La giustizia ai confini

Il principato vescovile di Trento agli inizi dell'età moderna

di

Marco Bellabarba

Società editrice il Mulino Bologna

Sommario

Introduzione

All'estrema periferia meridionale dell'impero tedesco, il principe vescovo di Trento contende agli eredi dei nobili Castelbarco il possesso di Castelcorno, un piccolo feudo a ridosso dei domini veneziani. In una fase del processo, il podestà cittadino chiede agli abitanti dei villaggi dipendenti da Castelcorno se i capitani signorili hanno – oppure possedevano – «iurisdictionem aliquam sanguinis, vel animadversionem seu gladii potestatem animadvertendi in facinorosos homines». Giovanni da Gardumo, Guglielmo da Patone e Francesco da Lenzima, ammutoliscono alle domande sulla «iurisdictio» dei castellani. Nessuno è in grado di definirla e nessuno ha mai letto le investiture di cui si discute di fronte al podestà; ricordano invece bene di aver udito o visto da ragazzi i servitori dei Castelbarco giustiziare molti prigionieri dopo aver esposto i «vessilla seu banderie ad iustitiam faciendam»: Giovanni «audivit» che il signore del castello cinquant'anni prima ordinò d'impiccare su un dosso vicino a Isera quattro malfattori, mentre Guglielmo ha visto con i propri occhi un Castelbarco che «suspendi fecit una die septem homines in tereno Castri Corni», poiché costoro avevano ordito un attacco contro il feudatario[1].

Di fronte all'incertezza delle prove cartacee sulle pertinenze di un campo o sui confini di un feudo, gli interrogati replicano ai quesiti posti dalle magistrature vescovili con una raffigurazione di pratiche giudiziarie, le più vicine all'espe-

[1] I fascicoli delle deposizioni testimoniali, risalenti al 1469, sono in AST, *APV, s l*, cp 81 n. 34.

rienza quotidiana dei testimoni[2], quelle in cui riesce più spontaneo alle persone tradurre la memoria in forme scritte. Alcuni rituali pubblici come l'impiccagione, certi comandi come l'ordine d'imprigionare, rendono concreta l'astrattezza della sovranità e s'imprimono con più facilità nel ricordo[3]. Sono tuttavia risposte familiari alla cultura di chi ha preparato i capitoli testimoniali. Nel pensiero giuridico medievale, che descrive la giustizia come la forma più immediata di dominio, la *iurisdictio* è qualcosa che si possiede, una posizione di potere a cui sono legate pratiche coercitive[4], e far sospendere i colpevoli dalle forche ripete nel modo più crudo il linguaggio della sovranità medievale. Anche per un podestà o un notaio con una buona infarinatura di diritto il possesso della giurisdizione deriva da un atto concreto e non c'è nulla che la provi meglio, dal punto di vista procedurale, del ricorso al «sensum corporis»[5]. Capire come le risposte date in questo e in altri processi trentini[6] rivelino itinerari segnati da rapporti di dominio e di

2 O. RAGGIO, *Costruzione delle fonti e prova*, p. 151.

3 A. TORRE, *Politics Cloaked in Worship*, pp. 55-57; E. COHEN, *The Crossroads of Justice*, pp. 74 e ss., pp. 146 e ss.

4 P. COSTA, *Iurisdictio*, pp. 112 e ss.

5 A. KNICHEN, *De iure territorii*, p. 300: «Nihil namque magis convenit iurisdictioni, quam ius reddere... Probato igitur usu et exercitio cognoscendi, probata quoque dicitur quasi possessio iurisdictionis». Sulla necessità di ricorrere al «sensum corporis» quando si risponda «sopra una *res* la cui 'percezione' implichi un'operazione intellettuale più o meno complessa», cfr. D. QUAGLIONI, *Diritto e teologia*, p. 113; J.-P. LEVY, *L'évolution de la preuve*, p. 37, e l'efficace esemplificazione di L. ORIANUS, *Practica iudiciaria*, pp. 150-151, n. 17 e 19: «dicit testis: Ego scio quod potestas Cremonae habet iurisdictionem in tali territorio. Non valet dictum istud, sed oportet quod ulterius reddat rationem et dicat: Vidi dictum potestatem unum de tali terra ibi suspendi, etc.».

6 Simile nel cogliere gli effetti del potere signorile è il ricordo dei contadini di Mezzolombardo, ai quali un giudice si rivolge per definire un conflitto giurisdizionale tra i conti Spaur e il vescovo. Quattro case dette «el contà», nel mezzo di un paese che appartiene al distretto del capoluogo, sono rivendicate dall'autorità signorile; interrogati «de causa scientiae» tutti confermano di aver visto almeno dal tardo Quattrocento i signori di Spaur «exercere iurisdictionem in dictis quatuor domibus et habitantibus in eis, faciendo citari habitantes in eis, item in capi faciendo

dialogo non casuali[7], e siano immagini reali dei rapporti di potere che connettono le terre del principato, costituisce il punto d'avvio della ricerca.

Quando i pratici vescovili formulano le loro domande hanno in mente una relazione precisa tra la giurisdizione e i luoghi dove essa si esplica. Pensano infatti che la *iurisdictio* aderisca intimamente a un territorio[8], che nessuno la possieda o la eserciti se non ritagliandola entro un ambito geografico racchiuso. I primi capitoli del libro (1-2), attraverso l'analisi dei conflitti aristocratici, sono dedicati a smontare quest'immagine dottrinaria dei poteri giurisdizionali. Essi cercano di scomporla[9] e di mostrarne l'insufficienza calandola nel complesso reticolo di feudi signorili che caratterizzano il paesaggio della compagine vescovile. I modi nei quali s'invera il dominio aristocratico prescindono da uno spazio geografico immobile nel tempo. Altri fattori – i nessi di parentela, un senso dell'onore aristocratico espresso nei rituali della vendetta – contribuiscono a plasmare i limiti delle giurisdizioni tracciando le linee dei confini politici; più che obbedire alle descrizioni delle investiture riportate sopra i *libri feudorum* della cancelleria, essi paiono seguire i confini delle solidarietà di linguaggio e delle alleanze militari strette occasionalmente dai feudatari trentini.

personas predictas»; AST, *APV, s l,* cp 35 n. 7, c. 5r. Così più a nord, nelle valli del Noce, la rivendicazione dei conti Spaur di Flavon su alcune case a Caldes, Lover e Segonzone, tre villaggi amministrati dal capitano vescovile nelle valli, è tutta racchiusa nella pretesa di punire i loro residenti, «eo quod si aliquod homicidium vel maleficium comitteretur in illis, quod pena talis delicti diverteretur ad castrum Flavoni»; all'opposto, il desiderio dei sudditi vescovili di frenare le ingerenze dei feudatari si esprime chiedendo che venga tolto a essi il privilegio di custodire le feste dei paesi quando «sepe e sepius inter personas rixe, quaestiones et partialitates insurgunt, et etiam quandoque mors hominum». AST, *APV, s l,* cp 9 n. 55, c. 8r. e n. 50, c. 5r.

[7] R. ROSALDO, *From the Door*, p. 79 in particolare.

[8] J. VALLEJO, *Ruda equidad, ley consumada*, pp. 129 ss. e C. DANUSSO, *Ricerche sulla «Lectura feudorum»*, pp. 121 ss.

[9] Cogliendo alcune suggestioni di R. VERDIER, *Ordres juridiques, loi et société*, pp. 109-126; L. POŠPÍSIL, *Anthropology of Law*, pp. 118 ss. e N. ROULAND, *Aux confins du droit*, pp. 167 e ss.

Nell'economia del presente lavoro, i capitoli centrali (3-4) hanno la funzione di un lungo intermezzo esplicativo. Servono in primo luogo a descrivere la geografia politica del principato, con la sua piccola capitale incapace di vincere l'assedio delle campagne e il suo patrimonio legislativo di origine italiana sovrapposto a un'architettura governativa che prende ad esempio i principati germanici. Provano quindi a raccontare l'inclusione dell'episcopato entro le strutture imperiali sullo sfondo delle riforme che nel tardo Quattrocento trasformano il volto amministrativo dei territori asburgici. La *Reichsreform* sposterà verso la corte di Massimiliano I i criteri reali di nobilitazione causando l'omologazione dei connotati sociali tra patriziato urbano e aristocrazia rurale.

Percorre l'intero libro l'attenzione alla pluralità degli ordinamenti giuridici, all'intreccio di culture che penetrano le declinazioni d'identità dei sudditi vescovili convocati nelle aule di giustizia[10]. Nell'esame delle leggi urbane, nella lettura dei modi istituzionali o sotterranei di risolvere i conflitti, emerge la labilità dei confini tra lo *ius commune* dei giuristi colti e le consuetudini non scritte alle quali si appoggia la vita nobiliare. Il ricorso, durante le udienze giudiziarie, al rito accusatorio o inquisitorio, le contaminazioni flessibili degli arbitrati e dei *consilia* legali esaminati nel capitolo 5, mostrano i risvolti pratici della convivenza di stili giudiziari in cui si disperdono ragioni 'private' e 'pubbliche'.

Oggetto d'indagine dei capitoli finali del libro (6-7) è il lento affermarsi di un ordine giuridico fondato sul territorio e non più sulla parentela nobiliare. Nel primo Cinquecento, la qualità e il valore della *iurisdictio* signorile, la sua stessa utilità nella definizione dell'onore aristocratico, appaiono mutati. Le vicende politiche di questo periodo costringono i grandi lignaggi feudali a chiudersi entro confini geografici più raccolti e a immaginare nuove relazioni con i luoghi cittadini del potere vescovile. Il radicarsi cittadino di

[10] J. GRIFFITHS, *What is Legal Pluralism?*, pp. 1-55, F.G. SNYDER, *Law and Anthropology*, pp. 36 e ss.

una piccola nobiltà togata e, al di là delle mura, di una nobiltà rurale attratta nelle cariche di corte, irrigidisce i confini dell'episcopato in quell'aspetto che gli accordi diplomatici si limiteranno a ratificare.

Giunto alla fine della ricerca mi rendo conto di quanto sarà difficile saldare in poche parole di ringraziamento i molti debiti di riconoscenza contratti. Ho avuto la fortuna d'iniziare e di portare a termine il mio libro presso l'Istituto storico italo-germanico, e perciò il mio primo pensiero va alla piccola comunità di lavoro che lo abita rendendolo un luogo di ricerca invidiabile: al suo direttore Paolo Prodi, a Pierangelo Schiera e a Iginio Rogger, che mi accolsero come borsista ormai dieci anni fa, agli studiosi interni e a tutto il personale della biblioteca rivolgo un grazie sincero. Nei mesi scorsi, alcune persone amiche – Angela De Benedictis, Giorgio Politi, Paolo Prodi, Diego Quaglioni, Pierangelo Schiera – hanno avuto la cortesia di leggere e di discutere con me la prima versione del dattiloscritto; alla loro paziente competenza il libro deve molto. Consigli e suggerimenti mi sono giunti da Luciano Borrelli, Silvano Groff, Marco Meriggi, Gian Maria Varanini, mentre Giuliana Nobili e Chiara Zanoni hanno contribuito a rivedere puntualmente il testo nella parte redazionale. Andrea Zorzi ha spartito con me la passione per gli studi di antropologia giuridica; se il fascino di questa disciplina (posta anch'essa 'ai confini') non ha rischiato di travisare il linguaggio delle fonti è merito delle lunghe chiacchierate che abitualmente facciamo. Voglio infine ricordare Lucio Pezzolo e Claudio Povolo, conosciuti negli anni dei miei studi universitari veneziani; saperli ancor'oggi vicini a me è una sensazione preziosa.

Dedico questo libro a mia madre e alla memoria di mio padre.

Trento, ottobre 1996

Capitolo primo

I generi dei conflitti nobiliari

«Non procede sempre el vendicarsi da odio o da mala natura, ma è talvolta necessario perché con questo esemplo gli altri imparino a non ti offendere: e sta molto bene questo, che uno si vendichi e tamen non abbia rancore di animo contro colui di chi fa vendetta».

F. Guicciardini, *Ricordi*

«Quest'onore dunque è una di quelle idee complesse che sono un aggregato non solo di idee semplici ma d'idee parimenti complicate, che nel vario affacciarsi alla mente ora ammettono ed ora escludono alcuni de' diversi elementi che le compongono».

C. Beccaria, *Dei Delitti e delle pene*

1. *Giorgio Hack e Niccolò Cusano: due vescovi per una faida*

Alcune lettere scambiate tra i vescovi di Bressanone e di Trento nella tarda primavera del 1456 si soffermano sul conflitto che oppone il conte del Tirolo Sigismondo d'Asburgo a Bernhard e Wiguleis Gradner. Nel principato trentino i fratelli Gradner, *Ritter* di origine stiriana, tengono in feudo ai fragili confini con il dominio veneziano il castello e la signoria di Beseno. Favoriti in un primo tempo da Sigismondo, hanno poi allentato la loro familiarità con il duca e la corte di Innsbruck fino a isolarsi in modo ostile entro i loro feudi trentini. Sfumato ogni tentativo di mediazione, mentre Wiguleis riesce a fuggire presso l'abbazia di Tegernsee, Bernhard ribatte all'ordine di abbandonare i castelli dettando una lettera di faida contro il duca e il vescovo di Trento; da Beseno, dove si è trincerato assieme ad altri cavalieri, egli dichiara pubblicamente la sua inimicizia verso i

due principi e il desiderio violento di danneggiarli nei loro possessi[1]. Benché i Gradner appartengano alla nobiltà della contea, il comando dei soldati trentini e tirolesi che ora circondano Beseno viene delegato al vescovo trentino Giorgio Hack quale signore eminente del castello. Dopo qualche mese d'assedio Hack informa Niccolò Cusano della faida in corso e richiede l'invio di soccorsi armati come prevede l'avvocazia esercitata dai conti del Tirolo sulle giurisdizioni brissinensi. Il vescovo di Bressanone, obbligato a non ricusare i capitoli dell'accordo, acconsente solo con un «remorsus consciencie» al reclutamento di soldati dalle sue terre. «Scio, quod clericis licet vim vi repellere cum moderamine inculpate tutele – scrive Cusano a Hack nell'agosto 1456 –, sed non debent esse occasio mortis[2]. Bernhardus Gradner non diffidavit me, ita non debeo presumere quod voluit contra me venire». Anche se la procedura di faida è stata corretta – ed egli conosce il testo della lettera di diffida, l'*Absagebrief* con il quale i Gradner hanno ripudiato l'omaggio feudale sottraendosi alle leggi del paese –, lo inquieta il timore che nell'assedio i soldati vescovili eccedano, aggredendo e sporcandosi di sangue:

«Mitto paternitati vestre hos meos, quos nunc habere potui, ut iussis paternitatis vestre pareant exonerando conscienciam meam et onerando conscienciam paternitatis vestre, qui estis dignior pon-

[1] Il testo dell'*Absagebrief* è trascritto in N. GRASS, *Cusanus und das Fehdewesen*, p. 785; l'episodio della *Gradnersfehde* aveva già attirato l'attenzione di A. JÄGER, *Die Fehde der Brüder*. Di recente è tornato sull'episodio G. POLITI, *Gli statuti impossibili*, pp. 19 e ss.

[2] Cusano combina due luoghi classici del *Corpus iuris civilis*: D. 1, 1, 10 e C. 8, 4, 1 con un probabile riferimento canonistico a INNOCENTII QUARTI PONT. MAX. *In quinque Decretalium, de restitutione spoliatorum, c. Olim causam*, f. 140r, nn. 6-8 «credimus quod praelatus ecclesiae pro iure ipsius possit indicere bellum, et ei interesse, sed non debet pugnare sed potest prosequi, donec aliena dimittant et potest clamare capite et pugnate, sed non occidete...». Com'è noto il «moderamen inculpatae tutelae», la proporzione fra aggressione e reazione contenuta nei limiti della necessità, costituisce il carattere «discretivo per differenziare il fatto determinato dal motivo di difesa e di conservazione, da quello provocato da sentimento di vendetta o da desiderio di rappresaglia»: T. GATTI, *L'imputabilità, i moventi del reato*, pp. 164-165.

tifex quam ego et scitis taliter imperare, quod non imputetur aut vobis aut michi sanguinis effusio coram Deo et ecclesia protestando, quod non consencio, ut fiat sanguinis effusio aliqua, et si fiat, quod tunc manus mee sint munde a sanguine, qui preter meum consensum effundetur»[3].

L'amaro giudizio di Cusano sul costume della faida non si restringe a un episodio del difficile incarico presso la diocesi brissinense; essa è sparsa nelle sue opere di riflessione politica e ritorna come motivo di denuncia del malessere che indebolisce il corpo germanico. Molte patologie imperiali quattrocentesche affondano le loro radici nell'abuso delle *diffidationes* e nel rifiuto di ogni appello alle leggi civili e divine[4]. Il «remorsus consciencie» di Niccolò Cusano sorge dalla diffidenza teologica verso ogni pratica che contamini il clero nell'imitazione dei costumi secolari; una religione ispirata all'etica aristocratica distorce la missione di fede alla quale sono chiamati i vescovi, e per quanto egli riconosca la necessità di difendere anche con la forza il patrimonio dell'*Ecclesia*, la sola cura del governo temporale viene giudicata un impedimento per chi porta l'abito religioso.

Un linguaggio giuridico sensibile alla sintassi dei fatti politici conserva nelle pagine degli ecclesiastici un fondo di costante disapprovazione all'uso della violenza: le accuse verso gli impulsi collerici e la malvagità dell'*appetitus vindictae* impregnano le raccolte di *exempla* morali e le leggende agiografiche composte nelle abbazie del primo Medioevo. Il *Bonum commune* dell'agostiniano francese Tommaso di Cantimpré, il *Dialogus miraculorum* di Cesareo di Heisterbach,

[3] F. HAUSMANN (ed), *Das Brixner Briefbuch*, pp. 126-127; le altre lettere in risposta al vescovo Hack alle pp. 82-83, 90-92, 123-125. I Gradner, sconfitti, abbandoneranno il principato riparando in Svizzera; da lì, quattro anni più tardi, contando sul tradizionale odio antiasburgico dei cantoni elvetici dichiareranno un'altra faida a Sigismondo.

[4] NICOLAI DE CUSA, *De concordantia catholica*, l. III n. 506, p. 437: «Quis posset cuncta enarrare, quae nostro tempore inique introducta sunt et iniquissime defenduntur? Et haec omnia ideo, quia leges et canones perdiderunt vigorem et custodes et executores et pastores nulli sunt».

monaco in un'abbazia cistercense di Colonia, le pie vite dei santi fiamminghi[5], oppongono l'*effusio sanguinis* negli omicidi e nelle vendette a un ideale di armonia cristiana. I delitti del «quidam nobilis, sed criminosus» travolto dal desiderio di vendicarsi, o le rapine del «quidam Abbas, latro nominatus» scorto in un capitolo del *Dialogus miraculorum*[6] a terrorizzare le campagne della diocesi trentina, hanno termine quando il pentimento indirizza i loro autori in un cammino di salvezza che si compie all'interno della Chiesa. Il crimine iniziale e il susseguirsi delle faide non meritano una condanna troppo severa nell'opinione dei teologi: l'odio, e soprattutto l'ostinazione nell'odio, sono un'opera inarrestabile del maligno sull'animo umano; ma il ripudio del perdono e il rifiuto di deporre le armi accettando una tregua costituiscono un'offesa grave all'opera di mediazione del clero e una colpa mortale verso la morte redentrice di Cristo. In una scala di riprovazione che può perdonare i crimini di sangue e tollerare la vendetta ma considera sacrilego non pentirsi e non accettare la remissione dei peccati offerta dai religiosi, la dottrina ecclesiastica pone al centro dei propri obbiettivi la composizione amichevole dei conflitti[7].

Com'è predicata dagli uomini di Chiesa, la pace separa la comunità dai pericoli delle guerre private e prepara i suoi abitanti alla riconciliazione con Dio; ma in una visione più mondana, vicina alle consuetudini della vita giuridica e all'esperienza della mentalità nobiliare, l'alterità radicale tra vendetta di sangue e pace o la spaccatura tra inimicizia e amore cristiano vengono percepite con minore nitidezza[8]. In alcuni dialoghi sulla nobiltà composti attorno a metà Quattrocento nelle regioni dell'impero, la pace territoriale

[5] H. PLATELLE, *Vengeance privée et réconciliation*, pp. 274 e ss. H. PLATELLE, *La violence*, pp. 138 e ss.

[6] CAESARII HEISTERBACENSIS, *Dialogus miraculorum*, II, pp. 76 e ss.

[7] J. BOSSY, *Blood and Baptism*, p. 138. Le fondamenta canonistiche della ripulsa ecclesiastica alla vendetta sono lungamente trattate nel *Decretum Gratiani*, secunda pars, causa XXIII, quaestio 4.

[8] La «dinamica successione» di pace e faida è argomentata nell'*Introduzione* di P. SCHIERA a O. BRUNNER, *Terra e potere*, p. XXVIII.

scade a condizione di vita indesiderata ed è sentita come una minaccia all'ordine dell'antica società per ceti; la difesa dei privilegi aristocratici, di fronte ai quali stanno la crescita della ricchezza urbana e le rivendicazioni dei contadini che popolano le signorie rurali, porta gli autori a scorgere nella faida un corollario obbligato all''economia morale' dei lignaggi nobiliari, e nelle guerre private un uso della violenza volto a trattenere in una cornice abituale le relazioni tra i ceti[9]. Simili deviazioni non intaccano ancora quel sostrato di valori dai quali la pace ricava la propria centralità, sia nelle parole o nei libri dei chierici sia nelle abitudini o negli scritti del ceto aristocratico. Essa racchiude il concetto dell'ordine giuridico illeso, dell'*amor* esistente entro la comunità, ma la confusione dei poteri che segna la struttura dell'impero sembra il terreno ideale per sciogliere le parole e le azioni del diritto quattrocentesco in un fascio instabile di significati. L'accezione conciliativa della pace, siglata in una carta notarile al termine della faida tra uomini ridiventati 'amici' per scelta individuale oppure per costrizione di un arbitro eletto si distanzia dalla «pax et iustitia» pensata da Cusano e chi immagina la leva di un «exercitus publicus ad pacem conservandam et ius defendendum»[10]; e neppure la «tranquillità e pace» con cui si conclude la vendetta dei lignaggi aristocratici equivalgono certo alla «custodiam et

[9] G. ALGAZI, *The Social Use*, pp. 260 e ss. Anche la 'coscienza legale' di Giorgio Hack, un nobile slesiano in cui convive l'intimità del clero tedesco con i rumori della guerra, assomiglia a quella del vescovo che in un *Fastnachtsspiel* quattrocentesco dialoga con il pontefice in merito alle guerre e alle violenze che feriscono il regno germanico; accusato dal papa di tradire i suoi compiti pastorali partecipando alle ruberie e ai saccheggi delle faide egli replica di esservi costretto: legato da relazioni feudali con i principi laici il vescovo deve accorrere in loro aiuto durante le guerre, ricambiando il soccorso che questi gli hanno sempre garantito come avvocati, al fine di mantenere la sua dignità pubblica e il suo onore, «pei Eren pleiben» (p. 257).

[10] NICOLAI DE CUSA, *De concordantia catholica*, l. III n. 552, p. 454 e n. 554, p. 455; ma anche l. III n. 348, p. 360: «Publica vero utilitas est pax, ad quam ordinantur iustitia et iusta proelia. Principium autem pacis est ad finem aeternum dirigere subditos, et media illum pertingendi sunt sacra instituta religionum».

tutelam» che un dottore cinquecentesco metterà tra i compiti di un anonimo vescovo dell'impero, tenuto a reprimere le violenze perpetrate nel dominio circoscrivendo i confini del territorio con le azioni dei propri ufficiali, «ne hostibus incurrendi devastandique loca quae subditi possident licentia detur, et ut provinciae in securitate et pace, vigilijs et laboribus militum custodiantur integrae, illesae, neve incustoditae relinquantur»[11].

Sullo sfondo di queste definizioni avvengono varie sfumature di senso che tra XV e XVI secolo incrostano i concetti di faida e i modi di sentirla come un atto lecito o come un abuso; la fitta normativa delle ordinanze di pace territoriale testimonia la crucialità del tema e il disorientamento che esso provoca nei contemporanei. Ma etica della vendetta e del diritto, concezioni normative e giudiziarie sospese tra privato e pubblico, si rincorrono in modo contraddittorio anche nelle letture a noi più vicine.

2. *Faida e vendetta: Otto Brunner*

Otto Brunner, nel tentatito più coinvolgente e famoso d'interpretare la costituzione politica dell'antica società europea, combatté l'ipertrofia giuridica delle teorie codificatorie opponendo a esse l'identità medievale di diritto e giustizia. In *Land und Herrschaft* egli rintracciava quegli aspetti del potere e della vita associata che nel Medioevo prescindevano dall'esistenza di un'autorità statale; mancando un monopolio sovrano dell'autorità, la storia strutturale proposta dallo studioso austriaco metteva al centro dei suoi interessi i legami di dominio e di coesione che univano le forme della politica alla società. La faida era uno di questi nessi, forse il più importante. Lo era perché essa comprendeva quel carattere intrinseco di libertà, di potenza, di attitudine quasi congenita alla guerra e alla forza che la storiografia scorgeva allora nella nobiltà di stirpe germanica[12]; lo

[11] UDALRICI ZASII, *Operum tomus sextus*, l. I cons. XV, col. 189 n. 5.

[12] G. TABACCO, *La dissoluzione medievale*, pp. 284 e ss. Contestualizza

era anche, tuttavia, perché il *Fehderecht* non si riduceva a violenza sanguinaria e gratuita, del tutto priva di regole. L'assenza secolare della forma-Stato non significava assenza di unità territoriali e di certezza giuridica; il rifiuto dell'ideale meccanico-normativo dello Stato diveniva la preminenza nell'antica società per ceti di un organismo che aveva le sue basi nel *Land*, comunità territoriale su cui vigeva uno stesso diritto.

La ricostruzione dei meccanismi della faida congiunge in una sintesi complessa – e a volte sfuggente – i concetti medievali di 'territorio' e 'diritto'. Il *territorium* di Brunner evita ogni dipendenza vincolante da un signore o da un potere unitario ed è invece definibile come comunità organizzata secondo uno *jus terrae*; la consociazione giuridica dei suoi membri, la cui vita in comune è regolata dalle norme del diritto territoriale, costituisce il carattere essenziale del *Land*. Dato che l'ordinamento morale del diritto divino e la giustizia coincidono con il diritto positivo e con le pretese soggettive dei membri della comunità giuridica, il problema della sovranità si fa evanescente: il diritto sta sopra il sovrano e il popolo, sopra signori e popolo del territorio; nessuno di loro può dirsi sovrano: «Ed è così anche se essi si presentano insieme, ponendo, indicando, pronunciando diritto poiché essi si sentono legati a un 'diritto' che sta sopra di loro»[13].

Il *Land* non esiste come personalità giuridica, né può identificarsi con un apparato amministrativo o con il possesso unitario di un sovrano; esiste invece «fattualmente nel suo agire giuridico effettuale»[14], come consociazione dei *domini terrae* che applicano un diritto condiviso entro precisi ambiti di spazio. In definizioni più vicine alla concretezza dei

l'opera di Brunner, A.M. HESPANHA, *Storia delle istituzioni*, pp. 20 e ss. mentre la rassegna critica di A. DE BENEDICTIS, *Una «nuovissima» storia costituzionale tedesca*, pp. 265-301, introduce alla comprensione della più recente *Verfassungsgeschichte*.

[13] O. BRUNNER, *Terra e potere*, p. 324.

[14] O. BRUNNER, *Terra e potere*, p. 325.

documenti rinvenuti negli archivi austriaci, Brunner risolve poi lo *jus terrae* a diritto dei nobili che si riunivano in origine nel placito limitando le figure dei *Landleute* al ceto dei nobili e dei cavalieri che possedevano accanto ai beni terrieri l'autorità di portare le armi: solo alla comunità aristocratica che, riunita occasionalmente nel caso di litigi tra i sudditi, pronunciava il diritto, spettava implicitamente la facoltà di abbozzare i confini materiali del suo territorio[15].

Tuttavia, nemmeno la restrizione dei benefici giuridici ad alcuni segmenti sociali, oppure il pluralismo di leggi scritte e consuetudini orali valevoli sopra uno spazio geografico, rende meno certa l'omogeneità giuridica del *Land* e più approssimativa la coscienza della giustizia nei suoi abitanti. Il valore coesivo del diritto negli ambiti di signoria di cui è composta la *terra* permane intatto anche quando esso prende le forme – opposte e complementari – della faida, che invece di essere un genere comune e nocivo di violenza è il meccanismo protettivo più sicuro «dei diritti incardinati nella costituzione territoriale, un mezzo per garantire la sua autoricomposizione di fronte alla violazione di uno dei soggetti»[16].

Nonostante lo storico austriaco cerchi di distinguere le varie forme di *Herrschaft*, la *Grundherrschaft* come dominazione «im Lande» dalla *Landesherrschaft* come dominazione sull'intero territorio, egli attribuisce al territorio «il significato di regione d'insediamento di una popolazione avente un'omogeneità di tradizioni giuridiche»[17]; l'ambito geografico entro il quale valgono le sentenze pronunciate dai tribunali locali è infatti decisivo per delimitare i confini del territorio stesso. Un diritto sentito dagli uomini come buono e vecchio, come saggia consuetudine accettata semplicemente in quanto immagine terrena di un ideale di giustizia, finisce per identificare ogni raccolta di leggi scritte con un

[15] O. HAGENEDER, *Der Landesbegriff*, p. 153.

[16] M. FIORAVANTI, *Stato*, p. 730

[17] G. TABACCO, *La dissoluzione medievale*, pp. 295-296, nota 175.

ordine morale e religioso, in cui la comunità del territorio proietta la propria coscienza giuridica. Quest'idea di diritto informa anche le azioni della faida, giudicata legittima se dichiarata allo scopo di difendere le leggi del territorio e, al contrario, ricusata quando sotto l'aspetto della vendetta si distorce a mezzo di protezione individuale. Carico di tonalità emotive, il diritto di Brunner, antico e più 'nobile'[18] delle norme codificate, è sovrapposto a una *terra* che lo applica in modo quasi irriflessivo.

3. *Vendetta e pena: Marcel Mauss, Raymond Verdier e altri*

Scrivendo un lungo saggio sulla religione e le origini del diritto penale apparso tra il 1896 e il 1897 nella «Revue de l'histoire des réligions», Marcel Mauss, che come ogni studioso di formazione durkheimiana amalgamava le conoscenze etnografiche agli stimoli della *Kulturgeschichte* tedesca e alla lettura dei libri di Savigny, iniziava la propria attività scientifica con uno studio sul diritto[19]. La prima parte dell'articolo era dedicata a recensire gli *Studien zur ersten Entwicklung der Strafe* del giurista ed etnologo tedesco Steinmetz, una raccolta di scritti in cui veniva ricostruito il percorso evolutivo delle sanzioni penali; nella seconda, abbandonato il taglio della recensione, Mauss esponeva in un *Étude critique* una teoria sociologica della vendetta.

La recensione criticava l'analisi solo mentale dei meccanismi vendicatori e lo sforzo di legarli unicamente al piacere primordiale della crudeltà. Mauss preferiva parlare di colle-

[18] M. FIORAVANTI, *Stato*, p. 731 rileva giustamente, in merito all'avversione antinormativa di Brunner, che lo studioso austriaco, il quale «era partito – come ricorderemo – dalla critica degli storici del diritto troppo 'giuristi', finisce per ergersi a custode di un'idea più 'nobile' di diritto, radicata nella storia dell'antica Europa, contrapposta alle moderne strumentalizzazioni politiche. E con quel diritto evoca l'idea di un'unità politica sostanziale che lo Stato moderno avrebbe distrutto e travolto».

[19] Un breve ma efficace *excursus* sull'opera di Émile Durkheim – considerato l'iniziatore di una strada francese all'antropologia giuridica – è offerta in R. MOTTA, *Teorie del diritto*, pp. 45-75.

ra o di indignazione per spiegare quel genere di reazione improvvisa e passionale esplicata nell'atto di vendicarsi non solo contro una lesione fisica ma contro le offese portate alle regole di una società. Il culto degli antenati e la vendetta di sangue si compenetravano; originati da uno stesso principio, la solidarietà religiosa delle stirpi arcaiche, erano però due fenomeni distinti. Come le cerimonie tenute in occasione dei riti funebri, la vendetta rammentava l'unità religiosa tessuta attorno al nucleo familiare. Lo studio dei materiali etnografici dimostrava l'erroneità delle conclusioni di Steinmetz sui legami esclusivi tra vendetta e crimini sanguinosi; se commesso all'interno del clan familiare, l'omicidio non provocava la reazione vendicatoria ma l'espulsione del reo o l'avvio di rituali pacificatori, mentre la violazione di alcune norme regolanti gli scambi matrimoniali o generi particolari di offese alla moralità di un gruppo avversario scatenavano spesso ostilità interminabili. La solidarietà del clan di fronte alle circostanze esterne era la causa del maggior numero di vendette; la famiglia, e non la morte, la cosa che si riteneva giusto vendicare: «la formule de l'appel à la vengeance privée n'est pas: le 'le sang d'un tel a été versé', c'est: 'notre sang a été versé'»[20]. La sensibilità verso l'ingiuria mossa al proprio sangue era dunque la causa determinante della vendetta, che né nell'origine né nell'evoluzione poteva far presagire un suo travaso nelle pene pubbliche. Quale che fosse il suo carattere, religioso o meno, la vendetta doveva essere confinata nello spazio ristretto delle reazioni difensive prese da un gruppo familiare e non dei castighi pubblici.

In quest'interpretazione i circuiti della vendetta e della pena non si sfiorano. La sanzione penale ha «il sapore di una soddisfazione accordata alla sfera del sacro», adottata per perseguire i colpevoli di infrazioni religiose o rituali, e implica un potere accentrato a cui ogni parte sociale si vede sottomessa; la vendetta invece, che risponde a un'ingiuria mossa contro un membro del ceppo familiare e corre attra-

[20] M. Mauss, *La religion*, p. 681.

verso i legami parentali, presuppone «un rapporto di reciprocità ostile, in cui l'offensore ed il vendicatore, nonché la vittima, si collocano su di un piano abbastanza paritario»[21]. Il divario posto tra sistemi penali agglutinati intorno a un nucleo di potere e l'eccentricità della vendetta sorta dalle trame della parentela trae spunto dalle predilezioni teoriche della scuola francese, che in Durkheim come in Mauss è incline a considerare i fenomeni giuridici come un riflesso statico delle relazioni sociali e si rivela interessata «alla prospettiva comunitaria e segmentaria del diritto, piuttosto che a quella di carattere politico e centralizzato»[22]. Le incertezze latenti in quest'interpretazione non hanno del resto impedito a Raymond Verdier di tracciare qualche anno fa un saggio comparativo sulla vendetta partendo proprio dalla lettura maussiana.

L'*esquisse* di Verdier sottende il delicato rapporto tra norme penali e costumi della violenza privata, ma traspone in un tempo più lungo gli interrogativi contenuti nell'articolo di Mauss. Studioso molto vicino ai giuristi di tradizione civilista e ai sociologi, Verdier si chiede se l'inconciliabilità di vendetta e pena, come se nella prima trovassero sfogo comportamenti selvaggi e nella seconda misure civili e pacate per punire i crimini, non corrisponda in fondo all'immagine terribile e nociva che la giustizia degli stati moderni ha voluto offrire di ogni gesto violento sottratto al suo controllo: in realtà, «publicisation de la justice et étatisation du droit ont privatisé et psychologisé la vengeance, qui, de façon significative, a été assimilée à la 'justice privée'». A partire da questi passaggi s'intuisce come l'opinione dei giuristi abbia fatto della vendetta l'inverso negativo della pena e di contro come la pena sia divenuta la negazione storica della vendetta[23].

Dell'interpretazione religiosa offerta da Mauss, Verdier trat-

21 R. MOTTA, *Teorie del diritto*, p. 60.

22 R. MOTTA, *Teorie del diritto*, p. 65.

23 R. VERDIER, *Le système vindicatoire*, p. 14.

tiene l'aspetto propriamente sociale, la scoperta di quel rapporto di scambio per il quale l'offesa portata a un membro del clan crea un debito da saldare. «Du désir au devoir», l'atto con cui viene minacciata l'integrità morale o fisica del gruppo parentale è un'ingiuria subito condivisa da ciascuno dei suoi membri che dev'essere necessariamente restituita in quanto «dette d'offense». Il vocabolario e le azioni della vendetta la rendono un fenomeno scaturito dalla solidarietà dei gruppi familiari o clanici: «elle oppose des groupes qui en s'opposant manifestent leur unité propre dans le jeu de l'offense et de la contre-offense». Oggetto della catena di debiti e crediti reciproci sono le persone di cui si compone la cerchia familiare e i valori ai quali essa si appoggia, avvertiti attraverso i simboli del 'sangue', che raffigura l'unione e la continuità del lignaggio dal passato all'oggi, e dell''onore', che esprime la coesione degli appartenenti al ceppo familiare e i caratteri della loro diversità rispetto agli avversari. La coppia s'intreccia nei motivi che anticipano e fanno deflagrare la vendetta: difendere il sangue dei propri congiunti equivale a proteggere il loro onore, mentre un'offesa non vendicata si trasforma per la comunità familiare quasi in una metafora di morte.

Lo studio del codice vendicatorio, inseguito in un ampio *dossier* di casi antropologici, svela l'insufficienza delle tesi che hanno reso la vendetta un preannuncio grossolano delle future sanzioni penali o l'hanno occultata tra gli stadi pregiuridici della storia delle civiltà. Condizionato dallo scopo di proteggere la sopravvivenza del nucleo parentale, il rituale vendicatorio obbliga a stringere i legami di solidarietà nei confronti dei nemici esterni e a dar corso a combattimenti sanguinosi, ma impedisce che i debiti d'offesa si contraggano all'interno del gruppo – mettendo al bando ogni tipo di vendetta tra consanguinei – e limita le azioni ritorsive a un campo sociale poco esteso, in cui le forze dei contraenti non sono troppo diverse e le paci arbitrali, di fronte alla minaccia di conflitti inesauribili, diventano un rimedio consacrato dall'abitudine[24]. I rapporti d'avversione che danno avvio ai

[24] R. VERDIER, *Le système vindicatoire*, p. 24. Tutti i materiali etnografici

riti della vendetta tendono a contenere le rappresaglie e a legare gli attori sociali in uno schema di reciprocità, di debiti e crediti d'offesa ripetuti che alla fine favorisce le composizioni: non ci si vendica quando, come tra familiari, la distanza sociale è ridotta, e quando essa appare troppo grande si ricorre alla guerra[25]. La mancanza di sanzioni scritte non rende meno vincolanti quegli scambi pacifici od ostili, di doni materiali o di violenze, che nella vita quotidiana si attengono a uno schema di reciprocità elementare. La vendetta di Verdier non è che un tipo di «échange hostile» costruito secondo questo modello: «Au jeu du don et contre-don correspond le jeu de l'offense et de la contre-offense[26]».

Affiora tra queste spiegazioni la curiosità di Marcel Mauss sul carattere volontario, libero e gratuito in superficie, e tuttavia obbligato e interessato di alcuni fatti sociali. La celebre domanda posta nel 1926 dalle prime pagine dell'*Essai sur le don*[27] si è presto divincolata dalle sue radici economiche per dilatarsi a tutte quelle prestazioni di scambio – le offerte di doti nei patti nuziali, le alleanze di pace o di guerra, le offese reciproche – che rivelano la peculiarità di obbligare nel tempo i contraenti. L'affascinante duttilità del modello maussiano deriva dalle sue premesse filosofiche. A partire da una condizione originaria di disordine e di potere diffuso, la società primitiva elimina la paura della violenza

raccolti escludono insomma la vendetta 'selvaggia' dei codici e dei giuristi occidentali, «en tant qu'il est précisément un système de régulation et de contrôle sociale ayant ses règles et ses rites: on ne se venge pas sur n'importe qui, on ne se venge pas n'importe où, n'importe quand et n'importe comment».

25 Tuttavia, per N. ROULAND, *Antropologia giuridica*, p. 312, il «système vendicatoire» non ha un esito sempre prevedibile, non è privo di rischi e lo scambio da cui si muove può fallire. «In questo caso, la vendetta produce effetti perversi: essa sfocia in una ostentazione di violenza che mette in pericolo i gruppi di vendetta invece di preservarli».

26 N. ROULAND, *Antropologia giuridica*, p. 20.

27 M. MAUSS, *Saggio sul dono*, p. 158: «Qual'è la norma di diritto e di interesse che, nelle società di tipo arretrato o arcaico, fa sí che il donativo ricevuto sia obbligatoriamente ricambiato? Quale la forza contenuta nella cosa donata fa sí che il donatario la ricambi?».

affidandosi alla razionalità dello scambio. Le transazioni commerciali sospendono il pericolo della guerra: in Mauss «il dono è alleanza, solidarietà, comunione – in breve pace, la grande virtù» che precedenti filosofi avevano scoperto unicamente nelle leggi e nella disciplina dello Stato[28]. La guerra è l'infrastruttura della società nell'*Essai sur le don* come nel *Leviatano*. Lo stato di natura nel trattato di Hobbes consegna a chiunque, in assenza di un sovrano legittimo, il diritto di imporsi con le armi:

«La GUERRA, infatti, non consiste solo nella battaglia o nell'atto di combattere, ma in un tratto di tempo, in cui è sufficientemente conosciuta la volontà di contendere in battaglia... Infatti, come la natura delle condizioni atmosferiche cattive non sta solo in un rovescio o due di pioggia, ma in un'inclinazione a ciò di parecchi giorni insieme, così la natura della guerra non consiste nel combattimento effettivo, ma nella disposizione verso di essa che sia conosciuta e in cui, durante tutto il tempo, non si dia assicurazione del contrario. Ogni altro tempo è PACE»[29].

Superare il tempo della guerra significa per Hobbes rinunciare alla prerogativa individuale della forza nel nome di un'autorità collettiva che assicuri la pace; la concezione della pace in Mauss si distingue invece da quella del contratto politico, che prevede una struttura di soggezione spesso brutale, e non obbliga ad alcuna cessione dei propri diritti naturali. Se il dono esprime la vittoria della ragione umana sulla follia della guerra esso non è però una rinuncia alla libertà o all'eguaglianza e ognuno dei gruppi resi alleati dallo scambio conserva la propria forza, quando non la propensione ad usarla[30].

La teoria delle obbligazioni e dei legami sociali instaurati dal dono conosce numerosi riscontri al di là dei contesti in

[28] M. SAHLINS, *L'economia*, p. 174.

[29] Traggo la citazione del *Leviatano* (parte I cap. 13) dall'originale e sensibile lavoro di comparazione fra Mauss e Hobbes condotto da M. SAHLINS, *L'economia*, p. 178. Più oltre, p. 190, Sahlins nota che le società antiche trascendono il 'caos hobbesiano' attraverso lo scambio.

[30] M. SAHLINS, *L'economia*, p. 176.

cui Mauss l'ha empiricamente esaminata. Essa comprende quelle norme giuridiche che, pur non essendo munite di sanzione, impongono atteggiamenti e obblighi osservati in virtù di un senso pratico, di un quotidiano 'senso del gioco' in cui si rispecchiano i valori etici e le convenzioni di una comunità[31]. Ma lo spettro delle reciprocità è molto più ampio e meno pacifico delle sole transazioni di oggetti; finché la forza resta un beneficio privato, la generosità dello scambio di doni può rompersi nel tentativo di un furto mediante raggiro o di un gesto di forza che viene contraccambiato solo da uno sforzo identico e opposto secondo il principio della *lex talionis*. La 'reciprocità negativa', il tentativo di ottenere impunemente qualcosa in cambio di nulla[32], include le offese di sangue. La restituzione amichevole dei donativi si rovescia in quelle circostanze nella ritorsione degli attacchi e negli obblighi di vendetta o di faida. Analoghe simmetrie formali – presso alcune società i termini di faida e debito sono usati come sinonimi[33] –, analoghi divieti – la ritorsione è imbrigliata dai rapporti di parentela e dalla distanze sociali – si ritrovano negli schemi del dono e della vendetta, quando non si tratta più di consolidare bensì di distruggere un'amicizia. La sequela di impegni scambievoli che le parti rispettano senza bisogno del terrore di un'autorità esterna, coinvolge perciò anche le relazioni che legano solidarietà dei *clan* familiari e rituali della vendetta. Un identico tratto di reciprocità sembra ordinare in Mauss e in Verdier i tempi della pace e della guerra, degli scambi che precedono i patti e gli accordi commerciali, dell'ostilità che accompagna la violenza misurata delle vendette; regole e codici di comportamento che i gruppi familiari adempiono senza coazioni, intuendo la gracile stabilità nascosta dietro il dovere di restituire un regalo o un insulto.

[31] R. MOTTA, *L'addomesticamento*, p. 123.

[32] M. SAHLINS, *L'economia*, p. 199.

[33] J. BLACK-MICHAUD, *Cohesive Force*, p. 84.

4. *Faida e vendetta: consuetudine o diritto?*

Pace e faida, *Fehde und Sühne*, delimitano un'opposizione di concetti familiare agli storici del diritto tedesco. In numerose monografie ed edizioni di fonti l'abbinamento tematico di pace e faida inquadra un orizzonte cronologico preciso, che ha inizio verso la fine dell'XI secolo, con l'importazione nelle terre imperiali dei movimenti francesi per le paci di Dio e si conclude tre secoli più tardi, quando le ordinanze di pace pubblicate nelle diete tardo quattrocentesche fanno presagire la definitiva curvatura romanistica del diritto tedesco[34]. La proibizione perpetua della faida emanata a Worms nel 1495 indica correntemente la recezione pratica del diritto colto e l'epurazione dottrinaria dei costumi giudiziari locali. La coppia di contrari – pace e faida – che titola il primo capitolo di *Terra e potere* di Brunner, figura come motivo conduttore del grande manuale *Das Strafrecht des deutschen Mittelalters* di Rudolf His apparso in due volumi tra 1920 e 1935, un libro al quale lo stesso Brunner è debitore di preziose intuizioni giuridiche. Al di là tuttavia delle somiglianze negli schemi temporali adottati, lo storico costituzionale e lo storico del diritto seguono linee discordanti per interpretare le legislazioni e il peso della faida nella Germania medievale. L'attenzione prevalente di Brunner agli scorci rurali della bassa Austria elimina quel ricchissimo inventario di faide cittadine, e di statuti e di *Ordnungen* prodotte su di esse, verso cui la ricostruzione di His è invece assai sensibile. Allo stesso modo, l'isolamento brunneriano delle faide cavalleresche dalle *Blutrache*, «vendette di sangue» scaturite in ambiti rurali o cittadini e perciò illegali come negatrici del diritto solo nobiliare all'uso delle armi, sembra eludere i testi delle rubriche statutarie tedesche che ancora in pieno Cinquecento si soffermano nel definire i profili giuridici di un fenomeno nient'affatto marginale negli scontri tra le fazioni consiliari e

[34] Dal classico H. CONRAD, *Deutsche Rechtsgeschichte*, pp. 435 e ss. al recente W. SELLERT-H. RÜPING (edd), *Studien- und Quellenbuch*, pp. 92 e ss.

fonte di commenti angosciati sul disordine incoercibile della politica urbana[35].

Il distacco forse maggiore emerge però nell'interpretazione data ai moventi familiari delle faide, agli impulsi che premono per la difesa del gruppo parentale costituitosi in lignaggio; e a prescindere dalle radici cittadine o rurali, dalle distinzioni in *Ritterfehde*, la *werra* delle consuetudini cavalleresche, oppure in *Totschlagsfehde*, l'*inimicitia capitalis* dei libri statutari urbani, sono i gradi delle affinità di sangue a configurare le alleanze di chi legittimamente può ricorrere alle armi per difendere i propri beni e la propria vita. Nelle pagine scritte da His le ragioni della parentela paiono aprire e chiudere l'iter della faida inscrivendola entro il cerchio delle relazioni parentali, mentre in quelle di Brunner le note sulla *Sippe* germanica e sulle discendenze scadono tra i materiali documentari meno indicativi[36]. La pace territoriale ingloba di fatto la pace della casa e della stirpe, ed è la proibizione della faida sancita più volte nelle *Landfrieden* medievali ad accorpare il diritto e gli abitanti di una terra nelle forme amministrative dello Stato moderno. I valori del sangue e del lignaggio assumono uno spessore quasi irrisorio nei confronti del *Landrecht*. In *Terra e potere* il diritto non è un catalogo di norme positive ma un ordinamento sacrale, germinato nelle signorie fondiarie della bassa Austria dall'incontro delle consuetudini germaniche con il pensiero della tarda antichità cristiana; sono i residui di questo senso religioso del diritto a trattenere la faida dagli eccessi più sanguinosi indirizzandola al compito primario di pacificazione del territorio.

[35] R. His, *Das Strafrecht*, I, pp. 273 e ss. Molti statuti urbani permettono ai *Bürger* il diritto di faida, e non solo in caso di omicidio: «Totschlagsfehden und andere Fehden (capitales inimicitias aut alias quascunque)» possono scagliarsi contro gli stranieri che minaccino la sicurezza di una città o quando un *Grundherr* aggredisca la persona o i beni di un cittadino.

[36] O. Brunner, *Terra e potere*, p. 43: «Già nei tempi antichi l'efficacia dei concetti di pace e di faida si estende anche ad un ambito che nulla più ha a che fare coi vincoli di sangue. Inoltre gli stessi concetti vennero perdendo di significato in misura sempre maggiore durante il Medioevo...».

La preferenza di Brunner per un concetto indefinito ma pervasivo di diritto viene contraddetta da quegli autori che hanno ripensato il cammino delle leggi criminali muovendo dalla dicotomia di pena e vendetta. In Mauss e Verdier il territorio non definisce un'unità preesistente e dissociata dalla parentela, con un diritto proprio e un corpo di consuetudini che individuano in strette frontiere geografiche uno spazio sociale chiuso dei sistemi vendicatori. Sono invece il lignaggio e i nuclei familiari ad impadronirsi del suolo, costituendo l'unità socio-politica massimale che domina e ordina la terra. Alla centralità del territorio si sostituisce quella dei «groupes vindicatoires», la quale implica un tessuto complesso di rapporti privati e pubblici, dove i vincoli familiari comprendono la rete più vasta dei servitori o degli affini e dove il territorio è uno spazio congiunto alla parentela, plasmato dalle azioni degli uomini più che dall'orografia del paesaggio. Oscillando tra definizioni piuttosto vaghe, – «lignages ou segments de lignage», «sections de clan ou villages», «villages, groupes familiaux à l'intérieur du village» – i gruppi che si fanno carico della vendetta non restaurano l'integrità e la pace di una terra, non riparano alle violazioni del suo diritto, ma salvano con la forza il proprio «onore» e tentano di accrescere nella ritorsione un prestigio intaccato dagli avversari. L'insieme di persone, di credenze, di valori, che fondano l'unità del gruppo viene rappresentato da due simboli, «le sang, symbole d'union et de continuité de la lignée et des générations, l'honneur, symbole de l'identité et de la différence qui permet à la fois de reconnaître l'autre et d'exiger qu'il vous respecte»[37]; quell'onore che invece allo sguardo di Brunner è un semplice sinonimo del diritto.

Le differenze implicite in queste due ipotesi di lettura, nell'accento posto sul territorio o sui doveri scaturiti dal sangue e dall'onore, lasciano intatte alcune affinità: scorgono tutte due una fase involutiva, di violenza gratuita e saccheggiatrice, quando la *Blutrache* invade l'ambito della faida o

[37] R. VERDIER, *Le système vindicatoire*, p. 19.

quando la vendetta abbandona i canali del *système vendicatoire*; fanno risaltare ambedue i limiti, le 'regole violente' delle società tradizionali, che frenano gli eccessi delle rappresaglie o per la tacita osservanza di un diritto che appartiene organicamente alla terra o grazie al rispetto condiviso di unioni di sangue e di alleanze familiari[38]. I criteri non scritti dell'onore come le norme non codificate e antiche del *Landrecht* sono inoltre vicini nel negare validità reale ai

[38] Il discrimine tra faida e vendetta (*ritterliche Fehde* e *Blutrache* o *Totschlagsfehde*) è chiaro in Otto Brunner e in genere negli storici costituzionali tedeschi, i quali dispongono di una serie di stringenti requisiti giuridici con cui decifrare la liceità di questa pratica sociale: la segretezza della diffida o il disprezzo della procedura nel rifiuto di affidare lo scontro a un arbitro fanno scadere la *Fehde* nel genere del *bellum iniustum*; le aggressioni alle immunità spirituali e alla casa dell'avversario, l'impiego di sicari, la stravolgono in rapina e in *Blutrache*. Per l'antropologo J. BLACK-MICHAUD, *Cohesive Force*, pp. 27 e ss. l'alternativa lessicale tra *feud* e *vengeance killing* (o più sovente *vendetta*) non ha un'essenza giuridica: egli considera la *feud* un fenomeno intrinsecamente collettivo, che in società acefale struttura i rapporti e la competizione politica per il potere tra gruppi avversari, mentre la *vendetta* sarebbe una forma di conflitto brutale e anonimo, limitato nel tempo e condotto dai singoli senza qualsiasi riferimento a solidarietà collettive. Alcuni studiosi anglosassoni della realtà italiana tendono a sfumare la radicalità di questa opposizione: così, se secondo E. MUIR, *Mad Blood Stirring*, pp. XXIII-XXIV, il contrasto «obscures the manifold Renaissance uses of the word *vendetta*, <which> involves individuals and groups, produced short spasms of violence and enmities lasting centuries», T. KUEHN, *Law, Familiy*, p. 320, può chiedersi – dopo uno studio minuzioso degli statuti fiorentini – se in fondo «feud and vendetta are not simply different names for the same thing». Del resto, come osserva S.D. WHITE, *Feuding and Peacemaking*, p. 196 n. 4, il termine franco *faithu*, latinizzato in *faidus*, copre uno spettro di significati forse indefinito e «feud may lurk behind inimicus, vindicta, intentio, altercatio, bella civilia, or may not. As an institution, feud remains undefined by those who have resort to it». Una volta tenuto conto di simili ambiguità è possibile sovrapporre le denominazioni di faida e vendetta, *Fehde* e *système vendicatoire*, a patto di considerarli non come semplici azioni violente regolate dall'istinto di ritorsione, bensì come un 'procedimento' che «si sostanzia nell'accertamento del fatto considerato delittuoso» e sfocia nell'irrogazione di una *compositio* o, nei reati più gravi, di una pena corporale; cfr. G. DIURNI, *Pena privata*, p. 744, nota 16 e dello stesso, *Vendetta*, pp. 915-918. Sono le relazioni con la normativa procedurale, siano esse le consuetudini del *Sachsenspiegel* o gli statuti medievali di una città, a fissare i margini di legalità della faida o della vendetta e a etichettarle come una pratica 'pubblica' o come un atto illecito di giustizia 'privata'.

contenuti e alle tecniche del diritto; le endiadi 'pace e faida'-'vendetta e pena' dettano atteggiamenti e sensibilità, risolvono conflitti e lacerazioni, prescindendo dall'esistenza di istituzioni giuridiche e dai rapporti d'autorità che esse creano. Il fastidio non celato verso una nozione teorica di diritto, che si risolva in un arido elenco di formule e di procedure, porta questi autori ad accentuare il peso delle regole diffuse, sostenute da sentimenti di lealtà e amicizia tra ceti, di devozione parentale o di rispetto verso i costumi di un territorio, che si snodano secondo lunghe catene di reciprocità capaci di definire armonie ed equilibri in seno al corpo sociale.

Traspaiono in quest'approccio sia l'impalbabile deteriorarsi delle categorie normative di fronte alle regole della consuetudine, concepita come un «ordinamento giuridico avente nella tradizione il naturale strumento dell'opera selettiva del diritto»[39], sia la consapevole riduzione del diritto positivo a un semplice «insieme di obblighi vincolanti, considerati come un diritto da una parte e riconosciuti come un dovere dall'altra parte, fatti rispettare da uno specifico meccanismo di reciprocità e di pubblicità intrinseci alla struttura della loro società»[40]. Eppure, né un concetto indistinto e

[39] A. PIGLIARU, *Il banditismo*, pp. 67 e 71.

[40] Usando la celebre definizione di diritto positivo offerta da un libro che ebbe il merito di inaugurare la stagione dell'antropologia giuridica europea: l'opera di B. MALINOWSKI, *Diritto e costume*, pp. 93-94. Tra le posizioni critiche verso la mancata definizione dei fenomeni giuridici segnalo P. BOHANNAN, *The Differing Realms*, pp. 45-50 e di L. POŠPÍSIL, *Anthropolgy of Law*, pp. 111 e ss. Al contrario, un'attenzione preminente alle strategie degli attori sociali più che ai quadri normativi si ritrova in altre prospettive antropologiche volte a indagare i meccanismi di faida; mi limito a ricordare J. BLACK-MICHAUD, *Cohesive Force*, (con ricca appendice bibliografica) e M. GLUCKMANN, *The Peace in the Feud*, pp. 1-14. Vicini a quest'interpretazione sono i lavori di O. RAGGIO, *Faide e parentele*, e di A. TORRE, *Faide, fazioni e partiti*, mentre una lucida disamina dell'opposizione teorica tra «rule centred» e «processual approaches» è offerta dal saggio di S. ROBERTS, *The Study of Disputes*, pp. 2 e ss. Pochi anni fa, in un'importante rassegna, F.G. SNYDER, *Law and Anthropology*, p. 45, ha creduto di ravvisare sintomi di debolezza in quegli orientamenti di antropologia giuridica dediti prevalentemente all'analisi del «dispute settlement», e i cui autori considerano processi sociali e

atemporale di onore familiare, né l'incursione delle consuetudini nella sfera del diritto di un *Land*, riescono a spiegare le differenze e le sfumature esistenti tra una definizione di costume giudiziario che riposa nelle coscienze delle persone, in pratiche spontanee scaturite da un senso comune di giustizia, e il volto astratto e spesso crudele di un diritto che è divenuto scienza, procedura formale e tecnica di un apparato istituzionale. I costumi della reciprocità, della restituzione dei doni o delle offese, differiscono dai vincoli imposti nei rapporti d'obbedienza sorti quando il diritto smette di essere *ius* e si astrae nella nozione di *lex*, comando, sentenza di una corte, dottrina e pensiero elaborati da un corpo di tecnici. Il desiderio di non cercare il diritto solamente nei codici o nelle pronunce ufficiali delle corti corre il rischio di comprimere la specificità dei fatti giuridici, trascurando le contaminazioni incessanti che i giudizi morali, le consuetudini, intrattengono con le norme del diritto positivo, e la labilità dei confini tra i campi giuridici della parentela, dell'onore personale e delle istituzioni. Il codice della vendetta, nella prima età moderna, rappresenta la parte di un ordinamento giuridico più ampio con il quale non può non interagire[41], scontrandosi nell'urto di valori e di interessi inconciliabili, nei sospetti e nelle incomprensioni.

giuridici non semplicemente inseparabili ma identici; «This approach has proved valuable, both methodologically, in avoiding or minimising the use of western legal ideas in studying other societies, and substantively, in analysing social processes, including the role of norms in a broader context. Unfortunately, however, it meant that anthropologists concerned with the colonial period or with contemporary western countries often neglected state law, at least until the recent interest in political economy and history. This in turn has hindered the development of a theories of the relative autonomy of law or of the relationship between plural legal forms».

[41] A. PIGLIARU, *Il banditismo*, p. 183. Sul lavoro innovativo e civile del giurista sardo, apparso in prima edizione nel 1959 ma da allora quasi dimenticato, vale la pena di leggere le recenti osservazioni di L.M. LOMBARDI SATRIANI, *La rimozione del diritto*, pp. 153-154.

5. *Onore, patrimonio e lignaggio: la violenza raccontata*

L'epistolario tra Niccolò Cusano e Giorgio Hack nei mesi della *Gradnersfehde* è stato vagamente premonitore di avvenimenti vicini, in cui il realismo mondano del principe di Trento e gli scrupoli di coscienza del suo omologo brissinense dovevano ancora una volta scontrarsi. Nel 1457 la difesa dei diritti secolari dell'episcopato di fronte all'invadenza tirolese provoca il conflitto con Sigismondo d'Asburgo, la fuga di Cusano nella rocca di Buchenstein e il suo esilio nella curia romana. Ha un esito infelice il tentativo compiuto dal presule di riacquistare il governo della sua diocesi; tornato da Roma a Bressanone verso i primi mesi del 1460 Cusano, per sottrarsi alla caccia di Sigismondo, ripara di nuovo nel castello di Buchenstein e, dopo una breve fuga, trova rifugio nel borgo fortificato di Brunico, subito cinto d'assedio dai soldati della contea: a comandare la guarnigione che costringe alla resa i difensori della città e a un secondo, definitivo esilio romano il loro vescovo, c'è Happe Hack, fratello del principe di Trento. La sconfitta confuta tragicamente le certezze religiose e giuridiche di Cusano. Prima di ricevere la diocesi altoatesina, egli aveva scagliato le sue simpatie conciliari contro la voracità dei principi laici e le abitudini compromissorie di un clero aristocratico sviato dalle troppe incombenze; lo aveva fatto durante le assise del concilio basileese, scrivendo il terzo libro del *De concordantia catholica*, un'analisi rattristata della nazione tedesca offerta all'imperatore come progetto di riforma del suo governo:

«Insuper hodie videmus aut confusionem maximam in ordine iudiciario aut penitus nullam iustitiam. Hodie honor distinguitur a iure. Et occupare etiam maxima dominia nobiles licite se posse dicunt, ubi possessorem nihil iuris habuisse nec habere concedunt. Per vilissimam diffidationem modum honorem salvari putant, et vi post ipsam intimatam diffidationem ex quacumque conficta aut nulla causa qualitercumque rapta, palam aut occulte, licite credunt possideri, etiam si bona ecclesiae aut clericorum forent. O presumpta audacia contra omnes leges et iura. O iniquissimum iudicium distinguens honestum a iusto, affirmans iniustum honeste possideri. Fuit rationabiliter sancitum omnem diffidationem supremi iudicis

consensu non interveniente et inhonestam et eos latrunculus fore, qui adversariorum bona illa via occuparent»[42].

Distorsioni dell'ordine giudiziario, tradimento della giustizia, rapine del patrimonio ecclesiastico, formavano il prodotto di alcuni tratti deteriori della cultura aristocratica. Cusano annodava i fili delle sue accuse tenendo assieme due parole che sembravano da sole negare i bisogni di pace pubblica e di rispetto dei comandamenti divini auspicati nel *De concordantia*. Il sentimento dell'*honor*, distinto dal diritto come legge positiva o come giustizia naturale, e la pratica della *diffidatio*, pretesto per occupare e aggredire i possedimenti della chiesa, rovesciavano in una simbiosi negativa i valori della convivenza civile. L'accusa rivolta alle *diffidationes* nobiliari era ricorrente nella letteratura canonistica citata da Cusano, che traendo spunto da un passo dell'Ostiense[43] accettava di ridurle nel concetto del *bellum iniustum*, e durante le giornate del concilio di Basilea altri ecclesiastici l'avevano presentata nei loro discorsi; il cardinale di Lubecca, negli ultimi mesi del 1433, mentre Cusano terminava la scrittura del suo terzo libro, in un memoriale sulla riforma della chiesa aveva implorato i padri conciliari affinché «nullus sub infamie pena, diffidaciones alteri faciat seu guerras ducat sine licencia sui superioris scilicet principes terre, sed prius coram eo querimoniam, si quam habet, prosequatur coram iudice suo»[44]. Criticando le *diffidationes* come studioso di diritto canonico, Cusano le aveva dovute affrontare da vescovo e – si ricorderà – il suo giudizio non era stato meno duro.

«Bernhardus Gradner non diffidavit me, ita non debeo presumere, quod voluit contra me venire», ha replicato alle

[42] NICOLAI DE CUSA, *De concordantia catholica*, l. III n. 504, pp. 436-437.

[43] «... unde videtur quod bellum, quod tota die exercent principes nostri temporis, est iniustum, et quod etiam per diffidantiam fidem sibi remittere non possunt»; il brano della *Summa in titulis decretalium* di Enrico da Susa è citato in nota da G. KALLEN, curatore del *De concordantia catholica*, l. III n. 504, p. 437, nota 16.

[44] *Concilium Basiliense*, p. 128, n. 102.

richieste di soccorso nella faida per il castello di Beseno comunicategli dal vescovo Hack. La negazione di ogni aiuto per l'assedio trentino si avvale di un dettaglio procedurale, il mancato invio da parte dei Gradner della lettera di diffida al suo palazzo di Bressanone, la «denunciatio animi hostilis»[45] compiuta tramite uno scritto, una minaccia verbale, un gesto pubblico d'avversità commesso di giorno, che apre le inimicizie della faida. Il cardinale non contesta comunque solo l'omissione di un dettaglio processuale; nella lettera a Hack l'imbarazzo verso la possibilità del sangue versato ingiustamente denuncia l'aspetto sostanziale della diffida, quella «permissio occidendi et offendendi impune»[46] che è la prosecuzione inevitabile e ripugnante della denuncia di ostilità. Nel suo aspetto di violenza rituale, una violenza poco addolcita da una patina di avvertimenti procedurali e sempre incompatibile con la missione di pace consegnata agli ecclesiastici, il costume della *diffidatio* coglie però solo la parte esteriore di abitudini e pensieri non riducibili a una pratica sociale per quanto comune e detestabile; se infatti la diffida o la faida sono ancora giudicate delle azioni giuridiche, come si concede a stento nella *Gradnersfehde*, ciò che le origina secondo Cusano è offesa e antitesi al diritto: «hodie honor distinguitur a iure» commenta, ed è appunto la salvaguardia dell'onore il presupposto di qualsiasi «vilissimam diffidationem».

Nell'equivalenza tra *diffidatio* e falso senso dell'onore, tra infamia, perdita dell'onore e della *dignitas*, e consuetudine della faida[47], Cusano recita la condanna non solo degli ef-

[45] H. BOCER, *Tractatus academicus*, Cap. I, n. 2, p. 3, la radice della parola è nella voce germanica «Feida, Fehde, quod maioribus nostris, nihil aliud quam inimicitias et hostilitates denotasse...».

[46] H. BOCER, *Tractatus academicus*, Cap. I n. 1, p. 1 e *passim*, in particolare n. 4, pp. 6-7: «Unde diffidatio non inepte definitur denunciatio animi hostilis, qua quis alicuipiam significat, se cum armis, igne, spoliis, rapinis persequuturum, Wann einer einem absaget oder ihm Feindschafft zuschreibet oder Brandzeichen stecket und ihme Raub, Brand, Mord zubeschädigen betrauwet und befehdet, solches ist proprie für Fehden zuachten».

[47] Motivo che traspare anche nel *Denkschrift* letto a Basilea dal vescovo

fetti ma anche delle cause più viscerali e sotterranee dell'aggressività nobiliare. Le ruberie ai «bona ecclesiae» hanno una parte decisiva nella condanna di quel mondo nobiliare che nell'impero e fuori di esso, nel ceto dei principi come tra i ranghi dei cavalieri, supplisce al proprio impoverimento impadronendosi dei patrimoni legati agli enti ecclesiastici. Un senso dell'onore cavalleresco immiserito delle sue radici religiose e catturato dal fascino della prepotenza, costituisce un pericolo esiziale per le sostanze della chiesa; anche quando non entrino in gioco calcoli di accrescimento territoriale, la trasposizione dell'onore nobiliare nell'uso della forza fisica[48] sfocia nel groviglio delle azioni vendicatorie, dei saccheggi, delle rapine di strada o delle guerre 'giuste'.

Ma la sentenza pronunciata da Cusano è sbrigativa e radicale perché dettata dalla percezione di una minaccia rivolta contro la missione spirituale della chiesa e non solo contro il suo patrimonio. Una ricerca affannosa dell'onore che travisi i criteri dell'equità e della giustizia cristiana lo irrita più della violenza esercitata sui monasteri o sulle parrocchie; questo tradimento, il graduale abbandono dell'etica del *miles Christi*, precede le spoliazioni delle chiese riprovate dagli scrittori ecclesiastici e semmai richiama le ambiguità di cui è avvolto nelle società del tardo Quattrocento il concetto di onore. Principio d'ordine sociale e di stratificazione per ceti[49] in una società divisa da gradini di virtù personali piuttosto che da scale di ricchezza, esso può indicare una funzione – la guerra per la nobiltà, la carità o la preghiera per il clero, l'onesta operosità per i contadini – e le qualità

di Lubecca, a cui fa seguito una recisa condanna delle pratiche vendicatorie: «Item ex quo in aliquibus partibus abusive et iniuste observatur, quod quociens alius alium interfecerit, interfecti huius consanguinei et amici de parentela occisoris quemcumque primo invenerint mox occidunt in vindicte reconpensam vel a tali parentela pro satisfaccione talis homicidii recipiunt certam penitenciariam summam, et contingit sepe occasione unius homicidii in occisi et occisoris duabus parentelis per vindictam successive ultra decem vel plures homines inhumaniter occidunt...»; in *Concilium Basiliense*, p. 129, n. 111.

48 J. PITT-RIVERS, *Honour and Social Status*, p. 29.

49 F. ZWINKEL, *Ehre, Reputation*, pp. 5 ss.

morali ritenute idonee a quelle funzioni. L'incollatura di virtù private e pubbliche, di precetti giuridici ed etici, si stacca tuttavia con estrema facilità; tende a lacerarsi in particolare nei ranghi dell'aristocrazia, dove la sopravvivente tradizione cavalleresca, per la quale il ricorso alle armi è naturale e giustificabile anche in tempo di pace, provvede di sostegni morali un modo di vita incline alla violenza. La robusta connessione con i sentimenti del lignaggio e del sangue non fa che rafforzare l'autonomia morale del senso d'onore; lo rende un bene collettivo, una qualità sociale coinvolta entro solidarietà di ceto o di corpo alle quali i comportamenti degli individui devono uniformarsi[50].

Disposta a venerare il proprio prestigio e i vincoli di sangue[51], la cultura politica del mondo dell'onore si sposa difficilmente con i concetti di sovranità e di obbedienza alla legge civile o religiosa. Vissuta come senso pratico, come *habitus* mentale inculcato nelle posture del corpo, negli automatismi del linguaggio e del pensiero, non rappresenta solo la gerarchia ordinata dei ceti sociali, posti l'uno sull'altro secondo il grado di onore e dunque di autorità e di reputazione posseduto; invece di raffigurare un ideale repertorio di norme di condotta adempiute ciecamente essa sottende la varietà dei conflitti e delle tensioni che agitano i lignaggi nobiliari, la monarchia, i corpi cittadini, lo stato del clero[52], gruppi sociali in cui le concezioni dell'onore si

[50] Per questi temi si veda la bella ricerca di M. JAMES, *English Politics*, pp. 1-17. Ancora di grande utilità è il classico libro di J.A. MARAVALL, *Potere, onore*, pp. 15-86. Per la necessità di considerare il senso dell'onore non un attributo individuale ma correlato a reti di solidarietà collettive delle quali partecipano i membri dei gruppi sociali, J. PITT-RIVERS, *Honour and Social Status*, p. 35 e K.M. BROWN, *Bloodfeud in Scotland*, pp. 23-28.

[51] A. JOUANNA, *Le devoir*, p. 50.

[52] Come si è osservato: «The relationship between culture and society was no longer concordant but dialectic. The achievement of honor was not then simply a refraction or demonstration of the reality of power or precedence, ... but also a means of achieving or maintaining them through the control of the definition of honor»; J. PERISTIANY-J. PITT-RIVERS, *Introduction*, p. 2.

contraddicono e disegnano aree di reciproca ostilità. Così il sovrano, mentre alla società aristocratica per un verso appare come la fonte dell'onore in un altro ne è il nemico principale quando si arroga il diritto di decidere in merito a esso e di stralciare dai comportamenti nobiliari quelle abitudini di amore incondizionato al lignaggio o di uso piacevole della forza che intaccano la sua autorità. La chiesa non guarda con distacco al contrasto tra onore e legalità[53], a un metro di giudizio che «distinguens honestum a iusto» colpisce sia l'essenza del potere laico, considerato l'incarnazione della giustizia divina sulla terra, sia le strade di salvezza indicate dalla dottrina cristiana. Non si conciliano la morale cristiana della colpa e del peccato, sanabili nella confessione sussurrata a un sacerdote, e il sentimento della vergogna e del disonore che si possono vincere non nel chiuso di un confessionale ma sulla strada, nel circolo degli oltraggi reciproci e delle vendette.

Nel circoscrivere i propri fini alla salvaguardia del lignaggio o della reputazione individuale, la condotta d'onore rivela i suoi paradossi, l'essere in parte una questione di coscienza, un valore morale, e in parte un fatto esterno, di orgoglio e di precedenza pubblica, raggiunto per privilegio di nascita, per ricchezza, per dignità d'ufficio, oppure nel rispetto di una condotta virtuosa[54]. Stabilendo un nesso tra gli ideali di una società e la loro riproduzione negli individui, l'etica dell'onore trasfigura, dando a essi colore e regole proprie, la gamma dei fatti politici ed economici[55]. Non si limita a fissare i codici dell'«échange hostile», della reciprocità negativa fondata sul dovere di riparare a un'offesa, ma rapprende in un'unica nozione beni concreti e immateriali: la salvezza, l'integrità fisica del lignaggio e accanto a essa la tutela del patrimonio di terre e di feudi su cui vive la famiglia; contiene l'amore paterno verso i propri figli e la stima

[53] J. PITT-RIVERS, *Honour and Social Status*, p. 30.

[54] J. PERISTIANY-J. PITT-RIVERS, *Introduction*, p. 5.

[55] J. PITT-RIVERS, *Honour and Social Status*, p. 22 e P. BOURDIEU, *Outline of a Theory*, p. 61.

ricercata nello sguardo dei propri vicini. Non corrisponde neppure a un'idea immobile di diritto, ancorata sopra un territorio e accolta dai suoi abitanti come involucro di consuetudini immemorabili. È un concetto dai contorni flessibili; le sue digressioni nel campo della procedura giudiziaria[56] e nell'intimità delle scelte familiari lo riportano alla dimensione pervasiva e duttile delle abitudini culturali, di quell'insieme «di schemi inconsapevoli, di princìpi interiorizzati che danno una loro unità ai modi di pensare di un tempo, qualunque sia l'oggetto pensato»[57]. E come i modelli culturali non sono mai una fonte prescrittiva e omogenea di valori ma una collezione di simboli che si presta dolcemente a essere manipolata, anche il concetto d'onore è per l'*outillage mentale* degli uomini del Quattrocento trentino e tirolese uno strumento di pensiero consueto, da reinterpretare in circostanze e in ambienti dissimili.

Talora la dialettica di sfida e risposta si adagia sopra situazioni inaspettate e abbandona il campo dei sentimenti generatori delle vendette familiari mutandosi in criterio per discernere la giustezza di una guerra tra Stati. Questo slittamento dalla sfera del privato alla sfera del pubblico percorre lo scambio di accuse tra Iacopo Caviceo e Konrad Wenger nei mesi seguenti lo scoppio della guerra veneto-tirolese. Durante l'anno 1487 Caviceo, un giurista parmense che ha seguito la condotta militare del nobile Guido Rossi nell'esercito marciano, accusa in un libello l'arciduca Sigismondo – «nimio plus multitudini quam fidei et pietati fidens» – di aver infranto la pace pubblica aggredendo il borgo di Rovereto «nulla lacessitus iniuria»: il tradimento della *fides*, l'in-

[56] H. OBENAUS, *Recht und Verfassung*, p. 79. Non a caso nei primi anni del XVII secolo Heinrich Bocer, un autore molto accondiscendente verso i costumi delle vendette di sangue, tiene a rammentare che l'invio dell'*Absagebrief* serve a tutelare l'onore di chi lo scrive, e consiglia ai diffidanti d'inserire nel testo alcune formule che li preservino dall'accusa d'infamia. Scrive infatti H. BOCER, *Tractatus academicus*, n. 6, p. 15 che le lettere diffidatorie «apud maiores nostros etiam appellata fuisse Verwahrungsbrieff sive Verwahrungen, a formula in istis literis usitata, und will des meine Ehr gegn Euch und den Eurn bewahr haben».

[57] R. CHARTIER, *La rappresentazione*, p. 34.

frazione dell'ordine giuridico che stabilisce l'inviolabilità della *pax* territoriale, l'infamia di un attacco non provocato da alcuna *iniuria*, tolgono perciò qualsiasi fondamento giuridico alle azioni belliche degli Asburgo. Konrad Wenger, anch'egli giurista e canonico di Bressanone, membro dell'*entourage* letterario che si ritrova presso la corte tirolese, risponde all'operetta del Caviceo pochi mesi dopo la fine della guerra adottandone lo schema narrativo: le ingiurie recate contro i signori d'Arco, alleati trentini di Sigismondo ai quali Venezia ha cercato di distruggere il castello, vengono citate nel testo come movente legittimo alla replica del conte tirolese, che

«bella et exercitum movit, multas expensas sustinendo, licet eo tunc parum profeceritis; lege permissa, collectis viribus in continenti, vim vi propulsare non distulit, nec ut puer lacessitus inultus flevit. Num si iuris expertus es, id iure digesto permissum esse didicisti, ius suum sibi dicere pro familia lacessita quenquam posse, hoc inficiari nequis»[58].

La vendetta giusta, invocata a protezione della propria famiglia, ritrae il corso degli eventi. Una narrazione intrisa di intenzioni e accenti tolti da altri linguaggi sociali indirizza negli stessi anni il racconto del *bellum venetum* composto da un altro scrittore filoasburgico, Burcardo di Andwil. Una seconda famiglia della nobiltà trentina, i Castelbarco, supplica l'arciduca d'Austria di vendicare le offese della Serenissima ai feudi paterni: «Accedebant Castelbarti liberorum preces lachrymeque ne manes paterni inulti forent supplicantium»[59]. Sigismondo ha risposto alle preghiere dei suoi vassalli, inviando verso i loro castelli in Vallagarina lo stesso aiuto militare destinato alla contea d'Arco. Intorno alla vicenda dei signori arcensi Andwil inserisce però una sospensione nel tempo della cronaca bellica e torna per un attimo

[58] I. CAVICEO, *De bello roberetano*, p. 19 e K. WENGER, *Belligraphia cum apologetico*, p. 40; Konrad Wenger si rifaceva verosimilmente al Digesto, e in particolare alla *l. ut vim, ff., de iustitia et iure* (D. 1, 1, 3) e alla *l. scientiam, § de damno, ff., ad legem Aquiliam* (D. 9, 2, 44 [45] 4).

[59] BURCARDO DI ANDWIL, *Bellum venetum*, p. 180.

indietro negli anni, alla ricerca delle cause più riposte che hanno condotto i mercenari veneziani entro le frontiere della contea. Con una breve pausa nel testo, costruita sulla tecnica medievale dell'*exemplum*, egli descrive le ultime ore di vita del conte d'Arco, sfinito dalla malattia e dalla vecchiaia, attorniato dagli amici e dai suoi quattro figli. Le parole pronunciate dal feudatario trentino sono uno specchio delle virtù aristocratiche, condivise dallo scrittore del libro ma ignorate, come si apprenderà, dai suoi eredi. Il padre ormai morente si rivolge ai figli e li esorta alla virtù dell'*amicitia*, che più della forza e del denaro contribuirà a mantenere i loro possedimenti: «neminem autem amicitiorem quam fratrem fratri: denique nullum fidum alienum quenpiam inveniri, si suis fuerit hostis». Il corso degli eventi tradisce le aspettattive paterne. La *discordia* infrange l'unità del lignaggio e il fratello più giovane, irretito in una congiura veneziana, viene espulso dalla terra per ordine del maggiore. La pena del bando, comminata solo per evitare il crimine di fratricidio, scarica sulla contea l'odio e il rancore del fratello cadetto desideroso di riavere i beni che gli sono negati; cade qui, eccitato dal sogno di vendicarsi, l'appello che egli fa giungere ai patrizi veneziani affinché perseguitino l'«ingratum fratrem» e vendichino le «veteres iniurias»[60] restituendogli ciò che gli appartiene in vigore del testamento paterno.

Preso a metafora del racconto storico, l''idioma culturale'[61] della vendetta struttura queste rappresentazioni della guerra pubblica. La sovrapposizione delle forme letterarie alla realtà, con le volute somiglianze tra i corsi delle faide e delle rivalità statuali, restituisce la natura dialogica di questi testi. Scoprire il delicato legame tra finzione poetica e fatti storici non è difficile nel caso del conflitto veneto tirolese che di-

60 BURCARDO DI ANDWIL, *Bellum venetum*, p. 172.

61 Nell'accezione di T. SKOCPOL, *Cultural Idioms and Political Ideologies*, p. 91, come «sets of ideas – whether intellectual productions or cultural frameworks of a more informally reasoned sort – ... drawn upon by concretely situated actors as they seek to make sense of their activities and of themselves in relation to other actors».

vampa in uno scenario reale di inimicizie nobiliari sempre più incontrollate; ma anche le incrinature del potere aristocratico che fanno da sfondo al mutato equilibrio di relazioni politiche, vengono ricondotte dalle voci dei loro protagonisti entro uno schema narrativo in cui gli stereotipi della vendetta d'onore – la colpa del tradimento o dell'ingiuria, lo stato d'inimicizia e le violenze necessarie per riparare all'offesa – si ripetono con monotonia. Incastrati per intero nella trama delle relazioni umane, i racconti delle faide mostrano i segni dei motivi sociali messi in gioco per legittimarle; dentro di essi hanno lasciato traccia sia i limiti non affatto chiari che separano la guerra del principe dai conflitti dei suoi sudditi maggiori[62], sia quella predisposizione alla violenza nobiliare non affatto svanita lungo il XV secolo.

Combinando l'ordine della realtà e della narrazione, anche i protagonisti[63] delle guerre combattute alle frontiere del principato tendono a confondere lo scontro bellico con un genere di dissidio sorto su un altro terreno e alimentato da ragioni personali, di scambio vendicatorio più che di tensioni tra territori sovrani. L'uso di avvolgere nella rappresentazione pubblica della faida ogni azione violenta è un mezzo familiare alla cultura della feudalità vescovile che non esita a impiegarlo per camuffare i suoi disegni di affermazione politica.

Posta ai margini della Lombardia veneta, in un angolo della provincia trentina che colpisce ancora agli inizi del Novecento per la povertà e la tristezza del suo «melancholischen Charakter»[64], la contea di Lodron è da secoli una delle giurisdizioni più irrequiete del dominio trentino. I suoi signori, agganciati alle condotte militari e alla protezione politica della repubblica veneziana, estendono la loro influenza ben

62 Un'ambiguità teorica che aleggia, non solo nell'impero germanico, in questo periodo: C. GAUVARD, *«De grace especial»*, II, p. 757 e R.W. KAEUPER, *War, Justice*, pp. 227-229.

63 I cui racconti, come sostiene R. ROSALDO, *Culture and Truth*, p. 143, «merit serious attention as forms of social analysis».

64 K. AUSSERER, *Die Herrschaft Lodron*, p. 2.

al di là delle terre di castel Romano e di castel Lodrone in cui a metà Quattrocento risiedono i due rami del lignaggio; diramandosi dai due feudi originari, il controllo dei possessi fondiari, dei censi e delle clientele personali allarga il potere dei conti su tutte le Giudicarie fino a lambire le propaggini settentrionali della val Rendena. In quest'area di ufficiosa sovranità vescovile la prevalenza lodroniana è così scontata da indurre i principi trentini a cedere alla famiglia il titolo di *capitaneus vallium* e la custodia di alcune fortezze nonostante l'opposizione dei vicini conti d'Arco, rivali dei Lodron e attirati nell'orbita del ducato visconteo. Le cariche sanzionano un dominio di fatto ma la cessione degli uffici ai nobili Lodron è abitualmente una scelta controversa. La renitenza del vescovo Alessandro di Masovia ad assecondare le scelte dei suoi predecessori nell'affidamento degli uffici e dei castelli porta allo scontro con i Lodron che attaccati dai soldati trentini e dai mercenari arcensi abbandonano in un primo momento le loro terre[65]. Quando Paride Lodron, il 7 gennaio 1436, fa stendere un memoriale rivolto al duca d'Austria Federico IV affinché arbitri i dissapori con il vescovo, egli è già rientrato da qualche mese in castel Romano riprendendo anche il controllo della rocca di Breguzzo; la situazione di tregua prospetta l'avvio di una lite giudiziaria ed è in vista della mediazione di Federico che il conte ha preparato la lettera nella quale descrive, come in un'allegazione difensiva, le ragioni dell'inimicizia verso il *dominus* diocesano.

Il memoriale comincia con la scena di un crimine disprezzato, il tradimento e la menzogna del Masovia che «fingens se velle omnia facere que promiserat» ha ordinato a due cittadini di rassicurare i Lodron sulla bontà delle sue promesse; all'inganno della falsa ambasceria è succeduto l'attacco improvviso alle terre comitali:

«idem autem dominus episcopus, nulla diffidacione precedente, ymo tacite et oculte ac proditorio modo, insultum fieri comisit cum

[65] BCT, *AC*, ms 1420; da Bolzano, il 27 settembre 1430, Alessandro di Masovia ordinava ai consoli trentini di reclutare 50 armati e inviarli contro Paride, «hostis noster».

exercitu gencium armigerum contra castrum Romanum et suprascriptum castrum Roche, taliter machinando quod idem Parisius tanquam improvisus se infine tueri nequivit. Quibus sic obstantibus idem dominus episcopus usurpando spoliavit ipsum Parisium suprascriptis castro Romano et castro Roche et multis armis et bonis mobilibus, ac captivos habuit fratrem, nepotem et filios ipsius Parisii, tenendo ipsos captivos in gravem iacturam et grande exterminium et detrimentum suprascripti Parisii»[66].

Gli stilemi narrativi dei racconti di faida sono rispettati: gli eventi si susseguono in un tragitto segnato dai crimini contro la fedeltà di Paride, contro le consuetudini che impongono di avvisare il nemico con la *diffidatio* prima di passare alle armi, contro le regole che dovrebbero preservare almeno le abitazioni domestiche dall'insulto della faida. Mentre le conseguenze distruttive dello scontro fungono da contorno rituale alla lettera dei Lodron ed è palese la loro infondatezza, l'inosservanza di certe procedure concentra su di sé le accuse al vescovo; Masovia è colpevole di fronte al duca non per le violenze perpetrate quanto per l'infamia con cui le ha commesse, «turpiter et proditorio modo».

La disincantata consapevolezza di appartenere a una società percorsa dai conflitti, nella quale le alleanze politiche sono rotte da inevitabili controversie, salva comunque la necessità di ricondurre le violenze a un ordine minimale. Quanto sia partecipata nei costumi dell'aristocrazia questa convinzione, per lo meno sul piano delle forme di dialogo intrattenute con l'esterno, lo dimostra la facile tentazione ad aggiustare la memoria scritta degli eventi in cui la violenza è apparsa protagonista. Piegare i ricordi dei contrasti diviene una scelta spontanea quando le inimicizie dei lignaggi sono riportate nei carteggi giudiziari; la loro avocazione di fronte a una corte giudiziaria imprime ai documenti un grado inevitabile di reticenze e di velate omissioni. Le opacità s'infittiscono allorché gli esiti delle faide tracimano oltre gli argini dell'ordine giudiziario e oltre le consuetudini del senso d'onore.

66 AST, *APV*, *s l*, cp 31 n. 7.

È il caso dei conflitti scoppiati lungo il secondo Quattrocento tra i rami della famiglia Arco, che al fine di essere composti richiamano nella contea un mediatore d'eccezione. Per qualche mese, nell'anno in cui si sta consumando la *Gradnersfehde*, Cesare Martinengo, membro di una delle famiglie più potenti dell'aristocrazia bresciana, valica a brevi intervalli di tempo i confini dello Stato veneziano trasferendosi nella giurisdizione arcense. Da una commissione del vescovo Giorgio Hack ha ricevuto l'incarico di far cessare le gravi inimicizie di Francesco Arco, suo cognato, con il fratello minore di questo, il conte Galeazzo, ritornato dopo parecchi anni di lontananza nei possedimenti familiari. Martinengo promette di riunire ad Arco un piccolo gruppo di amici delle parti per chiudere in fretta la pace e in una lettera dell'8 gennaio rimanda a Hack la copia delle lettere di tregua stilate dalla cancelleria trentina. Le ha giudicate troppo prolisse e «apud nos Italicos inusitata»; perciò ne ha preparato una versione più breve, priva di dettagli giuridici e adatta a sollecitare le emozioni dello stile di vita nobiliare: «Nostis enim Reverendissime domine, quod ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit»[67]. I contatti segreti di Galeazzo con i conti Lodron, che attirano su di sé l'accusa di tradimento, rendono più ostica la mediazione del Martinengo. Un dispaccio inviato a metà gennaio, la cui efficacia retorica è forse pari solo alla fantasia dei contenuti, descrive gli inutili tentativi di riappacificare i due fratelli: le lunghe attese sotto la casa di Galeazzo, le preghiere disperate dei servitori, l'offerta di accoglierlo «in sextum meum filium ultra quinque filios quos habeo, et ipsum facere participem pro sexta parte in omnibus bonis meis» non convincono il cadetto degli Arco a perdonare le offese e alla fine Cesare Martinengo, compreso che non potrà «habere honorem de hac re»[68], confida di voler recedere dai suoi impegni.

La missione del nobile bresciano termina nei giorni in cui

[67] AST, *APV*, *s l*, cp 30 n. 41, 8 gennaio 1546. Il conte Martinengo proponeva di far mediare la pace da altri nobili bresciani, Antonio Martinengo e Pietro Avogadro.

[68] AST, *APV*, *s l*, cp 30 n. 41, 15 gennaio 1456.

Francesco ordina d'incarcerare il fratello, un provvedimento che il Martinengo si affretta a giustificare, scrivendone al vescovo, con la scoperta di alcune carte provanti l'alleanza tra Galeazzo e la Serenissima; solo la «fractio fidei» evidentemente riesce a scusare un gesto ripugnante come la violenza inflitta a un consanguineo. L'imbarazzo di Cesare Martinengo passerà poco dopo ai biografi della dinastia arcense, i quali sposteranno la congiura e la prigionia di Galeazzo al 1475, un periodo in cui la minaccia veneziana per la contea doveva sembrare ai lettori più verosimile[69]; e ancora più avanti nel tempo, come si è visto, porteranno il tradimento di Galeazzo i cronisti asburgici, che imputeranno alla sua slealtà e a quella del nipote Camillo, esiliato dalla contea per l'aiuto recato alla zio, la deflagrazione della guerra contro Venezia. Ma nel 1487 Galeazzo trascorreva le sue giornate ancora rinchiuso nelle celle «intra arcem», nominato nel testamento del fratello con l'identico disprezzo di trent'anni prima «propter crudelles eius cogitationes neffariosque reatus et tractatus contra se fratrem, filiorumque suorum sanguinem»[70].

6. *Duelli, sfide e tornei*

Sono sovente così confuse ed evasive le espressioni registrate nel corso di una faida o di una guerra da rendere il linguaggio dei loro personaggi un impasto contraddittorio. Da un modello ideale di faida giuridica, aperto con la lettera di diffida e chiuso nella scrittura dell'atto di pace, si dipartono un numero indefinito di pratiche violente che estraneano i loro caratteri dai tipi della vendetta cavalleresca; da un'ipotesi formale di guerra aperta, dichiarata da un sovrano al fine di mantenere le sue prerogative, si staccano una sequela di relazioni ostili non comprese nei canoni del diritto consuetudinario e della diplomazia. Conviene dunque ascol-

69 G. PAPALEONI, *Della prigionia*, p. 61.

70 AST, *APV*, *s l*, cp 30 n. 49; sono parole del testamento di Francesco Arco, dettate il 15 maggio 1482; Galeazzo morì in carcere nel 1489.

tare la diversità dei pareri lasciati intorno agli aspetti violenti della cultura nobiliare nei primi decenni dell'età moderna e cogliere nelle opinioni dei contemporanei sia le formule d'assenso, le voci di convinta simpatia, sia le stonature e le indecisioni[71].

A volte ribadire la continuità di certi passaggi aveva un intento di conservazione; la difesa della cultura aristocratica tedesca svolta nella *Cosmographia universalis* di Sebastian Münster era una carrellata piena di nostalgia sulle libertà nobiliari della *natio germanica* corrose dalle leggi e dalle ambizioni dei ricchi patriziati urbani: la caccia, l'eleganza dei tornei, i quieti soggiorni nei feudi circondati dalla deferenza dei servitori, non escludevano che il codice aristocratico trovasse sfogo anche nella brutalità. La benevolenza dell'autore si estendeva alle rapine e alle vendette di sangue come strumenti atti a marcare le distanze tra i ceti: «... praedari, ubi necessaria desint, quidam non verentur. Iniurias illatas raro iure, saepius congregato ex sociis equitatu, ferro, flammis et rapinis ulciscuntur, coguntque per hoc eos qui intulerunt ad satisfactionem»[72]. Poteva invece succedere che le stesse pratiche non risultassero più comprese da schemi culturali orientati diversamente. Negli stessi anni Andrea Alciato, dovendo fornire un *consilium* sul conflitto tra una città tedesca e un duca suo vicino signore territoriale, confessava infastidito di non reperire nel diritto comune argomenti capaci di sorreggerre le sue motivazioni: la difficoltà «in casu nostro facit consuetudo Germaniae, in qua principes, et duces actiones suas secundum legum terminos non moderantur, sed videntur esse in quasi possessione belli indicendi, et iniurias suas more militari ulciscendi, nec ideo vocantur ad disquisitionem legis Iuliae, vel Corneliae, aut similium, quae sunt publicorum iudiciorum...»[73].

[71] La variabilità dei costumi vendicatori era intravista nei primi anni del Novecento dall'antropologo finlandes E. WESTERMARCK, *La vendetta*, pp. 24 e ss. in particolare, unita alla lucida postfazione di F. SCIACCA.

[72] S. MÜNSTER, *Cosmographia universalis*, p. 325.

[73] A. ALCIATUS, *Responsa*, l. III, cons. 132, col. 698 n. 15 e *passim*.

L'allievo milanese di Giason del Maino, approdato dalle ricerche filologiche sulle leggi romane a una teoria regalistica del potere, provava a incasellare un tema poco congeniale alle sue concezioni giuridiche nei concetti del «bellum difensivum» e dell'«hostilitas». Alciato era sicuro che la guerra potesse dirsi pubblica «quando ab eo indicitur, qui est solutus legibus, seu neminem recognoscit in superiorem» e non metteva in dubbio che ciascuno potesse in virtù del diritto naturale «manus cogere et armatos colligere» per difendere la propria vita e i suoi beni materiali; solamente, nata su un terreno di controversie private, tra un signore e i suoi sudditi, l'«hostilitas» non apparteneva ai generi della guerra lecita e coloro che vi erano coinvolti non potevano agire come se fossero impegnati in una battaglia contro i loro nemici: seppure sanguinoso «tale bellum non dicatur publicum et huiusmodi proprie non appellantur hostes, nec capti efficiantur capientium, sed ut homicidia et iniuriae ex parte recuperantis impunita remaneant, nec ad vim publicam pertineant».

Per scavare un solco concettuale tra le forme lecite della guerra pubblica e quelle più equivoche dell'ostilità, Alciato era ricorso alle dottrine di un canonista che Cusano aveva avuto modo di richiamare implicitamente nello scambio di lettere con il vescovo Hack. Oltre alle asserzioni del «princeps qui superiorem non habet» come indizio di una guerra giusta[74], erano tolte dal commento alle Decretali di Innocenzo IV anche le condanne degli eccessi perpetrati contro la vita umana nello sforzo di riavere un bene spogliato. Il magistero ecclesiale concedeva di recuperare le «res ablatas» ricorrendo alla forza ma non di infierire sui corpi dei colpevoli: «iniuriam factam personae non est licitum vindi-

[74] INNOCENTII QUARTI PONT. MAX. *In quinque Decretalium, de restitutione spoliatorum, c. Olim causam*, f. 140r, n. 8. «Bellum autem secundum quod proprie dicitur, solus princeps qui superiorem non habet indicere potest et potest illud indicere contra eos contra quos non competeret executio iurisdictionis, verbi gratia contra illos qui essent in possessione iuris alicuius alterius principis inferioris, item pro defensione legum paternarum...».

care, vel alium percutere». Nei secoli che dividono il commento duecentesco di papa Innocenzo dal *consilium* di Alciato, la speranza di leggere in altre stampe giuridiche analoghe parole di biasimo e prese di distacco è illusoria; non esisteva alcuna uniformità di vedute, alcuna coerenza verbale che, nei dibattiti su un caso di vendetta, servisse a discernere colpevolezza e innocenza. Depurati di un consapevole imbarazzo, i pareri di giuristi autorevoli adottavano per lo più, imbattendosi in tali questioni, un modo di argomentare possibilista e cauto, in cui il fitto richiamo ai codici statutari schermava la riprovazione delle *leges* giustinianee nei confronti di implicite trasgressioni alla pace pubblica[75].

Una delle ammissioni meno titubanti riguardo al costume delle ritorsioni armate usciva da Bartolomeo Cipolla, il quale inframmezzava la docenza allo studio patavino con una ricca produzione di *consilia* scritti su richiesta di giudici o di singoli cittadini che non risiedevano solo nelle terre della Repubblica. I sudditi del principato erano clienti affezionati del dottore veronese; vi faceva ricorso, negli anni centrali del secolo, anche Bonaventura de Mercadanti, ricco cittadino di Trento e *familiaris* imperiale, querelato dal fratello Niccolò con l'accusa di essere penetrato furtivamente, assieme a dei «sequaces», nella casa in cui abitavano *pro indiviso* con altri fratelli. Il parere di Cipolla comunicato alla corte pretoria trasformava la difesa di Bonaventura in una esposizione disincantata e razionale della vendetta, atteggiamento né insolito né distante dagli umori del capoluogo trentino. L'invalidità giuridica dell'atto con cui si era divisa la residenza paterna, anche se presunta a fatti già avvenuti,

[75] Celebre il parere richiesto a Baldo dalla *societas* di San Giorgio di Chieri, BALDI UBALDI PERUSINI *Consiliorum*, l. III, cons. 173, ff. 45v-46r, che cita per analogia le disposizioni fiorentine sulla liceità di vendicare un'offesa al casato. Il rinvio allo statuto è proposto anche da Paolo di Castro: «Nam statutum Florentie permittit ei qui percussus vel vulneratus ab alio quod posset se vendicare propria auctoritate reddendo similem percussionem», in PAULI CASTRENSIS *Commentarium*, f. 21v n. 6, in *l. raptores C. de epi. et cle.* Esamina l'interazione tra pratiche vendicatorie e normativa comunale a Firenze, A. ZORZI, *The Judicial System in Florence*, pp. 40-58.

discolpava Bonaventura dall'accusa di essere entrato nascostamente nell'immobile; trascinate da quella premessa di nullità, le sue reazioni agli impedimenti del fratello, che aveva vietato a Bonaventura l'ingresso nella casa, venivano ritenute legittime nel testo del *consilium* seppure attuate «per vim armata manu». Scontato, nelle rubriche statutarie trentine, era il permesso di replicare con la vendetta ai torti subiti, una concessione che si allargava anche ai *socios* chiamati in soccorso dell'offeso: «ubi est licita defensio vel ultio, possunt convocari amici et privati personae ad ulciscendum, quia si in principali non habet necem maleficii ergo nec in sequacibus vel associantibus quia sunt accessorii ad actum permissum»[76]. Così, ricordava Cipolla, «fuit iudicatum per totam curiae Veronae», e le somiglianze statutarie tra la città scaligera e i codici trentini estendevano per analogia le decisioni prese in giudizio.

Censure recise ed espressioni di tolleranza si alternavano nelle opere dei giuristi chiamati a decifrare le forme più ricorrenti della violenza tardo medievale. Le conclusioni opposte a cui arrivavano Andrea Alciato, Bartolomeo Cipolla o Paolo di Castro, erano magari dettate da motivi contingenti, essendo state fornite su commissione di un avvocato o di un giudice che le aveva volute per corroborare le sue posizioni processuali. Il carattere ondivago dei *consilia* e di molti *commentarii* alle leggi giustinianee rifletteva la casistica minuziosa creata dagli uomini di legge, i quali ancora in pieno Cinquecento dibattevano sull'opportunità di mitigare questi reati inscrivendoli nella figura dottrinaria dell'*auxilium* e della legittima difesa o di reprimerli ponendoli nella fattispecie della *societas sceleris*[77]. Tuttavia la poca coerenza delle soluzioni giuridiche, concilianti se uscivano dalla penna di un pratico e in genere più severe appena erano affidate ai fogli di un trattato, non esprimeva solo la diversità dei luoghi – le stanze dei tribunali e le aule di uno studio universitario – in cui era capitato di affrontare questi

[76] B. CAEPOLLA, *Consilia criminalia*, cons. 4, ff. 8v-10v.

[77] I. MEREU, *Storia del diritto penale*, pp. 172-173.

temi. Indecisioni tanto abituali nascevano invece dai compromessi a cui i lettori del *Corpus iuris* avevano dovuto piegarsi cercando di dare coerenza scientifica e spessore al lessico giuridico.

Un insieme di rappresentazioni culturali contraddiceva la linearità dei discorsi legislativi; sensibilità e pratiche sociali condivise influivano sul lavoro dei giuristi e dei giudici. Si è accennato alle teorie probatorie adottate nel corso delle udienze; l'impiego del sistema di prove legali riposava sulla fiducia nel carattere neutro, razionale, degli indizi o delle testimonianze prodotte dagli avvocati e su cui i giudici emanavano le sentenze. Parevano garantire alle pronunce dei tribunali un aggancio rassicurante ma la logica del diritto comune poteva perdere il suo rigore. Accadeva nei conflitti tra fazioni nobiliari, dove era faticoso ricondurre gli istinti alla ritorsione nelle formule distaccate dei libri penali; la vendetta non era una figura giuridica ritrovabile nel *Corpus iuris civilis* o *canonici* mentre si radicava nelle legislazioni urbane come un problema d'onore individuale o familiare[78], sublimata nelle pratiche delle paci e delle transazioni private, espedienti giudiziari che davano un contenuto pragmatico e una forma concettuale al bisogno di vendicare il proprio sangue. A prescindere dalla qualità dei crimini, fossero *privata* o *publica*, la giurisprudenza aveva infatti concesso a chiunque di «redimere sanguinem suum»: e i delitti per i quali si lasciava alle parti la possibilità di trovare un accordo amichevole non erano, paradossalmente, i *crimina privata*, furti, truffe, piccole lesioni, dove l'oggetto della causa sembrava più vicino alla disponibilità delle parti; al contrario, proprio per i crimini capitali, puniti teoricamente con una *poena sanguinis*, il tentativo di accordarsi, ad esempio tra i parenti di un omicida, veniva implicitamente autorizzato[79]. Accadeva inoltre, in processi che vedevano sfilare davanti alla corte un reo o un accusato aristocratico, quando

[78] T. KUEHN, *Law, Family*, pp. 79-98.

[79] P. MARCHETTI, *Testis contra se*, pp. 124-125 e J. PITT-RIVERS, *Honour and Social Status*, p. 29.

«pro conservatione honoris» i giuristi accettavano che l'ordine rigoroso del giudizio venisse posposto all'etica dello scontro cavalleresco e la precisione delle *regulae iuris* indietreggiasse di fronte agli umori irrazionali, al fatalismo rassegnato verso i corsi imperscrutabili del destino che nutriva la cultura nobiliare[80]. Il costume medievale del duello ordalico era bandito come *prava consuetudo* dalle fonti dottrinarie, specie quelle canonistiche, dopo la promulgazione delle decretali di Gregorio IX, ed escluso dagli *ordines iudiciarii*; eppure, se la verità non si ritrovava in altro modo e se l'oscurità dei moventi sopravvaleva la logica del pensiero giuridico, il duello, «quod inductum est inter milites ad similitudinem iudiciorum», acquistava il ruolo di «probatio» pur se «irrationabilis et extraordinaria»[81], come ammettevano riluttanti i giuristi interpellati.

Le proibizioni ecclesiastiche del duello giudiziario o del torneo cavalleresco, che ne aveva assorbito le logiche con una ritualità più coreografica, erano state precoci; gli *iudicia Dei* erano sembrati presto alla Chiesa di Roma *iudicia peregrina*, contrari ai suoi tribunali ed estranei alla sua spiritualità. Piu prudenti dei legislatori curiali, i civilisti avevano voluto sezionare le forme dei combattimenti individuali scoprendo in essi, oltre alla «purgationem alicuius delicti», il desiderio di affrontare con le armi un nemico «aut propter odii exagerationem, aut propter gloriam consequendam in publicum»[82]. L'idea che il duello non si restringesse a una tecni-

[80] M. JAMES, *English Politics*, p. 7.

[81] A. ALCIATUS, *Responsa*, l. V, cons. 44, coll. 560-561 n. 4; cons. 46, col. 565.

[82] L. FALLETTI, *Duel*, coll. 3 e ss.; la definizione era data nel 1360 in un manoscritto di Giovanni da Legnano. G. ANGELOZZI, *La proibizione del duello*, sottolinea il ritardo della letteratura ecclesiastica nel trovare un'aggiornata definizione di duello, diversamente dai civilisti, come Giovanni da Legnano, Baldo, Paride del Pozzo, che «a partire dalla fine del XIV secolo registrano invece come nella pratica sociale l'ordalia sia stata sostituita dal duello in punto d'onore, faccenda che riguarda esclusivamente *milites* e *nobiles* e che, nonostante innegabili analogie formali con il giudizio di Dio, risponde ad esigenze molto diverse di difesa di uno status socio professionale privilegiato».

ca probatoria sfidò gli interdetti pontifici e continuò a circolare nei commenti ai codici giustinianei generando curiose contaminazioni; la *monomachia* veniva accomunata alle azioni processuali, lo sfidante assumeva le vesti dell'attore e lo sfidato quelle del reo, il duello – si prescriveva – aveva luogo attestando la ragionevolezza delle presunzioni e, in assenza di prove legali, esso godeva della stessa capacità inquirente della *quaestio* esperita tramite i tormenti[83].

Alla somiglianza con la tortura il duello dovette la sua tarda sopravvivenza e l'attitudine a deformare adagio le sue funzioni di giudizio ordalico[84]. L'antico involucro probatorio consentiva al duello di offrire un carattere legittimo allo scontro per ragioni d'onore elaborando definizioni anteriori e dando un senso rinnovato ai bisogni di conseguire la «gloriam» in pubblico; i trattati giuridici intesero lo scontro singolare come strumento «pro defensione honoris» sottratto alle ristrettezze delle norme giacché «honor et fama» non potevano «per iudicem reparari»[85]. La pubblicistica, pur avvertite le inserzioni di motivi e pretesti distanti dalla razionalità giuridica, proseguì a lavorare su schemi acquisiti; glissò sulla distinzione tra un genere «probationis iudicialis causa» e un altro dove «de honore et vita certatur» ritenendo per quest'ultimo ancora un valore di *experimentum veritatis*, durante il quale chi combatteva per il proprio onore si giovava dell'aiuto divino; e fu attraverso ripetuti arricchimenti che il duello scivolò verso l'età moderna compreso nei riti formali del processo. Ma duello, sfida, provocazio-

83 P. MARCHETTI, *Testis contra se*, pp. 73-74.

84 F.R. BRYSON, *The Sixteenth-Century*, p. 109.

85 L. FALLETTI, *Duel*, col. 19, secondo due noti passi di Baldo degli Ubaldi e di Cino da Pistoia. Si vedano anche i pareri di Filippo Decio, che rammentata la proibizione canonistica della *monomachia*, ne constatano però la diffusione: «Nullo modo tamen ex quo de facto observatur, quia plerunque milites et nobiles provocant se ad duellum et re ipsa de facto execuuntur, perinde haberi debet ac si de iure permitteretur; ... ex maxima causa videtur permissum cum authoritate superioris et pro defensione sua et suorum, et pro conservatione honoris videtur permitti duellum». P. DECII *Consiliorum sive responsorum*, cons. 487, n. 1 e 3; analoghe conclusioni nel cons. 686.

ne, mentita, pace, e l'assidua comparsa nel conversare aristocratico dell'onore, «magna» o «maxima causa» legittimante il combattimento privato a giudizio dei consulenti, erano sintomi di disagio e non di solidità.

7. *Una nobiltà di frontiera: Arco, Castelbarco, Lodron tra strutture ed eventi*

Alla fine del Medioevo anche nell'impero tedesco il duello ordalico come esperimento di prova sparisce definitivamente; sono degli ultimi anni del XV secolo le proibizioni legislative riguardanti l'esercizio del *Kampfrecht*. Il declino della *monomachia* giudiziaria e il suo travestimento in duello in punto d'onore non si compie nelle terre del *Reich* con la rapidità dei paesi vicini – la Francia oppure gli stati italiani – né la nobiltà germanica dimostra verso lo *Zweikampf* una passione esclusiva[86]; la sua notorietà tende a essere offuscata da un altro succedaneo medievale del giudizio di Dio, il torneo, che caduto in disuso come estrema conciliazione di una faida e come rito conclusivo di una guerra, torna ora di moda tra le clientele delle corti tedesche come trasfigurazione cortese dell'audacia aristocratica. Sempre più le *societates* nobiliari si aggregano intorno ai requisiti d'accesso alle sfide e mentre la guerra approfondisce i suoi tecnicismi e dilata l'impiego delle fanterie, sui campi recintati dei tornei i cavalieri provano di fronte a un pubblico di eguali la *fama* e l'*honor* nobiliare[87]. Al di là dei costi e dell'eco suscitato, le forme nascoste del duello o quelle più ridondanti della giostra perseguono lo stesso obiettivo: chi vi partecipa non cerca una verità giudiziaria ma rincorre e ostenta una verità sociale. Come generi di scontro armato in cui il coraggio virile dei partecipanti ha modo di manifestarsi pienamente, duello e torneo si sono impadroniti di un modello probatorio arcaico e ne hanno fatto una risorsa simbolica con cui affermare le radici di una distinzione cetuale. La

86 F. BILLACOIS, *Le duel*, pp. 43-47.

87 J. FLECKENSTEIN, *Nachwort. Ergebnisse und Probleme*, pp. 650-651.

loro parentela sarà definitivamente chiara quando nei primi anni del Seicento un giurista tedesco terrà a distinguere il «duellum vulgare» dal «duellum nobile» ricavando per quest'ultimo una somiglianza effettuale con il torneo, «quod ad viros equestris tantum ordinis pertinet; puta principes, comites, barones, nobiles. Cuiusmodi duellum est in consuetis torniamentis, hastiludiis, ensiludiis»[88]. Duello e torneo mantengono le peculiarità di rituali giudiziari ormai sorpassati o fingono di replicare una battaglia ma le pretese dei loro attori toccano l'ordinamento sociale e non gli schemi del diritto.

Le cronologie legislative e letterarie del duello e del torneo sono simili a partire dai silenzi. C'è un lasco normativo tra gli ultimi divieti del *Kampfrecht*, che risalgono come notato ai decenni finali del XV secolo, e le prime ammonizioni rivolte a quei nobili che entro i confini imperiali si servono del duello in punto d'onore; e c'è un vuoto nelle trattazioni letterarie dedicate ai tornei che, dopo un oblio secolare, incomincia a venire riempito con la fitta pubblicazione di opere a stampa nell'ultimo Quattrocento[89]. I documenti estratti dalle signorie meridionali del principato di Trento ratificano questa cronologia, il silenzio tardo medievale e l'eloquenza della prima età moderna in fatto di duelli e tornei. Ad Arco l'imperatore Massimiliano I interviene con un mandato personale appena conosce l'intenzione dei conti – è il giugno 1518 – di concedere «locum unum ad duellum»; e la lettera vanifica ogni impegno preso dai feudatari arcensi con i duellanti: «non licet vobis ex vobis ipsis et sine scitu et voluntate nostris huiusmodi causis locum dare»[90]. Qualche anno dopo, una discussione incentrata sulle armi

[88] H. BOCER, *De bello et duello*, p. 239.

[89] J. FLECKENSTEIN, *Nachwort. Ergebnisse und Probleme*, p. 639, confuta l'assunto tradizionale che vuole i tornei sparire dopo l'impennata duetrecentesca e registra di contro la larga divulgazione di una trattatistica tornearia in Germania e nei *Länder* asburgici verso la fine del XV secolo; contemporaneamente, il torneo perde i suoi tratti di scontro collettivo e si specializza nello stile del combattimento singolo.

[90] BCT, ms 2539, c. 469.

da impiegare in un «abbattimento» tra due nobili veneti ai quali Agostino Lodron ha deciso di concedere in «campo» il proprio feudo di Castellano e Castelnuovo, impegna un accurato carteggio di esperti cavallereschi tra la corte gonzaghesca e il comandante militare del castello episcopale[91].

I pareri legali concilianti sugli episodi di vendette e la rielaborazione dei duelli e dei tornei aggiornati in senso elitario, individuano per la cultura nobiliare delle regioni imperiali un tempo d'attesa e d'insicurezza. Tra le molte fisionomie assunte dalle aristocrazie del *heiliges Reich*, quella principesco vescovile ha la tranquilla stabilità dei paesaggi rurali; poco minacciata dalla debole posizione dei *cives* trentini, la nobiltà del distretto legittima le radici del suo potere locale riparandosi dietro la dimestichezza feudale alle armi, una confidenza che si consolida e trova sfogo nel clima delle imprese belliche promosse da Massimiliano I. I ripensamenti sulle origini del proprio potere, che nel periodo delle guerre d'Italia angosciano i patriziati mercantili della penisola costretti a misurarsi con l'orgoglio cavalleresco delle aristocrazie transalpine, risparmiano la periferia meridionale del *regnum teutonicum*. La feudalità vescovile non è indotta a pentirsi delle sue fonti di reddito e ad affrontare i travestimenti escogitati dai ceti patrizi alla ricerca di ancipiti illustri per le loro discendenze. I poteri operanti sul territorio trentino allo scorcio del Medieovo, quei gruppi di feudatari che determinano la quotidianità politica interferendo con i delegati del principe vescovo e dei comuni rurali, innestano le loro azioni su un orizzonte locale che non rivela un aspetto di stabilità. E in queste circostanze, la loro concezione dell'onore ha poco in comune con la preziosità rarefatta delle contese causate da un insulto o da un diritto di precedenza negato esposte nei trattati cinquecenteschi di nobiltà.

Connesso a un'idea del potere e della ricchezza ottenute tramite l'esercizio della forza è il senso della *dignitas* familiare che affiora dal carteggio di Paride Lodron con le magi-

[91] G. GEROLA, *Bricciche lagarine*, pp. 157-165, che ricorda, nel 1532, un altro divieto allo svolgimento di un duello nella signoria di Nomi.

strature veneziane nel 1487. Si avvicina la guerra contro l'arciduca Sigismondo e il conte, sebbene bandito dalla Serenissima a causa di un omicidio, «perché cognoscemo che la reputation de domino Paris è tale ed è si temuta che nihil supra in his partibus»[92] viene sollecitato a collegarsi con l'esercito marciano acquartierato in Trentino. Le lettere del Consiglio dei X autorizzano gli incaricati delle trattative, i provveditori Pietro Diedo e Gerolamo Marcello, a offrire una somma cospicua di aiuti monetari e in caso di vittoria lo stravolgimento della geografia politica vescovile: un autonomo Stato signorile, posto sotto la protezione veneziana e comprendente le valli trentine a ovest del fiume Adige, cadrebbe nelle mani dei conti. I due rami del casato, quelli di castel Lodron e di castel Romano, concordata la spartizione delle conquiste, accolgono la proposta di Venezia. L'eccitazione del combattimento cattura il lignaggio: le missive dei provveditori riferiscono ai Dieci che «tuti loro fradeli, se da vostra Excellentia sarano favoriti, mostrerano la sua fede, et in brevissimi zorni romperano guerra al duca d'Austria» dicendo «che Todeschi non temono altri che misser Paris». La volontà di restituire gli affronti subiti dai conti Arco, alleati fedeli degli Asburgo, e il sogno di ingrossare l'estensione dei feudi prepara i Lodron allo scontro: Paride vendicherà l'offesa inflitta alla Serenissima «da questi Todeschi, vendicarla per esserli inimico, et ancho per acquistare qualche cossa». Accantonati i dissapori sulle pertinenze di Lodrone e castel Romano, alla vigilia del conflitto le due linee comitali riscoprono l'orgoglio di una tradizione familiare immersa nei ricordi delle guerre; la memoria dei Lodron fa a meno delle conoscenze genealogiche, nebulose e inesatte dato che nessuno ne ha curato la trascrizione, ma non può prescindere dall'immedesimare il passato della *domus lodroniana* con una striscia di eventi bellici ai quali i suoi antenati hanno preso parte. I volti del casato si fissano nella mitologia delle battaglie combattute al fianco dei condottieri veneziani ed è nel ricordo di un altro Paride, vissu-

[92] C. RAVANELLI, *Un bandito trentino*, p. 259 dell'appendice documentaria.

to ottant'anni prima e anch'egli legato alla Repubblica durante le guerre viscontee, che i Lodron promettono «demostrar alla Illustrissima Signoria eser desesi da domino Paris primo»[93].

L'epica delle azioni virtuose commesse dai membri del casato[94], fonte d'identità tra i vivi e i morti del lignaggio lodroniano, supplisce ai vuoti documentari e al disinteresse verso le catene della parentela. La fioritura delle ricerche genealogiche entrerà più avanti nelle abitudini della feudalità trentina, a Cinquecento inoltrato[95], in sincronia con la rarefazione del punto d'onore a linguaggio cerimoniale ed esclusivo. Prima di allora, la scarsa premura riservata negli archivi gentilizi ai percorsi delle agnazioni, la dimenticanza in cui cadono incastri matrimoniali remoti, riflette un'accezione dell'*honor* nobiliare schiacciato sul presente, conscio del proprio rilievo nelle guerre, dei privilegi fiscali e giudiziari lasciati ad esso dai sovrani, attento inoltre a mantenere quell'integrità patrimoniale che è in grado di sostenere la

[93] C. RAVANELLI, *Un bandito trentino*, p. 257.

[94] Del genere di *virtus* che Egidio Romano pone come sinonimo di nobiltà nel *De regimine principum*: «Nam nobilitas idem est quod virtus generis. Ex hoc enim aliqui dicuntur esse nobiles, quia processerunt ex genere honorabili. Genus autem honorabile dicitur, si ab antiquo ex illo genere processerunt multi presides, et multi insignes. Virtus ergo generis, quam dicit Philosophus nobilitatem esse, nihil alius quam esse ex aliquo genere, vel ex aliqua prosapia, in qua etiam ab antiquo fuere multi participantes, et multi insignes...»; cit. da G. MELVILLE, *Vorfahren und Vorgänger*, pp. 251-252.

[95] Rispettando in ciò una cronologia europea: J. CASEY, *La famiglia*, p. 38 e p. 72; inoltre, in merito all'insicurezza genealogica tra le nobiltà francese e inglese, A. JOUANNA, *Le devoir*, p. 47 e K. MERTES, *Aristocracy*, p. 47. Si vedano, nel principato, le tarde ricostruzioni genealogiche di B. CORSETTUS, *Lodronii Leonis*, e il *De arcensis castris fundatione* del notaio Ambrogio Franco in BCT, ms 28, c. 94, che risale nella stesura originale agli ultimi anni del XVI secolo. Sul tema, R. BIZZOCCHI, *Genealogie incredibili*. Affatto diversa è, ovviamente, la precoce e puntigliosa reinvenzione del passato familiare a cui attendono le oligarchie cittadine italiane, tra le quali «stabilire la continuità della stirpe e attestare l'antichità della propria origine equivaleva a rivendicare una parte del potere politico e ad assicurarne la felice trasmissione»; cit. da C. KLAPISCH-ZUBER, *La famiglia e le donne*, p. 25.

sua energia politica. Un senso dell'onore non prigioniero dell'esteriorità ma vincolato alle funzioni, alle pratiche sociali di chi lo possiede, si legittima nei tempi esigui della memoria orale; basta lo spazio di due generazioni ai Lodron per eliminare ogni disaccordo grazie alla prospettiva di acquistare «qualche cossa» e per accettare l'invito veneziano «ad agendum viriliter et magnanime», assecondando quella vanità di uomini d'arme che essi sentono scorrere nel sangue come lascito dei genitori.

L'importanza di un vasto appannaggio feudale come premessa alla conservazione del lignaggio e una capacità militare non meramente decorativa fanno tutt'uno con la sensazione di appartenere a una stessa comunità di stirpe; un sentimento ancora indefinito, che tende piuttosto a riconoscersi nell'insieme dei possedimenti e nelle ricostruzioni tramandate delle *res gestae* familiari, ricompone la coesione familiare se trova dei surrogati all'evanescenza dei ricordi genealogici. Negli Arco, nei Lodron e in ogni lignaggio feudale dell'episcopio la terra e la memoria di un tenore di vita filtrano il rapporto con gli antenati; non tanto la parentela biologica ma la trasmissione dei beni obbliga i vivi a rispettare l'esempio dei defunti, a replicarne le scelte in un processo imitativo che conservi attraverso le generazioni l'identità del lignaggio. Il trauma della morte non si salda a quel senso storico del passato che le famiglie nobiliari apprenderanno più tardi, accanto all'entusiasmo per le costruzioni genealogiche.

«Licet in rebus privatis fiat divisio aequaliter inter filios, tamen in dignitatibus primogenitus praefertur aliis et sic poterit contingere casus quod alii filii etiam sine eorum causa privabuntur legitima»[96]. È una raccomandazione che la società quattrocentesca trentina non sa ascoltare. Il desiderio di trasmettere intatto dai morti ai vivi il bene sacro della terra non contempla alcun titolo di precedenza per i suoi destinatari fatta salva la predilezione dei passaggi ai consaguinei di sesso maschile. Le consuetudini e la *communis*

[96] Il passo del Panormitano è citato in B. CLAVERO, *Dictum beati*, p. 339.

opinio giuridica considerano la divisione dell'eredità tra gli eredi maschi in quote legittime una regola non solo di diritto civile ma di diritto naturale; gli stessi interpreti dei *Libri feudorum* hanno sempre considerato nociva l'eventualità di favorire un erede sull'altro, intestando il beneficio ad un unico figlio: «pater testando, vel alias ordinando, partes inequales in feudo, vel in feudis, totum uni ex filiis assignare non possit»[97]. Su questa nozione del sangue come fattore coesivo, s'innestano però continue occasioni di conflitto, che possono raggiungere l'asprezza bastevole a un coinvolgimento della macchina giudiziaria, ma più spesso si accontentano di registrazioni consegnate a silenziosi incartamenti amministrativi[98]. I vincoli genealogici non hanno quindi un valore prescrittivo così cogente da uniformare le relazioni tra gli individui di cui è composta la parentela; a dispetto della comunanza di sangue e mentre gli istituti giuridici assecondano i corsi delle «genealogie ufficiali», le strategie degli eredi modellano «genealogie pratiche»[99] lacerate da periodici antagonismi.

In un territorio montano, povero di risorse e radicalmente feudalizzato, la logica dei valori familiari, nei risvolti violenti delle regole successorie o nelle manipolazioni strumentali dei meccanismi di faida, imprime le proprie leggi sui modi di creazione, incremento e difesa delle ricchezze. Le investiture delle giurisdizioni avvengono passati pochi mesi dall'insediamento del presule, quando i vassalli o i loro procuratori, portando con sé le copie delle investiture precedenti, pronunciano le formule di omaggio; e ritrattare la cessione dei diritti giurisdizionali ai *domini loci* non rientra nelle disponibilità politiche dei presuli trentini, troppo antica e

[97] Li citava in un *consilium*, che pure tentava di prendere le distanze dall'«opinio Doctorum», il maggiore feudista tedesco del primo Cinquecento: UDALRICI ZASII *Operum tomus sextus*, l. II cons. 20, col. 540, n. 15.

[98] I registri feudali della curia trentina erano talvolta testimoni dei contrasti precedenti le lettere d'investitura; un esempio in AST, *APV*, *s l*, cp 22 n. 6, cc. 201v-202r.

[99] P. BOURDIEU, *Outline of a Theory*, pp. 60-65.

cristallizzata nella struttura del territorio è la distribuzione dei *feuda recta et antiqua* per consentire di stravolgerla. Il passaggio dei feudi per via ereditaria è regolato da norme provviste di spazi negoziali ridottissimi. La titolarità del possesso feudale corrisponde di per sé a una «situazione legittimante» che non ha bisogno di completarsi con l'esplicita enunciazione di diritti soggettivi sul bene da trasmettere agli eredi; il figlio, stabilisce la glossa ai *Libri feudorum*, detiene una peculiare potestà sui beni paterni ancor prima di avere accesso alla successione: egli «etiam vivente patre dominus intelligitur»[100]. I titoli di sovranità e i privilegi annessi alla *res feudalis*, escludono la possibilità di alterare il contenuto della prima investitura in pregiudizio degli agnati[101]. Tranne i casi di una mutazione di *status* del beneficiario – nei reati di fellonia o di ribellione, i quali spogliano il vassallo della sua dignità – le investiture offrono una garanzia raramente contestata alla trasmissione integrale del dominio infeudato.

Anticipando l'istituto delle sostituzioni fidecommissarie, con cui si legherà più tardi in modo indissolubile, la disciplina feudale ha prodotto norme successorie che giustificano l'indivisibilità delle sostanze familiari con l'interesse a non disperdere il contenuto pubblicistico del bene investito[102]. Ne deriva una vischiosità della morfologia territoriale tanto più forte quanto maggiore è il rilievo politico e militare del beneficio, densa nei feudi cosiddetti 'di dignità', rivestiti del *merum et mixtum imperium*, indivisibili «etiam inter volentes»[103], più fluida nelle cessioni di censi o titoli d'affitto decimale esentati dalla previsione di un *servitium*. Su un campo ceduto al piccolo nobile del contado o su una porzione di casa infeudata come salario a un cittadino facolto-

100 M. MONTORZI, *Diritto feudale*, p. 61 e nota 177.

101 R. DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate*, p. 238.

102 A. ROMANO, *Famiglia, successioni*, p. 75.

103 «Breviter dicimus, feuda huiusmodi dignitatum dividi non posse... ne per divisionem diminuantur et deducantur ad destructionem»; UDALRICI ZASII *Operum tomus sextus*, l. II cons. 20, col. 537, n. 3.

so, la cancelleria vescovile esercita facilmente i diritti di reversione; non così sul distretto castellano tenuto da un lignaggio di professione militare, capace di proteggersi con il reclutamento di clientele armate e con il prestigio derivante dal governo della giustizia in sede locale.

Fissata in un quadro rigido d'incastri giurisdizionali, la geografia dell'episcopato dipende dall'articolazione dei poteri signorili. Non è strano che l'attività giudiziaria, come è accaduto per il *consilium* di Bartolomeo Cipolla dato ai Mercadanti e per gli arbitrati richiesti nella causa Arco, sia provocata da incessanti liti patrimoniali; neppure è strano che le controversie sul possesso non riescano a chiudersi pacificamente. La compenetrazione di *domus* e *substantia*, dove il prestigio sociale s'intreccia alla tutela della ricchezza, accentua i vizi di un sistema successorio evasivo nel predisporre i rimedi alle sue mancanze. Benché le castellanie assimilino il loro stato giuridico ai feudi di dignità, vengono disattese nel principato le raccomandazioni a trasmetterle per *viam maioratus perpetui* e a esse succedono in parti uguali tutti i figli maschi legittimi, i nipoti in caso di premorienza di uno di essi, oppure gli agnati più prossimi[104]. Così il testamento di Francesco Arco, accurato fino alla prolissità mentre decide l'esclusione del fratello Galeazzo e del figlio Camillo a causa del tradimento, si limita a nominare i restanti due figli Andrea e Odorico eredi universali «aequis portionibus»[105] come prescrivono le formule d'investitura. L'esigenza che la trasmissione patrimoniale avvenga in maniera regolata non riesce ancora a produrre quei principi taciti di equità e di gerarchia tra gli eredi che evitino le

104 R. DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate*, p. 239 e p. 265.

105 AST, *APV*, *s l*, cp 30 n. 49, c. 7, mentre altri testatori sono più attenti a trasmettere il loro patrimonio ai maschi per quote ideali o reali, come esemplifica M. BETTOTTI, *La nobiltà trentina*, p. 86; d'altronde, se la ripartizione individuale è la sorte normale del patrimonio dopo la morte del padre, l'analisi delle carte di divisione medievali trentine «dimostra l'esistenza di un forte grado di viscosità che impedisce di fatto a quanti concordano la suddivisione di liberarsi completamente dai vincoli del *comune*» (p. 90).

inimicizie ricorrenti. Lo scoppio a scadenze regolari della *Conspiratio archensis*[106] accompagna il succedersi delle generazioni alla guida della contea, quando le discussioni sul possesso dell'eredità non paiono trovare altro sfogo se non i litigi intestini.

I punti di rottura degli schemi successori contemplano tuttavia, accanto alle involuzioni violente dell'armonia familiare, una variante espansiva, in cui gli attriti cercano una via di fuga all'esterno della cerchia familiare. Come in altre regioni europee di confine, tra XIV e XV secolo le opportunità offerte all'intraprendenza militare dei signori rurali sono servite ad assicurare la sopravvivenza economica delle linee di discendenza[107]. Di questa gemmazione signorile hanno approfittato più di altri i conti Lodron, equilibrando i loro sporadici dissapori con le condotte mercenariali al servizio degli Stati italiani, della dinastia asburgica e occasionalmente del principe vescovo; anche alla vigilia del conflitto veneto tirolese, riusciti a comporre le divergenze interne al lignaggio, i rami di castel Romano e di Lodrone hanno scaricato fuori dei rapporti domestici i difetti delle clausole ereditarie.

Le pulsioni espansive, le rapine mascherate da vendette, le speranze di incamerare nuove terre partecipando a una guerra, costituiscono le forme peculiari della *Conspiratio lodroniana*, sorretta da una capacità militare che si riproduce a ogni stacco di generazione. Le affinità con l'esperienza arcense sono ancora una volta nell'intrico di emozioni private e di ragioni istituzionali che immettono le storie familiari nel circuito più ampio della dialettica tra corpi sociali e poteri sovrani. La friabilità dei confini vescovili, sia all'esterno, nelle linee di separazione volute dai diplomatari imperiali verso il *regnum italicum*, sia all'interno della diocesi, scorrendo il disegno feudale dei *dominatus loci*, asseconda

106 Con questo titolo il conte Nicolò nel 1546 ricostruirà la cronaca della faida tra gli eredi di Andrea e Odorico; G. RILL, *Storia dei conti d'Arco*, pp. 166 e ss.

107 J. CASEY, *La famiglia*, p. 41.

gli attriti e le difficoltà di sucessione patrimoniale che affliggono i lignaggi trentini. Le nozioni di sovranità o di potere 'pubblico' rifluiscono dopo sotterranee rielaborazioni nei desideri di una comunità politica articolata, disposta senza nette polarità tra un centro istituzionale – la corte, il capitolo, le magistrature principesche – e i nuclei dei poteri locali raccolti attorno ai castelli del distretto[108]; è questa polverizzazione della *iurisdictio* che elide le differenze tra centro e periferia e che reimpasta la costituzione politica del territorio secondo criteri di legittimità sempre più opachi delle previsioni normative.

Entro uno scenario in cui il potere politico e il potere parentale non sono distinti, la fluidità delle genealogie si ripercuote sulla fluidità del territorio: intrappolata nei litigi d'eredità, la contea d'Arco minaccia di smembrarsi; poco più a nord, i feudi dei conti Lodron, già estesi ad alcune terre bresciane (Cimbergo, Bagolino, Muslone) ottenute da Venezia in cambio del loro impegno bellico, stanno per diventare un piccolo Stato del tutto libero dalla dipendenza vescovile, copiando le aspirazioni di autonomia che permettono ai *Reichsgrafen* renani o svevi di sedere alle diete germaniche; nel Trentino meridionale infine, a ridosso della frontiera veneta, le signorie rurali dei Castelbarco stanno dissipando in alleanze militari poco avvedute e in diatribe ereditarie ciò che resta del loro potere locale.

Sono risvolti strutturali della vita politica vescovile, quasi ovvi per ogni situazione frontaliera nel Medioevo, ma che ora tendono a moltiplicarsi. Proprio una combinazione inattesa di questi nessi, trasformatasi da legame matrimoniale in questione politica, avvierà uno scontro giudiziario durato decenni e rivelatore, più di quanto non sentissero i suoi protagonisti, dell'ambigua sovranità che domina la provincia episcopale.

108 G. HARRIS, *Political Society*, pp. 32-37.

Capitolo secondo

Un processo per quattro castelli

1. *Un'infeudazione contrastata*

Le prime battute di questo confronto risalgono al 1456, quando da castel Pietra, ai piedi della rocca di Beseno, Giorgio Hack annuncia pubblicamente la capitolazione di Bernhard Gradner. Una lettera spedita il 17 novembre e giunta ai canonici di Trento descrive il tenore dei capitoli di resa strappati al feudatario ribelle. La facoltà di impugnarli di fronte a una corte dei ceti secondo il doppio regime giuridico dei vincitori – «nach sitte und gwonhait des hawss Osterich und... nach gwonhaitt und herkomen unsers gotshaws» – non proroga l'esecuzione della sentenza e nemmeno il viaggio che Bernhard Gradner sta intraprendendo verso i Grigioni[1].

In fondo alla pergamena sono cuciti i sigilli del principe vescovo, comandante in nome del duca Sigismondo, e del fedele «graf Peters von Lodron». La presenza del conte Pietro Lodron all'atto di pace è l'ennesima conferma del prestigio che circonda nell'*entourage* vescovile questo feudatario giudicariese. Quattro anni prima, assecondando la finzione di una supplica depositata presso la cancelleria dagli uomini delle Giudicarie, Giorgio Hack ha nominato Pietro e Giorgio «capitaneus et iudices» per quel distretto valligiano[2], una delega di sovranità pubblica che è il seguito naturale delle investiture di castelli e redditi patrimoniali

[1] L. SANTIFALLER, *Urkunden und Forschungen*, pp. 359-362.

[2] AST, *Codex Clesianus*, VI, cc. 88v e 89r e la reversale in AST, *APV*, *s l*, cp 31 n. 14 (11 luglio 1451).

concessi ai due fratelli Lodron nelle terre del loro radicamento. Troveremo lo *strenuus miles* Pietro, qualche tempo dopo la conquista di Beseno, accompagnare regolarmente il vescovo slesiano durante le visite alla diocesi nel ruolo di *consiliarius* o sostituirlo, in caso di assenza protratta, come suo luogotenente[3]. Tuttavia, da quando ha avuto inizio l'assedio, il conte Lodron ha altri motivi per frequentare più stabilmente la Vallagarina.

Nel castello del Buonconsiglio, il 9 aprile 1456, Pietro e Giorgio Lodron, figli di Paride vengono investiti delle giurisdizioni di Castelnuovo e Castellano, due castellanie provviste di «merum et mixtum imperium» e riunite in unico nucleo feudale sui contrafforti che lambiscono la sponda destra del fiume Adige. Stringatamente, il testo ripercorre le vicende che hanno portato i conti giudicariesi nella piana atesina. Non è stato un trasferimento pacifico: in poche righe iniziali, il principe Hack rende noto che il barone Giovanni Castelbarco ha rifiutato di prestare omaggio alla «Ecclesia tridentina», ed egli acconsentendo alle suppliche dei «dilecti Georgius et Petrus fratres», i quali hanno strappato «prenotata castra per potentiam a dicto Johanne de Castrobarcho», li investe formalmente dei castelli in segno di riconoscenza per i «fidelia servitia».

Avvertirà una sensazione di disagio Giovanni Hinderbach pochi mesi dopo la sua nomina a Trento, nel 1468, leggendo i volumi delle investiture compilati prima del suo arrivo, sotto il governo di Giorgio Hack. Al lavoro negli uffici della cancelleria, questo vescovo formatosi intellettualmente alla facoltà giuridica patavina e politicamente nella diplomazia di Federico III, annota sui margini dei registri ciò che egli ritiene contraddire l'ordinato meccanismo di delega dei poteri predisposto nelle rubriche dei *Libri feudorum*. Sono rilievi in qualche circostanza scolastici, redatti ad uso personale, «melius dicit..., bona clausula..., nota istud», ma altre volte la sua passione per il diritto incrocia nella lettura

[3] AST, *Codex Clesianus*, VI, c. 87v (25 aprile 1457) e AST, *APV*, *s t*, cp 53 lett. ss. (1462).

del registro anomalie non riconducibili al campo dei vizi formali. Uno dei commenti più critici alle investiture del suo predecessore Hinderbach lo lascerà esaminando proprio la concessione ai Lodron. Sulla carta del registro, con un segno di penna sovrapposto alla parola «potentiam», egli aggiunge: «malum verbum»[4].

La nota grafica richiama forse un passaggio dei *Libri feudorum* in cui si sanziona la nullità radicale di un'investitura stipulata *per vim et metum*[5] poiché tradisce la natura paritaria del contratto feudale. E di fronte a un'irregolarità notarile, il nuovo presule trentino cerca di prendere le distanze. Nel senso d'irritazione che egli prova scorrendo il volume ha un peso l'attitudine a pensare la sovranità rifratta nel prisma delle norme giuridiche, un'attitudine sconosciuta invece al suo predecessore. Alla differenza di formazione si sommano le divergenze del tirocinio politico, tutto di ambito tirolese quello di Hack, romano e imperiale quello di Hinderbach, ma soprattutto una diversa consuetudine di rapporti con l'ambiente locale. La disinvoltura di Hack nel trattare gli strumenti feudali proviene da una conoscenza meditata della società trentina; e gli errori o le sviste superficiali della sua cancelleria nascono da questa familiarità. Vi sono altre inesattezze nel registro di lettere feudali accolte presso l'archivio del castello: anche verso la decima di Condino concessa legalmente ai signori d'Arco, però adesso tenuta dai «nobiles Petrus et Georgius de Lodrono per iniuriam et contra omne ius»[6], i segretari vescovili esercitano una benevola tolleranza. Ma le discordanze con i formulari notarili sono quasi inevitabili; esse raffigurano attriti e compromessi nel governo del territorio che una volta trasposti su carta impongono alla cancelleria vescovile quel suo modo di lavorare volutamente trascurato.

Il silenzio su alcuni particolari dell'investitura ai conti Lodron di Castellano e Castelnuovo era un'omissione consa-

[4] AST, *APV*, *s l*, cp 22 n. 6, c. 195r.

[5] M. MONTORZI, *Diritto feudale*, p. 43 e nota 132.

[6] AST, *Codex Clesianus*, VI, c. 31r-v.

pevole. Tra l'accusa di fellonia scagliata contro il Castelbarco e l'infeudazione ai signori di Lodron restava un vuoto narrativo che il vescovo Hack prudentemente non aveva desiderato colmare. Solo quel cenno alla *potentiam* faceva intuire un decorso degli eventi non indolore, tale da indurre Hinderbach, appresa più tardi la verità, a una correzione postuma. Gli scrupoli del vescovo servivano appena ad attenuare la crudezza dei fatti risalenti alla tarda primavera del 1456, il periodo della *Gradnersfehde* e del frettoloso trasferimento dei due castelli lagarini alla famiglia Lodron. Dall'aprile al giugno di quell'anno, si era consumata la fine della signoria castrobarcense, un dominio territoriale già parzialmente distrutto dalla conquista veneziana di Ala, Avio e Rovereto, e che per mantenersi in vita si era aggrappato ai feudi più settentrionali, dislocati a ridosso della pretura cittadina.

Dopo la ribellione di Francesco Castelbarco, punita da Venezia con lo smantellamento del castello eponimo nel 1440, e il volontario isolamento montano in cui si era trincerato Antonio, signore del periferico feudo di Gresta, il nucleo più corposo del dominio castrobarcense faceva capo a Giovanni. L'estinzione di alcuni rami laterali della *domus* lo avevano fatto subentrare nel possesso dei quattro distretti di Nomi, Castelcorno, Castellano e Castelnuovo, che si allungavano sulla destra dell'Adige a partire dai confini del territorio di Trento toccando alle estremità la frontiera veneta dei Quattro Vicariati. Nella caotica situazione politica innescata dall'arrivo della Serenissima, quando le linee dei Castelbarco si erano divise tra l'alleanza e l'inimicizia con i Veneziani, Giovanni aveva ritenuto opportuno schierarsi sul fronte degli Asburgo. Questa scelta di campo, accanto all'impegno militare e finanziario speso nell'esercito imperiale, erano stati ricompensati con l'innalzamento al titolo di barone[7].

[7] H. von Voltelini, *Das welsche Südtirol*, p. 106. Il 18 gennaio Federico III riconosceva a Giovanni «daß er freier Abkunft sei, und erhob ihn neuerdings zum Freiherrn, unbeschadet der Rechte des Hauses Österreich an Mannschaft, Diensten und anderen Leistungen».

I diritti su Castellano e Castelnuovo erano incontestati, mentre più deboli dovevano apparire i titoli di possesso su Castelcorno e Nomi. Il profilo giuridico di Castelcorno era divenuto confuso per via di un litigio ereditario. Quando la nobile veronese Anna Nogarola, vedova di Guglielmo, aveva accettato nel 1411 di tener aperti i suoi beni al duca d'Austria, Castelcorno formava ancora un unico beneficio con Castellano e Castelnuovo[8]; poi i dissidi con i figli Giovanni e Tommaso, rifiutatisi di sborsare per la controdote della madre 2.000 ducati, l'avevano indotta a cedere in pegno Castelcorno al vescovo Alessandro di Masovia, il quale si era impegnato a versarle l'importo dovuto dai figli, aggiungendo per il suo sostentamento 200 ducati annui ricavati dal dazio piccolo della porta di San Martino[9]. I sei anni previsti da Anna Nogarola per il riscatto del pegno erano trascorsi senza che Giovanni versasse il denaro alla camera e il feudo si era considerato annesso tacitamente alla mensa episcopale.

Se Castelcorno spariva dai *Libri feudorum* trentini grazie alla devoluzione, la rocca di Nomi, inclusa nell'ampia giurisdizione di Beseno, vi restava in modo virtuale. Nel 1416 Federico IV duca d'Austria l'aveva sottratta a Marcabruno di Beseno per castigare la sua defezione a Venezia e poco dopo, nel pieno delle ostilità, ignorando il dominio eminente del vescovo si era affrettato a cederla in pegno ad Aldrighetto, un altro Castelbarco mantenutosi fedele alla casa asburgica. Trascorso un anno dalla sua conferma alla sede trentina, con una lettera d'investitura rilasciata il 12 novembre 1447 il vescovo Hack concedeva nuovamente a Marcabruno la giurisdizione di Beseno e Nomi con tutti i diritti signorili sulle parrocchie circostanti. Le pertinenze più me-

8 AST, *APV*, *s l*, cp 37 n. 50 (1 novembre 1411).

9 AST, *APV*, *s l*, cp 37 n. 51 (24 ottobre 1429). La cessione viene sottoscritta a Trento, nell'abitazione di un'altra nobile veronese, Giovanna dal Verme, moglie di Aldrighetto Castelbarco Lizzana. Tommaso era già morto e Anna accusava il figlio Giovanni di averle impedito con la forza il godimento dei redditi agrari pertinenti a Castelcorno; cfr. C. AUSSERER, *I signori*, pp. 39 e ss.

ridionali del feudo – Volano, Terragnolo – erano da tempo assorbite nel dominio veneziano, e per esse il documento d'investitura aveva il senso di una pregiudiziale giuridica senza rilievi pratici; non doveva essere diversa la situazione di Nomi, poiché mentre i confini della signoria di Beseno erano esattamente indicati la giurisdizione di Nomi, rasente alla zona d'occupazione veneziana, veniva nominata accessoriamente. È possibile che già allora il vescovo avesse provveduto a far presidiare il castello, con un atto d'autorità[10], da una guarnigione di suoi armati, o che semplicemente in attesa degli esiti del conflitto egli cercasse di porre al sicuro i propri diritti. Ad accrescere se possibile la confusione, qualche anno più tardi, Aldrighetto convinto dal duca Federico cedeva il feudo pignoratizio di Nomi al cugino Giovanni, accettando un pagamento di 4.000 ducati.

Un accordo tra il duca Sigismondo e il vescovo Hack si trovò presto riguardo a Beseno, il nodo fortificato strategicamente più cruciale del sistema difensivo trentino, ceduto come feudo pignoratizio ai fratelli Gradner nel 1452; in un codicillo all'atto di cessione, per altro mai registrato dai *libri feudorum* vescovili, Bernhard e Wiguleis si impegnavano a riconsegnare il castello a Giorgio Hack dopo la morte di Marcabruno, ultimo erede della linea dei Castelbarco di Beseno, molto in là con gli anni e provvidenzialmente attorniato da figlie femmine[11]. Lo stato di complice indecisione in cui gli strascichi della guerra e la vecchiaia di Marcabruno avevano lasciato la castellania di Nomi veniva invece risolto bruscamente dalla ribellione dei Gradner. Quando l'avversità dei ceti tirolesi contro i due nobili stiriani persuase Sigismondo a inviare le milizie della contea ai confini meridionali, il duca ne delegò il comando al principe Hack riconosciuto per l'occasione quale signore eminente dei feudi contesi. Il decreto di nomina, emesso a Innsbruck il 7 aprile 1456, conteneva anche un'ipotesi di spartizione territoriale tra il vescovo di Trento e il *Landesherr* asburgico, che in

[10] Come suppone H. VON VOLTELINI, *Gli antichi statuti*, pp. 14-15.

[11] N. GRASS, *Cusanus una das Fehdewesen*, p. 779.

cambio del possesso di Beseno, dove si sarebbe insediato un presidio tirolese, rinunciava alle prerogative sulle terre del feudo poste al di là dell'Adige, incluso il meno importante castello di Nomi, e su castel Pietra, attuale residenza di Marcabruno Castelbarco[12]. Concluso l'accordo e ordinati i primi reclutamenti, le operazioni belliche prendevano inizio. A metà aprile l'esercito di Hack si accampava ai piedi del colle di Beseno; la *diffidatio* di Bernhard Gradner, a cui si era rifatto Niccolò Cusano per motivare la sua riluttanza nel fornire un aiuto militare, veniva comunicata agli assedianti il 26 dello stesso mese; il 17 giugno infine, un accordo tra le diplomazie asburgica e veneziana aggirava la comprensibile riluttanza di Marcabruno a liquidare con la propria morte il patrimonio ereditario: avendo già rinunciato poco prima a castel Beseno in favore del vescovo, ora il vecchio Castelbarco acconsentiva a lasciare anche castel Pietra, rimborsato con un vitalizio di 300 ducati d'oro sulla camera ducale, 2.000 fiorini renani per dotare le figlie e un salvacondotto veneziano che gli concedeva «de posser andar de dì e de note per el paese de la prefata Ill.ma Signoria, liberamente a Mantoa o in altri logi de altri signori»[13].

Il patto tra Sigismondo d'Asburgo e Giorgio Hack, conclusa la scomoda *Gradnersfehde*, si realizzava secondo le previsioni, poiché castel Pietra tornava alla mensa vescovile mentre il feudo di Beseno, assegnato in un primo tempo al duca, veniva retrocesso alla famiglia dei conti Trapp. Di questa parte dell'intesa vi erano tracce documentarie nei registri di cancelleria trentini, che annotavano poco dopo i due cambi di possesso; al contrario, del destino toccato a Nomi si potevano avere solo notizie indirette, dato che la giurisdizione dopo il 1456 smetteva di essere elencata tra i beni conferiti in feudo. La mancata trascrizione di nuove investiture indicava comunque l'insediamento di un vicario o di un capitano scelto per amministrare in prima persona il distretto[14] e,

12 N. GRASS, *Cusanus una das Fehdewesen*, p. 784.

13 AST, *APV*, *s l*, cp 32 n. 57 (17 giugno 1456).

14 Per gli anni seguenti al 1456 la presenza di funzionari vescovili è più

come a castel Corno, la sua effettiva devoluzione alla chiesa trentina. Tuttavia, le modalità con cui Nomi era tornata a essere un beneficio del presule non sembravano del tutto estranee alla reticenza dei suoi ufficiali nel ricordare le fasi di questo passaggio. Il periodo di contatti febbrili allacciati da Trento e Innsbruck in vista della guerra aveva lasciato dietro di sé più di un documento giudicabile ora compromettente. Tra i fondi dello *Schatzarchiv* tirolese esisteva ancora l'atto di pegno voluto da Aldrighetto per la giurisdizione di Nomi a favore del cugino Giovanni[15], sebbene gli effetti pratici di quella carta fossero stati implicitamente annullati dalle spartizioni territoriali precedenti l'assedio di Beseno, ed entro i registri trentini, per quanto i notai avessero ricevuto istruzioni esplicite sulla cancellazione di Giovanni dalle liste dei vassalli, il «baro» risultava ancora infeudato della «muda parva» riscossa alla porta di San Martino nonostante i redditi del dazio, come stabilivano i capitoli di Alessandro nel 1424, dovessero servire da vitalizio alla madre Anna Nogarola[16]. Messi di fronte all'irrimediabile disordine delle scritture si era pensato realisticamente che la guerra, l'esaurimento fisico di alcuni o il versamento di cospicue gratificazioni monetarie avrebbero eliminato gli equivoci prodotti da investiture più o meno immaginose e legittime.

Se la condotta dei lignaggi nobiliari aveva leso nel Quattrocento l'integrità territoriale del principato, restringere il numero dei *domini loci* implicati nelle pratiche di dominio aiutava a rendere meno complesso l'esercizio dei poteri vescovili e ad allontanare, come premeva alla politica della

volte accertata: Q. PERINI, *I Castelbarco*, pp. 15 e ss.; H. VON VOLTELINI, *Das welsche Südtirol*, p. 97; H. VON VOLTELINI, *Gli antichi statuti*, p. 14.

15 Un documento esaminato da H. VON VOLTELINI, *Gli antichi statuti*, p. 14, nota 6.

16 AST, *APV*, *s l*, cp 22 n. 6, 23 febbraio 1447, c. 98r. Supplicando la concessione della muta di fronte a Hack, Giovanni si era riferito candidamente a certe lettere d'investitura ottenute «a prefato d.no Allexandro, quas fortuitu casu perdidit», ma l'investitura era stata rilasciata egualmente.

contea, la minaccia veneziana. Il tacito incameramento di castel Corno e Nomi, accordato al vescovo come ricompensa del suo impegno militare, o il passaggio di attribuzioni sui feudi di Castellano e Castelnuovo, erano stati un modo per porre in ordine rapporti di vassallaggio del tutto restii a riconoscere un vincolo di dipendenza esterna. Sebbene poco ortodossa, l'investitura di Castellano e Castelnuovo era servita inoltre a compensare l'aiuto che le milizie di Pietro Lodron, liberatesi momentaneamente dall'assillo della faida con i conti d'Arco[17], avevano promesso nell'estromettere i signori di Beseno. La data dell'infeudazione, due giorni posteriore alla nomina di Hack come responsabile delle milizie tirolesi, faceva supporre l'esistenza di un piano dettagliato, con un obiettivo reso pubblico da numerose dichiarazioni, la sconfitta dei Gradner, e un corollario meno ostentato, la semplificazione violenta dei legami vassallatici accumulati sopra le castellanie lagarine dopo la diaspora delle linee ereditarie castrobarcensi.

La *potentia* di Giorgio e Pietro Lodron non aveva atteso l'arrivo delle milizie comitali per eseguire le direttive di Giorgio Hack punendo il rifiuto di Giovanni Castelbarco; troppo a ridosso dell'incarico episcopale per essere una decisione caduta casualmente il 9 aprile 1456, la cerimonia dell'investitura copriva un'azione militare già conclusa nei mesi precedenti e di cui si avvertivano i vizi di legittimità. Ma in autunno, con il viaggio imminente di Bernhard Gradner verso i Grigioni e con l'espulsione del Castelbarco dai suoi castelli, ogni scrupolo legalistico veniva messo a tacere; negli ambienti vescovili ci si dedicava alla cura amministrativa dei domini acquisiti, mentre da Innsbruck il duca[18] non

[17] AST, *APV*, *s l*, cp 30 n. 41; il 3 aprile 1456, Francesco Arco scriveva a Giorgio Hack comunicando che il capitano all'Adige Percival von Annenberg «deliberaverat treuguam inter illos de Lodrono et me» e lo pregava di mandargli le lettere di tregua affinché potesse agire con il suo consiglio. Il 30 dicembre 1456, Cesare Martinengo confermava al vescovo l'assenso del conte Arco a prolungare la tregua fino al 3 febbraio prossimo, con il patto che «nulla parcium predictarum alteram in persona seu bonis quovismodo offendat, perturbet aut molestet...».

[18] A. JÄGER, *Geschichte der landständischen Verfassung*, II 2, p. 189.

esitava a promettere il suo appoggio contro ogni revisione degli assetti castellani esistenti.

L'uscita di scena di alcuni personaggi sembrava chiudere la vicenda dei quattro feudi lagarini. Ricostruire la loro storia e l'identità dei loro possessori non doveva essere agevole nemmeno per quei contemporanei disposti a compiere un impegnativo vagabondaggio tra i documenti originali. Il conflitto aveva prodotto testimonianze scritte molto stringate: il suo epilogo violento era descritto in un'imbarazzante lettera d'investitura e in un paio di allusivi accordi diplomatici; le sue origini, affatto più pacifiche, erano sparse in accordi privati, ora cautamente sepolti tra le carte di un archivio segreto, e in una serie di infeudazioni che talvolta si contraddicevano. Simili tratti di vaghezza avevano ostacolato una soluzione delle pretese di signoria.

La qualità giurisdizionale dei quattro feudi, l'essere rivestiti del mero e misto imperio come ogni feudo di dignità, costituiva l'unico dato giuridico su cui le parti concordassero. Dopo le investiture vescovili del primo Trecento, la delega della giustizia di sangue ai Castelbarco aveva trasformato i territori lagarini in spezzoni di *iurisdictio plena* sempre meno estesi ma intatti nella qualità dei poteri che si dispiegavano su di essi. Il graduale rimpicciolimento dei feudi, maturato a ridosso del XV secolo, aveva solo diviso tra più eredi il patrimonio di terre e di facoltà giudiziarie concesse dalla curia trentina, rendendo lo spazio signorile una realtà dal profilo tendenzialmente statico[19], sottratta a correzioni politiche e amministrative provenienti dall'esterno. Ma se il carico di sentimenti e di interessi stratificati sopra il possesso feudale aveva finito per ossificare, almeno in superficie, la geografia castellana, gli strumenti giuridici di cui potevano disporre i suoi titolari al fine di conservare il patrimonio e di trasmetterlo oltre la propria morte si mostravano pieni di incognite.

Il loro rilievo politico li esponeva al pericolo della disper-

[19] A.M. HESPANHA, *La gracia del derecho*, p. 102.

sione. All'origine dell'instabilità che colpì le frontiere episcopali in questi decenni vi erano le divisioni in cinque rami del lignaggio castrobarcense, spartiti alla fine del XIV secolo tra i figli di Guglielmo il Grande nonostante i divieti relativi ai *feuda dignitatum*, un gesto di equità paterna che contro ogni aspettativa aveva provocato la repentina fissione del patrimonio familiare. La mancanza di eredi nella linea di Avio, che occupava le zone più meridionali dell'episcopato, era stata infatti l'occasione offerta alla Serenissima per insediarsi nel Trentino meridionale[20]. Il testamento di Azzone Castelbarco, in cui si fissava un cammino di sostituzione ereditaria che alla scomparsa dei successori legittimi prevedeva la consegna del feudo a ufficiali veneziani, aveva aperto formalmente le porte all'insediamento della Repubblica; ma in tutto il prosieguo del secolo le ambizioni di controllo territoriale del vescovo, del duca d'Austria o della Repubblica si erano inserite entro i litigi castrobarcensi. La maggiore fragilità del complesso signorile lagarino rispetto ai feudi lodroniani o arcensi si doveva alla sua posizione geografica, che era stata un fattore di privilegio e di conservazione degli assetti locali finché i traffici lungo la strada del Brennero non avevano attirato gli interessi dei grandi Stati territoriali vicini e l'irruzione dei loro eserciti. In condizioni di relativo isolamento, le contee occidentali avevano partecipato alle guerre veneziane protette dal difficile accesso ai loro terreni riuscendo a evitare che i dissidi interni fossero una posta in gioco di rivalità più ampie.

Nelle forme di un'alleanza tradita o di un'aggressione militare, il genere delle minacce esterne che rendeva insicuro lo spazio dei *dominatus loci* trentini più meridionali era certo consistente. Tuttavia, senza calcolare l'eventualità di un pericolo esterno, la dimensione costitutiva del *dominium* nel definire l'identità aristocratica includeva i rischi della dissoluzione. La capacità performativa che le presenze feudali esercitavano sulla carta del territorio, facendo aderire i contorni delle giurisdizioni alla vita sociale dei lignaggi, tende-

[20] G.M. VARANINI, *I Castelbarco, passim.*

va a ripiegarsi sulle contraddizioni scaturite dentro i ceppi nobiliari: contavano, nel declino di molti casati, l'improvvisa assenza di figli legittimi e l'imperfezione dei meccanismi ereditari, ma più ancora le assillanti rivalità emerse attorno al comando sulla terra[21]; era un fatto non inatteso: le pratiche della *iurisdictio*, il rango e la rispettabilità cetuale non potevano non identificarsi con le pretese sorte intorno al suo possesso.

A un attaccamento così radicale, e così restio a oggettivare la terra in una semplice fonte di rendita agraria, il lignaggio aristocratico uniformava la propria condotta: gli attributi materiali della *domus*, lo spazio geografico in cui la discendenza era cresciuta esercitando i suoi poteri, costituivano un patrimonio simbolico da cedere intatto ai successori[22]. La parentela e i rapporti di sangue erano coestensivi ai fattori materiali dell'eredità, in un legame coinvolgente di memoria genealogica e di affetto ai luoghi del passato familiare, di funzioni politiche e di esigenze di ricchezza. Nel mescolio di ragioni private e pubbliche distribuite sopra le terre dal *princeps* ecclesiastico o dal *Graf* tirolese magari obbedendo agli impulsi della guerra si nascondevano motivi profondi di attrito. Il succedersi spesso senz'alcuno ordine delle concessioni feudali, come insegnava il caso dei castelli castrobarcensi, aveva danneggiato l'unità del *Landrecht*. L'esistenza di due regimi giuridici a cui i signori di Beseno avrebbero potuto appellarsi nel 1456 – «nach sitte und gwonhait des hawss Osterich und... nach gwonhaitt und herkomen unsers gotshaws» – era una circostanza di normale anomalia nel raggio dell'episcopato; causata dal cumulo delle investiture e dagli obblighi di lealtà promessa a *domini terrae* dif-

21 G. HARRIS, *Political Society*, p. 49.

22 N. ROULAND, *Antropologia giuridica*, pp. 216-217, distingue opportunamente il concetto di clan, che unisce i discendenti di un antenato comune, morto o vivente, a un antenato mitico, dal concetto di lignaggio, che non si fonda soltanto sullo scorrere del tempo attraverso la filiazione. I lignaggi infatti sono «anche in relazione con lo spazio: come all'inizio di un lignaggio si trova un antenato, così ogni lignaggio è fondato su uno spazio di lignaggio, estensione su cui vivono ad un dato momento i discendenti del fondatore».

ferenti, la crescente complessità delle situazioni possessorie obbligava i vassalli a sorvegliare i propri beni con l'impegno spigoloso e irascibile riservato alle fonti «of wealth and status»[23].

2. La terra si vendica

L'inestricabile relazione tra potere politico e dominio terriero alimentava un circuito di conflitti che non conosceva gli ostacoli del tempo e poteva considerare come cose di poco conto le ragioni economiche di fronte al bisogno di proteggere lo spazio del lignaggio. Tendeva a ingenerare quest'insofferenza verso ogni forma di sottrazione proprio la densità di riferimenti che la dottrina legale, i modi di governo e le tradizioni della comunità politica univano alla nozione di possesso. Il pensiero giuridico medievale non riusciva più a cogliere in astratto i concetti di *possessio*, di *ius possessionis*, di *jura in re* e inclinava perciò a confonderli in quell'insieme di azioni pratiche che indicava la disponibilità reale di un bene, l'averne l'*usus* e il *fructus*. Il diritto su una cosa supponeva «une puissance sur cette chose, puissance apparente, connue et reconnue de tous, manifestée par l'usage qu'on en fait, par le profit qu'on en retire»[24].

Ma i numerosi sinonimi della *possessio* romana suggerivano anche un concetto di pace e di quiete; nelle grandi dimensioni del territorio regio o negli ambiti circoscritti di un dominio signorile, quel possesso che le deleghe feudali avevano incrostato di elementi pubblici esprimeva l'opposto della violenza, uno spazio delimitato e sicuro in cui dopo «labor et dolor et vexatio spiritus» spesi per acquisirlo gli uomini potevano infine «sedere et acquiescere»[25]. L'asse-

23 E. POWELL, *Kingship, Law and Society*, p. 90; «Late medieval England was an obsessive litigious society, and territorial disputes the essential matter of litigation». Insistono su analoghe connessioni sia G. HARRIS, *Political Society*, p. 49, che R.W. KAEUPER, *War, Justice*, pp. 218-225.

24 P. OURLIAC- J.-L. GAZZANIGA, *Histoire du droit privé*, p. 207.

25 F. POLLOCK-F.W. MAITLAND, *The History of English Law*, p. 30; utile

gnazione di una *investitura* o – come traducevano sui registri feudali i notai tedeschi – di una *Gewere*, indicava il dominio e l'utilizzo effettivo di un bene, uno spezzone di arativo, un edificio oppure, eventualità più frequente nella diocesi trentina, un terreno provvisto di giurisdizione. Nel momento dell'investitura, la nozione di pace territoriale veniva raccolta dal nuovo possessore. Il genere di diritto trasmesso, che si rispecchiava nell'utilizzo in chiave economica del bene, presupponeva in termini giuridico-territoriali la piena capacità difensiva da parte dell'investito di far rispettare quello stato di sicurezza aderente al bene ceduto[26].

Intensa e suscettibile, l'affezione alle terre familiari accomunava gli atteggiamenti aristocratici. I litigi in materia di possesso[27], con le loro derive sanguinose e con le molte affinità ai decorsi della faida, segnavano contesti istituzionali dissimili. Entro il principato, dove la simbiosi tra ordine delle parentele nobiliari e ordine politico del territorio sovrapponeva i due generi di poteri, quelli signorili e quelli del vescovo, era quasi scontato seguire la lista dei contrasti attorno alla terra; ma lo stesso grado d'impazienza si trovava anche in ambiti urbani, rivolto a entità patrimoniali prive ormai di aggettivazioni signorili e più facilmente oggetto di vendita. Una cultura nobiliare immersa nelle reti delle transazioni commerciali e che pure considerava il possesso come mera fonte di rendita monetaria non era disposta a togliere dalla propria *domus* uno sguardo carico di preoccupazioni.

La Firenze quattrocentesca esplorata da Thomas Kuehn ricorreva giornalmente ai tribunali e ai suggerimenti dei *consilia sapientum* provando ad arginare le cause possessorie,

il commento più generale di H. COING, *Europäisches Privatrecht*, pp. 277 e ss.

26 Chi entrava nel possesso di un fondo o di una casa, e a maggior ragione di un feudo, vi esercitava un «dominium quoad protectionem» e disponeva legittimamente dell'uso della forza per proteggerlo contro i tentativi di spoliazione; cfr. O. BRUNNER, *Terra e potere*, pp. 353 e 339 e ss.

27 Per la ricca e ben esplorata casistica inglese, si vedano i dati giudiziari sui «claims to land» di J.G. BELLAMY, *Bastard Feudalism*, p. 14.

contese aspre, costose per le parti, e dai tempi d'incubazione imprevedibili. Coloro che avevano abbandonato la città con l'intenzione di seguire in paesi stranieri i propri commerci erano pronti a rivendicare, magari dopo decenni di assoluto disinteresse, case e terreni goduti senza contraddizione da rami collaterali della famiglia subentrati nell'eredità. Il tempo trascorso, misurato in qualche mese o nel corso di una vita intera, non faceva cadere in prescrizione i diritti vantati sul patrimonio: «Pursuit of property claim after a long time was also fully consistent with the qualities of a vendetta»[28]. E proprio come un'offesa al sangue del lignaggio aveva il dovere di essere ricordata, di venire discussa e tenuta viva nella memoria dei suoi uomini per ottenere prima o poi soddisfazione; il rimpianto verso un bene perduto era un motivo di rammarico che difficilmente gli uomini del casato abbandonavano.

Delle lunghe catene di solidarietà che stringevano le famiglie al loro patrimonio la storia delle signorie castrobarcensi era stata fino alla metà del secolo un testimone piuttosto laconico; la scarsa coordinazione tra i rami dei feudatari vescovili, aggravata da una congiuntura politica negativa, aveva reso inevitabile la progressiva frammentazione dei loro domini. Quest'indifferenza si capovolgeva tuttavia quando Franz Sproll, un procuratore giunto da Wiener Neustadt al capoluogo trentino, recapitava nella cancelleria del Buonconsiglio una durissima lettera di citazione promulgata dalla residenza dell'imperatore Federico III d'Asburgo il 27 dicembre 1469. A rivendicare i diritti ereditari sui castelli della Vallagarina era adesso il nobile tirolese Ulrich von Brandis, marito in seconde nozze della vedova di Giovanni Castelbarco.

La lettera parlava di episodi trattati in modo volutamente elusivo dalla burocrazia episcopale. Vi si raccontava di come i conti Pietro e Giorgio Lodron avessero cacciato dai suoi castelli Giovanni Castelbarco tenendolo loro prigioniero fino alla morte – «seins gut entwert und entseczt in der gemelten

[28] T. KUEHN, *Law, Family*, p. 106.

Vencknuss hertigklich gehallten und dartun vom leben zum Tod bracht»; si descriveva la fuga della moglie Prassede e dei figli Giorgio e Matteo, estromessi dai feudi di Nomi, Castelcorno, Castelnuovo e Castellano, che il vescovo Hack, a ridosso della cattura del padre, aveva in parte incamerati e in parte concessi ai Lodron; si ordinava infine al suo successore, il vescovo Hinderbach, dopo il deposito della querela, di trovare un accordo con l'attore della causa sui beni da restituire o in caso contrario di recarsi a rispondere delle accuse in un prossimo *Rechttag* presso la corte imperiale[29]. In tono estremamente severo il monitorio incolpava i Lodron di aver agito contro il loro onore – «unbewart Irer Eeren» – e in dispregio del diritto, macchiandosi di un crimine gravissimo come quello di *Entwerung*, cioè di sottrazione violenta di un castello in *Gewere* di altri, e violando l'immunità che risparmiava l'abitazione del rivale, anche nel corso di una faida, da qualsiasi oltraggio[30].

Promossa dal *Hofgericht* l'azione penale seguiva all'accusa di violenza illegittima che Ulrich von Brandis aveva consegnato al tribunale di corte. Dopo l'udienza concessa al procuratore, Giovanni Hinderbach ritiratosi «cum certis suis consiliariis et habita cum eis deliberatione» dettava una lettera di replica molto accorta nella quale si preoccupava in primo luogo di spezzare la sequenza narrativa degli avvenimenti rendendo il loro svolgimento meno omogeneo di quanto risultasse dal testo. Sceglieva di scindere le sue responsabilità dalle spoliazioni di Castellano e Castelnuovo imputate ai conti Lodron rigettando ogni onere della chiesa vigiliana in quella parte di causa. Le altre due giurisdizioni, Castelcorno e castel Nomi, refutate da Giovanni Castelbarco al duca Sigismondo, erano invece nelle mani della mensa episcopale, «licito et iusto titolo, prout suis tempore et loco per legitima documenta, inscriptiones, instrumenta et alia bene clarere possit»; qualora il Brandis pretendesse avanzare qualche azione legale egli si dichiarava pronto «libenter

[29] AST, *APV*, *s t*, cp 16 lett. d. La citazione giungeva a Trento il 16 febbraio 1470.

[30] O. BRUNNER, *Terra e potere*, p. 358 e p. 519.

in amicitia et amicabili concordia tractare», aggiungendo però che i suoi eredi ricevevano indebitamente i frutti di una «muda» in città, cosa di cui egli protestava[31].

L'intromissione imperiale è legittimata dall'appartenenza al *deutsches Reich* del vescovato, un rapporto politico di solito lasco, sperimentato dai principi ecclesiastici durante le rare diete elettorali o nelle missive spedite in occasione della loro nomina. E infatti, più della soggezione a un nesso territoriale, l'intervento di Federico III sembra esprimere l'attenzione imperiale alla qualità giuridica degli argomenti trattati nel *Klag* giunto a Trento. Un governo indotto dalla sua debolezza a non intralciare i poteri di altri principi territoriali, avverte i pericoli che la turbativa di un possedimento signorile crea sul piano dell'ordine pubblico. Diviene subito meno schiva la corte di Wiener Neustadt mentre legge le suppliche che ricostruiscono la vicenda tormentata delle castellanie lagarine. La sollecitudine alle richieste del nobile tirolese Brandis dipende dalla solida tradizione di contatti mantenuti dalla casa d'Austria, per tramite del suo ramo tirolese, con il principato trentino; ma il monitorio di Federico III e il preavviso di un'imminente azione giuridica confermano la sensibilità con cui si giudicano le dispute possessorie. Nella rarità delle citazioni che superano i confini degli *Erblande* asburgici, le lettere emesse a seguito dei contrasti sorti per i diritti su un feudo costituiscono un'eccezione attesa. I procuratori che custodiscono le ragioni ereditarie dei Castelbarco si sono attardati a mostrare come lo scenario in cui maturò il declino dei suoi clienti richiami un attentato colpevole al clima di pace e di quiete garantito dalle leggi del territorio; ed è un'evocazione efficace poiché adombra quel genere di infrazioni che suscitano nei sovrani tardo medievali un senso immediato di ripulsa: «bona et vita sunt sanguinis hominis – dirà un giurista cinquecentesco – ideo rerum et bonorum non minus est quam vitae corporisve damnum»[32]. Proteggere i titoli di possesso e il

31 AST, *APV*, *s l*, cp 33 n. 15, c. 18r (16 febbraio 1470).

32 L. LACCHÈ, *Loca occulta*, p. 134 che cita dal *De fure nocturno impune occidendo* di Heinrich Reinhardt.

profilo del territorio che essi hanno disegnato nel tempo appartiene agli obblighi più urgenti di chi amministra la *iurisdictio*.

Stati monarchici e repubbliche urbane non hanno esitato ad adottare rimedi normativi e processuali che suppongono, per ogni violazione dello spazio, un attacco *vi et armis* alla pace pubblica; misure di salvaguardia contro le turbative del possesso o provvedimenti per consentirne il recupero compaiono tra le prime disposizioni di tipo penalistico studiate dai governi medievali. Si è intuito, approntando questi rimedi, che «the protection given to possession may be merely a provision for the better maintenance of peace and quiet» e che «the possessor is protected, not on account of any merits of his, but because the peace must be kept»[33]. Le faide e gli atti di violenza privata accesi da un litigio di possesso sono più ricorrenti delle vendette per un crimine di sangue. Il timore verso di essi è dunque parte di una coscienza diffusa: se ne occupano i teorici del diritto, attraverso il filo conduttore della legislazione contro la violenza privata[34], e i tribunali insediati accanto al *consilium* del principe, tentando d'includere le cause relative al possesso terriero tra le loro mansioni.

Fermandosi al diritto sostanziale, la dottrina giuridica ha saputo trovare nell'*actio spolii* canonica uno strumento che riprenda le esigenze di immediata tutela del possesso già previste nella compilazione giustinianea; la pratica forense e le legislazioni locali hanno integrato i testi ecclesiastici con rimedi processuali più consoni all'evoluzione degli istituti giudiziari. Comincia a svolgersi nelle curie podestarili o nelle magistrature regie un tipo di processo abbreviato che si sostituisce poco a poco al *solemnis ordo iudiciarius*. La riduzione delle formalità consente al giudice, in situazioni di pericolo e di *imminens metus armorum*, l'emanazione di provvedimenti *ex officio* diretti a impedire violenze arbitrarie tra le parti; l'inibizione all'uso di un immobile, o talvolta

[33] F. POLLOCK-F.W. MAITLAND, *The History of English Law*, p. 41.

[34] V. DENTI, *Azione possessoria*, p. 99.

il suo sequestro, sono cautele decise dal giudice in modo arbitrario.

Elemento essenziale di questo processo è appunto la crescita dei «poteri del giudice di fronte all'iniziativa delle parti nella condotta del processo, una riabilitazione dell'*Offizialprinzip* di fronte al *Verhandlungsprinzip* che aveva dominato la precedente procedura»[35]. Il suo profilo, le cui applicazioni sulla base dei testi romani vengono regolate dalla clementina *Saepe* del 1306, accoglie successivi rimaneggiamenti, caduti in un arco di tempo che ovunque sta dilatando il numero dei crimini contro i quali la giustizia può muoversi in assenza di una querela privata. Nei pareri della dottrina riguardanti le violazioni del possesso il principio del *vim vi repellere licet* riaffiora spesso come eccezione tollerata entro le norme statutarie[36]. Ai dubbi con cui la teoria giuridica stenta a rubricare questi delitti sotto la voce della *vis publica* o della *vis privata* suppliscono in genere i lavori delle corti giudiziarie, che si avvalgono di nuovi rimedi procedurali, più incisivi e veloci, per racchiudere i fatti di spoglio entro le azioni della giustizia pubblica[37]. Si ha tuttavia l'impressione di un'incertezza non solo confinata ai libri dei penalisti, alle loro formule, alle soluzioni di continuità tra le leggi locali e i testi di diritto romano; la fatica di adeguare il pensiero della dottrina alle pratiche giudiziarie, indica il vuoto che ancora separa i dettati normativi, le regole della procedura, e la geografia dei poteri territoriali.

Nei nostri processi, la citazione di Federico III, interrompendo un ritmo di eventi trattenuti fin lì in una cornice locale, implica l'avvio di un procedimento condotto secondo l'*Offizialprinzip*. Quasi contraddicendo però l'apertura

[35] V. DENTI, *Azione possessoria*, pp. 100-101.

[36] T. GATTI, *L'imputabilità, i moventi del reato*, pp. 179 e ss.

[37] Non a caso le burocrazie francesi e inglese sperimentano in questi campi i primi interventi giudiziari *ex officio*, tramite l'avocazione dei litigi possessori nella riserva dei *cas royaux* o con l'emanazione dei *writs* reali per richiamare le spogliazioni illegali di fronte alle corti londinesi. P. OURLIAC-J.-L. GAZZANIGA, *Histoire du droit privé*, p. 217 e A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno*, pp. 503 e ss.

ex officio, la surroga della controversia entro un ambito pubblico non comporta quel distacco gerarchico tra giudice, attore e convenuti che un processo inquisitorio per fatti di spoglio trascina con sé. Un breve carteggio tra Federico III e le parti, pur ribadendo la competenza della *curia imperatoris*, accoglie l'auspicio hinderbachiano a risolvere il conflitto «in amicitia et amicabili concordia». In un primo momento egli delega il compito di riappacificare le parti a due ecclesiastici, i prepositi di Gries e San Michele; poi, avviato un breve carteggio con il cugino Sigismondo lo investe dello stesso incarico[38]. Il duca d'Austria dovrà convocare gli avversari, ascoltarli in pubblico e provare a riappacificarli – «sy deshalb miteinander gutlich zuvereinen»[39]; solo nell'impossibilità di una composizione si rassegnerà a cercare un accordo tra le parole del diritto.

Il recupero del *Verhandlungsprinzip* come principio di confronto reciproco tra le parti scarta quindi l'ipotesi di condurre subito la causa di fronte al tribunale. Il 15 settembre 1471, su commissione di Federico III, Sigismondo invita il vescovo Hinderbach e Ulrich von Brandis, suo consigliere e *Vogt* della giurisdizione di Feldkirch, a comparire nella città di Bolzano. Il luogo della riunione, la città appartiene alla diocesi vigiliana, come pure la scelta di affrontare la controversia in un «Rechttag» pubblico, consentendo a ciascuno di esporre oralmente le proprie ragioni, debbono garantire ai convenuti una nicchia di tranquillità. Il procedimento si stacca dagli esempi usuali di confronto giudiziario; l'ampio spazio d'iniziativa lasciato alle decisioni dei convocati, la facoltà di esporre al sovrano e ai ceti del paese le proprie lamentele lo fa somigliare a una sessione delle diete provinciali. La morfologia conciliativa, una volta adottata come risorsa giudiziaria, estranea l'autorità ducale dalla tentazione di guidare il dibattito per mezzo di propri ufficiali. In una seconda lettera da Vienna, nella quale Federico III av-

38 U. NEUGEBAUER, *I processi per Nomi*, p. 43. L'incarico al duca Sigismondo era ratificato con una lettera imperiale del 25 gennaio 1471.

39 AST, *APV*, *s t*, cp 16 lett. n (11 novembre 1471).

verte il duca di ascoltare le parti insieme con i suoi consiglieri laici ed ecclesiastici, gli accenni al «lieb» con cui l'imperatore ha ascoltato le suppliche di Ulrich Brandis e l'invito a conciliare gli antagonisti «gutlich oder rechtlich»[40] muovono ancora Sigismondo a dilazionare una soluzione strettamente legale dei fatti; la contesa seguiterà a essere discussa di fronte a un delegato del sovrano che agirà senza interferire nelle fasi del contraddittorio.

Vincere la resistenza degli avversari con la persuasione, come suggerisce Federico III, e solo più avanti con il diritto, sembra un'implicita ammissione di debolezza verso uno spazio politico lontano e pensato come ostile. Un rito procedurale che cerca di non contraddire la distribuzione dei poteri periferici e si affida ai meccanismi di convinzione e di amicizia finisce per essere un interlocutore rassicurante. Il corso della giustizia si limita a non intralciare simili flussi regolativi, adottando un tipo di processo 'aperto' e dalla tenue fisionomia indagatrice. Immaginato come quieto luogo di decantazione del conflitto, lo scontro giudiziario demanda per lo più alle parti il compito di appianare i loro litigi, con una procedura sbrigativa, basata sul confronto delle testimonianze orali e non intrisa di formalismi. I compromessi arbitrali, affidati a persone che nel trarre le proprie idee da un senso di giustizia sostanziale paiono «preferire la calda confusione» della realtà alla «fredda coerenza» della logica giuridica[41], sono una soluzione in cui s'imbatte di frequente questo genere di processi. Ed è inevitabile che anche a Trento la controversia s'incanali lungo la strada di un arbitrato.

La mediazione del duca ha prodotto pochi risultati: qualche «vivace scambio di parole»[42] tra i procuratori di Trento e del Brandis, l'arrivo di lettere da Vienna che sollecitano un esito amicale, il deposito di pretese scritte fatte pervenire al collegio dei giudici. Subentrano ora al posto del duca Gior-

40 AST, *APV*, *s t*, cp 16 lett. r, (2 dicembre 1471).

41 M. DAMAŠKA, *I volti della giustizia*, p. 68.

42 U. NEUGEBAUER, *I processi per Nomi*, p. 44.

gio Golser, principe vescovo di Bressanone, e Heinrich von Freyberg, commendatore provinciale dell'Ordine teutonico per il baliato all'Adige. La biografia degli arbitri eletti nella primavera del 1472 conferma un tasso d'ingerenza modesto. Nessuno dei due riveste cariche funzionariali o padroneggia la scienza del diritto; le conoscenze personali con gli attori della causa, Golser per il suo titolo ecclesiastico è sentito idealmente affine al presule trentino, Freyberg è stato nel 1468 capitano di Trento e risulta ben introdotto negli ambienti tirolesi, bastano a renderli accetti come commissari ducali.

Il ricorso a un arbitrato è un rimedio diffuso. Esistono opere di dottrina e pratiche forensi che si dilungano nel valutare la congruità delle mediazioni arbitrali con i testi romani, le forme della loro presenza nelle rubriche statutarie, i limiti posti all'appello dai lodi degli *arbitri, arbitratores et amicabiles compositores*; giuristi di scuola oppure semplici pratici, qualora il giudice o le parti lo richiedano, si dedicano alla loro scrittura[43]. Discussioni e costumi processuali tuttavia, con cui Freyberg e il principe vescovo di Bressanone hanno nessuna o poca dimestichezza; la complessità del vocabolario giuridico – simile a quella di certi *consilia sapientum* – che si rintraccia in pronunce di argomento civilistico, debiti inevasi, locazioni, pagamenti di dote, non appartiene alla loro esperienza. Benché la stipula degli accordi e l'ammontare delle cauzioni monetarie siano presi spesso innanzi a un giudice togato, le fasi iniziali, quando gli avversari si sottomettono al lodo arbitrale promettendo di sospendere il litigio, sono i momenti meno tecnici ma più familiari ai due nobili tirolesi. La ratifica del *compromissum*, secondo la terminologia canonistica da cui si è evoluta la procedura dell'istituto, si addice a quel clima di attesa e d'interruzione delle violenze che ha spinto la chiesa a propagarne il rituale nelle corti laiche. Il bisogno immediato di pace e di quiete da riportare nella comunità sono le ragioni che hanno condotto alla loro nomina.

[43] Sui nessi tra l'istituto arbitrale e le pratiche di diritto comune si veda, con esaurienti rimandi bibliografici, T. KUEHN, *Law, Family*, pp. 19-44.

Preoccupano i due giudici la somma dei reati commessi e la durezza delle posizioni tenute dalle parti, che hanno ispessito il profilo criminale della contesa. Ci si attende dai due arbitri lo stesso prudente rispetto delle convenzioni cetuali, la stessa confidenza con i meccanismi della società aristocratica che hanno portato Cesare Martinengo a comporre i dissidi scoppiati nel contado d'Arco. Come in quell'occasione, il prestigio e il grado di affinità del mediatore con i soggetti implicati nella causa sono la sola maniera per riempire d'autorità le parole del lodo arbitrale; sarà circondato da avvocati e si varrà dei loro consigli, ma l'eventuale successo dell'incarico dipenderà molto dall'abilità di interpretare il ruolo di giudice benevolo e accorto, membro di una comunità piccola che conosce per esperienza diretta. La fiducia che le parti nutrono verso di lui trarrà origine anche dalla mimesi dei caratteri più formali del suo ufficio.

La lite sui quattro castelli castrobarcensi arriva nelle mani dei nuovi arbitri dopo aver percorso quell'iter scontato di aggressioni militari e di celate rivalità che si ritrova nelle cause possessorie in un territorio tardo medievale[44]; originata dalle tensioni politiche del primo Quattrocento e aggravata dal disordine dei registri di cancelleria, la controversia ha mescolato *iniuriae* punibili come crimini atroci a questioni che sarebbe naturale demandare a un procedimento civile. Le smarginature tra aspetti penali e civili della causa, difficili da separare sul piano della procedura, riflettono anche le commistioni tra sensibilità private e ragioni pubbliche che avvolgono gli aspetti più strettamente penalistici della contesa. I limiti tra faida, vendetta privata e *latrocinium* sono così labili da prestarsi a molteplici fraintendimenti, sia tra i loro protagonisti sia tra gli organi incaricati di reprimerli. Appena abbozzati come figure giuridiche, imprecisi e di continuo reinventati come figure sociali, i reati della nobiltà di castello indeboliscono l'accuratezza delle

[44] Esempi quasi speculari, anche nella forma mista, laica ed ecclesiastica, delle commissioni arbitrali, vengono citati in C. RAWCLIFFE, *The Great Lord*, pp. 37 e ss., in J. WORMALD, *An Early Modern Postscript*, pp. 202 e ss. e in R. GÖRNER, *Raubritter. Untersuchungen*, pp. 183 e ss.

procedure tradizionali. La duttilità dell'arbitrato nel risolvere dispute giudiziarie in cui la considerazione delle personalità coinvolte sovrasta il contesto legale, in cui è spesso inevitabile armonizzare una concezione del reato come offesa a quella della punizione come dovere delegato al giudice, finisce per imporlo all'attenzione della giustizia pubblica.

Per quanto plasmata da modelli dottrinari, la conciliazione arbitrale appare uno strumento conservativo dell'influenza che l'aristocrazia custodisce nei propri ambiti di radicamento[45]. Il modo accomodante con cui i due arbitri spingono il vescovo Hinderbach e Ulrich Brandis a comporre i motivi d'attrito non smentisce queste previsioni. Una strategia giudiziaria scrupolosa nell'evitare ogni impressione coercitiva li induce a convocare le parti a un'ennesima assise pubblica, nella quale «senza ricorrere alla legge»[46] proveranno a riappacificarli. Scrivendo al «fratri nostro carissimo» di Trento, Giorgio comunica nel maggio 1472 l'indizione del *Rechttag* a Bolzano dove saranno presenti i due attori della causa e il conte Pietro Lodron[47]. La citazione rivolta al presunto esecutore dell'*actio spolii* contro Giovanni Castelbarco, il crimine più grave tra quelli discussi nel processo, corrisponde al tenore delle prime istruzioni imperiali, che hanno suggerito un accordo amichevole su tutti i punti controversi. Gli arbitri, nel riproporre un giudizio paritario tra le parti, stanno ancora cercando di contenere la disputa entro i limiti ristretti della comunità aristocratica e della sua abituale ritrosia a misurarsi con gli uffici giudiziari. Ma proprio gli antefatti della causa, quelli di cui è più faticoso definire lo statuto criminale, se vendetta giusta, assalto illegittimo oppure rimedio legale alla fellonia di un vassallo, causano il fallimento della mediazione; Pietro Lodron non ha assistito al dibattito bolzanino, disdegnando di ottemperare alle citazioni, e neanche il trasferimento del giudizio a Innsbruck, alla presenza dei consiglieri ducali, fa trovare ai procuratori

45 E. POWELL, *Kingship, Law and Society*, p. 107.

46 U. NEUGEBAUER, *I processi per Nomi*, p. 47.

47 AST, *APV*, *s t*, cp 16 lett. r, (10 maggio 1472).

qualche argomento in comune. La sera del solstizio d'estate i giudici delegati pronunciano in nome del duca Sigismondo una sentenza interlocutoria che confessa l'impossibilità dell'accordo lasciando liberi gli avversari di produrre i documenti dimostranti i loro diritti[48].

Prima di rimettere il loro mandato gli arbitri decidono di scindere la causa in due procedimenti, il primo riguardante l'evizione di Castellano e Castelnuovo ad opera dei Lodron, il secondo vertente sul possesso di Castelcorno, Nomi e del dazio di San Martino. I procuratori del Hinderbach e degli eredi Castelbarco consentono sulla separazione, quasi ammettendo che staccare l'uno dall'altro, benché in modo artificioso, alcuni capitoli dello stesso contrasto sia utile a una loro soluzione. Troppo carica di colpevoli complicità è stata l'investitura dei castelli da parte del vescovo Hack perché convenga ricordarla in un pubblico contraddittorio e anche gli avvocati di Ulrich Brandis, pur di non estendere le accuse d'infedeltà a tutti i possessi castrobarcensi, accettano lo stralcio del procedimento. Si preferisce non rivangare certi episodi accaduti nella primavera del 1456 e attendere che il tempo li sedimenti come azioni poco a poco più vecchie e destinate a sparire dopo la morte dei loro protagonisti[49].

La speranza che gli anni trascorsi soffochino gli odii tra i due lignaggi dura abbastanza a lungo, cinque anni passati in

[48] U. NEUGEBAUER, *I processi per Nomi*, p. 48.

[49] Oltre mezzo secolo più tardi, quando il possesso lodroniano in Vallagarina era inoppugnabile, il notaio Cristoforo «a Scholis» poteva spiegare ai giudici del *Reichskammergericht* che «nel 1453, vel 1454, vel 1455», i conti avevano espugnato i castelli di Giovanni Castelbarco «iuxta conventiones per ipsos de Lodrono factas cum domino Episcopo Georgio in dividendo quatuor castra, quae olim fuerunt dicti Domini Johannis de Castro Novo, videlicet Castrum Cornum, Castellanum, Castrum Novum et Castrum Numii»; gli accordi tra vescovo e Lodron disponevano «quod Castrum Cornum et Castrum Numii esse debeant predicti Domini Episcopi Georgii cum iurisdictionibus suis, prout inter eos fecerunt, et dictum Castrum Novum et Castellanum essent dictorum de Lodrono cum suis iurisdictionibus»: HHSTAW, *Reichskammergericht. Wetzlarer Akten*, K. 7, 6677, «Tertium volumen testium probatorium Magn. d. Comitum».

un clima di ingannevole tranquillità, fino a quel giorno d'autunno del 1477 in cui un gruppo di sicari tedeschi pagati da Matteo e Giorgio Castelbarco rapiscono Pietro Lodron approfittando delle sue cure ai bagni di Bormio. Irrompe di nuovo, in forma esasperata, quella reciprocità violenta che gli anni trascorsi avevano in apparenza cancellato dalla memoria. Si materializza nel sequestro e nell'imprigionamento di chi aveva interpretato il clima delle guerre come un pretesto per acquisire nuove terre. Ma la rinuncia degli arbitri a trattare un capitolo così aspro delle rivalità nobiliari non ha solo incoraggiato il sequestro del conte trentino, la cui impunità è percepita come un'offesa all'onore del sangue castrobarcense; il loro rifiuto segna anche la perdita di ogni ordine processuale per una parte della causa, la presa d'atto della sua irriducibilità a quei riti formali, le lettere di citazione, le nomine dei procuratori, gli scambi di pareri consegnati ai giudici arbitrali, che l'hanno racchiusa entro un involucro giudiziario. La loro rimozione dagli ambienti processuali provoca un accentuato silenzio documentario; sono più rade le testimonianze scritte da quando si è ammesso che la controversia tra i due lignaggi trentini, dimenticati gli schemi giudiziari, ricada entro lo scambio imprevedibile delle vendette aristocratiche. Qualche brano di corrispondenza privata e alcune suppliche al *Landesherr* tirolese sono quanto rimane per descrivere ciò che accadde dopo il sequestro di Bormio.

Pietro Lodron era stato forse condotto in un castello venostano dei Brandis o nel *Gericht* di Maienfeld, una signoria della famiglia situata ai confini della Confederazione svizzera. Erano terre appartenenti alla diocesi di Coira[50], e proprio il vescovo curiense scriveva a Hinderbach il 9 marzo 1478 un'impacciata lettera di risposta in cui si discolpava da ogni coinvolgimento nel sequestro. Sapeva certo del ra-

[50] AST, *APV*, *s l*, cp 33 n. 16; il 10 dicembre 1477, l'oratore veneto a Milano Antonio Vinciguerra informava Paride Lodron di aver insistito perché la corte sforzesca ottenesse un breve pontificio contro il vescovo di Coira «minazandolo de excomunication e privation de tutti i beni spirituali non relassando la M. cia de vostro Padre».

pimento, compiuto «preter iussum nostrum», che aveva seguito con apprensione:

«Verum cum ea percepimus, timuimus animum iracundum domini Mathie contra dominum Petrum de Lodrono, ac scintillam latere que tenderet in vindictam genitoris sui, qui utique in capturando carcere dicti domini Petri de Lodron interemptus fuit et sic tam genitore quam vero et legitimo suo patrimonio orbatus, facile in necem etiam eiusdem domini Petri irruisset».

Pensando di evitare il «furor imminens dicti Mathie» e la lugubre esecuzione della vendetta, egli aveva concesso – come rimproverava Hinderbach – d'imprigionare il conte trentino per qualche tempo in una sua fortezza affinché i figli e gli affini volessero «pro restitutione seu liberatione domini Petri de Lodron laborare»; ma le trattative si erano arrestate e Matteo Castelbarco che, «eum in castro nostro diutius manere non sinebat, eum in aliud castrum sibi notum transtulit»[51].

Le informazione del presule curiense si fermavano al trasferimento di Pietro Lodron in un'altra prigione castrobarcense, riferite con la compunzione manierata di una persona sicuramente complice del sequestro. Alla corte di Innsbruck, dove affluivano ormai tutti i documenti della causa, gli antefatti della faida erano conosciuti. Nei fondi del *Pestarchiv* si conservava da qualche anno un testo spedito dal conte giudicariese al duca Sigismondo per giustificare l'aggressione del 1456 a Castellano e Castelnuovo. La lettera, allegata al fascicolo della causa, era una spiegazione della logica a cui tutta la controversia, secondo l'opinione di Pietro, doveva essere ricondotta. L'attacco contro i feudi castrobarcensi veniva ammesso spontaneamente, e non era certo negando i fatti di sangue che egli sperava di mitigare la sentenza del *Landesherr* tirolese; la sua difesa giudiziaria mirava invece a tradurre l'assedio ai feudi nemici nei riti degli scontri d'onore, virili ma leali, combattuti nelle ore di luce e non nell'oscurità, innescati da un'inimicizia che non si po-

[51] AST, *APV*, *s l*, cp 33 n. 16 (9 marzo 1478).

teva più appianare: da quell'istante il ricorso alla forza si era sovrapposto naturalmente alle parole:

«Quod quidquid ego et frater meus feceramus contra dictum dominum Joannem non fuit factum malo nec proditorio malo, nec de nocte, nec in una hora prout intellexeram partem adversam dixisse de me, sed totum factum fuerat lealiter et viriliter expugnando dictum dominum Joannem per totum unum diem cum efusione sanguinis et multorum ex nostris gentibus; et quod finaliter dictus dominus Joannes se vocaverat victum et dederat nobis dicta castra et quod ad ea moti fueramus ego et frater meus ex reali inimicitia quam secum habebamus propter sua pessima et iniuriosa verba dicto fratri meo et propter gentes suas quas ipse conduxerat ad Abbatiam Tridenti ad insidias prefati fratris mei»[52].

Le prime righe della lettera compilata dal notaio Ramengo Balacchi svelavano l'infarinatura di diritto che il cancelliere dei Lodron possedeva, ma nei passaggi cruciali dello scritto, i richiami alla prassi degli scontri nobiliari, alle venature e alle emozioni dell'ideologia cavalleresca sostituivano il linguaggio asciutto dei testi forensi. Usando le parole drammatiche e semplici di un notaio rurale, il conte Pietro aveva innestato i ricordi della lite sul tronco di una logica familiare alla sua esperienza di *miles et nobilis*, ripensando l'aggressione dei due castelli come un frammento della lontana avversità dei due lignaggi, uno scontro radicato nelle offese all'onore del casato e sospinto avanti dalle consuetudini della vendetta; pronunciate «contra honorem meum, que tunc non possem libenter sufferre» era stato il commento alle accuse dei nemici con cui egli chiudeva la lettera del Balacchi.

Nei modi di legittimare molti anni più tardi il suo sequestro, i figli di Giovanni adotteranno una versione dei fatti che si rifaceva alla stessa razionalità invocata dal probabile assassino paterno; diversi i paesaggi, il genere d'azioni commesse, mutati i contesti politici, ma del tutto simili i tipi di materiale narrativo suggeriti al vescovo di Coira. La trama si snodava a partire dall'oltraggio alle persone o ai possessi

[52] TLAI, *Pestarchiv*, XXXI – 64, cc. 20v-21r (15 febbraio 1472).

dei familiari e proseguiva da lì aspettando l'occasione per descrivere i momenti in cui il debito vendicatorio si fosse esaurito. Quelle dei Lodron e dei Castelbarco erano deposizioni influenzate dal ricordo di chi aveva vissuto quegli eventi e guidate dal desiderio di trovare a essi una giustificazione. Tra loro vi erano affinità che facevano pensare ai racconti di faide compilati nei monasteri altomedievali ispirandosi a esempi comuni, la biografia di un religioso che sedava con il suo esempio di carità le vendette delle terre dove sorgeva l'abbazia, la conversione salvifica di un cavaliere che entrato a far parte dell'ordine religioso e dedicava la sua vita a distogliere i nobili dall'uso della violenza; esse presentavano lo svolgimento delle faide in maniera ripetitiva, da un principio a una fine sempre eguali a se stessi, con gli analoghi passaggi dal peccato violento alla redenzione nel gesto di pace[53]. In parte queste leggende erano il risultato della fantasia dello scriba o del bisogno pratico di spiegare i doni ricevuti come frutto del ruolo di paciere esercitato dal monastero; in parte però erano il prodotto di una «collective cultural creation»[54] che aveva indirizzato la penna dei monaci e che ora non smetteva d'influenzare le rievocazioni delle dispute accese intorno al possesso dei castelli lagarini.

L'adesione al modello culturale della vendetta si trasformava da pratica sociale in memoria scritta. Certo, se mai qualcuno del lignaggio fosse stato convocato presso un tribunale, i giudici avrebbero potuto ritenere impropri o manchevoli quei racconti di offese e di repliche all'onore ferito ricalcati senza troppa fantasia quasi da uno stereotipo letterario. Ma almeno nel nostro caso la sintassi dei procedimenti arbitrali si era rivelata tollerante verso il dizionario delle giustificazioni vendicatorie. I *Rechttage* tenuti a Bolzano e alla corte di Innsbruck avevano ascoltato benevolmente i resoconti delle aggressioni e degli attacchi esposti dai pro-

[53] Ad esempio nei testi raccolti e commentati da H. PLATELLE in *Vengeance privée et réconciliation*, e in *La violence*; la permanenza del linguaggio religioso, specie nel descrivere la conversione alla pace, è sottolineata per il tardo Medioevo da C. GAUVARD, *«De grace especial»*, II, p. 777.

[54] S.D. WHITE, *Feuding and Peace-making*, p. 247.

curatori. Caduto nel nulla l'ultimo tentativo di mediazione la causa si fermava. Dimessisi il vescovo brissinense e il commendatore dell'Ordine teutonico, dopo gli episodi di Bormio la soluzione della faida diveniva oggetto di un teso negoziato diplomatico tra i rami degli Asburgo, patroni degli eredi castrobarcensi, e la repubblica di Venezia, intervenuta a sostegno del casato lodroniano. Il 10 maggio 1483, mentre Pietro Lodron a sei anni dal suo rapimento era ancora relegato in qualche castello tirolese, Federico III ordinava ai suoi congiunti di pagare 16.000 fiorini renani quale risarcimento ai Castelbarco per l'occupazione dei castelli e per le spese processuali[55]; nessuna parola sulla restituzione dei feudi, che si dovevano intendere dunque assegnati definitivamente ai signori giudicariesi. I negoziati, ormai di taglio politico, condotti dal vescovo e dagli *Hauptmänner* tirolesi nel principato, dovettero solo decidere sul versamento del riscatto, una somma ingente che i Lodron riuscirono a pagare mettendo in vendita qualche piccola parte del loro patrimonio allodiale[56].

3. *I ricorsi al tribunale camerale*

Una delle ultime testimonianze lasciate dai protagonisti della causa mentre l'accordo veniva perfezionato era una lettera scritta il 17 marzo 1485 al vescovo Hinderbach da Martino Lodron, *comes et miles* di Castelnuovo; il figlio di Pietro, tornando da un incontro con il capitano di Trento al quale aveva promesso di serbare la pace con i rivali, dichiarava però che se «misser Mathio ha tal animo verso del Magnifico mio fratello et mi et caxa nostra de volerne nosere et

[55] AST, *APV*, *s t*, cp 16 lett. r (10 maggio 1483).

[56] AST, *Notai di Condino*, Giovanni Cologna (1477-1487), cc. 184r-v; ancora il 28 dicembre 1487 Paride e Martino Lodron, figli di Pietro, alienavano una pezza di terra a Lardaro, «causa solvendi domino Mateo filio q. domini Johannis de Castronovo, taiam sive condemnationem causa liberandi prefatum dominum Petrum a carceribus et a manibus prefati domini Matei». Venezia alla fine prese su di sé una parte degli oneri finanziari e s'impegnò a sborsare 7.000 fiorini del debito.

destruzere come apertamente el disse ne scia bisogno et forza a deffendermi et far li debite reparatione ai fati nostri per deffension nostra et de caxa nostra»[57]. Le sottoscrizioni dei compromessi, le pronunce subito disattese degli arbitri, le udienze pubbliche nella dieta provinciale, non avevano mai tolto il pericolo che i Castelbarco e i Lodron interpretassero la contesa più come un succedersi di nervosi combattimenti tra lignaggi nemici, sospesi da paci e da tregue momentanee, che come un asettico confronto giudiziario. Osservando i rimedi processuali impiegati in questo segmento della causa, era difficile cogliere una nozione di sovranità territoriale non appaiata allo spazio di potere dei lignaggi, e poco riconoscibile un'azione giudiziaria che, tesa ad accettare i ritmi lunghi delle inimicizie aristocratiche e i loro calcoli violenti, non fosse contaminata dai discorsi nobiliari.

Meno soggetta a deformazioni del corretto *ordo iudiciarius* doveva essere la parte del procedimento relativa al possesso di Castelcorno e Nomi. Dopo l'insuccesso del vescovo Golser e di Heinrich von Freyberg, invece di recarsi davanti ai giudici sostituti dov'era atteso a un ulteriore contraddittorio richiesto dai procuratori del Brandis, il principe vescovo di Trento decideva di appellare la sentenza pronunciata dai due arbitri portando la causa al *Kammergericht* di Wiener Neustadt, la massima assise giudiziaria dell'impero. Questo tribunale, che nel 1452 aveva preso il posto del soppresso *Hofgericht*, operava presso la corte e fungeva da organismo di giustizia personale dell'imperatore, competente per le materie che toccavano gli interessi del sovrano o della sua camera: crimini di lesa maestà, devoluzioni di feudi, abusi nella riscossione dei tributi. Istanza ordinaria con piena giu-

[57] AST, *APV*, *s l*, cp 33 n. 16. Da Innsbruck, nello stesso anno, Sigismondo scriveva al capitano all'Adige Vittore Thun perché cercasse d'informarsi sul «Clausen» fatto erigere dai Lodron a sud di Trento contro i Castelbarco: TLAI, *Kopialbücher. Ältere Reihe*, 7, cc. 40-41. Ma le scaramucce tra i due lignaggi continuano sino ai primi di novembre, come si evince da una comunicazione al principe vescovo, nella quale lo si prega di affiancare il Thun e altri nobili del paese nel tentativo di mediarle; *ibidem*, c. 44.

risdizione civile e criminale, il *Kammergericht* già nei primi decenni della sua attività aveva sperimentato l'inserimento di giuristi addottorati, come *Beisitzer* accanto ai giudici tratti dalla nobiltà, oppure nei ruoli di procuratore al servizio delle parti[58]. «Hanns Hinderbach, der rechten gelehrten», giovane dignitario alla corte di Federico III aveva presenziato per alcuni anni, tra 1450 e 1454, alle sessioni del tribunale di camera elencato nel numero degli assessori addottorati[59]; accingendosi a portare a Wiener Neustadt un caso così delicato per la sua chiesa, e operando un'implicita forzatura delle proibizioni civilistiche agli appelli delle pronunce interlocutorie, l'*episcopus* Johannes Hinderbach dava al processo quei lineamenti giurisdizionali fino ad allora accuratamente ostacolati.

Il 24 febbaio 1473[60] la lettera d'appello veniva consegnata ai procuratori trentini, il fratello del vescovo Heinrich e il suo segretario Gregor Playkner; a luglio i *Fürsprecher* delle parti erano ammessi a discutere la causa di fronte ai giudici camerali, sotto la presidenza dall'arcivescovo di Magonza Adolfo, cancelliere del sacro romano impero. Il ricorso a Federico III «tamquam primum delegantem»[61] della causa non era solo, come pure avrebbe scritto il vescovo, «refugium ac sublevamen oppressorum seu se gravari et opprimi timentium». La *Kammergerichtsordnung* del 1471 fissava in un articolo le procedure, i tempi e i costi delle cause arrivate in appello dalle *Untergerichte*, configurando un percorso tra luoghi di amministrazione della giustizia – tribunali ve-

[58] J. LECHNER, *Reichshofgericht*, pp. 82-100; B. DIESTELKAMP, *Vom Königlichen Hofgericht zum Reichskammergericht*, pp. 52-53; F. BATTENBERG, *Beiträge zur höchsten Gerichtsbarkeit*; R. SEYBOTH, *Kontinuität und Wandel*, p. 68.

[59] J. LECHNER, *Reichshofgericht*, pp. 139-148.

[60] AST, *APV*, *s l*, cp 33 n. 3: ricevuti gli atti del processo, Hinderbach decideva di «ad dictam imperialem Curiam et in dicto imperiali Consistorio et iudicio Camere presentari facere, et huiusmodi appellacionem suam interpositam prosequi et iustificare in quantum sibi de iure incumbebat...». AST, *APV*, *s t*, cp 16 lett. o.

[61] AST, *APV*, *s l*, cp 33 n. 9, c. 3r.

scovili, tirolesi e imperiali – che si disponeva secondo uno schema gerarchico, fatto di passaggi graduali da una corte giudiziaria all'altra[62].

Era ciò che i lavori delle commissioni arbitrali negavano; il ricambio saltuario dei nomi a cui si delegava l'incarico, la sola variante accettata dagli schemi dei compromessi, riproponeva infatti a ogni scadenza un esame delle controversie che era in sostanza la copia dei precedenti, incline a non assecondare intrusioni di poteri esterni e a non togliere ai presenti la libertà di decidere del proprio destino. L'intersezione dei campi processuali vescovili e imperiali incrinava la natura paritaria delle discussioni seguite agli scontri per i feudi lagarini, quei moderati inserimenti di azioni giudiziarie che si erano sovrapposti alla disciplinata reciprocità delle vendette aristocratiche.

Se si confrontano i succinti resoconti delle riunioni arbitrali con le ordinanze che regolano lo *stylum curiae* viennese, il divario procedurale può sembrare contenuto. Presso il tribunale di camera le udienze sono sempre pubbliche, come negli incontri arbitrali, e gli avvocati espongono in un libero contraddittorio querele e repliche[63]; l'azione *ex officio* non esclude lo svolgimento di una causa che assomiglia ancora, con il libero confronto di accusa e difesa, con la partecipazione distaccata dei giudici, a un *actus trium personarum*. Rovesciando un conflitto reale nelle sembianze di uno scontro forense, il processo camerale mantiene un'impronta di fondo accusatoria, scevra dalle pesanti ingerenze permesse ai giudici nei modelli procedurali di tipo inquisitorio[64]. Ma entro questa fisionomia corriva al dialogo tra le parti e i

62 F. BATTENBERG, *Beiträge zur höchsten Gerichtsbarkeit*, p. 64.

63 J. LECHNER, *Reichshofgericht*, pp. 103-104.

64 M. DAMAŠKA, *I volti della giustizia*, p. 309; l'alterità dei due modelli si proietta nettissima nei modi di trattare le cause penali: il processo accusatorio, a cui si attribuisce il compito di «assorbire i conflitti sostituendo la simulazione forense ai combattimenti reali», apre uno spazio sociale di discussione tra le parti che l'iniziativa d'ufficio cerca invece di soffocare mettendo leggi, prescrizioni, valori, a disposizione del giudice.

giudici, la prassi camerale innova il modo di accogliere le cause, di soppesarne gli elementi a favore o contro uno degli attori, infine di giudicarle secondo una razionalità più chiusa in un orizzonte legale.

Si depositano presto sulla causa trentina le correzioni prescritte dalla giurisprudenza del *Kammergericht*; dopo l'accesso a Wiener Neustadt, essa perde le approssimazioni dei compromessi tra signori fondiari. Risolta in breve la questione preliminare sulla liceità dell'appello da una pronuncia interlocutoria, dopo la *litis contestatio* le parti sono chiamate a fornire gli *articula* sopra i quali intendono far deporre i testimoni. «Est autem utplurimum utile producenti testes – consiglia il libro più maneggiato di procedura medievale – dare articulos super quibus intendit eos producere. Non enim iudex, nec etiam sunt semper testes ita instructi, & de facto & de iure, quod sciant de omnibus necessariis respondere»[65]. Ripensa a questo suggerimento Hinderbach nello stilare le domande testimoniali che devono esporre e spiegare alla commissione cesarea gli antefatti della controversia; i suoi capitoli sono l'esito del contesto giuridico in cui il litigio possessorio si cala, delle tecniche di interpretazione che egli suppone verrano usate, dello sforzo di immaginare le idiosincrasie e i timori dei giudici. Benché in questo troncone della causa sia facile trovare gli stessi riscontri oggettivi della faida tra Lodron e Castelbarco, le stesse contaminazioni di violenza privata e pubblica emerse dalle carte d'archivio, il suo inserimento in un ambiente giudiziario influenza la maniera scelta dal vescovo per raccontarne il decorso attraverso la voce di «testes ita instructi, & de facto & de iure». Nei quesiti che egli prepara esiste ovviamente la preoccupazione di riaffermare l'originaria dipendenza feudale dei castelli e della muda cittadina dalla mensa episcopale, come pure di svelare che, repressa la rivolta dei Grad-

[65] G. DURANTIS, *Speculum iudiciale*, L. I, *De teste*, § 5, n. 10, pp. 316-317. Per l'avversario la situazione s'inverte: «Ei autem, contra quem producuntur, non est multum utile, nisi quo ad hoc: quia eis scriptis melius sciet interrogatoria formare, & contra intentionem producentis se discretius praemunire».

ner, il duca d'Austria cedette ogni diritto sopra Nomi a Giorgio Hack «occasione expensarum et sumptuum factorum pro recuperatione castri Beseni»[66]. C'è tuttavia anche l'accortezza di togliere dalle menti dei giudici il sospetto che la politica di recupero dei beni ecclesiastici abbia ignorato le ordinanze di pace territoriale.

Nella lunga *informatio in causa*[67] trentina, appoggiata ai registri feudali e alle transazioni conservate nella cancelleria, il litigio possiede un termine *a quo*, la data dell'investitura trecentesca a Guglielmo il Grande del patrimonio castrobarcense, un intermezzo secolare di pacifiche conferme e un'interruzione brusca del rapporto di obbedienza vassallatica, coincisa con il rifiuto di Giovanni alla prestazione dell'omaggio feudale. Un arco cronologico scandito dai rinnovi delle investiture vescovili e dai documenti ufficiali citati nelle allegazioni è la misura di un tempo burocratico, lineare e privo di equivoci, adatto a entrare nei verbali di un processo perché i suoi periodi non comprendono se non espressioni del vocabolario giuridico. Il resoconto compilato da Hinderbach e dai giuristi del *consilium* inquadra le stesse infrazioni alla sovranità vescovile in un repertorio limitato di figure criminali, ondeggiando tra l'esclusione inevitabile di alcuni episodi e la sottolineatura di altri. Inutile cercare nelle carte la menzione di violenze aperte capovolte in combattimenti forse sanguinosi ma regolati da un codice d'onore; al contrario, nel fascicolo processuale la vendetta non sorregge più la struttura narrativa del conflitto e le stesse deposizioni testimoniali sono instradate a passarla sotto silenzio. La reciprocità degli scambi d'onore è ascoltata nei colloqui verbali di fronte ad arbitri indulgenti e sensibili alle esagerazioni dei discorsi nobiliari, ma il suo è un copione improduttivo se usato come motivo a discolpa in un tribunale pubblico.

66 Copie degli *articula* presentati nel luglio del 1473 sono nel fascicolo del processo conservato in TLAI, *Pestarchiv*, XXXI – 64, «Libelli examinis testium»; un altro esemplare è reperibile in AST, *APV*, *s l*, cp 33 n. 15.

67 TLAI, *Pestarchiv*, XXXI – 64, «Informatio in causa».

Filtrata da criteri selettivi, la stilizzazione della faida viene riproposta nei verbali usando alcuni accorgimenti tipici della prosa giuridica[68]. Schemi retorici di estrazione romanistica immettono la logica della vendetta in una cornice di valori che la dottrina sa inserire entro figure criminose ed è in grado di colpire non abdicando alla propria *ratio*. Evocare il crimine di tradimento, il raggiro consapevole della fedeltà dovuta al signore, traspone su un piano giuridico i risvolti più opachi delle trame vendicatorie; nessun altro reato nella società feudale implica maggiore esecrazione, coinvolge un maggiore intrico di valori positivi, la fedeltà, l'obbedienza, la gratitudine e, quando capovolto nel suo opposto, trasformandosi in fellonia, diventa «lo spregevole contrario di tutte quelle positive virtù, e, quindi, disvalore per eccellenza»[69]. L'ingombro di cause per tradimento negli archivi tardo medievali, processi istruiti contro le libertà dei grandi *domini terrae*, le faide rovinose accese dai motivi d'onore, fa emergere il puntiglioso sforzo di traduzione concettuale che i giudici dei tribunali regi debbono compiere di fronte al costume della vendetta d'onore, per reprimerla in quanto offesa alla *maiestas* sovrana e nel contempo per ridurre ad argomento legale un reato così atipico e sfuggente.

Nelle tradizioni della nobiltà medievale, le origini lessicali del tradimento e della faida s'intrecciano. La fellonia è giudicata un crimine contro le convenzioni della società feuda-

[68] S. ROBERTS, *The Study of Disputes*, p. 22, avverte le deformazioni occorse ai modi di descrivere i conflitti una volta che essi si portino alle corti giudiziarie.

[69] M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*, p. 71. Nella prassi, osserva M. MONTORZI, *Diritto feudale*, pp. 51-52, nota 149, la 'fellonia' si «concreta in numerose ipotesi, che pure non sono mai previste dalle fonti in modo tassativo... Se il fondamento della fellonia si posa sulla natura obbligatoria e sinallagmatica del contratto feudale, i suoi contorni istituzionali nondimeno scivolano nell'indefinito, tanto che essa finisce non di rado per assumere il profilo quasi di una sanzione penale, e le relative analisi del Glossatore risentono a tal punto l'influenza di una simile tendenza, da dedicarsi assiduamente a potenziare la trattazione in tema di fellonia della rilevanza dell'elemento soggettivo del dolo e della consapevolezza cosciente e deliberata del soggetto agente».

le, in cui signore e vassallo sono legati da un vincolo di dipendenza e di obbligazione reciproco; l'uomo che decida di rompere questi legami personali di mutuo rispetto e di alleanza è tenuto a farlo con una *diffidatio* pubblica – la *Fehdebrief* dei nobili Gradner –, una lettera inviata al signore ora nemico in cui esprime la propria intenzione di tradire[70]. Dietro la metamorfosi della faida in crimine di fellonia, e di lì a poco in crimine di lesa maestà, non si nasconde solo uno slittamento semantico; la modifica dei rituali vendicatori operata dagli uomini di legge, quando come avvocati scrivono le loro allegazioni o come giudici dettano le loro sentenze, fa parte di una strategia punitiva che colpisce anche le parole e le scritture dei personaggi coinvolti nelle faide. Indotto dalla sua formazione di canonista a presentare in termini legali le memorie difensive della chiesa vigiliana, Hinderbach, mentre deve accennare all'evizione dei castelli, riconduce il confronto castrobarcense a una storia di tradimenti della *fides* principesca[71] e a uno sfondo di inimicizie aristocratiche alle quali i vescovi hanno assistito impotenti, agendo solo da pacieri inascoltati.

Alcune domande incluse nei *libelli examinis testium* servono a incanalare le risposte degli interrogati verso un esito atteso: una di queste, vertente sul possesso feudale dei castelli, tende infatti a mostrare come Giovanni abbia rotto la catena delle investiture sempre concesse ai suoi avi; è il primo degli interrogativi posti alle persone citate, e tranne qualche variazione le dichiarazioni dei testi coincidono con quelle del presbitero Nicolò, altarista del duomo, presente nella «stuba magna» quando Giorgio Hack venne ad abitare nel castello e «requisivit prefatum quondam dominum Joannem ut vellet feudum suorum castrorum accipere»; al-

70 M. JONES, *'Bons Bretons et Bons Francoys'*, p. 93.

71 Già in un mandato del 1477 Hinderbach intimava al podestà Alessandro Maggi il recupero di un affitto nella giurisdizione di castel Corno sottratto da Giovanni Castelbarco e dai suoi complici, «qui ecclesiam nostram possessione dicti castri malo ac proditorio modo infidelitatem et feloniam committendo spoliarunt».

lora Giovanni «incepit ridere et dixit quod non tenebat accipere quia erat baro»[72].

Conseguente al rifiuto di prestare l'omaggio feudale, la *fractio fidei* ha posto Giovanni nello stato di ribellione legittimando il vescovo a rientrare nel possesso dei suoi beni. Come sia avvenuto il recupero, se pacificamente e conforme al diritto, è spiegato dagli *articula* in cui si mettono uno di fronte all'altro, sotto la forma di un quesito processuale, le politiche mediatorie del vescovo Hack e la cocciutaggine lodroniana nell'ispirare le proprie azioni all'istinto della vendetta. I sospetti di evizione illegittima agitati dalla controparte per avvalorare un acquisto dei castelli dalle mani di un *deiector*, vengono respinti chiedendo ai testimoni di riferire quanto sappiano in merito al tentativo di Giorgio Hack, il quale «misit suos consiliarios et subditos ad faciendam pacem inter dictos de Lodrono et dictum quondam Joannem de Castrobarcho». Il compromesso sfumò, secondo l'opinione prevalente, a causa delle discordie tra i due lignaggi – «intellexit quod dominus Joannes de Castrobarcho erat in diffidentia cum illis de Lodrono, sed nescit ex qua causa» – sommatesi a contrasti più antichi, dai quali non erano estranee le rivalità con altre famiglie nobili dell'espiscopato[73]. Scavando un varco sempre più profondo tra il desiderio di pace del vescovo e la rissosità dei suoi sudditi, le deposizioni giungono a contestare la conformità al codice vendicatorio delle ritorsioni lodroniane, non episodi di un leale scontro cavalleresco bensì azioni di violenza gratuita:

«quod verum est, quod prefati domini de Lodrono una nocte, modo possunt esse anni 17 vel circa, venerunt cum aliquibus gentibus ipsorum de Lodrono per circum castra, videlicet castrum Novum, castrum Nomii castrum Cornu et Castellanum, quod tunc erant

[72] TLAI, *Pestarchiv*, XXXI – 64, «Libelli examinis testium», c. 4r.

[73] TLAI, *Pestarchiv*, XXXI – 64, cc. 5r e 8v: «intellexit ex defectu quondam domini Joannis de castro novo non fuit secuta pax inter ipsos dominum Joannem et istos de Lodron ex causa discordie istorum dominorum de Archo».

quondam domini Joannis de castro Novo, et ea castra per vim acceperunt, et dicebatur tunc quod erant ad invicem inimici»[74].

Progressivamente le dichiarazioni compiaciute dei riti della faida svaniscono anche nelle repliche degli avversari. I nunzi del Brandis hanno compilato le loro scritture badando ad escludere qualsiasi evocazione di gesti violenti che non richiami una rottura degli obblighi di fedeltà causata dalla premeditazione e dalla malizia del tradimento. Ricordare al vescovo Giorgio di essere stato loro ospite, di aver condiviso lo stesso cibo, di averlo voluto come ministro del sacramento battesimale in una chiesa dei loro castelli[75], prefigura il venir meno di un'amicizia sincera, infrantasi all'improvviso contro l'infedeltà del *dominus* alla promessa data nella cerimonia del giuramento.

Imputazioni dalle quali Hinderbach si scagiona con un'ingegnosa rilettura dei luoghi giuridici citati ed una minuta ricostruzione documentaria della vicenda. Nell'*informatio in causa*, il vescovo ricompone tutti gli interrogatori in un testo che attinge al repertorio canonistico del diritto comune. Le risorse dottrinarie più classiche delle azioni di spoglio, il canone *redintegranda* del Decreto di Graziano, l'interdetto *unde vi* delle Istituzioni giustinianee, il canone *Saepe contingit* del *Liber Extra*[76], in cui si allarga il raggio delle accuse anche a chi, non colpevole di azioni violente, ha però acquisito una terra dal suo *deiector* avendo notizia dello spoglio a danno del primo possessore[77], vengono discusse come insegnano gli *ordines iudiciarii* nei capitoli riservati alle allegazioni forensi. Un parere di Bartolomeo Cipolla, che Hinderbach già studente di Padova e costantemente in rapporto con gli ambienti giuridici dello studio ha commis-

[74] TLAI, *Pestarchiv*, XXXI - 64, c. 10v.

[75] AST, *APV*, *s t*, cp 16 lett. ee; «Producta ad Cancellariam Imperialem XIII mensis Novembris 1479».

[76] C. 18, X, II, 13.

[77] Sul profilo dottrinale e l'evoluzione storica dei rimedi possessori si veda H. COING, *Europäisches Privatrecht*, pp. 282-285.

sionato al professore pagandolo 10 fiorini, rafforza l'impianto delle difese trentine[78]; un *consilium* raffinato, solido nelle citazioni delle autorità dottrinali e molto indulgente verso la politica di recupero dei beni della chiesa esercitata dal predecessore del suo cliente:

«... nam quando quis est spoliatus ab uno potente, vel si quis potens ingrediatur possessionem alicuius, potest quandocumque ille qui perdidit rem suam recuperare illam etiam propria autoritate quandocumque illi facultas se obtulerit...; que in brevi episcopus non posset recuperare tum propter potentiam eorum, tum etiam propter fortitudinem castrorum, ergo potuisset dominus episcopus inventa commoditate propria auctoritate recuperare, etiam eo tempore quo pervenit ad manus reverendissimi domini Georgi episcopi tridentini»[79].

La partigianeria di una prestazione ben retribuita è inevitabile, anche se la predisposizione di Cipolla a interpretare in modo estensivo il concetto di legittima difesa o del *vim vi repellere licet* in cause di possesso ha già degli esempi nel principato. E certo, dietro l'apparente distacco delle scritture, che si esprimono attraverso una logica astratta e scientifica, la lingua di un giurista è completamente attraversata da intenzioni e accenti, si trova incastonata in altri linguaggi sociali, altrettanto complessi e variegati, formanti un reticolo di modelli culturali che dominano la sua vita quotidiana[80]. Le compromissioni del linguaggio di Cipolla devono parere troppo forzate a Hinderbach che infatti estrapola dal *consilium* solo poche righe[81], i periodi meno allusivi al permesso della resistenza armata nello spoglio, e le fonde nell'*informatio* consegnata agli assessori della camera.

La cautela vescovile nel non incrinare la presunzione di ra-

78 TLAI, *Pestarchiv*, XXXI - 64, 4 sett. 1479, elenco delle spese presentate da Hinderbach al *Kammergericht*: «umb ein Consilj von doctor Berteleme Zepola von padaw X gulden».

79 B. CAEPOLLA, *Consilia criminalia*, cons. 59, ff. 138v-139r.

80 P. GOODRICH, *Legal Discourse*, p. 169.

81 TLAI, *Pestarchiv*, XXXI - 64, «Informatio in causa», c. 2v.

zionalità dell'allegazione è un altro segno delle censure, non unicamente lessicali, imposte alla causa trentina: sono cambiate le norme con cui si raccolgono le testimonianze e gli indizi, non abbandonandole più solo all'iniziativa delle parti; sono maggiori le opportunità che la corte si riserva per rivedere le informazioni raccolte durante il dibattito attingendo alle proprie conoscenze giuridiche[82]. Diviene prevalente l'opinione che i pareri dei membri togati, formatisi su informazioni acquisite in via ufficiale e raccolte in fascicoli per assicurare la completezza e l'autenticità della documentazione, non debbano più mescolarsi alle conoscenze private. Le sessioni arbitrali hanno prodotto solo scarne notizie, tratte da lettere o da suppliche private scritte per sfiorare le emozioni e il buon senso di uomini che non padroneggiano il diritto; in quei momenti la giustizia non si è mai liberata dall'immagine della lite come scontro simbolico, un *actus trium personarum* in cui le parti «avanzano pretese confliggenti di fronte a un organo che decide»[83]. Ma quando il ricordo delle dispute è mediato da un testo, simile all'incartamento che ora approda sotto lo sguardo di funzionari poco appassionati ai toni drammatici delle memorie familiari, la decisione su di esso seguirà più facilmente il filo dell'analisi legale guidata dalle norme, mentre il processo si configurerà come un'indagine condotta pubblicamente dai giudici della corte.

A differenza di una giustizia arbitrale, un processo imperniato sull'indagine d'ufficio implica dei rapporti di autorità politica, dei nessi di soggezione, che si ripercuotono subito

[82] T.A. GREEN, *Verdict According to Conscience*, p. 119, sebbene le osservazioni si riferiscano alle procedure del regno inglese non credo inopportuno applicarle ad altri contesti; anche E. POWELL, *Kingship, Law and Society*, p. 78, disloca nel tardo Medioevo la crisi delle «self-informing institutions». F. BATTENBERG, *Herrschaft und Verfahren*, pp. 4 ss., studiando le configurazioni procedurali del *Kammergericht* quattrocentesco giunge a conclusioni affini. Il tema coinvolge quello del rapporto tra prova e applicazione della pena e ha controversi risvolti dottrinari, che emergono con intensità nel corso del tardo Medioevo; per questo cfr. G. ALESSI PALAZZOLO, *Prove legale e pena*, pp. 64 ss.

[83] M. DAMAŠKA, *I volti della giustizia*, p. 157.

sui rituali e sulle tecniche impiegate dal personale giudiziario. La curvatura romanistica che i processi assumono dopo l'avocazione in appello non è dovuta solo all'esistenza tra i giudici di dottori in diritto; la loro venerazione per il sapere dello *ius commune* non li induce ad applicare una gerarchia delle fonti in cui il diritto romano comprime la validità delle consuetudini, degli statuti urbani o rurali, rendendole inutili di fronte a una corte 'dotta'. In realtà le indicazioni sulla scrittura dei fascicoli processuali, sui ricorsi ai pareri dei consulenti, sui tempi di presentazione degli articoli, sono aggiustamenti voluti dai consiglieri di Federico III per adeguare il funzionamento del *iudicium camerae* alle sue mansioni di grande tribunale. Allo stesso modo, le regole procedurali delle cause d'appello costringono gli avvocati e i consulenti delle persone chiamate in giudizio a inserire entro canoni formali rigorosi le loro richieste; che le torsioni lessicali e i giri di parole più frequenti messi in gioco dai procuratori riguardino i costumi della violenza nobiliare o le rischiose somiglianze della faida con la sedizione o la rivolta, indica la crucialità di questi temi nelle politiche penali del tardo Medioevo, ma anche gli ostacoli incontrati a etichettare come *crimina* abitudini sociali che devono la loro esistenza a una distribuzione peculiare dei poteri territoriali.

Quando la causa per Nomi e Castelcorno, dopo una sospensione di qualche anno, verrà decisa il 31 gennaio del 1484 in favore degli eredi di Giovanni, il vescovo Hinderbach stilerà un'inutile lettera d'appello alla curia romana ponendo sotto accusa proprio i criteri formali seguiti dai giudici del *Kammergericht*. Una sentenza nulla e reprensibile in diritto, sosterrà, «quia lata prima vel secunda hora noctis cum luminibus et non in die, quod est contra ius divinum et humanum et laudabilem ritum et consuetudinem omnium consistorium, scilicet Pape et aliorum Regum dominorum et principum ac iudicum»; viziata dall'ignoranza di assessori, «imperiti et laicales, ac parti adverse expresse faventes», che l'avevano emanata «reiectis et spretis consiliis et allegationibus famosissimorum doctorum», Bartolomeo Cipolla, Angelo di Castro o Lanfranco Oriani, l'ex podestà di Trento autore di una famosa *repetitio* sulla cle-

mentina *Saepe* largamente citata dal documento episcopale[84].

Comprensibilmente irritati, i commenti di Hinderbach erano però un indizio del rilievo che le procedure penali assumevano nelle strategie giudiziarie dagli ultimi anni del XV secolo; il nodo del processo, dei percorsi da seguire negli appelli stavano divenendo motivo di dibattiti teorici e pratici sempre più ricorrenti nei territori imperiali. In questo contesto non era accidentale che i discorsi sulle riforme della procedura si legassero ai mutamenti occorsi alle strutture dell'impero dall'età fridericiana; lo scivolamento verso sistemi più coesi di amministrazione della giustizia, ad esempio nel far gravitare i processi attorno alla corte camerale, rispondeva a una percezione dello spazio politico, in cui le interferenze e le osmosi tra i frammenti dei territori inseriti entro il nesso della sovranità asburgica disegnavano linee di separazione meno profonde.

84 AST, *APV*, *s l*, cp 33 n. 15 (27 febbraio 1484), c. 34v-36r. Hinderbach infatti riporta quasi alla lettera le limitazioni enumerate da Lanfranco Oriani alla regola convenzionale «Spoliatus ante omnia debet restitui»: L. ORIANUS, *Practica iudiciaria*, p. 487, nn. 28 e ss. Notizie biografiche sul giurista bresciano e sul suo mandato di podestà a Trento sono in A. BELLONI, *Professori giuristi*, pp. 264-269. Lanfranco Oriani non compose direttamente il testo; fu il giurista borgognone Celse-Hugues Descousu che nel 1513, facendo stampare due distinte *repetitiones* di contenuto processuale scritte da Oriani, pubblicò il primo esemplare della *Practica*; l'opera, come mostra D. MAFFEI, *Giuristi medievali*, pp. 21-28, ebbe moltissime riedizioni, tra le quali la coloniese del 1573 da cui citiamo.

Capitolo terzo

Principato vescovile e impero tra Quattro e Cinquecento

1. *Un capitolo cattedrale*

Vincenzo di Montfort diviene canonico della cattedrale trentina il 28 ottobre 1466. Con una provvista pontificia gli si concede la prebenda tenuta fin lì dal veneziano Francesco Barozzi, eletto nel frattempo a vescovo di Treviso[1]. La lettera spedita dalla curia romana non ha scosso né i pensieri né le rade occupazioni del consesso capitolare: Barozzi – se mai è venuto a Trento – ha tenuto il beneficio canonicale per pochi anni, senza troppo rumore, senza turbare la tranquillità di questo capitolo di provincia. Neppure la nomina del suo successore d'altro canto ha suscitato mormorii d'approvazione o di fastidio: anche il canonico «Vincentius de Montfort, clericus Metonensis diocesis et magister in medicina», prima d'allora è vissuto sempre lontano da Trento[2]. Figlio naturale di un crociato svevo, Montfort è nato nel Peloponneso verso il secondo decennio del secolo; presi gli ordini minori e divenuto chierico della diocesi di Morone ha viaggiato verso Padova nel 1436 per iscriversi alla facoltà medica dello Studio veneto; la Dalmazia, l'Istria, le isole greche e di nuovo la Morea sono stati i luoghi in cui ha svolto lungo un decennio la sua professione; poi la minaccia delle scorrerie turche e le sconfitte veneziane l'hanno costretto a cercar rifugio a Roma. Il breve soggiorno nella capitale pontificia è stato fruttuoso: fosse per l'appoggio di qualche alto curiale, fosse per l'incontro con il preposito e

[1] L. SANTIFALLER, *Urkunden und Forschungen zur Geschichte*, p. 381.

[2] K.H. BURMEISTER, *Vinzenz von Montfort*, pp. 37-48.

prossimo vescovo di Trento Giovanni Hinderbach, anche lui da qualche tempo frequentatore assiduo degli ambienti romani, Montfort ha saputo addentrarsi pazientemente nei meccanismi delle provviste beneficiali cogliendo al momento opportuno la resignazione di Francesco Barozzi[3]; e nella città vescovile, dopo una vita spesa camminando da un capo all'altro dei domini veneziani, questo prelato metà tedesco e metà greco decide di fermarsi sino alla morte.

Montfort abita a Trento, forse in una delle case possedute dal capitolo nella piazzetta prospiciente il lato meridionale del duomo; spostandosi di poco dalla *contrata canonicorum*, può assistere alle non affollate riunioni dei canonici residenti nella cattedrale di San Vigilio. Il procedere a rilento dei lavori di rifacimento alla cupola e al tetto della cattedrale, la gestione della mensa capitolare, la partecipazione agli offici sacri maggiori, sono i motivi più usuali di simili incontri; a tale quotidiana e pacifica monotonia di attività religiose o contabili fanno da contrasto tuttavia gli scarsi guadagni che esse forniscono. Il capitolo vigiliano non può certo definirsi ricco; benché quasi tutte le chiese all'interno della cinta muraria e nel piccolo distretto urbano siano di sua collazione, benché i canonici contino su un congruo numero di pievi disperse nelle valli del principato e nelle campagne che limitando il corso dell'Adige si inoltrano fin dentro la contea del Tirolo, le rendite tratte da questo patrimonio restano comunque piuttosto magre; né le case, né i dazi posseduti dalla mensa canonicale a Trento riescono a far salire di molto i suoi bilanci; proprio la modestia delle entrate ha indotto nel 1396 il vescovo Giorgio Liechtenstein a cancellare 10 dei 28 canonicati e a spartire fra i rimamenti i frutti delle prebende soppresse[4].

A giudicare dal ricambio continuo dei suoi beneficiati e dalle loro fuggevoli comparse in città, l'affetto verso gli stalli della cattedrale vescovile è sempre stato intenso ma poco

[3] K.H. BURMEISTER, *Vinzenz von Montfort*, p. 44.

[4] H.VON VOLTELINI, *Beiträge zur Geschichte Tirols*, p. 51.

duraturo; la folta presenza di canonici arrivati da ogni regione italiana durante tutto il XIV secolo è già svanita dalla memoria cittadina, ma di sicuro in molti ricordano la rapida e malvista invasione dei prelati polacchi che venuti al seguito del vescovo Alessandro di Masovia nei primi vent'anni del Quattrocento si sono impadroniti del capitolo inducendolo ad abbracciare le posizioni conciliariste[5]. Ci si è abituati da tempo a incappare in volti sempre nuovi fra quei cacciatori frettolosi di redditi ecclesiastici che con regolarità attraversano il principato trentino; abitudine strana se misurata sulle esperienze delle città italiane, dove i capitoli delle cattedrali sono espressione del patriziato urbano e luogo «di concentrazione dei membri delle famiglie più influenti nei consigli cittadini»[6]: circoli prelatizi appartati, difficili da penetrare e poco esposti ai rischi della mobilità; ma abitudine insolita anche per le città tedesche, nelle quali i capitoli, circondati da norme d'accesso severe, fungono da alloggio dorato per gruppi locali e selezionati di cavalieri, di patrizi, di principi dell'impero[7], anche qui con nessuna inclinazione al ricambio e all'accoglienza di forestieri. Se lo scarso fascino monetario delle prebende trentine ha contribuito a limitare nel tempo i soggiorni cittadini dei suoi detentori, i soli calcoli economici non bastano a dar conto del confuso andirivieni canonicale che ha segnato il basso Medioevo trentino; altre ragioni, sciolte entro la costituzione politica dello Stato vescovile, sanno spiegarlo.

Il diritto d'elezione vescovile esercitato dal capitolo, una prerogativa, quella spettante alla *maior et sanior pars capituli*, ammessa dagli accordi di Worms e sulla quale nel 1215 ha soffermate le proprie dichiarazioni il quarto concilio lateranense[8], ha reso l'assemblea dei canonici un oggetto con-

[5] Si veda il *Catalogus decanorum et canonicorum*, pubblicato in B. BONELLI, *Monumenta Ecclesiae Tridentinae*, III 2, pp. 281 e ss.; E. CURZEL, *Appunti sulle presenze «tirolesi»*, pp. 27-44.

[6] G. CHITTOLINI, *Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche*, p. 184.

[7] È sufficiente per quest'ordine di problemi richiamarsi al breve saggio di L. DUGGAN, *The Church as an Institution*, p. 155.

[8] G. CHRIST, *Selbstverständnis und Rolle der Domkapitel*, p. 259.

teso. Brusche pressioni, accordi trascurati, interventi militari, allignano nella sua storia; sorvegliare il capitolo significa l'occasione per acquistare a sé gli umori di un collegio elettorale, comprarne o strapparne le scelte e imporre il proprio candidato al governo temporale della diocesi. Lungo il XIV secolo l'estrema debolezza imperiale e la pericolosa contiguità alle terre italiane hanno lasciato mano libera alle provviste di curia; ad eccezione del solo Niccolò di Brno, cancelliere di Carlo IV, e a dispetto delle clausole di Worms, nelle nomine dei vescovi trecenteschi le collazioni papali hanno svolto un ruolo dominante[9]. Il capitolo ha riguadagnato la sua facoltà di corpo elettorale sul finire del secolo, appena in tempo però per vederla scivolare nelle controversie dello scisma, sfociate nella contemporanea elezione di due vescovi, uno di fede romana e il secondo scelto dal capitolo con l'approvazione dei padri conciliari riuniti a Basilea[10]. L'imperatore Federico III ha approfittato dello scisma per spogliare il capitolo dei suoi privilegi: nel 1446, dopo che il concilio si è piegato a riconoscere l'elezione del vescovo Giorgio Hack, ha premuto a lungo sul pontefice

[9] H. VON VOLTELINI, *Beiträge zur Geschichte*, pp. 34-37; ma il rilievo delle provviste pontificie era stato quasi strutturale nei vescovati tedeschi del XIV secolo; cfr. L. DUGGAN, *The Church as an Institution*, pp. 152-153. La sopravvivenza germanica del diritto d'elezione capitolare, che perdura intatta mentre altrove le pressioni dei sovrani e dei pontefici stanno annullando i privilegi dei collegi ecclesiastici, è il frutto – uno fra i tanti – dei ritardi e delle difficoltà nel muoversi verso esiti statuali compiuti; gli scontri fra principi e imperatori, la nebbiosa gerarchia di poteri sovrani che ricoprono tutte le province della Germania, hanno impedito una sorveglianza minuziosa delle chiese locali, quel controllo rigoroso che invece o il papa o i re di Francia e d'Inghilterra sono riusciti a imporre sul proprio clero. L'*ecclesia* tedesca patisce forme di condizionamento politico dei generi più svariati: a volte sbrigative, come nelle numerose soppressioni basso medievali di vescovati, abbazie e monasteri decretate dagli eserciti di un potente signore laico, a volte più nascoste, quando è successo che un capitolo cattedrale venga riempito anno per anno dai protetti di una grande dinastia confinante o dell'imperatore; ma per quanto numerose e insistite, tali condizioni hanno rispecchiato sempre la mutevolezza del quadro germanico, i suoi scarti di rotta, i suoi rivolgimenti imprevisti, e sono state perciò anch'esse soggette alla ricorrente instabilità politica di cui ha sofferto e soffre il corpo imperiale.

[10] J. KÖGL, *La sovranità dei vescovi*, pp. 158-159.

affinché Trento venga compresa nel numero degli episcopati austriaci di collazione asburgica, come Gurk, Vienna, Passavia, Coira; il papa Eugenio IV, punendo la fedeltà basileese dei canonici, consegna per l'avvenire la nomina del vescovo alle scelte dell'imperatore[11]. La delega è però temporanea; quando con il concordato di Vienna del 1448 viene confermata nell'impero l'elezione dei presuli ad opera dei rispettivi capitoli[12], anche quello trentino recede dallo scisma e sottomettendosi a Niccolò V ricupera le sue facoltà.

L'eredità trecentesca delle forti intromissioni romane poco a poco si spegne; nella capitale pontificia si è compreso che l'intacco degli *iura ecclesiae* è stato il prezzo dell'alleanza con Federico III per vincere l'eresia hussita e sopprimere le pulsioni conciliari. Dalle pagine dell'accordo viennese esce un ordinamento ecclesiastico dai contorni più stabili e racchiuso in ambiti regionali, disposto a lasciarsi condizionare dai desideri dei poteri locali e invece sfuggente e ostile ai comandi di chi a questi poteri sfugge o vuole contrapporsi[13].

Di canonici italiani, dei loro patroni curiali, dei denari sottratti alle casse esauste della mensa vigiliana, non si era parlato molto nella periferia trentina dell'impero. Qui i conti del Tirolo – e dal 1363 i duchi d'Asburgo eredi del patrimonio comitale – avevano speso un po' della loro influenza per favorire l'entrata in capitolo di qualche chierico o dignitario ben visto nella corte al di là delle Alpi; le lettere di raccomandazione che da Innsbruck arrivavano a Trento si erano mosse tuttavia lungo la traccia dei favori momentanei, dei debiti di riconoscenza da saldare subito e con poca spesa[14];

[11] J. KÖGL, *La sovranità dei vescovi*, p. 233.

[12] G. CHRIST, *Selbstverständnis und Rolle der Domkapitel*, p. 259. Un'interpretazione recente del concordato viennese in A. MEYER, *Das Wiener Konkordat von 1448*, pp. 108-152.

[13] Di «Regionalisierung» e di «Provinzialisierung» della chiesa tedesca come esito duraturo del concordato di Vienna scrive A. MEYER, *Das Wiener Konkordat*, p. 126 e p. 150.

[14] Ne sono una testimonianza le due lettere del duca d'Austria Sigis-

la brutalità priva d'imbarazzo con la quale i conti del Tirolo avevano usato il titolo di 'avvocati' della chiesa tridentina per promuovere talvolta la candidatura di un vescovo o di un canonico era parsa occasionale.

Il duca Sigismondo d'Asburgo, signore del Tirolo nel periodo centrale del XV secolo, provò per il principato vescovile di Trento una maggior attenzione dei suoi precursori; la successione al Masovia e l'abbandono repentino della città da parte dei canonici polacchi fedeli allo spirito di Basilea, erano state l'occasione per coprire le cariche vacanti con uomini di sicura origine tirolese. Ma una frattura più marcata nelle forme e nei contenuti della politica ecclesiastica si preavvertiva qualche anno dopo, quando a entrare in campo con tutto il peso del suo prestigio e della sua influenza era lo stesso imperatore. Un memoriale anonimo redatto nella cancelleria vescovile trentina verso il 1465 e indirizzato a Federico III affinché lo presentasse a papa Paolo II, proponeva una serie di clausole del tutto inusuali per regolare la composizione del capitolo trentino. In esso si chiedeva che d'ora in avanti almeno 12 canonici fossero tedeschi «ex utroque parenti» e sapessero «proferre perfecte» la lingua di quelle regioni; che potessero entrare nell'assemblea capitolare solo gli addottorati in teologia e in diritto oppure i «nobiles ex utroque parente et legitimi nati»; che infine alle dignità canonicali del decanato e della prepositura potessero aspirare unicamente prelati tedeschi e residenti[15]. È impossibile conoscere il nome di chi stese questa scrittura – se un canonico tirolese, se l'intero capitolo o se forse un ufficiale vescovile legato a Sigismondo[16]; resta il fatto che a

mondo scritte non direttamente al capitolo bensì al magistrato consolare della città trentina per cercarne l'appoggio nel conferimento del decanato e della prepositura: in BCT, *AC*, ms 1414 (anno 1449); e BCT, *AC*, ms 1422 (anno 1466).

15 AST, *APV*, *s l*, cp 3 n. 54. Si aggiungeva inoltre: «Non esset quoque inutile impetrare indultum de non dandis fructibus alicui canonico non residenti».

16 Nel 1463 infatti il principe vescovo Giorgio Hack aveva lasciato il governo temporale dell'episcopato al duca Sigismondo.

raccogliere subito i propositi dell'estensore fu proprio Federico III. Bastò un primo diverbio, la contesa per la successione al decanato fra il *civis* Stefano Approvini e il prelato tedesco Georg Nothafft, per indurre l'Asburgo a fare suoi gli argomenti del consulto trentino. Scrivendo a Paolo II da Graz nel giugno del 1469, Federico III affermava la legittimità dell'elezione di Nothafft e il suo interesse a che «in dicta ecclesia Tridentina italicos non assumi»; era insidioso per quella chiesa e per la stessa casa d'Austria che le «dignitates eiusdem ecclesie Tridentine citramontanos et italice nacionis homines assequi»[17]. Passava qualche mese e da Wiener Neustadt Federico III scriveva al vescovo Giovanni Hinderbach per dargli conto di un'altra sua lettera inviata a Roma; nelle prime righe egli tornava sui contrasti che la nomina mancata del Nothafft provocava in città e fra il clero della diocesi, come a ribadire che il presule aveva fatto poco e troppo cautamente; di seguito ricordava una concessione ottenuta dal papa secondo la quale i prelati tedeschi dovevano occupare le quattro dignità e almeno i due terzi dei seggi capitolari lasciando agli italiani il possesso dei sei canonicati rimasti[18]; Hinderbach facesse dunque in modo di applicarla diligentemente tenendo fuori l'italiano dal decanato.

Erano le stesse richieste esposte nel memoriale di quattro anni prima, e le parole di Federico III annunciando la concessione papale sembravano prendere un tono meno risentito verso il suo vescovo; ma era un piccolo mistero sentirle date già ora come vigenti, poiché nessuna bolla o indulto emanati in curia quell'anno parlavano del capitolo trentino e di come accedervi. Che se ne fosse discusso a lungo fra Wiener Neustadt e Roma, che a Federico premesse avere una chiesa fedele in quella provincia definita da lui come

[17] Cit. in L. SANTIFALLER, *Urkunden und Forschungen zur Geschichte*, p. 388.

[18] «Daz zwen tail auf demselben capitel Deutsch und der drittail Walhen zu khorherrn un zu den dignitaten allain Deutsch genomen werden, darin sy dann sein Heilikait gen uns gutwillig erboten hat»; cit. in L. SANTIFALLER, *Urkunden und Forschungen zur Geschichte*, pp. 389-390.

«porta ad dictae Domus Austriae dominia», era indubbio; la *Reichskirche*, prima ancora del concordato di Vienna, era stata un alleato naturale dell'imperatore. In questo caso però, di fronte a un'alterazione così profonda delle regole d'entrata al capitolo di Trento, Paolo II non si era subito piegato, aveva elargita qualche promessa e qualche velata ammissione di disponibilità, certo non molto di più. Per le attese asburgiche era tuttavia un intralcio appena passeggero; si trattava di attendere il momento in cui la bilancia diplomatica avesse pesato così a favore dell'impero da piegare le cautele giurisdizionali del papato e rendere meno amara la concessione di altri benefici. I crediti di casa d'Austria verso la curia sarebbero saliti di lì a poco grazie all'impegno profuso nello stornare la minaccia dei Turchi ai confini orientali della Cristianità; e infatti nel 1474, nel momento di maggiore sforzo bellico contro la Porta, Federico III riusciva a ottenere dal nuovo pontefice le clausole negate fino ad allora. Papa Sisto IV, riconosciute le pretese dell'imperatore e dell'arciduca d'Austria e onde evitare le «seditiones, adversitates et turbationes plerumque exorte» nella città vescovile concedeva che d'ora in poi nessuno,

«qui non ex imperatorum Romanorum dominiis in Alamania existentibus, sive etiam ex dominiis ducum Austriae pro tempore oriundus aut de eorum necnon episcoporum Tridentinorum pro tempore familia existat, in canonicum predicte ecclesie recipi seu admitti possit neque debeat, nisi ad minus due partes canonicorum capitularium eiusdem ecclesie ex predictis dominiis vel familia existant»[19].

[19] L'intera costituzione di Sisto IV è pubblicata in L. SANTIFALLER, *Urkunden und Forschungen zur Geschichte*, pp. 395-396. Le clausole viennesi, oltre a sanzionare la prassi elettiva dei vescovi, dettavano quali regole seguire per l'assegnazione dei benefici minori: la scelta dei canonicati – e questo era l'uso nel principato dopo il 1448 – veniva spartita fra il capitolo e la Santa Sede, spettando al primo il conferimento di quelli vacanti nei mesi pari e alla seconda la collazione degli stalli liberatisi durante i mesi dispari. Gli imperatori inoltre avevano la facoltà di conferire il canonicato resosi vacante per la prima volta dopo la loro ascesa al trono; alcune dignità – a Trento il decanato – erano di nomina pontificia; la resignazione di un beneficio avvenuta nelle mani del pontefice dava diritto a questi di designarne il successore.

L'indulto sistino assecondava in buona parte le aspirazioni di Federico e di chi, come Sigismondo del Tirolo, lo aveva spalleggiato in questi frangenti: scrivere che *ad minus* due terzi di canonici dovevano provenire dalle terre imperiali non escludeva affatto che anche il restante terzo fosse provvisto dei medesimi connotati; e non a caso dal 1474 la vigilanza di imperatori e duchi sulle collazioni capitolari trentine si faceva così censorea da rendere impensabili gli arrivi eterogenei e improvvisi di prelati estranei all'area germanica sopportati ancora a metà del secolo: il Montfort chierico girovago e il Barozzi nobile italiano avevano fatto parte di un mondo ormai in dissolvenza. Allo stesso tempo però l'indulto si velava di quelle ambiguità del tutto naturali in concessioni strappate a un contendente poco restio nel cedere un potere antico: il documento non accennava – come desiderato nella scrittura del 1469 – alla riserva delle dignità per i soli canonici tedeschi e nemmeno alla condizione di nobile o al titolo dottorale quali requisiti per aspirare agli stalli della cattedrale vigiliana. Confuso e laconico appariva inoltre fra le righe della costituzione pontificia quel carattere etnico, l'essere *teutonicus*, che le lettere imperiali avevano incessantemente ricordato e messo in grande risalto: nei 12 canonicati toccanti agli imperiali si erano contati infatti, un po' a sorpresa, anche i *familiares* del vescovo trentino, persone appartenenti al mondo asburgico talvolta alla lontana, per via di un semplice ufficio o magari di un incarico burocratico; come non aspettarsi che in un territorio parte del *Reich* ma abitato in maggioranza da italiani[20] una prosa così indulgente e aperta a mille interpretazioni non avrebbe permesso continui tradimenti di senso? Così reciso nel fare di Trento una chiesa provinciale, una fra le molte delle regioni asburgiche, l'indulto diveniva esitante nel fornire regole e ordini chiari a quello spazio diocesano. Dentro il capitolo, il cuore dell'*ecclesia* trentina, dal 1474 sparivano i forestieri, i sacerdoti lontani dalla fedeltà imperiale o sco-

20 Offre un'immagine chiara – ed enfatizzata – degli insediamenti tedeschi nel principato il lavoro di O. STOLZ, *Die Ausbreitung des Deutschtums*, pp. 57 e ss.

nosciuti all'amicizia del principe vescovo: ma le parole del diritto uscivano più reticenti quando a esse si affidava il controllo dei poteri locali, quando le si faceva scendere dai piani della diplomazia ai terreni che limitavano la vita politica dei singoli stati: era un travaso difficile, e per il momento nel capitolo di Trento ogni opzione restava possibile.

2. *Profilo di una città divisa: il reggimento urbano*

Nel 1466 Sigismondo d'Asburgo, conte del Tirolo e 'avvocato' trentino[21], comandava al capitano della città di recarsi

[21] Come molti territori ecclesiastici sparsi nelle terre del regno tedesco, Trento non è uno Stato interamente sovrano; la vicinanza con i conti del Tirolo, che sono stati un tempo i suoi maggiori vassalli, si è tradotta nella loro nomina ad 'avvocati' ereditari della chiesa vigiliana; un passo comune nell'alto Medioevo, un mezzo per assicurarsi quell'uso delle armi che a un ecclesiastico non si vuole riconoscere. L'avvocazia trentina però, destinata in origine alla difesa e alla tutela del patrimonio ecclesiastico, nelle mani dei conti del Tirolo si è mutata dopo la metà del secolo XIII in uno strumento di sopraffazione e i conti sono riusciti ad appropriarsi di buona parte del potere temporale spettante al vescovo; si è creata così una «progressiva sopraffazione dell'autorità vescovile, simile ai molti casi di 'Übervogtung' che si possono riscontrare nell'area germanica»; I. ROGGER, *Struttura istituzionale del principato vescovile*, p. 21. I conflitti fra presule e suo avvocato riempiono minuziosamente la storia della regione sino alla prima metà del XIV secolo; dopo questa data, estinta nel 1363 la famiglia comitale e subentrata nelle loro terre la dinastia asburgica, fra duchi d'Austria e principi vescovi trentini viene deciso di congelare l'avvocazia attraverso la stesura di un patto che costringa le due entità statuali a osservare obblighi e diritti precisi. Le forme in cui questo patto si materializzano e assumono veste giuridica si nominano in età moderna «compattate»; stese in ripetute versioni – saranno compilate con aggiunte e clausole differenti nel 1363, 1365, 1399, 1454 e 1468 – esse determinano una reciproca confederazione militare nella quale il conte tirolese funge da comandante dello Stato trentino in caso di guerra, presidia con armati il castello del Buonconsiglio, la piazza cittadina e altre rocche di confine, mentre il vescovo è tenuto a corrispondere per tutto ciò un saldo monetario o una leva di uomini armati che egli porrà agli ordini dei capitani tirolesi; di fatto, l'avvocazia permette ai Tirolo e agli Asburgo di regolare tramite i loro eserciti la politica estera trentina. Il giurista e poligrafo settecentesco Johann Jakob Moser, autore di un interminabile commentario al diritto tedesco, *Von denen deutschen Reichständen*, p. 23 e pp. 559-560, ha compreso bene il caso di Trento: è un territorio imme-

con i soldati vescovili a difendere la città di Waldshut dalle incursioni degli Svizzeri[22]; due anni più tardi egli indiceva a Bolzano una dieta provinciale per convincère i ceti della contea e i due principi di Trento e Bressanone a fornirgli altri sussidi. Il vescovo Giovanni Hinderbach, eletto dal capitolo ma ancora in attesa di ricevere dal duca la consegna delle temporalità, acconsentiva all'onere in denaro ordinando di mobilitare i fanti e i cavalieri del principato contro gli insorti engadini. Il dominio del tema fiscale, che si avviava a informare le relazioni tra i due stati, non rispondeva però solo ai bisogni della *Staatswerdung* tirolese; al di là dei progetti delle corti di Innsbruck e di Trento, degli sforzi aggressivi dell'una e delle fughe ripetute dell'altra, i bisogni di un terzo attore disturbavano un quadro già provato dall'instabilità.

L'abitudine delle regioni tedesche a fare politica in ambiti ristretti, a tener conto di alleati o nemici che contornavano i loro confini, non aveva mai eliminato dal gioco i possibili interventi imperiali: c'erano soggetti più inclini a richiamare una dipendenza immediata dal sovrano, come le città libere, i principati spirituali, i cavalieri, altri invece, come i grandi elettori e i principi delle aree più vaste, decisamente contrari a evocarla. Dopo il regno di Carlo IV, che a metà Trecento aveva accarezzato il sogno di un monismo imperiale incardinato sui possedimenti boemi, il prestigio della corona era scivolato in basso; i suoi successori, Venceslao e Sigismondo di Lussemburgo, trattenuti nelle frange orientali dal conflitto con gli Hussiti e i Turchi, visitatori distrat-

diato (un *Reichsbistum*), riceve dall'imperatore le regalie e possiede un seggio fra i 32 principi ecclesiastici del *Reichstag*; non è però, dovendo sopportare sul suo territorio le intrusioni avvocaziali, uno Stato interamente sovrano: «Es gebe ja verschidene Stände, welche kein unmittelbares Gebiet besitzen», ha scritto Moser, terrritori imperiali che come Ratisbona, Besançon, Coira, Bressanone e Trento, sebbene liberi, sebbene dotati di poteri temporali, non possono far conto su un ambito di sovranità illimitata. Sulla genesi delle 'compattate' sono tornati di recente J. RIEDMANN, *Rapporti del principato vescovile di Trento con il conte del Tirolo*, pp. 119-146 e K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi, città, signori*.

22 A. JÄGER, *Geschichte der landständischen Verfassung*, II 2, p. 219.

ti e occasionali delle regioni tedesche, avevano perseguito in disparte il disegno di una monarchia orientale[23]. Il 2 febbraio 1440 veniva eletto al trono Federico III d'Asburgo, duca di Stiria e Carinzia; succedeva ad Alberto V, eletto nel 1439 e morto dopo pochi mesi. Lo aspettavano 53 lunghi anni di regno. Principe dal patrimonio territoriale immenso e dall'intricatissima rete di parentele, Federico III aveva scelto di abitare nelle corti di Wiener Neustadt e di Graz, dedicandosi a lungo, fino al 1471, all'amministrazione del patrimonio ereditario. Di lui gli annalisti tirolesi avevano scritto fino ad allora con rancore, ricordando il tentativo di estromettere il cugino duca Sigismondo dalla reggenza della contea, un tentativo spuntatosi alla fine sopra le proteste verbali e armate della dieta; le cronache vescovili l'avevano conosciuto da vicino negli ultimi tempi, quando dalla sua cancelleria erano piovuti un buon numero di avvisi e di suggerimenti per risolvere la spinosa questione capitolare. Alla sacralità universale ma inefficace dei suoi predecessori, Federico III aveva preferito la sorveglianza degli *Erblande* coltivata nell'isolamento stiriano, e nella saldatura fra Austria e impero, fra interessi dinastici e reggenza imperiale, egli aveva introiettato le suggestioni monarchiche che iniziavano a provenire dai principati germanici[24].

La geografia del *Reich* si era molto trasformata dal principio del Quattrocento: un processo di scrematura innescato dalle guerre e dalle tensioni interne riduceva drasticamente le presenze minori, costrette a barattare la loro sopravvivenza con una stretta adesione ad alcuni vasti complessi territoriali: gli *Erblande* asburgici, i domini degli Hohenzollern brandenburghesi, dei Wittelsbach palatini e bavaresi, dei principi della Sassonia[25]. Di questa raffinazione degli spazi sovrani Federico III doveva essere alla fine un inter-

[23] P. MORAW, *Versuch über die Entstehung*, p. 23.

[24] Sulla personalità e l'azione di Federico come punto di svolta decisivo nella storia imperiale, cfr. P. MORAW, *Von offener Verwaltung*, pp. 380-421 e R. STAUBER, *Herzog Georg*, p. 823.

[25] P. MORAW, *Die Entfaltung*, pp. 95 e ss.

prete scaltro. L'impulso al riordino finanziario, il recupero delle città e delle giurisdizioni cedute in pegno, le riforme della cancelleria e delle procedure giudiziarie riempirono i *vuoti amministrativi delle sue terre*[26]; verso l'esterno, nel confronto con le casate bavaresi dei Wittelsbach e dell'Elettore palatino, egli sfruttò la leggenda medievale del *romanum imperium*[27], ma fu con i destini della *Haus Österreich* – un termine abbinato subito nei doumenti di corte a quello di *Reich* – che Federico III armonizzò gli interessi imperiali. Benché limitato geograficamente e chiuso attorno alla difesa del casato asburgico l'impero fu in grado sul finire del Quattrocento, negli anni in cui gli attacchi dei Borgognoni, dei Turchi e di Mattia Corvino ne minacciavano l'esistenza, di riavviare la sua obsoleta macchina fiscale. Il primo e fallimentare tentativo di esigere una tassa collettiva nel *Reich* risaliva al 1427, nel mezzo delle rivolte hussite; i pochi denari riscossi e l'ondata di proteste seguite al cammino degli esattori, avevano consigliato di accantonarlo; per decenni dunque la corte aveva taciuto sui disegni fiscali che Federico III ora proponeva e faceva ratificare dai principi convocati nelle prime assemblee dei *Reichsstände*.

Dopo quasi un trentennio di ininterrotta residenza austriaca Federico III compariva nel 1471 a Ratisbona e Augusta per presiedere la dieta. La presenza degli elettori nelle due città era un indizio positivo: solo il prestigio conquistato dalla casa asburgica negli ultimi decenni e la necessità di tagliarne le pretese monarchiche avevano attirato i principi, dopo una diserzione lunghissima, a discutere di pace e di tasse comuni. Il dualismo fra imperatore e principi per la prima volta si condensava in forme istituzionali: le diete, sperimentate nei territori e ora migrate al cuore del corpo imperiale, davano alla costituzione del *Reich* quell'aspetto

26 H. KOLLER, *Probleme der Schriftlichkeit*, pp. 103-113, saggio che attribuisce all'età fridericiana il significato di un mutamento cruciale.

27 Non casualmente, con un richiamo esplicito alla leggenda medievale degli *Staufen*, Federico assunse nel giorno dell'incoronazione a *rex Romanorum* i colori araldici verde e porpora del Barbarossa e di Federico II; H. KOLLER, *Aspekte der Politik*, pp. 142-159.

di ordinamento misto che avrebbe resistito fino alle invasioni napoleoniche[28]. In due ordinanze emanate fra 1471 e 1474 con lo scopo di arrestare le invasioni turche, imperatore e curia elettorale gettavano sopra i loro possessi una seconda imposta collettiva: ogni ceto doveva contribuire senza esenzioni adeguandosi all'importo progressivo dei singoli redditi. Ancorato agli elenchi delle matricole imperiali stilate nel 1427, questo progetto d'imposta, sebbene prigioniero dell'emergenza bellica e impregnato del sapore dei tributi d'occasione, incorporava l'elaborazione fiscale più sofisticata del Quattrocento tedesco[29]. Il prelievo mancò d'incisività nell'aggredire le resistenze di molti territori[30], eppure gli insuccessi si alternarono a chiazze di risultati incoraggianti; se era difficile penetrare le immunità di territori già irrobustiti da trascorsi statuali, meno arduo si presentava il compito di aggirare le proteste di coloro che la debolezza politica o la semplice contiguità geografica attirava nella sfera imperiale.

Soddisfare alle due condizioni – una struttura politica poco coesa e la vicinanza con le terre ereditarie degli Asburgo – era stato tragicamente facile per il principato di Trento. A fianco del presule di Bressanone, il vescovo Hinderbach si era prima recato ad Augusta, dove la dieta convocata da Federico aveva distribuito i carichi della tassa per armare la crociata verso i Balcani; due mesi dopo, il 25 maggio 1474, erano saliti assieme alla dieta provinciale di Innsbruck e lì, riuniti con i ceti della contea avevano contrattato l'importo toccante ai due episcopati. Durante il *Landtag* del 1474, per la prima volta dall'indizione delle assemblee cetuali, nel palazzo della capitale tirolese si erano incontrati tutti: gli emissari delle giurisdizioni rurali, i membri della nobiltà, i prelati della contea, gli iscritti alla matricola urbana e gli ambasciatori dei confederati trentini e brissinensi; con una gam-

[28] Sul concetto di «dualismo istituzionale» si vedano le pagine efficaci di P. MORAW, *Von offener Verwaltung*, pp. 419-421, e, dello stesso, *Versuch über die Entstehung*, pp. 24-33.

[29] N. BULST, *Impôts et finances*, p. 70.

[30] Un giudizio dubbioso sulla concretezza dell'imposizione esprime l'ampio contributo di E. ISENMANN, *Reichsfinanzen*, pp. 169-172.

ma di umori contrastanti, che andavano dalla soddisfazione del duca Sigismondo alla spazientita insofferenza dei due principi vescovi. Per loro la dieta segnava la formale inclusione nei ruoli fiscali della contea, la fine dei versamenti sporadici alla camera tirolese, devoluti sulla base di accordi siglati volta per volta, e l'inizio di esborsi cadenzati, varianti d'entità a seconda dei vuoti del bilancio comitale[31]; nel racconto di un vescovo settecentesco, il 1474 era stato un anno ferale: «ebbero il loro luttuoso principio le steure del vescovato di Trento, che col tratto di tempo, di stato libero che egli era, lo resero poco meno che tributario della contea del Tirolo»[32].

Francesco Felice degli Alberti scriveva i suoi *Annali* nel secondo Settecento, signore di uno Stato che il riformismo teresiano stava condannando alla sparizione; una nostalgia incattivita dalla vista della propria infermità politica lo aveva spinto a raccogliere le memorie della sua chiesa. Il rimprovero ai suoi predecessori per aver concesso l'accordo fiscale del 1474 gli era costato fatica ma non aveva potuto evitarlo; da quella data le limitazioni alla figura vescovile erano aumentate di grado e i suoi poteri si erano ingabbiati fino a renderli oggi, mentre lui governava, quasi evanescenti. Una riluttanza così accesa non si era mai manifestata nei vescovi quattrocenteschi, anche se certe ellissi nei discorsi pronunciati alle diete tirolesi lasciavano capire che quell'accordo veniva pur sempre giudicato una ferita della loro autorità. Mancava loro la percezione della sovranità come esercizio dei poteri privo di ogni vincolo esterno; la cappa delle mediazioni e dei patti fra corpi potevano urtare l'insofferenza di un vescovo settecentesco ma erano stati quotidianamente familiari ai vescovi del tardo Medioevo. Di certo però, la secolarizzazione dell'avvocazia e il suo mutarsi in legame fiscale apriva scenari fino ad allora inediti; il risve-

[31] W. KÖFLER, *Land. Landschaft. Landtag*, pp. 108-110. Citazioni alle successive diete tardo quattrocentesche in BCT, AC, ms 3144 (cc. 1-7), ms 1628, ms 1463, ms 865.

[32] F.F. DEGLI ALBERTI, *Annali*, p. 349.

glio fiscale dell'impero incrinava le forme del rapporto fra contea tirolese e principato trentino, levando a esso quell'aspetto di biunivocità a lungo preminente. Misurare gli interventi sull'importo dei tributi decisi oltre che a Innsbruck a Ratisbona o ad Augusta, modificava le relazioni fra avvocato e principe ecclesiastico; per di più, a reagire spazientito di fronte alla somma degli impegni fiscali tentando possibili percorsi di fuga non era unicamente il vescovo.

Nella distribuzione delle quote d'estimo la città capoluogo, in parte per la capacità di generare ricchezza in un territorio dall'agricoltura poverissima, in parte per la vecchia frequentazione delle istituzioni comitali, si è vista assegnato il carico maggiore; l'accumulo degli oneri e l'impossibilità di scansarli in un momento di piena continuità delle diete condizionano la vita urbana, come se la città fatichi a tenere il passo con gli avvenimenti e questi, giungendo da fuori, ne lacerino in fretta gli equilibri interni. La maglia delle dipendenze esterne rompe la configurazione dei poteri locali. A Trento le tensioni causate dal nuovo regime fiscale logorarono in maniera definitiva un rapporto già usurato: quello del consiglio e del magistrato consolare con le comunità esteriori. I consoli, nelle aule consiliari o di ritorno dalle assise dietali, appuntano i conteggi delle imposte spettanti al comune. I primi indizi di un dissenso che ormai lievita si hanno in verità non per questioni d'imposte bensì di sfruttamento dei beni comunali, scontri di confine che oppongono i pastori e i boscaioli salariati dalle famiglie urbane alle vicinie dei comuni rurali della pretura[33]. I podestà e le loro corti ospitate

[33] La pretura costituisce un piccolo residuo dell'antico *comitatus Tridenti* donato dagli imperatori germanici ai primi vescovi: sino al termine del XII secolo essa ha coperto un ambito territoriale molto ampio, che partendo dalla città si dilata alle valli Giudicarie, tocca quelle di Non e di Sole, e ingloba infine a oriente dell'Adige la val di Fiemme; vicari e gastaldi tratti dalle famiglie ministeriali l'amministrano risiedendo nel palazzo cittadino del vescovo. Nella genesi della pretura hanno tuttavia pesato molto di più fattori esterni; sono state le intrusioni dei conti tirolesi, la loro politica espansiva e le fughe dei maggiori vassalli episcopali che l'hanno prima rastremata nei punti più lontani, nelle zone a ridosso del *Land* austriaco, poi compressa e limitata fino a spingerla quasi al di sotto della cinta muraria. Durata a lungo, la dispersione degli *iura episco-*

nel palazzo episcopale devono rassegnarsi a guardare le pergamene con le terminazioni confinarie misurate nel 1339 per stabilire quali prati siano accessibili alle pecore trentine e quali pascoli invece spettino alle greggi dei contadini esteriori[34]; i processi per sconfinamento o per turbata possessione, più consueti fra le ville del contado che non fra centri urbani e comitativi, oltre a rivelare la fragilità della penetrazione urbana nel contado, sono segni di un'economia dalla vocazione mercantile incerta, disposta a rifugiarsi nelle colture e nell'allevamento se i guadagni del commercio s'interrompono o tendono a calare. E le minacce gravanti sulle mercanzie distolte dall'itinerario alpino a causa delle guerre e delle ultime comparse della peste, accelerano le ricerche di un'integrazione agricola al calo dei traffici. Il gruppo dei consoli impersona allora il ruolo di un *Grundherr*, prendendo gli stessi atteggiamenti di un grande signore fondiario alle prese con il proprio capitale immobiliare; e come un *Grundherr* la città reagisce all'inasprirsi dei conflitti che il possesso della terra ha creato in seguito alla lunga crisi agraria dei secoli XIV e XV: maggiori oneri contrattuali, severi obblighi di lavoro, limitazione dei diritti d'accesso alle terre comuni sfruttate come esclusive fonti di reddito urbano. I consoli, pur di affermare le proprie ragioni, scomodano giuristi famosi, e giungono a chiedere l'aiuto del veronese Bartolomeo Cipolla per dimostrare che il pascolo dei buoi sulle montagne circostanti la conca urbana include di necessità

palia nel Quattrocento si arresta, ma ormai il distretto urbano è ridotto a poche miglia quadrate: le ville di Mattarello, Valsorda, Ravina, Romagnano, Montevaccino, Sardagna, Mezzolombardo e Cognola formano la pretura interna; una cerchia poco più distante di 18 comuni rurali che si allarga sopra l'altopiano di Pinè, da lì piega a meridione verso i villaggi di Povo, Vigolo Vattaro, Bosentino e, giungendo sulla sponda destra dell'Adige, si estende ai paesi della valle dei Laghi, viene indicata come pretura esterna o esteriore. Sono due fasce di campagna – pianeggiante e punteggiata di orti o vigneti la prima, inerpicata lungo modesti rilievi montuosi, campi tenuti a cereali inferiori o a pascolo la seconda – che si raccolgono quasi all'ombra delle mura trentine.

[34] Cause sulla gestione dei boschi e dei pascoli vengono dibattute presso il foro podestarile nel 1455 e 1469; i fascicoli relativi sono in AST, *APV*, *s l*, cp 4 n. 51; e in BCT, *AC*, ms 999.

anche quello delle vacche e che perciò, di fronte a un sillogismo così cristallino, l'ottusità dei rustici è tanto incomprensibile quanto indisponente[35]. I giudici risolvono con arbitrati le contese, ma l'urgenza di sopire i contrasti fra gli abitanti dentro e fuori le mura, non può certo cancellare le accuse di morosità fiscale che periodicamente la camera della contea indirizza a Trento, né interrompere i progetti finanziari della corte viennese; e a ogni richiesta del duca Sigismondo, al quale spetta come avvocato il prelievo dei tributi, i motivi delle contese tornano ad affacciarsi.

Il dissesto delle casse cittadine si approfondisce al termine del settimo decennio, con minimi scarti rispetto al generale peggioramento che affligge le finanze urbane dei centri urbani tedeschi. «De quibusdam pecuniis» ha parlato Sigismondo con un ambasciatore trentino nel 1479 sollecitando la comunità a non ritardare il versamento della somma pattuita[36]. In quei mesi, fra le scritture riguardanti le tariffe dei grani tedeschi e dei panni lombardi, fra le annotazioni sulla peste «regnante per multa loca Italie» e sui dazi da imporre alle vendite dei vini importati, la comunità avvisa il principe vescovo affinché interroghi gli Esteriori sul modo di contribuire alle imposte: chieda loro se «in solutionibus fiendis cum civibus secundum antiquam consuetudinem et collectas consuetas solvere intendunt, vel non»[37]. I consoli giocano sapientemente con le parole: l'interrogativo è retorico poiché le tasse cittadine, come hanno sempre detto le sentenze vescovili, sono allargate anche ai comuni rurali; è ambiguo poiché insinua da parte loro una renitenza ai limiti della ribellione. Le repliche perciò evitano di ribattere a queste accuse e spostano le argomentazioni su un piano opposto: non è affatto in causa – così sostengono i procuratori dei comuni – il desiderio di sottoporsi ai tributi, ma la prassi dell'esazione seguita; la città ha gettato nuove tasse senza

[35] BCT, *AC*, ms 3547. La pergamena raccoglie le allegazioni di due processi tenuti innanzi al consiglio del vescovo dal 1469 al 1474; il riferimento al *consilium* del Cipolla è nelle comparse del 20 luglio 1474.

[36] BCT, *AC*, ms 1622.

[37] BCT, *AC*, ms 1280, c. 3r.

informare preventivamente gli Esteriori e le ha riscosse senza dare ragione dei denari raccolti; inoltre essa ha imposto nuovi «thelonei» sui generi alimentari, ha costruito un fontico del sale e una «domum pro reservatione bladorum» di cui si serve per alzare i prezzi a suo piacere forzando i contadini a rifornirla di grani sotto costo[38]. Querele e risposte badano a non incrociare i loro contenuti; ci sono i testi dei cittadini infarciti di assunti legalitari che mascherano ogni cosa dietro il rispetto per la tradizione e la sovranità vescovile: a Trento tutto si conserva come in passato e nessun elemento di novità in materia di tasse o di governo locale si può desumere dalle provvisioni dei consoli; ci sono i gravami dei contadini, invocanti la giustizia e la misericordia di Dio, non la legge, per i quali è invece la consuetudine a barcollare sotto i colpi di un'involuzione autoritaria che ispira le scelte del reggimento urbano.

Collidono, inconciliabili, «concezioni e pratiche diverse della proprietà e dei relativi diritti»[39]. Una immobile, che spiega i legami fra cose e persone per mezzo del possesso incontestato e dell'uso di un bene attraverso le generazioni familiari: la scissione fra dominio utile e diretto, le locazioni «ad longum tempus» sopra i magri campi alpini trasmessi di padre in figlio, sembrano dare l'impressione che le terre governino chi le possiede e le lavora. La seconda adotta una misura del tempo soggettiva, lo sa scandire e fermare in ogni occasione, perciò la memoria e i ricordi familiari non bastano come prova di qualche diritto; la casa, il campo, il maso, valutati nel prezzo e nelle dimensioni perdono la loro immobilità, cambiano facilmente di stato, sono venduti e comprati come una balla di lana o un carico di legname. Tolti dall'oralità delle pronunce contadine e affidati alle scritture catastali o ai libri mastri di famiglia sono divenuti semplici oggetti dei loro proprietari[40]. Le ricordanze e gli

[38] BCT, *AC*, ms 1435.

[39] E.P. THOMPSON, *Whigs e cacciatori*, p. 280; P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, pp. 94 ss.

[40] Cfr. le osservazioni di T. KUEHN, *Law, Family*, pp. 101-126.

avvisi di governo scritti a dozzine dagli ottimati delle città italiane hanno conosciuto da vicino le violenze innescate da un possesso conteso; il consiglio è di attendere, senza cedere all'impiego delle armi, la trafila delle azioni processuali[41]. Con i medesimi intenti, nella città trentina, l'autorità vescovile ha incanalato dentro le corti di giustizia le controversie dei consoli con i distrettuali; ma quando le cause si sono fatte accese e il pericolo che la pace urbana sia incrinata dalle vendette non è apparso tanto remoto, allora podestà e *consilium* del principe hanno dovuto rinunciare alla funzione di giusdicenti.

Il lunedì seguente alla domenica delle Palme del 1481, Sigismondo d'Asburgo annuncia di avocare il processo alla sua giurisdizione; non allega i motivi dell'ordine ai consoli – che lo comunicheranno agli avvocati dei comuni *ausserhalb der Stat* – e non avverte il bisogno di giustificare la sottrazione del processo dal suo foro naturale[42]. L'intromissione tirolese – come spiega la prima allegazione dei *cives* sporta a Sigismondo – ha origine da una mossa degli Esteriori; sono stati costoro infatti a presentarsi in dieta e a esporre innanzi agli *Stände* della contea le proprie rimostranze aprendo così le porte all'intervento di Sigismondo. È quanto hanno fatto spessissimo gli stessi cittadini, con pretesti d'ogni sorta, ogni volta che le ingerenze del signore vescovile hanno aggredito i loro privilegi; solo che in quest'occasione le parti s'invertono, e il vescovo da consueto nemico della città si tramuta imprevedibilmente in suo difensore. Il malumore che si prova osservando il trasferimento della causa in una sede lontana è esplicito, ma tutto ciò viene in parte compensato dall'insolito ruolo di suggeritore che Giovanni Hinderbach ricopre a difesa delle posizioni cittadine. Ha avuto sul suo tavolo i memoriali compilati dai consoli e li ha cosparsi di aggiunte: la separazione fiscale della pretura è un danno economico grave causato alla città «contra fidelitatem iuratam nobis et Ecclesiae et successoribus»; i cittadini protestano

[41] T. KUEHN, *Law, Family*, pp. 310-311.

[42] La lettera di convocazione in BCT, *AC*, ms 1775.

chiedendo che gli Esteriori siano condannati alle pene previste da precedenti sentenze e Hinderbach, con un richiamo sopra il verbo «protestantur», integra a margine l'allegazione con un suo «nos etiam protestamur contra ipsos de periurio et fellonia, et tamquam contra conspiratores de crimine lese maiestatis»[43]. Espressioni di un rancore meditato, che mirano a fare un tutt'uno dei privilegi urbani e della sovranità del principe vescovo; un'immagine efficace per soccorrere nella causa il partito dei consoli. L'irritazione di Hinderbach come l'origine un po' spuria di quest'alleanza sono però riconducibili a un unico motivo: la paura cioè che l'avocazione alle corti tirolesi non resti episodica e acquisti il valore di un precedente; è il timore, innato in un vescovo studioso di diritto canonico e di procedura, che i processi, una volta esaminati da tribunali forestieri possano ritorcersi contro i giudici di prima istanza: troppe sentenze cassate avrebbero offuscato la giustizia episcopale e la possibilità di invalidare le pronunce del podestà o dei suoi consiglieri avrebbe indotto le parti a essere meno rispettose, a ricorerre più spesso a una giustizia che si sapeva estranea alle formalità del rito canonico spingendole infine a fuggire le pronunce dei giudici vescovili[44].

Le paure di Hinderbach sono più di un semplice presentimento. Non è trascorso molto dall'ingresso dei procuratori trentini nella sede tirolese che la fronda anticittadina, invece di acquietarsi, si gonfia; quell'effetto di trascinamento conflittuale paventato dal vescovo sembra realizzarsi giacché accanto ai distrettuali scendono in campo i rappresentanti della popolazione tedesca di Trento. I due avversari della città armonizzano le loro recriminazioni: le solite ac-

43 La minuta della lunga deduzione cittadina spedita al tribunale della contea è in BCT, *AC*, ms 1447; le chiose di Hinderbach compaiono entrambe a c. 8r.

44 Vanno in questa direzione gli ammonimenti posti dal vescovo al termine della scrittura, là dove propone che anche i suoi segretari accompagnino i procuratori cittadini, e dove ricorda di non riferire espressamente i suoi consigli, «quod illum veniret in preiudicium iurisdictionis et superioritatis nostre et Ecclesie nostre, ac etiam civium»; BCT, *AC*, ms 1447, c. 9r.

cuse alla fiscalità e al chiuso protezionismo delle magistrature consolari si uniscono adesso alle proteste contro la ristrettezza del consiglio, la corruzione degli uffici e l'esclusivo potere di pochissime famiglie. I *Teutschen zu Triend*, gli *honesti viri Alemani*, nella scrittura di questi articoli rivelano un'ottima conoscenza della vita pubblica trentina: conoscono i suoi meccanismi, le sue durevoli tentazioni oligarchiche, e riescono a metterne in luce le fragilità; sanno bene che le ultime incrinature al reggimento urbano sono un portato esterno e che l'esosità fiscale dei consoli deriva dal non riuscire a soddisfare le imposizioni della contea o dell'impero; per questo il conte del Tirolo viene citato in ogni paragrafo, figura evocata di signore giusto e lontano al quale spetta riparare i torti inflitti a dei sudditi forse non suoi e tuttavia devoti.

Il dialogo stretto nell'ultimo quarto del secolo fra i tedeschi di Trento e gli uffici comitali è intenso; minute di lettere latine accompagnate dalla traduzione tedesca, segno di un loro viaggio imminente verso i giudizi tirolesi, sono sparse nell'archivio della comunità e in quello della cancelleria vescovile[45]. La trama dei racconti prova a essere unica, si sforza di cumulare le proteste dei tedeschi e dei distrettuali in un solo disegno, ma è facile accorgersi che i gravami degli Esteriori poco a poco indietreggiano, perdono di sicurezza nel testo, e il filo delle querele si dipana tessuto unicamente dai *Teutschen zu Triend*. L'avocazione alla corte tirolese e l'incontro con i giudici della contea ha impresso alla causa un ritmo inaspettato e ne ha capovolto le priorità; è dalla fuga entro i confini asburgici, infatti, che le gerarchie della protesta si sono rovesciate, mettendo in disparte lo sconten-

[45] Due fitti memoriali dei tedeschi e delle comunità esteriori, seguiti dalle repliche cittadine, furono pubblicati da J. PATIGLER, *Beschwerdeschriften der Deutschen*; nell'edizione dei documenti, oggi reperibili in AST, *APV*, *s l*, cp 3 n. 93, l'autore ha omesso di riportare anche la traduzione tedesca di uno di essi, qui alle cc. 11r-17r; i memoriali sono privi di data ma secondo Patigler – e l'ipotesi è plausibile – furono scritti fra 1482 e 1490. Dei molti testimoni di tale contrasto conservati nelle carte della città, i più significativi sono in BCT, *AC*, mss 1672-1673, entrambi redatti in tedesco e anch'essi senza datazione.

to dei contadini e colmando di attenzioni quello degli *Alemanni*. La prosa dei capitoli è studiata per colpire le emozioni di un lettore conosciuto, un giudice che forse non desidera immischiarsi nella *routine* amministrativa episcopale ma che – s'immagina – almeno vorrà difendere le prerogative degli Asburgo in quel territorio e i diritti di quanti lì si professano loro servitori. Gli appelli alla fedeltà arciducale e all'etnia germanica intridono così pesantemente i passaggi del testo, da risultare incomprensibili se non si conoscessero i nomi dei loro destinatari. Ed è difficile credere che quest'inversione dei contenuti sia conseguenza di fatti reali o di improvvisi mutamenti occorsi alla politica cittadina: come ogni inquisitore a caccia di stregonerie nasconde già nelle domande poste all'accusato le proprie ipotesi, anche i nemici dei consoli hanno costruito i memoriali per instradare i giudici verso la loro verità.

Ci troviamo di fronte, scorrendo quei testi, a uno scarto sensibile fra una vita urbana disegnata come reale e un'altra abbozzata come possibile; si ha l'impressione che Trento descritta nei *capitula* tedeschi risenta dell'atmosfera tirolese, sia una città gradita ai giurati di quella corte ritagliata com'è sull'immagine che delle realtà urbane poteva avere un nobile in servizio presso gli Asburgo, ma sia anche una città fittizia, edificata unicamente sulla sintassi delle carte processuali. L'interlocutore dei capitoli che i procuratori recano con sé a Innsbruck resta appunto Sigismondo; essi non negano l'opportunità delle tasse «in subsidium illustrissimi archiducis Austriae et ad reparaciones murorum, poncium et aliarum rerum necessarium», bensì i conteggi artefatti che gli uffici consolari fanno di tali tributi e le esenzioni che questi pretendono «preter solitum tocius province ac regni Romanorum»[46]. La provincia tirolese, le parti tedesche del regno in cui governa Federico III d'Asburgo imperatore e *rex Romanorum*, divengono i referenti geografici e politici privilegiati mentre la figura del vescovo e le sue attribuzioni spariscono: perciò la supplica di rompere il

[46] J. PATIGLER, *Beschwerdeschriften der Deutschen*, p. 82 e p. 83.

monopolio della vendita del sale distribuito periodicamente sulla piazza del comune è giustificata «ne subditi illustrissimi archiducis Austriae ac reverendissime paternitatis vestre in empcionibus et vendicionibus graventur»[47].

Le repliche consolari, negando le accuse di malgoverno, sono altrettanto convinte nel rifiutare per la città qualunque parentela tedesca; inutile e assurdo – spiegano – sarebbe chiedere a Trento di adeguare le leggi e le consuetudini del luogo a un modello straniero come alcuni propongono: «et si nos Tridentini transfereremus ad aliquam civitatem Alemanicam» non vorremmo che altri lo facessero, «etiam si in numero prevaleremus eos, quia dicerent nobis: Hinc recedatis aut moribus et legibus nostris utamini»[48]. Accorciare le distanze nello spazio e nel tempo comparando situazioni che non hanno nulla in comune dilata gli anacronismi. Spunta nei discorsi attribuiti ai tedeschi il sogno di un reggimento in cui le scuole artigiane, i conciatori, i calzolai, i sarti, abbiano un posto nel consiglio accanto ai nobili e ai dottori collegiati; un sogno che vive tuttora nel mondo urbano tedesco, dove le arti non hanno accantonato la speranza di elidere il dominio delle case patrizie e le lotte per la conquista dei seggi municipali continuano, riempiendo di tumulti fra nobili e popolari le cronache quattrocentesche di quelle città. Eppure Trento, poco popolata, – quattro, cinquemila persone[49], come un grosso borgo padano – con un'economia che accoglie i laboratori dei sarti e dei pellicciai per soddisfare le necessità dei suoi abitanti, non ha avuto e non avrà mai una rappresentanza politica delle arti; esistono le «scuole» degli artigiani, spesso legate alle parrocchie, dove ci si raccoglie a pregare, ad assistere i bisognosi o a scrivere una delle tante lettere che implorano dal vescovo l'abbattimento dei dazi, ma gli statuti della città le ignorano[50] e

[47] J. PATIGLER, *Beschwerdeschriften der Deutschen*, p. 85.

[48] J. PATIGLER, *Beschwerdeschriften der Deutschen*, p. 87.

[49] M. WELBER, *Le dimensioni della città*, p. 351.

[50] Sembra fare eccezione l'arte della lana eretta a Trento nei primi anni del XV secolo; ma accanto all'estrema esiguità di notizie che la circonda,

quando occorre o lo richiede il consolato, la rappresentanza del *populus Tridenti* è affidata agli eletti dei quartieri.

Tiene assieme e motiva però i reclami dei tedeschi una causa numerica, ripetuta costantemente, a cui si conferisce il peso di un'evidenza inconfutabile: in passato gli *Alemannni* erano rari e sovrastati dagli italiani, ma in questi decenni la loro presenza è montata, sono «quasi quarta pars in civitate, eque apti sicut Itali ad utilitates et alia quecunque»[51]; i mugugni contro l'esclusione dalle cariche consolari nascono in primo luogo da qui, dalla consistenza dei forestieri nella capitale vescovile. I consoli, frattanto, accettano solo un dodicesimo di uomini giunti dal Nord. È accaduta davvero una immigrazione così irruente? Forse; la mescolanza di lingue e di abitudini che s'incontrano a Trento ha sempre suscitato molte curiosità tra i suoi visitatori ed essi non possono attraversarla senza percepire che qui vivono due comunità linguistiche: lo ha scritto Leonardo Bruni nel 1414 mentre si reca a Costanza, lo scriveranno i padri conciliari un secolo e mezzo dopo, lo dirà Montaigne ripetendo quasi alla lettera il tema della città divisa[52]. Almeno fino a una certa data, le divisioni etniche paiono catturare la fantasia di quelli che la guardano in un giorno e forse svagati, non di coloro che vi risiedono. Nessun visitatore ha ricavato però l'impressione di una frattura o di un conflitto; nessuno, tranne Felix Faber, non a caso fermatosi a Trento negli anni ottanta del XV secolo in pellegrinaggio verso la Terra santa. La città è secondo Faber situata

«in amoenissimo et claro ac sano loco: et sunt quasi duae civitates inferior et superior, propter duae diversas gentes. In superiori enim

resta attestato nel privilegio di fondazione il pieno controllo dei consoli sulla sua attività; AST, *APV*, *s l*, cp 4 nn. 8-9-10. Nel 1474 inoltre, verificato che l'ufficio di rettore dell'arte della lana era troppo dispendioso, i consoli lo cancellavano demandandone le competenze ai sindaci del comune; BCT, *AC*, ms 3865, c. 46r.

51 J. PATIGLER, *Beschwerdeschriften der Deutschen*, p. 81 e inoltre BCT, *AC*, ms 1672. Sulla comunità tedesca, inoltre, S. LUZZI, *La confraternita alemanna*, *passim*.

52 Testimonianze raccolte da P. BRAUNSTEIN, *Confins italiens*, p. 40 e note.

habitant italici; sed in inferiori sunt alemanni. Et ibi est divisio linguae et morum. Raro inter se habent pacem; et saepe ante tempora nostra fuit illa civitas dilacerata, quandoque ab italicis in odium theutonicorum, aliquando a germanicis in displicentiam italorum. Non sunt multi anni elapsi, quod theutonici in illa civitate erant hospites et pauci; nunc vero sunt cives seu urbis rectores»[53].

Questo frate domenicano che adopera per Trento le stesse immagini, gli stessi accenti crudi di alcuni brani dei nostri processi non è un viaggiatore qualsiasi. Nato a Ulma in Svevia egli ha composto una descrizione della Germania e delle sue città in cui la geografia dei paesaggi si mescola alla storia della dinastia asburgica; episodi fantastici, leggende di Asburgo che guariscono con il tocco delle mani gli scrofolosi e i gottosi o ridanno con un abbraccio la parola ai balbuzienti; per la prima volta in Germania si annettono all'imperatore quei poteri taumaturgici di cui sono capaci da secoli – una magia efficace e antica com'è la loro sovranità – i sovrani di Francia e d'Inghilterra. Faber diffonde la fede nella potenza curativa degli imperatori, un tema che altri dopo di lui si limiteranno a ripetere e con minore precisione: «ha ricamato su di un tema popolare, ma il ricamo sembra proprio di sua invenzione»[54]. Se la sua apologia è a volte eccentrica rispetto ai canoni celebrativi abituali della casa asburgica, molto di ciò che egli scrive ha, per la sua epoca, il sapore delle cose banali. La letteratura dell'Umanesimo tedesco tardo quattrocentesco coltiva per certi argomenti il piacere della ritualità: separare lo spazio tramite le etnie, fondare una cosmografia secondo le linee del parlato è fra questi il più diffuso. In Francia i margini del regno corrono ancora, come insegnava la geografia classica, lungo le creste delle montagne e i tracciati dei fiumi; nell'Italia dei comuni i «confini mentali non scorrono per monti e campagne, ma tra città e mura di città»[55]; in Germania, senza grandi centri urbani e senza le divisioni amministrative dei

[53] B. MALFATTI, *Degli idiomi*, p. 75.

[54] M. BLOCH, *I re taumaturghi*, pp. 113-114.

[55] Cit. da G. MAZZACURATI, *Frontiere mobili*, p. 353.

baliaggi francesi, i confini dell'impero stanno dove la gente parla tedesco: Germania, avverte Nauclero, «quatenus sermo germanicus invenitur extensus»[56]. Faber, ascoltata la confusa liquidità di idiomi che domina le contrade trentine, ripete le espressioni divulgate dall'editoria umanistica, anzi le inasprisce, e isolando il tempo della realtà da quello del racconto inventa per la città un passato oscuro di dominio italiano a cui è succeduto un presente di reggimento tedesco. Il frate domenicano disvela ai *theutonici* trentini un tragitto preciso: la discordia con gli altri cittadini, la segregazione, i torti subiti, poi l'aumento numerico e infine la conquista del potere, l'accesso tra gli «urbis rectores».

Tranne che per gli esiti la narrazione di Faber combacia di primo acchito con il frammento di realtà esposto nelle comparse processuali dei tedeschi; coincide docilmente, con minime sbavature, nel succedersi dei fatti: la discriminazione patita, l'operosità laboriosa degli artigiani tedeschi in crescita demografica, l'aspirazione legittima infine a guidare le magistrature consolari. Il calco di pensieri e di frasi tratte da un repertorio allora in voga fra i colti, al di là se si trattasse di copiature, di suggerimenti o di carte avute dietro compenso, è tutto sommato plausibile nei gravami recapitati ai tribunali della contea; e i procuratori incaricati di compilarli non hanno dimenticato che il consigliere più vicino a Sigismondo è quel Gregor Heimburg nemico acceso del papa, sostenitore da sempre delle teorie conciliari e polemista intransigente nel confutare l'ipoteca italiana sulla riscoperta dei classici[57]. Non occorre frequentare le biblioteche o gli scrittoi dei monasteri per conoscere queste propensioni; sono ormai modi di dire che si orecchiano anche nelle cancellerie e nei ritrovi dei giuristi. Trento «et Itali et Germani incolunt, utiturque diversa gens dissona dyalecta, dissimili cultu, haud iisdem moribus. Ut vero et vita eorum

[56] R. SCHNELL, *Deutsche Literatur*, pp. 269 e ss., dove vengono ricordate le descrizioni affini di Faber, Münster e Franck, osservando le peculiarità germaniche nell'ideare uno spazio nazionale.

[57] M. WATANABE, *Duke Sigmund*, pp. 571-573.

dissentit, ita iugi odio civilibusque discordiis exercentur: sepe etiam ferro res agitur; sepe medium foro concursum»[58]; gli stilemi compositivi di Faber sono ripetuti qualche anno dopo nel racconto che celebra la vittoria di Sigismondo contro i Veneziani. Se n'è tenuto conto quando il processo ha dovuto trasferirsi nella capitale tirolese.

Le proteste levatesi dalla città vescovile verso gli italiani erano proteste contro la serrata di un'oligarchia che voleva bastare a se stessa; fossero gli artigiani della minoranza tedesca gli autori delle querele, o fossero una parte dei *cives* esclusi dalle cerchie ottimatizie a travestire etnicamente i propri rancori, ambedue le ipotesi non si contraddicevano. Nel contado, nelle giurisdizioni di Pergine e della Valsugana l'afflusso di minatori germanici seguiti dalle famiglie e dai loro parroci continuava. A Trento nel quartiere di san Pietro e nella contrada del Suffragio, esistevano una chiesa e una confraternita devozionale amministrate dai tedeschi; una presenza di vecchia data entro le mura, dedita all'artigianato e al commercio, ma dal profilo demografico costante lungo la prima età moderna. Gli effetti discorsivi affidati alle scritture del processo li riguardavano di sfuggita; era l'obbligo imposto da Federico III di far seguire alle parole *heiliges Reich* l'apposizione *Deutscher Nation*[59], ad averli chiamati in causa. I consoli, trascinati in giudizio, avevano costruito le loro difese rovesciando le finzioni retoriche della parte avversa: i tedeschi facevano tanti mestieri, alcuni ignobili e da deprecare perciò indegni del consolato, altri invece onorevoli, e per costoro le stanze del palazzo comunale rimanevano accessibili; ma questa contabilità etnica durava per le sole fasi delle udienze e appena lasciata la contea e tornati agli impegni ordinari del governo cittadino, nei verbali del magistrato ogni citazione dei tedeschi spariva, sepolta in mezzo alle notizie incessanti del contrasto fiscale con i comuni del distretto[60].

58 Nella cronaca di BURCARDO DI ANDWIL, *Bellum venetum*, p. 160.

59 R. SCHNELL, *Deutsche Literatur*, p. 274.

60 Si vedano i primi due volumi delle provvisioni consolari in cui dal

Geografi e umanisti del tardo Quattrocento non si erano limitati a definire solo uno spazio letterario; la scelta di immaginare una realtà separata dalle altre in base a un indicatore linguistico esponeva programmi e progetti politici in cui ogni cosa stava in opposizione[61]. Le linee dei confini che si accreditavano nelle cosmografie appena stampate erano assieme una lettura intellettuale e politica dello spazio; la saldatura fra il mito genealogico di un casato e la descrizione di un territorio circoscritto da quel mito – in Felix Faber ad esempio – accodava l'impero alla grande ripresa di epica storica e dinastica sperimentata nelle attigue monarchie del continente[62]. Il principato di Trento era divenuto con Federico III un frammento del mosaico asburgico; di ritorno dall'incoronazione ad Aquisgrana nel 1443 egli aveva compiuto una macchinosa deviazione sull'itinerario iniziale e obbedendo al precetto medievale che il re «doveva essere visto», si era attardato qualche giorno con la sua corte nel castello vescovile. Quest'idea dei possessi imperiali, elaborata dapprima come immagine colta, era stata poi tradotta in infinite 'vulgate' locali: la versione trentina era entrata nelle contese per i benefici canonicali e negli scontri sulla gestione delle magistrature urbane, episodi di ordinaria conflittualità in cui qualcuno aveva sempre trovato utile accusare l'avversario di «civitatem et ecclesiam tridentinam a nacione germanica alienare et ytalice nacioni incorporare»[63]. Le entrate del seguito regio nella sede vescovile, l'insorgere di percezioni dello spazio germanico più compresse, non preavvisavano la fine del principato ecclesiastico tridentino; come vedremo, per un paradosso tipico della storia imperiale, i primi segnali di uniformità amministrativa usciti dalla corte asburgica copriranno i vuoti e le mancanze della

1469 e sino alla fine del secolo non si trascrive alcuna azione giudiziaria intentata agli «alemani»; quotidiani di contro i dibattiti sugli Esteriori: BCT, *AC*, ms 3865 e ms 3866.

61 R. CHARTIER, *La rappresentazione*, p. 198.

62 G. MAZZACURATI, *Frontiere mobili*, p. 343.

63 Cit. da un processo per un caso di falsificazione dell'indulto pontificio sui canonicati: AST, *APV*, *s l*, cp 44 n. 29, c. 148r (luglio 1485).

costituzione episcopale arrivando a rinforzarla; si apriva una fase politica nuova e i camuffamenti, l'affetto verso l'una o l'altra etnia, venivano scordati.

3. *Le premesse della «Reichsreform» tra Quattro e Cinquecento*

In un passo degli studi sul Rinascimento Federico Chabod scrive che «occorre giungere sino al Machiavelli per veder l'Impero considerato alla stessa stregua di un qualsiasi altro Stato e valutato unicamente, come Francia e Spagna, in base alla sua effettiva potenza militare e finanziaria e alla capacità di agire del suo capo»[64]. Il Segretario fiorentino, che ha raggiunto Francesco Vettori presso la corte imperiale nel dicembre del 1507, è davvero un osservatore disincantato di quanto avviene nella *Magna*. Il fascino e i misteri della regalità imperiale non lo distraggono; teme molto di più il ricordo della vittoria tirolese su Venezia nel 1487 e le centinaia di mercenari tedeschi che intravede lungo la valle dell'Adige, accampati in attesa della spedizione italiana. Il viaggio dalla Toscana si è compiuto in pochi giorni: la corte alloggia vicino ai luoghi del reclutamento militare, Innsbruck, Bolzano, Trento, e se ne distacca solo per raggiungere le città renane e sveve dove si contrattano nelle diete i finanziamenti necessari al viaggio per l'incoronazione romana. La contea del Tirolo, i principati ecclesiastici di Trento e Bressanone, la Confederazione elvetica e il reticolo delle metropoli tedesche contengono per intero la *Magna* di Machiavelli, che non conosce le campagne orientali e ignora l'esistenza dei territori principeschi distribuiti nelle antiche terre wettiniche poste al margine delle vie di traffico più familiari ai mercanti italiani[65].

La Germania del Segretario fiorentino è un territorio rac-

[64] F. CHABOD, *Scritti sul Rinascimento*, p. 184.

[65] Del Segretario fiorentino si vedano sia il *Rapporto delle cose della Magna* che il *Ritratto delle cose della Magna*, entrambi in N. MACHIAVELLI, *Arte della guerra*, pp. 195-215.

chiuso nei brevi spostamenti della corte, appiattito sulle avventure militari di un imperatore melanconico e introverso e sulla ricchezza delle province urbanizzate dell'alto Reno, «che sono il nervo di quella provincia, dove è danari e l'ordine»; i mutamenti costituzionali che lo stanno percorrendo da più di un secolo, il fondersi continuo dei piccoli territori e delle città entro costruzioni territoriali più ampie, sfuggono alla lettura machiavelliana. Un impero avvitato attorno alla «complessione sanguinea e collerica»[66] del sovrano e alla preoccupante consistenza del suo esercito emerge anche dalla relazione dell'ambasciatore Vincenzo Querini, letta in Senato, a Venezia, lo stesso anno della legazione di Machiavelli. Il racconto di Querini all'organismo che sorveglia la politica estera della Repubblica è certo più sensibile alla complessità della costituzione imperiale; i «molti principi e molte terre franche» che vivono entro i confini germanici in un equilibrio instabile di contrasti forzano l'ambasciatore veneziano a una lettura più sfaccettata e dubbiosa; ma le sue parole non si dilungano su chi a Venezia si conosce meglio e da più tempo – alcuni signori laici ed ecclesiastici dell'*Oberdeutschland*, il collegio degli elettori, le città libere; Querini intende parlare delle ambizioni di Massimiliano I.

La sensazione di trattare con una realtà territoriale frantumata e piena di attori ma negli ultimi anni divenuta più semplice grazie alla preminenza di uno solo fra essi tiene unite in molte parti le narrazioni diplomatiche fiorentina e veneziana: asciutta e senza sbavature quella di Machiavelli, più tormentata quella di Querini, che non può non interrogarsi sulle ragioni del prestigio massimilianeo e sul venir meno recente e forse imprevisto del tradizionale antagonismo fra «Sua Maestà» e i principi. Alla morte del padre Federico III, nel 1493, l'attuale re dei Romani si ritrovava infatti, secondo l'ambasciatore della Repubblica, «con poco credito e manco denari, e poco obbedito e temuto dai principi dell'Imperio»; i membri ecclesiastici del banco eletto-

66 In *Relazioni degli ambasciatori*, p. 26.

rale, gli arcivescovi di Colonia, Magonza e Treviri, l'elettore del Palatinato, il duca di Baviera e l'elettore sassone, i primi fra i signori del regno, «tutti si tenevano da tanto come il re e più; né mai Sua Maestà da quel tempo fino che costoro vissero ed ebbero credito poté convocare dieta alcuna dalla quale ottenesse quello che desiderava». A pochi anni dall'elezione però, scomparsi o battuti militarmente gli avversari più ostinati, la debolezza del re si era trasformata nel suo opposto: poco a poco,

«avendo distrutto il Palatino, ed essendo morti i principi potenti suoi contrarj, e ritrovandosi moltiplicati gli amici suoi posti per lui in dignità, è andato tanto crescendo che si è fatto quasi onnipotente tra tutti i principi di Alemagna, tanto che non se ne trova pur uno che ardisca contrariarlo in cosa alcuna»[67].

La grande «debilità» dei principi temporali, «inutili amici e poco formidabili nemici», e la brusca compressione delle libertà godute dai principi spirituali, tornavano anche nell'analisi di Machiavelli, che attribuiva alla fusione d'interessi fra Massimiliano e le «comunità franche e imperiali» le cause dell'angoscia con cui negli Stati italiani si attendevano le scelte del re tedesco. L'evidenza delle manovre belliche e la disponibilità, anche se faticosa, degli strumenti finanziari usati nei reclutamenti d'inizio Cinquecento erano i dati più percepibili e preoccupanti della politica imperiale; ma ai due ambasciatori restavano in gran parte insondabili le ragioni dell'aggressività del signore asburgico verso la penisola. Dietro la debole apparenza di un ordinamento feudale rimasto intatto dall'emanazione della Bolla d'oro si nascondevano infiniti cambiamenti d'ordine politico e costituzionale.

L'affermazione trecentesca del principio elettivo e le funzioni assegnate nel 1356 al collegio degli elettori avevano isolato il regno dai percorsi istituzionali adottati nei territori vicini; l'arenarsi sia di una prospettiva monarchica che di un'integrazione più ampia, su base cetuale, era stata la cau-

[67] *Relazioni degli ambasciatori*, pp. 31-32.

sa della slabbratura fra il sovrano del *regnum germanicum* e il gruppo dei suoi vassalli[68]. La ristrettezza del collegio elettorale, il suo oscillare tra aspirazioni monarchiche e pretese di rappresentanza nobiliare, accrebbe lo scarto tra re e impero lungo il basso Medioevo, quando l'ascesa della dinastia di Francia e la forza interna di alcuni elettorati condannarono il re di Germania a essere solo il primo dei principi tedeschi, senza alcun privilegio di unicità; nonostante i tentativi fatti per ravvivare l'antica idea universale dell'impero, «al re e alla sua Casa rimase soltanto la potenza fondata sul suo patrimonio fondiario, indipendente dall'elezione»[69].

Con l'ascesa dei duchi d'Asburgo non si ruppe subito il predominio della corporazione elettorale, che tuttavia incontrò limiti sempre più vistosi nella situazione d'incertezza degli anni centrali del Quattrocento, quando la dinastia si liberò dall'esilio orientale e altri principi fin lì esclusi dal diritto di voto salirono d'importanza. Un'immagine d'impero come edificio senza fessure o lacerazioni, tenuto assieme unicamente dall'ininterrotto conflitto con il papato, sparì lentamente nelle prime diete che i principi elettori organizzarono lontano dalla corte austriaca di Federico III e nelle leghe di città e signori territoriali istituite come strumento di protezione all'irregolare anarchia dei poteri[70]. Lo stato di inquietudine che attraversò allora la Germania si depositò in un dibattito intellettuale acceso e dalle tonalità diverse, nel quale accanto «al lamento senza fine riguardante la corruzione dei tempi, del mondo e della Chiesa»[71], alle critiche più vecchie sull'impotenza e la stasi dell'impero, si ritrovarono proposte di soluzione istituzionale al conflitto tra *Kaiser und Reich*. Furono gli accenti sulle istituzioni e sul carat-

[68] F. SEIBT, *Karl IV.*, pp. 244 e ss. E. SCHUBERT, *König und Reich*, pp. 20 e ss., pp. 322 e ss.

[69] K.S. BADER, *Idee riformatrici imperiali*, p. 262; F. SEIBT, *Karl IV.*, pp. 224 e ss.

[70] H. RABE, *Deutsche Geschichte*, p. 113. E. ISENMANN, *Les caractéristiques constitutionnelles du Saint Empire Romain*, pp. 129-218.

[71] K.S. BADER, *Idee riformatrici imperiali*, p. 257.

tere «nazionale» di esse a rendere così diversa la *Reichsreform* tardo quattrocentesca dai progetti d'origine religiosa o di matrice popolare e utopica che si erano rincorsi, dalla *Reformatio Sigismundi* alla *Concordantia catholica* di Niccolò Cusano, nella pubblicistica tardo medievale. I nuovi programmi di riforma e di pace territoriale trasformarono il *sacrum romanum imperium*; lo scontro fra dinastia regnante e principi strappò il *deutsches Reich* alla sua missione universale, ne profanò i caratteri sacrali di dominio esteso ai vecchi regni carolingi d'Italia e Borgogna riportando la fonte del suo potere dentro i territori germanici. Ma l'ultima fase della *translatio imperii*, la sua fusione definitiva con la *nacio germanica*, – nel 1474 i diplomi accolsero per la prima volta la formula «Sacro romano impero della nazione tedesca» – non si appoggiò solo a un cambio nell'onomastica delle regioni tedesche.

I conflitti che avevano travolto l'impero nel basso Medioevo scaturivano dal contrasto tra l'autorità regia e le forze delle aristocrazie regionali; l'impossibilità di smussare queste tensioni aveva portato gli elettori trecenteschi a «scegliere il re fra i dinasti di apparenza meno pericolosa, con ambizioni per lo più confinate in qualche zona del bacino del Reno, culturalmente cuore del regno»[72]: i deboli *Grafenkönige* del XIV secolo, Rodolfo conte di Habsburg, Adolfo conte di Nassau, il conte di Lussemburgo Enrico, vennero eletti badando in primo luogo alla ridotta pericolosità del loro passato familiare. La segregazione renana imposta dai principi elettori avveniva però mentre l'ampio patrimonio fiscale e di clientele degli *Staufen* in quelle terre si smembrava, e ciò imponeva ai sovrani non solo di legare la dignità regia a nuove alleanze sociali ma di procurare in ogni maniera alla «propria famiglia un patrimonio politico adeguato al prestigio che la famiglia medesima aveva acquisito con l'ascesa al trono di un suo membro, un patrimonio che si rivelava utile anche al funzionamento del potere regio e che per lo più veniva cercato nei vasti spazi orientali aperti

[72] G. TABACCO, *L'impero romano-germanico*, p. 331.

alle grandi ambizioni»[73]. La splendida corte praghese di Carlo IV e la residenza di Federico III d'Asburgo nella periferia austriaca erano stati gli episodi più eloquenti dell'estraneamento imperiale dal bacino tedesco.

Il riavvicinamento dell'impero alle aree occidentali, testimoniato dalla ricomparsa della corte ad Augusta e Ratisbona nel 1471, fu un processo che attraversò i regni di Federico III e di suo figlio Massimiliano I. Il cinquantennio dal 1470 al 1519[74] ridiede alla struttura imperiale quella natura coesiva che si era eclissata quasi del tutto da metà Trecento. Grazie a una presenza non più sporadica negli organismi dell'impero, all'acquisto nel 1477 dell'eredità borgognona e agli scambi matrimoniali con i sovrani iberici, ebbe fine l''apatia' orientale di Federico. Con Massimiliano I si alterava la scala delle gerarchie territoriali voluta dal padre: egli spostò dalla Stiria al Tirolo il centro amministrativo degli *Erblande* (facendo di Innsbruck la residenza della corte) e cercò di recuperare quell'insieme disperso di terre asburgiche minori poste a occidente della contea tirolese e comprese nella cornice storica della Svevia da dove era facile raggiungere la nebulosa cittadina della Germania superiore. Anche se la decisione di cedere al figlio Filippo nel 1494 il ducato di Borgogna tranciava la striscia dei collegamenti diretti con le Fiandre, il dominio massimilianeo mantenne la sua inclinazione occidentale e prese l'aspetto di un poliedro irregolare fatto di ampie giurisdizioni immediate poste nel cuore degli *Erblande* austriaci e di città imperiali, di strette terre cavalleresche e comitali lontane dallo spazio asburgico ma legate alla corte da rapporti feudali o di semplice protezione onerosa[75].

[73] G. TABACCO, *L'impero romano-germanico*, p. 332.

[74] Pone l'accento sull'unitarietà di quest'arco cronologico in particolare P. MORAW, *The Court of the German King*, p. 105.

[75] L'aggregazione dei territori ereditari nei primi anni del XVI secolo s'imperniava su alcuni *Ländergruppen* solo in parte compresi nelle attuali frontiere austriache: la *Innerösterreich* (con Stiria, Carinzia, Carniola), la *Niederösterreich* (con le due province «sopra» e «sotto» il fiume Enns) e da ultima l'*Oberösterreich*, il blocco più disomogeneo, diviso al suo inter-

La Lega sveva, che dal 1488 unì in un accordo difensivo le maggiori città libere della Germania superiore alla clientela imperiale, fu il collante politico e militare fra il dominio ereditario austriaco, la base della signoria massimilianea, e la cerchia dei territori che a ovest, attorno a Strasburgo, Norimberga e Augusta, occupavano le estremità dell'impero[76]; le guerre mosse dallo *Schwäbischer Bund* nel 1490 contro i duchi di Baviera, contro l'elettore palatino nel 1504, infine quella per l'annessione del ducato del Württemberg conclusasi poco prima della morte di Massimiliano, rivelarono l'utilità di un sistema di potere certo molto eterogeneo, complicato dall'intreccio di confini diversi e dalle disparità giurisdizionali, eppure costretto in quei decenni a restare unito dalla paura di pericoli sempre maggiori. L'alleanza fra imperatore, terre immediate, città libere e cavalieri che aveva così colpito l'ambasciatore Querini dopo la vittoria con il Palatinato era incisiva ma precaria; in essa si specchiavano le angosce dei patriziati verso i loro vescovi, il terrore delle rivolte artigiane, la rabbia contro le imposizioni della camera imperiale, le faide cavalleresche, ma in primo luogo gli scontri fra re e principi, che avevano assunto un tono di conflittualità esasperata da quando, nel primo Quattrocento, altri cammini di 'addensamento' dinastico si erano realizzati nelle regioni limitrofe allo spazio austriaco.

L'evolversi in senso statale di numerosi territori tedeschi aveva tradito lo schema consueto dell'opposizione fra re ed

no tra la contea del Tirolo con capitale Innsbruck e la *Vorderösterreich:* quest'ultima era formata dai *Vorlande*, le aree poste tra il Tirolo e il lago di Costanza attorno a Bregenz, Feldkirch e Bludenz, da un numero esteso di piccoli territori nella Svevia orientale accanto ad Augusta gravitanti sul margraviato del Burgau e infine dai frammenti del patrimonio avito degli Asburgo, disposti fra l'Alsazia e il corso superiore del Reno; Ensisheim era il capoluogo amministrativo della *Vorderösterreich*; cfr. G. BENECKE, *Maximilian I.*, pp. 39-41.

76 Sul «Maximilan's South German System», le riflessioni affascinanti di T.A. BRADY JR., *Turning Swiss*, pp. 52-79. Quasi per contrasto si può vedere la più tradizionale ricerca di H. ANGERMEIER, *Die Reichsreform. 1410-1555*. Una lettura del periodo fridericiano entro il prisma della politica territoriale bavarese, avversario storico degli Asburgo, in R. STAUBER, *Herzog Georg*.

elettori, ingombrando la scena di entità politiche sconosciute alla dottrina medievale sull'impero. L'affacciarsi imprevisto dei principi come soggetti dotati di sempre maggior forza scardinò quell'equilibrio che la Bolla d'oro aveva voluto limitare all'imperatore e al collegio elettorale, e ciò proprio mentre la comparsa delle città libere dentro la Lega sveva faceva intuire i margini d'ascesa delle economie urbane e il desiderio di tramutare quest'accumulo di ricchezza in un ruolo politico non più effimero. Verso la fine del XV secolo i vincoli imposti nelle diete imperiali dovettero allentarsi; il *Reichstag* si allargò numericamente ai settanta principi non elettori che costituirono una nuova «curia» annettendo al proprio banco anche i conti, gli *Herren des Reiches* e il ceto degli ecclesiastici privi di dignità principesca; durante l'assemblea dei ceti convocata a Francoforte nel 1489 anche le sessantacinque città libere venivano ammesse in dieta e incluse in una «curia» autonoma[77]. Le nuove forme di rappresentanza segnarono la fine di un assetto costituzionale che l'impero aveva adottato poco più di un secolo prima per evitare a se stesso i rischi della monarchia; si trattava adesso, rotta per sempre quella cornice trecentesca, di adeguare i nessi formali a una nuova geografia dei poteri.

Le *Observationes* di Andreas Gaill, un giurista passato lungo il secondo Cinquecento attraverso i maggiori tribunali dell'impero[78], rivelavano come fossero cambiati i criteri d'appartenza al corpo imperiale. «Status Imperii vocamus eos qui Caesaris et communi procerum Imperii consensu in album sive matricem aut matriculam Imperii recipiuntur, ea lege ut, Imperio occurrente necessitate, certum sensum in albo sive matricula expressum pensitent, vel subsidium militare praestent, et hi alium superiorem quam Caesarem non

[77] Sebbene la concessione del solo *votum consultativum* dovesse spesso relegarle nei dibattiti a un ruolo minoritario; cfr. H. RABE, *Deutsche Geschichte*, pp. 116-117.

[78] K. VON KEMPIS, *Andreas Gaill*, pp. 21 e ss.; Gaill era stato assessore al *Reichskammergericht*, poi membro del *Reichshofrat* di Ferdinando I, quindi, dal 1584 al 1587, cancelliere dell'elettorato di Colonia, sua città natale.

recognoscunt»[79]. Accanto all'imperatore e ai «Principes septemviri quos Electores vocamus», soddisfacevano queste condizioni «omnes Principes Germaniae tam ecclesiastici quam seculares», i «Comites et Barones» immediati, le città «quae in suis Respublicis vicem principis obtinent». Le possibili disparità di vedute sull'appartenenza di un signore territoriale alle diete potevano essere risolte contando negli anni le sue citazioni «ad Comitia imperialia», le testimonianze dei voti espressi durante le sessioni dei ceti – «quia nemo admittitur ad Consilium et Senatum Imperii nisi sit consors Imperii» – e infine il pagamento dei tributi imposti dalle stesse diete – «quia solutio collectarum Imperii subiectionem immediate probat»[80].

Gaill scriveva le *Observationes* mentre la riforma dell'impero era divenuta un tema inattuale, eppure, anche la distanza di tempo e di situazioni non tratteneva il giurista tedesco dall'usare proprio i risultati di quei dibattiti per definire i profili del suo argomento. I «Comitia imperialia» erano la concrezione istituzionale del vecchio dualismo di *König* e *Reich*, assemblee dotate di facoltà consultive, del diritto di ratificare i donativi fiscali e di promulgare leggi, nate per ovviare alle strettezze di un governo affidato sino al tardo Quattrocento solo al re e ai «Principes septemviri». La corrosione del vecchio impianto normativo dovuto all'ascesa politica degli «omnes principes Germaniae», delle città e dei «Comites et Barones» aveva trovato sfogo nell'istituto giuridico del *Reichstag*; e tra il numero quasi imperscrutabile dei signori tedeschi solo chi aveva il proprio nome iscritto nell'«albo sive matricula» dei sussidi militari possedeva le chiavi d'accesso ai «Comitia imperialia».

Nel 1495 la dieta di Worms decideva l'imposizione di una prima imposta comune, il «gemeiner Pfennig». I conteggi fiscali avviati con tali provvedimenti e gli estenuanti dibattiti

79 A. GAILL, *Practicarum observationum*, I, Observatio XXI, «De causis exemptionum, et matricula, et sessione Imperii», n. 2, p. 40.

80 A. GAILL, *Practicarum observationum*, I, Observatio XXI, n. 9, pp. 41-42.

succedutisi dal 1486 al 1518 negli incontri fra i signori tedeschi[81] indicarono le asprezze degli scontri. Le dispute nel corso delle riunioni dietali alternarono periodi di stanchezza e di mediazioni; la creazione a Worms del tribunale camerale, una corte d'appello per gli stati del *Reich*[82] i cui giudici venivano scelti in modo paritario dall'imperatore e dai ceti, uniformò l'ambito giudiziario agli stessi criteri dualistici sperimentati nelle scelte fiscali e legislative. Per contro, l'istituzione dei «circoli imperiali» tra 1507 e 1514, il lasso temporale della maggiore influenza massimilianea, coagulò i territori germanici in una decina di nuovi distretti amministrativi (i *Reichskreise*) istituiti con lo scopo di rendere più semplici e sbrigative le pratiche di esazione fiscale[83].

«Paucis heic quoque monendum, – osservava Samuel von Pufendorf chiudendo il secondo capitolo del *De statu Imperii Germanici* – vastum istud Imperium dividi in decem regiones seu circulos, uti vulgo vocant, ex instituto Maximiliani I anno 1512, quorum nomina ista sunt: Austriacus, quatuor Electorum ad Rhenum, Rhenanus Superior, Suevicus, Bavaricus, Franconicus, Saxonicus Superior, Saxonicus Inferior, Westphalicus et Burgundicus.... Spectat ea divisio potissimum ad commodiorem defensionem pacis publicae et exsecutionem iustitiae contra Status contumaces»[84].

Per quanto osteggiate, le reti di prelievo militare e fiscale dei *Reichskreise* costituirono il primo sistema di difesa comune dotato di un'accettabile efficacia; e, per quanto disturbate da un'epidemica conflittualità, le diete imperiali

81 Furono ben venti le diete imperiali convocate dall'elezione a re dei Romani di Massimiliano sino al 1518; G. BENECKE, *Maximilian I*, p. 138; AST, *APV*, *s t*, cp 21 lett. d, per le citazioni in dieta del principato trentino.

82 Con l'eccezione dei principati elettorali della Sassonia e del Brandenburgo, che impedirono ai propri sudditi di appellarsi al tribunale camerale, R. SEYBOTH, *Kaiser, König, Stände*, pp. 18-19.

83 H. RABE, *Deutsche Geschichte*, pp. 114 ss.

84 SEVERINUS DE MONZANBANO, *De Statu Imperii*, p. 66; l'istituzione dei circoli imperiali risaliva però al 1500 e a un numero iniziale di 6; nel 1512, con l'inclusione dei territori asburgici, il numero dei *Reichskreise* saliva a 10.

furono dall'età di Federico III in avanti il solo luogo tollerato del dialogo tra imperatore e principi, l'unica istanza del regno capace di assicurare un grado minimo di coesione ai signori tedeschi grazie alla periodicità delle sue riunioni e a un numero largo di convocati. Il funzionamento non più sporadico di un organo rappresentativo centrale, la produzione accettata di leggi, i lavori di un tribunale supremo composto di giudici che ogni circolo eleggeva a scadenze regolari, trasformarono il modello imperiale.

Nonostante le incrinature, la faticosa sedimentazione dei conflitti invece di accantonare la residua unità dei poteri imperiali la rafforzò; furono le minacce esterne e le ostilità con i nemici di sempre – la curia romana, il monarca di Francia, i Turchi – a premere perché non fosse levata ogni traccia di osmosi fra la corte e i territori immediati. La conversione delle rivalità in semplici disegni di architettura costituzionale riconobbe sempre, anche nei momenti di più intensa tensione fra re e principi, il bisogno di non spezzare la cornice giuridica che stringeva i territori germanici[85]. I percorsi di affermazione statuale innescatisi nei singoli territori non contraddissero quanto di simile stava accadendo, su un piano più dilatato, nelle strutture dell'impero. Questa sintonia di esiti, fatta di soluzioni pensate al principio come ripieghi provvisori, fu solo in parte consapevole; ma la *Reichsreform*, trascinando i propri dibattiti a fianco degli scontri fra imperatore e principi, seppe costruire per l'impero uno sfondo istituzionale sino ad allora assente, fondato sulla delega ad alcuni organismi collegiali del prelievo fiscale, dei compiti di difesa militare e di rappresentanza politica; attorno a essi l'impero incardinò la propria figura di arcaico corpo a due teste, «un gigante sgraziato, dal volto barocco e dalla struttura labirintica»[86] in cui la sovranità veniva spartita fra il re, la sua eterogenea clientela, e un

[85] H. SCHILLING, *Aufbruch und Krise*, p. 244, sull'assenza di qualsiasi posizione di critica, anche nel partito dei principi, al mantenimento della copertura imperiale e perciò incline alla sua eversione.

[86] Cit. da G. STRAUSS, *The Holy Roman Empire*, p. 301.

gruppo di vassalli maggiori, isolando volta per volta zone di accordo, di soccorso reciproco o di contrasto.

Una lunga catena di compromessi aveva dato origine verso la fine del XV secolo a nuove istituzioni: la dieta dei principi, il tribunale camerale, le tasse comuni, i circoli; le premesse conflittuali da cui erano nate non smisero di condizionarle, e un dualismo di uomini, di regole, di pratiche quotidiane macchiò sempre le loro attività. In tutto l'impero, una forma insolita di sovrastatualità prese su di sé mansioni di ampia difesa militare, di tutela dei confini e di salvaguardia della pace sociale[87]. Questa delega di funzioni coagulò in alcune magistature centrali un limitato accumulo di poteri, senza tuttavia imprigionare in un nesso soffocante l'intricata rete di libertà, di privilegi e di particolarismi sovrani che componevano lo spazio germanico. I contorni del nuovo disegno non dovevano stare immobili nel tempo poiché era impossibile ingabbiare in un ordine accurato le attese, le speranze, le gelosie di un centinaio di principi laici, di una cinquantina di signori ecclesiastici, di qualche migliaio di città e distretti urbani sparsi entro frontiere immense e così mal definite. Una parte cospicua delle simmetrie istituzionali cinquecentesche era destinata ad accompagnare l'impero tedesco fino alla sua morte: il regime di sovranità pattizia tra re e principi, il doppio binario della statualità tra impero e territori, avevano ormai incrostato il suo organismo; ma un'altra parte delle riforme, forse più oscura perché circoscritta al patrimonio immediato del sovrano asburgico, si stava muovendo attraverso correzioni e modifiche incessanti.

4. *La circolazione dei modelli istituzionali*

In un saggio dedicato ai principati tedeschi Gerhard Oestreich aveva riconosciuto il ruolo anticipatore di tali misure:

[87] W. SCHULZE, *Deutsche Geschichte*, p. 56 e H. SCHILLING, *Aufbruch und Krise*, p. 244. Un riassunto delle opinioni storiografiche – ancor oggi contrastanti – sugli effetti della *Reichsreform* si può leggere in K.-F. KRIEGER, *König, Reich und Reichsreform*, pp. 114-118.

nella prima età moderna «la nuova funzione di governo ricevette un enorme impulso dal modello dell'Austria, che sotto Massimiliano I – sensibile agli influssi franco-borgognoni – creò quell'organizzazione burocratica, completata in seguito da Ferdinando I, che rimase per oltre un secolo il modello dello stato territoriale tedesco». Partendo dalla Germania meridionale l'esempio austriaco era penetrato in tutti i *Länder*: «Ogni territorio modificò impercettibilmente la creazione austriaca e la trasmise nella propria versione al principato vicino. Nel corso delle diete imperiali, ma anche per mezzo di richieste da parte di altri territori, venne realizzandosi uno scambio molteplice e diretto riguardo al nuovo ordinamento dell'amministrazione e della costituzione statale»[88]. Oestreich si riferiva all'opera di riassetto sopra le magistrature di corte esercitata da Massimiliano in opposizione al collegio dei principi; reagendo all'istituzione del *Reichskammergericht* egli aveva creato nel 1497 un proprio consiglio aulico (*Hofrat*) dotato di mansioni giudiziarie ed esecutive su tutto l'impero[89]; poco più tardi, per ribattere alla sottrazione di competenze finanziarie e cancelleresche avocate ormai dagli organismi cetuali, egli aveva riunito a corte una *Hofkanzlei* (che si staccava dalla *Reichskanzlei* diretta dall'arcivescovo di Magonza) e una *Hofkammer* delegata a funzioni di sorveglianza finanziaria sui paesi ereditari e sull'impero. Erano state misure insufficienti: una corte ormai disertata dagli elettori e dai principi – che le preferivano l'assemblea dietale – il cui raggio d'attrazione geografica era limitato alle province austriache e alle terre di antica residenza imperiale non poteva realisticamente agire come polo monocratico del governo imperiale[90]. Avversato nei suoi tentativi di porsi come luogo amministrativo centrale dell'impero, l'*Hofrat* massimilianeo aveva però subito circolato come esempio di consiglio principesco; imitando

88 G. OESTREICH, *Il governo personale*, pp. 125-126.

89 T. FELLNER, *Die österreichische Zentralverwaltung*, I, p. 23. «Das Hofregiment – auch Hofrat genannt – soll gleichermaßen Reichs- und erbländische Angelegenheiten behandeln».

90 P. MORAW, *The Court of the German King*, pp. 111-112.

il processo di creazione istituzionale austriaca altri territori tedeschi a cavallo del XVI secolo impiantarono propri *Hofräte*[91], magistrature collegiali formate da un organico fluttuante di giureconsulti, nobili e *familiares* del principe che sotto la presidenza di un cancelliere sbrigavano senza precise delimitazioni di compiti la maggior parte delle funzioni amministrative e giudiziarie. La struttura della corte imperiale tardo quattrocentesca aveva replicato i suoi caratteri, avviando un circuito di adozioni locali che ignorava sia la lontananza degli spazi sia gli schieramenti politici. Nello stesso periodo, sebbene in una scala geografica molto minore, un eguale flusso di riforme amministrative si addensava sopra le terre austriache.

A intervalli regolari, scanditi dalle guerre e dai buchi finanziari della camera imperiale, gli *Erblande* erano divenuti alla fine del '400 luoghi di continua sperimentazione amministrativa; nel gruppo delle province austriache era però il *Land* tirolese a svolgere con più intensità questi compiti di laboratorio. La contea nella recente configurazione degli interessi massimilianei faceva da nodo di transito obbligato per le strade che dall'Austria portavano a occidente incrociando le trafficate strade italiane; le cospicue ricchezze minerarie, un'aristocrazia addomesticata (molto più docile della nobiltà fondiaria che abitava nell'Austria orientale) e la vicinanza con il teatro di guerra italiano avevano consigliato di far sostare periodicamente, anche se per brevi periodi, la corte a Innsbruck. I palazzi appartenuti all'arciduca Sigismondo ospitarono subito, considerata la cronica passività dei bilanci imperiali, le magistrature contabili, la *Hofkammer* e la *Schatzkammer*, quest'ultima demandata a custodire le entrate fiscali che si prelevavano dai domini ereditari; l'impianto di organismi ricalcati sulla camera tirolese in altre città austriache non fece svanire la funzione di coordinamento assegnato alla camera di Innsbruck[92]. La gestione del

[91] G. OESTREICH, *Verfassungsgeschichte*, p. 85 e D. WILLOWEIT, *Territoriale Verwaltungsorganisationen*, pp. 308 e ss.

[92] S. ADLER, *Die Organisation der Centralverwaltung*, pp. 77 e ss., 195 e ss.

demanio fu il comparto amministrativo più esposto alla confusione territoriale, restando sempre sfuocati i confini fra gettiti dell'impero e dell'erario asburgico, e anche quello più incline a muoversi in fretta, ad adattare empiricamente le soluzioni burocratiche a uno stato di cassa desolante[93].

La plasticità delle relazioni fra consigli di corte e uffici territoriali, la loro tendenza quasi inerziale a riprodursi e l'affannosa creazione di nuove magistrature resero il sistema austriaco in molti punti simile alla «polisinodia» che il ramo spagnolo del casato era costretto a fabbricare nei regni di Castiglia e Aragona[94]. L'assenza di un passato monarchico unitario era un tratto comune fra la Spagna e l'Austria asburgiche, come lo era del resto per quelle province borgognone incluse da pochi anni nel patrimonio familiare, anch'esse un assemblaggio composito di province francesi e fiamminghe interrotte da fitte soluzioni di continuità territoriale. E i modi di governo del ducato di Borgogna fornirono il probabile esempio delle scelte imperiali; Massimiliano aveva guidato le Fiandre per alcuni anni e il gruppo di consiglieri fiamminghi che lo seguì quando dovette lasciarle per succedere al padre come re dei Romani fu il disegnatore di quella *neederlandische Regierung* calata all'improvviso, scavalcando le proteste della nobiltà locale, entro i confini delle regioni austriache[95]. Unire cellule territoriali appartenute fin lì a rami ostili della dinastia, garantire un travaso continuo di informazioni e di ordini tra le città, le singole assemblee dei ceti e la corte, erano le premesse per ovviare alle spaccature che avevano tagliato le campagne asburgiche nel basso Medioevo.

I colori amministrativi dei ducati austriaci orientali, del Tirolo e dei *Vorlande* occidentali erano distribuiti storicamente con diversa intensità. Le sconfinate proprietà signorili

[93] Nel 1514, le passività della tesoreria indussero la corte ad affidare la gestione contabile a un solo *Generalschatzmeister* responsabile per tutte le entrate; T. FELLNER, *Die österreichische Zentralverwaltung*, I, p. 19.

[94] L'ha osservato P. MOLAS RIBALTA, *Monarquía hispánica*, p. 24.

[95] H. WIESFLECKER, *Kaiser Maximilian*, V, p. 219.

che screziavano il paesaggio agrario della bassa Austria avevano poco in comune con le strette giurisdizioni montane tirolesi o con gli insediamenti più urbanizzati a ridosso del circolo renano-svevo: diversa la natura della rendita fondiaria e del prelievo fiscale, diverso il regime giuridico delle popolazioni contadine, diverso poi il nesso di protezione e di aiuto che nei giuramenti feudali aveva legato quelle aristocrazie al duca. Nella conflittuale distribuzione dei poteri tra *Landesherr* e i *meliores et maiores terrae* che segnava tutte le province del patrimonio asburgico la contea tirolese era quasi un'anomalia; un passato meno inquieto, un circuito di confini rimasto illeso dal XIII secolo, una tela di consuetudini giuridiche uniformi, la isolavano dagli altri ducati. Inclusa nei domini asburgici a metà Trecento era riuscita a conservare per qualche decennio quell'originale architettura di corte e giurisdizioni periferiche realizzata dai conti di Gorizia e Tirolo un secolo prima tramite una precoce sorveglianza della violenza aristocratica; la tranquilla omogeneità amministrativa della contea cessava però durante le reggenze di Federico IV, costretto a reprimere nei primi anni del XV secolo le sedizioni di una nobiltà rurale ombrosa e insofferente, e di suo figlio Sigismondo che nel tardo Quattrocento, avvicinatosi pericolosamente ai duchi di Baviera, doveva lasciare la corte e il governo del territorio a una luogotenenza cetuale.

La resistenza contro la ventilata cessione del Tirolo ai Wittelsbach bavaresi maturò nel corso di veloci appuntamenti dietali dominati dall'aristocrazia dei castelli; i feudatari maggiori della contea, dietro i quali premeva un allarmato Federico III, giustificarono l'estromissione dell'arciduca insinuando l'immagine di un uomo ormai spento, appassito nella propria senilità e prigioniero di una cerchia di consiglieri che avevano spinto il paese alla bancarotta e il loro signore alle soglie della follia. Le accuse di tradimento scagliate contro Sigismondo colpivano un'opzione di politica estera, l'alleanza con il vicino bavarese, irrazionale e pericolosa per i canoni della diplomazia asburgica; ma a spiegare la cattiva oleografia cucita addosso a Sigismondo dai suoi rivali non erano estranei motivi di politica interna. Le imputazioni più

severe ruotavano attorno all'influenza che un gruppo di *böse Räte*, di «consiglieri malvagi» fedeli all'arciduca si era ritagliato nel decidere la guerra con la repubblica di Venezia e nel pensare all'alleanza bavarese come mezzo per ripianare le perdite finanziarie venute dal conflitto; gli effetti disastrosi della reggenza personale di Sigismondo avevano suggerito di circoscrivere i suoi poteri. Un «consilium formatum», allo stesso tempo alta corte di giustizia e magistratura consultiva dell'arciduca, era già apparso a Innsbruck con caratteristiche di stabilità e oscillante nel numero di quattro-sette membri fra 1460 e 1470; presieduto dal *Haushofmeister*, con l'indecisa promiscuità di cariche amministrative e curiali dei principati d'area germanica[96], il consiglio aveva sempre operato privo di istruzioni e di competenze fisse; reclutato con criteri di ampia discrezionalità, intermittente nelle convocazioni a corte, il *Rat* si era sovrapposto agli altri uffici come semplice propaggine esecutiva delle volontà arciducali[97]. L'involuzione tirannica del regime di Sigismondo aveva provocato aspri contrasti presso la corte e nel parlamento cetuale, ma era la guerra contro Venezia a esplicitare gli inestinguibili rancori della nobiltà tirolese.

Nell'autunno del 1487 la dieta provinciale riunita per dettare le clausole della pace con Venezia estrometteva Sigismondo e bandiva da Innsbruck i suoi favoriti; al loro posto s'inse-

[96] L'ordinanza del 1460 calcolava la presenza di 27 consiglieri, quasi tutti nobili e non residenti in maniera stabile presso la capitale della contea. Da questo gruppo dei cosidetti «Räte von Hause aus» si staccava un numero più circoscritto di consiglieri formanti il seguito effettivo del duca i quali abitavano nella sua residenza e partecipavano alla conduzione giornaliera degli affari di governo. Tra gli «ständige Räte» erano compresi, a partire dal secondo Quattrocento, gli uomini di toga di estrazione non nobile: H. BOOCKMANN, *Laurentius Blumenau*, pp. 190 e ss.

[97] J.A. ESCUDERO LÓPEZ, *Origines*, pp. 283-284; B. GUENÉE, *L'Occident*, p. 190. Solo nel corso del XVI secolo, tra molte incertezze ed eccezioni locali, il consiglio tese a distinguere la propria sfera d'azione da quella degli uffici di corte; G. OESTREICH, *Verfassungsgeschichte*, p. 85. Più chiara e precoce fu invece nella contea tirolese l'enucleazione di un ufficio di cancelleria; H. BOOCKMANN, *Laurentius Blumenau*, p. 191, rispettando la cadenza cronologica tipica dei principati germanici indicata da P. MORAW, *Die Entfaltung der deutschen Territorien*.

diava un *Kollegium* interinale in cui entravano sedici eletti tirolesi, otto dei *Vorlande* e due delegati imperiali[98]. Emananazione della dieta e creata per tamponare l'autoritarismo sbrigativo del passato regime, la reggenza collegiale fu un organismo a termine; il difficile accumulo di competenze – a essa facevano capo sia la custodia sulla corte che l'amministrazione delle province – e la precarietà della sua composizione consigliò in un primo momento di ridurre i suoi membri a una decina e nel 1490, dopo il passaggio del Tirolo al patrimonio imperiale, definitivamente di scioglierla. La morte di Federico III nel 1493 e la successione del figlio al trono mutava la fisionomia del territorio: estinto il ramo locale degli Asburgo, il Tirolo fu costretto a entrare in un ambito di relazioni geografiche e di vincoli di obbedienza molto più intricati. La scomparsa di fatto della corte arciducale, assorbita nel seguito itinerante dell'imperatore, l'assenza periodica del sovrano, la necessità di conciliare attorno a Massimiliano le presenze tirolesi con quelle di consiglieri provenienti da altri domini asburgici, obbligò a ripensare la delicata suddivisione in magistrature, camere fiscali, uffici di giustizia e di corte realizzatasi a Innsbruck lungo il secolo precedente.

In forme rovesciate, ma altrettanto sensibili, le esigenze della contea si avvertivano presso una corte continuamente distratta, nei viaggi tedeschi, dai compiti di governo del patrimonio ereditario. Mantenere intatte le risorse fiscali e militari dei domini asburgici e racchiuderle entro bordi amministrativi omogenei fu l'obiettivo del serrato succedersi di ordinanze legislative emanate per oltre un decennio a partire dal 1490. Durante le soste della *familia* imperiale negli *Erblande* si era posto mano alla definizione di un consiglio che fosse l'ombra del monarca nei suoi tortuosi spostamenti. La precarietà dei soggiorni in terra austriaca impediva comunque alla corte, se non di attivare quel circolo virtuoso di carriere e di ascese individuali protette dall'intimità con il sovrano, di essere luogo efficace dei lavori giudiziari e del

[98] T. MAYER, *Die Verwaltungsorganisationen*, pp. 22 e ss.

disbrigo ordinario di pratiche amministrative. La lontananza periodica del signore dalla propria residenza era stata un episodio non ignoto alla vicenda istituzionale austriaca, dovuta in parte ai caotici processi di aggregazione dinastica nei ducati, in parte all'acquisto della dignità imperiale con Federico III; reggenze temporanee affidate a luogotenenti per un arco di tempo ristretto alle missioni straniere del duca o dell'imperatore si erano insediate nei primi decenni del XV secolo. Organi provvisori, le luogotenenze o *Statthalterschaften* traevano i loro membri dal consiglio principesco e ne svolgevano le funzioni; la delega formale dell'autorità signorile non aveva sempre garantito la loro affidabilità: più di una volta sopra di esse si erano scaricate le pressioni dei ceti, che le avevano occupate e rese ostaggio della ribellione nobiliare[99].

Nel 1490, in procinto di partire verso la guerra d'Ungheria, Massimiliano eleggeva a Innsbruck un collegio di *Statthalter* tirolesi; l'anno dopo, nelle province dell'Austria inferiore, un analogo organismo sorgeva a Vienna[100]. Dotati di autonomia rispetto alla corte e alle magistrature finanziarie, i collegi mutuavano dai loro predecessori la brevità del mandato e qualche laconicità nella delega dei poteri; incertezze che sparivano tuttavia verso la fine del secolo, quando accanto alle norme istitutive dei nuovi uffici di corte si pubblicavano gli ordini di riforma delle reggenze provinciali. Insediati a Innsbruck, a Linz e più tardi a Vienna, dal dicembre del 1499 si istituivano due *Regimente* con ampie mansioni di governo e di giustizia d'appello; un'esatta misura delle competenze geografiche e un rapporto gerarchico più chiaro con le istituzioni imperiali cessavano di legare le loro funzioni ai periodi d'assenza del sovrano. Il mandato del 1499 presentava analogie e discordanze con le lettere redatte dalla cancelleria di Massimiliano dieci anni prima: restava la commistione delle facoltà esecutive e giudiziarie,

99 Una breve digressione sulla pratica delle reggenze temporanee nei paesi austriaci lungo il XV secolo si trova in appendice al volume di S. ADLER, *Die Organisation der Centralverwaltung*, pp. 485-492.

100 H. WIESFLECKER, *Kaiser Maximilian*, I, pp. 184-185.

la stessa dei consigli borgognoni e di alcuni abbozzi consiliari dell'età di Sigismondo; restava l'investitura ad agire e a pretendere piena obbedienza in suo nome – «an unser stat und in unserm namen» – come se la sovranità passasse ai luogotenenti non per un rapporto giuridico ma attraverso la reincarnazione dell'identità signorile nei suoi delegati[101]; erano nuove invece la sua formale longevità, il permesso di sorvegliare le istanze locali in materia di guerra, di finanze e di polizia amministrativa, ma anche la riduzione dei suoi componenenti, che dai dodici voluti nel 1490 scendevano adesso a otto[102].

C'era qualche reticenza nelle commissioni imperiali a esprimersi sui canali di reclutamento, sui modi pratici con cui far affluire i candidati alle luogotenenze; nel *Regiment* di Innsbruck Massimiliano aveva potuto includere persone tratte dalla corte, addossando a uomini del consiglio o della camera aulica la copertura degli uffici provinciali; al contrario, nell'ambiente viennese le nomine erano passate solo attraverso concessioni alla diffidenza e all'ostilità dei nobili territoriali[103]. Ma si intuiva la stanchezza di una complicata mediazione anche a leggere i capoversi che nel documento tirolese seguivano all'elenco degli uomini vicini all'imperatore; gli otto nomi ricordati da Massimiliano nei primi fogli del mandato come «Stathallter und Räte» dovevano accettare un confronto giornaliero con altre magistrature operanti nella città e con un numero non trascurabile di esperti in diritto, signori locali ed ecclesiastici invitati a seguire le periodiche sessioni della reggenza[104]. L'attività dell'organismo

101 D. WILLOWEIT, *Die Entwicklung*, p. 85, per alcune precisazioni sul rapporto tra ufficio e rappresentanza personale nel Medioevo.

102 Il testo della *Regimentsordnung* di Innsbruck venne edito da J. RAPP, *Über das vaterländische Statutenwesen* (1829), pp. 163-173; sul rilievo di essa si vedano almeno S. ADLER, *Die Organisation der Centralverwaltung*, pp. 381-392 e H. WIESFLECKER, *Kaiser Maximilian*, III, pp. 236-242.

103 Dal 1510, nel *Regiment* dell'Austria inferiore sedettero uomini eletti dagli *Stände* locali; G. OESTREICH, *Verfassungsgeschichte*, p. 84.

104 J. RAPP, *Über das vaterländische Statutenwesen* (1829), p. 166 e p. 169.

imperiale s'incastrava così nel reticolo della polisinodia tirolese e dei particolarismi di forze regionali: anche nello stretto spazio della contea la solitudine operativa dei luogotenenti era solo formale, indotta a cedere parte delle sue competenze alla rivalità di poteri concorrenti.

L'itineranza e la flessibilità del *Hofrat* istituito nel 1497 come propaggine della corte, lo proteggevano dalle regole proporzionali dettate per le restanti magistrature dell'impero e dall'afflusso più o meno occasionale di consiglieri esterni. La sua natura di *consilium cum domino residens* lasciava aperte strade d'accesso che riconducevano con indifferenza alla volontà dell'imperatore. La fusione di dignità curiali e di cariche esecutive che s'incontrava nei componenti del seguito massimilianeo era lo specchio del suo mancato radicamento territoriale; l'assenza di nessi durevoli con qualsiasi città dello spazio asburgico aveva reso possibile selezionare in modo arbitrario le candidature. Ma i criteri di fiducia personale, d'informalità e di segretezza operanti nel consiglio aulico non potevano essere travasati dentro le magistrature della periferia; per organismi immessi con funzioni amministrative in una griglia di territori eterogenei, incollati l'uno sull'altro da una recente affinità dinastica, l'accentramento politico realizzato nei membri della corte risultava impraticabile. Le determinazione dei compiti indicati nei capitolari, la residenza fissa, i rapporti burocratici in un ambito spaziale definito dalle commissioni, frenavano la libertà delle magistrature provinciali in un gioco di attese e di lenti compromessi.

A differenza del consiglio di corte, le luogotenenze installate nei capoluoghi del patrimonio austriaco furono l'oggetto di un dialogo sotterraneo tra il sovrano e il paese governato da leggi di scambio politico; Massimiliano tentò più volte – inutilmente – di farlo tacere per concentrare il peso amministrativo sul *Hofrat*[105]; anche in Austria la fine del Medioevo rimase «le temps du Conseil et le temps du dialogue, et

[105] S. ADLER, *Die Organisation der Centralverwaltung*, p. 202.

le temps du dialogue à l'intérieur même du Conseil»[106]. La genesi obbligata di reggenze chiuse, sostitutive delle assemblee in cui erano convocati tutti i *fideles* delle vecchie circoscrizioni ducali, dovette misurarsi con le strutture di poteri precedenti[107]. I contrappesi cetuali, in parte scansati delegando maggiore responsabilità a presidenti o a capitani di nomina centrale[108], rientrarono nelle *Statthalterschaften* attraverso le persone di quei nobili terrieri che, grazie alla ricchezza delle proprietà e all'estensione delle loro clientele, finivano per rappresentare l'interlocutore inevitabile della scarna burocrazia massimilianea. La trama delle solidarietà locali, i legami tra signore e sudditi feudali, le alleanze tra i lignaggi aristocratici, furono i recettori obbligati, i nodi di mediazione ai quali si dirigevano le ordinanze emesse a corte; lo stesso principio di collegialità, accantonato nel consiglio aulico ma accolto come criterio funzionale delle reggenze, servì a conservare l'influenza dei *domini terrae* che vicino agli emissari del seguito imperiale occupavano gli uffici della periferia.

Un'implicita spartizione di poteri, una convivenza accettata di mansioni, si acclimatarono nelle terre asburgiche. Le formalità tecniche imposte al lavoro dei collegi superarono la calcolata incertezza dei doveri, dei tempi di riunione, dei temi affrontati nelle assemblee vassallatiche. La casualità degli eventi dinastici quattrocenteschi, raggruppando gli *Erblande* sotto un unico ramo della dinastia, alterando il corso dei confini, amalgamando il dualismo istituzionale di principe e ceti, accrebbe la scala delle distanze. In una configurazione ora molto più estesa e omogenea nello spazio, l'operato dei *Regimente* sostituì quel dialogo personale tra signore e sudditi che si era svolto fino ad allora nelle terre

106 B. GUENÉE, *L'Occident*, p. 194.

107 Poiché l'eredità asburgica non era – come l'universo istituzionale della monarchia francese descritta da R. CAZELLES, *La société politique*, p. 108 – «une chose abstraite, une 'chose publique' régie par des règles», bensì «un lieu de rencontre de multiples besoins de sécurité, de respect, d'une certaine égalité de destin, de progrès aussi et de tradition».

108 A. WALTHER, *Die Ursprünge*, p. 51.

ereditarie. L'urgenza di sostenere una politica estera continuamente sopraffatta dalle spese per l'esercito diede impulso alla creazione di prassi governative più uniformi, sciolte dai contrasti diretti tra assemblee dei ceti e corte; ma la sostituzione del vecchio regime consiliare con l'impianto delle reggenze non riuscì a imporre, nemmeno attraverso la delega dei poteri sovrani, un linguaggio istituzionale ispirato a criteri di arbitrio o di astrattezza burocratica. Il grado di centralità contenuto nelle istruzioni ai luogotenenti provinciali venne diluito in comportamenti sensibili alle relazioni locali – tollerando che agli *Statthalter* si mescolassero magnati o consiglieri cittadini – e in una razionalità quotidiana pensosa, fatta di lavori giudiziari e amministrativi eseguiti sempre cautamente, nella lentezza di decisioni collegiali.

Certe debolezze nel controllo dei domini periferici e le reticenze a intaccare i privilegi delle aree ducali frenarono un processo di stretta uniformazione amministrativa. Ebbe un effetto negativo il nervosismo istituzionale che accompagnò il periodo massimilianeo. La rapida successione di organismi consiliari riuniti a corte, dalle magistrature esecutive, agli uffici finanziari, alle camere di guerra, non riuscì ad assumere un profilo compiuto; già con il suo successore l'integrazione della corona boema e l'acquisto delle terre ungheresi indussero a trasformare la geografia degli apparati imperiali spostando il peso delle competenze politiche dal *Hofrat*, divenuto semplice tribunale d'appello, a un consiglio segreto. Ma il continuo ricambio di prerogative e di incarichi che coinvolse la corte sfiorò appena quel segmento dell'amministrazione inserito ai primi del Cinquecento nei capoluoghi delle regioni ereditarie; l'assetto modellato sui provvedimenti di Massimiliano avrà un tasso di permanenza così forte da attendere con poche correzioni l'arrivo delle riforme teresiane[109]. Del resto, la facilità di acclimatamento mostrata dai rami provinciali del governo austriaco

[109] T. MAYER, *Die Verwaltungsorganisationen*, pp. 60-63, che è il lavoro più equilibrato sull'argomento delle riforme nei domini asburgici massimilianei.

aveva generato analogie e sottili rapporti di parentela anche al di là dei loro confini.

5. *Dai domini austriaci al principato trentino; un'ipotesi di recezione o uno scambio linguistico?*

«Dux, comes vel baro potest dici princeps in sua jurisdictione et suo territorio»[110]. Il commento del giurista Filippo di Leida sul frantumarsi della sovranità nelle mani di aristocratici minori, riepilogava lo stato di dispersione costituzionale del regno germanico del XIV secolo. L'esercizio dei poteri pubblici su territori tra loro dissimili per latitudine geografica, antichità, dipendenza gerarchica verso il sovrano aveva spinto le loro strutture di governo verso esiti peculiari; ma la scarsezza di itinerari uniformi nell'area imperiale non impediva di scorgere tipologie amministrative mediane.

Alcune somiglianze riguardavano le prime tracce archivistiche delle istituzioni centrali. La comparsa di documenti riferiti all'attività di consiglieri raccolti saltuariamente attorno al principe, nobili della *curia vassallorum* o ministeriali incaricati del servizio di corte, individuava un periodo due o trecentesco di genesi della signoria territoriale. L'apposizione del titolo di *consiliarius* ai nomi registrati nelle liste dei testimoni presenti alla stesura di una pronuncia giudiziaria non isolava ancora uno strato di ufficiali: poteva essere un segno d'onore personale privo di connotati giuridici, poteva corrispondere al possesso di un ufficio o al contrario non presumere alcun obbligo di residenza né di servizio e toccare ad aristocratici forestieri dai quali si richiedeva una fedeltà momentanea[111]. Già in questa fase iniziale di larga assemblea vassallatica, l'architettura del *consilium domini* aveva preso in ogni principato ecclesiastico una declinazione caratteristica a seguito della presenza capitolare. L'im-

110 Cit. in D. WILLOWEIT, *Die Entwicklung*, p. 81.

111 D. WILLOWEIT, *Die Entwicklung*, pp. 109-110; in altri contesti e più tardi il termine mantiene la sua equivocità; così in Francia, J.A. GUY, *The French King's Council*, p. 278.

piego di chierici come notai o giurisperiti, comune lungo il Medioevo a tutti i territori, era nei vescovati una necessità non solo strumentale; la partecipazione del capitolo al governo diocesano e secolare ricalcava piuttosto uno degli assunti teorici più cari alla teoria politica medievale, il ricorso a un consiglio di *savi* e *sapientes* convocati attorno al monarca quale chiave d'accesso a decisioni virtuose sul piano politico ed espediente per eludere il pericolo della tirannide[112]. Giustificato dalle norme canoniche che imponevano il suo assenso a ogni alienazione o investitura di beni ecclesiastici e che consegnavano a lui la responsabilità dell'episcopato in sede vacante, il clero canonicale delle città tedesche univa al diritto d'eleggere il presule la capacità di condividerne i poteri.

Il bisogno di perpetuare meccanismi d'ufficio e presenze umane attorno al signore territoriale, dando intensità alle riunioni di un *consilium formatum*, prevalse almeno fino al tardo Quattrocento sull'esigenza di attribuire mansioni diversificate al gruppo dei vassalli o dei prelati che lo componevano; la divisione degli incarichi, molto prima che entro la residenza del principe, divenne consueta per i rami periferici del governo, dove le nomine a un ufficio massariale o alla custodia di un castello non rischiavano di incrinare immediatamente gli equilibri su cui si reggeva la vita della corte[113]. Una relativa divisione di competenze per i massari o i giudici spediti nelle valli, e al contrario uno studiato distacco nel precisare gli incarichi dei personaggi ammessi al palazzo vescovile, furono la prassi anche nel regime medievale dello Stato trentino. La sede vescovile disponeva di gerarchie funzionariali molto sommarie, confuse tra dignità di corte e incarichi di governo: la «gentilis macinata gloriosissimi martyris Sancti Vigilii», la «curia vassallorum», l'assemblea dei canonici, davano forma alla «familia» del presule e all'ampio quadro delle figure consiliari che assistevano alle scelte vescovili.

112 A. BLACK, *Political Thought*, pp. 156-161.

113 G. THEUERKAUF, *Zur Typologie*, pp. 53-54.

In questo organismo numericamente ampio, che modulava le presenze dei *consiliarii* sul tenore giuridico delle decisioni, accettando o escludendo volta per volta una parte di essi, al capitolo cattedrale era concessa una tollerata priorità. Storicamente i canonici del duomo vigiliano, che nel vescovato erano signori giurisdizionali di piccole *enclaves* immunitarie, entravano in buona parte degli impegni religiosi e secolari riservati al principe. L'esercizio di facoltà consulenti, leggibile come il protrarsi dei poteri esercitati nelle giornate dell'elezione, si affiancava inoltre al possesso di posti chiave nel governo dell'area tridentina: un canonico, prima che fossero stipulati gli accordi militari con la contea tirolese, aveva assolto all'incarico di capitano delle milizie; dai canonici si erano tratti i «vicedomini curie», i primi funzionari del vescovo, suoi giudici in processi criminali gravi e suoi rappresentanti nell'amministrazione politica della città e del territorio quando egli si trovava lontano dalla sede diocesana.

La commistione non affatto residuale di religioso e secolare nei luoghi del principato ha permesso ai canonici di mantenere intatta la loro influenza anche quando gli attriti verbali fra vescovo e conte del Tirolo sono esplosi in conflitti armati. I confusi decenni quattrocenteschi, passati dall'opzione conciliarista dei polacchi di Masovia all'arrivo dei canonici tedeschi voluto da Sigismondo d'Asburgo, non hanno mai compromesso o spezzato quel filo di relazioni che congiunge il principe vescovo ai suoi elettori. Al corrispondente mantovano che lo interroga per un caso d'investitura in favore dei Gonzaga, il vescovo Hinderbach dal castello di Coredo ha risposto di attendere poiché «non sono apresso a lui de quelle persone bisognarevano a tal acto, come suoi consiglieri de quelli dil capitolo dela ghiesia, ni canzeleri»[114]. Nel 1483, il residente gonzaghesco che chiede udienza al castello sperando di ottenere la concessione del feudo di Castellaro, viene licenziato da Hinderbach con una formula dilatoria quasi simile: «ego vocabor canonicos et con-

[114] ASMN, *Archivio Gonzaga*, Carteggio estero, b. 1407, 11 settembre 1467.

sulam eos, et conabor propter principem tuum facere tibi rem gratam»[115]. L'ipoteca canonicale sulle funzioni amministrative più segrete non si è estinta per tutto il XV secolo e i personaggi del dispaccio mantovano – uomini «dil capitolo» e «canzeleri» – hanno la stessa identità: i cancellieri che presiedono in castello le sessioni del consiglio vescovile, i segretari che le verbalizzano, gli oratori alla curia romana o gli emissari alle diete tirolesi vengono estratti in maggior parte dai prebendati del duomo; accanto a loro, con minore assiduità e con un senso di corpo più attenuato, sfilano notai e giuristi provenienti dalla media nobiltà rurale o dall'*élite* cittadina[116]. A volte un meccanismo di selezione tende a privilegiare nell'affidamento degli incarichi le dignità (decano o arcidiacono) o un numero chiuso di canonici residenti; ma il «plenum capitulum» nel tardo Quattrocento è invocato sempre come consigliere del principe e come organo che deve ratificarne la bontà degli atti sovrani.

Si deve a questo, al ruolo di garante giuridico che il capitolo rivendica sulle azioni del presule, se Hinderbach si rammarica di non possedere un *consilium cum domino residens*[117]. La fissione della sovranità in un polo monocratico e in uno collegiale è troppo ancorata nella storia dell'episcopio per accettare che essa lasci quei contenitori – il castello, la cattedrale – dove si esercita con il suo doppio volto di potestà secolare e religiosa. Il dualismo costituzionale che intride lo

115 ASMN, *Archivio Gonzaga*, Carteggio estero, b. 1407, 5 aprile 1483.

116 Non esistono – perlomeno noti – statuti quattrocenteschi che dettino la composizione del consiglio; a quest'assenza di istruzioni formali si deve ovviare recuperando testimonianze indirette della sua attività; alcuni riferimenti in AST, *APV*, *s t*, cp 8 lett. f; cp 23 lett. a; D. QUAGLIONI, *Il procedimento inquisitorio*, p. 39 (per il canonico e segretario Wilhelm Rottaler). Molte lettere da Trento alla corte mantovana sono inoltre di mano del decano e dottore in leggi Giorgio de Fatis.

117 Mentre l'esiguità territoriale ha raccomandato di non sottrarre al consiglio del principe le competenze giudiziarie che in altri territori imperiali confluiscono in un *Hofgericht* autonomo; D. STIEVERMANN, *Southern German Courts around 1500*, pp. 161-162. Come le differenti strutture politiche si proiettino sulle tipologie consiliari è ben illustrato per alcuni casi italiani da A.K. ISAACS, *Politica e giustizia*, pp. 341-386.

Stato trentino non ha risvolti formali e non lo si legge codificato in uno statuto o nel catalogo delle capitolazioni elettorali; ma decidere un processo o stendere una supplica «nach rate unsers Capitels»[118] infonde pubblicamente un'immagine di legittimità e il consenso accordato dai sacerdoti del duomo assicura la bontà morale degli atti vescovili. L'uso costante di queste formule svela tuttavia solo in modo parziale il tipo di relazioni sedimentate attorno al governo trentino.

Tende ad allontanarsi dalle dignità canonicali la cerchia della *curia* episcopale. I quattro uffici franchi di corte – *dapifer*, *marescalcus*, *pincerna*, *camerarius* – dopo le prime devoluzioni ai ministeriali della «macinata» vigiliana si sono ridotti a dignità ereditarie trasmesse in beneficio a grandi famiglie di feudatari. Ancora a fine Cinquecento Marx von Wolkenstein, quando descrive l'aristocrazia episcopale che possiede «schlosser und herrschaften» nel contado, cataloga tra le sue famiglie i possessori dei titoli di «mundschenk» «trugsess», «marschalk» e «stallmaister»[119]. Le famiglie nobili a cui sono concesse queste dignità hanno però con il castello vescovile un genere di legami dissimile: se per i tirolesi Welsberg il titolo di «marschalk» ha un valore ormai quasi estetico e per i Cles quello di «trugsess» stride con una condizione di incipiente decadenza, per i Firmian e i Thun il possesso ereditario dei due uffici di corte testimonia una vivace familiarità con la residenza vescovile pur non essendone la causa. La relazione *De statu et conditionibus sui Episcopatus* trasmessa a papa Clemente VIII da Ludovico Madruzzo, scritta pochi anni prima della *Landesbeschreibung* di Wolkenstein, riferisce l'esistenza dei consueti «officia nobilia haereditaria» ma li riduce con più esattezza a una funzione cerimoniale, all'omaggio che i «primogeniti in actibus solemnibus episcopo in personis propriis obsequium praestant»[120].

118 AST, *APV*, *s t*, cp 16 lett. u (1484).

119 M.S. VON WOLKENSTEIN, *Landesbeschreibung*, p. 76.

120 Cit. in appendice a C. NUBOLA, *Conoscere per governare*, p. 521.

L'irrilevanza di alcuni *Hofämter*[121] per i destini dei loro possessori non esclude certo la possibilità di altre combinazioni, poiché la forma sociale della corte ha incontrato sensibili rimaneggiamenti con la comparsa di figure dotate di un'inflessione funzionariale più marcata; e pure il silenzio tenuto nella relazione madruzziana sul ruolo del capitolo – «... habet ius eligendi ex suo corpore Episcopum, et in conferendis canonicatibus cum summo pontefice romano alternativam; possidetque non nullas jurisdictiones, quibus senior canonicus uti capituli vicarius ius reddit»[122] – omette di osservare come il vescovo sia incapace di eludere nella sua diocesi l'aiuto e il controllo dei canonici o di confinare del tutto le loro mansioni nelle poche ore del culto.

L'esigua burocrazia vescovile si appoggia per forza di cose al ruolo dei canonici, *consiliarii nati* del vescovo grazie alle prescrizioni canonistiche, e ratifica le sue scelte con il loro assenso; il formulario di cancelleria usato per le investiture dei libri feudali descrive l'ordinata gerarchia delle istituzioni territoriali: dopo il principe la lista dei testi incomincia sempre con i «canonicis, capitularibus Ecclesiae nostrae», scala poi al gruppo nobiliare degli «strenuis militibus» e termina nella categoria collettiva degli «aliis quampluribus nobilibus familiaribus»[123]. Nonostante l'inevitabile presenza canonicale, la struttura del *consilium* permane ancora fluida e si discosta con facilità dalle norme che vogliono i chierici della cattedrale come attori privilegiati. Rotto di tanto in tanto il silenzio che avvolge l'*entourage* del principe, anche l'isolamento del suo capitolo risulta meno scontato. Nel 1462, dovendo recarsi a Innsbruck dal duca Sigismondo, Giorgio Hack nomina per governare l'episcopato otto luogotenenti e amministratori («Statthalter», «Verwe-

[121] Gli uffici curiali secondo D. STIEVERMANN, *Southern German Courts around 1500*, p. 158, «were neither *purely* ceremonial nor completely meaningless» e in alcuni principati mantenevano un valore politico per l'intrinsichezza dei suoi detentori con i signori territoriali.

[122] D. STIEVERMANN, *Southern German Courts around 1500*, p. 523.

[123] ACAV, *Codex Clesianus*, VII (Investiture di Johannes Hinderbach), c. 12r e c. 78r. La stessa successione gerarchica in: IX, c. 102r e c. 103v.

ser» e «Amdwalden») ai quali devolve in sua assenza il pieno esercizio del comando; sono il conte Pietro Lodron, i fratelli Happe e Konrad Hack, il cancelliere e canonico Ambrogio Schlaspeckh, Sigismondo Thun e Roland von Spaur, rispettivamente capitani a Stenico e nelle valli di Non e Sole, il *civis* e dottore in leggi Antonio de Fatis[124]. Trent'anni dopo, nel 1491, Udalrico Frundsberg prima di incamminarsi verso la corte imperiale delega i suoi poteri a due «locumtenenten oder Stathaltern» nelle persone del canonico Udalrico Liechtenstein e del capitano di Trento Leopold von Trautmansdorff. La dettagliata istruzione vescovile obbliga i due rappresentanti ad agire congiuntamente; in castello ascolteranno le suppliche pervenute e decideranno con l'aiuto della cancelleria e di altri «unsern geordneten Räten» le cause in giudizio; dove sarà necessario, essi confronteranno le opinioni del decano, del preposito, degli altri canonici o dei capitani e vicari insediati nei reggimenti rurali[125].

La rarità con cui affiorano dall'archivio principesco non consente di dare a simili documenti un valore probatorio che oltrepasssi di molto i giorni della loro scrittura; s'indovina l'esistenza di un organismo ancora fluttuante nel numero dei suoi uomini, depositario di scelte vescovili che hanno preferito spezzettare in mani diverse l'investitura della sovranità. La delega personale di Frundsberg a due fiduciari di grande prestigio – il capitano comanda le milizie del territorio e il canonico Lichtenstein è in predicato di succedere al vescovo – appare viziata dall'incrocio dei controlli che su di essi vantano il resto dei canonici, dei giuristi e degli ufficiali compresi nella categoria volutamente indefinita dei «nostri consiglieri». Da parte sua Giorgio Hack ha designato una luogotenenza che, seppur meno numerosa, è l'esatta metafora dei poteri operanti nella città e nel distretto trentino: i fratelli Happe e Hans appartengono anche in senso biologico alla *familia* del signore, Ambrogio Schlas-

[124] AST, *APV*, *s t*, cp 53 lett. ss, (1462).

[125] AST, *APV*, *s t*, cp 53 lett. ss, 16 aprile 1491.

peckh incarna le prerogative del corpo canonicale, Sigmund von Thun e Roland von Spaur rappresentano quell'aristocrazia di *milites* che intrattiene legami d'ufficio con la corte, il giurista Antonio de Fatis funge da esponente del consolato urbano, mentre Pietro Lodron è in quel momento una pedina degli abboccamenti diplomatici con la repubblica veneziana[126]. La cessione delle regalie a un solo canonico affinché funga da «Statthalter» in luogo del vescovo quando egli non risiede nel dominio è una risorsa politica tanto comune negli stati della *Germania sacra*[127], quanto invece poco praticata nella diocesi di san Vigilio.

La comparsa di soggetti istituzionali così diversi in queste due reggenze ricorda – a fianco della traduzione latina del titolo – la forma delle *Statthalterschaften* asburgiche nel secondo Quattrocento. Per entrambe le esigenze di funzionalità, rese più facili in ipotesi dalla delega dei poteri a singoli funzionari, vengono appesantite dal bisogno di rispecchiare il ventaglio dei poteri periferici; come avviene in molti organismi regi coevi, il consiglio trentino agisce da punto di contatto tra il vescovo, la sua nobiltà e l'ampio spettro degli uffici distrettuali. L'assenza del signore genera un vuoto che viene colmato ridistribuendo la sua autorità ai *meliores et maiores terrae*. Sono però espedienti provvisori: l'eccesso delle consultazioni costringe le reggenze austriache, come quelle trentine, a contare su un arco di vita breve, a disfarsi appena tornato il signore[128], e a procedere adagio, poste sempre sotto la tutela del signore a cui le collega un flusso quasi giornaliero di corrispondenza; i reggenti del vescovo Udalrico, a dispetto di un'istruzione scritta che sembra concedere loro un'ampia libertà esecutiva e giudiziaria, devono astenersi dal concedere feudi nobili, «schilt oder edl lehen», dal giudicare i banditi o dall'emanare la stessa sanzione, non possono rilasciare salvacondotti e in senso più ampio decidere su casi criminali senza avere comunicato gli estremi del processo al loro signore.

126 E. LANGER, *Die Geschichte der Familie Thun im dritten Viertel*, p. 80.

127 G. CHRIST, *Bischof und Domkapitel*, pp. 216-217.

128 S. ADLER, *Die Organisation der Centralverwaltung*, pp. 224-225.

Esistono tratti somatici comuni fra le persone investite della reggenza e quelle di cui il vescovo si circonda appena cessa la sua lontananza dalla città. I «Libri actorum sive causarum coram Domino Tridentino Episcopo», una serie archivistica che incomincia a essere conservata nella cancelleria del castello dal 1493, riportano talvolta, scritti sui margini delle carte, i nomi dei componenenti il consiglio episcopale; i due elenchi compilati nel giugno di quell'anno dal canonico e segretario Wilhelm Rottaler delineano un organismo che fonde al suo interno durata e instabilità, volti familiari e comparse sporadiche. Dal 14 al 20 giugno 1493, la decina di consiglieri presenti come testimoni all'udienza giudiziaria del principe si dividono grosso modo in un nucleo ecclesiastico e in uno secolare; il primo, dal profilo più marcato e stabile, comprende il segretario, il canonico e cancelliere Johannes Riepper, il «vicarius in spiritualibus doctor Wiser», l'arcidiacono Paolo Crotta, i canonici Conrad Hiernhaim e Albert Gfeller[129]; la frazione dei consiglieri estratta dal capitolo può segnare qualche assenza ma nel complesso non subisce troppi ondeggiamenti, dando vita sopra le carte dei libri giudiziari a una tradizione onomastica serrata, interrotta per una resignazione improvvisa della prebenda o per la morte del suo titolare. La continua presenza dei canonici nel tribunale vescovile si spiega inoltre tramite la facilità con cui impersonano i ruoli giusdicenti: la qualifica di giurisperito per il segretario è ricorrente quanto il titolo dottora-

[129] AST, *APV*, *s l*, cp 74 n. 3, c. 8r e 11r (14 e 20 giugno 1493). Cfr. inoltre c. 89r e 206v; Johannes Wiser, o «Wisser», di Monaco, «rector scolarum», era stato prima altarista di Santa Dorotea e San Nicola in duomo; cfr. L. SANTIFALLER, *Urkunden und Forschungen*, p. 363; pp. 410-411 su Paolo Crotta, cremonese, dottore «in decretis» nominato arcidiacono nel 1488, e sul canonico Gfeller, o «de Gefell». Il catalogo dei canonici edito nei *Monumenta Ecclesiae Tridentinae*, III 2, p. 291 menziona «Conradus de Hyrneheim, sive Husnheim», eletto nel 1490 e Johannes Riepper, dottore in leggi, da cancelliere divenuto vicario generale della diocesi nel 1501. Cfr. inoltre, ACAV, *Libri feudali*, VIII, c. 84r; il 23 ottobre 1490 ratificano accanto al vescovo l'investitura del feudo di Castellaro mantovano i canonici Udalrico Liechtenstein, Vitus Niderthor, Conrad «de Hurnhaim», il dottore *in utroque* e cancelliere Johannes Riepper, il segretario Wilhelm Rottaler.

le di chi esercita il cancellierato – Sultzbach, Schlaspeckh, Riepper e dopo di lui il canonico Nicolò Neuhaus – e di chi, in genere un canonista, adempie all'incarico di vicario «in spiritualibus», dei prepositi e degli arcidiaconi che una comune educazione giuridica sospinge insistentemente dentro il collegio dei consiglieri[130].

La dimestichezza con i repertori del diritto manca invece ai membri laici. Gli estranei al corpo capitolare si riconoscono tra loro per la matrice militare, come il capitano Aliprando da Cles e il suo sostituto Matteo Holzler, o per gli incarichi di emissari vescovili nelle giurisdizioni del distretto, vicari, castellani, capitani delle valli, mansioni che i canonici non adempiono, in parte a causa degli impegni religiosi in cattedrale o della mancata residenza, più spesso però, considerato il cosmopolitismo delle loro origini, per una congenita estraneità all'ambiente trentino. Così la copertura delle cariche periferiche viene assicurata da lignaggi nobiliari che rivelano nei nomi e negli atteggiamenti una vocazione famiIiare al mestiere delle armi. Quest'aristocrazia di feudatari alla quale si affida la rappresentanza del principe nelle campagne non dimostra l'assiduità con cui il capitano tirolese o i canonici presenziano alle riunioni nel Buonconsiglio: il loro numero si allarga o si contrae in maniera discrezionale, secondo un criterio giornaliero che considera gli argomenti trattati; se le parti in causa vengono dalla città, non è raro che essi facciano posto anche a qualche console, per lo più notai o giurisperiti. Nella causa del 14 giugno, a fianco dei nobili Guglielmo di Nanno e Cristoforo Niderthor, seguono un dibattimento giunto in appello dal foro urbano il podestà di Trento come giudice di prima istanza e due *cives*, i notai Francesco Gelfo e Nicolò Approvini; sei giorni dopo l'origine rurale dell'appello estromette i cittadini e attira nella cancelleria, vicino al capitano e ai canonici, il signore di Mezzocorona ed «Ecclesie Tridentine Marescalcus» Vigilio Firmian, il capitano di Pergine Johannes Anich, Johannes

130 B. BONELLI, *Monumenta Ecclesiae Tridentinae*, III 2, pp. 288-291, per brevi biografie sui canonici-giuristi del secondo Quattrocento.

Weineck e Johannes Kasler, nobili della contea che occupano due castelli sedi di giurisdizione vescovile[131].

I punti di coincidenza e gli scambi di persone tra il consiglio presieduto dal vescovo e gli *Statthalter* che sono chiamati a sostituirlo non rendono i due organismi esattamente sovrapponibili. Il facile ingresso dei canonici può ripetersi nel tempo, ma l'involucro formale che racchiude le due magistrature e la loro stabilità cronologica non combaciano. Il vescovo di Trento, allo stesso modo dei principi ecclesiastici nella Germania renana, ha «définitivement perdu dès le XIVe siècle la maîtrise de leur Conseil. Même lorsque le prince restait libre de son choix et peuplait son Conseil de ses serviteurs, il tenait compte de certains pressions»[132]. Sullo sfondo di queste debolezze, a maggior ragione la nomina di una reggenza deve essere sentita ancora come una rarità e vissuta come un pericolo; gli equivoci nascosti nelle investiture di Hack e Frundsberg implicano il sospetto che l'assenza del presule possa sbriciolare il consenso verso la sua persona, che l'insediamento prolungato degli *Statthalter* trascini dietro di sé attimi d'incertezza e sia un istituto giuridico in fondo minaccioso. Nei segretari e nei notai addetti alla trascrizione degli atti il ricordo dei «locumtenentes» si limita a poche occasioni; quando accade, sono per lo più omonimie inconsapevoli[133], poiché i testi indicano con il titolo di «locumtenentes» i consiglieri ordinari, trovatisi per qualche giorno ad agire da soli, senza che il principe abbia eletto con un'istruzione formale dei reggenti. Dove i registri testimoniano che il vescovo pronuncia una sentenza con l'aiuto di un collegio giudicante, egli opera «auditis dominis consiliariis» e fino al 1502, nei primi volumi dei libri giudiziari, il sostantivo «consiliarius»[134] designa le persone con-

[131] B. BONELLI, *Monumenta Ecclesiae Tridentinae*, III 1, pp. 356-357. Hans Kasler tiene per conto del vescovo la capitaneria di Tenno; AST, *APV*, *s t*, cp 6 lett. i; Johannes Weineck è stato capitano del castello di Stenico e delle Giudicarie; AST, *APV*, *s l*, Miscellanea, cp 350 bis.

[132] B. GUENÉE, *L'Occident*, p. 194.

[133] Ad esempio, nel processo documentato in BCT, *AC*, ms 3347.

[134] Il secondo dei *Libri actorum* si trova in AST, *APV*, *s l*, cp 85 n. 5, e

vocate nella cancelleria, indifferentemente se il vescovo presiede o meno il tribunale.

La macchina amministrativa del territorio trentino stenta ad ammettere una presunzione d'assenza per il suo vertice. Gli statuti emanati da Alessandro di Masovia all'inizio del Quattrocento, nella rubrica che concede ai consoli l'elezione di un proprio giudice, addossano al vescovo il compito di esaminare i candidati e di ricevere dal pretore eletto il giuramento di fedeltà; solo il capitano, sebbene escluso dalle consultazioni con la comunità, può ascoltare la formula di giuramento che il dottore forestiero presta all'atto di entrare in carica[135]. Il testo alessandrino viene copiato integralmente dalla versione udalriciana delle leggi civiche edite nel 1504; le aggiunte alla rubrica contenute nel capoverso «novum statutum episcopi Udalrici»[136] confermano il rapporto univoco fra il consolato urbano e il suo signore. La prassi che conduce alla nomina del podestà rappresenta uno degli snodi più controversi della costituzione trentina e seguirla fisicamente fa parte dello spettro di competenze a cui il presule ritiene impossibile derogare. Proprio l'intromissione del capitano militare è il risvolto del malessere latente nella città. Ma la presenza del vescovo alle formalità dell'elezione podestarile, una norma osservata a partire dalle rivolte quattrocentesche, già vent'anni dopo l'edizione di Udalrico Liechtenstein non ha più i caratteri dell'ovvietà. La «de electione potestatis, nominatione, iuramento et ipsius officio», norma con cui iniziano nel 1528 gli statuti editi da Bernardo Cles, autorizza a sostituire il vescovo con un organismo formalizzato che può sovraintendere a ogni

copre il periodo 1498-1502; qui il termine usato è senza sfasature quello di «Rat», «consilium» o «consiliarii», sebbene il vescovo non presieda sempre il tribunale. Lo stesso vale per il primo volume – AST, *APV*, *s l*, cp 74 n. 3 – ma qui lo scriba ricorre talvolta alla dicitura «locumtenentes» (cc. 99r, 111r, 178v, 181r, 213v) designando tuttavia gli stessi uomini del consiglio.

135 AST, *Codici*, 1 (Statuti alessandrini del 1425), f. 4r.

136 Cito dal testimone – uno dei pochi rimasti dello statuto udalricano – conservato in BCT, *AC*, ms 2630, cc. 2v-3r.

fase dell'iter procedurale, dall'esame dei candidati all'ingresso del nuovo podestà nel palazzo civico.

«Ad Reverendissimum Dominum Episcopum, vel eius Locumtenentes»[137] tocca eseguire, secondo una consuetudine che è falsamente presentata come «antiqua», le fasi dell'insediamento pretorile; e l'abbinamento dei due soggetti emerge dalla rubrica con la fissità che gli statuti attribuiscono ai passaggi scontati, alle pratiche di cui si conosce per una lunga abitudine ogni frammento; dal 1528 la coppia formata dal vescovo e dai suoi luogotenenti occuperà gli esemplari latini e volgari dello statuto, smettendo di adattarsi alle variabili degli idiomi cancellereschi. Per quanto improvvisa – e introvabile sfogliando i mandati dei vescovi – l'aggiunta clesiana chiude una veloce transizione lessicale che ha riguardato i modi di verbalizzare le sessioni del consiglio. Le tracce di questo intermezzo linguistico compaiono ancora nell'unica fonte seriale di cui disponiamo, i «Libri actorum», che per trascrivere le cause esaminate lungo il biennio iniziale del terzo volume, tra 1503 e 1505, riportano fedelmente l'abituale dizione di «consiliarii»[138]. Sono gli ultimi anni del governo di Udalrico Liechtenstein; dopo il 1505, chiamato a reggere la chiesa trentina Giorgio Neideck, il vocabolo «consiliarius» diviene meno frequente, lo si usa come apposizione al nome di un canonico o di un dottore che riceve come giudice delegato un processo da trattare individualmente, ma quando si vuole indicare l'organo collettivo che assiste il vescovo compare la dizione di «locumtenentes». Analogamente, nella vicina contea tirolese, il termine «Räte» perde i suoi attributi di collegialità e rientra nella categoria dei titoli d'onore personali, un predicato tra i più accessibili alla grazia sovrana, conferito in virtù dell'intimità con la *familia* del principe o dopo un servizio reso alle sue finanze; per connotare invece la pluralità dei consiglieri, se essi annullano le loro fisionomie in un corpo istituzionale, lo stile cancelleresco ricorre alle espressioni «Anwäl-

137 *Statuti della città di Trento*, pp. 8-11.

138 AST, *APV*, *s l*, cp 74 n. 1, cc. 41r, 49r-50r-v, 51v.

te», «Statthalter», «Regenten»[139], parole che emergono quali nomi correnti nei libri delle leggi clesiane o negli atti giudiziari cinquecenteschi rogati dai segretari del tribunale trentino[140].

Dietro il giro di parole che si avverte con l'arrivo di Neideck stanno alcune coincidenze, in parte banali e scontate, che rinviano al suo modo d'essere chierico nella chiesa tedesca. La concessione di rendite su una cura d'anime o un canonicato offerte come sostegno in moneta ai propri ufficiali ha assunto negli anni di Massimiliano una regolarità metodica, e la carriera di Giorgio Neideck, dottore in leggi, canonico di Bressanone, canonico e coadiutore del vescovo di Trento, diplomatico imperiale, ricalca lo stereotipo del chierico-funzionario[141]. Con lo scoppio delle guerre in Italia, richiamato a far parte del seguito di Massimiliano e poi inviato a governare Verona assediata dai Francesi, il vescovo di Trento interrompe per mesi la residenza in diocesi. Proprio la sua lontananza, inusuale per un territorio d'estensione geografica modesta, dove la presenza del signore nel consiglio è stata fin lì quasi giornaliera, può aver determinato il ricorso continuo ai «locumtenentes».

Con il XVI secolo tuttavia, al di là di un'assonanza superficiale nel titolo, i reggenti dell'episcopato sono cosa diversa dai loro predecessori quattrocenteschi. Prima di succedere a Liechtenstein, Giorgio Neideck, assessore alle prime sedute del *Reichskammergericht* e cancelliere della bassa Austria, si è immerso nel dibattito politico che ha portato a estendere le luogotenenze tirolesi negli altri centri urbani del dominio asburgico[142]. Ora, se le lacune documentarie

139 A. WALTHER, *Die Ursprünge*, pp. 13-14; l'espressione *Statthalter und Räte* fu comunque, dall'accesso al governo di Massimiliano, «der gebräuchlichste Ausdruck» (p. 15 nota 32).

140 Così nei volumi cinquecenteschi del tribunale aulico depositati, purtroppo con le molte lacune dovute alla dispersione dell'archivio vescovile, presso la BCT, mss 1827, 1855, 1856, 1859.

141 F. HAUSMANN, *Georg von Neudegg*, pp. 331-353.

142 F. HAUSMANN, *Georg von Neudegg*, pp. 340-348.

tacciono su un trasferimento d'ufficio del modello in ambito trentino, alcune omologie di contenuto, alcune parentele formali, fanno supporre che la densità dei legami fra i due versanti del crinale alpino abbia reso spontaneo ascoltare quel dibattito. La recezione è nata prima di tutto nell'analogia dei problemi che gli «Statthalter und Räte» di Innsbruck o gli omologhi «Locumtenentes et Consiliarii» di Trento[143] affrontano in un identico sostrato montuoso di comuni rurali, di signorie feudali, di città poco popolate. I calchi linguistici fra la contea e il principato attraversano il repertorio cancelleresco; «Regenten» è un sinonimo usato spesso per indicare il collegio dei luogotenenti imperiali a Innsbruck; nell'espressione tedesca di «Regenten zu Triendt»[144] o in quella latina di «Regentes, in Cancelleria convenientes»[145], essi riaffiorano sopra i fogli dei registri vescovili. Ma ancora una volta, le affinità tra i due organismi sono più radicate di una traduzione forse accidentale benché grammaticalmente corretta.

Il restringersi delle luogotenenze in circoli più appartati, con modi di lavoro collegiali, prescritti per garantire ai loro partecipanti una continuità di servizio, avevano staccato negli *Erblande* le reggenze fridericiane da quelle massimilianee; la contrazione degli ammessi, l'arrivo di giuristi professionali, una permanenza in carica non esauribile al ritorno del principe, furono fattori distintivi per un consiglio vescovile che sotto il governo di Neideck dimenticò velocemente le istruzioni contraddittorie con cui si erano nominati i luogotenenti del XV secolo[146]. Il capitano, un canonico e vicario «in spiritualibus», il cancelliere Antonio Quetta, due o tre dottori, costituiscono l'ossatura del consiglio nel 1511[147].

143 Così citati in BCT, ms 1827, 12 novembre 1511.

144 AST, *APV, CC*, b. 14, fasc. 25, c. 5v.

145 BCT, ms 4, c. 162.

146 Come rileva G. STRAUSS, *Law, Resistance and the State*, p. 81, «*Hofgerichte* occupied by academically qualified jurists appeared in all German territories in the last decades of the fifteenth and the early years of the sixteenth centuries».

147 AST, *APV, s l*, cp 74 n. 1, c. 302v.

Bernardo Cles, arcidiacono e laureato in diritto presso lo studio bolognese, trascorre nella reggenza il suo apprendistato politico[148]; eletto principe vescovo nel 1514 e assillato come Neideck dalle richieste imperiali affinché abiti a corte, egli riprende i suggerimenti del predecessore. Ha sott'occhio il registro delle spese che Tommaso Marsaner, *Hausmeister* del castello, ha compilato il primo ottobre 1519 elencando le persone ammesse al Buonconsiglio. La prossimità alla persona del signore definisce la gerarchia degli spazi curiali: nella camera del principe vescovo, al suo tavolo, consumano il pasto Cristoforo Thun, capitano della città, il canonico e dottore in decreti Nicolò Neuhaus, il *cancellarius* Antonio Quetta e due giuristi, il fisico, il podestà; un secondo è occupato dal segretario, dal fiscale, dai due cappellani, dal *Kammerer* e dai loro scrivani; infine, il tavolo dei nobili, l'ultimo posto nella «Zimmer» vescovile. Cles postilla le spese del suo maestro di casa con alcune note di commento all'attività della sua corte. I nobili sono la parte più fluttuante del suo seguito; i nomi riportati nell'elenco, osserva Cles, non corrispondono a una presenza fissa in castello e Marsaner dovrà perciò adeguare le uscite al loro numero effettivo, «mer oder minder darnach der edlayt sind»[149]. A risiedere costantemente sono invece i membri del consiglio principesco, quei quattro giuristi raggruppati da una postilla clesiana sotto la dicitura «Ratt», di cui egli colloca l'origine nei primi anni del secolo, «a tempore Episcopi de Fruntsperg citra», allorché i vescovi avevano cominciato ad avere presso di sé «aliquos consiliarios»[150].

Sebbene datata in castello il 12 novembre 1527 – e riscritta identica il 5 marzo 1533[151] – la lettera di nomina dei reggenti clesiani non si discosta dagli esempi forniti durante il mandato di Neideck. Il serbatoio di persone a cui il vescovo

148 BCT, ms 1827, 2 luglio 1512.

149 BCT, ms 589, c. 13v.

150 BCT, ms 589, c. 2v.

151 Entrambe in AST, *APV, s t*, cp 53 lett. ss; il testo del 1527 è inoltre reperibile in AST, *APV, CC*, serie I, n. 2, cc. 73r-v.

attinge è intenzionalmente limitato: egli cede la luogotenenza a Francesco Castellalto «unserm Haubtmann», a Nicolò Neuhaus «unserm Thumbherrn», al cancelliere Quetta e ai giuristi, Andrea Regio e Antonio Tesino, «all drei doctores und unsere Räthe». C'è attenzione a distinguere il capitano e il canonico dai «tre dottori e nostri consiglieri», i quali incarnano una fedeltà non mediata al principe vescovo; un accenno di diffidenza originato dalla provenienza esterna del funzionario tirolese e dall'autonomia con cui il capitolo provvede alle proprie candidature. Di essa rimane qualche traccia: le lettere ad Antonio Quetta sono indirizzate dalla corte imperiale al «Doctori, Cancelliero et Locumtenenti nostro»; così Cles, scrivendo al capitano di Levico per un omicida trattenuto in castello, gli concede di «pigliar qualunque Consiliario nostro te apparerà per iudice»[152]. Per cause opposte, anche la corrispondenza in arrivo dalla camera tirolese tende a scindere la persona del capitano dal circolo dei luogotenenti, evidenziando i suoi attributi di militare e l'ufficiale estraneità alla corte trentina; le missive vengono indirizzate di preferenza agli «Stathalter und Haubtmann zu Triendt»[153] con uno sdoppiamento di destinatari che richiama funzioni e rapporti d'obbedienza separati. L'utilità di missioni individuali o l'esplicita familiarità con qualche consigliere non valgono a disfare il lavoro collettivo e il volto pubblico di una magistratura che adegua al principato il linguaggio di cui si sono serviti i segretari massimilianei.

Le funzioni della luogotenenza hanno raggiunto in età clesiana un grado di tranquilla stabilità; il principe è al corrente di ciò che accade tramite un fitto scambio epistolare ed evita di interferire con le occupazioni dei propri ufficiali: «quantum possumus – comunica da Vienna – quaecumque administracionem vestram impedire possent, evitare volu-

152 AST, *APV, CC*, b. 15 serie II, fasc. 2, c. 23r e c. 43r.

153 TLAI, *OÖ Kammer-Kopialbücher, Missiven*, 19, c. 195r; e TLAI, *OÖ Kammer-Kopialbücher, Gemeine Missiven*, 1, c. 94r e 2, c. 16r-v, 17v, 18v per l'uso costante dei titoli.

mus»[154]. L'accavallarsi di competenze voluto dai vescovi quattrocenteschi è un rimedio estraneo a un organismo che predilige adesso la semplicità dei piccoli numeri. Ma la politica in uso da Neideck a Cles non ha rimpicciolito solo la forma del consiglio; la selezione degli ammessi ha tenuto conto anche di filtri sociali, di preferenze umane e professionali, di regolamenti inediti. La paura della delega assilla i vescovi del XV secolo che si assentano dalla città; i limiti da dettare ai propri sostituti, il ricorso coatto ai pareri del capitolo, delle dignità auliche, degli ufficiali periferici e urbani, sono il nocciolo delle loro preoccupazioni. Nel giro di qualche decennio le speranze di vita offerte ai luogotenenti si sono moltiplicate, mentre il rigore numerico imposto negli accessi ha accresciuto la coerenza dell'organismo consiliare. Stabilità nella fisionomia e lunghezza nei mandati sono aspetti che eliminano i divieti alla delega del potere formulati nelle scritture quattrocentesche, quando le funzioni di governo erano fuse nel corpo del vescovo e non si lasciavano staccare fisicamente da esso. Dopo le istruzioni scritte da Neideck e Cles l'etimologia stessa del termine di *consiliarii* acquista radici funzionariali e delinea i profili biografici di persone trattenute entro «une réelle équipe gouvernementale»[155]. Il tempo più lungo concesso ai *Locumtenentes et consiliarii* ha però portato alla requisizione dall'alto delle loro mansioni e alla stesura di primi regolamenti disciplinari. Allegate alle lettere di nomina, nel XVI secolo le «Ordinationes observandae per locumtenentes» si aprono stabilendo un calendario per le udienze in castello: «Primo studebunt convenire ad cancellariam tempestive, suis quibuscumque diebus antea solitis et statutis...»[156]. Il dovere di attenersi alle date e alle ore prescritte, accanto all'obbligo di ridurre le assenze affinché non siano interrotti i lavori, vengono richiamati con insistenza nei dispacci clesiani[157].

[154] AST, *APV, CC*, b. 14, fasc. 22, c. 23r.

[155] R. CAZELLES, *La société politique*, p. 308.

[156] Un esempio in AST, *APV, s l*, Miscellanea, cp 2 n. 17.

[157] AST, *APV, CC*, b. 15 serie II, fasc. 2, c. 60r-v.

C'è continuità tra la disciplina del tempo, che plasma in modo nuovo le ore della giornata, e la disciplina sociale che ferma un ordine di preferenza interno al consiglio. Gli addetti al mantenimento della corte e al presidio militare del castello adempiono un ruolo che la contiguità fisica alla cancelleria non trasforma in partecipazione politica; la marginalità non è sempre così tassativa da non concedere sdoppiamenti occasionali di cariche; prevale comunque l'imperativo di evitare ai reggenti possibili contagi, comunicando verso l'esterno un'immagine pubblica di ridotta permeabilità. Hanno diritto di accedere in consiglio, se il tema della causa lambisce le loro competenze, il vicario «in spiritualibus» e il podestà cittadino[158]; nella classe «de nobilibus», i luogotenenti possono ignorare l'ostruzionismo imposto dalla scrittura clesiana per i capitani di Trento e di Riva del Garda, la seconda città del principato, e per il fratello del vescovo Baldassarre, «si quando aliquod emerget quod illorum omnium vel aliquorum ex eis presentiam postulare videatur».

Le concessioni per grazia e per sangue penetrano saltuariamente l'involucro del consiglio, che presume l'assenza del principe vescovo ed è legittimato a sostituirlo attirando a sé il nucleo dei poteri signorili. Dopo l'età clesiana, i lineamenti dell'ufficio non subiscono alterazioni radicali; il «Consiglio di Stato con titolo di Eccelsa Superiorità che si radu-

158 «Quando vocatur», ha aggiunto Bernardo Cles all'indicazione del podestà quale membro del «Ratt»; BCT, ms 589, c. 6r. Ancora più negativa una sua lettera da Ratisbona al pretore Bernardo Nuvolono dell'11 marzo 1532: AST, *APV*, *CC*, c. 25v: «Quae in tui excusatione argumenta quod ad consilium nostrum in castrum accessus tibi in futurum interdictus sit legimus; quae certa ex mala impressioni tua ad nos scripta fuerunt quum ob nullum crimen commissum illud tibi nomine nostro intimatum fuerit; verum quod multi ex subditis nostris saepius apud nos conquesti fuerint quod ob talem accessum audientiam hanc requerentes causae suae expedicio cum maximo ipsorum preiudicium nimis protraheremur et ut ipsorum querelis obviaremus hoc remedio usi sumus quod in videndum nullo pacto cedere potest, presertim quum antiquus usus sit ut nullus pretor ad illum accedat nisi vocatus et in causis tunc quas ipse referre debeat, quod licet aliqui predecessores tui alias fecerint illud preter consensum nostrum et consuetudinem sibi usurparunt...».

na ogni terzo giorno in castello» descritto da Michel'Angelo Mariani nel 1673, rivela la stessa divisione di canonici e di giuristi, con l'aggiunta di un segretario latino e uno tedesco, che il cancelliere Barbacovi descrive alla fine del XVIII secolo nelle sue *Memorie*[159]. L'impronta di un organismo chiuso nel numero dei suoi membri, nelle giornate di convocazione, nel rapporto tra laici ed ecclesiastici, si prolunga al di là dei primi decenni cinquecenteschi e dei prestiti con le riforme dell'amministrazione asburgica. La pulizia del suo impianto formale ha colpito in primo luogo la nobiltà del territorio, limando le presenze delle famiglie che non accedono al capitolo o non hanno investito nell'acquisto di un titolo dottorale. In uno scritto di Ludovico Madruzzo inviato alla Congregazione del concilio nel 1590, la descrizione sullo stato della diocesi congela in un accenno stringato le pratiche amministrative e le spese che esso comporta; secondo Madruzzo la maggior parte dei redditi episcopali servono a ricompensare gli ufficiali «ad administrationem iurisdictionis temporalis, et nominatim in sustentando cancellariae tribunali, in quo praeter Capitaneum et Cancellarium interveniunt plures iureconsulti, item Secretarius Latinus et Germanicus ac eorum amanuenses»[160]. È un ostracismo selettivo quello del *consilium episcopi*, non un'avversità meditata, rivolta a escludere dagli ambienti di corte la nobiltà del contado, a isolare la residenza signorile dai luoghi dei poteri periferici[161]; i tratti professionali e lentamente pubblici del consiglio segnano invece la presa di distanza dalla mobilità aristocratica del tardo medioevo, uno stacco riflesso in fratture e in processi conflittuali di cui si dovranno rintracciare le origini e gli episodi salienti.

[159] M. MARIANI, *Trento con il sacro Concilio*, pp. 218-219; F.V. BARBACOVI, *Memorie storiche*, pp. 240-241.

[160] È trascritto in appendice a I. ROGGER, *Il governo spirituale*, p. 210.

[161] Per quanto sia sempre artificioso in questo periodo, come nota G. HARRIS, *Political Society*, p. 32, creare una polarità tra la corte regia, nucleo di un potere pubblico e centrale, «and the landlord classes as private and local powers».

FIG. 1. *L'ordinamento politico istituzionale (inizi XVI secolo).*

Capitolo quarto

Città e campagna

1. *«Cives et habitatores Tridenti»: vite diverse*

28 luglio 1546. Al concilio di Trento si affrontano i decreti sulla giustificazione e sulla riforma dell'obbligo di residenza. Il cardinale Del Monte, il più vecchio dei legati pontifici, è impaziente, vuole chiudere il dibattito sulla giustificazione perché ritiene che ormai dopo tante parole i prelati siano vicini a un accordo. I cardinali spagnoli si oppongono a sovvertire l'ordine degli argomenti discussi dal concilio; Del Monte, che aspetta queste obiezioni, chiede scusa, dice di non voler offendere la libertà di alcuno e offre una soluzione di compromesso: è forse opportuno rinviare la sessione a tempo indeterminato e allontanare il concilio da Trento, una città insicura, troppo vicina alla Germania ed esposta agli eserciti che si battono nella guerra smalcadica. I prelati imperiali negano i pericoli e minacciano un intervento di Carlo V, ostile da sempre a ogni progetto di traslazione in una città italiana. Si vota e una pur piccola maggioranza, contro il parere del legato, esprime la volontà di porre un termine fisso alla sessione. Nella congregazione generale del 30 luglio Del Monte prosegue nel suo tentativo, vuol far tacere il dibattito affermando che non si deve giudicare il solo numero dei voti ma il loro valore. «Il mio voto non equivale dunque agli altri?» chiede ad alta voce il cardinale Pacheco, portavoce dei prelati imperiali; adirato, con un lieve tono di arroganza nella voce, il principe vescovo di Trento Cristoforo Madruzzo suggerisce al legato di trattare con cortesia e più cristianamente i membri del concilio altrimenti sarà costretto a dire cose di cui più tardi si pentirà. Del Monte, che riconosce nei due cardinali l'incarnazione

di un potere tiepido per opportunità verso i dogmi luterani, li accusa di spaventarlo e di soggiogare il concilio con la paura; alle loro minacce egli non si piegherà. L'alterco fra i tre diviene così violento – «voi ci trattate come servi» urla in chiesa lo spagnolo – che qualcuno decide di separarli; l'arcivescovo di Palermo, con le mani alzate e piangendo, li supplica di porre fine a quella scena. Al termine della giornata, anche se l'emissario pontificio ha rifiutato di cambiare le proprie scelte, Pacheco e Madruzzo gli si fanno vicini e lo pregano di scusarli qualora fosse stato offeso dalle loro parole; Del Monte annuisce ma nei confronti di Madruzzo si limita tacendo a fare un leggero cenno col capo; indispettito per un atteggiamento che giudica oltraggioso, il principe di Trento non riesce a trattenersi e rivolto al legato aggiunge ad alta voce: «Potete intendere le mie parole come volete, per me è indifferente; io sono un nobile»[1].

Al generale degli Agostiniani Girolamo Seripando questo episodio era sembrato solo «un puerile e insulso litigio»; le parole del cardinale trentino avevano offeso il vecchio Del Monte ma lo scontento contro le ingerenze degli imperiali era cresciuto e con esso anche l'ipotesi di abbandonare la città vescovile. Rimarcando l'origine umile del suo contraddittore Madruzzo aveva commesso un'ingenuità; non era il primo infortunio verbale in cui egli incappava durante le giornate del concilio e non sarebbe nemmeno stato l'ultimo[2]. La piccola mortificazione inflitta a quel prelato italiano figlio di contadini veniva inghiottita nella complessità dei giochi conciliari e nell'imminenza del viaggio verso Bologna; l'integrità della concezione nobiliare restava invece nei pensieri di Madruzzo come un valore da cui era impensabile derogare, una qualità personale e, allo stesso tempo, una ragione di governo. Cinque anni dopo l'incidente con Del Monte una grida vescovile si scagliava contro l'«insopportabile scandalo» di coloro che senza grado o titolo, tal-

[1] Il diverbio fra i tre cardinali è raccontato da H. JEDIN, *Il Concilio di Trento*, II, pp. 253-258.

[2] Si veda il breve, e talvolta ironico profilo lasciato su Cristoforo Madruzzo da H. JEDIN, *Il Concilio di Trento*, I, pp. 629-636.

volta esercitanti arti vili e meccaniche, «si fanno familiare il nome di Signore e di Signora»[3]. Il vivere civile e politico del suo territorio era disturbato da scritture o modi di dire impropri: veniva quindi proibito che qualcuno in futuro si facesse salutare o si sottoscrivesse «Signore o Signora, salvo quelli che sarano conti o contesse, baroni over baronesse, o altrimenti signori con titolo over magistrati e dignitade unite in universale».

La grida madruzziana era la prima, rudimentale sinossi dei titoli nobiliari emessa nel principato; leggibile per i gradini più elevati, nei quali si ponevano i vassalli dell'episcopio, i padroni dei nuclei signorili disseminati nel territorio, la silloge cardinalizia si faceva un po' meno decifrabile nei ranghi inferiori, dove occorreva catalogare la nobiltà cittadina, il suo denaro, i rapporti con il consolato e gli uffici del principe in anni ancora vicini all'«allegro caos» nobiliare del primo Cinquecento[4]; verosimilmente il cardinale si rivolgeva a costoro e il suo purismo linguistico rifletteva una società urbana capace di minacciare il vecchio ordine e comunque difficile da ingabbiare in quella rigida cornice cetuale che Madruzzo aveva a cuore. Preoccupazioni di questo tipo, attente a definire i canoni della vera nobiltà, a stivare in un solo magazzino i requisiti certi per possederla o per perderla, erano divenute nell'Italia di metà Cinquecento un'abitudine governativa costante e un genere letterario fra i più in voga[5]. Nelle regioni della penisola che attorniavano il principato la fatica dei trattatisti nasceva dal trovare un posto e un'immagine adeguate alle oligarchie di mercanti e di proprietari terrieri insediatesi alla guida dei consigli urbani; il regime consolare trentino, precoce nell'apparizione, si era in seguito arrestato di fronte alla sovranità vescovile; l'assemblea dei cittadini, abortita ogni esperienza di reggimento comunale, non era di conseguenza la fonte esaustiva del potere locale, ma a dispetto delle arre-

[3] BCT, ms 2204, c. 5r-6v (11 agosto 1551).

[4] G. Huppert, *Il borghese gentiluomo*, p. 79.

[5] Cfr. C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia*, pp. 92 e ss.

tratezze e delle censure vescovili fu proprio dentro il ritrovo consolare che si incominciò verso gli anni ottanta del XV secolo a discutere di nobiltà.

L'argomento fu preso in mano per spuntare l'attacco che ai consoli aveva mosso la fazione 'teutonica'. Ai tedeschi era toccato recitare il copione dei *pauperes Christi* in cerca di giustizia, famiglie già potenti e adesso escluse dalla gestione degli affari pubblici che cercavano nell'aiuto divino l'estremo riparo ai torti di questo mondo. La reazione del magistrato consolare era stata condotta secondo un copione che qualunque altro patrizio italiano avrebbe recitato a memoria in simili occasioni: se infatti le prescrizioni statutarie indicavano i percorsi del corretto vivere civile, «in civitate Tridenti non sunt Alemani qui illa sciant, cum omnes sint mechanici, videlicet sutores, cerdones, hospites et his similes, qui non sunt apti ad rei publice regimentum»[6]. L'esercizio di un'arte vile doveva allontanare dall'amministrazione urbana: sfamare una famiglia conciando le pelli o forgiando il ferro rubava troppo tempo all'arte difficile del *gubernium*, che richiedeva larghezza di sostanze per non essere preda dell'avidità e la quiete di lunghe giornate vuote d'impegni per non incorrere nel pericolo di decisioni affrettate. La ricchezza di denari e la povertà di occupazioni creavano i presupposti del reggimento, poiché «officia civitatis non sunt lucrosa sed laboriosa, et nullam vel parvam utilitatem prebentia, prout notorium est»[7]. La chiave per salire agli uffici della città veniva avvolta dunque nella stima del vicinato, nel patrimonio della casa, nell'essere «docti atque rerum experti» di affari mondani. Le stimmate della *civilitas* concepite come una qualità di poche famiglie erano in parte efficaci, servivano a escludere dalla cerchia degli ottimati le fasce più umili degli abitanti, ma un ostracismo ispirato solo alle professioni si prestava in fondo a molte incertezze, tollerante verso alcuni generi di mercatura, repressivo talo-

[6] J. PATIGLER, *Beschwerdeschriften*, pp. 86-87.

[7] J. PATIGLER, *Beschwerdeschriften*, pp. 88-89. Sull'esercizio delle arti vili come esclusione dalla nobiltà cittadina cfr. C. MOZZARELLI, *Il sistema patrizio*, pp. 52-63.

ra e senza regole fisse verso altri, lasciava aperte insomma un buon numero di porte e di speranze. Per richiuderle dietro di sé i consoli pescarono di nuovo nell'immenso inventario di formule che erano servite così bene alle oligarchie delle città italiane per dare al proprio dominio una sembianza d'eternità.

Nel 1498, l'ennesima querela contro il monopolio delle cariche consolari capitò sui banchi del *consilium domini episcopi*. A farsene interpreti e a recapitarla nella cancelleria del principe Udalrico IV non furono gli «Alemani» bensì, trattandosi di una causa che non sarebbe mai uscita dal recinto murario, un «assertum populum Tridenti», come sottolineavano con disprezzo i procuratori della comunità. La supplica trattava delle collette e del solito esoterismo con cui i massari le avevano addossate agli abitanti saltando l'obbligatoria mediazione dei capi quartiere. Trascinati in consiglio per rispondere di questa prassi fiscale i consoli avevano cominciato a giustificare la regolarità delle loro azioni quando alcuni dei convenuti avevano perso decisamente la calma; il verbale di quella tumultuosa riunione redatto dal notaio della comunità stava adesso sotto gli occchi del principe vescovo. Pellegrino Busio aveva ricevuto dal *procurator civitatis* il diritto di intervenire nella discussione; stava parlando ma Nicolò di Castelnuovo, «more suo solito tediosus et importunus», aveva interrotto ripetutamente i suoi discorsi; per tre volte il procuratore si era rivolto al Castelnuovo pregandolo di lasciar terminare il Busio e alla fine, vista la disobbedienza di quello, lo aveva zittito; «qui Nicolaus respondendo dixit: scileas tu, quia sum maior et antecessores mei in ista civitate fuerunt ante tuos». Anche il procuratore si era spazientito, replicava che sì, forse Nicolò era più grande di lui, ma in realtà «maior» lo era solo di statura e non certo grazie alla sua discendenza, della quale anzi non vedeva cosa ci fosse da vantarsi considerata la sua condizione – nota a tutti in città – di figlio illegittimo; «quod verum est», chiosava asciutto il notaio terminando il proprio racconto[8]. Durante la riunione, nessuno aveva mormo-

[8] BCT, *AC*, ms 1729 c. 2r.

rato sottovoce al proprio vicino o rivolgendosi a un avversario seduto a uno scranno più lontano, termini quali *ignobilis* o *nobilis*; per separare in modo netto gli avversari sia durante l'assemblea cittadina sia, a cose fatte, nella lettera inviata al castello, le etichette di *consules* e di *populus Tridenti* erano state sufficienti; sebbene imprecise, informavano il lettore dei caratteri che, accanto al non esercizio di mestieri meccanici, identificavano il ceto di governo nella città: l'essere in possesso di un seggio consiliare e possibilmente poter dimostrare che la propria casa quel diritto lo trasmetteva indisturbata anno dopo anno agli eredi legittimi.

Sette fogli manoscritti risalenti a pochi anni dopo lo scontro in consiglio e intitolati «de hiis quae pertinent ad Magnificos dominos Consules Civitatis Tridenti, electionem regimenque, nec non ad eorum dignitatem authoritatemque», riassumevano stringatamente quei dibattiti. Le cancellature e le correzioni apposte da mani diverse sopra le righe dei paragrafi testimoniavano che neanche questa volta i pareri avevano coinciso; il risultato finale tuttavia, per quanto non si fatichi a immaginarlo come il risultato di laboriose mediazioni, era di un'assoluta ovvietà. Nel magistrato consolare entrava chi «civis oriundus tridentinus et ex patre cive nato» fosse descritto nella matricola dei *cives* e non ricavasse i propri guadagni da un'arte meccanica; non godevano di tale privilegio i minorenni e chi fosse «spurius nothus seu bastardus, et qui ex legitimo non sit natus matrimonio»; nelle discussioni e nell'assegnare le cariche del comune veniva stabilito che si preferissero «semper cives consultiores, doctiores, peritiores, seniores et perspicaciores, tam in officio consulatus quam in coeteris omnibus officiis communitatis Tridenti»[9]. E il punto controverso, lasciato in una consapevole indeterminatezza, era semmai proprio l'ultimo, quel succedersi di titoli d'eccellenza attribuiti solo ad alcuni dei residenti in città grazie ai quali si ritagliava dal vasto gruppo dei cittadini – un gruppo consistente e per il quale ogni ufficio restava sulla carta accessibile – uno strato ancor più sottile di privilegiati.

[9] BCT, *AC*, ms 1909 (senza indicazione delle cc.).

Possedere la cittadinanza era il requisito necessario per entrare nel consiglio e partecipare con pieni diritti alla vita politica; sotto questa soglia, iscritti nei *Libri forensium* e tenuti a distanza dal governo urbano stavano gli *habitatores*. A Trento, le famiglie che si riconoscevano fra loro per il rango di *civis* e per gli incontri nelle riunioni consolari erano numerose; nel 1572 il cancelliere Donato Beretta, incaricato di preparare una matricola dei cittadini, riferiva che stando ai libri degli uffici comunitari consultati dal 1465 al 1528 le famiglie «antique», aventi un'abitazione entro le mura e comparse nei registri delle cariche pubbliche prima di questa data, ascendevano a 120[10]; considerata l'esiguità demografica del centro vescovile, anche a ipotizzare per difetto la quota minima di uno o due maschi attivi per casa i *cives pleno iure* assorbivano una percentuale consistente dell'intera popolazione urbana. Chi aspirava a far parte della cittadinanza d'altro canto non doveva superare ostacoli insormontabili; le clausole previste dallo statuto clesiano del 1528 per chiunque desiderasse acquistare questa condizione non risultavano affatto scoraggianti: condurre la propria famiglia a Trento, acquistare un'abitazione e altri beni immobili per una somma non alta, da un centinaio di ducati almeno in su, e infine giurare fedeltà al principe vescovo erano i soli sbarramenti che agli eventuali candidati si chiedeva di superare; le frequenti infornate di *novi homines* iscritti alla matricola della cittadinanza lungo il XVI e il XVII secolo (97 famiglie registrate dal 1575 al 1600, non meno di 151 per tutto il Seicento) e la rapidità con cui scorgeremo non poche famiglie immigrate dal contado o giunte come *forenses* da territori stranieri salire i gradini del prestigio urbano, dimostravano la tolleranza della normativa trentina in questo campo[11].

10 L'elenco venne pubblicato alla fine del secolo scorso da B. MALFATTI, *Libro della cittadinanza di Trento*, pp. 246-247.

11 Le cifre delle nuove ammissioni sono in B. MALFATTI, *Libro della cittadinanza di Trento*, p. 266; le norme per l'acquisizione della cittadinanza le ricavo dall'edizione ottocentesca dello statuto clesiano curata da T. GAR, *Statuti della città di Trento*, pp. 114- 115.

Una dispersione così accentuata dello status di *civis* rendeva quasi inevitabili le differenze di ricchezza e di tenore di vita fra i suoi possessori: i «doctiores, seniores et perspicaciores» ai quali venivano riservate le cariche pubbliche dovevano per forza staccarsi dagli ultimi arrivati o dagli esponenti di quelle case che, magari antiche per origini o residenza, non erano mai riuscite a far eleggere uno di loro agli uffici comunitari. Come in altre città, quelle italiane sorte dai comuni di popolo e poi passate ai governi stretti del periodo signorile, o quelle tedesche, alcune liberatesi da ogni controllo attraverso le battaglie delle arti, altre invece ancora imbrigliate dalla tutela dello *Stadtherr*, l'essere cittadino era una condizione necessaria ma non sufficiente per venire coinvolti in prima persona nella vita politica; e come in queste città, la frattura sociale che distingueva i partecipanti attivi o passivi al governo urbano aveva un risvolto visibile anche nelle loro costituzioni, negli organi elettivi e negli uffici economici che esse si erano date col tempo. A Verona, Vicenza, Padova, i luoghi da cui Trento aveva ripreso spesso alla lettera le proprie leggi, le prime rubriche degli statuti civili editi entro metà del Quattrocento, qualche decennio dopo la dedizione a Venezia, potevano ricordare l'esistenza dei consigli maggiori e contare i seggi che in queste assemblee spettavano ai mercanti o alle fraglie degli artigiani, ma già agli inizi del XIV secolo si era fatta strada la tendenza a concentrare in un'unica magistratura, una commissione di deputati *ad utilia* solo per qualche tempo affiancati dai gastaldioni delle arti, gran parte degli affari cittadini sottraendoli così alla vista e all'esame del consiglio grande.

Il restringimento dei governi cittadini si affermava in un gioco inestricabile di finzioni giuridiche, di renitenze nell'adeguare gli ordinamenti a ciò che era mutato e di realtà istituzionali cresciute in fretta ma ancora nascoste: leggi invecchiate come le procedure per raccogliere i consigli grandi si lasciavano al posto di sempre, in apertura dei libri statutari, anche quando gli istituti che esse regolavano avevano cessato di contare qualcosa se non nei rimpianti degli anziani; accanto a magistrature tenute in vita sulla carta, i

codici riportavano la nascita di nuove aggregazioni, consigli di grandezza intermedia imposti dalle capitali per porre un freno alle involuzioni oligarchiche delle aristocrazie suddite[12]; spesso poi, ed era una soluzione che affascinava i notabili cittadini, i meccanismi per creare le leggi o imporre gli estimi, i percorsi e le qualità necessarie per accedere ai centri reali del potere urbano si preferiva abbandonarli al silenzio delle pratiche. Gli scrupoli nel rifiutare la traduzione scritta di certi procedimenti erano fra le abitudini più coltivate dai gruppi patrizi della penisola; invece a Trento, che pure aveva imparato molto dalla lezione statutaria italiana, le reticenze nel dare pubblicità al nuovo o le cautele nel lasciare un segno della vecchia costituzione, nel farla sopravvivere magari per comodità, semplicemente non avevano motivo di esistere. Nel libro iniziale del codice statutario, riservato di solito a illustrare le forme dell'ordinamento di governo, qualsiasi accenno al consiglio, alla sua composizione e ai modi di convocarlo era stato prudentemente espunto. Dando una scorsa al testo promulgato da Alessandro di Masovia nel 1427 si sarebbero compresi con facilità lo stile giudiziario vigente nel tribunale podestarile, i compiti assegnati ai massari, gli obblighi spettanti ai distrettuali per rifornire di merci il fondaco della comunità, ma non si sarebbe affatto intuito da dove fluiva il potere in città, come si ripartiva e chi concretamente lo gestiva.

Perdute le lezioni trecentesche (i primi esempi di leggi trentine sono arrivati fino a noi sotto forma di frammentarie copie notarili)[13] non è possibile trarre conclusioni affrettate riguardo alle permanenze o alle novità introdotte dalla versione alessandrina. In una città sempre distaccata dalle rotture sociali dei regimi popolari è ragionevole supporre che le adesioni agli uffici cittadini fossero un privilegio distribuito malvolentieri. Se l'architettura costituzionale trentina concedeva una rappresentanza forse meno larvale di quella

12 Tensioni e accomodamenti sorti fra una Dominante e una città suddita vengono ricostruite dallo studio di J. GRUBB, *Firstborn of Venice*, pp. 74-85 in particolare, con fitti rimandi ad altre città dello Stato veneziano.

13 H. VON VOLTELINI, *Gli antichi statuti di Trento*, pp. 75 e ss.

prevista nelle altre città dello spazio asburgico – la prassi di convocare «omnes cives et habitatores Tridenti... in episcopali pallatio, in salla ubi consilium generale dicte civitatis Tridenti fieri consuevit et solitum est ab antiquo fieri» benché sporadica era comunque attestata[14] – la vaghezza con cui venivano rubricati i partecipanti alle assemblee plenarie e la rarità delle convocazioni sembrava quasi legittimare la loro esclusione dalle leggi urbane.

Gli spazi angusti di partecipazione alla vita pubblica ruotavano attorno alla congregazione consolare, il cui funzionamento, cruciale per l'esercizio del potere cittadino, era testimoniato in fondi archivistici molto più discreti anche se di poca anzianità. Quando gli uomini di reggimento decideranno nel 1516 di legare in un volume «l'antiquissima consuetudine» delle elezioni agli uffici non riusciranno a risalire nel tempo per più di un secolo, tornando con i ricordi al periodo delle insurrezioni contro i vescovi Giorgio e Alessandro, una quindicina d'anni posti all'inizio del Quattrocento e fitti di scossoni politici dai quali la città aveva ritratto un codice legislativo e un volto istituzionale in gran parte nuovi; era stato allora, durante la lunga latitanza vescovile che *provisores et sapientes* trentini incoraggiati dalla protezione dell'avvocato tirolese[15] avevano cominciato a registrare gli avvenimenti pubblici succedutisi di anno in anno, l'ingresso mensile alle magistrature, il turno dei consoli, la promulgazione dei libri statutari, lasciandoci così le prime tracce di un lavorio amministrativo che appariva in fondo modesto e sbrigato senza troppa cura.

La memoria scritta della comunità non era affatto lunga: nel 1469 si incominciavano a dettare i verbali consiliari, rilegati

[14] BCT, *AC*, ms 3061 (30 maggio 1443).

[15] Le carte di quel periodo infatti si redigevano in nome del duca d'Austria, avvocato della chiesa di Trento «ac eiusdem civitatis in temporalibus domini dignissimi»; BCT, *AC*, ms 3547; la citazione a c. 2v (5 febbraio 1416); a c. 291r, l'ultima del volume, si legge la sottoscrizione dei consoli, i quali nel 1516 dichiaravano: «se fato ligar questo libro per conservar l'antiquissima consuetudine de la lecione et de li offici de la Magnifica Comunità de Trento».

in volumi e non più in pergamene sciolte; con il 1507 la città provvedeva a fissare le gerarchie economiche della popolazione decretando la scrittura del suo primo estimo. Queste lentezze, le pozze d'ombra che avevano avvolto la nascita della burocrazia urbana, vivevano in simbiosi con l'origine tarda delle istituzioni locali. L'apertura del *Liber electionum*, quei primi fogli riempiti durante le insurrezioni del ventennio quattrocentesco, accennavano con qualche incertezza, sintomo di una coscienza comunitaria ancora spaesata, alle figure dei *sapientes*, dei *consules* e dei *provisores* ma appena nominati li facevano circondare da un «commune conscilium civitatis Tridenti»[16]; esaurita la fase più inquieta delle rivolte, le presenze dei *cives* si assottigliavano e diveniva evidente che le pagine del registro sotto la dicitura «in pleno et generali consilio» comprendevano unicamente gli ammessi alla deputazione minore; i «consules et decuriones comunis»[17], i «sapientes et consiliarii ad utillia»[18], o infine solo i «consules», dopo l'ennesimo ripensamento sulla dizione più corretta, assorbirono il governo del capoluogo. I limiti stabiliti per il possesso del consolato, una magistratura che già alla nascita si presentava come un organismo svincolato dagli umori e dalle decisioni dell'assemblea maggiore, era facile scovarli in città tedesche e italiane che per dimensioni e assetti di potere le somigliavano, piccoli centri popolati di alcune migliaia di abitanti e recanti l'impronta della convivenza con un signore territoriale.

La congregazione consolare si ritrova ogni settimana, la domenica e il giovedì; l'hanno deciso gli stessi consoli in una riunione tenuta nel gennaio 1472, – l'obbligo verrà poi abbassato al solo giovedì – giurando che da qui in avanti nessuna delle materie trattate fra loro sarà resa pubblica; sui vangeli hanno inoltre promesso di non decidere nulla a danno del principe vescovo[19]. Il podestà fa spesso la sua com-

16 BCT, *AC*, ms 3547, c. 1r-2v.

17 BCT, *AC*, ms 3547, c. 25r (4 giugno 1424).

18 BCT, *AC*, ms 3547, c. 75v (15 ottobre 1447).

19 BCT, *AC*, ms 3865, c. 28r (19 gennaio 1472) e c. 37v (28 gennaio

parsa nelle riunioni, le più solenni almeno; eletto dal consiglio, malgrado la ratifica dell'incarico spetti al vescovo, questo dottore in leggi straniero per un anno amministra la giustizia in città e nel distretto; sarebbe imbarazzante del resto fingere di evitarlo visto che le cause affidategli vengono discusse nell'ex palazzo vescovile, dove egli abita e dove è ospitato il *banchum iuris* cittadino, e che agli altri piani dell'edificio in *loco registri* o in *officio buletarum* i consoli tengono i loro incontri; lì accanto, appoggiata al fianco della vecchia residenza episcopale, la torre civica rinchiude nelle sue cantine i condannati dei processi podestarili. Convocati in *pleno consilio* i consoli accettano che assieme a loro siedano degli estranei, più o meno regolarmente il podestà e talvolta, quando si parla di fisco o di guerra, anche il capitano tirolese del castello; ma le presenze più numerose nel palazzo pretorio appartengono alla cittadinanza[20]. Che una quarantina di abitanti si radunino con i consoli per approvare la locazione del fontico del sale è un avvenimento raro, uno strappo a regole di discrezione rigidamente osservate[21]; che però ai sette in carica facciano compagnia di tanto in tanto da cinque a sette *cives* in più, persone

1473); queste scadenze rimangono naturalmente indicative; alcuni anni del Quattrocento elencano tutt'al più una decina di riunioni.

20 I meccanismi che sovraintendevano alla formazione del consolato e degli uffici trentini concedevano d'altronde agli uomini già in carica una discrezionalità che poteva sconfinare nell'arbitrio. La sola testimonianza della procedura in vigore nel XV secolo, anche se confusa nei dettagli e inserita posteriormente fra le carte del *Liber electionum*, era piuttosto eloquente: nel 1434, dovendosi rinnovare i mandati, lo scrivano del comune se l'è sbrigata con poco; su un unico foglio ha elencato 28 nomi in fila, quindi li ha messi a gruppetti, forse secondo un ordine che tiene conto della divisione in quartieri, e ha scritto che costoro formano gli «officiali» eletti dai consoli; in calce alla prima lista ne compone una seconda, ridotta a 16 personaggi, commentando che questi sono deputati per volontà dei consoli a scegliere fra loro due «qui debeant complere numerum sapientum usque ad numerum septem»; il concorso di alcuni esterni e la rappresentanza uscita dalle consultazioni dei quartieri non elimina il fatto che qualsiasi designazione, tramite una cernita accurata, spetta da ultimo ai «Savi del Conseio dila zità di Trento». BCT, *AC*, ms 3547, c. 138r-v e c. 78r.

21 BCT, *AC*, ms 3547, c. 13v (febbraio 1469).

appena uscite dal consiglio minore o in procinto di entrarvi, o a volte chiamate *ad hoc* per quella occasione, è una consuetudine ben sperimentata. La comparsa dell'*additamentum* non è per ora codificata, non viene seguita da un regolamento che ne precisi i tempi e i modi della convocazione o ne stabilisca le attività; si ricorre sempre ad esso, tuttavia, nel caso si debba supplire alla morte di un console o si colga la necessità di correggere un passo degli statuti[22], passaggi delicati in cui il reggimento crede sia utile riscoprire la sua vocazione collettiva. Quando *consules* e *cives* aggiunti lavorano gomito a gomito qualsiasi differenza fra di loro svanisce; nessuna scaletta dei lavori o degli interventi nelle discussioni prevede un aggio consolare e nessun computo dei voti fissa un trattamento di favore per chi regge pubblicamente, sotto lo sguardo di tutti, la città; le gerarchie si scompaginano e sono i caratteri personali, le biografie e le carriere dei singoli ad affermare un ordine reale di priorità.

Antonio de Fatis è figlio di un notaio; la sua famiglia, che ha origini e tutt'ora molti possessi fondiari a Terlago, un paese lontano qualche chilometro nelle campagne a oriente di Trento, è certo fra le «antique» della città. Il fratello maggiore Giovanni Conto ha continuato il mestiere paterno, lavora ai suoi protocolli e per due volte, nel 1423 e 1432, è comparso nelle liste del magistrato siglando l'ingresso della sua discendenza nelle cerchie più appartate della società urbana[23]. Due presenze consolari, così distanti l'una dall'altra, sono un avvio striminzito, tuttavia con Antonio la frequentazione del palazzo comunale si fa assidua. Con l'aiuto finanziario di Giovanni Conto egli ha lasciato la città, ha trascorso gli anni giovanili allo studio bolognese ed è tornato a Trento con un titolo di dottore in legge; sa bene che nella sua città non vige alcun ostracismo nei confronti delle professioni

22 Qualche cenno di questa prassi in BCT, *AC*, ms 1909; compiti e modalità di elezione dei «Signori d'Aggionta» sono meglio esplicitate per il Settecento; cfr. C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, pp. 275 e ss.

23 Le liste consolari, tratte da un manoscritto del nobile trentino Gerolamo Sardagna, vennero pubblicate da C. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, pp. 190 e ss.; il riferimento al de Fatis a p. 191.

giuridiche, e che al contrario la laurea *in utroque iure* costituisce una dignità molto rispettata; ha soppesato la fiducia che i suoi concittadini nutrono verso gli esperti di diritto e le sue previsioni si sono rivelate esatte. Appena lasciati gli studi, l'accesso al consolato si è dischiuso per lui a scadenze molto ravvicinate e ignorando qualsiasi contumacia egli vi è entrato nel 1435, 1437, 1442, 1449, 1451, 1456 e nel 1474[24]. Il dottor Antonio non si è limitato tuttavia a incontrare i suoi colleghi consoli negli anni prescritti dalle elezioni; ha chiacchierato e discusso con loro infinite volte, li ha sostenuti scrivendo i suoi pareri legali, ma soprattutto è stato un ospite di riguardo alle loro riunioni; dal 1469 al 1473 – gli anni dei primi verbali consiliari, anni di formale sospensione per Antonio dagli incarichi comunali –, negli attimi delle votazioni importanti la sua è stata una presenza familiare[25]. L'accoglienza nel consiglio minore Antonio se l'è guadagnata inframmezzando le comparse fra i consoli con una operosa attività di oratore, di fiduciario per il duca d'Austria, di giudice presso il tribunale vescovile; nel 1456 Giorgio Hack lo ha inviato a Venezia perché chiedesse al Senato di non soccorrere la faida dei signori di Beseno e nel 1460, ancora su commissione vescovile, si è recato con altri ambasciatori dal doge Pasquale Malipiero per dirimere una vertenza di confine scoppiata nelle terre gardesane; due anni dopo, in assenza del Hack, Antonio ha fatto parte della reggenza *in temporalibus*, ha governato con i canonici e i capitani lo Stato trentino, e alla morte del vescovo slesiano nel 1465, Sigismondo d'Asburgo ha indicato lui come rappresentante del consiglio nella luogotenenza a cui spetta di sorvegliare il principato in attesa che il capitolo elegga il successore di san Vigilio[26]. I viaggi da ambasciatore, gli appoggi e la nobiltà concessa dall'avvocato tirolese pesano molto; che egli sia iscritto o meno nelle matricole consolari è cosa margina-

24 C. AMBROSI, *Commentari della Storia trentina*, pp. 192-194.

25 BCT, *AC*, ms 3865, c. 6v; c. 14r; c. 25r; c. 38v.

26 Una stringata biografia di Antonio de Fatis e dei suoi figli si può recuperare da C.M. CASTELLI TERLAGO, *Cenni biografico-storici*, pp. 194 e ss.

le; finché dal castello del Buonconsiglio o dalla corte di Innsbruck si vorrà ricorrere a lui nessuno metterà in dubbio il suo prestigio.

Antonio si stacca dal consolato nel 1474; è vecchio, morirà fra tre anni, ma il poco che gli resta da vivere lo trascorre al banco del tribunale. Il processo intentato dal vescovo Hinderbach alla comunità ebraica per il presunto omicidio rituale di un bambino tedesco chiamato Simone lo vede fra i protagonisti più attivi: come giureconsulto assiste il podestà nel corso dell'inquisizione, legge i verbali e presenzia alle torture, strappa agli Ebrei quelle confessioni che il vescovo e i suoi concittadini attendono con nervosismo; come *civis* devoto ai sermoni dei predicatori minoriti si impegna a sostenere la beatificazione e il culto del bambino ucciso, desidera intensamente che Simone divenga il piccolo santo di cui Trento ha bisogno, un santo venerato solo nelle sue parrocchie, che affidi a Vigilio il compito di proteggere le montagne e le valli della diocesi[27]. Muore nel 1477, sepolto nel convento di san Bernardino in un sarcofago che lo ritrae sul coperchio in abiti dottorali disteso fra i codici; i due figli maschi hanno voluto così ricordare l'attaccamento paterno al mondo forense e all'osservanza francescana ma poi hanno tradito quel filo di continuità professionale coltivato dai de Fatis come notai e giuristi fin dal loro inurbamento: Giovanni Conto II abbraccerà la carriera delle armi e Giorgio l'ecclesiastica fino a divenire decano del capitolo. Si spezzerà inoltre, con gli eredi di Antonio, l'abitudine a varcare la porta di palazzo pretorio; certo qualche nome sarà ancora compreso nelle liste dei consoli ma a intervalli molto larghi, staccati anche di decine d'anni, lunghi periodi di assenze durante i quali i de Fatis preferiranno dedicarsi ad altre occupazioni[28] credendo inutile intromettersi nella politica comunale.

[27] Nei verbali delle testimonianze la presenza del de Fatis e dei suoi fratelli è assillante; cfr. A. ESPOSITO-D. QUAGLIONI (edd), *Processi contro gli Ebrei*; in particolare, sul ruolo di Antonio, il saggio di D. QUAGLIONI, *Il procedimento inquisitorio*, p. 43 e nota.

[28] C. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, pp. 194-196; dopo Antonio, i de Fatis hanno un seggio nel 1499 e nel 1533.

Il ripudio delle mansioni consolari attuato dai discendenti di Antonio non estranea la famiglia dalla città – nessuno di costoro infatti vorrà staccarsi dalla residenza di Trento – né incrina il rispetto che la circonda fra quegli abitanti. L'affetto di Antonio al consolato e, poco dopo la sua morte, la trascuratezza verso questi incarichi degli eredi, non rende i de Fatis un'eccezione per chi osservi le carriere della nobiltà urbana; gli affollamenti in un pugno d'anni dello stesso cognome, quindi la diluizione delle presenze una o due generazione più tardi, poi la vistosa ricomparsa nel consolato, si ripetono come un fatto di tranquilla *routine*. Le pause, gli intermezzi fra un'elezione e l'altra, sono un'abitudine; le nomine troppo fitte e gli ingressi reiterati costituiscono invece nelle liste dei consoli lo scarto dalla media. Antonio de Fatis, al momento della denuncia per la scomparsa del piccolo Simone, siede a fianco del vescovo in compagnia di altri due giureconsulti: Calepino Calepini e Giovanni Antonio Guaschetta. Il primo appartiene in città agli «antiqui», è conosciuto e ricco. La sua famiglia si è stabilita qui nel XIII secolo venendo da Fiavé di Lomaso, ha accumulato terre e feudi decimali nella pretura, possiede case e affitti nelle strade del centro ed è stata ammessa al consiglio minore con una puntualità invidiabile: i Calepini rivestono la dignità consolare a scadenze fisse, non lasciando mai che un rappresentante del casato sia assente dalle designazioni ufficiali per un arco di tempo superiore al quinquennio[29]; lungo tutto il secolo, nelle distribuzioni degli uffici comunitari o dei dazi, nelle rivolte o nelle alleanze con la signoria vescovile, ai Calepini si è sempre prestato ascolto.

La vicenda di Giovanni Antonio Guaschetta ha un profilo esattamente rovesciato: la sua fortuna è circoscritta al presente e si è affermata da poco, racchiusa nel periodo della sua maturità professionale. Dalla comparsa del padre Bartolomeo nel magistrato al suo primo ingresso fra i *consules*

[29] C. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, pp.190-194; inoltre, il recente lavoro di L. SANTARELLI, *Un giurista nel Quattrocento trentino*, pp. 245-265, e i brevi cenni alla genealogia calepina nel saggio di L. CESARINI SFORZA, *Cristoforo Calepini*, pp. 41-45.

si sono dovuti attendere più di trent'anni, troppi per pensare che la nomina sia stata un omaggio all'antichità del suo cognome. Se il passato dei Guaschetta è sbiadito e solo qualche incarico pubblico li salva dall'anonimato, il loro futuro non esiste; scomparso Giovanni Antonio la famiglia interrompe ogni contatto con la sfera della politica cittadina e i suoi discendenti spariscono dai libri delle cariche urbane. Eppure questo giurista che ha difeso nel processo la giustezza delle accuse agli Ebrei[30] nel secondo Quattrocento trentino è senza dubbio un personaggio ossequiato; il principe vescovo Hinderbach non ha avuto remore nel chiamarlo a controllare il procedimento intentato ai presunti assassini di Simone e nell'esaminare i suoi pareri legali in merito alla *servitus perpetua* della razza ebraica; così come nessun pregiudizio, nonostante sia una faccia quasi sconosciuta, hanno mostrato nei suoi confronti i detentori del consolato, i quali più volte l'hanno invitato a prendere posto al loro fianco. E in verità, i tre anni di mandati trascorsi da Giovanni Antonio nella magistratura esecutiva danno un'immagine sminuita del suo ruolo pubblico; egli fra 1467 e 1477 interviene da «aggiunto» nelle riunioni comunitarie con un'assiduità che pochi altri hanno, rivela un'autorità accresciuta dalle frequentazioni con gli ambienti vescovili e quando, forse per stanchezza o per evitare il fastidio delle interruzioni, egli ha voluto indire la riunione settimanale dei consoli non nel palazzo pretorio ma a casa sua, nella stube di contrada delle Beccherie grandi, tutti i colleghi si sono sentiti in obbligo di accontentarlo[31].

Breve e intensa è stata la carriera di Guaschetta; l'alterazione dell'ordine consueto di precedenza e il rigetto dell'anzianità come titolo per salire nella scala del prestigio urbano non hanno frenato l'ascesa di questo dottore in leggi. La ristrettezza numerica dell'organismo consolare non è dunque coincisa con l'ostruzione di qualsiasi varco che serva ad

[30] D. QUAGLIONI, *Il procedimento inquisitorio*, pp. 43-45.

[31] C. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, pp. 192-194 e BCT, *AC*, ms 3865, c. 53v e c. 54v, per le riunioni del 24 e 25 gennaio 1477 tenute «in stuba domus habitationis» del Guaschetta.

accedervi; a Trento come in diverse città austriache: «pauci sunt in civitate, quorum proavos vicinia novit» ha commentato nel 1454 Enea Silvio Piccolomini da Vienna, osservando la veloce fluttuazione di quel patriziato[32]. Certo, la brevità delle apparizioni fra i consoli, le presenze spezzate in modo brusco dopo una o due entrate negli uffici sono caratteri che si cuciono meglio addosso alle genealogie familiari di scarso rilievo, a quelle case accolte nel magistrato solo per sentire i dibattiti degli anziani ed esprimere un voto conforme alla maggioranza. Il rimescolamento degli uomini abita i piani inferiori dell'assemblea dei *cives* trentini, fa entrare in gioco o elimina di solito le parti deboli del corpo elettorale: notai che rogano non nei palazzi ma sui campi fuori le mura al servizio di una clientela rurale, artigiani, mercanti con bottega aperta in piazza, macellai abbienti ma ancora impacciati nel nascondere le proprie origini e l'esercizio di un mestiere vile; visiteranno il consolato timidamente, una o due volte nella loro vita, sapendo che presto le occupazioni di sempre li cacceranno dalla politica. Ma se la precarietà è il tratto comune di una certa porzione di consoli, gente di condizione mediocre che non riuscirà mai a trattare il seggio come un beneficio di famiglia, anche chi accede a quegli uffici senza il minimo senso di spaesamento, perché ha genitori «antichi», vigneti, masi e campagne da affittare, perché vanta un blasone onorato, può decidere di restare lì dentro a lungo, per anni senza distrarsi, oppure di disertare del tutto le riunioni e dedicarsi ad altro. Le scelte intraprese sono differenti anche fra gli amici, fra persone che hanno condiviso interessi economici simili e, schierati sulle medesime posizioni, hanno affrontato i rivolgimenti della politica trentina.

Nessuno può confutare che la famiglia dei notai e giurisperiti Approvini sia radicata in città, abbia alleati, protezioni e attiri su di sé il rispetto convinto dei *cives et habitatores Tridenti*: Stefano Approvini è giunto nel 1470 all'investitura decanale, la seconda dignità spirituale del principato e am-

[32] Cit. da H. KNITTLER, *La città austriaca*, p. 283.

bito traguardo di qualsiasi ecclesiastico trentino, scalzando le pretese di un candidato del duca d'Austria[33]; il fratello Approvino Approvini si è fatto largo nell'*entourage* vescovile ricevendo in cambio la piena fiducia di Giovanni Hinderbach; oratore vescovile a Roma assieme a Giorgio de Fatis negli anni del processo contro gli Ebrei esaudisce con abilità le istruzioni ricevute, e la causa di beatificazione del piccolo Simone, un evento che scuote e appassiona le coscienze religiose dei suoi concittadini, è un successo personale di cui molti si ricorderanno; più dimessa sebbene egualmente redditizia la carriera di suo figlio Nicolò il quale, ripresa la professione notarile verso la fine del secolo, vedrà passare nei suoi protocolli gli atti di vendita, gli affitti e le stipulazioni dotali dei maggiori lignaggi trentini; così embricati nella vita pubblica, che conoscono bene nei suoi snodi e nei suoi segreti, gli Approvini hanno trovato però il tempo di concedersi al consolato una volta solamente in tutto l'arco del Quattrocento, nel 1463[34]. D'altronde a Trento sarebbe illusorio identificare semplicemente gli elenchi dei consoli con la disponibilità delle ricchezze; trasporre – com'è facile altrove – la dotazione patrimoniale nel dominio delle materie di governo sarebbe fuorviante; le eccezioni sono evidenti. Che ad esempio, nel povero tessuto economico del capoluogo, Pellegrino Busio rappresenti una figura d'eccezione, sono in pochi a negarlo. Dal padre, un *magister sartor* immigrato dal territorio milanese, Pellegrino ha ereditato il denaro bastante ad avviare un traffico di vini e di merci rivelatosi subito proficuo; la decina di case, le stalle, i forni, i mulini e l'interminabile lista di censi registrati a suo nome nell'estimo del 1507 lo pongono al primo posto fra i contribuenti vescovili; conta su un grande patrimonio, è signore dal 1499 di una giurisdizione imperiale, il territorio e il castello di Nomi confinanti verso sud con la pretura acquistati da Massimiliano in feudo pignoratizio, segue i suoi affari dalle botteghe in città, ma il titolo di console l'ha

[33] B. BONELLI, *Monumenta Ecclesiae tridentinae*, III 2, p. 288.

[34] C. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, p. 193.

ricevuto solo nel 1469, quando la sua straordinaria ricchezza era ancora lontana[35]. Tommaso Cazuffi segue il Busio da vicino nell'indice degli estimati; molti immobili, comprese l'osteria e le botteghe che stanno sotto la sua abitazione di piazza del duomo, orti, un torchio per il vino, uno stuolo di affittuari che sono in debito con lui per una stanza o una porzione di casa. È nato da un ceppo di forensi e i suoi avi sono stati notai in un paese della val di Non prima di scendere ad abitare nel centro urbano; per qualche anno i Cazuffi hanno preso in appalto dalla comunità il fontico del sale e una muda sulle merci esatta alle porte urbane; divenuti più ricchi alcuni di loro hanno scelto il dottorato in leggi, altri invece hanno proseguito a impiegare i loro redditi in imprese commerciali private[36], ma nel complesso la famiglia ha rivolto alle magistrature urbane un interesse meno sporadico e distaccato di quello che Pellegrino continua a ostentare; la tradizione notarile ha in questo caso facilitato l'avvicinamento agli uffici e i Cazuffi, senza grande assiduità, con un ritmo costante, vi sono stati ammessi per cinque volte nel corso del XV secolo[37].

Il reggimento urbano è dunque molto più soggetto a incrinature di quanto faccia supporre la sua conformazione istituzionale; la rigidezza di un organismo che appare elitario, rappreso attorno a un numero esclusivo di candidature, si sgretola e si scompone in un quadro frastagliato. La permanenza secolare dei Calepini, le presenze altalenanti dei de Fatis e dei Cazuffi, le incursioni e i rapidi distacchi dei giurisperiti come Guaschetta e Approvini, alla fine vengono

[35] BCT, *AC*, ms 3484, (Libro di colta del 1507) «Pelegrin di Busi», stimato per 261 grossi; sulla nomina a console C. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, p. 194. Nel 1499, per ordine dei consoli «fuit sparsum unum vas vini ceresoli in platea comunis Tridenti nati sub iurisdictione castri Nomi», che Pellegrino violando gli statuti aveva fatto portare in città; BCT, *AC*, ms 3866, cc. 10-11v (24 ottobre 1499).

[36] Sulla famiglia e la costituzione del suo patrimonio, cfr. BCT, ms 186, *Inventarium archivii Cazuffiani...*, cc. 4 e ss.; Tommaso Cazuffi versando 1000 fiorini di capitale fonderà con dei soci nel 1537 una compagnia «in la mercanzia dela seta»; BCT, ms 2649, cc. 25r-27r.

[37] C. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, pp. 192-193.

assimilati; i meccanismi di cooptazione che presiedono alle magistrature appaiono certo severi, ma sembrano poi incapaci di imporre regole precise, e questa rigidità enunciata sulla carta si piega, finendo per assecondare le pressioni che giungono dall'esterno. I percorsi d'accesso si adattano alle biografie dei candidati e tollerano che siano le combinazioni sempre mutevoli della società cittadina ad abbozzare i contorni degli uffici; le avventure personali e le relazioni sociali ne determinano la costituzione. Il programma statutario osserva alcune regole di continuità e incoraggia i ritorni in carica di chi appartiene alle famiglie maggiori per censo e antichità di residenza; tolte però queste costanti, sono le deviazioni, gli ingressi e le fughe successive, le assenze protratte nel tempo a rimanere gli atteggiamenti più praticati da chi risiede nel capoluogo trentino. Quella stretta selezione che ha costruito i patriziati delle città imperiali tedesche, trasformando i suoi componenti in un ceto chiuso, uno *Stand* attorniato da un codice giuridico ferreo, è del tutto mancata a Trento, e le norme per l'acquisto della *civilitas* non sono bastate a evitare che il prestigio di molte case «antique» si possa disperdere e sfumi dopo qualche generazione[38].

I vuoti aperti nel consiglio urbano chiamano in causa certo anche altri responsabili; il magistrato, prescrivendo l'ordine da seguire durante le processioni pubbliche, ha ribadito che ciascun console è «in domo sua patronus et pater» e che «unusquisque ipsorum cum potestate est et non vir privatus», ma ha comunque concesso al principe, al capitano e ai luogotenenti vescovili – come a dire ai canonici – l'onore di aprire i cortei pubblici[39]. L'esistenza di autorità estranee all'orizzonte cittadino ha perciò incrementato il flusso migratorio verso il castello o il capitolo cattedrale, privando gli uffici urbani della forza d'attrazione necessaria a porli come luoghi privilegiati dell'esercizio del potere; è stata,

[38] Molte le affinità con l'analisi proposta da M. WALKER, *German Home Towns*, pp. 48-56 in particolare.

[39] BCT, *AC*, ms 1909 (s. d. ma risalente ai primi del XVI secolo).

quella vescovile e canonicale una concorrenza accesa, in grado di entrare nei progetti e nelle strategie familiari, di indurre all'abbandono del posto in consiglio per scegliere un abito ecclesiastico o lo studio del diritto; un modo di interferire nelle vite dei *cives* trentini piuttosto informale all'inizio ma che adesso, nella transizione all'età moderna, si sta arricchendo di concrezioni normative.

2. «*Nobiles cives*»

«A gloria prima di Dio e poi della città di Trento, mia sempre riverita patria» Girolamo Bertelli confessava di aver scritto i suoi tre libri di *Elogii historici* del principato; nel titolo del manoscritto Bertelli si sottoscriveva «signore del castello di Ossana, patricio e gentilhuomo d'essa città di Trento»[40]. Circa un secolo prima Innocenzo a Prato, signore della baronia di Segonzano, aveva cominciato il quarto libro della sua *Historia tridentinae civitatis et totius Episcopatus* descrivendo i quartieri della città: dopo aver parlato del duomo e del castello, l'a Prato scendeva nella contrada di san Benedetto, il quartiere che gravitava sulla piazza della cattedrale; affacciate lungo le strade principali del centro urbano, la via Larga e la via Lunga, stavano tutte le «habitationes insuper primariorum urbis patriciorum et nobilium»[41].

Designare l'aristocrazia urbana con il termine di patriziato non era insolito nelle terre imperiali; con la recezione della cultura umanistica questo vocabolo era divenuto poco a poco familiare nel linguaggio politico. I giuristi avevano preso a usarlo per indicare quei «senatores sublimes genere» che sottrattisi all'immatricolazione nelle arti erano la componente quasi esclusiva del consiglio, uno strato di grandi mercanti e banchieri protetto verso l'esterno da un'attenta endogamia familiare, dalla mimèsi di abitudini nobiliari e dall'ereditarietà delle cariche politiche. Umanisti e legisti si

[40] BCT, ms 192, c. 1r e 2r; il manoscritto era ultimato nel 1696.

[41] BCT, ms 4, c. 163.

erano impadroniti per primi di questo classicismo: *doctor utriusque iuris et patricius* avevano fatto scolpire i figli di Calepino Calepini sopra l'arca sepolcrale incassata nella parete del duomo, subito accanto al portale d'ingresso. Ma dopo Calepino, morto nel 1485, nessun'altra tomba di cittadino aveva ricevuto una simile epigrafe. L'attributo di patrizio non aveva attecchito; restava una citazione, un prestito letterario, mai un concetto definitorio. Qui la necessità di definire con un vocabolo a sé la nobiltà civica contrapponendola per «origini, basi economiche e mentalità alla nobiltà territoriale»[42], non era mai stata avvertita; la stessa promiscuità di caratteri che si rintracciava nei trascorsi di Bertelli e dell'a Prato, entrambi giuristi sospesi fra la residenza cittadina e un titolo di signore territoriale, dimostrava come un lessico ricavato solo da esempi letterari fosse inadatto a coprire una realtà molto più sfuggente: i divieti di matrimonio con l'aristocrazia distrettuale, le magistrature della città trasformate in ritrovi parentali, l'esistenza nelle taverne cittadine o nel palazzo municipale di stanze riservate alle sole consorterie patrizie, erano forme di sociabilità sconosciute nel capoluogo vescovile[43]. Mancava d'altro canto all'aristocrazia trentina quel robusto passato di uomini immersi nei commerci che costituiva l'identità sociale dei patriziati tedeschi e che nei libri consiliari o nelle cronache dei comuni italiani veniva ricordata dall'endiadi *civis et mercator*; ad evitare che una funzione economica divenisse anche un segno di status, un segno per riconoscere un ceto estraneo alle abitudini di sfruttamento terriero da cui traevano ricchezza i signori dei feudi, avevano contribuito la fragilità del tessuto produttivo locale e l'osmosi dei suoi abitanti con la *curia episcopalis*, un groviglio di obblighi d'ufficio e di fedeltà vassallatiche nel quale le linee dell'amministrazione cittadina e delle temporalità episcopali spesso combaciavano.

42 E. FASANO GUARINI, *La crisi del modello repubblicano*, p. 562.

43 Sulla loro frequenza, all'opposto, nei centri urbani dell'impero, cfr. T.A. BRADY JR., *Patricians, Nobles, Merchants*, pp. 38-45. Per l'area cittadina italiana, J. GRUBB, *Patriziato, nobiltà*, pp. 235-251.

Anche la nobiltà rurale del principato, tranne le poche eccezioni delle dinastie comitali e dei *liberi milites*, aveva raggiunto tardi la propria maturità; solo fra XII e XIII secolo essa si aggregava attorno ai vescovi con un'estrazione varia, poiché varia era l'origine dei vescovi e delle loro clientele, e con un tasso di radicamento territoriale modesto, poiché era recente nel territorio la comparsa di una struttura castellano-signorile coesa[44]. Al principio del Trecento, dentro la piccola nobiltà priva di diritti signorili e indotta perciò a inurbarsi, la carenza di legami familiari volti in direzione agnatizia aveva levigato in quelle famiglie ogni residua differenza; la separazione – così frequente altrove – di un patriziato nobile dagli atteggiamenti cavallereschi e ancora affezionato alle proprie ascendenze feudali, e di un patriziato invece «borghese» ormai ramificato per interessi e vincoli parentali solo all'interno delle mura, si era affievolita lasciando spazio a un processo di ininterrotto livellamento cetuale. Ancora una volta la presenza dell'autorità vescovile aveva dettato le proprie condizioni. Sin dal principio nel *comitatus tridentinum* l'estensione del vassallaggio era servita a ridurre le immunità e l'influenza dei nobili liberi, equiparandoli nel rango ai cavalieri e ai ministeriali della *gentilis macinata* di san Vigilio[45]; nel frattempo, la preoccupazione di non lasciar incancrenire le disparità sociali, l'ansia di evitare gli epiloghi tragici dei tumulti di popolo scoppiati nelle *Reichsstädte*, si era trasferita dentro la città. In un regime di doppia sovranità, spartita tra le magistrature civiche e un superiore laico o ecclesiastico, l'evoluzione politica aveva subito meno strappi; gli interventi arbitrari del potere signorile, chiamato a sanzionare l'elezione del consiglio, a ratificare le nomine e le concessioni dei privilegi legislativi, avevano mediato gli eccessi costituzionali impedendo sia l'eternità delle serrate patrizie sia l'insorgere violento dei

[44] Un approccio intelligente e nuovo per la storia della nobiltà vescovile tra XII e XIV secolo nei contributi di M. BETTOTTI, *Dal castello al palazzo* e *La nobiltà trentina*.

[45] I. ROGGER, *I principati ecclesiastici di Trento e Bressanone*, pp. 203-206.

movimenti di popolo[46]. Simili principi di voluta mediocrità si rintracciavano facilmente nella situazione trentina, nel modellarsi delle sue istituzioni e nei profili dei suoi attori: mediocre, dove possibile priva di fratture o di traumi, si poteva definire la simbiosi politica instaurata dal magistrato con il vescovo; mediocre nella fisionomia, sempre impegnata a spuntare le differenze di sangue e i rischi delle fazioni, voleva apparire la comunità nobiliare cittadina.

Il tendenziale egualitarismo non si applica però all'intero corpo degli abitanti; agisce per evitare l'isolamento di qualche frazione del ceto urbano ma non scansa la divisione fra i semplici cittadini e gli ammessi alla funzione consolare. L'omogeneità trova dunque un limite nella pratica politica quotidiana. Dal XV secolo, gli anni d'avvio del magistrato consolare e della sua produzione documentaria, questa dicotomia viene costantemente alla luce. Se i notai del comune nei verbali del primo cinquantennio si sono limitati a distinguere tra *provisores*, *consules*, *consiliarii ad utilia* e i restanti *aliquos cives*[47], nel secondo Quattrocento i verbali consiliari riportano con maggior attenzione le qualità dei presenti. L'indicatore prediletto dai cancellieri che intendano far risaltare lo status sociale di un magistrato è quello di *nobilis*; la convocazione del gennaio 1469, con la quale si apre il volume più antico degli atti civici, elenca qualche maestro artigiano, antepone ad alcuni nomi la qualifica di «ser» e registra infine con l'apposizione di *nobilis vir* la presenza degli altri consoli e testimoni[48]; questo linguaggio assume ora una sufficiente continuità e viene appreso dai notai che ricopiano i dibattiti consiliari. Con numerose omissioni, tuttavia, che non sempre è giusto addebitare alle sviste o alla noia di chi scrive; il passaggio dal titolo di *civis* a quello di

[46] H. KRAMM, *Streiflichter auf die Oberschichten*, pp. 131-132; per uno sguardo d'insieme sulle città libere, K. SCHULZ, *Nobiltà urbana e borghesia*, pp. 223-253.

[47] Ad esempio nei consigli generali del 1432 e del 1443; BCT, *AC*, ms 3068 e 3061.

[48] BCT, *AC*, ms 3865, c. 3r.

nobilis non avviene dolcemente[49] e inciampa in ostacoli imprevisti, come se l'esistenza di una nuova categoria non fosse unanimemente riconosciuta. Un artigiano o un macellaio entrano ed escono dal consolato sempre con il medesimo appellativo di «ser»; e se qualche loro figlio otterrà di nuovo un posto fra i sette di governo, nelle carte li si nominerà ancora così. Le omissioni o le dimenticanze toccano invece quelle famiglie che sono abituate a vedersi allungare di qualche parola il loro cognome e che, con i prefissi nobiliari, dovrebbero avere un po' di dimestichezza. L'ambiguità dipende in primo luogo dall'autore dello scritto. In genere i notai sono più indulgenti nell'attribuire la qualifica di *nobilis* mentre lavorano nel proprio studio o sono chiamati a rogare un atto privato in casa di qualche cliente facoltoso; non amano al contrario riconoscere i predicati nobiliari, o li tacciono del tutto, allorché ricoprono cariche pubbliche o sono nei panni di cancelliere al servizio della comunità o del principe vescovo. Capita così che una persona venga arricchita o spogliata del titolo di *nobilis* negli stessi anni, senza un motivo plausibile, a seconda dei luoghi e delle occasioni in cui è stato redatto il documento che la riguarda.

Le carte d'archivio della famiglia Cazuffi sostituiscono la dizione di *civis et habitator Tridenti* con quella di *nobilis* piuttosto tardi, durante il secondo decennio del Cinquecento[50]; nell'affitto delle due ruote di mulino locate nel 1524 a un contadino di Ravina, il notaio Francesco Callavino è stato attento perciò a ricordare il proprietario come «nobilis dominus Bartholomeus Cazuphus»[51]; eppure i fratelli Tommaso e Lorenzo, entrambi consoli nel 1523 e nel 1524 non fruiscono nelle pagine del libro cittadino di alcun titolo, salvo poi a recuperarlo improvvisamente un decennio più tardi[52]. Nella prima carta, nell'angolo superiore accanto al

49 Al contrario di quanto si verifica nelle città italiane; cfr. M. BERENGO, *Patriziati e nobiltà*, p. 193.

50 BCT, ms 186, c. 43.

51 AST, *Notai di Trento*, Francesco Callavino, I, c. 25r.

52 BCT, *AC*, ms 3867, c. 127v e 143r, e ms 3870, c. 264r.

segno del tabellionato, Nicolò Approvini ha scritto: «Istud est prothocolum mei Nicolai, quondam nobilis et preclari iurisperiti domini Aprovini de Aprovinis»[53], ma i suoi discendenti non approfittano di quell'attributo e anche lui, di ritorno da un'ambasciata presso la corte cesarea, mentre riferisce all'assemblea dei consoli sugli esiti della missione si deve accontentare di un più anonimo «egregius causidicus»[54]. Non sfuggono a queste oscillazioni nemmeno i Calepini, gli eredi del giurista che tanto ha contato negli affari cittadini di fine Quattrocento; nel 1478 Giovanni Hinderbach conferma l'investitura delle decime che quel dottore in leggi, e all'epoca massaro vescovile, possiede nelle vicinanze di Terlago; Calepino è nominato nel registro dei feudi come «civis»[55], e tali appaiono i suoi figli e il fratello Donato nel rinnovo dell'investitura concessa dal successore di Hinderbach, il vescovo Udalrico Frundsberg, nel 1492[56]; nonostante ciò, nel 1487, secondo l'atto di acquisto rogato da Antonio Berlina, uno dei figli di Calepino, Giorgio, era già stato «nobilis vir»[57]. Un altro figlio di Calepino, Andrea, sopporta analoghe variazioni onomastiche: riconosciuto come «nobilis» dal notaio Giovanni Antonio Da Ponte nel 1506, addirittura «patricius» per il libello di una causa portata al tribunale camerale di Spira nel 1533[58], pochi anni prima, in un incontro indetto nella sala dei consoli per preparare le istruzioni agli ambasciatori in partenza per la prossima dieta tirolese, ricade nell'indistinta categoria dei «domini»[59].

E gli esempi possono assommarsi; Giovanni Conto e Gior-

[53] AST, *Notai di Trento*, Nicolò Approvini, II, c. 1r.

[54] BCT, *AC*, ms 3866, c. 83v.

[55] AST, *APV*, *s l*, cp 22 n. 7, c. 153v.

[56] AST, *APV*, *Codex Clesianus*, VIII, c. 59r.

[57] BCT, ms 1867 F-5, c. 6v (Atti del notaio Antonio Berlina, 1486-1490).

[58] HHSTAW, *Reichskammergericht. Wetzlarer Akten*, Karton 10; il fascicolo processuale reca sulla copertina la dicitura «Andreas et Calapinus de Calapinis contra Catarinam et Hieronimam Comitissas de Lodrono».

[59] AST, *Notai di Trento*, Giovanni Antonio da Ponte, I/3, c. 5v e BCT, *AC*, ms 3870, c. 73r.

gio sono i due figli maschi del giurista Antonio de Fatis, il compagno fraterno di Calepino Calepini nelle giornate della persecuzione degli Ebrei; a favore del primo, che ha scelto di militare nelle compagnie di Sigismondo d'Asburgo, due notai dell'ultimo Quattrocento si sbilanciano senza timore: porta le armi ed è perciò un «eques» nei protocolli di Giovanni Giacomo Callavino, merita il titolo di «nobilis vir» per Antonio Berlina mentre stipula in sua presenza una locazione[60]; Giorgio, il decano del capitolo, amministra il patrimonio di immobili e di terreni spettanti alla famiglia e il suo nome accanto a quello del fratello si incontra frequentemente scorrendo i fogli dei *libri feudorum*: dapprima, in un'investitura risalente al 1492, viene chiamato dal Frundsberg «iuris pontificii doctor, decanus ac canonicus» della chiesa di Trento ma sei anni dopo, a fianco di Giovanni Conto, sale al rango di nobile; alla morte di Giorgio, Giovanni Conto riceve fra il 1509 e il 1511 in tre lunghissime scritture la conferma dei possessi feudali suoi e del fratello «olim decanus», ma chi elenca nel codice i beni del de Fatis tralascia di ricordarne la dignità: Giovanni Conto è tornato a essere un fedele «civis noster tridentinus»[61].

Il continuo ondeggiamento di titoli disorienta; la mano di un notaio distratto o in vena di adulare il proprio cliente può averlo rinfocolato ma la confusione è nelle carte come nei fatti. Una sensazione di spaesamento hanno provato già molto tempo prima glossatori e commentatori alle prese con una definizione della nobiltà che i loro codici – il diritto civile, i canoni dei concilii e le decretali – non sono in grado di avvicinare se non per approssimazioni; e il problema di catturare in un testo una realtà più sociale e politica che giuridica stenta a imboccare vie d'uscita anche ora, al principio dell'età moderna. Nemmeno le magistrature centrali o le leggi si sono curate di offrire risposte sicure. Gli indizi

60 AST, *Notai di Trento*, Giovanni Giacomo Callavino, I/2, c. 85v (anno 1499); BCT, ms 1867 F-5, c. 9r (anno 1486).

61 AST, *Codex Clesianus*, VIII, c. 61v; IX, c. 84v; X, c. 84r, 118v e 130r. Sulla varietà dei lemmi denotanti la superiorità sociale, G. CASTELNUOVO, *Nobili e nobiltà*, *passim*.

ammessi variano: chi è investito di un feudo, chi è esente dagli oneri diretti, va a cavallo e cammina armato di spada, ma anche chi rivela un comportamento decoroso ed è riuscito a dimostrare, con allegazioni scritte o tramite la viva voce di qualche testimone, che il padre e il nonno hanno sempre vissuto nobilmente[62]. La cappa di vaghezza in cui si riconoscono tutti gli esponenti del suo ceto ha un fine protettivo: la nobiltà non ha rinunciato a pensare la propria esistenza come una naturale ripetizione di idee e di abitudini trasmesse nel suo sangue dalle antiche virtù degli avi; l'essenza di questi valori non si lascia rinchiudere in alcuna definizione ma sottraendosi al rigore meschino della norma o al grigiore dei regolamenti «è per sua natura libertà»[63].

La letteratura di diritto comune ha però tenuto a distinguere una nobiltà di sangue, trasmessa in via ereditaria, da una nobiltà «accidentale» e d'ufficio, implicita nello svolgimento di certi *munera* al servizio dell'imperatore o del pontefice; e «huiusmodi honor – si dice in una glossa al Codice – vel etiam nobilitas que venit per accidens, idest per dignitatem, non videtur extendi ultra pronepotes»[64]. Secondo alcuni giuristi tardo cinquecenteschi la nobilitazione per dignità cessa con la morte della persona[65]. Accidentale, non trasmissibile ai propri discendenti, è nell'impero la dignità di «comes palatinus», un titolo che dottori in legge e consiglieri di nascita ignobile ottengono spesso in segno di gratitudine dal sovrano; per un *civis* trentino basta portare quel titolo o anche essere un camerlengo, un consigliere o un qualunque ufficiale cesareo, perché il notaio pensi subito di alzarlo di rango[66]; sono promozioni effimere e di regola onerose, il che in parte motiva la scomparsa repentina dei pre-

62 J.R. BLOCH, *L'anoblissement en France*, pp. 31-32; E. PERROY, *Social Mobility*, pp. 235-236.

63 P. BOURDIEU, *La distinzione*, p. 24.

64 M. ASCHERI, *La nobiltà medievale*, p. 63.

65 J.R. BLOCH, *L'anoblissement en France*, p. 77.

66 Come accade a Giovanni Antonio Pona, camerlengo di Massimiliano a Verona nel 1516 e «Magnificus dominus» per Nicolò Approvini; AST, *Notai di Trento*, Nicolò Approvini, II, cc. 1v-3r.

fissi nobiliari da tante genealogie dei sudditi vescovili. Ma queste ragioni non spiegano come l'insinuarsi dell'attributo *nobilis* al posto di *civis* avvenga in modo sincopato e per quale motivo le reticenze che affliggono gli ottimati trentini, l'assegnazione di predicati nobiliari e poi la loro confisca, continuino a manifestarsi. Un vocabolario sociale non s'improvvisa, e l'insorgere di termini nuovi si áncora alle strutture materiali, alle mansioni politiche di un ceto, o all'immagine che questo vuol dare di sé[67]. Nell'ultimo periodo del XV secolo le fonti di reddito dei «signori di consiglio», con il tipico accavallarsi di censi feudali e di capitali mobiliari, con il loro ruolo politico, sospeso a metà fra l'amministrazione del consolato e quella principesca restano eguali; se gli strumenti di riproduzione della ricchezza in seno all'oligarchia del capoluogo mantengono un'impronta tradizionale, il bisogno affannoso di distinzione che agita ora la cittadinanza e che si esprime nella nascita di una terminologia nobiliare deve provenire da altre cause.

Nel mosaico nobiliare dell'episcopato il tracciato della piramide ha i suoi vertici in prossimità dei signori dotati di giurisdizione territoriale; la simmetria si sfilaccia incrociando verso il basso le famiglie dei nobili rurali e dei *cives*, famiglie senza molta terra e senza un passato onorevole in cui l'instabilità economica si combina alle inquietudini sociali. Il piccolo notabilato delle campagne e delle città è la componente più eterodossa della costruzione come la più ostica da classificare; la sua mobilità lo pone costantemente al limite della gerarchia cetuale. Per queste famiglie vale a pieno l'osservazione cinquecentesca che la nobiltà è solo in parte un fatto giuridico certo: il possesso fondiario, un privilegio di esenzione fiscale oppure il godimento di un ufficio regio non assicurano l'acquisizione di uno status diverso né garantiscono dai pericoli di doverlo cedere un giorno; il vivere nobilmente rimane soprattutto «una condizione sociale»[68] fondata sul consenso tacito dei propri pari o sullo sguardo benevolo dei vicini.

67 G. DUBY, *Lignage, noblesse et chevalerie*, pp. 819-823.

68 Cit. da G. HUPPERT, *Il borghese gentiluomo*, p. 188.

Se un feudo, o magari un canonicato della cattedrale, appaiono un appiglio sicuro per le ambizioni degli ultimi arrivati, le lettere dell'alfabeto nobiliare offrono combinazioni inaspettate. I canoni della dottrina giuridica si scompongono infatti in un variegato *collage* di requisiti; l'investitura di una signoria, una carica pubblica, il conferimento di una figura araldica da parte del re o dell'imperatore sono criteri oggettivi; l'onore nobiliare, in una società basata su un regime formale di privilegi, trova la sua fonte ultima nel sovrano[69]. L'intervento regio nelle nobilitazioni, da tutti ritenuto discriminante, non esaurisce le soluzioni né limita lo spettro dei pareri sulle strade d'accesso allo *Stand* nobiliare.

La rincorsa ad accatastare l'uno sull'altro i requisiti possibili di nobiltà non è un rimedio accettato da tutti. Ai banchi dei librai cinquecenteschi, in tutti i mercati imperiali si vendono i *Ritterspiegel*, manuali di etica cavalleresca stampati a poco prezzo, nei quali si consiglia la vecchia nobiltà angosciata dallo sfarzo dei *Bürger* di raggiungere le corti, di partecipare ai commerci, di mettere a profitto le proprie tenute rurali; ancora a fine Cinquecento, alcuni testi rassicurano i signori che l'abbandono dei castelli e della loro attività di giusdicenti seguito al trasferimento in città e all'acquisto di un palazzo non avrebbe derogato alla loro condizione[70]. Ma in un periodo dominato «dal denaro e dalla menzogna», l'indulgenza si mescola spesso a dichiarazioni di tenore opposto, altrettanto diffuse nei trattati, che fanno dipendere le virtù nobiliari solo dalla nascita, dalla purezza del sangue o da un continuo esercizio della forza; per alcuni la nobiltà scaturisce solo dalla *Grundherrschaft*, e un solco d'intolleranza viene scavato con i patrizi malgrado qualsiasi diploma ottenuto: «veri non sunt nobiles, nec nobilium privilegiis utuntur»[71].

69 J.A. MARAVALL, *Potere, onore, élites*, p. 47.

70 H. RÖSSLER, *Adelsethik und Humanismus*, pp. 238-239. Una rassegna della trattatistica tedesca, in H.C.E. MIDELFORT, *Adeliges Landleben*, pp. 245-264, in particolare pp. 257 e ss.

71 Cit. da C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, pp. 264-265.

Lo scontro fra nobiltà come qualità genetica ereditata o come virtù morale fu argomento dibattuto nei manuali di precettistica, come nei libri popolari, nelle satire e nelle commedie, dove un ceto di giuristi e di avidi bottegai di città perseguitati dall'ambizione di acquistare un titolo nobiliare lottava contro una classe pletorica e ottusa di vecchi proprietari aristocratici condannati alla rovina nonostante i privilegi del loro lignaggio. In questi racconti si esprimevano le contraddizioni fra le leggi dell'ordine per ceti e una morfologia sociale che non si poteva facilmente ingabbiare in un sistema «statutario, oggettivo, stabile»[72], agente su tutte le manifestazioni della vita umana. Le prescrizioni della letteratura didascalica sull'ideologia della virtù e dell'onore, proprio mentre l'obbligo di esporre la crescente disaffezione nobiliare alle armi incrinava la base eroica della sua superiorità sociale[73], dovevano incarnarsi in un ordito di incontri umani, di raffronti personali, di ricerche esasperanti della stima pubblica da cui s'intravvedevano le incongruenze e i difetti dell'ideologia cetuale. L'incomprensione delle ascese e delle rovine economiche che infrangevano le barriere di sangue, sciolta ovunque definendo l'appartenenza all'ordine della nobiltà come un fatto biologico e, allo stesso tempo, come possesso di requisiti giuridici selettivi ma non inaccessibili a meccanismi venali[74], si aggravava anche in seguito a trasformazioni istituzionali.

Fra Quattro e Cinquecento processi di recinzione statuali attirarono patriziati e giuristi 'borghesi' dentro gli organismi territoriali[75]; frontiere e fisionomie cetuali si mossero «a

[72] J.A. MARAVALL, *Potere, onore, élites*, p. 19.

[73] J.A. MARAVALL, *Potere, onore, élites*, p. 272.

[74] Un'efficace spiegazione degli *escamotages* pratici – la concessione regia di un feudo o di una magistratura, la conquista di un alto beneficio ecclesiastico – e delle ragioni teoriche che li consigliarono in W. SCHULZE, *Die ständische Gesellschaft*, pp. 9-17 in particolare.

[75] R. ENDRES, *Adel und Patriziat*, pp. 224-225, che scorge in questi frangenti un'età di veloci sommovimenti sociali; analoghe, per un altro contesto geografico, le osservazioni di A. JOUANNA, *Die Legitimierung des Adels*, p. 170 e, per il regno inglese, di M. JAMES, *English Politics*, pp. 27 e ss.

seconda dell'evoluzione dei rapporti di forza tra un'antica aristocrazia signorile che mirava a immettere i propri membri nel tessuto amministrativo, e nuovi professionisti – del notariato, della giustizia, delle finanze – di provenienza urbana che, a loro volta, si sforzavano d'inserirsi nel gruppo dei *viri nobiles* e di acquistare diritti signorili sul territorio»[76]. Nella crisi di redditi e di prestigio che lambiva la vecchia aristocrazia, il desiderio di emulazione sospinse nelle città l'impiego del gergo nobiliare, per esprimere rilievo politico, antichità nella discendenza, volontà da parte delle oligarchie consiliari di estranearsi dal consorzio urbano. I «nobili conselieri dela magnifica comunità de Trento»[77] avevano saputo approfittare delle scappatoie empiriche che offriva loro una società in rapida trasformazione; a un consiglio che osservava tranquillo l'invecchiare dei propri membri scosso solo dal ricambio delle generazioni era stata facile l'adozione di un vocabolario nobiliare. Il nuovo lessico, usato collettivamente o riferito di volta in volta a un singolo console, si era esteso a cavallo del XV e XVI secolo in atti notarili, nella corrispondenza privata, nelle intitolature delle riunioni. I notabili trentini avevano tentato così di accreditare il sinonimo «civis et nobilis»; talvolta però i dubbi riapparivano.

Il 23 novembre 1500 Giacomo Calepini, Giovanni Conto de Fatis e un suo cugino, Paolo de Fatis Tabarelli, compaiono in castello, di fronte al principe e ai suoi consiglieri[78]. La causa – «occasione precedentie» scrive il cancelliere – si è provato inutilmente a risolverla il giorno prima nel palazzo pretorio; il podestà, ascoltati «insultum ac iniurias et rumorem» pronunciati da Giacomo e Paolo in sua presenza ha deciso di rinviare le parti al tribunale vescovile; questo processo si discute assieme alla causa originata da «certa verba iniuriosa inter prefatum dominum Jacobum et dominum

76 G. CASTELNUOVO, *Nobili e nobiltà*, p. 52.

77 BCT, *AC*, ms 1925, c. 15r (10 febbraio 1513).

78 L'episodio è trascritto nel *Liber actorum in causis civilibus et criminalibus... coram R.D. Episcopo*; cfr. AST, *APV*, *s l*, cp 85 n. 5, cc. 117r-v.

Contem coram Sua Reverendissima Paternitate etiam heri prolata, summa cum molestia». Si stralciano subito dal dibattimento i motivi di ordine civile che hanno scatenato il conflitto fra le famiglie Calepini e Tabarelli, rinviando al podestà di stabilire la quota degli «alimenta et vestimenta» spettanti a Margherita, una sorella di Giacomo andata in sposa a Paolo. L'autorità vescovile si arroga invece le decisioni sugli aspetti penali della causa. Considerati il genere del delitto e il luogo in cui è stato commesso, il principe Udalrico Liechtenstein, signore di Trento dal 1493, mitigando la pena statutaria condanna le parti a un'ammenda di 100 fiorini o alla detenzione nelle carceri del castello fino al versamento. La multa, poco gravosa, viene accettata dai tre contendenti; Giacomo Calepini tuttavia chiede al principe vescovo di determinare adesso, prima che si abbandoni l'aula del giudizio, quale fra di loro «alteri proferri seu precedere debeat, cum altricatio inter ipsum Calepinum et dominum Paulum et Contem de Fatis de Trilaco ratione predicta existat, ad hoc ut de cetero occasio scandalorum tollatur».

È quasi impossibile per la corte produrre un verdetto rifacendosi agli indicatori che in città distinguono le case popolari da quelle cospicue: le tre famiglie sono abbienti, riescono a entrare nel consolato se lo desiderano, hanno dimestichezza con i beni della mensa episcopale e con gli impieghi che essa distribuisce. I criteri da cui si ricavano le gerarchie urbane, in gran parte informali e appoggiati alla consuetudine, valgono poco come prova giudiziaria; l'imbarazzo viene allora superato mettendo per un attimo in disparte la società cittadina, i suoi indici sociali e le sue regole, e scovando fuori di essa i motivi che giustificano le pretese dell'uno o l'altro litigante.

Letti i «privilegia super doctoratibus suis et militie» in possesso dei giudici, si decide spetti a Giacomo, dottore in leggi come il nonno Calepino, il diritto di «precedere et proferri ipso domino Paulo», riservando comunque al Tabarelli, se «privilegia alia habeat, seu in iure demonstrari possit» l'opportunità di presentarli ai consiglieri entro pochi giorni; quanto al Terlago, «eo quia dictus dominus Contes asseruit sua privilegia nondum coram sua Reverendissi-

ma dominatione producta fuisse», potrà fruire della stessa concessione: appena trovati in mezzo alle carte familiari, li recapiti il lunedì prossimo alla corte e, presente Giacomo Calepini, saranno vagliati con diligenza. Anche se i fogli del registro non menzionano i giorni successivi la comparsa dei due cugini e la produzione dei loro diplomi, è lecito pensare che entrambi abbiano obbedito presto o tardi all'ingiunzione del Liechtenstein; Paolo de Fatis Tabarelli, figlio di Tommaso, giurisperito e conte palatino, aveva sostenuto a Padova[79] quattro anni prima le «publicas disputationes» in diritto canonico e civile; ai de Fatis invece, già nel 1432[80] il re dei Romani Sigismondo aveva concesso una lettera di nobilitazione che dava loro il privilegio di assumere un'arma araldica. Potevano dunque suffragare, senza troppe ricerche, il diritto di non subire umiliazioni dal Calepini, tanto più che, a frugare nell'archivio dei de Fatis, si sarebbe trovato uno dei rari diplomi di nobilitazione rilasciati dalla cancelleria episcopale: qualche anno dopo il privilegio di Sigismondo, Alessandro di Masovia li aveva accolti «in nobiles et familiares nostros domesticos» aggregandoli «familiarium domesticorum nostrorum consortio». E il diploma, comprese tutte le esenzioni fiscali toccanti ai nobili vescovili, era stato poi confermato nel 1463 dal principe Giorgio Hack[81]. La stirpe dei de Fatis non aveva certo perso tempo per fare di quelle carte un peculiare strumento di affermazione; Antonio «vigore quorundam privilegiorum eius nobilitatis»[82] rifiutava nel 1484 di pagare le collette imposte sulle terre di una comunità rurale, così come Paolo Tabarelli nel diploma di dottorato teneva a specificare la sua qualità di «nobilis tridentinus»; ma i de Fatis attori nel processo del 1500, costretti perciò a scendere sul campo della giustificazione giuridica del proprio onore, avevano osservato un

79 Il diploma di dottorato si trova ancora nell'archivio di famiglia: BCT, ms 4457 (Padova, 31 agosto 1496).

80 K.C. VON FRANK, *Standeserhebungen und Gnadenakte*, II, p. 3, «Wappenbrief im Adelsstand».

81 BCT, ms 5002, cc. 5-7, nonché ms 4893, cc. 5-7.

82 BCT, ms 5002.

atteggiamento più cauto, accontentandosi – come gli altri imputati – della definizione di «domini». Il copione dei titoli prima rivendicati e poi trascurati, delle recriminazioni in un caso e delle amnesie nell'altro, ritornava attuale; ma i vuoti di memoria provocati ai *cives* dalle visite al Buonconsiglio erano una necessità.

3. *«Nobiles primarii», «nobiles castellani»*

Un indizio di questi obblighi, e una ragione esplicita delle afasie manifestate di fronte alla corte, l'aveva fornita la «Proclamatio de feudis investiendis et investituris faciendis» che apriva il registro feudale del vescovo Udalrico Frundsberg. L'ordinanza vescovile, emanata nel 1489, l'anno in cui Massimiliano I gli aveva conferito le regalie temporali, non compariva nei volumi precedenti. Come volevano le rubriche dei *Libri feudorum*, all'inizio del mandato vescovile tutti i vassalli si erano recati a Trento per supplicare la conferma delle investiture e Frundsberg, avviando una prassi scrittoria sempre osservata da allora, aveva tenuto a distinguere «plures feudatarii nostri, tam nobiles quam ignobiles»[83]. La sua nomina a presule trentino, avvenuta tre anni prima, era stata sofferta: alla morte di Giovanni Hinderbach, solo le pressioni dei «consiliarii saeculares» asburgici presenti all'elezione avevano convinto il decano e il capitolo cattedrale a scegliere la sua candidatura. La trafila della conferma pontificia si era snodata in un nervoso scambio di corrispondenza fra la curia e le sedi del potere imperiale; a favore di Udalrico, canonico di Augusta, di Frisinga e di Bressanone, fratello maggiore di Georg, comandante dei *Landsknechte* imperiali, avevano spedito lettere a Roma il padre, che gli comunicava il sostegno della Lega sveva, Sigismondo d'Austria e il cancellerie dell'impero e arcivescovo di Magonza Berthold von Hennenberg; «suspectissimus» alle prerogati-

[83] ACAV, *Codex Clesianus*, VIII, c. 1r (30 giugno 1489); le distinzioni tra i tipi di feudi erano erano ben presenti alla dottrina; C. DANUSSO, *Ricerche sulla 'Lectura feudorum'*, pp. 81 e ss.

ve di Roma lo definisce da Trento un memoriale anonimo indirizzato alla curia nel 1486, poiché «non modica familiaritate coniunctus est statibus imperialis et regis predictis»[84]. Le accuse rivolte alla scelta di Frundsberg non derivano dalla sua estraneità all'ambiente locale; la sua origine geografica, dopo l'interminabile serie di vescovi slavi, polacchi e tedeschi proiettati sulla diocesi vigiliana, non stupisce; sono la contiguità e i vincoli con l'apparato imperiale ad alimentare i sospetti trentini, un senso di paura e di diffidenza istintiva che trova nella «Proclamatio de feudis» la sua conferma: un timore che si comprende solo con una breve digressione fiscale.

Il nuovo vescovo non possiede lo stesso gusto per le categorie giuridiche del suo predecessore, un canonista che ha imbastito la sua azione di governo sul recupero degli *iura episcopalia* dimenticati. Frundsberg, un nobile di Augusta legato alla clientela asburgica, appartiene a una categoria di ecclesiastici propagatasi con rapidità, dopo la chiusura del concordato di Vienna, fra le terre ereditarie austriache e le parti meridionali della Germania; la *familiaritas* con la corte del re e con i ceti imperiali che gli rimproverano a Trento, ha sorretto la sua vita di prelato, una carriera scandita dall'accumulo di benefici canonicali in diocesi assorbite nel raggio d'influenza asburgica. Quell'atteggiamento di fedeltà interessata alla corte, che vuol dire anche sensibilità verso i mutamenti istituzionali avviati nel dominio di Massimiliano, Frundsberg li porta con sé nell'incarico che corona la propria scalata alle gerarchie clericali. Qualche mese prima della sua elezione all'episcopato trentino, intorno al 4 marzo 1486, la dieta imperiale riunita a Francoforte ha rese note le quote in denaro richieste ai singoli principati tedeschi dal fisco per sostenere le campagne militari contro il re

[84] AST, *APV*, *s l*, cp 40 n. 43: per gli interventi dall'impero in appoggio all'elezione di Frundsberg, O. LECHLEITNER, *Der Kampf um die Rechtskraft*, pp. 36-50 e pp. 125-126. Federico III appoggiava all'inizio la candidatura di un altro nobile tirolese, Georg von Wolkenstein, ma le pressioni del cugino Sigismondo l'avevano convinto presto ad accettare la nomina di Udalrico; si veda la lettera inviata dall'arciduca a Federico in TLAI, *Kopialbücher. Ältere Reihe*, 8, c. 292 r-v.

d'Ungheria Mattia Corvino; ai vescovati dell'impero toccano complessivamente 64.300 fiorini; di questi, allo Stato trentino, un contributo di 4.000[85]. L'assembrarsi nel medesimo anno dei due avvenimenti era certo fortuito, ma la coincidenza non resta un fatto episodico; da allora, la prima dieta alla quale Massimiliano aveva partecipato come re dei Romani, il binomio fra tasse imperiali e autorità vescovile si cristallizza, premendo sulla politica del principato.

Il peso di una fiscalità esterna allo spazio trentino era già stato avvertito con Federico III, quando i rifornimenti per le truppe mandate a respingere le invasioni turche in Carinzia e nella bassa Austria avevano gravato sulle finanze vescovili; il prelievo di denari o di armati sul territorio, come sancito dalle 'compattate', diveniva sostanzioso; le visite alle diete provinciali dei delegati vescovili e cittadini per patteggiare le somme decise nelle commissioni cetuali ripetute: a Innsbruck nel 1474, 1476 e 1477, a Bolzano e Brunico nel 1478, nuovamente a Bolzano nel 1481[86]. Le resistenze che avevano accompagnata l'introduzione delle prime imposte collettive erano state la causa dei ritardi nel loro prelievo e del carattere accidentale con cui si erano emanate. Benché esteso nominalmente al complesso delle terre imperiali, il fisco fridericiano non aveva superato le consuetudini medievali che prescrivevano la raccolta dei tributi unicamente per scopi particolari, allo scoppio di una guerra o sotto la minaccia di un'invasione nemica. Con l'avvento di Massimiliano, a partire dal decennio finale del XV secolo, la legittimità impositiva veniva raccordata teoricamente non solo ai bisogni bellici ma a uno sforzo di riforma istituzionale: la dieta di Worms del 1495 decretava l'esazione del «gemeiner Pfennig», un'imposta collettiva prelevata senza distinzioni di ceto nella nazione tedesca; la responsabilità del suo pagamento – un misto di capitazioni e di tasse sui redditi – non investiva solo i principi tenuti all'aiuto feudale, ma obbliga-

85 *Deutsche Reichstagsakten unter Maximilian I.*, I, p. 342.

86 A. JÄGER, *Geschichte der landständischen Verfassung*, II 2, pp. 243, 258-261, 274.

va ora individualmente tutti i loro sudditi. Gli atti dietali chiarivano con tre ordinanze successive che i ricavi sarebbero serviti per istituire il tribunale camerale, una corte d'appello suprema nel *Reich*, e per dare mezzi concreti al ristabilimento della 'pace perpetua' e del diritto in ogni territorio del sacro romano impero[87]. Una nuova concezione dell'impero, dei suoi compiti amministrativi e giudiziari, giustificava per l'assemblea il ricorso alle entrate; il 'denaro comune' si sarebbe prelevato per altri quattro anni, ma i tributi che lo sostituivano nel Cinquecento, il «Römermonat» e il «Kammerzieler», avrebbero mantenuto le stesse finalità: il «mese romano», collegato all'antico obbligo dei ceti di seguire il re nel viaggio verso l'incoronazione pontificia, avrebbe finanziato le campagne dell'esercito imperiale, mentre i gettiti del «Kammerzieler» sarebbero confluiti nei salari dei giudici d'appello camerali[88].

Il dualismo costituzionale dell'impero condizionò il grado di applicazione delle misure fiscali: la riscossione dei tributi, nei principati dinastici maggiori e negli elettorati, venne in molte occasioni trattenuta dalle rispettive tesorerie e tramutata in imposta territoriale[89]; ma per i territori confinanti con gli *Erblande* la camera fiscale della corte massimilianea raffigurò pressoché l'unico collegamento con la burocrazia dell'impero. L'unione militare con il Tirolo, assestata nei suoi meccanismi parecchi anni prima dell'ordinanza sul «gemeiner Pfennig», e l'annessione della contea, dopo il 1490, con la morte dell'arciduca Sigismondo, al gruppo dei territori soggetti direttamente al governo di Massimiliano, resero quasi priva di impedimenti la comunicazione fiscale fra il principato e Innsbruck, città residenza dell'imperatore-conte e sede amministrativa dell'Austria superiore.

[87] N. BULST, *Impôts et finances*, pp. 70-71.

[88] Da Norimberga, nel 1501, Massimiliano comunicava al principe di Trento che nell'ultimo *Reichstag* erano stati decisi i sussidi per il *Kammergericht*: «Unnd in solhem dir achtzehn guldn Reinisch angelangen ist»; AST, *APV*, *s t*, cp 21, lett. d.

[89] N. BULST, *Impôts et finances*, p. 72.

Il *dominium* tridentino, ceduta alla contea la funzione tributaria, è una regione politica formata dall'accumulo di strati sovrapposti di sovranità; l'incontro fra prerogative giuridiche locali e mansioni politiche sovralocali, dà alla sua costituzione un carattere ibrido. I legami con il potere imperiale, evidenti nella nomina di Frunsdberg, si solidificano grazie alla fusione dei due regimi fiscali, un passo che accorpa in un nesso definitivo le sfere dell'autorità vescovile e comitale.

La simbiosi dei meccanismi impositivi viene percepita dai contemporanei come l'epilogo naturale della politica compromissoria osservata dai principi vescovi nei confronti dei signori tirolesi; nel 1493, l'anno dell'elezione di Massimiliano a imperatore, la comunità di Trento riassume in un dispaccio spedito a corte l'elenco delle opere difensive appena ultimate: si è spianata la strada verso le Giudicarie e il borgo di Pergine, giurisdizione separata della contea, e rifatto il ponte sull'Adige; il riassetto viario si è reso obbligato «inde duci possint bombarde et alia munimenta pro totius patrie deffensione»; così il restauro delle mura urbane e la costruzione delle «caselle portarum civitatis»[90] sono state spese «necessaria pro deffensione totius patrie, ut muri sint tuti et bene custoditi et homines, si casus eveniret, die noctuque ibi stare possint». La «patria», nella terminologia coeva, non è la città capoluogo e neanche il vescovado bensì la *patria Tyrolensis*, un'entità geografica i cui confini politici si arrestano a nord di Trento, lì dove comincia il dominio temporale del principato e termina quello della contea tirolese, ma che nell'accezione militare impostasi da questi decenni indica una comunità difensiva inglobante l'intero spazio trentino ed estesa sino alla frontiere veneziana e lombarda. La sovrapposizione delle «steure» tirolesi o imperiali alle «colte», realizzata tramite la surroga dei poteri d'esazione vescovili che si demandano ad appaltatori scelti nella contea, provoca tentativi di elusione e richieste di sgravi dovute agli eccessi dei carichi a causa degli impegni militari intrapresi da Massimiliano; ma a fronte della scontata ritro-

[90] BCT, *AC*, ms 889 (senza numerazione dei fogli).

sia dei corpi ad accettare ogni prelievo, ciò che non si pone in dubbio è la legittimità di una forma d'imposta comune e l'intreccio di due amministrazioni che rispondono ormai a logiche coincidenti.

La *Landschaft* tirolese, i quattro gruppi dei ceti rappresentati nella dieta, ha il compito di approvare o negare il donativo richiesto dal signore della contea; questa facoltà di ratifica è stata all'origine delle sue convocazioni e continua a essere il tema ricorrente delle sue sedute. Nell'assemblea una radicata «coscienza» politica provinciale cerca di sfuggire alla centralità della corte asburgica. I territori ecclesiastici confederati alla contea, Bressanone e Trento, mantengono una posizione separata dagli *Stände* tirolesi; la loro presenza in dieta non li assimila formalmente alla curia dei prelati, nei cui banchi siedono i membri del clero secolare e regolare del *Land*; nonostante i ripetuti tentativi di uniformarli agli altri 'stati', agli ecclesiastici oppure ai nobili, lo status di principi immediati dell'impero garantisce loro una condizione di effettiva separatezza dalla matricola dei sudditi comitali: l'espressione *Stifter und Stände*, «vescovadi e stati», entrata in uso dal primo Cinquecento per indicare i corpi soggetti all'imposta nel distretto fiscale tirolese, conferma la diversa condizione giuridica dei due territori spirituali[91]. Tutto ciò non impedisce che l'inasprirsi dei prelievi e i calcoli continui per sottrarsi alla pressione degli esattori accrescano nella pratica la vicinanza dei due domini; alleanze spontanee – e certo strumentali – possono ad esempio sorgere fra il principato e gli ordini nobiliare e clericale della 'patria'.

Circa negli anni ottanta del XV secolo, poco più tardi delle prime tasse contro i Turchi, il canonico Georg Nothafft e il capitano di Trento si recano a Bressanone, dove si terrà il *Landtag* provinciale, recando presso di sé le istruzioni del vescovo Hinderbach; la lettera contiene un elenco dei pretesti per scusare con l'arciduca Sigismondo la propria morosità e una proposta da leggere all'assemblea: considerata

[91] J. KÖGL, *La sovranità dei vescovi*, pp. 225 e ss.

la perdita di valore delle monete, a cui non è seguito un aumento reale dei canoni d'affitto, i due delegati richiedono «ut tam nos quam alii prelati et nobiles, qui in hoc similiter dampnum patiuntur et detrimentum, in huismodi notorio et maximo dampno releventur, aut quod rustici et alii coloni et affictalini cogantur ad solvendum nobis et aliis secundum taxam et valorem antique monete»[92]. Ora, il progetto di sgravio pensato dal vescovo includendo i prelati e i nobili della contea è implicito nei meccanismi con cui vengono suddivise le quote d'imposta fra i ceti tirolesi e trentini: i principati infatti, Bressanone e Trento, contribuiscono per un'unica somma d'estimo accanto alle curie dei nobili e del clero, mentre ai banchi delle città e delle giurisdizioni rurali viene accollato un secondo importo del donativo[93]. Uniformità pratica, spesso sotterranea, e autonomia formale si compenetrano: il vescovado, con le sue radici nella costituzione imperiale, con il proprio seggio nella dieta dei principi ecclesiastici, non si riduce a un'appendice della contea, ma gli equilibri di forza induriscono i legami tra il dominio ecclesiastico e il principe tirolese: nonostante i richiami alla dipendenza con l'impero, il *Landtag* provinciale è, da parte dei presuli, molto più frequentato del *Reichstag*[94], e a partire dalle imposte di Massimiliano Trento smette di versare direttamente le sue quote alla tesoreria centrale facendo capo alla camera fiscale di Innsbruck come una qualsiasi provincia dell'Austria superiore[95].

Se il conteggio dei carichi fiscali realizzato su importi comuni implica un inspessimento dei rapporti con il vicino

92 AST, *APV*, *s l*, cp 3 n. 55, c. 1.

93 W. KÖFLER, *Land, Lanschaft, Landtag*, p. 114 e 118-131, con il numero dei «fanti steorali» assegnati dal 1511 a ciascun ceto.

94 Salvo poi svolgere nell'assemblea dei ceti tirolesi un ruolo non sempre subalterno, come avvenne a Udalrico Frundsberg nel dicembre 1488, eletto dalla *Landschaft* fra i propri rappresentanti presso l'arciduca e l'imperatore; *Deutsche Reichstagsakten unter Maximilian I.*, III 1, pp. 352-354.

95 T. SARTORI MONTECROCE, *Geschichte des landschaftlichen Stenerwesens*, p. 7.

tirolese, la dilatazione dentro il principato dei modelli di prelievo in vigore nella contea ha presto delle conseguenze. Sino al tardo XV secolo nel dominio asburgico il clero e la nobiltà erano esentati dalle contribuzioni ordinarie; solo le ordinanze che imponevano la raccolta dei tributi per finanziare le guerre agli Engadini e ai Turchi collaudavano in Tirolo un meccanismo di prelievo basato sui 'fuochi', concepiti come unità fiscali urbane e rurali, e provvedevano a limitare i privilegi dei due ordini maggiori: prelati e nobili, mantenendo l'esenzione per i beni fondiari a conduzione diretta, dovevano versare un importo proporzionale ai censi e agli affitti ricevuti, mentre gli ordini inferiori, i ceti delle città e dei *Gerichte* contadini estimati per 'fuochi', contribuivano alla tassa per il loro patrimonio immobiliare, dunque in base al numero delle case e dei campi di loro proprietà[96]. Dopo l'assemblea dei ceti tenuta a Innsbruck nel 1474, sancita l'omologia dello spazio fiscale tirolese con quello trentino, tali pratiche impositive venivano introdotte nel vescovado. Il capoluogo registrava con immediatezza questa svolta; il magistrato, nel 1482, faceva arrivare da Verona una copia dei capitoli che in quella città erano serviti per ultimare il rinnovo dell'estimo[97]; la scarsa consuetudine con i meccanismi della tassazione diretta, la paura di errori e dello scoppio di tensioni, avevano convinto gli uffici cittadini a servirsi di un'esperienza forestiera. Il nuovo «Libro di colta»[98] della città, un manoscritto cartaceo in cui i nomi degli estimati erano trascritti secondo un sommario indice onomastico, era pronto nel 1507.

Le commissioni dei consoli e dei massari incaricati di stendere le polizze d'estimo avevano incontrato parecchi ostacoli; la cernita degli immobili, le stime dei guadagni ricavati dalle «industrie» e l'assegnazione finale dei valori d'imposta erano stati incarichi svolti con fatica. Un primo focolaio di proteste si era acceso fra coloro che fruivano del «privile-

96 T. SARTORI MONTECROCE, *Geschichte des landschaftlichen Stenerwesens*, p. 10, e W. KÖFLER, *Land, Landaschaft, Landtag*, pp. 77-137.

97 BCT, *AC*, ms 850.

98 BCT, *AC*, ms 3484.

gium civilitatis» e i residenti nella pretura[99]; gli statuti, secondo la lettura offerta dai *cives* in una supplica all'arciduca d'Austria, scindevano il bene immobile dagli oneri gravanti sopra di esso: dunque se un cittadino comperava un campo o una casa da un distrettuale, le «collette» su questo bene restavano a carico dell'estimo della pretura e non si sommavano alla quota allibrata per la città. Quest'interpretazione delle norme statutarie era rafforzata da quanto accadeva attorno alle mura urbane; anche i «nobiles» del contado acquistando «in ruribus vel in montibus aliqua bona etiam solita solvere collectas» cessavano poi di pagarle e «dicte collecte solvuntur per alios et dividuntur inter alios»[100]. Un secondo intralcio alla distribuzione equa dei pesi fiscali era sorto per causa delle persone e degli enti che sfuggivano alle imposte; erano in numero eccessivo, si scriveva a Massimiliano I: il capitolo cattedrale, chierici e sacerdoti, i monasteri, la prepositura, il vescovo; «sunt etiam plurimi nobiliste [sic] – continuava la lettera – qui plurima similiter bona et redditus hic habent, qui sunt exempti et nobiscum minime contribuunt»[101]. Le suppliche, sfasate circa di un decennio l'una dall'altra, rispondevano agli attacchi portati dalle imposte tirolesi, un'aggressione concepita al di fuori dei limiti urbani. Rimosse le prerogative del vescovo nell'emissione delle «colte», l'autorità impositiva era un luogo di potere esterno al principato, e perciò i pretesti e le pezze d'appoggio con i quali scansare gli oneri riversati sui patrimoni cittadini erano scelti fra esempi che i consoli fino ad ora avevano trascurato.

La prima lettera coglieva la trasformazione del nobile fondiario da minaccia potenziale per gli abitanti e le risorse di Trento a soggetto privilegiato in materia di tassazione diretta; l'altra ritornava a farne una minaccia, non più fisica però, come nelle denunce degli assedi nobiliari compilate ottant'anni prima, bensì patrimoniale, rivolta contro l'inte-

[99] BCT, *AC*, ms 1447, c. 6v (s. d. ma anni ottanta del XV secolo).

[100] BCT, *AC*, ms 1447, c. 7r.

[101] BCT, *AC*, ms 889, (a. 1493).

grità della ricchezza cittadina. Il rimescolamento di figure e di ruoli seguiva l'introduzione nella politica fiscale del principato e della contea di una rete d'imposte più ampia e uniforme; il repertorio di scuse e di argomenti tirati in ballo per giustificare l'insolvenza del ceto urbano si adeguava alle novità nei sistemi di prelievo che la fine del secolo aveva apportate. La prosa dei ricorsi trentini divenne sempre più sensibile ai decreti in campo tributario dell'imperatore o della *Kammer* di Innsbruck; quando nel 1500 il *Landtag* di Bolzano[102] ridusse le esenzioni della feudalità, ordinando che un immobile gravato da oneri fiscali, qualora fosse passato in mano a un nobile, doveva rimanere ancora soggetto ai pagamenti, i consoli usarono subito l'ordinanza dietale per le loro proteste:

«pluries et pluries instetimus ut nobiles qui emerunt et possident bona in iurisdictione tridentina, bona ipsa in estimo ipso consignare vellent, prout in dieta de anno millesimoquingentesimo et confirmata in Bulzano decretum fuit, et communiter etiam in Comitatu tyrolense observatur»[103].

Ma l'incontro con la nobiltà rurale e con i suoi privilegi d'esenzione rendeva improponibile l'equivalenza tra «cives» e «nobiles» che poco prima l'oligarchia urbana, nell'evidenziare le sue funzioni politiche, aveva preteso di rivendicare: «ne alioquin steuras, quae a nobilibus sunt solvendae, contra debitum iuris et equitatis civitas et pauperes cum ea contribuentes solvere cogantur». Il paragone forzoso con una realtà esterna faceva cadere quel travestimento nobiliare che il governo dei consoli aveva scelto per sé usando principi di legittimazione autocefali: la trasmissione incontrollata delle cariche civiche, una ricchezza dosata tra un gruppo esiguo di famiglie, il comodo accesso a certi uffici dell'amministrazione episcopale. E quando la corrispondenza privata oltrepassava le case dei quartieri urbani o il dialogo politico non aveva più come oggetto gli affari della comuni-

102 W. KÖFLER, *Land, Lanschaft, Landtag*, p. 78.

103 BCT, *AC*, ms 1376 (primi XVI secolo).

tà, i margini d'incertezza sparivano. Un principe vescovo come Udalrico di Frundsberg non poteva dimenticare nel 1489, dopo le discussioni fiscali protrattesi per settimane nel *Landtag* della contea, che l'investitura di un feudo «retto e nobile» concedeva al suo detentore una personalità fiscale rasentante l'impunità; la formula di conferma delle investiture ai «plures feudatarii nostri, tam nobiles quam ignobiles» scindeva le signorie rurali dotate di giurisdizione e di un grado più o meno vasto di *immunitas* dall'ammasso di terre gravate di decime o di censi per le quali il feudo era ridotto semplicemente a un legame patrimoniale, una tassa ricognitiva dei diritti spettanti alla mensa episcopale. Non ometteva questa distinzione il suo successore, Udalrico di Liechtenstein, fratello di Paul, il più stretto consigliere di Massimiliano I, presiedendo nel 1495 il tribunale a cui erano ricorsi i consoli per mettere fine a un litigio sulla distribuzione dei carichi nelle arginature del torrente Fersina; un tributo d'interesse locale, ma che egli decideva di esigere come prescritto dalla tesoreria tirolese; da una parte le contribuzioni della comunità, calcolate da una commissione mista di consoli e di eletti dei quartieri, e dall'altra una categoria di censiti aperta dal vescovo,

«deinde venerabile Capitulum, deinde ceteri benefitiati ac monasteria, nobiles et alii qui habent decimas, redditus, sive affictus circa aquam Persine»[104].

Ai meccanismi delle fazioni steorali si era dovuto uniformare l'estimo del 1507, un prodotto della cancelleria urbana concepito però dietro sollecitazioni di un potere sovrastante a quello comunitario; il declassamento di rango colpiva indifferentemente i cognomi migliori delle casate urbane: Approvini, Tabarelli, Cazuffi, Calepini non meritavano per le loro ricchezze che il titolo di «messer»; bastava per toglierli dal grigiore artigiano e popolare degli *habitatores* ma non serviva ad avvicinarli al gruppetto di *nobiles* residenti in città e rubricati dai notai sotto la dicitura di *magnifici*.

104 AST, *APV*, *s l*, cp 74 n. 3, cc. 127v-128r (12 settembre 1495).

L'impostazione era accolta puntualmente dall'«Estimo delle case di Trento», il secondo ritratto patrimoniale degli abitanti della città uscito nel 1543 dagli uffici massariali: «messer» era l'apposizione premessa ai nomi dei *cives*, dall'artigiano o dal mercante con bottega aperta sulla piazza fino al notaio o al console in carica; sopra di loro, una cerchia sottile di privilegiati rubricati dagli scrivani come nobili o «signori»[105], un prefisso che il cardinale Cristoforo Madruzzo voleva fosse riservato in quegli anni solo a «conti o contesse, baroni over baronesse, o altrimenti signori con titolo over magistrati e dignitade unite in universale».

Nel primo Cinquecento, con l'affermarsi dei meccanismi di prelievo localizzati nella camera di Innsbruck, il principato vescovile di Trento si allineava esteriormente al modello tedesco dello *Ständestaat*, un adeguamento in parte strappato con la stesura delle 'compattate' e in parte quasi spontaneo; l'assenza di una *civitas sibi princeps*, la lunga durata degli istituti feudo-vassallatici come unico rimedio all'anarchia signorile, erano fattori di stretta parentela con l'assetto politico originario dello Stato tirolese. Le interferenze con il processo di accentramento fiscale avevano poi accresciuto queste affinità: di fronte ai privilegi donati all'aristocrazia rurale la regressione della *nobilitas* urbana, una nobiltà costruita sul possesso dei soli requisti di cittadinanza, era fatale. Non che prima di allora fosse mancata ai contemporanei la percezione dell'inconciliabilità negli stili di vita fra chi risiedeva all'esterno o all'interno delle mura urbane; ma questa diversità prescindeva da un sussidio ideologico esplicito e da un'appartenenza alle matricole di ceto; nel contatto forzoso con la nobiltà dell'impero e della contea, con i suoi codici di preminenza e di rilievo politico, i *cives* avevano mostrato la loro fragilità[106].

105 BCT, *AC*, ms 2230, cc. 54r-56r, edifici censiti come «Nobili».

106 Imbattersi in una tradizione forestiera avrebbe depositato segni indelebili; nel 1745, il principe Domenico Antonio Thun vorrà descrivere in una matricola i nomi della sua nobiltà «perché la fama di questa non resti sepolta assieme colli di lei documenti in un neghittoso e sempre mai deplorevole obblio»; ne usciva un elenco che, sebbene incompleto, forni-

Ad Innocenzo a Prato, che scriveva alla fine del XVI secolo, cent'anni dopo l'assorbimento del principato negli *Stände* del Tirolo, certe distinzioni nella gerarchia nobiliare sembravano evidenti. I capoversi dedicati alla nobiltà nel quarto libro della *Historia* iniziavano con le categorie dei «vassalli nobiles episcopatus» e dei «nobiles vassalli simplices episcopatus»[107]; le spiegazioni dell'a Prato erano a volte un po' lacunose, ma nel primo strato egli poneva le famiglie «antiquissimae» sia d'origine urbana sia del contado in possesso di feudi vescovili; nel secondo entravano tutti coloro che riconoscevano in feudo «pallacia, decimas, regulas, praedia, domus, possessiones», talora castelli purché, con una cesura netta, «absque iurisdictione meri et mixti imperii». Non accennava ai «gentiles», una frangia di piccoli funzionari e notabili di villaggio, estranea all'ambiente urbano e troppo compromessa con il lavoro nei campi – anche se sappiamo che nella scala delle dignità vescovili la *gentilitas*[108] stava poco sotto la nobiltà semplice[109]. La classificazione inventata dall'a Prato, un erede di mercanti della Valsassina, traballava come sempre negli scalini inferiori per la facilità con cui aveva dispensato il termine di nobile anche a chi pur di coltivare «praedias, regulas, decimas» aveva dovuto improvvisarsi vassallo; l'imbastardirsi di certe investiture, sempre più simili a una carta d'affitto, di enfiteusi o a un appalto daziario, era penetrato nell'economia urbana,

va la testimonianza di quanto i nobili locali non fossero per nulla 'suoi'; in maggioranza i diplomi rilasciati dai vescovi a partire dal XV secolo erano conferme di titoli nobiliari rilasciati oltre le Alpi; la sensazione istintiva che la fonte della nobiltà fosse migrata altrove, aveva finito per assegnare alla cancelleria del vescovo un ruolo puramente notarile. Cfr. D. REICH, *Nobiliare trentino*, pp. 3-25. Reich inoltre, constatava l'assenza di molte famiglie, specie le più antiche e proprietarie dei feudi giurisdizionali, «sia che sdegnassero, sia che non si curassero di comparire nella Matricola dei nobili del principato».

107 BCT, ms 4, c. 186.

108 G. GEROLA, *Sul valore della nobiltà*, pp. 217-222. La *gentilitas* offriva ai suoi possessori la facoltà di evitare l'iscrizione nei ruoli fiscali dei contadini.

109 C. AUSSERER, *Der Adel des Nonsberges*, p. 215.

un canale di arricchimento come tanti altri per quella rete di parentele e di alleanze consolari che si raccoglieva attorno al palazzo a Prato nella contrada di santa Trinità. Ma la tipologia nobiliare escogitata dal signore di Segonzano proseguiva ancora, fino ai «nobiles primarii, sive primates domini habitantes in Civitate tridentina». Le prime righe di commento servivano a mettere in risalto le loro matrici rurali e signorili: «Dominorum autem feudatariorum ac vassallorum episcopatus Tridenti plerique, non in Civitate sed foris habitant, in eorum locis, arcibus et castris sive castellis»; i conti Gerolamo e Fortunato Lodron, due fratelli capitani degli eserciti imperiali, il barone Kaspar von Wolkenstein, nobile tirolese e «capitaneus urbis persplendidus», l'«inclitus dominus» Georg Fugger, di un ramo dei banchieri di Augusta, il decano del capitolo Fortunato Madruzzo, Balthasar Trautson «baro opulentus et placidissimus dominus»[110]. Innocenzo, che doveva cancellare la propria casa dall'elenco dei *primarii*, ne era come stregato; non dava alcun peso al fatto che alcuni scendessero a Trento solo «in hieme»; le loro sporadiche presenze «splendide urbem condecorant» come avveniva nel ducato di Mantova, dove i feudatari e i baroni del contado si radunavano attorno ai Gonzaga, servendoli presso il loro palazzo urbano e rendendo «civitas ipsa magis populosa nobilium».

Nonostante il feudo di Segonzano, l'attaccamento dell'a Prato alla vita di città restava intenso; poteva invidiarli, comprendere le barriere di rango che lo separavano da loro, solo lo ripagava assistere al pendolarismo stagionale che, come la sua, anche le famiglie dei *primarii* compivano all'avvicinarsi dell'autunno; lasciavano le tenute montane per rientrare nella minuscola capitale vescovile poiché anch'essi «civitatis civilitate et habitatione delectantur». Né invidia, né timore di sfigurare aveva provato Marx Sittich von Wolkenstein dedicando negli stessi anni un capitolo della sua *Chronik von Tirol* alla città e allo Stato trentino; quel sapore amaro di esclusione che l'a Prato non riusciva a inghiottire lasciava il

110 BCT, ms 4, c. 190.

posto nel suo racconto all'orgoglio del sangue. I baroni von Wolkenstein – lui discendeva dal vecchio ramo di Trostburg, mentre una seconda linea aveva ricevuto il *Gericht* di Rodeneck, all'imbocco della val Pusteria – erano un frammento della storia tirolese; avevano animata l'anarchia nobiliare del primo Quattrocento barricandosi nei loro castelli; sconfitti dal duca Federico, pur non perdendo quasi nulla del loro patrimonio e costretti a visitare con regolarità la corte, avevano assorbito lì quel clima di ortodossia cattolica e di fedeltà devota che distingueva l'aristocrazia più vicina alla casa d'Asburgo. Marx Sittich, dopo un paio d'anni passati a Roma, in curia, accanto a Cristoforo Madruzzo, si era mosso verso Madrid; di ritorno nella contea, gli incarichi funzionariali e i vincoli di parentela lo avevano stretto alla nobiltà trentina; amicizia, confidenza di sangue, identità di valori, legavano Marx Sittich agli uomini che Innocenzo a Prato sognava di imitare. Nel 1579, assieme al conte Gerolamo Lodron, aveva raggiunto la Spagna arruolandosi negli eserciti imperiali spediti a combattere in Portogallo e nelle Fiandre; da Balthasar Trautson, figlio di Brigida Madruzzo, aveva ricevuto la figlia Anna Maria, sposata nel 1589 a Rovereto, quando il «baro opulentus et placidissimus» era capitano del borgo per conto dell'arciduca Ferdinando II[111]. Malgrado il senso rigoroso delle proprie ascendenze signorili e la passione per le armi, l'immagine che egli dava della nobiltà vescovile non contrastava con quella del 'cittadino' a Prato. Si assomigliavano anzitutto nella preminenza concessa ai feudatari, alla «stattliche lehensleyt» del principe, con la quale il barone di Trostburg faceva iniziare la gerarchia della nobiltà trentina: un inizio quasi scontato, del resto, in una regione intrisa di nessi vassallatici e di contratti beneficiali. L'investitura di un feudo era per Wolkenstein il simbolo che opponeva la vecchia aristocrazia fondiaria a quella più recente di privilegio; guardando al paeaggio vescovile con la mentalità di un nobile tirolese, il signore della Trostburg non poteva non fare del possesso castellano il criterio discretivo preferito.

[111] Cfr. M.S. VON WOLKENSTEIN, *Landesbeschreibung*, pp. 3 e 5 dell'*Einleitung* di H. KRAMER, con notizie biografiche sull'autore.

Ma le affinità fra le due immagini stavano anche nelle cariche ereditarie che alcuni di questi fondiari tenevano presso la corte del vescovo, nelle loro residenze trentine, nelle loro biografie: Balthasar Trautson, inviato dal padre nel 1549 a Trento per studiare sotto la guida di un canonico del duomo, non aveva solo imparato un buon italiano; vivendo lontano dal castello tirolese di Matrei, la parentela con i vescovi, gli incarichi funzionariali e il possesso pignoratizio del feudo di Castel Pietra lo avevano invece accostato alla comunità nobiliare trentina[112]. La commistione di caratteri urbani e rurali scoperta dall'a Prato e dal Wolkenstein appannava stereotipi consueti sui generi di vita delle aristocrazie nei territori imperiali: le pagine del trattato di Poggio Bracciolini – «Germani atque Alemanni, quibus census patrimonii ad victum suppetit, et his qui procul urbibus, aut qui castellis et oppidulis dominantur, quorum magna pars latrocinio deditur, nobiles censent»[113] – erano ancora una fonte d'informazione citata e la permanenza nelle campagne delle strutture castrensi, le dimensioni ridotte delle città, accreditavano l'idea che «plus illis rura et nemus conferunt quam urbes atque ocii aut negocii ratio ad consequendam nobilitatem»[114]. Assente un vero e proprio contado comunale, il vasto agglomerato di feudi e di immunità dava ancora l'impressione di scindere bruscamente due mondi, quello rurale e quello cittadino, separati da un'alterità radicale nei valori, nella coscienza di ceto e nell'esperienza politica; ma in realtà, sebbene un largo sostrato signorile continuasse a permeare la geografia dei poteri, questa antinomia si era lentamente corrosa. Il canovaccio di osservazioni dettate dai due nobili trentino e tirolese veniva imbastito verso gli ultimi decenni del Cinquecento; esso coglieva però la fase terminale di un processo cominciato più di un secolo prima, quando le «steure» imperiali avevano sur-

112 M.S. VON WOLKENSTEIN, *Landesbeschreibung*, pp. 73-76. Su Balthasar Trautson il profilo di I. UNTERPERTINGER, «*...und ein unorenlich*», pp. 115-125.

113 POGGIUS BRACCIOLINI, *Opera omnia*, p. 68.

114 POGGIUS BRACCIOLINI, *Opera omnia*, p. 69.

rogato le «collette» versate alla mensa di san Vigilio e il *Landtag* tirolese, oltre che sede dei patteggiamenti fiscali fra arciduca e principe vescovo, era divenuto organo di mediazione corporativa delle loro nobiltà.

Certo, non di ogni sezione della piramide nobiliare trentina. Abbiamo già visto come, sul finire del Quattrocento, fosse venuta a galla l'esigenza di separare *nobiles* da *ignobiles* e come dietro la facciata del purismo linguistico si nascondessero ragioni materiali nient'affatto inespresse. Le contraddizioni scaturite dal riordino delle gerarchie di ceto maturarono a Trento più in fretta che altrove: l'inurbamento ormai consolidato di una parte della feudalità, la presenza di un funzionariato d'origine straniera, l'accumulo di ricchezze e la mobilità sociale di un'*élite* urbana in cerca di legittimazione, condensarono nella città le occasioni d'attrito. Nell'estimo del 1507 Giovanni Conto Terlago era stato l'unico *civis*, con Pellegrino Busio, a comparire con il prefisso di *magnificus*[115]; Busio aveva comperato il titolo da Massimiliano divenendo signore pignoratizio del feudo di Nomi, un privilegio di nobiltà magari non lusinghiero e però giuridicamente incontestabile; il Terlago aveva dalla sua un disegno araldico registrato nella cancelleria aulica e un continuo servizio militare prestato alla «domui Austriae»: le proprie dignità di «eques auratus» e di «consiliarius» imperiale – scriveva in una lettera a Massimiliano – erano sufficienti a sgravarlo della custodia alle mura e di qualunque altro onere che incombeva sopra i suoi concittadini. Aveva torto, si affrettava a rispondere la corte di Innsbruck; le esenzioni invocate sulla base di quelle dignità non bastavano a escluderlo dalle tasse imposte sugli uomini della comunità[116]. Giovanni Conto, convocato dal vescovo per ascoltare il responso della supplica, non desisteva, e come lui altre famiglie di città, i Roccabruna e i Langenmanntel, in possesso di qualche lettera di nobilitazione tirolese provavano ad accreditare la loro immunità fiscale. A questi il cancelliere del

115 BCT, *AC*, ms 3484, alla voce «Zuan Conto».

116 AST, *APV*, *s t*, cp 3 lett. e (a. 1500).

principe vescovo replicava di non aver trovato «de allegatis exemptionibus nec a iure nec a legitima consuetudine sufficienter fides facta»; un semplice diploma di «familiaritas» non serviva insomma a chiamarsi fuori dagli oneri delle custodie, «nisi aliqui spetialiter a iure vel a consuetudine privilegiati reperiantur»[117].

A essere davvero 'privilegiato' non ambiva solamente chi aveva una dimora cittadina; gli stessi accorgimenti per far valere uno status sociale più elevato, si ripetevano negli ambienti distrettuali. Era stato agevole sopprimere le pretese del corpo dei piccoli nobili rurali concentrati in maggioranza nelle aree valligiane di Non e Sole; entrato in vigore il prelievo delle «steure» tirolesi, i loro deboli privilegi d'esenzione venivano confermati per le tasse ordinarie devolute alle spese delle comunità locali, ma esclusi nel caso di imposizioni straordinarie gettate per difesa militare. Sarà una tentazione costante approfittare del flusso di diplomi nobiliari che il governo tirolese rilasciava. L'inflazione dei titoli fra i ranghi inferiori dei sudditi vescovili ostacolava il governo temporale del presule; Giorgio Neideck, entrato in carica nel 1505, la condannava in modo perentorio. Molti nelle valli di Non e Sole e nelle altre terre sottoposte al suo dominio temporale, anche se figli di genitori contadini – «von allen iren eltern pauern geburtig» – adoperavano un «Wapenbrieff», il rango più basso della scala nobiliare, per proclamarsi esenti dalla giurisdizione trentina; i cittadini più abbienti, proseguiva Neideck, facevano altrettanto, magari giustificati dall'antichità delle loro concessioni con il risultato di incrinare ancor più i suoi poteri: «so wurden uns vil Burger und Pauern ennzogen»[118]. Il nesso fra «ius collectandi» e «iurisdictio» scricchiolava sotto la massa di investiture che gli uffici della corte asburgica emanavano per raccattare altri finanziamenti o per estendere il cerchio delle clientele oltre i propri confini, un segno della confusione in cui era caduta la sintassi feudale nel basso Medioevo, ridotta a si-

[117] BCT, ms 746, c. 189r (24 luglio 1518).

[118] AST, *APV*, *s t*, cp 53 lett. cc.

stema premiale o di padrinaggio da un sovrano dispensatore di grazie e benefici per i propri vassalli, sfumata nei suoi tratti pubblicistici da un impiego logorante a corte, nelle camere fiscali, nelle cancellerie. La gergalità del formulario feudale, i nuovi rapporti d'obbedienza incentrati sul possesso di un ufficio, i congegni fiscali ora più rodati, erano trasformazioni che il principato accoglieva in forme peculiari: la dicotomia di poteri sottesa alla sua costituzione filtrava in modo contraddittorio queste espressioni di statualità.

Impossibile eludere – come un lontano rumore di fondo – la graduale alienazione della sovranità trentina a favore dei reggenti asburgici, un passaggio di consegne secolare, anche se contrastato e difforme nelle cronologie. L'efficacia di questo passaggio era comunque evidente nella stratificazione sociale: l'emergere dell'avvocato tirolese o dell'imperatore come *fons honorum* quasi esaustiva aveva dato vita a un regime nobiliare che si ordinava secondo premesse del tutto nuove, saltando le divisioni per ceti proprie del vescovado. L'utilizzo di parole prima sconosciute per definire gli scaglioni aristocratici, *nobiles veteres* o *primarii* o *castellani* da una parte, *nobiles simplices* o *gentiles* dall'altra, si affacciava alla fine del XV secolo, dopo la firma delle 'compattate' e le ordinanze per la raccolta dei carichi steorali. Ma le domande d'esenzione che a quel punto molti decidevano di presentare non erano l'unica prova dell'ibridismo invadente l'aristocrazia episcopale. Oltre alle limitazioni fiscali, la nobiltà iscritta alla matricola della contea tirolese aveva la facoltà di recarsi alle diete provinciali sedendo nei banchi aristocratici. L'entrata nel *Landtag*, forse ancor più delle immunità fiscali, era il simbolo nel principato della cooptazione fra i nobili *veteres*, l'indizio sicuro che la comunità nobiliare della contea accettava un nuovo affiliato. «An sciat quod Serenissimus dominus Imperator vocat nobiles suos ad dietas, an scribat litteras particulares domino Numii»[119],

[119] Gli avversari del Busio erano in questa circostanza i conti Lodron; le deposizioni, giunte in appello al *Reichskammergericht*, si trovano ora nel HHSTAW, *Reichskammergericht. Wetzlarer Akten*, Karton 7, 6677, «Testes probatorii d. Com. Lodroni. Primus volumen», c. 166r.

avevano fatto chiedere ai testimoni gli avversari di Pietro Busio nel 1513, insinuando che il figlio di Pellegrino nonostante tutti i denari profusi nell'acquisto del feudo di Nomi restava l'erede di un mercante. Di tanto in tanto, per allontanare le intrusioni delle famiglie di *nobiles simplices*, le magistrature di Innsbruck pubblicavano delle liste di proscrizione[120], ma spesso furono i vescovi a negare testardamente l'accesso. Per i de Fatis di Terlago, il desiderio di partecipare alle diete durò anni, una ricerca testarda abbandonata solo nel 1531 dopo aver letto l'ennesimo rifiuto di Ferdinando e del principe Cles; da Lienz il vescovo informava i suoi luogotenenti del divieto ai Terlago – «ne amplius ad dietas iter arripiant» – e delle probabili lamentele; ma le loro illusioni erano così diffuse fra la nobiltà cittadina che accettarle avrebbe innescato una pioggia di domande: «non debet ipsis molestum videri quod et alios aequaliter tangit, et si in hoc vellemus ipsis satisfacere aliis esset iniuriosum; et de hoc ipsos admonebitis»[121]. Secondo Cles «alios equales et etiam maiores» stavano davanti ai Terlago nella lista degli ammessi al ruolo nobiliare; e non necessariamente il discrimine si arrestava ai confini della città.

In una domenica di marzo del 1485, i signori rurali provenienti dal vescovado si riunivano presso la corte arciducale; entro la dieta i seggi della nobiltà erano affollati di trentini. La rappresentanza più folta veniva dalle valli di Non e Sole, famiglie di *veteres* come i Thun, gli Spaur, gli Arz, i Cles e genealogie meno conosciute, come i da Caldes, i da Ossana, i da Malosco; il circondario di Trento e della Valsugana inviavano a Innsbruck un Castelbarco, signore del feudo di Gresta, e i due lignaggi comitali Lodron e Arco; vicino ad essi, discendenze minori come gli Schenk e i da Giovo[122]. L'eterogeneità di queste presenze, tuttavia, non passerà a lungo inosservata; le scremature imposte dall'alto e via via

120 Un elenco degli esclusi dalle diete in BCT, ms 204, cc. 45-47 (4 giugno 1530).

121 AST, *APV*, *s l*, cp 4 n. 207, c. 1r (2 agosto 1531).

122 Cfr. A. JÄGER, *Geschichte der landständischen Verfassung*, II 2, pp. 299-300.

da un codice di corpo più ruvido ridurranno la consistenza della matricola. Saranno tagli recisi, somiglianti nei criteri alle esclusioni patrizie anche se questa volta li si calava al di là della pretura sbiadendo le tradizionali opposizioni fra città e contado. Le estensioni dei possessi fondiari e dei feudi decimali dei de Fatis nei pressi di Trento e Terlago non davano meno entrate delle terre che i Concini di Casez avevano in val di Non, attorno al feudo pignoratizio di Altspaur, né i diplomi di nobiltà ottenuti dai nonni di Giovanni Conto stonavano con il permesso dato ai fratelli de Moris di trasformare la loro casa nel paese di Sarnonico in una *sessio nobilis* e di assumere dal 1510 il predicato «von Morenberg»[123]. Inutilmente anche queste due famiglie cercheranno di penetrare nelle assemblee provinciali. Le ascendenze cittadine dei de Fatis o quelle marcatamente rurali delle famiglie Concini e de Moris non avevano giustificato da sole il loro allontanamento dalla curia dei pari; il motivo della loro esclusione era stato piuttosto l'incapacità di superare le prove nobiliari adottate nella contea: nel caso di Giovanni Conto il diploma donato alla famiglia nel 1432 si avvicinava troppo a un normale titolo di *familiaritas*, un privilegio capitato con facilità nelle mani di chi aveva servito brevemente l'imperatore; anche per i de Moris esisteva un passato di servizio all'impero[124], ma non così datato da permettere qualcosa in più di un prefisso nobiliare; quanto ai Concini e ai da Malosco, l'instabilità dei loro benefici fondiari e una base patrimoniale troppo insicura – i Concini infatti, perderanno il feudo pignoratizio di Altspaur nel 1540, i Malosco[125] lasceranno il loro castello nel 1512 – avevano fatto diffidare di loro. L'acquisto di fondi, un'investitura feudale, erano una bussola efficace, ma non assicuravano più in modo lineare il passaggio dalla terra alla nobiltà[126].

123 Alcuni cenni su queste due famiglie anauni in C. AUSSERER, *Der Adel des Nonsberges*, pp. 67 e 70-71, e in D. REICH, *I castelli di Sporo e Belforte*, pp. 186-196.

124 TLAI, *OÖ Kammer-Kopialbücher, Missiven*, 11, c. 109r.

125 V. INAMA, *Famiglie e castelli de' Malosco*, p. 46.

126 TLAI, *Buch Tirol*, 3, c. 29r, 24 febbraio 1531; re Ferdinando ordina-

I divieti d'accesso, gli sbarramenti, si fondavano su una concezione della nobiltà di cui si era appropriata la corte asburgica. Dipendere da una sanzione estranea alle consuetudini locali aveva amalgamato i caratteri dell'aristocrazia trentina, che ora apprendeva a quali esempi rifarsi e quali atteggiamenti fosse vantaggioso imitare. La vicinanza con lo spazio asburgico – e la sua influenza politica – aveva indotto un prestito forzoso di modelli nobiliari. Attraverso il setaccio delle ordinanze austriache erano scivolati facilmente quei feudatari che nelle giurisdizioni conservavano intatti alcuni attributi essenziali della sovranità; lo *ius sanguinis* esercitato nelle contee d'Arco e Lodron e nel territorio dei Castelbarco di Gresta aveva assicurato ai rispettivi giusdicenti un'accoglienza spedita. Specie per i signori delle due contee poste ai confini con Milano e Venezia, l'ammissione alla matricola ratificava uno stato di immunità dal potere vescovile, iniziato al tempo dei patti di 'raccomandazione' con i Visconti e la Repubblica alla fine del Trecento, proseguito poco dopo con le dichiarazioni di fedeltà e di omaggio vassallatico alla dinastia asburgica[127]. Ma non sempre il principio che «feudum de sui natura nobilitat possessorem» si era mostrato esaustivo. La premessa valeva ancora nelle valli di Non e di Sole per le stirpi dei Thun e degli Spaur, famiglie signorili che alla disgregazione delle vecchie contee carolinge degli Appiano e dei Flavon avevano ritagliato dentro quei territori àmbiti di potenza immediata; non valeva per altre famiglie che dalla dispersione dei poteri pubblici avevano guadagnato rendite, diritti di regolanería, oneri di *corvées* ai propri castelli, mai lo «ius sanguinis». Cles, Madruzzo, Arz, Khuen-Belasi nelle due valli del Trentino occidentale, i Castellalto nella Valsugana, dovevano l'ingresso nella nobiltà non alla giustizia di sangue esercitata sui propri feudi, bensì a un collaudato intreccio di servizi e di rapporti di

va al *Landeshauptmann an der Etsch* di non ammettere in dieta i seguenti «neugeadelten» trentini: De Fatis Tabarelli, De Fatis Terlago, de Moris, Concini di Casez, Langenmanntel, Roccabruna, de Salis, da Malosco.

127 Per la storia delle giurisdizioni, fondamentale ancora H. VON VOLTELINI, *Das welsche Südtirol*, pp. 133-143.

fedeltà prestati alla dinastia asburgica[128]. Le storpiature germanizzanti dei cognomi locali, i frequenti legami matrimoniali con i casati della contea, erano il segno più vistoso dell'omologia nobiliare; un fascio di attitudini e di idee alle quali, a prezzo di lunghe attese, anche l'oligarchia cittadina finirà per piegarsi[129].

4. *«Nobiles canonici»*

Nel XVI secolo le corrosioni all'ideologia nobiliare non hanno incrinato il ruolo di modello attribuito alla tradizione cavalleresca, alle qualità e al genere di vita che essa ripete da codici di comportamento peculiari: il suo è «il modo di vita conforme all'onore», che altri settori tentano per vie diverse – il sapere, la ricchezza, gli uffici – di imitare. Le convenzioni sociali fanno sì che al paradigma del gentiluomo debbano guardare quelli che stanno più in basso, «con l'obbligo rigoroso di attenersi alla sua immagine quanto più

128 H. VON VOLTELINI, *Das welsche Südtirol*, pp. 58-72; C. AUSSERER, *Der Adel des Nonsberges*, pp. 27 e ss.; la nomina di Giorgio Cles a «Diener» del duca Sigismondo, in BCT, ms 5285/7 (a. 1459)

129 Il 14 aprile 1523, una transazione sottoscritta dal conte del Tirolo e dal principe vescovo di Trento fissava l'appartenenza ai *maiores vel castellani* dei lignaggi trentini riconosciuti dall'imperatore Massimiliano I prima del 1500. I nobili maggiori, sottratti alla giurisdizione vescovile, adivano la corte giudiziaria del *Landeshauptmann an der Etsch* di Bolzano e accedevano alle diete provinciali tra i seggi dello *Stand* aristocratico tirolese: «Veterani vero nobiles, qui nobilitatis titulum non a tempore Maximiliani imperatoris sed ante actis saeculis obtinuerunt, et in Episcopato Tridentino resident, hi principi et comiti Tyrolis iam dicto conventui nobilium, et Capitaneo ad Longum Athesim cum plena iurisdictione subiecti erunt, coeteraque onera portare tenebuntur»; BCT, ms 32, f. 252, versione latina della «Declaration wegen deren vom adl so under dem Stifft Triendt sitzen und wonen» in TLAI, *Buch Tirol*, 1, cc. 12r-v. Sollecitato dal principe vescovo di Trento, il conte del Tirolo re Ferdinando I ordinava nuovamente, il 4 giugno 1530, che le persone nobilitate nel XVI secolo non fossero accolte «nit auf die Lanndtage noch auf die adenlichen Hofgericht gen Bozen»; TLAI, *Buch Tirol*, 2, cc. 163r-v, 4 giugno 1530. Le date d'iscrizione alla matricola tirolese delle famiglie vescovili, dalle antiche alle più recenti, sono riportate nel *Verzeichniss sämmtlicher der Tiroler Adelsmatrikel*, pp. 1-24.

la si contempli da vicino»[130]. Un rispetto delle proporzioni nobiliari molto intransigente nella società imperiale ha esteso le maniere cavalleresche fuori degli ambienti curiali, in cui hanno sempre trovato un clima benevolo, o dei suoi luoghi d'origine, lo scenario delle *Grundherrschaften* e gli scorci castellani delle campagne. Il sincretismo al quale si sono orientati i dibattiti sulla nobiltà, propensi a integrare punti di vista estranei se non ledono l'antico edificio dei privilegi[131], ha fatto sì che il linguaggio feudale e militare si adagi, per successive imitazioni, anche in ambiti urbani.

È accaduto nel territorio vescovile, quando le «lunghe catene di azioni umane»[132] formatesi nell'interdipendenza dei sistemi fiscali hanno costruito per l'aristocrazia dello Stato trentino una nuova identità, più familiare alle abitudini dei *nobiles* valligiani, protetti dall'impianto fortificato dei castelli posti al centro delle loro signorie, meno consueta ai *cives* del vescovo, per i quali la tradizione cavalleresca richiede un difficile iter di apprendimento.

Figlio di un *aromatharius* Giovanni Antonio Pona, mercante e prestatore di denaro, è giunto nel capoluogo del vescovado verso il secondo Quattrocento arricchendosi presto con un'accorta divisione delle sue iniziative: le botteghe aperte sulla piazza del comune, gli acquisti di edifici e di campi nella pretura, il monopolio della produzione di candele di sego, l'appalto del fontico del sale, poi l'impiego dei guadagni sotto forma di prestiti forniti alla *Kammer* del Tirolo. Grazie a queste attività ha ricevuto l'incarico di camerlengo a Verona durante l'occupazione imperiale, quindi l'appalto del dazio arciducale di Egna, dove si smercia tutto il legname fluitato dalla val di Fiemme[133]; al culmine del prestigio,

130 J.A. MARAVALL, *Potere, onore, élites*, pp. 44-45.

131 K. BLEEK-J. GARBER, *Nobilitas*, p. 61.

132 L'espressione è di N. ELIAS, *Potere e civiltà*, p. 307.

133 Sui primi impieghi di Giovanni Antonio come camerlengo imperiale, TLAI, *OÖ Kammer-Kopialbücher, Missiven*, 14, cc. 74v e 147v (20 marzo e 7 dicembre 1515); e sulle condizioni per l'appalto del dazio a Egna, TLAI, *OÖ Kammer-Kopialbücher. Gemeine Missiven*, 3, c. 152r.

familiarius imperiale dal 1486, quando Massimiliano I diviene anche arciduca d'Austria, nel 1499, Giovanni Antonio ottiene un miglioramento della propria figura araldica. All'imperatore il Pona non deve solo il pugnale fra due stelle e la luna concesso come stemma di famiglia e posto sopra il portale d'entrata della sua nuova casa in contrada Larga, un palazzo affrescato sul fronte con tre immagini di Massimiliano raffiguranti il suo soggiorno a Trento; nel feudo di Pergine, un'*enclave* tirolese distante una decina di miglia da Trento, proprio la confidenza con il governo asburgico gli ha concesso di avviare la sua impresa più redditizia, lo sfruttamento dei filoni argentiferi scoperti a fine Quattrocento nelle valli attorno al borgo perginese. Acquista per cinquecento fiorini da un mercante di Augusta una parte delle «buse» scavate dai minatori tedeschi e altri mille li investe come capitale per fondare una compagnia mineraria assieme a Giovanni Battista a Prato – lo zio di Innocenzo – il quale, oltre a una quota di 800 fiorini, impegna nella società una parte delle vene argentifere in suo possesso a Pergine e nel feudo di Caldonazzo, una fucina e i boschi con cui alimentarla. La coppia di imprenditori non si è formata casualmente; fra le due famiglie di immigrati esiste un solido rapporto d'affari e un matrimonio che di tali affari è stato il seguito naturale. Il Pona decide nel 1519 di fondare la società mineraria perché Giovanni Battista è «come fiolo al antedicto Zuan Antonio, e per esser suo barba et haverlo levato» si è accorto degli scarsi redditi che fin lì hanno offerto i beni su cui svolgeva le sue funzioni di tutore: così mal sfruttate le concessioni perginesi degli a Prato, che suo nipote non ne poteva «cavar costruto con honor et hutilitade» e si era ridotto a «viver con poco governo et honor in casa et fora»[134].

Stanco dei traffici – «lo dito messer Jovan Antonio dice di aver remeso de far merchanzia et haver fastidi de molti respecti» –, ha considerato questa compagnia «non essere damnosa con governo, et per exercicio prolongar la vita sua, et

[134] BCT, ms 2640, c. 6r (12 novembre 1519).

vivendo longamente poter far ben per la anima et corpo». I capitoli sul numero dei lavoranti, sulle paghe, le visite ai fattori, le relazioni con il vicario e il capitano imperiale di Pergine occupano la prima parte del contratto; sei carte zeppe di clausole e di compiti tecnici fissati per ricavare un'«hutilitade» dall'impresa. Alla fine della scrittura però, Giovanni Antonio riscopre il proprio impegno di tutore e torna a preoccuparsi del «honor» di suo nipote; è un corollario al contratto in cui il figlio dell'*aromatharius* fa trapelare un'attitudine un po' inattesa per il rispetto delle convenzioni cetuali. Obbliga in primo luogo Giovanni Battista, se non vorrà rescindere l'accordo, a prendere moglie «per tuto lo anno 1520 secondo che Dio me inspirerà». Poco 'divine' sono le altre regole che il nipote si impegna a seguire una volta concluso il matrimonio: dovrà vivere in casa «honorevolmente, con masara, fator, famei, mastelaro de cavali» e tenere nella stalla almeno un cavallo del valore di 25 fiorini «fornido honorevolmente et ben governado»; gli capiterà di percorrere le strade cittadine, ma non potrà mai farlo senza la compagnia di un servitore a piedi o a cavallo; se a cavallo, non cavalcherà «senza fameio in logo alcuno» e andrà «fornito de la persona honorevolmente, azioche fazia honor a mi et ali parenti mei». Il Pona ha preferito nella sua vita ispirarsi a una saggia condotta da mercante, e quel diploma di nobiltà comperato nelle pause dei viaggi alla corte asburgica non lo scosta dalle sue abitudini quotidiane; se raccomanda che l'a Prato debba accudire almeno un cavallo in casa non è perché consigli al nipote di scegliere le armi come professione, ma vivere «con honor in casa»; mantenere servitù e un cavallo «fornido honorevolmente», comportarsi nella persona e negli abiti «azioche fazia honor a mi at ali parenti mei», è ormai importante quanto ammucchiare sui carri i sacchi d'argento, tenere in attivo la compagnia e ricavarne «costruto con honor et hutilitade».

Giovanni Antonio non conosce i trattati in cui si prescrive che «nobilis non tenetur ire pedes sed eques, secundum conditionem suae personae»[135]; l'arroganza di chi cavalca

[135] B. CAEPOLLA, *De imperatore militum deligendo*, f. 312r.

armato in compagnia dei servitori rimane lontana dal suo carattere. Certo le suggestioni cavalleresche non lo lasciano indifferente; quello stile di vita è nel senso comune lo specchio delle abitudini nobiliari; i simboli con cui si compare in pubblico – gli abiti, i cavalli, le insegne araldiche – fungono da metro di paragone spicciolo per distinguere i membri del ceto aristocratico da coloro che ne sono esclusi. L'eredità dei costumi cavallereschi raggruma tuttora i segni esteriori, quelli più visibili, dell'ordine nobiliare e «l'adesione individuale e familiare al codice della cavalleria»[136] resta un mezzo per mostrare l'integrazione nel ceto aristocratico e per riconoscersi a vicenda. Il fascino di questi codici dura intatto nella città vescovile; in forme attenuate, in parte volgarizzate da una sensibilità mercantile, essi suggeriscono a un imprenditore minerario i canoni educativi ai quali il nipote dovrà attenersi.

L'imitazione di un modello culturale, divenirne padroni, costringe a un tirocinio faticoso, sebbene quest'apprendimento non inneschi sempre pratiche sociali conseguenti. A Trento si può essere nominati dalla comunità «capetanio de 30 fanti» all'assedio di castel Beseno nel 1456 come accade a Bartolomeo Berlina e passato qualche mese tornare in città al più tranquillo mestiere di notaio[137], curando l'ordinarietà di un futuro agiato a cui la guerra non apparterrà più; si possono conservare nelle stanze della propria casa, assieme ai panni di lana, alle zappe e alle forche da vendere ai contadini del distretto, un buon numero di poemi cavallereschi solo per il piacere di leggerli e senza tradire l'attività di mercante[138]. Calare una cultura nella pratica significa perciò tener conto di piccole o grandi sbavature; niente infatti assicura che le situazioni in cui ci si imbatte nella prassi derivino in modo stereotipato dalle categorie culturali secondo cui si interpretano le circostanze e si agisce[139].

[136] B.G. ZENOBI, *Simbolica e forme del potere*, p. 43.

[137] BCT, *AC*, ms 3547, c. 103r.

[138] AST, *Notai di Trento*, Francesco Callavino, I, c. 270r, inventario *post mortem* del cittadino di Trento Ludovico «a Biretis».

[139] «La pratica, piuttosto, ha la sua dinamica – una 'struttura della con-

Nei pensieri di Giovanni Antonio, la conquista del titolo nobiliare, come pure la costruzione di una residenza affrescata di simbologie imperiali, ricopre con una diversa scansione temporale la propria ricchezza; esse sostituiscono alla cronologia dei fatti politici cittadini, incerta e così priva di appigli, quella più irreversibile e definitiva dell'araldica feudale. Allo stesso modo, gli avvertimenti al nipote Giovanni Battista, invece di essere solo una maldestra copiatura della maniera cavalleresca, esprimono il bisogno di marcare in città, usando i codici più comuni della vita nobiliare, un senso di distinzione familiare, di voluto distacco dal ceto comunitario, che trae la propria legittimità dalla vicinanza alla *fons honorum* del tempo aristocratico. Assolto scrupolosamente il compito di definire lo spazio simbolico[140] del loro prestigio, la vita dello zio e del nipote scorre con i ritmi e con le occupazioni di prima, non distratta dalla carriera delle armi né dall'imitazione passiva di quegli atteggiamenti cavallereschi che renderebbero quasi impossibile la sorveglianza delle ricche concessioni minerarie.

Nonostante la cautela con cui parte del ceto consolare ha recepito alcuni tratti della cultura cavalleresca, la veloce mimèsi di una condotta di vita più consueta al di fuori dell'area urbana tende a propagare negli ambienti cittadini un'unità di misura del prestigio locale diversa dal passato; ora, «ai principi di selezione, d'inclusione e di esclusione, fondati su una molteplicità di criteri più o meno strettamente legati tra loro, e per lo più impliciti», derivati dal modello patrizio, si accosta un'operazione più istituzionale di segregazione, che si vale di un numero ristretto e controllabile di valori selettivi[141]. Non solo le famiglie a Prato e Pona devono fronteggiare una definizione delle gerarchie sociali progettata al di là delle mura, e in verità non è solo da quegli anni che l'obbligo di ricorrere a certi atteggiamenti si è fatto corrente.

giuntura' – che definisce significativamente le persone e gli oggetti che ne fanno parte»; M. SAHLINS, *Storie d'altri*, pp. 51-52 e 93.

140 P. BOURDIEU, *La distinzione*, pp. 104 e ss.

141 P. BOURDIEU, *La distinzione*, p. 168.

Per trovarlo già operante come indicatore sociale basta tornare indietro di qualche decennio e spostarsi sul terreno della politica ecclesiastica; mentre le tasse imperiali imbrigliano il vescovado ridisegnando le scansioni di ceto fra i suoi sudditi, le tensioni e gli attriti che l'aristocrazia trentina deve percorrere si sedimentano entro il capitolo della cattedrale. Come nelle diete tirolesi anche nell'assemblea degli elettori vescovili la nobiltà è oggetto di discussioni accese. Nel 1469 Sigismondo d'Asburgo informa il consolato di aver respinto l'elezione a decano del canonico Stefano Approvini; secondo il duca la provvisione pontificia va censurata poiché spetta all'imperatore conferire la prima dignità canonicale[142]. La lettera non rimanda ad altro, ma nella riunione consolare indetta per rispondere alla scrittura del duca le possibili cause del rifiuto di Innsbruck sono più espresse; i magistrati trentini dichiarano di aver premuto inutilmente sull'Approvini affinché rinunci alla nomina; anzi Stefano, sorpreso per la notorietà della causa presso Federico III, che nel frattempo scrive al vescovo condannando l'elezione decanale[143], ha replicato che non esistono né statuti sinodali né consuetudini della chiesa trentina contrarie alla nomina, «et quod ymo, retroactis temporibus, alii quam plures cives et nobiles Tridenti fuerunt decani»[144].

Qualche anno dopo, frammiste ad altri motivi, le stesse definizioni di *civilitas* e di *nobilitas* spuntano in un complicato processo che si dibatte di fronte alla corte vescovile. Vigilio Negrelli, canonico cittadino imputato di aver ucciso un rivale per accedere alla sua prebenda e di falsificazione di una bolla pontificia, ribatte alle accuse di *mala fama* con le quali si apre il procedimento inquisitorio; è nobile anzitutto: «ex nobilibus in civitate tridentina ortus oriundusque parentibus, conversationem et domesticitatem principum et

[142] BCT, *AC*, ms 1610.

[143] Cfr. L. SANTIFALLER, *Urkunden und Forschungen*, pp. 388-390 (1 novembre 1469).

[144] BCT, *AC*, ms 3865, c 19r. (s. d. ma 1470); nel 1470 Sigismondo ordina ancora di farlo desistere dal decanato; BCT, *AC*, ms 1503.

nobilium virorum prelatorum presertim in partibus illis habuit, et cum illis conversatus fuit, ac familiaritate personarum ducis liberaliter usus fuit palam et publice»; la confidenza, la *familiaritas* pubblica con il duca, i viaggi che egli ha compiuto su ordine di Sigismondo a Milano o nella Serenissima con «famigli e cavalli» devono evocare nei giudici l'impressione di uno stato nobiliare[145]. E Negrelli si affanna a ripeterlo dove può; dichiara essere un «vir peritus, praticus et expertus», come il padre Agostino che era stato «civem tridentinum et nobilem»; a sua volta egli è reputato «civis et nobilis» in città e tiene il canonicato legalmente: «fuit et erat prout hodie est homo nobilis pacificus»[146].

Stefano Approvini aveva ragione nell'affermare l'inesistenza, per il capitolo cattedrale, di provvisioni o statuti sinodali regolanti la collazione delle prebende; ma la sua elezione a decano, che egli desiderava accettata grazie al solo conferimento di una provvista curiale, infrangeva quelle convenzioni fra papato e impero entrate in vigore dopo la ratifica del concordato di Vienna; clausole di compromesso, analoghe nella logica alle norme dei tanti concordati di metà Quattrocento che riconoscevano al pontefice il diritto d'intervento sulle nomine dei benefici e «ai principi l'occasione di indirizzare politicamente tale intervento, ottenendo da Roma nomine e decisioni condizionate ai loro interessi»[147]. Quanto a Vigilio Negrelli, il suo processo avveniva in momenti di applicazione meno contestata dei capitoli concordatari e seguiva l'emanazione dell'indulto di Sisto IV che nel 1474 aveva espulso dal capitolo trentino buona parte

[145] AST, *APV*, *s l*, cp 44 n. 29, c. 118r. Gli antefatti e il corso del processo, apertosi a Trento nel 1482, sono riassunti da F. SCHNELLER, *Falsificazione di un documento*, pp. 1-28.

[146] Gli servirà a poco comunque insistere sulla presunzione di nobiltà; alla fine del processo i giudici lo condanneranno, e un notaio del tribunale, infastidito dai continui richiami del Negrelli, lascerà accanto alle sue *positiones et articulos* difensivi un commento velenoso, capovolgendo in senso denigratorio un'immagine cavalleresca: così indecoroso era il tenore di vita della famiglia di Vigilio che oggi «eius fratres equitant cum duobus bobus de aratro»: AST, *APV*, s l, cp 44 n. 29, c. 14r e c. 15r.

[147] Così R. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere*, p. 85.

dei chierici non originari delle terre imperiali. Le reazioni contro di lui erano state subito più violente, e la scelta di ricorrere, a metà del dibattimento, «ad romanam curiam, in qua est fons iusticie», si era ritorta contro Vigilio nell'accusa di voler annullare i diritti asburgici a favore della curia[148]. In questa cornice di politica ecclesiastica, la sorveglianza asburgica, indirizzata dapprima ai benefici episcopali con la volontà di rendere la sede trentina una diocesi patrimoniale[149], provò a restringere il mazzo delle candidature dalle quali regolarmente si estraeva il nome del futuro principe vescovo.

Il filtro delle ammissioni canonicali divenne infatti più selettivo con l'ascesa al trono di Massimiliano, e a Trento come a Passavia o a Costanza, stati ecclesiastici collocati in regioni frontaliere alle province ereditarie, le nomine dei presuli non deviarono più dalle previsioni imperiali; Udalrico Frundsberg, Udalrico Liechtenstein e Giorgio Neideck, i prelati che ressero la diocesi a cavallo del XV e XVI secolo, dovettero la conquista di una prebenda capitolare e la loro elezione vescovile a un calcolo preciso di ingredienti politici e di scambi di favori generati negli ambienti della corte; la vidimazione papale, sebbene poco volentieri, non era mai stata negata dopo che costoro avevano messo piede nel duomo di San Vigilio. I vescovi di Augusta, Eichstätt, Bressanone, Trento, Coira, dalla fine del '400 furono – molto più che pastori d'anime – pedine vitali nella burocrazia asburgica[150]. Tolte queste designazioni, per le quali le facoltà elettive del capitolo si riducevano di norma a formalità, l'iter con cui si assegnava il grande numero di benefici minori era sottoposto a complicazioni inesauribili[151]; non si sottraevano alla

148 AST, *APV*, *s l*, cp 44 n. 29, c. 111v e c. 148r e ss.

149 Un memoriale da recapitare in curia, scritto il 29 giugno 1482, proponeva la designazione diretta, da parte degli arciduchi d'Austria, dei vescovi di Trento, Bressanone e Coira; TLAI, *Kopialbücher. Ältere Reihe*, 4, c. 342v.

150 *Deutsche Reichstagsakten unter Maximilian I.*, V, pp. 58-61, dall'*Einleitung* di H. ANGERMEIER.

151 R. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere*, p. 103.

regola i canonicati trentini, sui quali le provviste pontificie, sollecitate spesso dai candidati locali, riuscivano talvolta a pesare più delle raccomandazioni tirolesi o viennesi; ma tali contraddizioni furono una conseguenza diretta anche delle preoccupazioni nobiliari che contagiarono da un certo momento gli aspiranti al capitolo.

Sul finire del Quattrocento, ogni lettera scambiata tra imperatore e arciduca d'Austria considera esiziale distribuire i canonicati di Trento a chierici 'italiani'[152]; l'intromissione di simili candidati, ricorda un memoriale di Sigismondo d'Austria portato «ad papam» da Udalrico Frundsberg, non deve ledere i privilegi beneficiali della dinastia[153]. L'avversità contro il clero di curia e chi a Roma vuole trascinare «den Stifft Trienndt ye under die Welsch Nation» è il tema principale delle istruzioni affidate a un ambasciatore di Massimiliano in partenza nel 1492 verso la capitale pontificia[154]. Scarse insomma le variazioni di contenuto, proprio mentre la situazione che questi messaggi si lasciano alle spalle comincia ad avere contorni più mossi. È cambiato ad esempio il prestigio delle dignità capitolari. Se ne lamenta l'arcidiacono Paolo Crotta che fino ad allora ha visto nel coro del duomo «stallum suum immediate prope stallum Reverendissimi domini Episcopi», subito a fianco del decano, mentre adesso nella disposizione dei posti scopre di essere sopravanzato dallo stallo del preposito[155]. La prepositura, eretta nel 1426

152 Ad esempio, la lettera di Sigismondo a Federico III scritta sul finire del 1482: TLAI, *Kopialbücher. Ältere Reihe*, 4, c. 442v.

153 TLAI, *Kopialbücher. Ältere Reihe*, 5, c. 235r (7 ottobre 1483).

154 AST, *APV*, *s t*, cp 35 lett. f.

155 AST, *APV*, *s l*, cp 44 n. 35 (14 febbraio 1500). Nel secondo Cinquecento le dignità capitolari seguivano quest'ordine: «Il decano era la prima dignità: a lui spettava il compito di sovrintendere alle riunioni del capitolo, aveva inoltre la giurisdizione sul clero inferiore impegnato nella chiesa cattedrale e nelle parrocchie annesse. La seconda dignità era quella del preposito: quest'ultimo non aveva uno stallo proprio e non partecipava alla normale attività capitolare, ma aveva il diritto di sedere nel coro al secondo posto in ordine di importanza, accanto al decano; non deteneva, inoltre, una propria prebenda ma gestiva autonomamente il patrimonio della prepositura di S. Apollinare. L'arcidiacono aveva il terzo posto

incamerando beni del soppresso monastero di San Lorenzo, è un beneficio ricco, ma non deve il rango di seconda dignità nel capitolo alla dotazione patrimoniale; il suo improvviso rilievo dipendeva piuttosto dall'essere la sola prebenda di collazione tirolese, una riserva beneficiale protetta sia dalla regola delle alternanze mensili con la curia, sia dalle logiche di corpo e dalle connivenze con i poteri cittadini che possono agire nel capitolo. Il sorpasso del preposito è un episodio minuto e le proteste di Paolo Crotta si fermano a constatare i sintomi più appariscenti delle novità; ma ciò che ha suscitato i risentimenti dell'arcidiacono, ci informa in realtà sul modello di chiesa che si stava insinuando nella diocesi trentina: una chiesa 'regionale', obbediente agli accordi del 1448 e all'indulto del 1474 di Sisto IV, in cui l'origine geografica dei partecipanti doveva essere comunque vagliata; e una chiesa dal profilo 'dinastico', nella quale le coordinate decisive erano la fedeltà e le funzioni svolte dai candidati all'interno del servizio al principe.

Nel principato gli interventi e le relazioni diplomatiche facevano capo a un polo d'attrazione che, nonostante le resistenze pontificie e il ricorso di molti alle protezioni curiali, tendeva sempre più a spostarsi presso gli Asburgo. L'esclusione dei chierici forestieri dal capitolo era stato il primo passo, seguito da un interesse non sporadico per le chiese minori e per le parrocchie rurali; in questi casi, il carteggio diplomatico con la curia prendeva spunto dai *gravamina* della nazione tedesca. Ma lo stile monocorde dei messaggi contro gli 'italiani' stilati dalla cancelleria austriaca era di facciata, sensibile a un gusto popolare di denigrazione antiromana al quale non corrispondevano le scelte di politica beneficiaria, ispirate a indirizzi che avevano poco a che fare con scrupoli nazionali. Quando infatti il tono dello scritto diveniva più confidenziale anche gli schermi polemici spari-

nella gerarchia dei canonici. Normalmente fungeva da aiutante del vescovo soprattutto per ciò che riguardava la giurisdizione spirituale. Lo scolastico, infine, era responsabile della scuola cattedrale, e degli aspetti legati al decoro degli uffici divini (musica, canto, libri liturgici) in duomo»; cit. da C. NUBOLA, *Conoscere per governare*, p. 87.

vano; in una lettera recapitata al vescovo Liechtenstein trattante l'assegnazione del decanato, Massimiliano I confesserà di aver sollecitato il proprio oratore a Roma affinché nessun prelato, di qualsiasi nazione, francese, italiano oppure tedesco, guadagnasse quella dignità senza il suo consenso[156]; altre volte, saranno indifferentemente i canonici trentini o italiani accolti «non expextatu consensu imperatoris» a provocare le censure di Massimiliano[157]. La qualifica etnica passava dunque in secondo piano ed era abbastanza vaga da comprendere nella categoria dei «Wahlen» tutti coloro che aiutati da una provvista apostolica o percorrendo la carriera di burocrati curiali richiedevano l'ingresso al ruolo capitolare «contra velle imperatoris». La fedeltà dinastica insomma, in un complesso di territori così largo, frastagliato da molteplici insenature linguistiche, poteva anche scavalcare gli steccati delle etnie; ciò che non poteva invece ignorare erano le barriere di ceto.

Massimiliano, nella missiva al Liechtenstein, aveva descritto al vescovo quale fosse l'esempio di costituzione capitolare adatta a Trento: un capitolo che, come di consueto nell'impero – «wie auf etlichn anndern stiftn Teutscher nation» –, fosse impenetrabile agli sprovvisti di gradi nobiliari o almeno di un titolo dottorale in diritto civile o canonico. Era un desiderio coltivato a lungo, a partire da quel memoriale anonimo che nel 1465, scritto a Trento e indirizzato a Federico III, aveva per la prima volta proposto di tollerare canonici nobili o addottorati; e per realizzarlo, gli oratori a Roma tentavano da anni di ottenere un indulto che immettesse nei canonicati «Edl, Doctores oder Licentiaten»[158]. Le resistenze pontificie avevano dilazionato fino a quel momento la ratifica delle proposte asburgiche; si avvertiva che una volta

156 L. SANTIFALLER, *Urkunden und Forschungen*, p. 427: «habn wir ernstlich geschäfft- und gepotzbrief vorausgen lazzen, weder Wahln Frantzosn Teutsch noch annder an sonnder unnser bevelh nicht zu der posezzn kumen zu lassn» (10 settembre 1500).

157 BCT, ms 609, c. 32r (12 luglio 1514).

158 Già «vor etlichen Jaren» ricordava Liechtenstein nel 1501 la supplica era stata recapitata al pontefice; AST, *APV*, *s t*, cp 35 lett. h.

ammessi gli sbarramenti di ceto come requisito sarebbero rimasti i principi laici a giudicare la bontà dei titoli nobiliari; si percepiva il pericolo che la corte esautorasse i poteri della curia, che il disbrigo delle collazioni beneficiarie nel concistoro o i denari versati per ricevere le segnature venissero sostituiti dagli acquisti dei diplomi di nobiltà presso l'imperatore, saltando i riti di mediazione giocati presso le magistrature romane. Una bolla di Clemente VII, nel 1532, e un indulto emanato da Paolo III nel 1537 approvavano formalmente le pratiche di segregazione cetuale; oltre a ribadire la proporzione degli stalli fissata all'epoca di Sisto IV nonché l'obbligo a tutti i canonici di venire dal principato o dalle province germaniche, le costituzioni pontificie perfezionavano i requisiti d'accesso al capitolo: gli aspiranti dovevano essere «nobiles vel graduati», figli di genitori entrambi nobili oppure provvisti di un titolo accademico in teologia, «theologia magistri vel licentiati», o in diritto; per i canonici 'italiani', di fatto i chierici cittadini, era previsto che metà fosse costituita da titolati, mentre l'altra metà, in assenza di richiedenti nobili, bastava provenisse «ex bonis parentibus»[159].

Le norme sull'estrazione nobiliare uniformavano gli statuti del capitolo trentino a quelli vigenti nelle altre città dell'impero, affermatesi già nel corso del XV secolo. Trento le recepiva con ritardo ma si può affermare che l'ostracismo contro i prelati non nobili fosse previsto già nell'indulto del

159 C. NUBOLA, *Conoscere per governare*, p. 87. La bolla di Clemente VII inaspriva le clausole del 1474; essa prevedeva «che 2/3 dei canonici dovessero essere nati da genitori tedeschi e parlarne sufficientemente la lingua; la restante parte doveva essere costituita da italiani o di altre nazioni purché fossero anche sudditi di casa d'Austria o del vescovo di Trento. Il decano (prima dignità del capitolo) inoltre, doveva essere tedesco di genitori tedeschi ed essere sacerdote». Tale severità era stata però corretta, ascoltando le lamentele del principe vescovo Bernardo Cles, nell'indulto di Paolo III; sparite le prescrizioni linguistiche, rimasta invariata la suddivisione 'nazionale', si concedeva che il decanato spettasse ai due gruppi indistintamente e che i canonici della quota italiana fossero sempre sudditi del principe vescovo, il quale aveva facoltà di nominare, fra il terzo italiano, un suo 'famigliare' sebbene non nativo del principato (pp. 86-87).

1474. La proporzionale etnica fissata dalle concessioni di Sisto IV era riuscita in poco tempo a tenere lontani i candidati curiali; verso la fine del XV secolo aspiravano a entrare nella cattedrale una parte 'tedesca', nobili della contea, delle terre ereditarie o vicine politicamente agli Asburgo, chierici, funzionari o giuristi retribuiti con una prebenda; contro di loro gli 'italiani', i quali però erano ormai identificati con il clero del principato e in maggioranza con ecclesiastici espressione della fetta più ricca dei ceti urbani[160]. Limitate le occasioni di scontro dentro lo spazio trentino, le decisioni imperiali sui benefici furono più duttili: lo stesso Massimiliano, decidendo sul possesso di un canonicato o di una parrocchia, spesso non esitò a esprimere il proprio consenso per il sacerdote «italiano»[161] e le differenze di etnia rientrarono, usate come arma di un gioco politico i cui unici referenti erano un'accettabile stabilità dei poteri locali e la contiguità alla dinastia.

Quasi annullate le interferenze romane, specularmente cresceva il peso specifico delle qualifiche di ceto. Perché infatti, da parte di Vigilio Negrelli o di Stefano Approvini, rivendicare una patente di nobiltà se questa fosse stata un carattere accessorio? Il diritto di sorveglianza sulle ammissioni, apparso da principio ancorato alle *nationes*, implicò presto una verifica più rigorosa delle genealogie personali, un esame che coinvolse in primo luogo le aristocrazie cittadine. I *capitula clausa* si estesero in ogni città dell'impero; servirono a frenare lo scadimento sociale e l'impoverirsi della nobiltà e a tagliar corto con le intrusioni pontificie. Al processo di chiusura non fu estranea la convinzione che i nobili fossero i soli destinati a tenere rapporti con la sfera del

160 Cfr. gli esempi riportati da O. LECHLEITNER, *Der Kampf um die Rechtskraft*, pp. 85 e ss.

161 O. LECHLEITNER, *Der Kampf um die Rechtskraft*, pp. 90 e 115, che naturalmente, nell'ottica nazionale di uno storico tirolese di primo Novecento, condannava i favori agli italiani di un imperatore germanico. La non rigida osservanza della ripartizione etnica, il suo intrecciarsi ad altri fattori nell'accesso al capitolo – legami dinastici, favori clientelari, rapporti politico-sociali – è documentata per il secondo Cinquecento da C. NUBOLA, *Conoscere per governare*, pp. 89-98.

sacro; «latet enim quaedam vis in nobilitate – commentava un italiano a proposito della Germania –, quae populorum sibi favorem vel attrahit vel conciliat. Contra vero ecclesiam ignobili prelato commissam et cives et externi dilacerant»[162]. L'episodio trentino ripeteva in piccolo simili premesse, anche se queste affinità non si potevano comprendere isolate da un contesto istituzionale più largo. Il 1474 era stato l'anno dell'indulto di Sisto IV e della definitiva inclusione del principato tra i contribuenti della contea; da allora avere accesso alla dieta significò per i sudditi vescovili l'iscrizione nella matricola della nobiltà maggiore. Il capitolo cattedrale caricò sopra di sé queste funzioni con i limiti posti alle candidature e divenne il luogo in cui, specie per l'oligarchia consolare, si dispensava la garanzia giuridica di un titolo nobiliare; entrarvi grazie alle ricchezze, a una lettera imperiale o a un dottorato, equivaleva a regalare alla propria discendenza il marchio della nobiltà. Il *Landtag* tirolese e l'assemblea dei canonici cominciarono a imporre certe convenzioni, a valutare l'idoneità di certi atteggiamenti quando la politica fiscale ed ecclesiastica uscite dall'impero si sovrapposero alle istituzioni vescovili nel cui quadro si era agito fino ad allora; fu necessario ricorrere ad altri vincoli d'obbedienza, costruiti sulle magistrature, sugli uffici così come su nuove fedeltà individuali, nella consapevolezza che la costrizione potesse crearsi anche dal lento sottomettersi al *habitus* mentale e al prestigio pubblico incarnato dalla nobiltà: un modello di valori che le azioni degli apparati riproponevano giorno per giorno e che si allargava senza intoppi nel principato.

[162] Il periodo, tratto dal *De ritu, situ, moribus et conditionibus Germaniae* di Enea Silvio Piccolomini, è citato da A. WERMINGHOFF, *Ständische Probleme*, p. 63 nota 1.

Capitolo quinto

La giustizia penale: le corti cittadine e rurali

1. *Un prologo: le proteste di Michael Gaismair*

Uno dei pochissimi scritti autografi che l'enigmatico Michael Gaismair ha consegnato alla curiosità degli storici per decifrarne il ruolo e la personalità durante la rivolta contadina trentino tirolese, è una sorta di memoriale fatto pervenire al consiglio aulico di Innsbruck tramite la moglie del giudice di Sterzing (Vipiteno) nell'ottobre del 1525[1]. Gaismair, fuggito dalle carceri della città tirolese e forse nascosto nei paraggi, ricostruisce sommariamente le vicende della sua citazione e del suo arresto, cercando di mostrarne l'infondatezza. Il canonico e dottore brissinense Gregor Angerer, allora ambasciatore di re Ferdinando presso la Serenissima, è il bersaglio principale della scrittura; dopo aver montato una falsa accusa di furto, costui «com'è costume degli empi avidi preti» ha sporto una seconda querela, anche questa priva di sufficiente documentazione, ottenendo la confisca dei beni di Gaismair.

Le brighe processuali del canonico sono la naturale risposta ai saccheggi compiuti dagli insorti brissinensi il 10 maggio 1525 contro le case capitolari, e l'anticlericalismo serpeggiante tra le schiere dei suoi uomini nei mesi della rivolta Gaismair non riesce nemmeno ora a trattenerlo; ma nella seconda parte dello scritto, quando le nequizie di Angerer gli sembrano ben argomentate, prende la parola un *Bauern-*

[1] Per quest'episodio, e per le complesse vicende storiche e storiografiche sedimentate attorno alla figura di Michael Gaismair, mi baso interamente sulla ricostruzione di G. POLITI, *Gli statuti impossibili*, pp. 196 e ss.

führer insolitamente a suo agio con la lingua del diritto, risoluto a fronteggiare un avversario così ostile sul suo stesso terreno. Il memoriale tende infatti a dimostrare come la corte di giustizia enipontana, su istigazione dell'influente chierico brissinense, non abbia ottemperato agli obblighi di un procedimento imparziale: la sua offerta di prestare una cauzione per evitare l'arresto non è stata accolta, «il permesso di raccogliere in prima persona testimonianze a proprio discarico negato, gli strumenti procedurali richiesti respinti», la clausola di non confiscare alcunché prima di una sentenza definitiva e senza aver udito le ragioni della controparte apertamente spregiata. Pertanto, manda a dire ai giudici del *Hofrat*,

«poiché non mi è stata mantenuta alcuna fede, né nell'invito fattomi di venire a rapporto (in tale circostanza anzi sono stato arrestato), né nel godimento del diritto locale (in deroga di cui sono stato querelato), né nella protezione e difesa da violenza illegittima, ch'è stata inferta in disprezzo della giustizia alla mia persona, onore, consorte, amici e beni; di conseguenza non mi può essere imputata la violazione di alcuna promessa...»[2].

La ragione della fuga dal carcere e della successiva rottura dei sigilli apposti ai suoi beni sta tutta qui, nell'offesa perpetrata alle leggi da chi avrebbe dovuto rigorosamente osservarle e nel timore di essere ingiustamente messo a morte.

«Io non intendo essere processato proditoriamente, – scriverà di lì a poco in un secondo autografo – in segreto e contro il diritto, l'ordine e l'equità. Se, tuttavia, sarà pronunciata in merito contro di me una qualche sentenza contraria agli ordini, parziale e maligna, intendo aver protestato ch'essa non può vincolarmi, per la sua irregolarità e parzialità, e che io non sono tenuto a impegnarmi per rispettarla ed eseguirla»[3].

Segretezza oppressiva dei tribunali, incarcerazioni, rifiuto di accettare le fideiussioni prima dell'udienza, impossibilità di predisporre le proprie difese; enuciando le irregolarità

[2] G. POLITI, *Gli statuti impossibili*, p. 199.

[3] G. POLITI, *Gli statuti impossibili*, p. 203.

formali che lo hanno indotto alla fuga il bandito di Sterzing proclama la sua fondata diffidenza verso la giustizia tirolese. A spulciare i programmi degli insorti contadini compilati nel 1525, gli autentici e i falsi, questi motivi di denuncia parrebbero appartenere solo a lui. Nella *Landesordnung*, assemblaggio di lamentele e di progetti per un'utopica società governata dall''uomo comune' che le cancellerie tirolesi, reali autrici del documento, attribuirono alle trame rivoluzionarie di Gaismair, la riforma della giustizia passa o attraverso il fuoco purificatore dei codici – si dovrà perciò «eliminare ogni sofisteria e giuristeria e bruciare i relativi libri» – o nell'auspicio di processi brevi, di ricorsi in appello poco costosi, da cui giudici, procuratori e avvocati non debbano trarre guadagni se non un salario governativo[4]. Allo stesso modo l'assemblea delle comunità insorte, riunita a Merano dal trenta maggio all'otto giugno 1525, rivendica negli *Articoli* presentati a re Ferdinando udienze più svelte, un unico diritto valido nelle giurisdizioni della contea, giudici che si accontentino solamente del loro salario e avvocati, «li quali con gran danno gravano il comun huomo», meno avidi[5]. È il sogno di una giustizia equa e religiosamente pura a uscire dai villaggi contadini, una giustizia a cui siano sconosciute la contaminazione del denaro e le complessità libresche, gli avvocati e i procuratori; un sogno, appunto, e qualcosa di molto lontano dal sobrio pragmatismo dell'imputato Michael Gaismair.

Il *Bauernführer*, ne sia o meno consapevole, adopera espressioni che i suoi seguaci faticano a comprendere; ma quanto rimprovera agli uffici giudiziari di Innsbruck non è argomento nuovo e nemmeno circoscritto alla contea. Nel 1477, dei banditi come lui, colpevoli di aver sollevato le trentine valli del Noce, hanno recriminato contro un ordine d'incarcerazione emesso senza tener conto delle cauzioni monetarie[6];

[4] G. POLITI, *Gli statuti impossibili*, pp. 332-333.

[5] M. ACLER, *La completa versione*, pp. 241-243 e p. 247.

[6] AST, *APV*, *s l*, cp 9 n. 53 e n. 57: c. 2v: «quos banitos petunt accipi debere per officium cum cautionibus stando et parendo iuri et de iuditio

pochi anni dopo, in una lettera diretta a Massimiliano I, è toccato ai consoli trentini reclamare perché i giudici del consiglio vescovile trattengono indebitamente nelle celle del Buonconsiglio gli accusati e non permettono loro di difendersi[7]. Le stesse critiche agli abusi degli interrogatori condotti in segreto, le stesse avversità alla carcerazione come mezzo per estorcere le prove, sono dunque immerse in un circuito di gravami e di petizioni che attraversa quest'angolo dei domini asburgici; a volte, come accorgimenti linguistici passati di bocca in bocca, mescolandosi alle attese messianiche di contadini esasperati da una giustizia corrotta, più spesso con il realismo degli uomini che abitano le città e che, proprio come Michael Gaismair, il segretario ribelle del vescovo di Bressanone, sanno apprezzare l'utilità del diritto.

2. *Fonti giuridiche e uffici giudiziari*

Come rendere giustizia, di fronte a quali giudici, nel capoluogo o in una corte delegata, riferendosi al diritto statutario, allo *ius commune* o alla dottrina, furono argomenti quotidiani nelle conversazioni della società politica trentina tardo quattrocentesca. Alcuni dei temi dibattuti, e forse i meno assillanti, nascevano dalla debolezza politica del vescovato di fronte alla contea tirolese; si contavano periodiche intromissioni nei lavori delle corti trentine e periodiche lamentele da parte degli uffici locali contro queste interferenze. All'indomani del loro ingresso in castello e dell'investitura delle regalie, i vescovi erano soliti far conoscere all'imperatore le prerogative d'appello del proprio tribunale accennando ai reiterati tentativi asburgici di vanificarle[8]. Talvolta però capitava che fosse una delle parti a chiedere la sospen-

sisti et de iudicato solvendo, cum sit quod extat statutum quod nemo debet baniri neque incarcerari pro pena pecuniaria, scilicet cum cautionibus debet recipi vigore statuti».

7 BCT, *AC*, ms 1795.

8 Lo ribadiva Udalrico Frundsberg, appena eletto nel 1489, in una lettera a Massimiliano I: AST, *APV*, *s t*, cp 3 lett. d.

sione del procedimento iniziato presso i tribunali della città pensandolo viziato da errori o giudicando imminente una sentenza sfavorevole. Avevano di sicuro temuto una pronuncia contraria alle loro rimostranze i contadini della pretura, i quali si erano rivolti all'arciduca d'Austria supplicandolo di avocare la causa – il solito diverbio sulle colte arretrate – di fronte alla dieta tirolese; ma i procuratori della città erano riusciti a far valere il principio che i litigi dovessero terminarsi «in iurisdictionibus ubi personae litigantes resident» e il podestà trentino, di nomina consolare, aveva potuto stilare un prevedibile verdetto nelle aule del palazzo pretorio[9]. Imitando i distrettuali, anche Pietro Firmian, che contava sull'iscrizione del proprio casato alla matricola tirolese, negli stessi anni aveva tentato di spostare la lite ingaggiata con Nicolò Approvini nell'*oppidum* di Bolzano, a una delle sessioni giudiziarie tenute dallo *Stand* nobile della contea. La titubanza del vescovo nell'ostacolare le manovre del Firmian era stata l'occasione di un'indispettita protesta cittadina. Da principio i consoli avevano rilevato l'indegnità del passaggio di una causa dalla *civitas* a un borgo murato, quindi avevano impartito al loro vescovo una stringata lezione sui costumi procedurali osservati nella città: «Nam Illustrissime Domine, consuetudo est quod causae temporales agitantur in palatio coram vicario in temporalibus et causae spirituales agitantur in ecclesia cathedrali coram vicario in spiritualibus»; qualora una delle parti avesse rigettato le decisioni del podestà o del vicario spirituale, i ricorsi venivano consegnati «ad dominationem vestram apostolicam, et tunc dominatio vestra causas apelationis [sic] audit vel committit audiendas»[10].

Si trattava in questi casi, come nelle pressioni del capitano cittadino per giudicare i residenti del quartiere tedesco, di strategie processuali che offrivano alla corte di Innsbruck la possibilità di elargire qualche favore personale, di salvare un nobile tirolese incappato nelle maglie della giustizia, o

[9] BCT, *AC*, ms 166 (1496-1490).

[10] BCT, *AC*, ms 1551.

agli avvocati trentini il pretesto di tirare in lungo la causa. Espedienti talvolta fruttuosi, ma destinati a non trovare una ratifica formale negli accordi diplomatici tra principato e contea. Tranne sporadici ripensamenti, il vescovo e gli ottimati cittadini avevano sempre consentito sulla necessità di arginare le interferenze giudiziarie della contea. Dopo pochi anni di reclami sottoscritti in comune, la facoltà concessa al *Hauptmann* del castello, insediato su proposta comitale, di giudicare le sentenze appellate dal foro podestarile era stata definitivamente abolita. D'altro canto, oltre a minacciare lo spazio giurisdizionale trentino, le intromissioni tirolesi contestavano le prerogative della *curia imperatoris* come tribunale dei principati germanici; le lettere e i memoriali partiti da Trento non avevano mancato di rilevare il danno recato alla costituzione imperiale[11], e anche questo era servito a stornare le ambizioni della reggenza tirolese. «Super appellacionem a sententia per nos lata» – insisteranno i vescovi – l'avvocato tirolese non può ingerirsi, «nec est iudex appellationis sententiarum a nobis in temporalibus prolatorum»[12]. I ricorsi alla corte imperiale o più rari, nelle cause ecclesiastiche, alla curia romana, sono le sole contestazioni ammesse alle pronunce dei giudizi trentini. Se il corso degli appelli che abbandonano il dominio vescovile rientra nelle previsioni delle leggi imperiali, molto più accidentati appaiono al contrario i raccordi giudiziari interni alla diocesi, tra il foro pretorile e il consiglio del principe, tra i distretti di valle, le giurisdizioni infeudate e i tribunali cittadini.

Nel principato ci si trova di fronte a una realtà molto complessa, dal punto di vista politico come da quello giuridico. Le leggi vescovili corrispondono allo statuto urbano evitando la rigida alterità fra *Stadtrecht* e *Landrecht* che si ritrova invece consolidata nelle regioni dell'impero germanico, e la giustizia è amministrata ovunque «secundum ordinem iuris

[11] Esplicito il riferimento in una missiva scritta negli ultimi anni del XV secolo. BCT, *AC*, ms 1672: «dann die appelation wurden dem nach für Ir maiesteten von den von Triendt als Irem und des Reichsfursten abgestrickt».

[12] AST, *APV*, *s l*, cp 3 n. 55, c. 3.

et consuetudinem regionis et statuta communitatis Tridenti»[13], un compendio di leggi esemplate fin dai primi abbozzi trecenteschi su antigrafi italiani e consuetudini locali, che valgono come unica legge territoriale. La «civitas Tridenti», dichiara nel 1427 il principe Alessandro di Masovia, sta come luogo centrale del vescovato ed è «tocius stati nostri et ecclesie nostre Tridentine principale membrum»; sarà sempre nostra cura perciò che essa rimanga per nostra difesa «plenam et bene fultam»[14]. La benevolenza di queste parole, pronunciate da un vescovo altrimenti disamorato della sua città, ha origine in un moto istintivo di difesa; le precauzioni alle quali deve attenersi mentre detta la lettera sono così urgenti che per un attimo egli è obbligato a dimenticare screzi e avversioni che gli hanno resa poco gradita la sua residenza trentina. La città nel 1407 si è rivoltata contro il vescovo Giorgio di Liechtenstein, lo ha tenuto prigioniero e cacciato dal suo castello, ha strappato dalle sue mani, con l'emanazione di alcuni privilegi, modifiche radicali nella forma del governo urbano: la sedizione ha donato alla comunità una *Carta edictorum et provisionum* con la quale viene alterato il tradizionale ordine giudiziario; dal 1407 al posto del *vicarius in temporalibus*, un giudice scelto dalla curia vescovile, sarà chiamato a rendere giustizia un podestà straniero, un dottore in leggi eletto anno per anno liberamente dal consiglio urbano. Il privilegio, che adegua dopo secoli la costituzione trentina ai modi giudiziari in uso presso i comuni italiani, ha messo in subbuglio la vita cittadina e ancora all'arrivo del presule polacco i segni d'insofferenza verso la tutela vescovile sono ben percepibili. Nemmeno l'aspra diffidenza nei confronti del consolato urbano ha però dissuaso Alessandro dal ribadire la vigenza degli statuti «in civitate et diocesi nostra Tridenti ubique locorum in iudicio et extra in omnibus et per omnia in causis civilibus et prophanis»[15].

[13] H. VON VOLTELINI, *Gli antichi statuti di Trento*, p. 17.

[14] AST, *APV*, *s.l*, cp 4 n. 50 (29 marzo 1427).

[15] H. VON VOLTELINI, *Zur Geschichte der alexandrinischen Statuten von Trient*, pp. 279-281.

Ma il passato e il presente politico della città, non quello delle sue leggi, si svolgono in gran parte al riparo del circuito murario e anche dopo le rivolte sono scanditi dal rapporto con il signore ecclesiastico. Trento, secondo le categorie del tardo *ius publicum romano-germanicum*, si iscrive tra le *Landstädte*, città «mediate» che traggono legittimazione politica dall'essere inglobate in un territorio principesco. E il fatto che una normativa di origine comunale sia emanata dalle magistrature di una città *non sibi princeps*, limita la congruenza tra gli assetti giuridici delineati dalle rubriche statutarie e quelli vigenti nelle campagne. Alle leggi urbane e all'ufficio del podestà fanno riferimento le poche giurisdizioni feudali circostanti la città governate da capitani vescovili e le comunità della pretura. In questo suburbio rurale i ritmi della vita economica e politica respirano l'aria della città; a Trento non c'è ricca famiglia di mercanti o di artigiani che non abbia da lasciare ai figli un campo, una decima o una porzione di casa colonica acquistati nell'area pretorile; e non c'è ordinanza o capitolo degli statuti che non si premuri di raccomandare ai contadini l'obbligo di consegnare i grani e i vini al fontico urbano o di acquistare il sale venduto periodicamente sulla piazza del mercato che fiancheggia la cattedrale dedicata al patrono Vigilio. La gelosia con cui i *cives* guardano alla pretura è tanto profonda e puntigliosa quanto inevitabile. Messa di fronte all'impunità di cui godono i signori rurali, alla resistenza dei loro castelli, ai privilegi delle comunità di valle, la città ha potuto opporre solo un atteggiamento di cautele e di attese. Le è stato impossibile penetrare con le proprie merci o con l'acquisto di terre nei fondi delle signorie rurali; neanche le torri e i punti fortificati di guardia alle strade che molte città tedesche hanno acquisito con modesta fatica sono giunte in possesso della comunità trentina. La pretura s'interrompe dopo qualche chilometro e di lì in avanti, i feudi signorili o i comuni rurali incominciano a succedersi uno dopo l'altro.

Oltre i confini della pretura, benché le leggi urbane abbiano vigenza ufficiale, superiore alle regole di villaggio o a qualsiasi statuto castrense, la loro conversione in pratiche

d'autorità non è competenza dei funzionari cittadini. L'obbedienza allo statuto cittadino è mediata dalla presenza di statuti e privilegi locali, nei grandi distretti valligiani di Non e Sole, delle Giudicarie, di Fiemme, per quanto soggetti al governo di ufficiali vescovili; più sfuocata, se non del tutto discrezionale, risulta l'applicazione dei codici urbani entro le signorie del contado. Qui l'esercizio quotidiano della *iurisdictio*, tolte le sedi dei capitani vescovili, spetta ai *nobiles maiores* in possesso dei castelli «cum universalitate quadam designante honorem et districtum» che ricoprono lo spazio residuo dell'episcopato, come nuclei feudali isolati o come nicchie di poteri scavate all'interno dei distretti vescovili. È la caratteristica più vistosa all'orizzonte diocesano; la polverizzazione delle signorie di banno e dei fatti di normazione nel basso Medioevo trentino ha mutato il testo originario degli statuti[16]. Da un esemplare di matrice cittadina si sono staccate numerose versioni del codice archetipo, frutto del lavoro di copisti e di notai ai quali i signori del contado hanno commissionato un'opera di revisione. Parzialmente rimaneggiati, in genere con l'esclusione dei capitoli richiamanti la costituzione politica del capoluogo, abbreviati delle parti che, come il consiglio di savio, evocano lo stile della corte pretoria, tradotti in volgare germanico nel caso i vica-

[16] Diversa e affine allo stesso tempo la vicenda del Trentino meridionale (Riva del Garda, Rovereto, i vicariati di Ala, Avio, Brentonico, Mori, la valle di Ledro) che dalla prima metà del Quattrocento e sino al 1509 fa parte del dominio veneziano; anche quest'area della regione, reinterpreta e adatta ai propri bisogni le leggi del capoluogo vescovile, con un processo che è stato definito di «adozione statutaria»; G. ORTALLI, *Percorsi statutari trentini*, pp. 31-52 e dello stesso *Il sistema statutario trentino e Pergine*, pp. 9-20. La somiglianza del patrimonio legislativo permetterà un facile rientro nella sovranità vescovile dopo la sconfitta di Agnadello; l'unico pezzo di dominio veneziano non restituito al principe vescovo, il borgo di Rovereto, integrato dal 1511 nei territori asburgici, continuerà nondimeno a valersi di uno statuto desunto integralmente dai codici trentini. Sulla tradizione statutaria trentina mi permetto di rinviare a M. BELLABARBA, *Gli statuti del principato vescovile di Trento nel tardo Medioevo. Tradizioni, simboli e pluralità di un diritto urbano*, in corso di stampa negli Atti del Convegno internazionale di studi GISEM tenutosi a Pisa, 12-15 dicembre 1994, dedicato a «Tradizioni normative cittadine e diritto internazionale nell'Europa dei secoli XII-XV».

ri incaricati di rendere giustizia siano al servizio di famiglie tirolesi, molti esemplari degli statuti sono circolati tra le giurisdizioni quattrocentesche assecondando le diversità della geografia politica locale[17] attraverso un silenzioso processo di copiatura e di sistemazione della versione statutaria pubblicata nel 1427 da Alessandro di Masovia.

Le torsioni alle quali si era sottoposto il codice urbano scalavano dalle forti correzioni dei codici feudali sino alla quasi assenza di scostamenti nelle terre soggette al vescovo, dove però i privilegi rilasciati a talune comunità di villaggio e la gamma degli statuti di valle erano posti a fianco delle leggi cittadine. Alla dispersione della sovranità episcopale, subito al di là del circondario urbano, faceva riscontro il graduale affievolirsi di un modello ufficiale di norma scritta. Seguendo le forme del particolarismo istituzionale, si erano predisposte numerose versioni dei libri statutari, che avevano trovato una larga diffusione nelle campagne e una schiera di lettori straordinariamente eterogenei, dal canonico addottorato e membro del consiglio episcopale, al *Pfleger* tirolese che li poteva comprendere tradotti nella sua lingua. Il disappunto degli ufficiali verso la ridondanza delle compilazioni e l'assenza di una rigida gerarchia delle fonti positive, sebbene ripetuto nei carteggi[18], lambiva solo marginalmente i loro incarichi giudiziari. I delicati risvolti istituzionali legati al possesso di uno *ius proprium*, spesso il simbolo del distacco in una comunità o in un distretto castellano dal nesso politico anteriore, non implicavano una correzione altrettanto netta delle pratiche giurisdizionali. Sui modi di rendere giustizia, l'esistenza di un retroterra statutario e la profonda unitarietà delle tecniche di giurisprudenza di cui erano depositari i giudici riusciva ad accantonare nella prassi le discordanze tra i testi. Senza troppa fatica, vecchie e nuove versioni statutarie erano fatte aderire una sull'altra, come tasselli di un ordinamento giuridico

[17] Per la descrizione e la storia dei codici quattrocenteschi, H. VON VOLTELINI, *Gli antichi statuti*, pp. 11 e ss.

[18] AST, *APV*, *s l*, cp 9, n. 86 c. 8v.

costruito attraverso una lenta sedimentazione di apporti diversi. Nell'ottica degli organi giudicanti pubblici, la pluralità delle fonti dalle quali trarre il criterio per una decisione stabile era un impedimento più facilmente aggirabile e meno irritante della pluralità dei meccanismi giudiziari[19] osservati nelle corti minori, riempite di personale 'laico' più rispettoso degli equilibri politici locali che delle formalità giuridiche, comunque non disposto a subire per il proprio operato correttivi provenienti da magistrature insediate altrove e dotate di maggiore prestigio. Emesse da un *banchum iuris* isolato, in un feudo o in un capitanato rurale, simili decisioni ledevano più ancora dell'abbondanza di norme e di consuetudini i fondamenti della *iurisdictio*.

Questa «molteplicità dei diritti presenti all'interno di uno stesso campo sociale»[20], intralciava le prerogative di superiorità politica, di elargizione di favori o di grazie, in cui il pensiero giuridico immedesimava la figura della giustizia sovrana. Difendeva la natura pubblica della propria giurisdizione un mandato di Federico III, rivolto da Graz nel 1484 ai feudatari trentini, accusati di gravare i propri sudditi, «wider unnser kayserlich oberkait unnd gerichstzwanng», proibendo che si contestassero i verdetti delle corti feudali e «an uns als Romischer Kayser zu appellieren»[21]. Con la sua lettera Federico III, avvicinando la realtà territoriale dell'impero tedesco e la sua impossibile coesione a una centralità di tipo giudiziario, sosteneva quel ruolo del tribunale aulico che era stato al centro di ogni progetto della *Reichsreform* quattrocentesca. Ma in quei decenni la tendenza a far coincidere i limiti della sovranità con i tragitti compiuti dai ricorsi in appello entrava tra le opzioni di politica giudiziaria più desiderate e comuni dei principati

19 M. DAMAŠKA, *I volti della giustizia*, p. 79.

20 N. ROULAND, *Antropologia giuridica*, p. 77, molteplicità che non rappresentava solo l'esistenza di più fonti di diritto concorrenti, bensì «des systèmes juridiques propres aux sous-groupes d'une société»; N. ROULAND, *Aux confins du droit*, pp. 138 ss.

21 AST, *APV*, *Libri copiali*, s. I n. 2, c. 70r.

imperiali. Non era in gioco la chiusura dei processi entro itinerari definiti che impedissero ogni avocazione alla corte imperiale, bensì la costruzione di una trama di istanze giudiziarie suddivise per materie civili e criminali, con divari più accentuati nelle competenze mano a mano che ci si avvicinava alle magistrature ospitate presso l'abitazione del principe. Ora gli obiettivi delle ordinanze consistevano nel disporre gerarchicamente i passaggi dei fascicoli processuali da un luogo all'altro del dominio e, dietro la concessione di vagliare le sentenze emesse da uffici inferiori, nel prevedere una scala di istanze giudiziarie rigida, ciascuna dotata di diversa autorità, con regole d'accesso e di sbarramento fissate nei capitolari, appoggiate più strettamente ai modelli di logica legale che funzionari formatisi nelle scuole di diritto vi travasavano[22].

La definizione delle magistrature d'appello, con il loro impianto di strutture gerarchiche e di giudici professionisti, sottendeva una distribuzione dei poteri sul territorio meno dispersiva ma radicalmente più suscettibile alle infrazioni. Tollerante verso la sopravvivenza nel distretto fiemmese di stili giudiziari ricavati dal diritto germanico, come l'uso di delegare alle giurie presiedute da uno «scario» l'emissione dei verdetti in cause civili, la cancelleria trentina condannava aspramente qualsiasi tentativo di deviare le cause da un cammino di ricorsi al cui vertice era posta la figura del vescovo, «ad quem appellationes et gravamina... spectant»[23]. Ammettere che gli appelli seguiti alle malversazioni della corte assessorile fossero discussi di fronte al capitano locale, come chiedevano alcuni procuratori delle valli di Non e

[22] J. WEITZEL, *Wege zu einer hierarchisch strukturierten*, pp. 336 ss.: è il passaggio, per usare i termini della storiografia giuridica tedesca, dal «Rechtszug» all'«Instanzenzug». L'autore del saggio valuta l'importanza della recezione del diritto romano-comune nell'impero più nell'imporsi di una «Hierarchisierung» tra corti giudiziarie che nell'uso di figure dottrinali alternative al diritto germanico. La sottrazione di competenze ai tribunali inferiori è motivo di continue recriminazioni tra XV e XVI secolo; G. STRAUSS, *Law, Resistance and the State*, p. 80.

[23] AST, *APV*, *s l*, cp 12 n. 102, c. 1v.

di Sole, sarebbe stato «precise aufferre nobis superioritatem et auctoritatem nostram» invertendo l'ordine delle preminenze tra sudditi, ufficiali minori e poteri del vescovo; qualora vi fossero state lagnanze nei confronti dei giudici, «in similibus gravaminibus et appellacionibus que de directo spectant et pertinent ad superiorem et ad maius tribunal», le querele andavano consegnate unicamente ai delegati del principe «tamquam dominus Episcopus et superior officialium et subditorum nostrorum»[24].

Prese di posizione così secche furono abituali nella società politica trentina, estese senza differenze dai quartieri cittadini ai distretti del contado. Qui le discussioni s'incentravano in preferenza sul tema degli appelli. Malgrado l'ubicazione dei poteri giudiziari nelle sedi decentrate e le competenze degli ufficiali avessero mantenuto nell'insieme una fisionomia abituale, gli uffici giudiziari avvertivano una crescente difficoltà a espletare i loro mandati. Dava una sensazione d'inadeguatezza la lettura della corrispondenza che i capitani dei castelli trentini inviavano nella capitale dovendo interrompere le udienze; interrogativi sui limiti del loro mandato, su come trasmettere un processo e con quali metodi dai vicari ai capitani o al *consilium domini*, venivano spediti di continuo alla cancelleria attendendo risposte che consentissero di riavviare il processo[25]. Comune ai quesiti e alle repliche giunte dalle magistrature curiali era l'esigenza di fermare materialmente la procedura attorno a luoghi e a persone di cui fossero visibili il grado d'autorità e i vincoli di dipendenza.

24 AST, *APV*, *s l*, cp 9 n. 50 (1510).

25 Sono lettere che si collocano in gran parte allo scorcio del XV secolo; esempi significativi provengono dai castelli episcopali di Tenno e Stenico: AST, *APV*, *s l*, cp 7 n. 34; *s l*, cp 7 n. 80; *s t*, cp 6 lett. k, cc. 1r-23r, in particolare per le missive degli anni 1494-98 tra il capitano Daniel Khuen e il cancelliere Wilhelm Rottaler. All'osservanza dello stile ordinario negli appelli si richiamavano anche i sindaci del comune di Levico, AST, *APV*, *s l*, cp 14 n. 60, mentre già nel 1450 una «congregatio generalis» dei valligiani di Fiemme informava il principe vescovo sulla non impugnazione a Trento delle sentenze date in cause inferiori alle dieci lire meranesi; AST, *APV*, *s l*, cp 12 n. 23.

Impossibile perciò scindere le questioni affrontate nei carteggi, la contestazione di una sentenza, la tecnica scelta per introdurre un dibattimento, dai generi della contrapposizione politica locale. La convivenza di signorie tirolesi e vescovili, particolarmente fitta in certe aree del vescovato, poneva facilmente in contrasto le facoltà punitive dei loro ufficiali nella repressione del contrabbando, del banditismo rurale o in quei reati di sangue commessi da propri sudditi oltre i confini della loro giurisdizione. Le citazioni dei detenuti erano subito trasmesse al tribunale del luogo vicino ottenendo comunque una risposta negativa poiché l'accentuazione dei concetti del *merum imperium* e della *potestas gladii* come criteri empirici di divisione tra gli spazi di sovranità[26] imponeva ai giusdicenti di non tollerare alcuna sottrazione, nemmeno legale, del loro potere giudiziario. Se le giurisdizioni appartenessero all'identico signore, aveva scritto in un *consilium* il podestà di Trento Alessandro Maggi interpellato per l'omicidio commesso a Levico da un suddito del feudo tirolese di Pergine, allora il reo dovrebbe essere consegnato al giudice del suo territorio: «secus si consuetudo esset apud terras que sunt sub diverso dominio vel regimine, sic est in presenti casu, modo quare consuetudo non est nec dici potest contra legem, sed pocius est preter legem»[27]. E non dissimile sarà il tenore del dispaccio con il quale un altro vicario di Levico ribatterà alle pretese di estradizione di un omicida abitante nel feudo dei baroni Welsberg: «non debeat presentari, quia pariter committentes homicidia pura in iurisdictione Levigi stant in iurisdictione Telvane»[28]. Una prassi in qualche misura obbligata, quella di tollerare una delega così ampia di poteri ai giusdicenti insediati nei distretti, inevitabile e rischiosa.

Molti ufficiali periferici erano portati ad abusare del proprio isolamento. Informando il principe del regime degli appelli vigente nel castello di Tenno e insistendo sull'obbli-

26 D. WILLOWEIT, *Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt*, pp. 27-28.

27 AST, *APV*, *s l*, cp 14 n. 11, 27 luglio 1468.

28 AST, *APV*, *s l*, cp 14 n. 105.

go di ascoltare nel capoluogo i reclami delle parti[29] dopo i verdetti del vicario e del capitano, gli uomini della comunità sentivano il pericolo che le sentenze, specie in cause criminali, quando in gioco era la confisca dei beni o la vita stessa, fossero eseguite senza lasciare la speranza di una revisione in appello strappata alle magistrature della città. Oggetto di logiche contestazioni e di tiepide risposte delle magistrature cittadine era, all'opposto, la richiesta di avocare a Trento processi in cui uno degli attori appartenesse alla feudalità. La semplice citazione recapitata dagli sbirri del podestà nel castello di Altaguarda aveva indotto Baldassarre Thun a protestare contro un gesto che feriva la sua condizione di nobile; nessuna antica consuetudine, scriveva al fratello Simone, incaricandolo di recarsi a Innsbruck e cercare i modi di punire al più presto gli autori dell'oltraggio, permetteva che un aristocratico venisse incomodato dagli sbirri[30] di città al suo domicilio come una qualsiasi persona di rango inferiore. Abbozzate velocemente durante i lavori processuali, di tono non uniforme a seconda dei soggetti implicati, le lettere indicavano come simili questioni pesassero nell'esperienza delle istituzioni vescovili, fossero terreno di scontro tra gli ufficiali, di angoscia per la popolazione più umile, di irascibile difesa del proprio status per la nobiltà.

I dibattiti intorno alla giustizia non esaurivano certo le materie considerate nelle scritture contadine o nella repliche astiose che gli ufficiali del principe facevano subito seguire; le proteste riguardanti l'esosità dei carichi fiscali, gli eccessi delle *corvées* signorili, i divieti di caccia e pesca sui beni comunali, occupavano con eguale regolarità le missive. Ma negli epistolari anche i sintomi della crisi agraria che colpiva ormai tutti i *Länder* imperiali[31], con i primi segnali d'im-

[29] AST, *APV*, *s l*, cp 7 n. 34 (14 settembre 1498).

[30] ATD, Karton 123 (1 agosto 1482); «myt den Schergenn», appunto, il Thun contestatava di essere stato citato nei suoi possedimenti.

[31] H. WOPFNER, *Die Lage Tirols*, e J. MACEK, *Der Tiroler Bauernkrieg*, pp. 7 e ss.

poverimento e di vagabondaggio dei contadini sradicati dai loro campi, s'insinuavano tra le recriminazioni giudiziarie, confusi nei gravami contro i giudici o i notai dei malefici, adattati insomma a comporre un telaio di reclami in cui il cattivo stato della giustizia sembrava riassumere ogni manifestazione di dissenso[32]. Le resistenze all'introduzione di nuove colte, in un periodo di crescente prelievo fiscale, si combinavano ai reclami contro i pignoramenti di attrezzi rurali; il rapido aumento delle spese processuali, i costi delle scritture notarili o dell'invio dei birri, generava lo stesso malessere registrato nelle perorazioni delle comunità per i lavori di restauro imposti dai capitani alle loro residenze. Conoscendo la tradizionale indulgenza dei governanti verso i discorsi giudiziari, i procuratori dei comuni rurali erano portati spontaneamente ad adottarne il lessico anche a prezzo di qualche travisamento; ma la scelta di una chiave di lettura privilegiata e il permanere di certi stilemi era solo in parte un espediente linguistico. L'abitudine di addossare ai tradimenti delle leggi le privazioni di una società immiserita, coglieva ciò che stava mutando sia tra il personale incaricato di presiedere le corti, sia nella maniera con cui i giudici vescovili avevano preso a interpretare i loro codici.

3. *Un'età di preriforme penali*

Inscritti nelle leggi e nelle pratiche della giustizia penale vi erano modelli simbolici d'autorità che trascendevano le loro funzioni di controllo sociale e di repressione[33]. Occorreva tenerne conto anche nel capoluogo, durante gli scontri verbali che la procedura suscitava, pur con qualche divario rispetto al contado. Nell'ininterrotta catena di contrasti emersi tra la città e il suo signore, la procedura penale era un argomento di cui i consoli si appropriavano solo ora; il fi-

[32] G. STRAUSS, *Law, Resistance and the State*, p. 51: «The right to make law, interpret it, and administrate it was the universal bone of contention. But law was also the symbol for the conflict as a whole».

[33] P. GOODRICH, *Reading the Law*, pp. 22 e ss.

sco, i dazi, i conflitti sui poteri del consiglio civico, avevano costituito la trama consolidata e più risalente dei conflitti. Ma la frequenza delle suppliche e il fatto che fossero rivolte direttamente a Massimiliano faceva supporre un disegno meditato.

Dalla fine del Quattrocento i dibattiti sui modi di amministrare la giustizia ingombravano quasi giornalmente le agende delle *Reichstage*. I ceti dell'impero riconoscevano l'urgenza di porre un freno alle azioni criminose perpetrate da gruppi di sbandati e di *nocivi terrae* operanti negli interstizi di una società scossa dalle guerre e dall'indisciplina di alcune frange nobiliari; il tentativo di rintuzzare le insidie alla sicurezza dei territori conduceva nel 1495 alla pubblicazione dell'ordinanza di pace perpetua, che proibiva a qualsiasi *Stand* imperiale di avvalersi del diritto di faida, facendo ricadere anche i costumi della vendetta aristocratica, con i reati comuni di danneggiamento e di banditismo, nell'ampio repertorio del *crimen laesae maiestatis*. Allo stesso tempo però, gli ambasciatori dei corpi imperiali biasimavano la sommarietà dei processi, sbrigati da giudici inesperti, ai quali bastava stendere in fretta un verdetto di condanna, nonché il dilagare della tortura, a cui si ricorreva con leggerezza, anche in assenza d'indizi veritieri, spingendo la ricerca della confessione fino alla morte dell'imputato[34]. Le recriminazioni dei ceti avevano reso la giustizia penale uno dei problemi più assillanti nei progetti di riforma dell'impero tedesco e così le diete di Lindau (1490) e di Freiburg (1498) si erano fatte carico di stilare in tempi ravvicinati un programma di riforma dell'amministrazione criminale, «ein gemein reformation und ordnung in dem Reich fürzunehmen, wie man in criminalibus procediren solle»[35]. Non se ne faceva

[34] W. TRUSEN, *Strafprozeß und Rezeption*, pp. 80 e ss. Ma le recriminazioni varcano i confini imperiali; C. GAUVARD, *«De grace especial»*, II, pp. 158-159.

[35] Cit. in W. SELLERT-H. RÜPING (edd), *Studien- und Quellenbuch*, p. 193. Ulteriori messe a fuoco della situazione imperiale in B. ROECK, *Criminal Procedure*, pp. 21 e ss., e J.H. LANGBEIN, *Prosecuting Crime*, pp. 155 e ss.

nulla, almeno negli ultimi anni del secolo, dopo il faticoso compromesso raggiunto alla dieta di Worms per l'istituzione del nuovo *Reichskammergericht* e la ratifica dell'ordinanza di pace perpetua; arenatasi la possibilità di una legislazione comune, alcuni principati e città imperiali provvedevano a far compilare autonomamente proprie ordinanze criminali.

Tra i primi a munirsi di un'organica *Malefitzordnung*, poco prima della fine del secolo, era la contea del Tirolo. Provvedimenti non erano mancati, da parte dell'arciduca Sigismondo, volti a preservare l'ordine pubblico. Nel 1482, ad esempio, il governo della contea lamentava il moltiplicarsi delle *Absagen* e delle *diffidationes* tra i sudditi[36]. Questioni futili si trasformavano in dichiarazioni di aperta inimicizia che ingeneravano ritorsioni sanguinose; la denuncia del pericolo serviva ad ammonire tutti gli ufficiali della contea affinché rafforzassero la sorveglianza sulla gente senza fissa dimora, vietando che si desse rifugio a stranieri o banditi senza comunicarne la presenza ai capitani comitali[37]. Persone che non avevano né un lavoro stabile né una casa, poveri e vagabondi in cammino lungo le strade che portavano ai valichi alpini, subivano una drastica espulsione dalla legalità[38]. L'emergenza repressiva cominciava a interessare le tec-

36 Un processo scaturito da una *diffidatio* rurale veniva istruito nel 1472 dal vicario vescovile della val di Non Roland Spaur contro Antonio Pezzen di Dimaro, già bandito per violenze dal territorio. Lo Spaur decideva di arrestarlo e inquisirlo per aver agito «contra formam iuris et statutorum civitatis Tridenti et valium Ananie et Sollis et in obbrobrium et vilipendium prefati domini Rolandi Capitanii et Vicarii et totius eius curie». Pezzen confessava sotto tortura di aver ricevuto l'incarico di uccidere un certo «Prandum» abitante a Morbegno nel Bresciano da un suo convalligiano di nome «Zafolus»; il fattore di quest'ultimo, per indurlo a commettere l'omicidio, gli aveva mostrato «unam difidenziam in qua continebatur et aparebit quod dictus Zaffolla defidabat suprascriptum Prandum». AST, *APV*, *s l*, cp n. 121, cc. 6r-7v.

37 TLAI, *Kopialbücher. Ältere Reihe*, 4, c. 402r-v.

38 TLAI, *Codex 113*; un'ingiunzione in tal senso veniva spedita a tutti gli ufficiali della contea: «Bettler oder ander der weder dienst, arbait, oder ainen hab der für in steemm und gesessen sey in kainem Gericht über zwen tag leyden sunder abweg schaffen».

niche dei processi e le istruzioni inviate dalla reggenza ai giudizi rurali; misure volte a ridurre i compromessi arbitrali e a favorire le inquisizioni d'ufficio, verranno emanate negli ultimi anni di Sigismondo[39]. Quando il re dei Romani Massimiliano I assumeva nel 1490 il governo della contea, questo clima giudiziario si appesantiva. Le ordinanze allargavano il campo delle azioni penali agli incettatori di grani, ai cacciatori di frodo, ai contrabbandieri; il profilo delle figure criminali più dannose veniva ridisegnato, come nel caso degli *Absager*, compresi adesso entro la categoria degli omicidi. Si proibiva a chiunque di ospitarli e di dar loro aiuto, veniva raccomandato ai giudici di impegnarsi nella loro cattura e di accorciare i tempi della loro punizione[40]. Buona parte dell'attività penale era impegnata a vietare le faide rurali; le diffide tra contadini, quelle faide nate «aus kleinen Sachen», per cose di nessun conto, le aveva bollate con sarcasmo l'arciduca Sigismondo, imitavano una consuetudine di giustizia privata che la nobiltà terriera rappresentata nel governo di Innsbruck considerava, come il diritto a portare le armi, un privilegio cetuale. Doveva esistere un divario incolmabile tra il legittimo scambio delle vendette nobiliari, le *Fehden* regolate dai codici cavallereschi, e le misere *Absagen* di villaggio. Difficili da perseguire nonostante il disprezzo dei reggenti tirolesi, le faide contadine richiedevano un impegno di energie punitive insostenibili anche per l'efficiente apparato della contea.

Massimiliano I annunciava nella dieta provinciale del 1496 l'istituzione di un premio da corrispondere a chiunque avesse catturato un *Absager* consegnandolo nelle mani dei giudici comitali. Per la prima volta in simili ordinanze, i principi vescovi di Trento e Bressanone venivano obbligati a versare una quota del denaro imposto per le taglie[41]. La decisione passava senza alcun dissenso dei due ecclesiastici; l'anno seguente, alla dieta del 1497, il presule trentino, convocato

[39] H. WOPFNER, *Die Lage Tirols*, pp. 173 e ss.

[40] TLAI, *Kopialbücher. Ältere Reihe*, 16, cc. 92r e ss.

[41] TLAI, *Kopialbücher. Ältere Reihe*, 19, c. 269.

a Innsbruck in compagnia dei canonici, dei rappresentanti della città e dei *nobiles maiores*, ascoltava in silenzio la proposta di affidare a Paul von Liechtenstein, il fiduciario imperiale nella contea, la stesura di un'ennesima riforma dell'amministrazione criminale[42]. Partecipare alle riunioni degli stati provinciali suscitava di solito nei 'confederati' vescovili reazioni di contrarietà; significava pur sempre riconoscere la dipendenza da un signore straniero in settori vitali della propria sovranità come il fisco o la difesa militare. Perciò l'accettazione di tasse supplettive faceva pensare a un consenso strumentale, ovvero che a Trento si covasse l'identica paura sentita dagli uffici tirolesi verso le inclinazioni contadine alla violenza. D'altro canto, a provare una crescente osmosi tra i due territori nella sfera della giustizia penale c'era in quegli anni, da parte degli scrivani trentini, la diligente copiatura di molti provvedimenti entrati in vigore su ordine di Massimiliano nell'area comitale; i divieti di caccia e pesca, d'incetta dei grani, le provvisioni sui salari dei notai nelle udienze, le pene contro chi camminava in città a volto coperto, leggi promulgate fin dai primi anni di governo dell'imperatore e dirette a *Pfleger* e *Richter* della contea, comparivano in una serie recente di libri cancellereschi vescovili messi a disposizione del podestà e dei capitani rurali[43]. Mescolandole alle rubriche statutarie i vescovi avevano approfittato dei legami che li stringevano alla contea per aggirare le resistenze alle correzioni di un patrimonio

42 TLAI, *Kopialbücher. Ältere Reihe*, 20, c. 243.

43 AST, *APV*, *Libri copiali*, s. I n. 1, cc. 23r e ss. A Trento del resto si erano avute eloquenti anticipazioni di questa svolta già dagli anni ottanta: l'8 aprile 1483 una grida del capitano decretava l'espulsione dalla città di «lenones publici, lusores taxilorum et aliorum ludorum»; l'anno dopo un proclama vescovile vietava l'incetta dei grani, la loro esportazione fuori della pretura e l'alloggio a persona «venientem de loco morboso suspecto»; proibiva altresì di «intrare de die seu de nocte in aliquo ortulo sive viridario causa furandi seu recipiendi aliquos fructus comestibiles, sicuti melam vel ficus et maxime in viridario Rev. mi Domini, sub pena et in pena viginti quinque libris bone monete et fustigationis ter circhum plateam». Entrambi i proclami in AST, *APV*, *s l*, cp 85 n. 6, cc. 250v e 190r.

legislativo che essi giudicavano ormai inadatto a sedare i rumori latenti nella società rurale.

Era uno scambio d'influenze e di umori che a fine Quattrocento, non solo nelle periferie meridionali dell'impero germanico, spingeva la giustizia penale ad abbracciare posizioni più severe. L'ossessione verso banditi e vagabondi[44] provocava l'affermarsi di nuove misure repressive che staccavano il modello della giustizia criminale dai suoi esempi medievali; forme di accomodamento basate sulle composizioni monetarie, accordi privati raggiunti all'ombra delle reti di vicinato, si affiancavano a processi di disciplinamento sociale più distanti e crudeli, in cui le sanzioni afflittive comminate dai tribunali con facile teatralità si facevano largo tra le risorse impiegate dai giudici[45].

La *Malefitzordnung* pubblicata a Innsbruck nel 1499 interpretava le paure dell'aristocrazia tirolese verso la minaccia criminale: nel preambolo essa ricordava l'esigenza di offrire al magistrato criteri oggettivi per pronunciare in breve tempo una sentenza rispettosa del diritto. Fin dalle prime pagine del testo però, l'aspirazione a un verdetto equo sembrava solo legittimare un tipo di processo monocorde, appiattitto sul ruolo del giudice e sui suoi poteri d'indagine. Occultate dalla figura del magistrato, le altre figure del dramma giudiziario sparivano. Le assemblee dei giurati, che specie nei *Gerichte* rurali avevano sempre coadiuvato il lavoro del giudice, erano chiamate unicamente a ratificare una decisione fissata in precedenza dalla corte; il ricorso alla tortura veniva ammesso a discrezione della corte, con l'unico limite della presenza di due giurati durante l'escussione dei testi; esclusi dall'udienza procuratori o avvocati del reo, ogni passaggio del rito giudiziario era lasciato alle scelte dell'ufficiale. Nell'ordinanza criminale tirolese la tradizione me-

[44] A. SERRANO GONZÁLEZ, *Como lobo entre ovejas*, pp. 41 e ss.

[45] X. ROUSSEAUX, *Genèse de l'État et justice pénale*, pp. 247-249, che descrive il tornante quattro-cinquecentesco come emersione in senso pieno di una giustizia penale 'moderna'. Oltre a questo, si veda il quadro generale offerto da B. LENMANN-G. PARKER, *The State*, p. 32 e *passim*.

dievale del processo germanico raggiungeva «its laconic culmination»[46]; la sommarietà degli atti istruttori, l'arbitrio riconosciuto al giudice nell'espletare il proprio mandato, riassumevano i vecchi caratteri dell'*inquisitio* adottata nei paesi germanici. Colpiva della *Malefitzordnung*, accanto alle scarne determinazioni di diritto sostanziale, il mutismo nei confronti dei dibattiti sulla liceità della tortura diffusi entro le diete imperiali tra 1496 e 1498. Essa autorizzava a ottenere con i tormenti le confessioni, ma non prevedeva l'esistenza di indizi legali per somministrarla, o le cautele nei tempi, nel numero e nella qualità dei tormenti a cui i magistrati dovevano rifarsi.

Un rituale giudiziario così squilibrato nella propria vocazione repressiva non connotava solo il governo della contea tirolese. Le aree geografiche della protesta giudiziaria, con le critiche alla condotta dei magistrati e alle lacune delle norme vigenti, coprivano la maggioranza degli stati imperiali a dispetto delle rare affinità istituzionali esistenti tra i suoi territori, e nemmeno il principato di Trento era risparmiato dal disappunto verso le irregolarita con cui si tenevano i processi.

4. *Gli scrupoli dei giuristi*

La vicinanza con le tradizioni statutarie italiane e la formazione canonistica di una larga quota dei suoi *officiales* avevano estraniato la giustizia episcopale dai caratteri del diritto germanico. Malgrado la quantità dei prestiti normativi tra l'episcopato e il Tirolo fosse ora più alto che in passato, le istituzioni e la cultura giudiziarie dei due territori non si potevano sovrapporre.

Fino all'edizione alessandrina del 1427[47] il tribunale del vi-

46 J.H. LANGBEIN, *Prosecuting Crime*, p. 158; analogo il parere di W. TRUSEN, *Strafprozeß und Rezeption*, p. 79.

47 Un accurato riassunto della procedura medievale trentina è esposto da H. VON VOLTELINI (ed), *Die südtiroler Notariats-Imbreviaturen*, pp. CXXXII e ss.

cario *in temporalibus* cominciava il processo accogliendo il deposito di una querela e citando la persona indicata nel libello d'accusa a comparire nel palazzo. Di fronte al giudice la parte lesa ripeteva oralmente la propria accusa e qualora il reo rigettasse le imputazioni la lite era formalmente contestata. A questo punto la corte chiedeva ai convenuti di fornire «articula et positiones» da sottoporre ai testimoni. Le audizioni dei testi erano svolte in segreto, ma il giudice pubblicava gli interrogatori, ne forniva cioè il testo, e fissava un giorno in cui le parti potessero incontrarsi nell'aula del tribunale «ad reprobandum et disputandum» i capitoli testimoniali. Ultimata la fase probatoria, gli avvocati cercavano reciprocamente di sostenere (*disputare et allegare*) le posizioni dei loro clienti sulla base dei verbali d'interrogatorio. Ascoltati i procuratori, il giudice decretava la *conclusio* del dibattimento concedendo un altro termine entro il quale esporre istanze ed eccezioni ritenute utili; durante la causa gli avvocati potevano ricorrere a un *consilium sapientis* nella stesura delle allegazioni e così il vicario che, prima di emettere la sentenza, aveva la possibilità di interpellare un dottore in diritto.

La procedura descritta negli statuti trentini sembrava accettare le preoccupazioni degli *ordines* medievali contro l'invadenza del giudice nella conduzione del processo: le parti e i loro avvocati avevano notizia dell'incartamento, discutevano le prove ed esponevano le loro arringhe nel corso di udienze pubbliche; la denuncia di un privato era la condizione normale d'apertura della causa, tanto che gli statuti riconoscevano la facoltà di muovere d'ufficio un'*inquisitio* unicamente per le azione di recupero dei beni mensali sottratti[48]. Ma con la stesura degli Alessandrini il libro *de criminalibus* s'ingrossava. Le prime due rubriche colpivano con la morte i rei di tradimento e di cospirazione politica; la terza, *quod malefactores recedant de civitate*, era un calco

[48] H. von Voltelini (ed), *Die südtiroler Notariats-Imbreviaturen*, p. CXLVI: «Ob sich dieses Processprivileg aus einem verlorenen Inquisitionsprivilegie des Hochstiftes Trient oder durch Usurpation von Seiten der Bischöfe entwickelt hat, muss dahin gestellt bleiben».

delle formule di *purgatio districti* che i podestà medievali recitavano all'ingresso del loro mandato ordinando l'espulsione dal territorio di «omnes assassini, fures et latrones... sub pena eos trucidandi». A espletare la funzione di giudice criminale nella città e nel suo distretto al posto del vicario vescovile *in temporalibus*, veniva chiamato un dottore straniero eletto dal magistrato consolare con l'incarico d'inquisire «de quolibet maleficio, falsitate, homicidio et furto»[49]. L'assimilazione dell'istituto podestarile nel corpo statutario trentino introduceva formalmente quel regime inquisitorio elaborato durante il XIII secolo nelle corti giudiziarie delle città italiane. Giungeva in ritardo, non indicando come altrove l'emergere di un'*élite* comunale a nuovo soggetto politico, eppure conservava intatti gli obiettivi per i quali lo si era promosso, qualche secolo prima, tra i quartieri delle città medievali: l'ordine pubblico, la rinuncia alle lotte di fazione e soprattutto l'affermarsi credibile di un nuovo potere di governo. «Esercitare concretamente la funzione punitiva, e cioè produrre colpevoli, e possibilmente colpevoli veri, senza riguardi e discriminazioni»[50] diveniva anche nel capoluogo trentino elemento di legittimazione e di stabilità del potere politico.

Dietro le norme pubblicate nel 1427 s'intravedeva la mano degli statutari locali, un ceto di notai e di giurisperiti che la redazione alessandrina aveva tratto dall'ombra pubblicando alla fine del libro *de civilibus* gli statuti del loro collegio. Gli iscritti alla matricola avevano sovrainteso al recupero dell'antigrafo statutario e al suo riassetto. La trattazione della prassi criminale era una parte del testo sul quale si era appuntata l'attenzione dei pratici trentini. Conoscevano meglio di chiunque altro il regime giudiziario trentino, dato che i vicari vescovili avevano sempre fatto ricorso a loro nella tenuta delle carte processuali; lo stesso ruolo di discreto condizionamento si apprestavano adesso a compierlo con i podestà stranieri. Proteggere le case e le ricchezze

[49] AST, *Codici*, n. 1, f. 4r.

[50] M. Sbriccoli, «*Tormentum*», p. 21.

della nobiltà civica da una folla di contadini impoveriti che cercavano spesso nei furti compiuti per le vie cittadine una consolazione agli stenti della vita rurale era tra i compiti più urgenti assegnati al podestà. Gli si offriva di inquisire «ex offitio suo de personis vagabundis, inhonestis et male versantibus et eos expellere de civitate et mulctare, prout ei videbitur melius convenire et expedire, pro bono et pacifico statu civitatis»[51]. Senza attendere la denuncia di un privato, quando la tranquillità delle contrade urbane fosse molestata da persone nocive, il giudice agiva con una libertà di strumenti inaspettata; erano sufficienti la fama di un reato e la cattiva reputazione che la voce pubblica faceva gravare su alcuni per garantire l'avvio di un'inchiesta ufficiale.

L'avvento dei processi istruiti sulle audizioni segrete e scritte dei testimoni[52] permetteva di evitare la collaborazione delle parti nella facitura dell'istruttoria. Attraverso il monopolio della trascrizione della parola, i giudici restavano i soli padroni del processo[53]; la patina di segretezza che celava i dibattiti rendeva serrate le conclusioni dei processi facilitando l'emissione di sentenze esemplari[54]. Non a caso,

[51] AST, *Codici*, n. 1, f. 41v.

[52] A. GIULIANI, *Prova*, p. 539; «Recte loquendo – spiegherà nel secondo Cinquecento il maggiore criminalista italiano – inquirere contra aliquem non est ei transmittere inquisitionem, sed recipere testes seu informationes contra eum», poiché infatti la «charta inquisitionis, seu libellus criminalis» formata contro l'imputato e trasmessagli con un termine di comparizione era usata anche se si procedeva per accusa. Egualmente, istruire un procedimento inquisitorio non significava consegnare all'imputato la «chartam sive libellum inquisitionis» ma redigere un elenco degli indizi che componevano il cosiddetto processo informativo, le cui risultanze venivano poi travasate «in ea, quam appellamus inquisitionem, quae sic formata et in scriptis redacta transmittitur reo in vim citationis et libelli». Commenta questi passi del *Liber quintus* di Giulio Claro E. DEZZA, *Accusa e inquisizione*, p. 36, n. 125.

[53] Rinvio, su tali problemi, alle riflessioni di D. SALAS, *Du procès*, p. 73. Sono ancora suggestive le pagine che C.J.A. MITTERMAYER, *Trattato della pruova*, p. 49, dedicava in un capitolo del suo trattato sulle prove alle due forme essenziali di procedura criminale, «la forma dell'accusa e quella dell'istruzione».

[54] B. LENMANN-G. PARKER, *The State*, p. 32. Le tecniche del rito inquisi-

proprio le innovazioni procedurali avrebbero innescato nelle periferie vescovili un riacutizzarsi quasi inarginabile delle proteste contadine. A Levico, nel febbraio del 1480, il solo tentativo di arrestare un abitante del paese, Francesco Vicentini, accendeva la rivolta della comunità. Saputo dell'ordine d'incarcerarlo, Francesco aveva fatto suonare a martello le campane della chiesa per richiamare i vicini che, riunitisi sulla piazza, avevano messo in fuga gli sbirri del vicario. Il capitano di castel Selva, dopo aver trovato il proprio vicario «sub letamine absconditum, totum congelatum et quasi semi mortum»[55], indirizzava al principe vescovo alcuni capitoli a giustificazione del suo operato «contra et adversos homines comuni Levigi... asserentes se liberos et francos et nolentes se pro maleficiis, sive pro causis maleficiorum [sic] concernentibus ad castrum permitere conduci»[56]. Non volevano osservare gli statuti trentini «quum non essent de civitate» – si era lagnato nel 1492 il vicario vescovile Antonio Migazzi – aggiungendo, due anni più tardi, che la sua autorità d'imporre pene e sanzioni a vantaggio della camera episcopale veniva intralciata dalle interferenze dei sindaci[57]. «Non hano ne statuti, ne instrumenti de poste, ne auctorità dala superiorità alcuna de poter scodere pene dali damnificati in la campagna sive comuni, tamen scodeno pene et le teneno senza parteciparne alcuna parte cum la superiori-

torio, osservano i due storici anglosassoni, non assicuravano maggiore diligenza delle procedure d'indagine anteriori, ma si acclimatavano più docilmente entro l'impianto degli uffici e servivano meglio a tutelare la *quies publica*.

55 AST, *APV*, *s l*, cp 14 n. 49 e la descrizione del tumulto fatta al cancelliere del vescovo l'11 marzo 1480 in cp 14 n. 48. Sugli antefatti dell'episodio A. CETTO, *Castel Selva e Levico*, pp. 154 e ss.

56 AST, *APV*, *s l*, cp 14 n. 49: «Capitula que probare intendit Johannes Pernauer castelanus castro Silve pro rev. d. d. Tridentino contra et adversos homines Levigi».

57 AST, *APV*, *s l*, cp 14 n. 100, 26 settembre 1492: «qualiter sindici et homines ibidem quandam abusionem introducere volunt contra superioritatem nostram, scilicet quod sindici in rebus ac causis ad tribunal nostrum spectantibus se intromittunt»; AST, *APV*, *s l*, cp 14 n. 82, 7 agosto 1494.

tà»[58], commentava acidamente un successore del Migazzi quelle pratiche di giustizia comunitaria che i Levicani si ostinavano a perpetuare contro ogni divieto.

Davano il senso di un reale cambiamento, in quegli anni, i proclami delle condanne fatti entro i castelli e non al *banchum iuris* allestito all'aperto sulla piazza del comune[59]; disturbavano la concezione della giustizia come fatto sociale, a cui l'intera comunità partecipava, i divieti frapposti dalle nuove procedure contro l'intervento popolare nel corso delle udienze criminali; «non era conveniente convenir tante persone», riferiva da castel Selva, sede della giurisdizione, Corrado Concini, facendo allontanare la gente riunita fuori dell'aula e lasciando solo ai quattro sindaci il permesso di osservare il dibattimento[60]. Oltre la rabbia nel vedere annullati i propri costumi c'era spesso, come fonte di disagio, l'incapacità di capire le innovazioni nel diritto. Benché gli interrogatori promossi nel 1499 dal vicario del Concini, avessero lo scopo di verificare se i beni confiscati ai colpevoli di omicidio spettavano o meno al capitano del castello e se la consuetudine fosse effettivamente in vigore, le risposte dei testimoni avevano quasi schivato le domande poste nella citazione sottolineando un aspetto della *consuetudo* che, certo estraneo agli interessi dell'ufficiale, era implicito nella loro comprensione dei rituali giudiziari. Agli abitanti della villa non premeva tanto ricordare quali cammini prendessero gli oggetti sequestrati; mentre il notaio prendeva nota delle confessioni, essi erano portati a difendere ciò che veniva prima

[58] AST, *APV*, *s l*, cp 14 n. 53, c. 10v.

[59] Gli abitanti del comune avevano infatti richiesto che il vicario fosse obbligato «ad faciendum omnes condemnationes ad banchum iuris et non in castro Silve»; AST, *APV*, *s l*, cp 14 n. 53, c. 20r.

[60] AST, *APV*, *s l*, cp 14 n. 53, c. 11r: interrogati i presenti «quae causa havea movesto tanta zente, resposero che erano venuti per observar el termine, ali quali el capitano respose che per tal cossa non era conveniente convenir tante persone et che dovesseno andar a licentiarli bastando li sindici et quelli quattro erano cum essi e cusi dicti sindici usirono ali astanti anti la porta et tandem referirono al capitano haver commissione se non li lassava intrar tuti de non observar el termine, et cusi se partirono».

delle confische e poteva di fatto impedirle. Secondo un'idea condivisa da tutti gli interrogati, i beni dei colpevoli di omicidio venivano devoluti all'ufficio del capitano, il quale ne faceva una descrizione e li metteva all'incanto unicamente «nisi prestita fideiussione per dictos committentes homicidium de habendo concordium». La pace ricevuta dai parenti dell'ucciso, l'accordo contrattatto «per partem ipsorum delinquentium»[61] anche senza darne notizia all'ufficio del vicario, permettevano di non incorrere nella «devolutio bonorum» e di scansare la giustizia pubblica. Che il tacito obbiettivo dei testi fosse appunto l'esclusione delle pratiche transattive dagli incontri con le corti ufficiali[62] era emerso già un ventennio prima, quando la regola dei Levicani aveva criticato le pretese di trascinare «ad castrum» gli imputati di un maleficio che avessero ottenuta una fideiussione dai congiunti della vittima[63]. «Pro maleficiis sive pro causis maleficium concernentibus», avevano scritto letteralmente i sindaci del comune; un'interpretazione così estensiva delle norme penali, esorbitante e pericolosa secondo i vicari del vescovo, non era stata accolta dalla cancelleria, che aveva proibito agli sbirri in servizio presso castel Selva di incarcerare gli imputati mostranti una promessa di pace privata solo se l'accusa contro di loro fosse circoscritta alle ferite non mortali.

Se nel principato vescovile la disubbidienza alle norme processuali contrassegnava le campagne, nelle quali circolava-

61 AST, *APV*, *s l*, cp 14 n. 93, 26 novembre 1499 e 28 gennaio 1500.

62 O comunque di sottrarsi a una collaborazione con esse; i sindaci di Levico avevano protestato contro gli ordini del Concini affinché venissero denunciati i crimini al suo ufficio: «ad quas denuntias ipsi subditi vestri – scrivevano al vescovo – minime tenentur; nam in Levigo residet vicarius et notarius et verosimiliter si quod delictum in Levigo committitur tam cito ad noticiam iudicis et curie pervenire presumitur quam sindicorum. Et eapropter eadem vero non militat in Levigo vel locis ubi habitant officiales, quae alias militaret in locis in quibus curia est procul a loco delictorum et ad quam curiam non ita difficilis delicta commissa deferuntur sicut in plebatibus civitatis Tridenti»; AST, *APV*, *s l*, cp 14 n. 106.

63 AST, *APV*, *s l*, cp 14 n. 49.

no «espressione di legalità concorrenti» al diritto ufficiale[64], modi di avvertire le norme, le sanzioni, il processo[65] lontani dal dettato statutario, i cittadini sembravano piuttosto derivare le loro inquietudini dal numero dei giudici operanti entro le mura. La presenza di due istanze giudiziarie, la curia del podestà, che il ceto consolare considerava a ragione un tribunale sensibile alla difesa dei suoi privilegi, e il *consilium domini episcopi*, organismo esecutivo e giudiziario di massima istanza del principato, non poteva non filtrare i motivi di attrito esistenti tra la città e il territorio. Nell'insieme le mansioni degli organi giudicanti erano ben definite; rigettate le pretese del *Hauptmann* di interferire nell'attività giudiziaria cittadina[66], gli appelli alle sentenze del podestà fluivano regolarmente, a fine '400, dal palazzo pretorio alle stanze del Castelvecchio dove un consiglio di canonici e giuristi si riuniva presieduto dal vescovo, talvolta con l'aggiunta del podestà e regolarmente alla presenza del capitano, obbligato dalle sue commissioni a vigilare circa le possibili lesioni inferte dalle sentenze al tenore delle 'compattate'. Il magistrato consolare non criticava apertamente la legittimità di quel breve tratto di strada percorso dai famigli del principe per recapitare i fascicoli podestarili alla cancelleria, né arrivava a proporre, come facevano i sindaci contadini, metodi giudiziari meno ossequiosi delle scritture legali.

Faceva osservare tuttavia che la produzione dei libelli, la scrittura delle repliche e dei capitoli, avevano un costo diseguale a seconda dei luoghi in cui li si produceva: sopporta-

[64] V. OLGIATI, *Il pluralismo giuridico*, p. 90,

[65] Giustamente N. ROULAND, *Aux confins du droit*, pp. 125 e ss., suggerisce l'opportunità di parlare più «de pluralité de mécanismes juridiques que de pluralisme juridique, lequel suppose l'existence et la rencontre de multiples ordres juridiques...; ces ordres ne sont pas des monades. Ils s'enchevêtrent dans le fonctionnement des divers systèmes de régulation...» (pp. 135-136).

[66] AST, *APV*, *Libri copiali*, s. I n. 1, c. 25r. Massimiliano I interveniva per sciogliere ogni dubbio sulle competenze giudiziarie del capitano tirolese: «der appellacion halben vom potestaten fur unnserm haubtmann vornemen wir das derselb nicht in geprauchs sey».

bile se la causa era discussa davanti al podestà, «si vero coram iudice delegato in civitate duplum, et in castro Boni consilii triplum»; c'erano poi le spese dovute ai notai nella preparazione dei mandati di sequestro, nella stesura delle sentenze, esborsi che crescevano in modo iniquo se le cause venivano tolte dal banco di giustizia vicino alla piazza della cattedrale[67]. Gli stessi membri del collegio notarile avevano mostrato al principe quanto ciò fosse contrario al «modo et stillo pallatii civitatis vestre», comparando la giustezza dei costi giudiziari sostenuti nel foro podestarile agli esborsi del tutto anomali che il personale di cancelleria richiedeva alle parti. La situazione dei convocati in cause criminali era la peggiore; comportava oneri insostenibili per le parti sottoposte a giudizio l'essere citati al tribunale del principe. In un dispaccio inviato all'imperatore poco dopo la guerra veneziana del 1487, i consoli portavano l'esempio dei diversi regimi carcerari a cui erano soggetti i cittadini: «an den palast pey sandt Vilgen kirchen», gli imputati messi in carcere dal podestà potevano contare sull'aiuto dei parenti; il vitto giornaliero, le bevande recate da casa assottigliavano i costi processuali mentre nelle prigioni del castello, dove il conforto delle visite non era ammesso e la sorveglianza spettava agli *Schergen* del burgravio, il fiorino e la lira veronese che gli incarcerati dovevano pagare ogni giorno per il loro sostentamento costituivano un aggravio penoso[68]. La lettera a Massimiliano risaliva al periodo in cui una seconda supplica, di contenuto pressoché identico, era recapitata al vescovo; il caso di tre «signori de conseio dela Comunità» catturati mentre pescavano e posti in carcere nella torre del Buonconsiglio aveva offerto lo spunto all'*élite* cittadina per evidenziare la disparità di condizioni tra i prigionieri del podestà e del *consilium episcopi*. Non ci si limitava però a rimarcare l'esosità delle cifre estorte dal burgravio ai reclusi e a proporre la loro traduzione «ad carceres episcopalis palatii»; i consoli scorgevano piuttosto nella prigionia dei loro colleghi il disprezzo degli impegni presi dal vescovo di

[67] AST, *APV*, s l, cp 3 n. 100, c. 8r.

[68] BCT, *AC*, ms 1795.

non incarcerare alcuno «in castro Boniconsilii, nisi causa status, neque per familiarem castri, nisi urgente necessitate»[69]. Stando alle promesse stipulate con la città, assenti tali requisiti i processi si sarebbero dovuti tenere negli alloggi del pretore alla stregua di ogni dibattimento ordinario.

L'allusione alle *promissiones* tradite dal vescovo evocava il privilegio rilasciato da Alessandro di Masovia nel 1434, durante un intervallo delle sessioni conciliari; raggiunto a Basilea dagli ambasciatori della comunità, il vescovo aveva prescritto che la giustizia venisse amministrata «in palatio nostro, per vicarium nostrum in temporalibus»[70] adottando il testo degli statuti editi qualche anno prima, i quali, se investivano il podestà di una *iurisdictio plena* nel raggio del territorio urbano e gli lasciavano una chiara arbitrarietà nel punire le congiure o le cospirazioni in danno del principe «vel suae urbis tridentinae», non davano alcuna indicazione in merito ai luoghi di svolgimento dei processi. Leggendo le rubriche statutarie, nessuno poteva criticare l'idoneità della sede podestarile a trattare cause civili e penali di qualsiasi valore. Eppure i consoli, verso gli anni '90 del secolo, in una seconda lettera spedita a corte, sarebbero tornati a contestare la liceità della giustizia vescovile quando essa voleva ignorare le competenze del giudice urbano:

«Item etiam innovatur quod homines capiuntur et ponuntur in carceribus in turri castri et ponuntur ad torturam absque pottestate ac gastaldionibus, licet non sit prodictores status, et ipsis videlicet pro quoque aliquando ad minus accipiuntur raynenses duos quando incarcerantur in castro prout supra, autem volunt habere grossos XII omni die pro expensis ubi in turi palatii solum solvunt grossos duos pro singulo die tamen: et si volunt se iuridice deffendere et petunt copiam inditiorum non possunt habere et torquentur; et etiam in hoc fit contra statuta et dicta privilegia et antiquas consuetudines nostras»[71].

69 AST, *APV*, s l, cp 3 n. 98.

70 AST, *APV*, s l, cp 4 n. 31, cc. 1r-3r.

71 BCT, *AC*, ms 1670; nel documento, privo di datazione, si faceva però riferimento al vescovo Udalrico Frundsberg, eletto alla sede trentina nel 1489.

La denuncia dei *cives* contro le udienze tenute al Buonconsiglio era questa volta più esplicita nell'elencare gli errori commessi dal tribunale aulico; partendo dalle spese processuali giungeva a mettere sotto accusa tecniche e atteggiamenti giudiziari che di quell'aggravio dei costi erano la causa più evidente. Non bastava che le leggi addotte dai consiglieri del vescovo esistessero nei trattati di *ius commune* o negli statuti; vivendo il diritto in quella forma che era ad esso peculiare, attraverso la mediazione di un processo[72], gli uomini della comunità ritenevano fosse necessario dotarlo di requisiti formali e di cautele che la procedura seguita in castello, in gran parte segreta e del tutto ostile a concedere le normali garanzie di difesa agli imputati, tentava quotidianamente di sopprimere[73]. Il timore dell'eccessiva impunità goduta dai giudici nel trattare le cause circondava, del resto, la curia podestarile. La sua istituzione, imposta al signore della città, non aveva cancellato nei giureconsulti collegiati le convinzioni dei pericoli morali e sociali causati da una ricerca ossessiva della verità. Il punto centrale dell'*inquisitio* trentina, l'interrogatorio per tortura, era minuziosamente disciplinato: uno dei privilegi strappati al vescovo Masovia durante la rivolta del 1407 e poi rifuso tra le rubriche criminali prescriveva che in occasione di tortura fossero presenti accanto al podestà due gastaldioni o due consoli

[72] La concezione del «processo come via o mezzo imprescindibile per dichiarare ciò che è giusto» apparteneva nel tardo Medioevo a uno stato d'animo diffuso; per questo, tra gli uomini del comune trentino, si era così sensibili alle forme degli *ordines iudiciarii*, intese non come riti che dessero «solennità al termine o al perfezionamento di un atto giuridico, ma come misure per porre freno al potere e assicurare un margine di libertà» a chi fosse trascinato nelle aule di tribunale; J.A. MARAVALL, *Stato moderno*, II, p. 515. Espresse per tutt'altro contesto, ma non affatto distanti nel merito, le conclusioni di E.P. THOMPSON, *Whigs e cacciatori*, pp. 281 e ss.

[73] J.A. MARAVALL, *Stato moderno*, II, p. 517; Maravall nota che probabilmente, «perché un certo formalismo nella vita del diritto è uno degli aspetti più primitivi della cultura umana, e, perché, anche l'influenza del diritto romano accentuò e perfezionò questo lato della vita sociale fin dal Medioevo, proprio per questo il rinnovamento dell'aspetto applicativo della legge segna l'inizio di una fase prestatale del diritto dei popoli europei».

per «refraenare intentionem vicarii» se questi avesse voluto «excedere modum torquendo»[74]. Quanto ai reati, molte pene di sangue presenti nelle versioni trecentesche erano state o alleggerite o ridotte a sanzioni monetarie; ai giudici veniva ordinato di liberare dal carcere la persona «contra quam proceditur» se questa avesse fornito una fideiussione e di escludere la confisca dei beni in tutti i casi non elencati dalle leggi statutarie o dal diritto romano. Perciò un'ammissione di colpevolezza strappata con l'ausilio dei tormenti, come essi rinfacciavano ai giudici vescovili, era qualcosa di molto più grave che sprezzare «privilegia et antiquas consuetudines».

Accingendosi a scrivere le loro suppliche, gli uomini del consolato sapevano d'impiegare temi molto frequentati nel linguaggio politico di quei decenni; a corte o nelle diete, il dizionario delle invettive scagliate contro la tortura diventava ogni giorno più carico di lemmi e tutti gli ambasciatori dei ceti imperiali erano soliti inserire nel loro repertorio una frase dedicata ai mali della giustizia. Quest'insistenza, del resto, non era certo estranea alle pratiche reali delle corti giudiziarie; un processo apertosi a Trento nel 1475 riproduceva con esattezza il volto della giustizia riprovata così severamente nelle lettere dei consoli.

Lo stesso anno in cui Giovanni de Salis, podestà di Trento, presiedeva le *inquisitiones speciales* contro la comunità ebraica[75], un secondo processo si svolgeva nel palazzo pretorio. Istruito a carico di alcuni contadini che dovevano rispondere dell'accusa di avere progettato l'assalto al borgo e al castello vescovile di Tenno, questo procedimento non aveva attirato l'esasperata curiosità della persecuzione antiebraica, il che aveva consentito al podestà di muoversi ancor più celermente. Sul corpo di Donato Brunati, in carcere sospet-

[74] «Si trova prescritto di frequente negli statuti italiani che assistano ai tormenti anche uno o più dei componenti del governo comunale, per impedire colla loro presenza i possibili abusi e garantire la regolarità dell'esecuzione»: P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria*, II, p. 65.

[75] Per l'intera vicenda si veda D. QUAGLIONI, *Il procedimento inquisitorio*, pp. 19 e ss.

tato di *proditio status*, la ricerca della verità aveva incontrato gli attrezzi della tortura. Questa volta i consoli della comunità non avevano assistito agli «squassi» inflitti dal carnefice; solo il capitano e il podestà erano stati ammessi alla *quaestio per tormenta* ripetuta fino a quando il Brunati, dopo qualche reticenza e spossato dai tratti di corda aveva ammesso il suo intervento nella congiura ordita dal conte Pietro Lodron facendo il nome dei complici. Simile ai processi antiebraici era stata invece l'assenza di qualsiasi allegazione difensiva; il sospetto non aveva conosciuto i nomi dei testimoni né si era avvalso di un avvocato. Nella sentenza con la quale uno dei complici, Giovanni Zucheri, veniva condannato alla pena dello squartamento, il podestà riportava con freddezza notarile la mancanza di qualsiasi dissenso con le ragioni dell'accusa;

«cui Johanni Zucherii datus et assignatus fuit certus terminus iam ellapsus ad faciendum omnes suas probationes, exceptiones et deffensiones, si quas facere vollebat et intendebat, et nullam fecit ipse Johanne Zucherii inquisitus, nec aliquis alter pro eo, pro ut hec et alia latius et plenius constant in actis nostris nostreque curie»[76].

Ammesse le loro colpe, anche gli ebrei trentini avevano rifiutato di presentare i capitoli difensivi; così faranno Pasotto da Lenzima, «proditorem et omicidam» condannato a morte dal vicario di Castelcorno nel 1479 con l'accusa di aver progettato un assalto alla rocca vescovile[77] e, il 26 maggio 1490, poco prima di venire decapitato, Marco da Caderzone, un piccolo nobile giudicariese, figlio naturale di Giorgio Lodron, «rebellem, proditorem, omicidam et assassinum», bandito dalle terre vescovili per sospetto di tradimento. Le reali connivenze con Venezia e quelle, infondate, con la lega dei Grigioni, avevano spinto il governo tirolese a esigere la sua cattura. Condotto a Trento per il processo, Marco riconosceva ogni accusa «per eius veram et legiptimam confessionem»; a lui, scriveva il pretore nella condan-

[76] AST, *APV*, *s l*, cp 8 n. 82, c. 46v.

[77] G. PAPALEONI, *Il processo*, p. 329. Il testo degli interrogatori in AST, *APV*, *s l*, cp 8 n. 83.

na, si era concesso un termine entro il quale presentare le sue difese[78], ma l'aveva respinto. Constatato il diniego di presentare prove a sua discolpa, il podestà ordinava di eseguire la sentenza capitale.

Qualche differenza, debole ma indicativa del rito osservato nella corte pretoria, si poteva comunque trovare. Il giorno in cui Marco da Caderzone terminava la sua vita di *latro famosus*, il podestà bolognese Giovanni Battista Lambertini infliggeva un'altra condanna a morte contro Bianchino di val di Non, colpevole dell'omicidio su commissione di un patrizio trentino. Il dispositivo della sentenza menzionava i «textes examinatos prout in querela» e la confessione finale del sospetto. Bianchino in un primo tempo si era protestato innocente allegando una «defensionem saltim legiptimam, prout in actis officii nostri evidenter apparet»[79]. Il podestà, a differenza dei casi precedenti, aveva deciso di udire le fragili controdeduzioni del sicario, sebbene l'accusatore non si fosse presentato e, dopo il deposito della querela, egli avesse sancito l'avvio dell'*inquisitio*. I due procedimenti, tolta la concessione dei termini a difesa, erano somiglianti; in entrambi la curia podestarile aveva istruito da sola la macchina del giudizio portandola fino al verdetto capitale. L'unica specificità del processo contro Bianchino era che i capi d'imputazione, per quanto gravi, lo descrivevano come un uomo «male fame et conditionis», mentre Marco da Caderzone, Donato Brunati, Pasotto da Lenzima e gli imputati della comunità ebraica, già nelle prime righe della sentenza, erano conficcati nella fattispecie dei «proditores status».

Le torsioni procedurali si dovevano a questa diversa tipologia dei capi d'accusa. Nei casi delle inquisizioni *ex officio* ordinarie, conclusa la parte informativa tramite l'escussione del reo e dei testimoni d'accusa, il giudice pubblicava il processo, cioè dava all'imputato una copia delle deposizioni testimoniali e degli indizi, se ce n'erano di sufficienti per la

[78] F. GHETTA (OFM), *Sentenza capitale*, p. 10: «dedimus et assignavimus certum terminum ad faciendum eciam suas difensiones...»

[79] F. GHETTA (OFM), *Sentenza capitale*, p. 16.

tortura, stabilendo un termine entro cui li potesse purgare, vale a dire renderli inefficaci dimostrandone l'insufficienza[80]. Si apriva il cosidetto processo 'difensivo', durante il quale l'avvocato, esaminando i costituti del suo cliente e le prove fornite, preparava le scritture d'allegazione per ribattere all'accusa. Letti i capitoli difensivi, toccava al giudice stabilire, qualora l'imputato fosse riuscito a purgare gli indizi, la citazione di altri testi a difesa, o in caso contrario, decidere il passaggio al suo interrogatorio con la tortura[81]. Verosimilmente, il processo contro Bianchino di val di Non si era snodato attraverso questi passaggi, mentre nelle altre cause la corte pretoria aveva evitato di giungere alla fase difensiva. Certo, un briciolo di conformità alla scienza legale sembravano darlo le rinunce a fornire i propri memoriali difensivi sottoscritte dagli imputati forse augurandosi una grazia o una mitigazione della pena; ma annotate in modo così anonimo, come un inciso aggiunto per scrupolo burocratico, esse avevano il sapore di un obbligo assolto frettolosamente e sotto l'impulso coattivo del podestà quando il processo volgeva alla fine.

Del resto, l'estensione di un'ampia discrezionalità procedurale era un carattere che la trattatistica accettava se la causa nelle mani del giudice varcava una certa soglia di gravità. Il *Processus iudiciarius* del canonista Johannes Auerbach, edito a Erfurt nel 1405, una delle rare opere di giuristi tedeschi che il mercato tipografico fece circolare nel territorio vesco-

[80] P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria*, II, p. 55.

[81] C. POVOLO, *Il processo Guarnieri*, p. 17: «Si trattava di una fase importante preceduta, tramite la presentazione delle opportune cauzioni e fideiussioni (*pieggerie*), dal rilascio dell'imputato, che poteva quindi agevolmente preparare, con il suo avvocato, le opportune difese. La *pubblicazione* del processo finiva così per ridefinire il ruolo stesso del giudice e del tribunale, che nella fase difensiva e, entro certi limiti, pure nella definizione della stessa sentenza, riacquisivano la loro funzione di *terzi*, arbitri super partes». P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria*, II, p. 10, ricorda che «secondo le forme del processo penale europeo nell'età del diritto comune, soltanto la pubblicazione del processo poteva mostrare se l'accertamento della verità era o non era possibile con altri mezzi più semplici», e dunque solo dopo di essa si poteva imporre la tortura.

vile, non proibiva al giudice di omettere in talune occasioni le regole dell'*ordo iudiciarius*. Di norma, chiosava Auerbach nel suo testo, «in quocumque iudicio ordinario vel inquisitorio seu extraordinario» si richiedeva la presenza di tre persone, «scilicet iudex, actor et reus», e il rispetto di atti formali, l'istruzione della lite, la citazione, le eccezioni, le repliche, che non era lecito trascurare. Ma si trovavano delle cause privilegiate nelle quali il giudice era autorizzato a servirsi della «cognitio extra ordinem». Quando ad esempio delegava una causa si poteva procedere «simpliciter et de plano et sine strepitu iudicii et figura»; allora il giudice doveva «amputare... et repellere» tutto ciò che fosse «de strepitu iudicii, sicut exceptiones, appellationes, replicationes»; in casi simili, badare alle formalità del giudizio, avrebbe significato «ordinem pervertere»[82].

Johannes Auerbach chiudeva il paragrafo sulle cause privilegiate non citando altra fonte giurisprudenziale che lo *Speculum iudiciale* di Durante; le sottili apprensioni dei criminalisti italiani in fatto di prove o di tortura appartenevano a una ritualità processuale sconosciuta a questo chierico sassone, che usava un frasario giuridico arido e periodi contratti ma dipingeva con crudezza la realtà giudiziaria dei suoi paesi. E le conclusioni del *Processus iudiciarius*, specie lì dove dichiarava senza ritrosia la duttilità degli strumenti inquisitori, si potevano estendere al di là delle province germaniche. Dovunque, nel XV secolo, il nucleo originario del processo *ex officio* cominciava a scindersi in due parti[83].

[82] J. AUERBACH, *Processus iudiciarius*, § «Sed sunt aliqui casus», [f. 27v]. L'esemplare che consultiamo, postillato dal principe vescovo Cles, era uno dei due in possesso della sua biblioteca giuridica.

[83] C. GAUVARD, *«De grace especial»*, I, p. 139, definendo i due tipi di procedura inquisitoria come 'ordinaria' e 'straordinaria', questa riservata ai «cas énormes», puntualizza che la lettura «des grands procès ne doit pas nous faire perdre de vue qu'ils ne reflètent pas la procédure ordinaire qui est devenue inquisitoire sans pour autant être systématiquement inquisitoriale». Le diversità in seno al rito inquisitorio erano chiaramente percepite nel classico lavoro di A. ESMEIN, *A History*, pp. 145 e ss.; recentemente è tornato su di esse X. ROUSSEAUX, *Initiative particulière*, p. 75.

L'apertura e la conduzione decretate da un ufficiale pubblico, il ricorso alla tortura e alle prove legali erano tratti comuni a entrambe; finché il giudice ricercava gli indizi o interrogava i testimoni e l'imputato, l'azione inquisitoria non si staccava dai precetti dei manuali. Essa prendeva invece due strade opposte quando, concluso il processo informativo, la corte negava o ammetteva la pubblicazione degli indizi raccolti, accoglieva l'ingresso degli avvocati e lo svolgersi del contraddittorio o di contro proseguiva nel suo monologo solitario con l'imputato, di solito già in carcere, ordinando di nuovo la *quaestio per tormenta.*

Il sopraggiungere della fase difensiva fissava una cesura reale tra i due modelli d'inquisizione; impedire che le parti si misurassero nel dibattito dava al giudice quei margini di arbitrio in cui si insinuavano la valutazione segreta delle prove e la brutalità della tortura[84]. Il momento del contraddittorio veniva generalmente negato se gli atti istruttori suggerivano al giudice di comprendere i reati nella categoria dei crimini proditori, e non a caso tutti i processi trentini monchi del rito difensivo rientravano in questa tipologia. Collezione di gesti criminali confusa e dilatabile, l'imputazione del *crimen laese maiestatis* era adatta a colpire i banditi, i ribelli per denaro, i presunti cospiratori, ma si prestava bene anche a scoprire nei nemici della vera fede una strisciante minaccia politica. L'accusa di lesa maestà trascritta sui registri delle cancellerie criminali diveniva il pretesto di cui si avvalevano le legislazioni degli *stati territoriali* per criminalizzare quegli strati di popolazione marginale, eretici, vagabondi, poveri, che in numero crescente, nell'irritazione collettiva verso le diversità religiose e politiche, le autorità pubbliche decidevano di espellere dalla legalità.

Chiave di ulteriore legittimazione e di allargamento delle competenze signorili[85], il *crimen laese maiestatis* aveva con-

[84] D. SALAS, *Du procès*, p. 16, afferma «que le centre de gravité du procès considéré comme un fait social et juridique doit être cherché non dans le jugement mais dans le débat qui le précède».

[85] A. VIGGIANO, *Governanti e governati*, p. 245 e in generale M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*.

tribuito a diffondere il rito inquisitorio. Durante la tragica catena di processi celebrati dalle corti imperiali nel secondo Quattrocento, confessione e tortura giudiziaria prendevano posto tra i mezzi di prova[86]. S'intuiva l'intreccio più forte delle azioni penali con i desideri del potere politico. Quest'invadenza sottendeva i biasimi indirizzati al malgoverno della giustizia nei discorsi dietali, dove gli oratori dei ceti privilegiati, portando in superficie un'inquietudine sommersa, trasmettevano il loro malumore contro le leggerezze pericolose dei giudici e gli abusi della tortura. Se infatti una nota caratterizzava quest'epoca di repressione penale era la porosità tra lo stato giudiziario e morale del condannato[87], l'infamia che lo investiva appena sottoposto all'incarceramento e al regime della tortura. La tortura costituiva un segno di *merum imperium*[88] e il corpo esposto ai tormenti esprimeva la soggezione a un potere superiore.

Gli antagonismi sociali più o meno nascosti dalla procedura si riflettevano nella supplica che i consoli trentini inviavano all'imperatore; vi si parlava di uomini incarcerati «in turri castri» e costretti a patire i ferri «absque pottestate ac gastaldionibus». La volontà di separare il destino giudiziario dei *nobiles cives* da quello dei semplici *habitatores* non poteva ignorare il discrimine infamante della tortura. Ma la scrittura indicava altri motivi, non di ordine cetuale o umanitario, che inficiavano le novità da poco introdotte nei processi. A dettarli erano stati quasi certamente i giurisperiti del collegio, già autori di molti commenti negativi sulle carcerazioni degli inquisiti; e proprio simili provvedimenti si coniugavano nella supplica con le critiche rivolte alla tortura. I dottori trentini sapevano per esperienza diretta che la privazione della libertà, quando il giudice, dopo averla citata, tratteneva la persona a disposizione della corte, incoraggiava il ricorso arbitrario alla *quaestio per tormenta*. Con il

86 W. TRUSEN, *Strafprozeß und Rezeption*, p. 74.

87 C. GAUVARD, «*De grace especial*», I, pp. 142-143.

88 A. GAILL, *Tractatus de pace publica*, II, cap. 2, p. 93; si cita dall'edizione pubblicata nel volume delle *Practicarum observationum*.

fine di evitare questa fase del rito, esisteva nella redazione alessandrina una rubrica che obbligava al rilascio dell'accusato se questi avesse fornito «bonam fideiussionem idoneam de se presentando et solvendo omnem condemnationem in eum ferendam»[89]. La norma si applicava solo ai crimini puniti con una sanzione monetaria, ma agli estensori della supplica non sfuggiva che l'indirizzo prevalente nella dottrina era di moderare la detenzione o di tralasciarla «pro criminis qualitate, et magna personae conditionis, pro dignitate, vel innocentia..., propter honorem aut propter amplissimas facultates», consigli largamente diffusi nella scienza penalistica di diritto comune del tardo Medioevo[90], e riproposti dai dottori del collegio.

Ancora attorno alla tortura ruotava un secondo capoverso della lettera a Massimiliano, le frasi in cui s'indicavano i tormenti come l'esito inevitabile delle difese negate: «et si

[89] H. VON VOLTELINI, *Gli antichi statuti*, p. 128-129. Ma l'importanza delle fideiussioni non sfuggiva nemmeno ai sindaci di Levico che nel 1495 le trattavano alla stregua di una consuetudine sempre rispettata: per le ferite non mortali, affermavano, il vicario «recipere debeat fideiussionem a dictis malefactoribus et se [sic] dicti malefactores vel unus eorum non posset habere fideiussionem, quod prefatus dominus vicarius illos malefactores vel unum illorum ponere debeat in zocho consueto posito in platea Levigi ad lobiam iuris et ibidem stare per tres dies cum custodia»; AST, *APV*, *s l*, cp 14 n. 53, c. 19v.

[90] Li espone la *Praxis rerum criminalium* scritta a fine '400 dal fiammingo Philip Wielant, poi aggiornata e pubblicata con enorme fortuna editoriale da Joost Damhouder, *Praxis rerum criminalium*, Caput XX, «De fideiussione in re, seu materia criminaria», p. 43 n. 11: «Quaeritur an Iudex poterit illum [l'accusato di un crimine punibile con pena corporale] relaxare sub tali fideiussione, vel propria obligatione? videtur prima facie respondendum negative, quia cum sit poena corporalis possit eludi iudicium... Contrarium tamen veritati arbitror consonum: Quod Iudex pro criminis qualitate et magna personae conditionis, pro dignitate vel innocentia poterit arbitrio suo detentionem ipsam moderari ac dictum nobilem dimittere, aut sub propria iuratoria, aut sub fideiussoris obligatione de se repraesentando, vel de non discedendo ex certo loco secundum quod notat Bart. in d. l. I ff de culto & exhibit. reor. Concludendum est igitur, Iudici in relaxandis aut reservandis reis criminosis magnam dari et concessam esse a lege authoritatem et arbitrium». Sulla genesi tardo medievale della *Praxis*, cfr. E. DEZZA, *Accusa e inquisizione*, pp. 80-82.

volunt se iuridice deffendere et petunt copiam inditiorum non possunt habere et torquentur». L'argomento stava attirando nel secondo Quattrocento l'attenzione della giurisprudenza italiana[91] e i consulenti del magistrato, buoni lettori della trattatistica, si appropriavano delle sue conclusioni. I giuristi di diritto comune disapprovavano l'uso invalso di negare all'imputato la copia dell'inquisizione d'ufficio poiché ciò gli impediva di difendersi[92], allo stesso modo di quanto accadeva nei processi inquisitoriali svolti «in castro Boniconsilii», dove la mancata pubblicazione degli indizi e la non conoscenza dei testimoni rendeva impossibile agli avvocati la stesura delle loro memorie.

A questo punto, cogliere i motivi delle recriminazioni cittadine era più facile. Una prassi giudiziaria non viziata dalla separazione rigida tra fase accusatoria e difensiva, dalla segretezza nell'escussione dei testi, dalle lunghe custodie preventive, a detta dei consoli esisteva: era il rito della corte podestarile, in cui a fianco del gudice forestiero, come notai del maleficio o talvolta come suoi sostituti, sedevano i giurisperiti trentini. La tipologia dei crimini trattati nel foro pretorio abbracciava l'intera gamma delle azioni penali: insulti

[91] P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria*, II, p. 59.

[92] In un parere di Bartolomeo Cipolla, riportato nei suoi *Consilia criminalia*, cons. 65, ff. 237v-239r, il giurista veronese rispondeva a un quesito postogli dal podestà di Verona riguardante l'opportunità di fornire a una donna in carcere, «copia indiciorum et diffamationis et nomina testium quae dicuntur esse contra eam...». La risposta era naturalmente positiva, in primo luogo poiché la difesa era un diritto naturale; «Sed ille contra quem proceditur in causa maleficii et per inquisitionem non potest se defendere commode nisi habeat copiam praedictorum, scilicet diffamationis et indiciorum et etiam nomina testium... quod patet quia si poneretur ad torturam antequam daretur sibi copia indiciorum non prodesset sibi amplius defensio quia a tortura sicut a maxillata non possit appellari» (f. 237v n. 3). Un passo desunto dall'Aretino sosteneva che non si potesse dare copia delle carte quando il giudice procedeva «ex mero officio», quando cioè la *fama* avesse preso il posto dell'accusa di parte. Ma questa interpretazione non era legittima secondo Cipolla: «Angelus ibi solum dicit quod copia diffamationis non est danda, non autem dicit de copia indiciorum nec inquisitionis nec de nominibus testium. Et ideo cum se fundet in eo qui hoc non dicit, sequitur quod eius auctoritas non concludit» (f. 238r n. 5).

o lesioni di sangue, furti od omicidi, blasfemia o danni campestri. Trascritti nel *Liber denunciationum et querelarum coram domino potestate*[93], i procedimenti riprendevano con minime differenze i passaggi della causa intentata il 13 marzo 1483 da Anna «teutonicham» per lesioni e percosse infertele da un certo Cristele sulla pubblica strada. La donna aveva sporto una querela i cui estremi erano stati ricopiati dal notaio del maleficio. Dato che nessuno aveva assistito alla scena e Anna non aveva fornito i nomi di eventuali testi a suo favore, il podestà citava l'accusato a presentarsi entro tre giorni, con un fideiussore, per ribattere alla querela. «Absque ulla citatione», un mese più tardi Cristele saliva le scale del palazzo pretorio in compagnia del fideiussore e «respondendo dicte querele» asseriva di essere stato costretto a difendersi dalla donna tedesca che per prima l'aveva aggredito brandendo una spada. La registrazione della causa cessava con la replica dell'accusato. Poco più di un mese dopo, un'altra mano notarile, a margine del foglio riportava succintamente la sentenza del podestà Vittore Burgasio: «visa querela data per ipsam Annam teutonicam, visa defensione facta per dictum Cristele, visa confessione per eum facta et visa forma statutorum civitatis Tridenti» condannava il Cristele al pagamento di dieci lire veronesi «mitigata pena propter confessionem et ex arbitrio»[94].

[93] Lo schema dei procedimenti sbrigati quotidianamente nel tribunale del podestà è desumibile dal *Liber denunciationum et querelarum coram domino potestate* che comprende in 252 carte le cause discusse dal 1482 al 1492, purtroppo il solo registro oggi rimasto dell'antico archivio pretorio in AST, *APV*, *s l*, cp 85 n. 6. Nel 1482, notai del maleficio erano i *cives* Antonio Facini e Battista da Campo detto 'Gratiadeo' e vice podestà il *doctor* Calepino Calepini (c. 99r).

[94] AST, *APV*, *s l*, cp 85 n. 6, c. 63r, la sentenza era data il 28 maggio 1483. Il recto e il verso di un foglio erano stati sufficienti a descrivere l'inizio e la fine di questa come della maggioranza delle cause podestarili. Ispirandosi a un formulario corrente, gli scriba della corte preparavano in anticipo i fogli vergando sul margine sinistro l'*incipit* delle fasi procedurali – «querela data..., dictus conqueritur..., comittendo..., quare petit... testes...» – e poi facevano seguire le brevi annotazioni del caso; che si trattasse di un incipitario standardizzato è evidente dal fatto che sovente ad essi non seguiva alcuna registrazione; qualche esempio di simili vuoti in AST, *APV*, *s l*, cp 85 n. 6, c. 1r, c. 63r, c. 80r. La sentenza poteva

Avviato su denuncia di parte o, meno di rado, a titolo d'inquisizione[95], il processo pretorio iniziava quindi con la citazione dell'imputato – gridata «super schalis episcopalis palatii et aliis locis publicis et consuetis civitatis» – a presentarsi di fronte al podestà. Ma a prescindere dal genere del crimine e dall'apertura del processo, dopo un'accusa privata oppure con un'azione *ex officio*, il primo atto formale della corte era la comparsa dell'imputato in compagnia di un fideiussore, a volte un parente, a volte, ed era il caso più abituale, un giurisperito, che prometteva di pagare l'eventuale condanna e otteneva la libertà del suo assistito anche se il capo d'accusa prevedeva l'arresto in carcere[96]. Le eccezioni, ovviamente, non mancavano; poco rispetto delle forme per chi, vagabondo o povero, non riusciva a trovare qualcuno disposto a garantire la sua libertà, sommarietà violenta contro gli estranei o i nemici del comune. «Etiam attento quod est vagabundus», un uomo proveniente dai Grigioni finiva nelle carceri del castello e veniva sottoposto subito a tortura, mentre i 1000 ducati imposti a Tommaso Tabarelli de Fatis e al suo fideiussore, «attento quod habent multa bona mobilia et immobilia», avevano solo preluso a un dibattito tra i procuratori delle parti, poco prima che iniziasse l'udienza, e al ritiro della querela[97]. Contro i *cives et habitatores Tridenti* non vi era perciò traccia di rifiuto delle difese, dell'audizione segreta di testimoni o di ricorsi alla tortura anche quando i crimini commessi infrangevano la soglia di pericolosità oltre la quale i giudici erano soliti strappare le parole agli imputati, non ascoltarle. Le persone

giungere entro qualche mese o attendere anche due o tre anni dopo il deposito dell'accusa, come in molte cause risalenti al 1483 a cui Paolo Oriani aggiungeva il proprio verdetto autografo uno o due anni più tardi: AST, *APV*, *s l*, cp 85 n. 6, c. 34r, c. 83r, c. 90r, cc. 99r-v. A c. 93r si accennava a un 'libro rosso' delle condanne podestarili di cui oggi si è persa ogni traccia archivistica.

95 Ad esempio, nel 1483, dei 97 procedimenti solo 5 erano *inquisitiones*; nel 1484, i 33 procedimenti erano tutti scaturiti da denunce; *APV*, *s l*, cp 85 n. 6, cc. 33r-152r; cc. 153r-194r.

96 AST, *APV*, *s l*, cp 85 n. 6, c. 54r e 56v.

97 AST, *APV*, *s l*, cp 85 n. 6, c. 94r e c. 207v.

convocate in palazzo pretorio depositavano le repliche alle querele e indicavano i nomi dei testi da convocare a discolpa, si consultavano con i loro avvocati, andavano alla ricerca di qualche allegazione o di un *consilium sapientis* fino a quando il podestà decideva di stabilire un termine «ad probandum querelam querelanti, et querelato ad faciendum et probandum per ipsum allegata». Allora preparavano tutti gli elementi utili d'accusa o difesa per affrontare il contraddittorio e aspettavano il completamento della causa che sarebbe giunta con la sentenza del podestà.

Gli uomini del magistrato, fornendo un'immagine solo vessatoria dei processi vescovili, calcavano la mano; lo facevano certo in modo consapevole, ma la realtà delle udienze tenute in castello non era poi così sanguinosa come la presentavano le scritture consolari. Nei *Libri actorum sive causarum coram Domino Tridentino Episcopo*[98], il ricorso alle detenzioni preventive o agli interrogatori tramite tortura si verificava con una frequenza del tutto simile a quella corrente nel foro podestarile, per di più inflitti a persone – i soliti sventurati senza fissa dimora, i criminali recidivi – che verosimilmente i consoli aborrivano come e forse più dei consiglieri impiegati dal principe. I costi processuali, questo è vero, aumentavano, poiché poteva capitare che dopo aver prestato una garanzia monetaria richiesta dal podestà si fosse costretti a un altro versamento nella cancelleria[99]. Sobbarcarsi tali oneri supplettivi, in aggiunta alle già cospicue spese di una normale causa giudiziaria, disturbava i mercanti e i proprietari dell'oligarchia urbana; ma ciò che più li preoccupava era l'implicito gesto di soggezione sotteso al comparire di fronte a un'istanza di giudizio superiore, il vedersi sfuggire la gestione del processo che, spostato dal palazzo pretorio al castello, il vescovo avocava direttamente

[98] AST, *APV*, *s l*, cp 74 n. 3, cp. 85 n. 5, cp 74 n. 1. L'attuale segnatura archivistica è frutto dell'ordinamento settecentesco; ecco perché i numeri di corda non corrispondono alla successione cronologica reale con cui furono scritti i volumi dei processi vescovili.

[99] Succedeva così, nonostante le proteste, a Giacomo Calepini il 5 novembre 1496: AST, *APV*, *s l*, cp 74 n. 3, c. 138r.

alle sue decisioni[100] o affidava al proprio *entourage* giudiziario. Quei consiglieri togati, quei canonici forestieri esperti in diritto investiti dell'incarico di commissari delegati[101] che prendevano in mano i fascicoli processuali escludendo le composizioni proposte dai *doctores* trentini e troncando con le lungaggini delle loro arringhe difensive, erano valutati una minaccia negli ambienti consolari.

Spesso mascherate dalle denunce contro la tortura, assurta a simbolo negativo della macchina giudiziaria vescovile, le controversie sulle procedure traducevano la resistenza a una concezione del processo penale come luogo di scambio tra grazia e ubbidienza politica, in cui il signore offriva la propria paterna giustizia ai sudditi in cambio della loro sottomissione[102]. E che tra i *cives* fosse la componente più avvertita in senso giuridico a esporre questa opposizione lasciava presagire la difficoltà di appianarla in tempi brevi.

5. *Una riforma fallita: gli statuti udalriciani*

Il carteggio in partenza dal consolato aveva un tono inevitabilmente soccorrevole quando gli capitava di invocare il divieto delle carcerazioni o di tendere la mano ai «pluribus pauperibus qui sunt impotentes solvere procuratoribus et notariis accedentibus ad castrum»[103]. Di solito però la prosa

100 AST, *APV*, *s l*, cp 74 n. 3, c. 168r, c. 176r, c. 178v, c. 210r, c. 224r; in questa causa, arrivata al tribunale del castello il 10 novembre 1497, il principe vescovo annullava dapprima una sentenza pronunciata a favore di Giorgio Calepini da due dottori di città e quindi la avocava a sé, «volendo et offerendo se sua Rev.ma Paternitas partibus super predictis ius et iusticiam personaliter administrare atque sententiari, de qua quidem sententia si qua partium se gravabit, sua Rev.ma Paternitas contenta est atque admisit ut illa se ad Regiam maiestatem tamquam Dominum et Romanum Regem ad iudicem competentem appellare posset...».

101 Si vedano le «commissiones causarum» delegate nel primo volume dei *Libri actorum* al canonico e dottore Johannes Kernheym: c. 24r, c. 30v, c. 79r, c. 81r, c. 213v.

102 D. SALAS, *Du procès*, p. 101.

103 BCT, *AC*, ms 1551.

consolare riservava i suoi scrupoli un po' dolciastri a chi abitava i luoghi della giustizia pretorile, ai quartieri della città e al circondario delle ville esteriori, dove erano accatastate le possessioni dei *cives*; più in là le preoccupazioni giudiziarie dei sudditi vescovili ricadevano sulle vicinie dei comuni e sui capitani delle valli e gli ottimati cittadini non se ne curavano. Nel 1498 interrompeva questo lungo disinteresse una lettera che il magistrato spediva ai sindaci delle valli di Non e Sole, delle Giudicarie, della val di Fiemme e della giurisdizione di Levico, invitandoli ad ascoltare i motivi per i quali il capoluogo rifiutava di accogliere i nuovi statuti del vescovo Udalrico Frundsberg, «que fieri non possunt, nec cum penis nec sine penis, nisi per nos et non per aliquem Reverendissimum Dominum tridentinum»[104].

La convocazione dei sindaci rurali – posteriore di qualche giorno a un analogo messaggio dei commissari imperiali alloggiati a Trento[105] – era in buona parte pretestuosa. Non sappiamo se i rappresentanti del contado trentino decidessero di accollarsi le spese del viaggio solo per via della somiglianza delle loro leggi con quelle vigenti in città. La lettera minacciava di procedere «prout nobis melius de iure apparebit» qualora i sindaci delle regole avessero rifiutato di comparire presso la commissione entro una decina di giorni. Era un margine di tempo irrisorio se misurato sulla lunghezza di una causa che i consoli combattevano da sette anni e senza mai sentire il bisogno di coinvolgere le comunità della periferia. Tanto più che all'origine dell'ostilità verso le riforme udalriciane non erano estranei vecchi rancori tra il governo della città e il suo minuscolo contado.

Quando Udalrico di Frundsberg, l'8 marzo 1491, citò i provveditori della città a veder pubblicati «statuta et ordinationes per suam Reverendessimam paternitatem cum maturo

104 BCT, *AC*, ms 1525 (18 aprile 1498).

105 BCT, *AC*, ms 1977 (24 marzo 1498); i commissari erano il dottor Johannes Greudner preposito di Bressanone, il *miles* Walther von Stadyon e Paul von Liechtenstein, maresciallo della corte tirolese e fiduciario nella contea per Massimiliano I.

consilio factas et conceptas»[106], essi ascoltarono la lettura di un testo nel quale si sconfessavano alcune delle tradizioni più tenacemente difese dal consiglio minore. I capitoli elaborati dalla cancelleria del Buonconsiglio nel tardo autunno del 1490 avevano accolto le lagnanze esposte dai contadini della pretura e da quello strato di popolazione urbana, artigiani, piccoli mercanti, macellai, che si riconoscevano per lo più negli abitanti del quartiere tedesco. Essi ordinavano di predisporre annualmente un conteggio dei ricavi comunali e di sottoporli alla revisione dei sindaci esteriori, regolavano l'attività del fondaco del sale al fine di prevenirne l'incetta, fissavano un regime più sorvegliato per la materia dei pegni. Incalzato dalle proteste della comunità tedesca, la cui ricchezza patrimoniale non riusciva a tradursi in rappresentanza di governo, il consiglio episcopale si premurava di rompere l'anonimato che nel *liber de civilibus* oscurava le regole di formazione del consolato stabilendo la presenza costante di almeno due rappresentanti tedeschi tra gli eletti del consiglio comunale. Nelle intenzioni del presule l'abbattimento delle barriere oligarchiche doveva allargarsi alle «gravioribus vero, seu arduis causis», che si dovevano affrontare e discutere alla presenza del consiglio maggiore, e riguardare le sfere amministrative del regime urbano; procuratori, sindaci e «alii officiales», non potevano più essere una riserva clientelare del consolato ma aprirsi ad altri cittadini purché «idonei et sufficientes». Chiudendo il paragrafo dedicato agli uffici cittadini la consulta episcopale aggiungeva:

> «Et fiat talis electio non solum de doctoribus et notariis sed eciam de aliis civibus idoneis ut supra. Preterea divisio huiusmodi officiorum fiat non inter paucos sed inter plures, ut unitas, pax et benignitas inter cives nostros servetur»[107].

Anche questa provvisione nasceva da un suggerimento dei

[106] AST, *APV*, *s l*, cp 3 n. 76.

[107] AST, *APV*, *s l*, cp 3 n. 94, ma cito dall'edizione in appendice a H. VON VOLTELINI, *Gli antichi statuti*, pp. 161-162.

quartieri tedeschi, che avevano creduto di scorgere nei dottori di collegio l'ostacolo più coriaceo al loro riconoscimento come ceto di governo; i *Beschwerdeschriften* si erano spinti fino a chiedere la riduzione coattiva del numero dei notai, anche se il vescovo aveva ripiegato sull'ammonizione ad agevolare l'ingresso nel collegio di una quota più ampia di cittadini. Doveva essere profonda, negli strati delle popolazione estromessi dal reggimento urbano, l'avversità verso quei pratici del diritto che spendevano il loro patrimonio di conoscenze nell'acquisto di cariche amministrative. Se il collegio locale possedeva da poco una fisionomia e una coscienza di corpo definite[108], nelle riunioni consolari il sorteggio degli uffici tendeva a favorire regolarmente i suoi affiliati. Il malessere dei semplici *cives* percepiva la protervia di simili meccanismi di cooptazione entro la burocrazia cittadina. Così Udalrico di Frundsberg aveva elargito qualche concessione alle proteste popolari con l'intento di allargare la fruizione degli uffici che ogni anno si pubblicavano al banco del palazzo cittadino dove il podestà amministrava lo *ius civile*. Ma i punti riservati negli «statuta et ordinationes» ai dottori e ai notai affrontavano temi di cui gli avversari del collegio, almeno quelli conosciuti, non si erano affatto interessati.

Più della metà del testo si dedicava infatti a correggere il modo iniziatico con il quale i legisti trentini svolgevano il loro ruolo di interpreti della professione giuridica. E la fonte di questa critica, episodio insolito nell'equilibrio tra giusdicenti consolari e vescovili, proveniva dalla curia del più importante tribunale cittadino. Infrangendo i rapporti di buon vicinato che i podestà mantenevano con i loro elettori, nel 1485 il giudice bresciano Giampiero Gandini aveva riassunto in tre scritture le proprie osservazioni sullo stato della giustizia cittadina presentandole al vescovo Hinder-

[108] Solo il 2 marzo del 1489, facendo seguito a un mandato imperiale di Federico III risalente al 1486, il collegio dei notai di Trento era investito della facoltà di esaminare e approvare «singulos notarios seu tabelliones publicos et iudices ordinarios auctoritate imperiali creatus», di ammetterli o espellerli dalla matricola: cfr. BCT, *AC*, 4367.

bach. Intitolate *Memoriale eorum que refformanda sunt per reverendissimum dominum episcopum*, le considerazioni del podestà disegnavano un quadro desolante del mondo giudiziario cittadino, che aveva nei notai e negli avvocati i suoi protagonisti più detestabili. Gandini li accusava di omettere colpevolmente nei lavori processuali gli ordini statutari: «Recusant accipere onus procuratoris pro oppressis. Nolunt rogitus instrumentorum extendere. Nolunt acta iudicialia exibere. Instrumenta et acta publica sibi data perdunt aut fingunt perdidisse»[109]; sosteneva che i ritardi nell'espedizione delle cause erano imputabili ai cavilli dei procuratori e a dubbi pretestuosi sulle norme, inventati ad arte, specie negli appelli, per favorire una dilazione dei termini contraria alle previsioni statutarie. Il richiamo all'immagine bartoliana del «verus dominus», custode vigile della giustizia e della quiete tra i sudditi, era posto alla fine di un memoriale che si dipanava contrapponendo le ipotesi rassicuranti dell'*ordo iudiciarius* e delle leggi alle iniquità della consuetudine, «non autem iuridicam consuetudinem» ma quella corrotta dalle sottigliezze forensi e pervasa solo dall'obiettivo di ricevere un onorario. I notai erano dunque l'opposto speculare del signore giusto, i veri tiranni della città vescovile, mentre il solo scopo della consuetudine era «ut res in longum protrahatur»[110].

Scomparso il dedicatario delle scritture – Giovanni Hinderbach moriva l'anno dopo – le osservazioni di Gandini verranno riprese quasi per intero nel 1490 dal vescovo Frundsberg, che mostrò di condividere le critiche del suo vecchio pretore all'inutile molteplicità dei notai e alla disinvoltura con cui i procuratori agivano entro i tribunali. L'assenza di legalità ravvisata in consuetudini dissonanti con le leggi statutarie era tra le prime ingiunzioni del mandato vescovile:

109 H. VON VOLTELINI, *Gli antichi statuti*, p. 156.

110 «Et ideo ego potestas pro honore vestre reverendissime dominationis et pro pauperibus civibus supplico, ut dominatio vestra reverendissima dignetur providere contra et adversus hos notarios et privare ipsos offitio notariatus, cum legaliter illud non exerceant, ymo cum omni tyeranide [sic] et iniustitia et cum oppressione civitatis et civium et rusticorum».

«de nonnullis statutis allegatis non extantibus aut correctis seu cancellatis concluditur, quod si quis aliquod statutum allegaverit, illud eciam ostendat esse in libro statutorum; statuta vero emendata vel cancellata per nos videbuntur, emendabuntur et fiat provisio».

I capitoli successivi adattavano le proposte di Gandini allo stile procedurale del foro pretorio. Erano misure da applicarsi presto, suggeriva il memoriale elaborato dalla consulta di Frundsberg, «de ordine iudiciario observando, ne partes nimium per dilationes vexentur».

Con un curiosa inversione delle parti, gli uomini del vescovo rivolgevano contro il collegio notarile le stesse accuse che i consoli trentini avevano mosso alla giustizia amministrata in castello. L'arsenale delle accuse era il medesimo, solo cambiato di segno. Ciò che nelle scritture del consolato veniva assunto come garanzia di legalità si trasformava in movente di futili ritardi: la consegna degli indizi, le dilazioni ricercate dagli avvocati onde predisporre le difese, gli esami dei testimoni residenti fuori la città, venivano trattati nella consulta episcopale come sintomi di malcostume. Troppo rapida e sommaria la giustizia trentina secondo le impressioni dei consoli, lenta e soffocante con gli occhi degli ufficiali di Frundsberg. I rimedi allestiti dagli «statuta et ordinationes» cercarono per questo di stringere il corso dei processi addossandone la guida al podestà e limando, dove possibile, i tempi d'azione concessi ai rappresentanti delle parti: l'arbitrio del podestà nel rifiutare nuovi strumenti di prova e nel delegare le cause al *consilium sapientis*, l'aumento da 25 a 50 lire delle cause in cui si procedeva sommariamente, l'obbligo ripetuto di attenersi fedelmente al dettato statutario[111], dovevano contrarre drasticamente le libertà dei dottori.

In una società abituata a pensare se stessa attraverso le categorie del diritto, in cui «la struttura sociale si ripercuoteva molto più direttamente in distinzioni giuridico-istituziona-

[111] H. von Voltelini, *Gli antichi statuti*, pp. 164-166.

li»[112], la diffidenza vescovile nei confronti delle lungaggini procedurali aveva cause concrete: la paura che i tecnici del diritto, notai, procuratori, avvocati, introducessero ostacoli insidiosi nelle relazioni con i sudditi, fomentassero risentimenti e sospetti incrinanti l'immagine del «verus dominus», pesava più delle stucchevoli invettive contro le lungaggini dei processi[113]. All'opposto, negli ambienti delle corti urbane, la capacità di frapporsi alle decisioni del magistrato costituiva una risorsa ineludibile per il ceto dei giurisperiti. Presso il foro podestarile i dottori di collegio, nei panni degli avvocati o dei consulenti, rivestivano quasi sempre il ruolo dei fideiussori, godendo di un ampio margine d'iniziativa in tutte le scansioni processuali. Serviva al loro prestigio sociale, oltre che ai loro profitti, ribadire l'osservanza delle regole scritte a tutela delle parti; solo l'arrivo al dibattito, lo scambio delle risposte e dei memoriali difensivi, avrebbe confermato la funzione del loro sapere. Di rado infatti, se il dibattito si avocava in castello e la stretta osservanza delle regole procedurali che tutelavano il gioco delle parti si annullava, il ruolo di mediazione svolto dai professionisti del diritto nel quadro della società aristocratica poteva influire.

La posta in gioco, appena velata dalle allusività del linguaggio giuridico, era altissima. La causa iniziata da Udalrico Frundsberg, interrotta da sporadici provvedimenti di marca anticittadina[114], resterà in sospeso fino all'inutile arrivo dei commissari cesarei, nel 1498, e proseguirà oltre la morte del presule che l'aveva così caparbiamente sostenuta. Toccherà a Udalrico IV Liechtenstein, imporre le scelte del suo pre-

[112] A.M. HESPANHA, *Storia delle istituzioni*, p. 42.

[113] G. STRAUSS, *Law, Resistance*, p. 16.

[114] Come il mandato del 9 febbraio 1498, che ammetteva la convocazione del consiglio generale solo previo permesso vescovile e demandava ai capi dei quartieri, non ai consoli, gli adempimenti in materia di esazione delle colte; BCT, *AC*, ms 1870. La replica del magistrato metteva in dubbio l'opportunità di riunire l'assemblea dei *cives et populum*, «contra iura civitatis, ne ipsi consules et filii filiorum suorum infuturum a successoribus nostris imperpetuum maledicerentur»; BCT, *AC*, 1729, c. 1r.

decessore trasponendole nella stampa di una nuova redazione statutaria. Pubblicati a Trento nel giugno del 1504, gli statuti Udalriciani erano il risultato di una faticosa mediazione: essi accoglievano il complesso delle norme regolanti la procedura e le funzioni del collegio dottorale, le pene comminate a chi ostacolava il decorso dei processi e le misure per renderli più spediti, ma nei capitoli riguardanti la composizione del consiglio non si erano arrischiati a rompere i meccanismi di cooptazione consolare; spariva nella rubrica *De electione consulum* il principio di una quota riservata alla comunità tedesca, e il testo si limitava a tollerare la facoltà vescovile, del resto mai contestata, di approvare o respingere i nomi degli eletti[115]. Nemmeno questo compromesso, che permetteva al vescovo di affermare la propria potestà legislativa e alla nobiltà cittadina di non indietreggiare nella difesa dei propri diritti, servirà a tacitare del tutto le proteste del magistrato[116].

[115] *Statuta Episcopi Udalrici...*, in BCT, *AC*, 2630, c. 18v-19r.

[116] La copia a stampa degli statuti ancor'oggi conservata nell'archivio cittadino reca la dicitura «Statuta Episcopi Udalrici Frundsberg a Comunitate tridentina non recepta».

Capitolo sesto

Poteri nobiliari

1. *Le opinioni di un procuratore asburgico*

Il dottor Joseph Rapp, *k. k. Regierungsrath und Kammerprokurator im Lande Oesterreich ob der Enns*, non era solo un austero magistrato dell'imperial-regio governo, serenamente fedele alla monarchia asburgica. Coltivava la passione per gli studi di storia e, visti i suoi impegni professionali, giudice a Bolzano, a Innsbruck e Linz, la coltivava bene. Dopo la sua opera più famosa, *Tirol im Jahre 1809, nach Urkunden dargestellt*, egli aveva pubblicato nella rivista del museo di Innsbruck tre corposi articoli sulla storia della legislazione tirolese dal medioevo alle riforme settecentesche. L'ultimo saggio, dato alle stampe nel 1834, Rapp lo dedicava alla statutaria della provincia di Trento, tornata a essere dopo il 1814 la parte meridionale della principesca contea del Tirolo. Meticolosamente, cercando tra le carte dell'archivio vescovile che nel 1805, chiuso in una cinquantina di carri, era stato trasferito a Innsbruck, analizzava la serie di codici legislativi, da quello del capoluogo agli statuti di valle e dei distretti feudali, vigenti nell'episcopato fino alla sua secolarizzazione.

Ne aveva tratto un giudizio negativo. Ciò che apprendeva delle leggi trentine scorrendo la pamphlettistica settecentesca circolata nella città vescovile urtava la sua cultura di magistrato: la mancata recezione delle riforme teresiane in un territorio così vicino ai domini immediati della monarchia, gli ostacoli frapposti dal patriziato della città al codice civile di Francesco Vigilio Barbacovi, accettato nel 1788 dopo anni di conflitti con il vescovo Pietro Vigilio Thun

solo nelle terre al di fuori della pretura urbana, gli parevano indizi di una pratica giudiziaria immobile e ottusa, incapace per secoli di rimediare alle proprie insufficienze.

Come ogni buon giudice Joseph Rapp, al termine delle ispezioni archivistiche, aveva montato le sue ipotesi accusatorie. Nutriva poche simpatie per la figura del *praetor tridentinus*, troppo libero di usare la legge discrezionalmente con la sola garanzia degli sporadici controlli dei processi di sindacato. Ma in fondo il podestà era un giudice a cui egli rimproverava solo la carenza d'autorevolezza. I veri colpevoli della sua requisitoria erano i giuristi cittadini, una corporazione numerosa e intrigante, che grazie all'itineranza dei pretori, in carica per non più di un biennio, si era impadronita dell'apparato giudiziario. Rapp non capiva per quale ragione fosse lecito ai notai redigere gli atti della corte pretoria, nei processi civili o penali, e poi conservare i verbali degli atti d'udienza nelle loro case invece che in un archivio pubblico; tralasciando i rischi delle perdite o i possibili trafugamenti, i notai consideravano di fatto i protocolli una sorta di capitale fruttifero da cui ricavare il massimo dei benefici con la vendita di copie degli incartamenti ai clienti o alle parti in causa. Non riusciva a comprendere perché, a parte i casi trattati col rito sommario, la moltitudine delle cause ordinarie dovesse annegare nelle carte e venire paralizzata dalle sofisticherie avvocatesche: le dilazioni richieste al solo fine di interrompere i lavori della corte, le contestazioni pretestuose, i *consilia sapientum* estorti a clienti male in arnese, gravavano su un edificio giudiziario decadente[1]. Un ostaggio dei notai e degli avvocati iscritti allo stesso collegio cittadino: tali erano divenute le corti vescovili alla fine dell'antico regime.

2. *Cittadini e dottori*

La quantità di persone che a Trento visitavano da procuratore o da avvocato le aule giudiziarie e di quelle che ricava-

[1] J. RAPP, *Über das vaterländische Statutenwesen* (1834), pp. 14 e ss.

vano il proprio sostentamento vergando atti notarili era un particolare della società cittadina su cui tutti i viaggiatori giunti da nord spendevano qualche parola. Sostando a Trento verso la fine del XVI secolo, il barone Marx Sittich von Wolkenstein era rimasto colpito dell'abbondanza dei notai, anche se a differenza del suo arcigno compatriota il feudatario pusterese commentava benevolmente la sovrappopolazione notarile della città: l'abbondanza di uomini di legge e di preti nel capoluogo episcopale mantenevano un'invidiabile armonia; persino la contea, luogo che molti di costoro avevano eletto come nuova residenza, ne ritraeva un beneficio[2]. Diverso era il giudizio di chi quei dottori e notai li incontrava agli angoli delle strade; il loro numero forse non pareva eccessivo ma di sicuro il collegio al quale appartenevano cominciava a divenire una presenza invadente. I primi anni del Cinquecento avevano registrato un crescente malumore contro la corporazione che a Trento riuniva i dottori e i notai. Lo esprimevano per primi, rompendo un fronte di solidarietà piuttosto solido fino ad allora, gli uomini del governo cittadino.

Nel 1503 Giovanni Antonio Mirana, cittadino autorevole nella Trento d'inizio secolo, veniva citato a testimoniare in una causa mossa dal consolato contro una sentenza vescovile che autorizzava il collegio dei notai a organizzare la processione del *Corpus Domini*[3]. Raccontava al principe vesco-

[2] M.S. VON WOLKENSTEIN, *Landesbeschreibung*, p. 73: «Da und sunderlich ist zu merken, daß [in] dise statt und landschaft selten ein haus, geschlecht oder 2 oder 3 beyter gefunden werten, daß es nit ain pfaffen, tachter oder notari haben, dermaßen daß es das ganz land davon erfilt und ganze grafschaft Tirol davon erfilt ist, darhero da[n], darfür Gott zue dank[en], der gemein nutz und fryd zum bösten erhalten und alle gerechtigkeyt ortenlichen administri[r]t wirtet, doch auch bisweilen den armen, weil aus vile der iren auch lästlichen sein».

[3] La causa era giunta due anni prima, il 3 giugno 1501, sul banco della cancelleria; il vescovo presa visione delle querele, se l'era cavata all'inizio decretando «quod propter evitationem scandalorum in festo Corporis Christi proxime futurum dictum baldachinum quattuor presbiteri absque preiuditio iurium ipsarum partium portent»; in seguito tuttavia aveva confermato i privilegi dell'arte notarile; AST, *APV*, *s l*, cp 85, n. 5, c. 142v.

vo un episodio di quasi trent'anni prima, in cui i *doctores utriusque iuris* Antonio de Fatis Terlago e Giovanni Antonio Guaschetta, come era accaduto spesso nella loro vita, avevano difeso assieme il prestigio che li distaccava dagli altri membri del reggimento urbano. Si erano ritrovati ambedue in cattedrale, la festa del *Corpus Domini*, mentre il vescovo distribuiva l'eucarestia sotto il baldacchino che l'avrebbe scortato nella processione. Intanto, quando il corteo si accingeva a lasciare il duomo di San Vigilio, alcuni nobili avevano preteso di sorreggere il baldacchino nel corteo ma

«aliqui collegiati, videlicet quondam d. Antonius de Trilaco doctor, dominus Melchior de Facinis, dominus Johannes Antonius Guascheta et dominus Anthonius Mirana doctores, acceperunt Episcopum Johannem gravare se de huiusmodi violentia fienda, qui Rev. Episcopus habita informatione a venerabili Capitulo quod delatio baldachini spectaret ad ipsos de collegio, comisit quod illi de collegio circha delationem baldachini ulterius non molestarentur»[4].

Quella del Mirana era una delle molte deposizioni date in castello nel corso del processo e tutte avevano pressappoco confermato la bontà dei suoi ricordi. Solo durante la recente visita dell'arcivescovo di Gurk, legato apostolico in Germania, dichiarava l'arcidiacono Paolo Crotta, «propter altercationem que tunc inter partes super delatione baldachini orta fuit», si era concesso ad alcuni esponenti del consolato il privilegio di partecipare alla processione ma in passato egli aveva visto «notarios cum maciis sive bacculis depictis processiones factas ordinantes»[5].

«Ridiculosae» e sospette giudicavano i consoli le testimonianze addotte dai *doctores*, perché rese da loro congiunti, il Mirana e Giovanni Conto Terlago erano figli di giuristi, o da persone che come l'arcidiacono Crotta, affittuario di una casa di proprietà del collegio, avevano buone ragioni per non inimicarselo. Ma non avevano il coraggio di rigettarle.

[4] AST, *APV*, *s l*, cp 4 n. 210, c. 29v.

[5] AST, *APV*, *s l*, cp 4 n. 210, c. 25v.

Le scritture del consolato riconoscevano infatti il peso sociale e l'influenza dei giurisperiti nella conduzione degli affari cittadini. Secondo i testimoni citati a istanza del comune i consoli nominavano i loro successori non privilegiando gli uomini del collegio «sed dumtaxat qualitate et maturitate personarum inspecta», e ciò, confessavano, era la causa «quod sepius plures elegerint ad offitium consolatus de collegio»[6]. Il magistrato riconosceva quindi che la cocciutaggine dei dottori nel rivendicare il privilegio di sfilare accanto al principe durante la processione più solenne dell'anno liturgico aveva radici verosimili purché ammettessero che la loro era una «pura et simplex societas et fraternitas» unita ai consoli «qui representant totam rem publicam, hoc est nobiles cives ac alias quascumque personas cuiuscumque conditionis, dignitatis et status sint» e non una fonte di dignità supplettive.

La controversia intorno al baldacchino del *Corpus Domini* ha un valore simbolico ma ad essa in quegli anni se ne annoda un'altra, molto più venale, verso cui i consoli non tengono un atteggiamento così comprensivo. Da qualche tempo infatti le famiglie del collegio rivendicano in virtù del proprio titolo accademico l'esenzione dalle colte comunali. Tra queste i de Fatis di Terlago, accanto ai loro cugini de Fatis Tabarelli, ascesi da notai e giuristi a canonici della cattedrale, sono le case più esposte nel diverbio con il magistrato. La comunità ha respinto le deposizioni rese nel processo per il baldacchino come pregiudiziali, spiegando che ai de Fatis è stato imposto poco prima di «facere custodias civitatis» ed essi si sono rifiutati. Scritta su commissione dei consoli nel 1507, la supplica inviata alla corte imperiale con lo scopo di invalidare le esenzioni si riferisce apertamente al caso dei De Fatis: da un lato mette in ridicolo le loro ambizioni – in città vive gente più nobile e antica di loro che paga le fazioni come ogni *civis* –, dall'altro espone il pericolo di un'incrinatura nell'autorità del consiglio, qualora pos-

[6] AST, *APV*, *s l*, cp 4 n. 210, cc. 3r-4r: sono elencati i nomi dei «Collegiati qui fuerunt de consilio» dal 1467 al 1503.

sedere un titolo di piccola nobiltà tirolese o imperiale valga a isolare dal corpo cittadino una fascia di privilegiati[7]. Il vescovo non è rimasto insensibile alle ragioni dei consoli su un argomento, quello delle esenzioni, che può ingenerare lunghe onde d'imitazione, e se il tentativo di costruire attorno al collegio un embrionale onore corporativo provoca una reazione tollerante, la fuga fiscale dei de Fatis viene al contrario bruscamente tamponata.

Di episodi del genere è piena la storia di questi anni. La tentazione di cancellare le loro ricchezze dagli estimi cittadini[8] ricorre a dispetto dei dinieghi; molti giuristi, magari solo pochi mesi, hanno trovato posto nell'ufficialità minore della contea, e da quando i camerlenghi di Innsbruck hanno preso l'abitudine di distribuire le imposte sui *Viertel* trentini, quei titoli di nobiltà onerosa – conte palatino, cavaliere aurato, *Rat von Haus aus* – donati generosamente dalla corte enipontana in cambio di servizi burocratici consentono di avallare una pretesa esenzione dai carichi cittadini. Gli impieghi funzionariali garantiscono rispettabilità agli iscritti del collegio particolarmente capaci nel gestire le loro buone conoscenze con la corte tirolese, ma si tratta pur sempre di missioni saltuarie, adempiute in tempi ristretti nei ruoli di ambasciatori o consiglieri diplomatici, quasi mai di giuristi. Considerato il diaframma di tradizioni giuridiche esistenti fra episcopato e contea è nello scenario cittadino che i giuristi edificano le loro carriere.

Le fortune dei dottori e dei notai, abbastanza note in città per suscitare le prime accuse d'ingordigia, germinano sul terreno dei litigi civili: ma la loro reputazione, come una delle componenti della società cittadina dal cui contributo non è possibile prescindere, attecchisce per l'intrisichezza

[7] AST, *APV*, *s t*, cp 3 lett. e.

[8] AST, *APV*, *s l*, cp 74, n. 1, c. 191r-v: l'11 gennaio 1508, Giovanni Battista di Castel Campo, rettore del collegio, rispondeva alle querele della comunità adducendo consuetudini immemorabili e leggi probanti «ipsos doctores fuisse et esse exemptos a solutione cuiusvis collecte, tam extraordinarie quam ordinarie et tam realis quam personalis».

dei rapporti con il potere vescovile. Quando occorra confutare in via di diritto le ambizioni di un signore rurale e degli stessi avvocati tirolesi; oppure, com'è accaduto nelle cause mosse alla comunità ebraica, in processi penali da cui il principe esige una sentenza così irriverente della giustizia che si avverte il bisogno di purificarla in qualche scrittura legale, l'accesso alla cancelleria del Buonconsiglio si schiude con regolarità ai dottori d'estrazione urbana.

3. *I «consilia»*

La riflessione sugli ordinamenti della città e delle terre soggette richiesta ai giuristi, in occasione di controversie particolari, di natura privata o tra i poteri signorili, è la chiave d'ingresso al consiglio vescovile. Non ha avuto esitazioni il dottor Giovanni Antonio Guaschetta, salito al rango di consigliere vescovile, nel rintracciare tra i suoi testi di dottrina le giustificazioni che il vescovo Hinderbach gli ha richiesto per ribattere alle critiche del legato pontificio contro i processi antiebraici. Buon conoscitore della prassi giudiziaria cittadina, «instructus de statutis, legibus et consuetudinibus ac stillo curie tridentine» si definisce nel suo *consilium*, il Guaschetta assevera la correttezza dei procedimenti celebrati nella greve atmosfera del palazzo pretorio. Quelle condanne a morte che turbano la coscienza del commissario apostolico Battista de' Giudici egli le colloca tra le competenze ordinarie del pretore, «vigore arbitrii sibi dati a lege municipali Tridenti et maxime a statuto posito sub rubrica de hiis qui conspirationem fecerint in detrimento domini Episcopi»[9]. La dedizione al signore ecclesiastico gli guadagna la deferenza e il rispetto dei suoi concittadini. Ma altri uomini di legge, più o meno noti di lui, hanno giustificato senza ripensamenti le torture inflitte nel 1475 alla comunità semitica. Facini, De Fatis, Calepini, Mirana, da Brez, Ap-

[9] AST, *APV*, *s l*, cp 69 n. 196, c. 2v. Ha richiamato per primo l'attenzione su questo *consilium sapientis* D. QUAGLIONI, *Il procedimento inquisitorio*, pp. 43 e ss.

provini, giureconsulti e notai presenti dai primi interrogatori ai verdetti conclusivi, attestano il gradimento del ceto forense alla condotta del podestà.

Si è affaticato attorno alle obiezioni del commissario pontificio anche Giovanni de Giglis, *utriusque iuris doctor minimus* come si sottoscrive alla fine delle sue allegazioni difensive con un tocco di modestia che questa volta non rassomiglia a un vezzo stilistico. *Minimus*, per lo meno di fronte alle genealogie dei collegiati che seguono il processo, questo dottore sconosciuto alle liste dei consoli e agli estimi urbani lo è davvero. Ma nelle farraginose allegazioni spedite a Hinderbach mentre si spargono le voci delle critiche papali, egli ha collezionato tutti i passi giuridici che l'esperienza di pratico gli offre per scagionare il podestà dall'accusa di aver trasgredito i rituali giudiziari. Giovanni de Salis poteva senz'altro giudicare gli Ebrei «tanquam inter sue iurisdictionis subditos» ed esperire le proprie indagini procedendo *ex officio* e con la tortura per cercare le prove di un sospetto così odioso. Le competenze podestarili, che egli àncora strettamente al testo statutario, sono il cuore della memoria difensiva[10]; «la *confirmatio* delle tesi trentine, cioè, è riposta in ultima analisi nell'arbitrio pieno concesso al podestà dallo statuto di Trento» di procedere «ad libitum arbitrii sui... etiam non servatis solempnitatibus iuris communis»[11].

Il rinvio alla legislazione statutaria trentina, alle norme poste nelle rubriche del libro criminale degli statuti Alessandrini, è una costante della difesa attuata dai giuristi del principe Hinderbach[12]. L'accentuazione dello stile giudiziario cittadino è però qualcosa di più durevole; esso anticipa e segue, negli stessi toni e con i medesimi interpreti, i tempi della persecuzione antiebraica. De Giglis e Guaschetta han-

10 Conservata in tre esemplari in AST, *APV*, *s l*, cp 69 n. 189 con il titolo di *Allegationes per modum conclusionum in causa tridentina pro processu in partibus habito.*

11 D. QUAGLIONI, *Il procedimento inquisitorio*, p. 42.

12 D. QUAGLIONI, *Il procedimento inquisitorio*, p. 43.

no goduto la popolarità di un caso eclatante ma le loro scritture danno voce a pensieri, raccontano episodi e rapporti sui quali concordano tutti gli astanti del processo. I *consilia* dati allo scopo di puntellare l'azione delle corti trentine sono un fenomeno così variegato da non esaurirsi nelle giornate del 1475. In un sistema connotato dalla pluralità delle fonti normative, il dottore chiamato a fornire un *consilium sapientis* «interpretando i testi legislativi, risolvendo antinomie, colmando lacune ed armonizzando norme concorrenti»[13] incide in modo tangibile sulle norme e gli istituti del diritto urbano; può essere un semplice pratico, ma di rado il giudice, qualora ciò sia utile a formare la sua convinzione, o il litigante in cerca di una voce accreditata, faranno a meno di interrogarlo[14].

Sebbene le rubriche alessandrine prevedano il ricorso facoltativo a un responso, il *consilium* di Guaschetta e le *allegationes* di De Giglis sono stati commissionati dal vescovo per convalidare le sue posizioni; senza sparire, anche a Trento il *consilium sapientis* di tradizione medievale, di regola vincolante nella sentenza del giudice, ha quindi ceduto il posto ai pareri richiesti dalle parti a un giurista teorico oppure alle allegazioni preparate dai difensori per i loro clienti[15]. La corte podestarile, e a maggior ragione il consiglio del vescovo, in cui si trattano gli appelli, possiedono l'autorità suffi-

13 A. ROMANO, *Giurisprudenza consulente*, pp. 611 e ss., con ricco apparato bibliografico; ma si vedano le classiche pagine di L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto*, di A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno*, pp. 148 e ss., nonché le messe a punto di M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi*, pp. 185-209.

14 La redazione degli statuti Alessandrini ordina le funzioni del *consilium sapientis iudiciale* nei capitoli riguardanti le funzioni del vicario-podestà cittadino; il libro «de civilibus», si riferisce al «conscilium in scriptis, clausum et sicillatum», depositato presso il banco del giudice, a cui la sentenza dovrà attenersi: AST, *APV*, *Codici*, n. 1, ff. 7r-v: «Qui iudex cui commissa fuerit quaestio, sive solus sive sotiatus, teneatur et debeat suum conscilium super causa super qua assumptus fuerit ad consulendum dedisse inscriptis ad banchum offitii vicarii seu iudicis vel officialis coram quo questio ventilabitur infra XV dies ab habito processu».

15 M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi*, p. 190.

ciente a emettere in piena autonomia i propri verdetti; a condizione di mostrare che abbiano trasposto equamente norme e procedure statutarie, le pronunce dei magistrati di città resistono alle critiche. Di contro, mano a mano che ci si allontana dalle porte urbane, il credito d'autorità conferito alle corti di giustizia s'indebolisce. Inoltrandosi nel distretto, i libri legali sembrano maneggiati con imbarazzo e le procedure delle corti capitaneali hanno bisogno di essere guidate da mani più esperte. Nelle campagne vescovili o nei territori infeudati il *consilium sapientis iudiciale* riscopre la sua necessità. Non sono consigli dati a una parte oppure semplici allegazioni scritte da un avvocato i pareri di Melchiorre Facini – questi, si ricorderà, fu uno dei collegiati protagonisti dello sgarbo del baldacchino – o di Calepino Calepini, prolifici autori di consulti nella seconda metà del Quattrocento, di cui alcuni compaiono in una miscellanea di responsi criminali pubblicati dall'editore veneziano Giovanni Battista Ziletti. Sono invece, per quanto tardivi, autentici *consilia* medievali passati al giudice il quale li richiede onde ricavare da essi le indicazioni dottrinarie di cui ha necessità mentre si accinge a istruire un processo o a stilare una sentenza.

Chiede soccorso al Facini il capitano delle valli del Noce Giovanni Spaur in un difficile processo inquisitorio formato dalla sua curia per un caso di «diffidatio» e di «pax rupta» occorso tra certi abitanti di Tassullo; lo interroga il capitano di Pergine Heinrich Campanet sull'opportunità di infliggere la tortura ad Antonio Zunt inquisito «super maleficiis seu faturis factis»; vuole conoscere la sua opinione in merito alle pene da infliggere a un uomo sorpreso mentre appiccava il fuoco «ad quandam suam canipam» il signore del feudo di Königsberg (Montereale, alle foci dell'Avisio) Erasmo Thun; gli invia «certas exceptiones factas» da un causidico il vicario di Pergine Johannes Zuchelrigel, incerto se ammetterle nel fascicolo del processo[16]. A tutti il dottor

[16] *Criminalium consiliorum*, I, n. 78 (pp. 169-180); n. 79 (pp. 180-182); n. 80 (pp. 183-186); n. 82, (pp. 186-189), manca, per un evidente errore di numerazione, il *consilium* n. 81.

Melchiorre Facini promette un esame sollecito del fascicolo – «super quo processu et contentis in eo petitis, ut M.V. consulam quae sint partes suae tam in procedendo quam in iudicando, condemnando vel absolvendo, quod quidem processum et omnia in eo contenta, ut M.V. satisfaciam, diligenter vidi et examinavi...»[17]; dopo di che si pone subito al lavoro redigendo il *consilium* che un messo recapiterà nelle giudicature da dove provengono le carte del processo.

A volte il giudice sente l'urgenza di procedere con cautela ancora maggiore e il responso commissionato al *sapientis* cittadino conclude uno scambio di lettere, di avvisi, di suggerimenti ufficiosi, che hanno vagabondato tra il capoluogo e la dimora dell'ufficiale periferico. In uno degli ultimi villaggi della val di Sole, un caso di furto è stato deciso dal Facini come delegato episcopale. La sentenza, pronunciata sulla base di un *consilium* dello «spectabilem et sapientem Iuris utriusque Doctorem Dominum Joannem Antonium da Vsachetis», è giunta in appello al capitano delle valli del Noce che l'ha girata a Calepino Calepini prorogando la soluzione della causa fino all'arrivo del responso[18]. Calepino riconduce la narrazione della causa esposta da un avvocato bergamasco[19] alle norme del *Corpus iuris* e dei commentatori; passo per passo, collaziona diligentemente le idee di Bartolo e di Cino da Pistoia relative al valore delle testimonianze *de visu* e *de audito* con quanto ha appreso scorrendo i verbali d'interrogatorio. I giudici si sono avvalsi di testimoni infidi, parenti o amici del querelante, le allegazioni dell'avvocato sono inconsistenti; perciò egli dichiara irrita la

17 Sono le prime righe del consiglio al capitano di Pergine: *Criminalium consiliorum*, I, n. 79, p. 182; ma l'*incipit* si ripete pressoché eguale in tutti gli altri; per fare solo un esempio, nel responso allo Spaur (n. 78, p. 171), Facini scrive: « Magnifice et generose miles... accepi processus inquisitionum formatarum per vos, sive per officium vestrum, contra et adversus... Super quibus processibus, a me petitis consilium habere quae sint partes vestrae in condemnando vel absolvendo; eosque diligenter examinavi...».

18 *Criminalium consiliorum*, II, n. 50, pp. 95-97.

19 L'allegazione del dottor Antonio Maffei – originario di Bergamo come una delle parti – precede il parere di Calepino alle pp. 93-95.

sentenza di primo grado e prive di fondamento le motivazioni dei suoi colleghi trentini. Di nuovo in senso contrario all'opinione del Facini egli si è espresso durante il procedimento a carico di Antonio Zunt, inseguito presso il foro vicariale di Pergine da una querela di stregoneria. I *consilia* sottoscritti dai due debbono acquietare i dubbi del capitano perginese circa il prosieguo della causa: potrà arrestare lo Zunt e consegnarlo al vicario Zuchelrigel? Potrà segregarlo nelle carceri o sulla base delle prove raccolte dovrà piuttosto rilasciarlo dietro una fideiussione? Facini, avuti gli incartamenti dal vicario, ritiene la pessima fama pubblica dell'inquisito, «iuncta cum confessione dicti Antonii extraiudiciali facta», indizi sufficienti a procedere tramite la tortura[20]; Calepini lascia al margine le accuse di stregoneria che hanno convinto l'amico a sposare frettolosamente una tesi di colpevolezza, ma intraprende una puntigliosa disamina delle procedure adottate dal vicario; il testo inanella un'impietosa serie di «nihil probat», «super nihilo deponit», «processus non probat, nec facit indicium» sfocianti nella recisa demolizione del castello probatorio costruito dallo Zuchelrigel: «partes Domini Vicarii in sententiando esse debent in absolvendo dictum Antonium accusatum diffinitive a dictis querelis, quia nihil probatur»[21].

I due consulti non si citano. Il capitano li ha ricercati forse a breve distanza l'uno dall'altro e all'insaputa dei due dottori; la complessità della causa, unita al probabile intervento di un difensore, lo ha ammonito a porre al riparo il suo verdetto da ogni contestazione. Di fronte alle incertezze del vicario tedesco il *consilium* posto a fondamento delle procedure gli offrirà indirettamente la motivazione della senten-

[20] *Criminalium consiliorum*, I, n. 79, p. 182 (n. 10): «... dico quod debent eum citari facere quod compareat aut ad confitendum delictum, non obstante sua negatione, aut ad purgandum indicia, quae contra eum militant; quo facto si ipse Antonius comparebit retinendus est et torquendus: si vero non comparuerit habebitur pro confesso dicta maleficia et eum ponere poteritis in banno».

[21] *Criminalium consiliorum*, II, n. 52, p. 101 (n. 37). Un'analisi dei due *consilia* di Calepino è presentata da L. SANTARELLI, *Un giurista nel Quattrocento trentino*, pp. 254 e ss.

za[22]; e ciò a dispetto della scelta di assolvere lo Zunt, confidando in Calepino, o di continuare nell'*inquisitio* somministrando i tormenti come vorrebbe Melchiorre Facini. Le reciproche confutazioni tra dottori cittadini sono dal suo punto di vista meno importanti dell'alone di verità in cui le racchiude il loro contenitore. Siamo in un secolo in cui «tutti fanno i consulenti e scrivono *consilia* e tutti ne curano ambiziosamente la pubblicazione: anche quei giuristi minori, appunto, che svolgono solo attività di consulenza»[23]. Sebbene macchiati di partigianeria i consulti appartengono alla coscienza collettiva di un'epoca che tributa a essi un'autorità quasi sacrale, che assimila le citazioni dotte, i rimandi alle glosse e ai commenti, senza antipatia, senza interrogarsi sugli interessi, le passioni e i pregiudizi dei loro autori, magari, come succede al vicario di Levico, il tirolese Michael Paschinger, senza capire il lessico astruso in cui sono confezionati[24]. Lasceranno quei pezzi di carta ai notai e ai giuris-

[22] AST, *APV*, *s l*, cp 14 n. 105, nel 1498 il vicario di Levico Antonio Migazzi, che sta trattando con il *Pfleger* tirolese di castel Telvana sull'estradizione di un imputato scrive al vescovo: «si dominus vicarius Telvane intendet, prout dixit, velle mihi mittere inditia clara propter quae detentus venire pronuntiandus assasinus, tunc potero ulterius procedere contra ipsum ad torturam, et si perseveraverit vel non, intendo super hoc faciare [sic] sententiam cum consilio doctoris, ne possim imputari de iniustitia». Così Georg Botsch, capitano di Tenno nel 1505, considerate le sentenze del vicario «et alia per me capitaneum cum consilio doctoris d. Jo. Baptista Galas de Tridento», proponeva al vescovo di rompere ogni indugio eseguendole: AST, *APV*, *s l*, cp. 7 n. 80, c. 5r. Sulla residua vitalità del *consilium sapientis* presso le giurisdizioni minori, risulta confermata l'ipotesi di M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi*, pp. 191-192. «Effettivamente il 'consilium sapientis', che aveva origini antiche, ma che era stato precisato nei suo caratteri nel corso del XIV secolo, era stato introdotto per correggere la diffusa ignoranza dei giudici. Né questa motivazione verrà meno col passare del tempo. 'Quotidie – scriverà nei primi decenni del Cinquecento un giurista di buon nome quale Roberto Maranta – solet avenire in istis terris et civitatibus, ubi sunt iudices idiotae, quod quando volunt diffinire aliquem processum, mittunt ad iurisperitum pro consilio, et secundum illud consilium proferunt sententiam, legendo solum illud consilium'»; cit. da G. COZZI, *Repubblica di Venezia*, p. 281.

[23] A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno*, p. 150.

[24] AST, *APV*, *s l*, cp 14 n. 106, 9 maggio 1491.

periti che li assistono come vicari e che un po'di latino lo masticano di certo. Ma gli ostacoli linguistici non limitano un commercio fiorente, che riempie di giorno in giorno le tasche dei dottori trentini; scambiate sotto la forma di *consilia* circolano da un capo all'altro del dominio, mettendo in contatto la città e i luoghi più discosti delle campagne, opinioni dottrinarie travasate con minime correzioni nei dispositivi delle sentenze. È un modo di rispondere ai quesiti pratici della *iurisdictio* con la scientificizzazione del diritto che amalgama aree territoriali e tipi di saperi giuridici destinati altrimenti a non toccarsi. Perché lo scambio di messaggi trasmessi dal giudice 'senza lettere' al giurista e viceversa non si riduce a un fatto di elaborazione culturale; i contenuti dei *consilia* hanno un velato sapore d'intrusione negli stili delle corti periferiche che è difficile ignorare.

«Quaeritur qua poena veniat punienda, postquam est confessa in inquisitione praedicta contenta et nihil contra eam deduxit aut probavit in termino statuto, sed in ea perseveravit, ratificavit et medio suo iuramento confirmavit»[25], manda a chiedere Sigismondo Heysenreich, capitano vescovile della giurisdizione di Castelcorno, imbattutosi in un processo di avvelenamenti. Il destinatario della lettera, Alessandro Maggi di Bassano, al presente podestà di Trento, allegati i passi canonici delle fonti romanistiche, riferita la opinione di altri dottori che hanno giudicato in casi analoghi, li integra con un rimando esplicito al testo statutario della città nella quale espleta il suo mandato[26]. «Ex quo casu, quaeritur an attenta dicta confessione et ratificatione, Boninsegna puniri debeat et qua poena», ha domandato il vicario vescovile delle Giudicarie dopo la cattura di un contadino delle valli che, sotto la minaccia della tortura, si è rassegnato a confessare «plura furta, diversis personis et

[25] *Criminalium consiliorum*, II, n. 54, p. 105.

[26] *Criminalium consiliorum*, II, n. 54, p. 106 (n. 6): «De tertio vero, pro quo inquiritur ipsa Brigida, videlicet pro duobus furtis diverso tempore factis de libris novem et octo, extat statutum sub rubrica de furtis, quod quamvis durum sit, servandum est l. prospexit. ff. qui et a quibus».

diversis diebus»[27]. Il problema è giunto nello studio del solito e affaccendato Melchiorre Facini il quale, ammesso l'*arbitrium iudicis* contemplato nella dottrina di diritto comune per punire i colpevoli di furto, passa quindi a commisurare i reati di Boninsegna sulle norme statutarie che sanciscono l'impiccagione del ladro colpevole di aver rubato una somma superiore alle venticinque lire:

«Sed quid dicemus in casu nostro, quia non apparet quod aliquod dictorum furtorum excedat dictam summam ergo etc. Respondeo, quod nihilominus praedictus fur venit puniendus poena ultimi supplicii, videlicet furcarum, secundum formam statutorum. Tum quia praedicta furta omnia simul coacervata excedunt dictam summam, tum etiam quia praedicta furta magis aggravantur ex frequentia quam ex magnitudine rei»[28].

Conferma la sua vocazione alla severità il *sapiens* trentino, un amore per le punizioni esemplari corrisposto dagli ufficiali del distretto che lo interpellano fiduciosi dei suoi responsi. Ma è un'inclinazione alla durezza nei giudizi criminali, alle movenze crepuscolari dell'inquisizione, sostenuta con poche titubanze dagli statuti urbani. In essi Facini ritrova i caratteri di una procedura penale corriva alla missione dei giudici, qualsiasi decisione vogliano prendere, e insofferente verso le garanzie degli indagati. L'armamentario punitivo che si pesca nelle norme della città è più rigoroso di quello previsto nelle leggi romane. Delegato dal principe vescovo a coadiuvare il vicario del capitano di castel Selva nell'istruzione di un processo per incesto, Facini, tolti i panni del consultore e indossati quelli del giudice, non smentisce se stesso. Ha sfruttato l'indulgenza statutaria riservata ai casi penali per organizzare nelle sale superiori di castel Selva l'escussione dei testi, aspettando che gli interrogativi po-

27 *Criminalium consiliorum*, II, n. 66, p. 142.

28 *Criminalium consiliorum*, II, n. 66 p. 142 (nn. 5-6), anche se nelle ultime frasi, Facini ricuciva ogni lacerazione con la *communis opinio* concludendo «quod dictus Boninsegna venit puniendus poena furcarum, tam de iure communi quam de iure municipali, per rationes et iura praeallegata et maxime attenta eius Boninsegnae confessione».

sti in «loco torturae» si saldino alla paura e le confessioni degli indagati convalidino gli indizi raccolti dal vicario. Angelo di Castro, esaminati i fascicoli degli interrogatori a Padova, dove tiene la lettura ordinaria di diritto canonico, rimbecca quel giudice trentino perseguitato più dall'assillo di punire che dal rispetto della giustizia. «Nam – scriverà seccato il professore patavino censurando il procedimento di Levico – iudex in iudicando non debet spectare ad gloriam severitatis, sed debet sequi legum praecepta». Nell'animosità di offrire al suo signore, e a qualunque costo, un colpevole, il commissario ha trascurato di ponderare il significato degli indizi, vi ha visto solo tracce di prove a carico laddove tutto deponeva a favore di un'assoluzione degli imputati; non si sarebbero dovuti torturare e tanto meno porre in carcere, come Facini aveva ordinato appena messo piede nella giurisdizione, «quod certe facere non debuit, secundum communem consuetudinem totius Italiae et secundum aequitatem et iustitiam naturalem»[29].

Che i giudici trentini accarezzino la segreta speranza di ritagliare per le pratiche giudiziarie una sfera locale d'immunità, che ambiscano a essere immuni dalle «consuetudines totius Italiae» mentre inferiscono la colpevolezza di un reo, tutto ciò corrisponde al vero. Il raffronto speculare con le abitudini delle corti del maleficio italiane ha costituito la principale trincea d'argomenti entro cui si è barricato Giovanni Antonio Guaschetta nel difendere le inquisizioni mosse dal pretore trentino alla comunità ebraica: egli ha potuto agire omettendo le garanzie dell'ordine giudiziario,

> «propter stillum et consuetudinem curie tridentine, qui et que servatur ab antiquo Tridenti et in aliis iurisdictionibus episcopatus Tridenti ac in Allemania in puniendis similibus malefactoribus pro similibus atrocibus delictis, pro quibus licet leges et statuta transgredi»[30].

[29] *Criminalium consiliorum*, I, n. 94, p. 222 (nn. 20-21). Il *consilium*, datato 15 agosto 1476, veniva sottoscritto da un secondo professore dello studio, Giovanni Battista Roselli.

[30] AST, *APV*, *s l*, cp 69 n. 196, c. 2v e inoltre a c. 4r, dove sottolinea la particolarità dei *mores* trentini per legittimare la confisca dei beni ebrai-

E Facini, come gli rimprovera Angelo di Castro, si è rifatto all'identica clausola statutaria[31] per allestire un procedimento irriguardoso del diritto positivo.

Ci sono in queste scelte delle rubriche statutarie, prescindendo dalla spregiudicatezza dei suoi fruitori, banali considerazioni di opportunità. I pratici cittadini, alla ricerca di soluzioni giuridiche da vergare nel poco tempo lasciato dalle incombenze di avvocato o di procuratore si volgono spontaneamente ai libri del diritto locale; i codici su cui hanno studiato da giovani negli Studi italiani offrono un metodo di lavoro, aiutano a reperire le giuste citazioni dei dottori, ma le risposte definitive essi le colgono sempre in qualche passo delle leggi cittadine. Si esprimono con una marcata cadenza locale i giusdicenti dell'episcopato, sia nel raggio della pretura, sia fuori di essa. E gli stessi podestà, la cui origine straniera e la breve durata in carica dovrebbero preservare da ogni assuefazione agli usi trentini, sono responsabili di questa miopia verso lo *ius commune*. Abbiamo già scorto Alessandro Maggi nell'atto di ricordare la vigenza di un capitolo statutario; ma in un secondo consiglio, rimasto manoscritto e inviato nel 1468 al vicario di Levico, egli ha negato l'estradizione di un criminale alla giudicatura tirolese di Telvana sulla base di un periodo cavato di sana pianta dagli statuti[32]. Il fatto è che molti podestà, in mancanza di offerte più allettanti, decidono

ci: «Ideo bona eorum debent aplicari fischo sub cuius iurisdictione delictum est commissum et sic Rev. Dom. Episcopo tridentino qui habet cameram fiscalem et regalia non solum a Serenissimo Imperatore, ut probatur in eius privilegio cesareo, sed etiam ex antiquissima consuetudine semper observata et optenta in civitate tridentina, ac etiam ex dispositione statutorum Tridenti et maxime in criminalibus in quibus pene pecuniarie pro maleficiis applicantur prelibato Rev. Dom. Episcopo tridentino».

[31] *Criminalium consiliorum*, I, n. 94, p. 220 (n. 5): «Quo quidem statuto municipali cavetur, quod in causis criminalibus procedatur sine aliqua iuris solemnitate, prout videbitur domino iudici, sola veritate inspecta, per quod statutum omnis solemnitatis iuris positivi est sublata».

[32] AST, *APV*, *s l*, cp 14 n. 105: il passo in questione, «videlicet, cum delinquentes sint securi de una iurisdictione ad aliam et non debent exhiberi ad requisitionem alterius iudicis» riprende quasi alla lettera la rubrica alessandrina; cfr. AST, *Codici*, n. 1, f. 42r.

di prolungare la loro permanenza a Trento, tornano per un secondo mandato[33], vengono talvolta reclutati nel consiglio vescovile, e così l'inconsapevole simpatia per le leggi urbane diviene presto una vera passione. Ma i primi a essere contagiati da questa sorta di malattia insinuatasi all'interno delle corti giudiziarie trentine sono naturalmente i dottori di collegio, che possiedono gli strumenti adatti, di sapere e di abilità mondana, per propalarla.

Peraltro l'azione di proselitismo a favore degli statuti svolta da Guaschetta, Calepini o Facini non si interpreta secondo un registro solo corporativo, con il bisogno di tutelare una sorgente di guadagni di cui loro conoscono il codice d'ingresso e sanno come far fruttare. Certo venata di interessi materiali, la difesa del testo statutario ha piuttosto a che fare con l'enigmatico stato professionale che delinea le biografie dei giuristi cittadini, il loro essere per così dire a mezzo servizio, in parte consulenti e avvocati di parte, in parte ufficiali del potere vescovile. L'intimità di Guaschetta con l'*entourage* vescovile ci è già nota; quella di Calepino, non dissimile dai cordiali rapporti che le maggiori case patrizie intrattengono da sempre con il principe, aspetta i suoi dodici anni passati nell'ufficio di massaro vescovile per ricevere una conferma che a questo punto rischia di essere inutilmente pignola[34]. E così la carriera di Facini mostra bene come in una città minuscola qual era la Trento di fine Quattrocento fosse impossibile eludere il rischio che pubblico e privato, le ambizioni di un *doctor* dotato di talento e gli uffici del governo vescovile, finissero dolcemente per incontrarsi nella stessa persona. Allievo di Paolo di Castro e padovano di nascita, Melchiorre ha ricoperto la podesteria di Trento nel 1457[35], ma prima e dopo quell'incarico egli è

[33] AST, *APV, s l*, cp 22 n. 7, c. 141r, Alessandro Maggi, ad esempio, era podestà a Trento di nuovo nel 1478.

[34] BCT, ms 335, c. 38r; c. 75r; c. 91r, *rationes* del massaro Calepino Calepini dal 1477 al 1485 e L. SANTARELLI, *Un giurista nel Quattrocento*, pp. 246-254.

[35] *De pretoribus tridentinis collectanes* del padre Gian Grisostomo Tovazzi in BCT, ms 166, c. 48.

entrato nella magistratura consolare[36], ha preso stabilmente dimora in città e il vescovo Hinderbach, considerando i servigi resi ai suoi predecessori, lo ha investito di alcune case in contrada dei Belenzani, un'area dove abitano gomito a gomito tutte le famiglie della buona aristocrazia trentina[37].

Un giuramento d'ufficio che obbligasse Facini, Guaschetta o Calepini a servire nei ranghi cortigiani sarebbe quasi esornativo[38]: il pedissequo rinvio agli statuti, un utilizzo spesso strumentale dello *ius commune*, persino la fondazione di una supposta affinità con le procedure di diritto germanico sono assunti di sapere giuridico in cui si specchiano senza deformarsi le aspettative dei signori vescovili. La biografia privata di simili personaggi, *consiliatores* e avvocati, combacia con la fisionomia pubblica dei *consiliarii* vescovili radunati alle assise giudiziarie del Castelvecchio. Le loro prestazioni viaggiano come scritture private ma, buone o cattive, sono una moneta che ha scacciato dalle transazioni locali le valute concorrenti. In difficoltà nel decidere alcune cause civili l'assessore delle valli del Noce può incomodare un lontano Bartolomeo Cipolla chiedendo a lui, non al collegio di Trento, le allegazioni con le quali integrerà le sue sentenze[39]; e in genere, per questioni d'eredità o di successione,

[36] F. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, pp. 193-194, lo indica console nel 1450, 1454, 1457, 1462, 1463, 1469, 1475.

[37] AST, *APV*, *s l*, cp 22 n. 7, c. 76v (1 giugno 1467); Facini era detto «Egregius fidelis noster dilectus Melchior de Facinis, legum doctor, civis civitatis nostre Tridentine...».

[38] Del resto, non si affiderebbe a Melchiorre Facini una delicata ambasceria presso il doge veneziano o a Giovanni Antonio Guaschetta, coadiuvato da un secondo dottore cittadino, Antonio Schrattenberg, un'annosa vertenza di confine scoppiata presso il castello di Tenno, se i due non godessero della stima vescovile. Le commissioni a Facini e a Guaschetta, con i loro rapporti dai luoghi del conflitto, sono in AST, *APV*, *s l*, cp 7 nn. 53 e 64.

[39] BCT, ms 4437, 8 gennaio 1467, da Bartolomeo Cipolla a Ludovico «Grineus», assessore delle valli: il professore ha esaminato le allegazioni e le sentenze speditegli: «... in pluribus feci quasdam allegationes, quas ad vos mitto. Credo dicta in sententiam non mereri executionem ut in allegationibus meis intelligere poteritis...».

l'ambiente forense ascolta di buon grado i pareri di famosi dottori italiani. Ma al momento di risolvere un caso di sangue i giudici del vescovado incorrono in una sorta di consapevole protezionismo e preferiscono recapitare i loro quesiti nelle case dei dottori cittadini. L'acquirente dei *consilia* civili è disposto a compiere i lunghi tragitti che lo portano agli Studi italiani; quello dei penali tende a percorrere le strade interne, conosce meglio gli orizzonti locali e il volto del consultore ha un profilo familiare; tranne poche eccezioni, come rivela la miscellanea dello Ziletti, nella quale le uniche voci 'forestiere' sono non a caso l'allegazione a difesa dell'avvocato bergamasco Antonio Maffei e il *consilium pro parte* di Angelo di Castro, mentre tutti i *consilia sapientis* provengono da giuristi indigeni, o nel caso dei podestà, da trentini ormai 'adottivi'.

L'intrico di fedeltà politiche esteso a tutti gli angoli dell'episcopato, lungi dal frenarlo, alimenta il mercato dei pareri giuridici; un pluralismo normativo che sfugge ai controlli degli ufficiali, dove lezioni statutarie vecchie e nuove si rincorrono prive dei sigilli vescovili e spesso tradotte malamente, affida in primo luogo ai *consilia* il bisogno di levigare le proprie diversità. Il commercio dei pareri legali è fiorente nelle terre dell'episcopato e la lista dei capitani o dei vicari che si ritraggono di fronte alle asperità dei meccanismi giudiziari non accenna a diminuire; desta appena qualche stupore il ricorso ai *sapientes* trentini da parte di Heinrich Campanet, capitano tirolese a Pergine, e di Erasmo Thun, feudatario di Königsberg, rettori di due giurisdizioni che, a poche miglia di strada dal capoluogo, non riconoscono il vescovo quale signore eminente. Qui la dipendenza politica dalla contea del Tirolo ha lasciato intatte le consuetudini legislative precedenti e gli statuti ai quali i litiganti si appellano durante le cause costringono i giudici a chiedere il soccorso dei giuristi trentini.

La natura privata e venale degli scambi non impensierisce i principi vescovi, che assistono impassibili al traffico di una merce da cui possono dipendere le vite dei propri sudditi e l'ubbidienza di villaggi montani inclini per tradizione ai tumulti. Deve vigere più di un tacito accordo se il vescovo

permette al capitano Sigismondo Heysenreich di affrancarsi delle spese sostenute «in consultores, notarii, officiales et alii»[40] ponendo all'incanto i beni dei «malefactores» giustiziati a Castelcorno; qualcosa di più sotterraneo e intenso unisce la corte del principe, lo studio dei dottori e i giudizi periferici se Johannes Weineck, catturati i complici di Marco da Caderzone, dopo una prima indagine non osa andare oltre e insiste presso il vescovo affinché mandi nella rocca di Stenico il dottor Giovanni Battista Lambertini, un bolognese «nunc habitatorem Tridenti et alias potestatem Tridenti» o un'altra persona esperta «in similibus» affinché continui negli interrogatori dei testi sotto sua custodia[41]. C'è un interesse in queste domande: i capitani pensano a cautelarsi. Potranno esibire le fonti del loro verdetto se qualcuno vorrà avviare a loro danno un processo di sindacato e sarà agevole ribattere in appello alle impugnazioni; quei testi formulati talvolta come veri promemoria, istruzioni sul modo di avviare il processo, sull'escussione di un prigioniero, servono da sussidio ai *milites* occupanti i capitanati[42]. Gli ufficiali sono i clienti più vezzeggiati dei tecnici cittadini e all'arrivo dei corrieri ci si ingegna di scovare una risposta sollecita per i quesiti esposti nelle lettere; però l'officina dei giuristi può lavorare con altrettanta solerzia a vantaggio

[40] AST, *APV*, *s l*, cp 22 n. 7, c. 389r (17 giugno 1479).

[41] AST, *APV*, *s l*, cp 31 n. 42.

[42] Si veda il consiglio di Melchiorre Facini al vicario anaune Giovanni Spaur sull'avvio di un'inquisizione: «Et ideo consulerem praedicto domino Vicario, si non est factum, quod debeat formare inquisitionem generalem contra quoscunque malefactores, licet in principio officii solet fieri, tamen ad huc ipse dominus Vicarius posset generalem inquisitionem formare, ponendo bannum multum latum ad purgandum provinciam malis hominibus, ita ut comprehendat quoscunque homicidas, proditores, sacrilegos, blasphematores, fures, raptores, adulteros, incendiarios, assassinos, et omnes homines malae conditionis et famae; subdendo post specificata [sic] clausolam generalem, et contra omnem personam quae aliquid fecerit vel dixerit contra formam iuris et statutorum civitatis et episcopatus Tridenti. Qua inquisitione generali sic formata, postmodum ipse dominus Vicarius poterit quandocunque in omnibus casibus expressis in tali inquisitione generali, vel etiam in similibus expressis, poterit postea inquirere specialiter, licet alias de iure in illo casu speciali non potuisset inquiri...», in *Criminalium consiliorum*, I, n. 73, p. 173 (n. 6).

dei loro avversari, gente che si ritenga torteggiata, dichiari illecite le sanzioni a suo carico e possieda il denaro equivalente al costo di un onorario.

4. *I «consilia» e una rivolta contadina*

Indispettito dai ritardi nell'esecuzione di una propria sentenza, il vicario Antonio Migazzi spediva nel 1496 alla cancelleria le carte di un processo istruito nel foro di castel Selva, compresi un minuto ragguaglio della causa e la supplica dell'accusato Giacomo Dorotea che lo ricusava in quanto sospetto. Il processo era cominciato da qualche anno. Migazzi ripeteva per iscritto l'*iter* di un litigio giudiziario interrotto dallo stillicidio dei rinvii: data la prima sentenza, Dorotea si era presentato esibendo un mandato che ordinava al vicario di esaminare «aliquos testes» a difesa, poiché il vescovo «intendebat habere consilium sapientis utrum dicta condempnatio mereatur executionem vel ne». Avevano obbedito, sia lui sia il capitano, citando altri residenti del distretto a deporre. I nuovi capitoli testimoniali, uniti al fascicolo e alla sentenza, li aveva trasmessi in città dopo aver chiesto al reo se qualche avvocato poteva fornirgli un parere. Esaminato dal *doctor* Giovanni Battista Lambertini, assicurava Migazzi, l'incartamento era tornato al vescovo, il quale lo aveva passato al podestà «ut super hoc faceret consilium suum; quod consilium suum una cum commissione» alla fine di questa aggrovigliata serpentina era approdato in castello[43]. Un percorso tutt'altro che facile per i giusdicenti. L'elenco dei ritardi imputabili all'intromissione di un avvocato, le soste forzate che i vicari dichiaravano sempre capziose o frivole, si allungava a dispetto dei loro dissensi. L'attaccamento al *consilium sapientis*, di cui i capitani non volevano fare a meno, era lo scotto pagato alla fragile dimestichezza con i discorsi giuridici ma quel rito così peculiare delle giurisdizioni trentine nelle mani di un avvocato poteva rivoltarsi contro i suoi committenti, essere composto in for-

[43] AST, *APV*, *s l*, cp 14 n. 106

ma di allegazione o di consiglio *pro veritate*, divenendo un contraddittore insidioso.

Un tedioso impiccio al suo incarico li calcolava Antonio Migazzi nel messaggio al vescovo, rammentando le interruzioni del processo. Aveva buone ragioni per stigmatizzare l'eccessivo ricorso ai *consilia* nelle corti rurali dell'episcopato. Veniva da Cogolo, in val di Sole, e aveva accettato di malavoglia l'ufficio vicariale nella piccola giurisdizione di Levico. I suoi primi incarichi erano stati di assessore e poi di massaro delle valli del Noce, uffici importanti, ricoperti per di più nelle sue terre d'origine. Eletto amministratore dei beni vescovili nel 1477, in quell'anno gli era stato affiancato l'assessore Antonio Facini, notaio e, ciò che più contava, figlio di Melchiorre. La condotta dei due, secondo i gravami sporti da quasi tutti i sindaci delle valli in un documento del febbraio 1477, era stata disastrosa; accuse di raggiri, di blasfemia, di malversazioni, erano cadute addosso agli ufficiali in un clima di rancori destinato qualche mese più tardi a innescare una violenta *jacquerie* contadina[44]. Il vescovo si risolveva a imbastire un processo contro di loro, delegando Calepino Calepini e Antonio Schrattenberg ad aprire l'istruttoria. Le recriminazioni giudiziarie invadevano i capitoli verbalizzati dai commissari. Al Facini, convalidare le proprie decisioni rievocando «quandam sententiam ex consilio sapientis», o scaricare le responsabilità sul deposto capitano Roland Spaur per un verdetto dato «cum consilio domini potestatis et aliquorum doctorum»[45], sembrava una tattica difensiva accorta. Ma il mercato giuridico trentino era meno supponente di quanto egli immaginasse, e dell'utilità di quei prodotti, da spendere come risorsa nei confronti giudizari, si erano avvedute le comunità contadine. Così molte tra le persone citate avevano avuto buon gioco nell'accusarlo di inadempienza ai suoi doveri di giudice, rimproverandogli una colpevole noncuranza verso i «consei

44 La migliore ricostruzione della rivolta contadina è quella di F. CHIAROTTI, *Dinamica territoriale*, II, pp. 537 e ss.

45 AST, *APV*, *s l*, cp 25 n. 1, cc. 7r e 16v.

de savio» avuti dai colleghi del padre, quei commissari che adesso lo stavano inquisendo[46].

Di fronte ai giudici vescovili i testimoni si erano accaniti contro l'atteggiamento del Facini, che infatti, allontanato dalla carica, tornava a godere i proventi della sinecura consolare[47]. Di Migazzi alcuni avevano rimarcato il carattere collerico e le origini umili, «homo de ville conditione e de iniqua volontà» a sentire Pietro Savio di Dimaro venuto alle mani con il massaro[48]. Su di lui gravavano accuse meno infamanti, più di connivenze che di vere e proprie angherie, e questa relativa mitezza gli aveva risparmiato l'esclusione perpetua dagli incarichi vescovili. Hinderbach aveva preteso di leggere l'intero incartamento prima di passare alla condanna. Le querele riguardavano anche il suo tribunale: cause arrivate in appello onde sfuggire alle prevaricazioni del capitano e mai risolte nonostante il parere positivo di «tre savi dotori»[49], vicende di *consilia* comperati a caro prezzo e poi rimasti nell'ufficio assessorile senza che se ne sapesse più nulla. Un simile trafugamento l'aveva commesso il Mi-

[46] AST, *APV*, *s l*, cp 25 n. 1, c. 41v e c. 44r; Giovanni Ferrari, messo della comunità di Ossana, si richiamava esplicitamente a due pareri di Calepino Calepini e di Giovanni Antonio Guaschetta ignorati dall'assessore. Una lettera dei sindaci di Non e Sole ricordava il processo a carico di due banditi accusati di tradimento istruito in valle da un notaio del maleficio e «comeso a consei de savio; fo condenati de poi per tute quele cose che podeno vi trovar per via de raxon, zoe per misser Calapin dotor in Trento»; fatto questo, il consiglio era stato trasmesso all'assessore che li aveva costretti indebitamente a pagare la liberazione dal bando.

[47] AST, *APV*, *s l*, cp 74 n. 3, c. 192r; nel 1497 Antonio Facini riusciva comunque a diventare massaro del capitolo cattedrale e amministratore della fabbrica di San Vigilio.

[48] AST, *APV*, *s l*, cp 25 n. 1, c. 23r, il quale concludeva sarcasticamente: «e ben se mostra elo, como dice lo proverbio: chi vol cognoscer lo vilano ge daga officio».

[49] AST, *APV*, *s l*, cp 25 n. 1, c. 83r. Armando di Malé si era appellato al vescovo contro le angherie del capitano Spaur: «E sopra questo el mio processo fo fato maturo conseio e fo deliberato da tre savi dotori, zoè messer Marchioro di Fazin, messer Zoan Antonio Vascheta e messer Zorzo de Lazexo alora in Trento, la qual sentencia e conseio el signor de Trento non la voluda mandar».

gazzi nel 1475, quando svolgeva le mansioni di assessore, a danno di Marco *de Caldesio*, il quale, comparso in città, era riuscito a procurarsi un severo mandato ordinante il riavvio del processo. L'ingiunzione del vescovo partiva da dove Migazzi si era fermato, dal *consilium* appunto; l'assessore avrebbe dovuto riprenderlo e ispirare a esso la sua sentenza; terminava inoltre con un altro *consilium*, poiché se il parere del giurista non fosse riemerso dagli armadi del Migazzi, questi, rimborsato Marco dei due ducati corrisposti al suo autore, l'allora podestà Giorgio di Lazise, avrebbe rimesso la causa alla cancelleria trentina «ut eandem causam audire vel certo iurisperito committere valeamus»[50].

In dubbio se sconfessare il proprio ufficiale o il podestà, Hinderbach aveva badato in primo luogo a non smentire il testo dei consigli. Nel loro continuo andirivieni egli ravvisava una fonte d'autorità giuridica più salda e durevole dei temporanei servizi prestati da qualche giudice. Usati presso le corti periferiche, nel dialogo intenso tra i rettori della campagna e il centro urbano, servivano a rafforzare l'autorità locale dei magistrati episcopali; di contro, la loro diffusione privata, tra i litiganti e i loro difensori, si rivelava un mezzo duttile di controllo sui processi, così come sugli ufficiali macchiatisi di eventuali scorrettezze. La corte trentina doveva soppesare non tanto la bontà in astratto di una procedura ma più le persone deputate a usarla, gli ambienti dove avrebbero agito e gli ostacoli che li attendevano. Le condizioni nelle quali si calava la *iurisdictio* vescovile erano definite in primo luogo dall'orizzonte degli uffici periferici, sedi vicariali e castelli con cui non era facile tenere rapporti; e di solito la politica vescovile considerava meno urgente castigare i delitti che non salvaguardare il prestigio dei suoi ufficiali. La necessità di non erodere il decoro pubblico di capitani e vicari operanti lontano dalla città, esposti con scarne dotazioni di denari e di uomini al pericolo costante delle rivolte e degli abusi nobiliari, scavalcava le preoccupazioni di ordine repressivo.

[50] AST, *APV*, *s l*, cp 25 n. 1, c. 67r.

Si sapeva che nelle sale giudiziarie dei castelli gli interrogatori potevano essere crudeli e l'inflizione dei tormenti sul corpo degli imputati una tentazione insidiosa; la segretezza reclamata dai capitani durante lo svolgersi dei processi confermava l'evidenza dei sospetti verso le corti delegate. Ma gli scrupoli della politica vescovile erano frenati dal timore che un ascolto troppo sollecito delle lamentele, una sentenza di primo grado dichiarata in fretta non valida, guastasse i rapporti coi propri ufficiali. I *consilia*, un ripiego legittimo di cui si avvalevano i sudditi e le magistrature d'appello, non apparivano una sconfessione così bruciante. Fiducia nelle parole del diritto, fiducia, parte strumentale e parte obbligata, in un ceto di giurisperiti urbani le cui opinioni erano in genere non dissimili dalle sue e coi quali si poteva dialogare, porgere loro nuovi quesiti, giocarli l'uno contro l'altro, come insegnava la lettera al Migazzi, aperta a ogni esito processuale purché sorretto dalle opinioni di un dottore. D'altronde, lo si è visto nei gravami delle comunità anauni, la logica consiliare attraeva anche ceti sociali estranei al notabilato urbano.

La rivolta erompeva violentissima nell'estate del 1477: il palazzo del capitano Firmian a Coredo era assalito e messo a sacco dagli insorti, alcuni castelli distrutti; solo la mobilitazione dei signori delle *enclaves* nobiliari minacciate nel corso dei tumulti, riusciva a sedare l'insurrezione. Il processo ai responsabili degli insorti, tenuto a Bolzano, adombrava contro costoro le accuse peggiori: ai testi escussi «contra captivos vallis Agnanie» vennero rievocati i conciliaboli in cui si era tramato per «regere se ad populum» imitando i cantoni svizzeri, le invocazioni all'avvento del conte tirolese, o le grida di «Lodron, Lodron»[51], allineando un guazzabuglio di quesiti che presentavano nessuna o blandissima congruenza tra loro se non quella, artefatta, di un'*inquisitio* politica. In realtà, parecchi mesi prima della rivolta, una lista di gravami depositata presso la cancelleria trentina poneva il risentimento dei comuni anauni sul terreno concreto della politica

51 AST, *APV*, *s l*, cp 9 n. 120, cc. 1r e ss.

fiscale e giudiziaria. Nell'elenco, di mano notarile, intercalati alle lamentele sulla collericità di Facini, erano descritti i ricorrenti abusi del tribunale valligiano. Ingiustizie o errori commessi per avidità, pretendendo di ricevere più del consueto «pro quaque pronuntia» e per disprezzo delle tradizioni viciniali – le paci, i compromessi decisi dall'assemblea dei vicini – nelle pratiche giudiziarie[52]. Erano testimonianze del malessere che l'erosione della giustizia comunitaria e dei suoi riti compositivi suscitava[53]; a Levico, pochi anni dopo, vicari Corrado Concini e Antonio Migazzi, le proteste contadine avrebbero narrato temi analoghi.

Giovanni Bonmartini, uno degli istigatori della rivolta, aggiungeva ai gravami di febbraio la sua storia personale di esule; lui, il figlio, «et eorum complices et sequaces», contro il tenore dei privilegi valligiani, erano stati «malefitiati, depredati et baniti» dal capitano Roland Spaur; aveva allora interposto appello al principe vescovo, presentando due buoni fideiussori e un *consilium* degli immancabili Giovanni Antonio Guaschetta, Melchiorre Facini e Giorgio di Lazise. Il contenuto del parere lo scagionava ed egli perciò chiedeva si venisse alla sua pubblicazione[54]. Con qualche sfumatura verbale, il desiderio del Bonmartini riappariva nelle suppliche portate dai sindaci al governo trentino. Domandavano anch'essi che a inquisiti non oppressi dall'angoscia della tortura venissero dati una copia delle querele, un avvocato o un *consilium sapientis* per ribattere agli argomenti dell'accusa[55]. Giovanni Hinderbach teneva conto di queste suppliche beneficiando anzitutto i suoi probabili estensori. Nella lettera al vicario Firmian del 16 aprile 1477, accanto alla consueta assicurazione di rispettare i privilegi lo-

[52] AST, *APV*, *s l*, cp 9 n. 57, cc. 2r e 3r.

[53] Sul progressivo tramonto della «community-law», B. LENMANN-G. PARKER, *The State*, pp. 24 e ss.

[54] AST, *APV*, *s l*, cp 9 n. 57, c. 3v: «... dictum consilium et in eo contenta publicentur et executioni mandentur».

[55] AST, *APV*, *s l*, cp 9 n. 57, c. 2r: «Item petunt quod in querelis, si quis petit copias querelarum, advocatos et consilium sapientis, quod debent ipsis decerni et dari ac assumi debere vigore privilegiorum suorum».

cali, i nuovi capitoli riguardanti la tenuta dei processi penali sbozzavano con precisione le figure notarili, il loro porsi all'incrocio degli umori popolari e della *iurisdictio* vescovile. Ne venivano eletti sei, in altrettanti luoghi delle valli di Non e di Sole, incaricati di affiancare la curia del maleficio che operava presso il palazzo assessorile di Coredo; le cause di piccolo valore, per le quali non fosse necessario istruire un processo formale, potevano sbrigarsi ai loro banchi senza darne notizia ai delegati del principe; quelle di sangue, omicidi fortuiti o perpetrati, si appesantivano di formalità, notifiche all'ufficio, citazioni, esami dei testi, che implicitamente li aggregavano agli stipendiati dell'assessore; inoltre, sarebbe toccato senz'altro ai notai del maleficio raccogliere le prove di un eventuale sindacato e vigilare durante gli interrogatori condotti dai capitani tramite tortura[56].

Un più realistico «regere se ad notarios» non aveva impedito che la rivolta scoppiasse di lì a pochi mesi e nemmeno, per la verità, che i presunti colpevoli, lasciata indenni l'assise bolzanina, tornassero presto alle proprie case[57]. I privilegi elargiti in aprile erano il riflesso più veritiero del malcontento valligiano; quelle carte infatti si aggiungevano ad altre, vecchie di settant'anni, strappate dopo la prima grande insurrezione rurale delle valli del Noce. Anche nel 1407, la rabbia contro le prepotenze degli emissari vescovili era approdata alla definizione di severe clausole processuali: nessuno, aveva promesso Giorgio Liechtenstein, doveva affrontare il giudice all'oscuro del libello inquisitorio e affrontare in solitudine la tortura senza l'ausilio di un avvocato che lo aiutasse a redigere le proprie difese[58]. Queste norme, rical-

[56] V. INAMA, *Gli antichi statuti*, p. 222, che stranamente li data al 16 aprile 1476; ma il testo originale, nei *Libri feudorum*, AST, *APV*, *s l*, cp 22 n. 7, cc. 107v e ss., riporta correttamente il 1477 come anno di promulgazione..

[57] F. CHIAROTTI, *Dinamica territoriale*, II, p. 537.

[58] V. INAMA, *Gli antichi statuti*, p. 218: «Item edixit et decrevit quod nullus homo predictarum vallium ducatur captivus extra dictas valles, sed potius vicarius, qui pro tempore fuerit, debeat procedere contra eum et ipsum absolvere vel condemnare secundum formam iuris et statuto-

cate sulla *Charta edictorum et provisionum* concessa al reggimento cittadino, come battute di un dialogo che accomunava il capoluogo ai territori rurali, apparvero in quell'anno anche negli statuti giudicariesi[59]. I prestiti normativi proseguirono dopo le rivolte d'inizio secolo, aiutati dal vagabondare dei giusdicenti i quali, oltre agli statuti, recavano con sé una cultura di governo giudiziario formatasi nell'ambiente cittadino. Leggendo i gravami del 1477 ci si imbatteva nelle denunce di vizi procedurali ribadite allora dai giuristi del capoluogo: il documento dei sindaci rinfacciava al Facini e ai suoi predecessori le stesse scorrettezze nell'irrogare la tortura senza testimoni, la stessa facilità con cui il carcere nei procedimenti inquisitori prendeva il posto delle pene pecuniarie ignorando le fideiussioni[60], che i carteggi consolari rimproveravano al consiglio episcopale.

Gli echi di questi dibattiti, dopo la chiara recezione del 1407, giungevano invece smorzati nelle terre in cui il radicamento signorile non aveva subito la presenza degli *officiales* trentini. C'erano stati dei rinnovi statutari, elargiti alle Giudicarie nel 1451 e nel 1457, ma le rubriche provvedevano per lo più ad aggiustare il carico fiscale gravante sulle valli e non riguardavano i capitoli giudiziari; la sola novità era l'istituzione di un foro vicariale a Tione, che Giorgio Hack delegava ad amministrare la giustizia di prima istanza nelle pievi giudicariesi poco accessibili dal castello di Steni-

rum civitatis Tridenti. Et quod cuilibet inquisito detur copia inquisitionis ante depositionem dicti sui, cum competenti termino ad deliberandum et respondendum supradictae inquisitioni. Et eidem inquisito detur advocatus, si petierit, et non denegetur consilium sapientis, si petitum fuerit, tam in criminalibus causis quam in civilibus».

59 G. PAPALEONI, *Gli statuti delle Giudicarie* (1889), pp. 196-197. Le cause, terminate «in VI vel VII terminis» dovevano essere eseguite dal vicario; «si vero dicte partes reputaverint se gravatas in conclusione ipsorum terminorum ad abscindendum suas lites, tunc vicarius teneatur committere ipsas lites uni sapienti iurisperito, ac costringere dictas partes ad assentiendum huic commissioni seu ad eligendum homines et amicos comunes, qui amici infra VIII dies debeant diffinisse et removisse ipsas lites...». Anche l'obbligo di presenziare alla tortura proveniva dalla *Charta* cittadina.

60 AST, *APV*, *s l*, cp 9 n. 53 e n. 57, c. 2v.

co[61]. La separatezza di questa porzione diocesana diveniva ancora più accentuata scrutando il fitto epistolario di *consilia* scambiati tra le case dei dottori cittadini e gli ufficiali vescovili. L'area territoriale che i consulti giuridici ricoprivano aveva coordinate precise: la pretura, le giurisdizioni dell'alta Valsugana, Pergine e Levico, le valli del Noce, la piana atesina a nord di Trento, le signorie dei Castelbarco (Nomi, Castelcorno, Castellano e Castelnuovo) tornate faticosamente al dominio trentino, la val di Fiemme[62], terre in cui i vincoli di soggezione si spartivano equamente tra il governo del vescovo, dei feudatari o dei delegati tirolesi. Abbandonate le strade dei *consilia* e delle modifiche statutarie, nei restanti feudi castrobarcensi, entro le contee di Lodron e Arco, nelle Giudicarie cosiddette «ultra Duronum et saxa Stenici», la corrispondenza giuridica si arrestava. Il passaggio dall'eloquenza di alcuni distretti alla taciturnità di altri non si spiegava dunque con i legami vassallatici, non dipendeva dalla vicinanza al centro cittadino o dall'etnia dei destinatari; aristocratici d'origine tirolese avevano un interesse verso gli strumenti del diritto manchevole o assente nei signori di feudi addossati ai confini delle entità statali ove quella cultura dominava.

5. *Questioni di famiglia: i lignaggi meridionali*

Nemici viscerali dei Lodron, schierati inevitabilmente su fronti avversari d'alleanze, i conti Arco cercano di distinguersi dal lignaggio confinante anche nelle mitologie; se dagli ultimi decenni del XVI secolo, giocando sull'assonanza fonetica con il cognome *de Laterano*, i genealogisti argomentano la provenienza romana dei Lodron, gli scrittori al

[61] G. PAPALEONI, *Gli statuti delle Giudicarie* (1890), pp. 94 e ss.

[62] Provengono dall'area fiemmese i pareri del giureconsulto trentino Pietro Alessandrini a sostegno di alcune *inquisitiones* mosse tra 1501 e 1505 per presunti casi di stregoneria; BCT, ms 617. L'Alessandrini godrà di una discreta reputazione anche come consulente della corte tirolese: TLAI, *Geschäft von Hof*, 19, c. 207r.

servizio dei conti d'Arco assicurano le origini tedesche dei loro committenti, discesi da Alberto *von Bogen*, proprietario di un castello a Falkenstein nella Svevia (il cuore dell'impero medievale) poi immigrato in Italia al seguito di uno dei viaggi intrapresi dai re germanici in vista dell'incoronazione pontificia. La diaspora verso le corti europee, in cui le famiglie coltivano fortunate carriere prelatizie e militari, non fa scordare l'attaccamento ai piccoli territori che li hanno visti nascere. Il ritratto del feudo di Lodrone precede ancora nel libro secentesco di Bartolomeo Corsetto il catalogo encomiastico dei *bellatores* e dei *duces* da cui promana la gloria familiare[63]. Con un'analoga struttura narrativa, nel *De arcensis castris fundatione* il notaio Ambrogio Franco, cultore di antichità e genealogista dei nobili d'Arco, prima di passare al racconto dell'epopea arcense indugia a descrivere le qualità naturalistiche della contea e il recinto di opere murarie poste a difesa del castello, «arx minax et invicta fabricatio in excelso Alpium iugo»[64] che protegge l'integrità fisica e politica dei suoi proprietari.

Due testimonianze contigue nelle date di apparizione ma discordi nel contenuto sembrano tuttavia indicare un cambio di giudizio in merito all'utilità dei benefici feudali per la definizione del ruolo aristocratico. Entrambe vengono da uomini di casa Arco e risalgono al quarto decennio del XVI secolo, scritte da un padre deluso, Nicolò, che costretto a cedere le sue quote del castello sfoga la nostalgia per quanto ha perduto, e da un figlio esasperato, Scipione, al quale le risse familiari per il possesso dell'eredità non danno più occasioni d'interesse. Solo i fastidi provocati alla sua posizione di cortigiano dagli echi dei conflitti, giacché a corte non si tollera più che i membri di un lignaggio accreditato infieriscano «l'uno contro l'altro come cani», convince quest'ultimo a scongiurare i propri parenti di non estorcere con il terrore ciò che si può ottenere senza spargimenti di sangue; non vuole rischiare di perdere i favori del sovrano né

63 B. CORSETTUS, *Lodronii Leonis*, pp. 10 e ss.

64 BCT, ms 28, c. 94.

divenire schiavo, come lo erano i suoi antenati, delle vendette familiari ma desidera solo servire l'imperatore come un «uomo libero»[65]. In lui anche la passione per l'araldica e per la leggenda dei conti *Bogen*-Arco ha il fine di scindere il suo destino da quello della rissosa parentela abitante la giurisdizione trentina; abbellita con dettagli fantasiosi che egli ha voluto aggiungere integrando la cronaca bavarese di Veit von Arnpeck, la *Genealogia comitum* di Scipione è uno strumento d'uso curiale, una prova d'antichità adatta a non sfigurare nelle competizioni cerimoniali dell'*entourage* asburgico ma vuota nei riferimenti alle quote d'eredità vantate sul feudo paterno, castello e terre di cui più volte, d'altro canto, ha confidato volersi disfare mettendole a disposizione degli ufficiali regi[66]. La lettera contenente i rimproveri di Scipione ai familiari ha lasciato la corte di Buda nel dicembre del 1545; lo scritto che introduce la stampa dei *Numeri*, una raccolta delle poesie composte da suo padre Nicolò, è datato 16 maggio 1546, giorno in cui l'editore Giovanni Fruticeno, temendo che i *carmina* dell'amico andassero smarriti, finge retoricamente di essersi impadronito delle poesie per pubblicarle. Tra le opere di cui Fruticeno rimpiange la perdita c'è la *Conspiratio archensis*, il racconto dei conflitti che hanno opposto gli eredi del ramo di Andrea ai loro cugini figli di Odorico Arco; mentre Nicolò lo compone la faida non accenna a scemare e la cronaca degli eventi, superato lo smarrimento della *Conspiratio*, si deposita nei libri dei *Numeri*. Sotto forma di rimpianto poetico Nicolò, che appartiene alla discendenza degli sconfitti, descrive le privazioni subite dal ramo di Odorico, i furti di gioielli operati *instar praedonum* dal cugino Giulio, l'esilio di lui e del fratello Geronimo scacciati con le famiglie dalle abitazioni del castello.

«Forte coacti Archensi ex arce et nido eicere paterno»: l'espulsione dalla rocca forse non avvenne con la brutalità descritta da Nicolò, il quale, assieme al fratello, dovette

[65] G. RILL, *Storia dei conti d'Arco*, p. 171.

[66] G. RILL, *Storia dei conti d'Arco*, pp. 174-175.

rassegnarsi ad alloggiare nel palazzo del borgo sottostante in attesa che il ricorso ai giudici di Innsbruck riconoscesse la legittimità delle sue pretese[67]. Ma la deformazione letteraria della congiura non toglie autenticità alle espressioni di rammarico provate da Nicolò, del tutto lontane dai freddi commenti di Scipione nei confronti dell'eredità comitale; gli capita spesso di accentuare il senso di lacerazione avvertito dopo la perdita del castello,

> «qui fuit in quovis semper discrimine belli
> et rerum et nostra statio tutissima vitae,
> in deploratis semper spes maxima rebus»[68].

Il minimo scarto di tempo che distingue la nostalgia del padre dall'indifferenza del figlio imprime alle loro parole una reale diversità: la *domus* di Nicolò ha bisogno di una *habitatio certa*, della *terra* come sinonimo di signoria fondiaria, di *praedia et dignitates* disponibili nel circuito terriero della contea; quella di Scipione ha le coordinate più ampie e sfumate delle sue invenzioni genealogiche, predilige i tempi lunghi della memoria alla concretezza ravvicinata del potere signorile, antepone le gerarchie dell'onore curiale ai vincoli imposti dall'affetto familiare. Benché di fatto coeve le due testimonianze risentono certo delle condizioni ambientali in cui sono apparse, separate da una distanza geografica in grado di annullare la prossimità cronologica. Da due osservatori così lontani lo stato delle province tedesche viene giudicato sotto angolature antitetiche; si coglie bene infatti, almeno presso la corte asburgica, l'equivalenza che unisce la passione per i riti d'onore di una nobiltà docile, addomesticata nei ranghi della corte, e l'energia dei poteri sovrani dopo le guerre di religione, il venir meno delle tensioni nobiliari e un assetto del territorio restio ai cambiamenti provocati dal rincorrersi delle ostilità familiari.

Sono condizioni forse auspicate da qualsiasi dignitario imperiale a metà Cinquecento, ma sgradite alle dinamiche di

[67] G. RILL, *Storia dei conti d'Arco*, pp. 166 e ss.

[68] NICOLAI ARCHI *Numerorum*, II, 32.

potere che si affrontano allora nella contea trentina. Il disinteresse con cui Scipione giudica le vicende del lignaggio, senza appassionarsi alle cause dei conflitti, appare una forma di isolamento che trova, per lo meno adesso, scarse imitazioni. A maggior ragione, la volontà di essere un «uomo libero» per servire il proprio re è un ossimoro improponibile, nel raggio del comitato arcense, appena mezzo secolo addietro, agli inizi della faida tra Odorico e Andrea Arco, un conflitto che interseca la guerra veneto asburgica e le rivalità con i conti di Lodrone prendendo avvio dagli insuccessi pacificatori di Cesare Martinengo. La storia della famiglia passa attraversa le relazioni tra i due figli di Francesco nominati eredi in solido del patrimonio comitale nel 1482 mentre perdurano la prigionia di Galeazzo e il bando inflitto al terzo fratello Camillo. Interrotta la missione del conte bresciano, gli sforzi di Galeazzo per resistere alle posizioni di Francesco conducono a un rapido allargamento dello spazio conflittuale: la rete delle alleanze esce dalla contea coinvolgendo i signori di Lodron e paventando un cauto intervento veneziano contro il duca d'Austria. Quest'espansione fa gravare sui moventi familiari la razionalità di opzioni politiche esterne, che tuttavia vengono interpretate come meri elementi di contorno. Ogni persona della contea interrogata sui fatti restringe le sue conoscenze allo scenario locale; un teste chiamato a deporre in favore di Galeazzo riassume la causa dell'ostilità verso Francesco unendola all'oggetto materiale delle loro contese. La fiducia riposta nel fratello e da questo tradita giustifica le azioni violente: Galeazzo infatti «erat amicus fratris et eum summopere diligebat, et si frater suus aliquos odio prosequabatur, eos ipse hostes etiam iudicabat, prout erant illi de Lodron, videlicet Petrus et Paris et caeteri de eorum familia»; infranta la solidarietà di sangue, il rancore non può non mutarsi nel tentativo di controllare il bene simbolicamente più prezioso del territorio, quell'«arx Archi... fortilicium fortissimum tenutum et observatum et custoditum ab ipsis comitibus cum magna et diligenti custodia»[69]. Spiegazioni sec-

[69] BCT, ms 2539, cc. 69-70; le deposizioni risalgono al 1486.

che, che riducono le cause del conflitto alla semplicità delle emozioni, sia l'affetto o l'ira nei confronti della parentela, sia il desiderio di non concedere ad altri il godimento dell'eredità paterna; emozioni che cominciano a sembrare desuete solo se in mezzo ad esse si frappongono la corte ungherese e il disagio di chi preferisce la soggezione verso un sovrano alle responsabilità della *domus*.

Alla morte di Galeazzo, l'eredità d'inimicizia e di rancore che lo ha separato dal fratello passa ai suoi due figli, Andrea e Odorico, con la stessa carica d'intransigenza. Gli episodi della loro convivenza nel feudo e nel castello di Arco – all'interno dell'edificio abitano infatti i rispettivi nuclei familiari – vanno raccontati in primo luogo per la loro mancanza di originalità; essi ricalcano gli errori e le incomprensioni del precario regime di vita comune tentato qualche decennio addietro dal padre e dallo zio. Le somiglianze nascono in primo luogo dalle opzioni matrimoniali; dopo il matrimonio con Barbara Martinengo, Andrea si accosta alla società veneziana e ai conti Lodron, proprio quando Odorico unendosi con Cecilia Gonzaga ribadisce la sua dedizione alla dinastia asburgica. Procedono poi, inaspritisi i dissensi tra i fratelli, nelle strategie mediatorie tentate da commissioni arbitrali tirolesi, veneziane e vescovili che raggiungono la contea per sedarvi le contrapposizioni. Nel gennaio del 1488 Massimiliano I intima al vescovo di convocare i due fratelli innanzi al capitano all'Adige Nicolò Firmian, l'ufficiale che rappresenta i ceti nobiliari della contea presso la dieta tirolese, affinché tolga i motivi di contrasto tra i fratelli[70]. Due anni più tardi, egli incarica il dottor Johannes Greudner, canonico brissinense, di concertare con il principe vescovo di Trento uno strumento di pace[71]. Approfittando di tregue momentanee, Greudner, Firmian e Udalrico di Trento, verificata l'inutilità di mantenere unita la signoria, spingono il loro mandato fino alla proposta di dividere le

[70] AST, *APV*, *s t*, *Miscellanea*, n. 34 (28 gennaio 1488).

[71] TLAI, *Kopialbücher. Ältere Reihe*, 11, c. 156, s.d. ma aprile o maggio 1490.

terre e i diritti giurisdizionali elencati nelle investiture negli ultimi vent'anni del XV secolo. Dopo il fallimento di un arbitrato promosso dall'arciduca austriaco, alcuni giuristi vescovili stilano i preliminari della convenzione da sottoporre ai rivali affinché ratifichino la rottura in due parti del beneficio paterno. Ne vengono approntate alcune stesure in periodi successivi, non indenni da contraddizioni; dal 1489 al 1491, quando a Trento viene pubblicato il testo definitivo, le sentenze arbitrali provvedono a separare minutamente le località in due ambiti di signoria, una «prima pars versus pontem» e una «secunda pars de la Scaria», mantenendo in comune l'esercizio del mero e misto imperio espletato a turno dai vicari dei fratelli.

La commissione che su ordine di re Massimiliano detta il lodo arbitrale rappresenta uno spaccato dei poteri territoriali che a partire dal comitato d'Arco e passando attraverso il principato vescovile salgono fino alla corte di Innsbruck. Nella residenza del Buonconsiglio hanno sottoscritto il documento «tanquam amicabili compositores» i vescovi di Trento e di Bressanone, il canonico Johannes Greudner, Nicolò Firmian, capitano all'Adige ma nobile di ascendenze trentine, un importante feudatario tirolese, Deghard Fuchs von Fuchsberg, il capitano della città Aliprando Cles, surrogato in quella sessione da Simone Thun di Castelfondo, un feudatario vescovile che possiede terre e risiede nella diocesi vigiliana ma è iscritta allo *Stand* nobiliare della contea[72]. La presenza di questi testimoni convalida, non solo in senso formale, la temporanea riconciliazione dei contraenti; accanto alle figure istituzionali dei due vescovi, il ventaglio di relazioni politiche e familiari che essi incorporano di fronte ai conti d'Arco è stata la premessa della loro elezione. Dispongono di un'autorità in parte derivata dai ruoli di funzionario e in parte fatta di semplici conoscenze e amicizie con gli attori della causa[73] che rimane preclusa al principe

[72] AST, *APV, CC*, b. 15e, fasc. II, 20 novembre 1491, cc. 8r e ss.

[73] Si veda il curioso e compromettente *post scriptum* di Andrea Arco al capitano di Trento Aliprando Cles in procinto di giungere nella contea: «Et po essere certa la Magnificentia vostra che io la vederò tanto volente-

vescovo di Trento e al re dei Romani. Un esercizio dei poteri giudiziari intercalato alle mediazioni della società aristocratica non è insolito nella contea, anche se in questi frangenti, a differenza della missione svolta dal conte Martinengo trent'anni prima, esso ha atteso i momenti finali delle trattative per manifestarsi. Il canonico Greudner, presentato nel carteggio vescovile quale commissario del sovrano asburgico, ha seguito di persona i preparativi dell'atto, mentre gli altri membri della giunta arbitrale, hanno messo a disposizione dell'imperatore un prestigio locale che è in funzione del loro inserimento nella comunità nobiliare trentina solo alla firma dell'arbitrato.

Gradualmente la tessitura delle pratiche mediatorie tende a scaricarsi sulla componente giuridica delle commissioni. Si assiste negli anni seguenti, disattesi i capitoli pubblicati nel 1491, a una divisione di compiti. La «Commissio domini Regis» spedita nel 1492 al vescovo Udalrico Liechtenstein, ad Aliprando Cles e al vicario tirolese di Pergine Hanns Anich, perché inducano Andrea e Odorico a smettere il litigio o ad accettare un altro compromesso contempla ora il ricorso agli strumenti più formali del diritto, «gutlich oder rechtlich»[74]. Ed è una possibilità che separa la costruzione materiale dell'arbitrato dal suo momento conclusivo; pur salvando di fatto il carattere collettivo delle sentenze arbitrali, si affidano a tecnici del diritto le fasi della loro preparazione. Da quell'anno i destinatari delle lettere imperiali, avvertiti tramite il principe di Trento, sono Greudner e due altri uomini di legge, il canonico Johannes Kernheym, e il capitano di Levico Corrado Concini. Ai «doctoribus com-

ra quanto persona che viva per el singular amor che è tra vostra Magnificentia et mi. Nientedimeno quando quella sarà zonta qui ad Archo io comparerò denanci a quella et farò mie protestatione contra li adversarii miei a bocha, et tra li altri protestarò delle spese per la Magnificentia vostra, che le debba patire quelli che haveranno torto; et prego vostra Magnificentia piglie ogni cosa in bona parte perché io voglio cercar ogni mio iusto favore contro li adversarii miei cum la rasone»: AST, *APV*, *CC*, b. 15e, fasc. II, c. 7r.

[74] AST, *APV*, *s t*, *Miscellanea*, n. 34, lettera di Massimiliano da Metz, 9 novembre 1492.

missariis subdelegatis»[75], le istruzioni riservano la scrittura delle testimonianze destinate a confluire nel fascicolo processuale, una mansione che essi sbrigano con i poteri di giudici delegati. Non è un incarico meramente notarile; i commissari che s'incontrano con frequenza sempre maggiore al servizio del *Reichshofgericht* dal XIV secolo in avanti, finché con Federico III diviene quasi prassi ordinaria nominarli per trattare o decidere le cause fiscali o le imputazioni di lesa maestà[76], sono titolari di quel potere autoritativo che la dottrina canonistica ha posto alla base della *iurisdictio delegata*. La loro attività in molti territori germanici si situa all'origine di una magistratura professionale[77] e al pari della monarchia francese, in cui i commissari vengono incaricati di dirimere questioni giuridiche nell'interesse del sovrano, l'efficacia di tali giudici itineranti è connessa all'introduzione di un'*inquisitio* laica[78]. Cause «urgentissimae», civili e criminali, incoraggiano il giudice a demandare l'esame delle prove a suoi delegati,

«quando iudex ex officio aliquem ex officialibus Camerae dat, et in Germania in quibusdam mediatis iudiciis inveniuntur, quibus sine partium longa contentione examinationes concreduntur, publice eorum fide et aptitudine regulari constitutione ad hoc satis approbata»[79].

[75] AST, *APV*, *CC*, b. 15e, fasc. I, c. 18r (20 dicembre 1494); inoltre, AST, *APV*, *s t*, *Miscellanea*, n. 34, la lettera del 6 gennaio 1495, nella quale Massimiliano invita il principe vescovo affinché il «doctor Concin oder einen anndern unparteyschen als subdelegierten Commissary hinein gen Argk annerziehen schickest...». AST, *APV*, *s l*, cp. 30 n. 77, c. 14r, il vescovo Udalrico comunica la partenza di «Johannem Karheim [Kernheim] ac Conradum Conzinum doctores commissarios per nos subdelegatos».

[76] F. BATTENBERG, *Herrschaft und Verfahren*, p. 10.

[77] O. HINTZE, *Il Commissario*, pp. 19-20.

[78] A questo registro procedurale, mutuato dall'esempio francese, uno scrittore e giurista pratico tedesco, Rutgen Rulant, riconduceva l'origine delle funzioni assegnate ai commissari imperiali: R. RULANT, *De Commissariis*, I, p. 1, n. 1. «Unde et antiqui pratici... dixere, que l'enqueste est l'ame du process, hoc est animam processus esse, et recte. Probatio enim dicitur navicula quae Judicem ad portum deducit».

[79] R. RULANT, *De Commissariis*, I, p. 4, n. 29.

Ma sono esattemente la raccolta delle prove *ex officio* e le indagini compiute dai commissari nella contea, la compilazione dei fascicoli in cui sono trascritti gli indizi del processo informativo, a suscitare il malumore dei conti d'Arco. L'avversità contro il lavoro dei giudici nel feudo affiora in una supplica di Odorico Arco a Massimiliano. In partenza per Innsbruck, dove con il fratello incontrerà il re dei Romani, egli chiede di conoscere tutte le informazioni contenute nei verbali che i commissari hanno fatto depositare presso la cancelleria trentina; Massimiliano dovrà premere sul vescovo Udalrico affinché fornisca una copia di tutte le testimonianze, anche quelle raccolte ad istanza del fratello, invece di tenerle segrete alle parti come è accaduto fino ad ora. Con la stessa garbata elusívità, Andrea Arco si rivolge a Massimiliano chiarendo il suo atteggiamento nei confronti di Corrado Concini. Il conte comunica di accettare la visita del dottore per non sobbarcarsi le spese di un soggiorno costoso nel capoluogo episcopale, ma il Concini non può eseguire liberamente il proprio mandato; tutto quanto il commissario vedrà nelle sue ispezioni e ascolterà durante le audizioni dei testi dovrà venire deposto con un sigillo nelle mani del conte[80].

Almeno su questo punto le posizioni dei fratelli Arco non divergono. Entrambi avvertono la pericolosità che la scrittura produce sulla logica del tradizionale modello mediatorio; l'ingranaggio della segretezza nell'audizione dei testi, più ancora della severità nell'inflizione delle pene minacciate dai governi tirolese e vescovile, erode lentamente ogni resistenza; l'atmosfera di sospetto che circonda le carte testimoniali scosta la possibilità di risolvere pacificamente i dissidi familiari. La necessità di una conciliazione che non stravolga l'equilibrio tra le parti in conflitto a favore di un potere estraneo è continuamente avanzata nel carteggio tra i fratelli. Andrea, nell'aprile del 1496, rinnova la proposta, già avanzata più volte in passato, di affidare la composizio-

80 AST, *APV*, *s t*, *Miscellanea*, n. 34, s.d.: «Auch das er zu Argg aigentlich allenthalb besicht, was mir und meinem pruder und yedem zugehör, und mir des alles under seinem Innsigl geschribens und besigelt geb».

ne dei loro dissidi a due sudditi fidati e se necessario a giurisperiti affinché l'intromissione del governo di Innsbruck non apporti «ulteriori danni alla casa d'Arco»[81].

Sono gli ultimi tentativi per contenere il litigio entro un codice di relazioni che non oltrepassi le solidarietà parentali, per quanto logore, e i rilievi delle montagne delimitanti i confini comitali. Trascorse poche settimane, l'offerta di una decisione consensuale s'infrange contro «quasdam querelas»[82], esposte da Odorico alla reggenza tirolese; «ipse frater meus puerilibus illhuc usque actis in dyeta in Ispruch publice conclamavit», commentava nel 1498 Andrea la comparsa del fratello di fronte all'assemblea dei ceti tirolesi, una decisione insensata perché aveva ottenuto il solo effetto di indurre la dieta a premere su Massimiliano affinché si nominassero nuovi commissari, per di più tutti nobili della *Grafschaft*, in aggiunta a quelli già inviati nel territorio arcense[83]. La figura dei giurisperiti pensata da Andrea Arco è ben diversa dai *doctores* che stanno già interrogando i sudditi della contea; dovrebbero essere uomini di legge chiamati dietro compenso ad arbitrare un litigio tra privati, mentre le *inquisitiones* del Concini e dei suoi colleghi hanno una legittimità che esclude ogni legame con le parti. Il loro potere sta nelle commissioni che li investono del ruolo di giudici delegati: e se talvolta la delega asseconda un desiderio dei litiganti, i quali stilato un compromesso o un *Austrag* hanno rimesso la soluzione delle controversie, ciò non interrompe la derivazione pubblica dell'incarico; «nam et hi commissiones, ad suscipiendas pro-

[81] G. RILL, *Storia dei conti d'Arco*, p. 72.

[82] TLAI, *Kopialbücher. Ältere Reihe*, 19, 27 marzo 1496, cc. 254-255, la *Regierung* e la commissione della dieta tirolese informano Andrea delle querele di Odorico, «damit Ir aller span und irrung gutlich oder entlich entschiden werdet».

[83] AST, *APV, CC*, b. 15e, fasc. I, c. 38r (31 maggio 1498); tra i papabili vi erano Paulus von Liechtenstein, Georg von Ebenstein, già capitano di Trento, Achatz von Stetten, Pankratz Khuen, signore del feudo vescovile di Belasi, Antonio d'Ivano, giusdicente tirolese nel castello omonimo della Valsugana.

bationes ex vi delegationis causae principalis expediunt»[84].

Le incomprensioni tra i fratelli non deviano in quegli anni dal tradizionale repertorio di offese armate e di scaramucce combattute attorno al possesso del castello. La «fabricha deshonestissima» costruita da Odorico sopra una porta della rocca per «esser signore de tal porta e dela forteza d'Archo»[85] è solo l'ultimo episodio di un conflitto ormai insanabile. Ma non l'aggravarsi delle ostilità, bensì la scomparsa di ogni possibile accordo ha sradicato il processo dalla contea. Sparite le compensazioni abituali alle rotture della pace familiare, non affatto indolori come ricordavano l'espulsione di Camillo o le emigrazioni più o meno coatte dei cadetti, i rimedi per comporre la faida si sono demandati a un'istanza superiore. L'arrivo dei commissari, l'ascolto dei testimoni, la secretazione dei verbali d'interrogatorio, non ha però scaricato sui contendenti l'infamia di un processo inquisitorio; alla fase istruttoria, «recipere testes seu informationes», sono seguiti i dibattiti pubblici nelle diete o di fronte al consiglio regio, durante i quali gli Arco hanno esposto le rispettive ragioni. L'indole profondamente cetuale della giu-

[84] R. RULANT, *De Commissariis*, I, p. 10, n. 1 e 2; ma si veda anche la differenza formulata da UDALRICI ZASII, *Operum tomus sextus*, l. II cap. 37, col. 142, n. 3, tra arbitri e giudici delegati: «Arbiter autem nullius superioris potestatis nititur, sed tota sua vis ex compromisso pendet. Denique iudex delegatus licet iurisdictionem alienam habeat, habet tamen aliquam a toto in modo ad suam partem affirmative. Verum arbiter nullam prorsus iurisdictionem habet, sed notionem tantum».

[85] Tra Andrea e Odorico si era combattuto per il possesso della rocca. In una supplica all'imperatore Odorico accusava il fratello di aver edificato proditoriamente «ain new thor in das schloss» e di aver rotto alcuni muri con feritoie, alterando gli equilibri di potere tra gli occupanti della rocca: AST, *APV*, *s t*, *Miscellanea* n. 34. Alle accuse replicava Andrea il 12 marzo 1497 nell'*incipit* di una lettera indirizzata a Odorico: «fratello conte Odorico, io conte Andrea me doglio de ti che tu facie una fabrica deshonestissima et in mio grandissimo preiudisio in el castel d'archo sora la porta per mi posessa... donde che ti fazando tale fabrica deshonestissima veneresti ad essere signore del tal porta e dela fortezza d'Archo»; le ultime frasi della lettera reiteravano la minaccia: «et che farano male a sforzarme et volerme privare del castel d'Archo»; cfr. AST, *APV*, *CC*, b. 15e, c. 24r.

stizia di antico regime si è unita alla prudenza diplomatica richiesta nel trattare con i signori di un feudo di confine e per quanto puerili ed erronee siano parse ad Andrea le querele sporte pubblicamente dal fratello, esse hanno risparmiato ai conti d'Arco la confessione dei propri torti.

Ogni abbozzo di memoriale dei commissari ha sempre escluso, nonostante i crimini di sangue, il rischio dell'evizione a carico di uno degli avversari. Rimane però l'impressione di una progressiva fragilità delle regole di convivenza informali tra i rami del lignaggio, un senso di smarrimento che si accompagna all'improvvisa esasperazione dei conflitti e all'incapacità di trovare quei canali di soluzione che in passato avevano restaurato l'armonia del lignaggio, magari in tempi lunghi o a prezzo di un esilio forzoso evitando tuttavia di lasciare i confini comitali. L'inimicizia, l'invidia, l'odio tra i fratelli è ormai così grande – «unlust, neid und pruderlicher has ist so gros»[86] –, riferiscono gli emissari tirolesi, da attirare la nostra preoccupazione. C'è forse più d'una forzatura nei rapporti spediti al re dei Romani, ma l'inadeguatezza a conservare un grado tollerabile di quiete nel loro territorio è concreta per i signori arcensi.

Un insieme di accortezze giudiziarie e politiche scorterà il processo Arco fino al suo esaurimento, ripetendo le visite dei giudici delegati, la compilazione delle istruttorie e il rinvio degli atti a un giudizio arbitrale; dopo una verifica formale nel 1507, alla morte di Andrea, presso il *Reichskammergericht*, gli incartamenti preparati dai commissari passano nel 1511 a un'ultima commissione presieduta dal cardinale Adriano Castellesi da Corneto, delegato di Massimiliano, e nella quale siedono Paride Lodron, genero di Odorico, e Giulio Martinengo, rappresentante dei figli di Andrea. La cosiddetta «divisione di Adriano» perfeziona lo smembramento del contado nei due complessi *dalla Scaria* e *dal Ponte*, tracciando con cippi confinari le linee topografiche interne al feudo, l'esercizio comune dei diritti daziari, la divisione dei castelli di Drena e Penede; non postula più,

[86] AST, *APV*, *s t*, cp 17, lett. a, s.d. sottoscritto dal vescovo di Trento, dal capitano, da Johannes Greudner e Hanns Anich.

come negli abbozzi precedenti, un'unità fittizia dello spazio signorile, ma alla ricerca «di elementi che dalla finzione di una unità ideale conducano a una comunione di scopi, sia pure fortemente ridotta», il frazionamento mira, nell'ambito della contea, «ad una radicale eliminazione della criminalità, abbondantemente germogliata nelle liti familiari, e nei confronti dell'ambiente esterno ad una coesione disincantata e tuttavia osservante delle regole fondamentali della 'ragione della signoria'»[87].

Tra le grandi famiglie feudali trentine, non sono solo gli Arco a scoprirsi preoccupati per la poca coesione delle loro parentele. Pochi anni addietro, i conti Lodron hanno stipulato una divisione dei propri domini pressoché simile. Essa non nasce per riparare i guasti di un rapporto familiare logoro, bensì da un ricambio forzoso delle alleanze politiche in cui i Lodron sono coinvolti. Prima ancora della guerra con Venezia, l'ultima occasione per i signori giudicariesi di aiutare militarmente la Serenissima, si registra un cauto avvicinamento della famiglia alle posizioni tirolesi e vescovili. In alcuni dispacci da Innsbruck, il fedele «diener Graf Paris von Ladron», viene autorizzato ad acquistare censi e terre nella contea, rispettando come gli altri *Landmänner* le consuetudini del paese e raggiungendo la capitale tirolese per seguire le assemblee delle diete[88]. Il piccolo screzio tra il vescovo Hinderbach e l'arciduca Sigismondo sulla nomina di Paride a capitano nelle Giudicarie ulteriori[89], conferma la benevolenza del governo tirolese. Il 23 marzo 1498, il vescovo di Trento concede pieno perdono ai figli di Paride, Martino e Giorgio, per le rapine, gli omicidi e le grassazioni

[87] G. RILL, *Storia dei conti d'Arco*, pp. 75-76. Due clausole aggiunte alla spartizione impegnavano a sostenere la controparte nella difesa giudiziaria dei diritti comitali e comminavano la pena dell'esilio perpetuo dal feudo contro coloro che si fossero macchiati di crimini di sangue.

[88] TLAI, *Kopialbücher. Ältere Reihe,* 7, 25 novembre 1485 c. 155 e 8, c. 35, giovedì dopo le palme 1486 (23 marzo).

[89] AST, *APV*, *s l*, cp 3 n. 56; una scelta, diceva il memoriale degli ambasciatori trentini a Sigismondo, capace di «gravare nos... nec non homines et subditos nostros dictarum vallium».

di cui erano imputati e accorda a Martino dopo il giuramento di fedeltà vassallatica, una serie di investiture[90]. L'8 maggio, Udalrico accoglie la reversale dell'infeudazione portata da Martino a nome dei congiunti; colmando un'assenza che dura dall'episcopato di Hinderbach, i possedimenti lodroniani, sia quelli lagarini sia i beni delle Giudicarie, tornano ad essere censiti sui volumi dell'archivio principesco[91]. A dicembre, quando Martino e i figli «tamquam adherentes et fideles dicti Comitatus nostri Tirolensis» vengono presi «in tutelam nostram et protectionem»[92] da re Massimiliano, il processo di riavvicinamento si può dire compiuto.

Cessa l'estrema naturalezza con cui il lignaggio aveva fino ad allora stretto reti di alleanza oltre le frontiere del principato, abusando dei patti di raccomandazione e delle condotte militari. Benché la cancelleria del Buonconsiglio avesse evitato di farne cenno se non per condannarle, le alleanze veneziane dei Lodron, le unioni matrimoniali e militari degli Arco con la feudalità bresciana e gonzaghesca, o ancora più indietro dei Castelbarco con la stirpe scaligera, erano state una ragione di vita nei castelli trentini. Ora, estromessi i Castelbarco dalla valle dell'Adige, mentre a oriente, presso l'altra frontiere marciana, arrivano famiglie provenienti dalle terre ereditarie asburgiche, le registrazioni dei possedimenti sui libri feudali e gli obblighi politici sottoscritti con la corte asburgica fanno smettere le brusche riscritture dei confini giurisdizionali occorse fra XIV e XV secolo, quando i notai vescovili si erano ritrovati ad aggiornare le minute dei loro registri trascrivendo le quote di campi e di diritti passate di mano durante le azioni di faida.

La cattura delle signorie castrobarcensi ad opera di Pietro Lodron non ha più il valore di un esempio. E una delle prime decisioni assunte dai fratelli Lodron insediati nei possessi lagarini e giudicariesi prende atto dei limiti che le nuove

90 A. PERINI, *La famiglia Lodron*, p. 48.

91 AST, *Codex clesianus*, IX, 8 maggio 1498, c. 102r.

92 TLAI, *Kopialbücher. Ältere Reihe*, 21, c. 21r-v, 12 dicembre 1498; Martino era inoltre elevato a «Consiliarium nostrum».

fedeltà politiche dettano alla geografia signorile. Come se la rigidità dei territori infeudati imponesse di adeguare anche la convivenza della parentela a una situazione meno fluida, nel 1503 Martino e i figli del fratello Paride scelgono di rompere l'unità del patrimonio dividendosi nei due rami di castel Romano e di Castellano e Castelnuovo. Non si tratta di un mero espediente amministrativo, scaturito dalla lontananza dei due territori signorili o da recenti dissapori tra lo zio Martino e i suoi nipoti. La separazione delle linee precede di poco, infatti, un aggiustamento della disciplina familiare che divide non le terre ma le mansioni e i ruoli interni ai membri del lignaggio. La convenzione stabilita tra i sei fratelli del ceppo lagarino nel marzo 1504, una scrittura privata stesa alla presenza di un conte Arco e di un servitore, spezza l'immagine di possesso solidale del *districtus* di Castellano e Castelnuovo fornita dall'investitura che si custodisce nell'archivio vescovile. Antonio, Alessandro, Andrea, Nicolò, Agostino e Giovanni Francesco decidono «che uno solo di nui frateli sottoscripti habia generalmente el governo cusì delle cose familiare de casa come anche del dominio et giurisditione nostra, così in criminal come in civil». Scelgono Antonio, «al quale habiamo dato il giuramento de dover far et aministrar rasom et giustitia senza alcun respecto removendo da lui ogni parcialità». Dopo una decina d'anni in cui l'eredità era stata fruita in solido dai fratelli e dalla madre, la nobile veneziana Veronica Coppo, i figli di Paride gli affidano dunque il «governo del dominio et della casa». I capitoli della convenzione precisano le quote dei redditi spettanti ai fratelli e alle sorelle Lodron: vengono eguagliate le spese sostenute prima della sua ratifica e sulla base degli introiti monetari ricavati dai castelli si stabiliscono le quote in denaro spettanti agli eredi maschi e femmine; se uno di loro partirà «per star fora de casa et del paese» gli si daranno «ducati quaranta cinque nonostante li capitoli, azio i se faza valenti huomeni» e nel caso «per alcun tempo veniamo a la divisione dei nostri beni» ciascuno dovrà ricevere tanti beni comuni come sarà la somma delle entrate ordinarie e delle spese che servono al mantenimento della casa[93].

[93] Il testo della convenzione in A. PERINI, *La famiglia Lodron*, pp. 49-51.

Sono queste clausole, vergate con il presentimento che qualcuno prima o poi sarà costretto ad andarsene e quel giorno, senza litigi estenuanti, i fratelli dovranno versare la sua parte di patrimonio, a imprimere sulla riunione dei Lodron un'atmosfera di stanchezza. Un senso di sfiducia è inevitabile; comprendono bene infatti che una diversa configurazione di poteri esterni sta ponendo in affanno il «governo del dominio et della casa». L'apprensione con cui pensano il futuro della famiglia viene da ricordi personali.

Non era stato facile rassegnarsi all'omaggio vassallatico presso la cancelleria vescovile e a concedere che i loro nomi figurassero sui libri copiali di Innsbruck tra gli «adherentes et fideles» della contea. La divisione dal ramo di Martino, anch'essa sopportata a malincuore, era la conseguenza di quelle promesse. Fino alla guerra veneto tirolese del 1487, i feudi di Castellano e Castelnuovo, costituivano l'appendice meno importante di un complesso signorile che ricopriva quasi per intero le terre occidentali della diocesi trentina: c'erano i possessi di castel Lodrone e di castel Romano, le residenze avite della famiglia alle quali erano annessi pieni poteri giurisdizionali; più a nord, risalendo dalle foci del Chiese fino ai luoghi centrali delle Giudicarie e della Rendena, i conti disponevano di una somma di censi in natura e in moneta che le guerre e le disattenzioni dei massari vescovili avevano in buona parte cancellato dalle carte d'investitura; ma c'era soprattutto, dai primi decenni del secolo, il potere di rendere giustizia anche al di là dei domini feudali diretti nelle vesti di *capitanei* delle Giudicarie, una carica che il casato, malgrado le resistenze dei presuli trentini e qualche occasionale defezione, includeva di fatto tra i beni vincolati a fedecommesso. La preponderanza dei conti Lodron aveva reinventato la morfologia istituzionale di quei territori. Le sette pievi giudicariesi – divise in Banale, Bleggio, Lomaso, poste al di qua del passo del Durone, e Tione, Rendena, Bono, Condino, le pievi «ultra Duronum et saxa Stenici» – formavano originariamente un unico distretto amministrativo governato dal capitano vescovile di Stenico. Gli Arco, sospinti dalla crescita quattrocentesca della famiglia rivale e indeboliti dalle faide interne avevano ridotto la loro influenza

alle tre pievi citeriori, dove possedevano i castelli di Spine e Restor, in un regime di ordinaria coabitazione con i giusdicenti di Stenico. Ma oltre il passo del Durone il potere dei Lodron si era così rafforzato che nel 1451 Giorgio Hack aveva dovuto sottrarre le quattro pievi esteriori alle competenze dei suoi ufficiali ricavando *ex novo* un secondo ambito amministrativo. Delegava perciò le funzioni giudiziarie e fiscali prima godute dal capitano di Stenico a Giorgio e Pietro Lodron[94], i quali si affrettavano a trasferire il *banchum iuris* presso castel Romano, coadiuvati da un piccolo numero di notai del maleficio che sparsi nelle comunità della valle raccoglievano le denunce dei sindaci e le dirottavano verso la residenza comitale.

La giustizia distribuita «in castro Romano et in stuba magna ipsius castri» era stata paterna e clientelare, sufficientemente distratta da attendere che molte cause languissero nelle faide di paese, magnanime e tollerante quanto bastava per punire pressoché tutti i reati con sanzioni pecuniarie, preferendo a una confessione l'importo di una multa in denaro[95]. Sbrigate da notai di fiducia e senza indulgere alle ritualità

[94] AST, *APV*, *s l*, cp 31 n. 14: l'11 luglio 1451 i conti Pietro e Giorgio Lodron, in uno strumento di reversale rendevano noto che il principe vescovo Hack concedeva loro «capitaneatum, gubernatoratum et exercicium iurisdictionis hominum et comunitatum plebium Randene, Thioni, Boni et Condini ac Sahoni superioris et inferioris vice et nomine ipsius Reverendissime paternitatis et Ecclesie»; promettevano di essere «fidelles Capitanei, gubernatores et iudices, ac homines huiusmodi comunitatum iuste et bene regere, deffendere et manutenere neque eos contra eorum antiquas et laudabilles consuetudines ac statuta quovismodo illicite seu iniuste gravare, nec etiam ipsi iurisdictioni in iustis et antiquis suis iuribus quodcumque subtrahere vel diminuere». AST, *APV*, *s l*, cp 31 n. 18, il conte Pietro Lodron, insignito nel 1468 di nuovo dell'ufficio di capitano, si obbligava a rispettare anche le compattate sottoscritte con il conte duca del Tirolo.

[95] AST, *APV*, *s l*, cp 8 nn. 79 e 80; sono due registri dei malefici, i soli sopravvissuti, che raccolgono le denunce presentate a castel Romano dai notai distrettuali per il periodo 1481-1487. In BCT, ms 335, un volumetto cartaceo che comprende le rese di conto massariali in età hinderbachiana, riporta i nomi dei condannati «in criminalibus per magnificum dominum Paridem militem comitemque Lodronii, locumtenentem Capitaneatus Iudicarie inferioris» dal 1476 al 1477.

degli ordini giudiziari[96], le *inquisitiones* della curia lodroniana, benché espletate in nome del vescovo, erano il pallido camuffamento di interessi patrimoniali[97]. In un ipotetico conteggio delle rendite familiari, i profitti giudiziari rappresentavano la voce sicuramente più attiva; e ciò non tanto per le entrate monetarie che si ricavavano dai pegni o dalle multe portate alle casse di castel Romano ma considerando la proiezione del potere comitale nella società contadina, la rete di informatori disseminati in tutta la valle, l'opera dei vicari che in nome di un'autorità pubblica assente facevano sentire la presenza ben più reale e assidua della *iurisdictio* lodroniana. La girandola di relazioni personali, di fedeltà e di grazie costruite entro i tribunali rurali diede corpo all'autorità familiare oltre i limiti originari della signoria. L'accanimento con cui i Lodron rivendicarono dal principe vescovo il titolo di capitano si doveva alla rarefazione del loro patrimonio nelle zone settentrionali del distretto, oltre la conca di Tione e nel mezzo della val Rendena, una terra avara di risorse ma luogo di passaggio per le merci che dalla Lombardia veneziana fossero discese nella contea tirolese eludendo i dazi di Trento. E qui, con una scelta che palesava la normalità delle commistioni tra forme pubbliche e ragioni private, i conti Lodron si affrettavano a nominare come loro vicario Marco da Caderzone, divenuto anni dopo bandito e *latro famosus*, ma al momento della sua nomina un facoltoso e irruento nobile rurale, circondato da un'agguerrita clientela di uomini d'arme, che aveva il pregio di essere fratello illegittimo dell'allora capitano.

96 Sebbene un dottore in legge sedesse a volte a fianco dei giusdicenti, come Antonio Lauro di Padova, che fa una sporadica comparsa il 19 luglio 1483, vicario del tribunale in castel Romano: AST, *APV*, *s l*, cp 8 n. 79, c. 194r; ma il grosso dei lavori incombe, come si è detto, ai causidici.

97 K. MERTES, *Aristocracy*, p. 49: «Although the death of feudalism had effectively ended military service in return for land tenure, in practice the good lordship/clientage relationship had its basis in that landholding system, and some of its tenets of loyalty and service were continued strongly in the fifteenth-century tenant/landlord relationship... In most cases the client families of a noble were the same families that had held land from that family feudality».

Il vescovo Hinderbach e il capitolo, contestando l'elezione di Paride voluta da Sigismondo del Tirolo per indebolire la posizione filo veneziana del lignaggio, avevano rammentato l'imbarazzante parentela del futuro capitano con Marco da Caderzone, «eius fratrem naturalem, hominem malum et pessimum homicidiarium»[98]. Nonostante le proteste trentine il Lodron riusciva a scavalcare il veto vescovile. Incominciava così a firmare le sue sentenze come capitano delle Giudicarie per nome di Sigismondo, tramutandosi da poco zelante ufficiale del vescovo in servitore asburgico dell'ultima ora. Un servitore comunque inaffidabile se dopo circa un bienno, allo scoppio della guerra contro Venezia, Paride riscoprì la sua fede marciana e mise a disposizione della Repubblica il proprio esercito di milizie rurali. Fu la sconfitta delle truppe venete di Roberto da Sanseverino, il 10 agosto 1487 sotto il castello di Beseno, a esaurire la residua condiscendenza del governo tirolese, che si appropriò del sordo risentimento vescovile contro i Lodron e vi aggiunse l'intensità repressiva che il governo trentino non aveva mai potuto mettere in campo. Immediatamente Paride venne destituito dal ruolo di capitano, interrompendo la decennale contiguità delle cariche pubbliche con i feudatari[99]; la condanna al bando di Marco da Caderzone e di tutti i suoi figli segnò invece la fine di quel largo *patronage* giudiziario in cui i vincoli di giurisdizione erano serviti a unire un raggruppamento di consanguinei più o meno legittimi, talvolta ampliato a parentele che prescindevano dalla residenza entro la medesima unità abitativa, di notai rurali e di sindaci comunitari tenuti assieme dalla deferenza verso i padroni della contea. Si volle colpire duramente un potere aristocratico che aveva scorto nella sua inclinazione guerriera e nel-

[98] AST, *APV*, *s l*, cp 3 n. 56, c. 2.

[99] AST, *APV*, *s l*, cp 31 n. 22: il 13 febbraio 1488 la repubblica di Venezia restituiva a Pankratz Khuen, capitano di Tenno e procuratore dell'arciduca Sigismondo, le terre giudicariesi conquistate durante la guerra dai conti Lodron, *stipendiarii* della Serenissima; costui s'impegnava a distruggere la «bastia» di Storo edificata dai Lodron e a non permettere che ivi si costruisse «aliquod fortilicium, castrum, bastitam seu quodvis aliud propugnacoli genus».

l'accumulo di fedeltà personali[100] il valore più importante. Il divieto a chiunque di indossare la divisa comitale, la proibizione di accedere ai castelli lodroniani recando omaggi e doni, lacerò il velo d'impunità di cui avevano fruito i loro accoliti[101]. E sebbene venissero respinte le richieste del nuovo capitano di Stenico Hans von Weineck, ostile a graziare gli eredi di Marco affinché ciò servisse come monito per tutti i traditori e i banditi «aus der ladronischen seiten im Land»[102], il ridimensionamento del loro potere fu egualmente profondo.

Al ritorno del dominio episcopale la clientela dei Lodron si disperdeva; gli atti di banditismo commessi nel decennio seguente alla sconfitta veneziana erano stati la coda violenta di un sistema di potere giunto all'epilogo. I figli di Marco, graziati con il giuramento di astenersi da ogni «vindicta wider den Stift», dimenticavano le pratiche militari nell'esercizio dei mestieri rurali a cui li costringeva l'espulsione dal

100 M.A. VISCEGLIA, *Il bisogno di eternità*, p. 24 e E. POWELL, *Kingship, Law and Society*, pp. 112-113, che collega l'affermazione della giustizia regia nel '400 alla definizione legislativa di nuovi reati, la «maintenance» e la «conspiracy», colpite non perché più diffuse ora ma in quanto radicate nelle prassi tradizionali delle clientele aristocratiche.

101 I Lodron protestarono duramente a più riprese contro i provvedimenti del capitano vescovile Hans von Weineck volti a decimare la loro clientela: «Item imputa, rebuffa et menaza a quelli sudditi et non subditi – scrivevano al vescovo – che portano la divisa de lor conti. Item se a lor conti alchuni porta qualche presente over dono lui li prohibisse et ge menaza, et li presenti destinati li fa ritornare in drio et per li presentati damnifica quellori che li hano datti... Item cum ogni inzegno et arte et sinistre machinatione quanto ha et po fa ogni conato per offender et iniuriare in lo honor, in la vitta et facultà lor conti et soi amici»; cfr. AST, *APV*, *s l*, cp 31 n. 31.

102 AST, *APV*, *s l*, cp 8 n. 71, c. 4r, 29 agosto 1491. Weineck aveva riferito di voci secondo le quali i Lodron premevano sui sindaci delle comunità giudicariesi affinché intercedessero con il vescovo a favore di Marco. Una lettera da tutte le sette Pievi era in effetti arrivata, ma dopo la morte del Caderzone e a favore dei figli, per i quali si supplicava un loro ritorno nei possessi confiscati. Il perdono vescovile a Biagio, Giorgio e Giacomino venne più tardi, il 14 ottobre 1497 (cp 8, n. 72), dietro il pagamento di una fideiussione cospicua, 5000 fiorini renani, e di clausole d'obbedienza vincolanti.

seguito lodroniano. Dopo il perdono del 1498[103], la doppia fedeltà giurata a Udalrico Frundsberg e a Massimiliano riconduceva il casato entro i confini di un normale rapporto vassallatico. Nella contrazione degli spazi politici del lignaggio, che non poteva più garantire ai propri affiliati la gestione degli uffici valligiani e uno sfruttamento di risorse economiche congrue al proprio prestigio, anche la difesa delle sostanze consortili dovette adeguarsi a un contesto mutato. Predisporre una vita familiare aggregata attorno a basi patrimoniali divenute adesso meno consistenti, riconoscendo i *castra* come simboli dell'unità familiare e il *merum et mixtum imperium* sui feudi come esplicazione materiale del suo potere, divenne un'esigenza improrogabile da quando la forza e la ricchezza dei feudatari s'identificarono con l'estensione dei loro possedimenti terrieri.

Se ci siamo attardati sulle vicende dei due lignaggi meridionali è perché da esse trapelano le cause dell'ostilità al lessico giuridico. Nel vasto dominio circostante le contee, più che alle interferenze del potere trentino, deboli e comunque intramate nei destini delle famiglie castellane, l'assetto della terra si uniforma ai disegni delle politiche familiari. I nodi della fedeltà politica locale, le strategie d'alleanza, i motivi di competizione, si raggrumano attorno alle genealogie aristocratiche. Le introversioni violente che dilaniano la casa d'Arco o i saccheggi portati dai conti Lodron ai castelli vicini si assomigliano; fanno tutt'uno con il travestimento dei conflitti dietro la maschera di rituali vendicatori sempre più logori e con la diffidenza verso i giuristi cittadini.

Questo segmento del ceto nobiliare trentino ha attirato su di sé l'attenzione preoccupata dei contemporanei e la nostra, colpiti dalla massa di documenti cartacei che i signori delle due contee hanno prodotto nella loro inesauribile propensione ai litigi; sbaglieremmo però a credere che il magma delle carte giudiziarie racconti le biografie di tutte le famiglie aristocratiche residenti nell'episcopato.

[103] AST, *APV*, *s l*, cp 31 n. 65 (3 marzo 1498) e n. 25 (1 aprile 1498).

6. *Questioni di famiglia: i lignaggi settentrionali*

Oltre il passo di campo Carlo Magno, le incertezze ereditarie dei lignaggi meridionali, le diatribe intestine, arrivano attenuate, come se la distanza geografica che separa le due zone fosse infinitamente più esigua di quella politica. La valle solcata dal fiume Noce ospita i campi più fertili dell'agricoltura trentina e un numero altissimo di residenze aristocratiche dotate di *merum et mixtum imperium*, di diritti di decima, di esenzioni personali ritagliate entro singoli villaggi. Alle screziature signorili e all'estensione dei beni goduti in feudo o in allodio, un quaderno di gravami fiscali imputava la miseria contadina:

«... sunt plures iurisdictiones quae dirimunt Episcopatum, videlicet comittatus de Sporo, comittatus Flavoni, comittatus Lraibar sive Belfort, comittatus castri Fundi et aliae plures servitutes castelanorum... Item, quum in ipsis vallibus sunt castra viginti tria vel circa quorum dominis castelanis plura et multa bona ipsorum suplicantium sunt obligata, conditionata et livelata;... et qui domini ipsorum castrorum gaudent pinguedine terre ipsarum vallium in decimis et affictibus»[104].

I portavoce delle comunità anauni descrivevano in toni amari un paesaggio reale. Dalla metà del XIII secolo[105], la nobiltà castellana aveva realizzato una peculiare forma di organizzazione del territorio in distretti feudali, che giungeva a proporsi come assetto permanente delle valli: «honor, honorantia, iurisdictio und districtus»[106] delegati al *Burgherr* e ai suoi congiunti, indicavano nei libri delle investiture trentine la pervasività dell'influenza signorile. Ad un livello più

104 AST, *APV, s l*, cp 9 n. 54, c. 75r (1498-1501).

105 Ramificata e molto più estesa della costituzione per castelli tirolese o bavarese, la *Burgenverfassung* trentina, congelava la dispersione dei diritti di alta giustizia nei patrimoni aristocratici. I giuristi austriaci di fine Ottocento trovavano le radici di tale peculiarità nello stretto connubio dei *Burgfrieden* con le terre circostanti dei *Landgerichte*. Esemplari ancor'oggi sul tema, le ricostruzioni di H. von Voltelini, *Die Entstehung*, pp. 23-31.

106 H. von Voltelini, *Die Entstehung*, p. 31.

appariscente stavano le «iurisdictiones comittatuum», in cui si somministrava giustizia civile e criminale, «propter quas – commentavano gli estensori della supplica – iurisdictio episcopatus est et remanet parva et minima»; sotto di esse i «castra sive arces viginti tres, quae sunt dominorum nobilium potentium pro maiori parte», provvisti di diritti fondiari e di terre; infine le abitazioni sparse o i masi che pur lontani dalla residenza del signore formavano piccole entità immunitarie annesse alla signoria. I «quamplura castra, aliqua iam diruta aliqua constructa» che a metà Cinquecento un giurista trentino scorgeva in Vallagarina concessi «per tempora longissima»[107] ai feudatari locali, erano dunque nelle terre costeggianti il corso del Noce una peculiarità architettonica ancora più marcata.

Qui la geografia politica evidenziava immediatamente due distinti corpi territoriali: «la giurisdizione di Castelfondo, comprendente quasi tutta l'alta valle di Non, e quella di Sporo Flavon, nella parte meridionale alle falde orientali del gruppo del Brenta»[108]. Alla contea di Castelfondo, che confinava con il *Gericht* tirolese di Tisens, facevano capo altri territori situati nella parte nord-orientale della valle, come la minuscola giurisdizione di Arsio, e un certo numero di case esenti sparpagliate nelle giurisdizioni episcopali; quella di Sporo, o *Altspaur*, addossata alla piccola giurisdizione di Belfort nel versante meridionale della valle, includeva i fertili campi del cosiddetto 'Contà' di Flavon, castel Valer nella pieve di Tassullo, e un'aggiunta di abitazioni e di campi isolati dal nucleo signorile all'imbocco della val di Sole. Le contee, possessi delle famiglie Thun e Spaur, sebbene poste nel *districtus* vescovile, erano entrambe feudi tirolesi, come il territorio di Mezzocorona, alla confluenza del Noce nell'Adige, investita ai Firmian, e il *Burgfried* di castel Belasi, nel tratto inferiore della valle, beneficio della

107 A. QUETTA, *Centum consilia*, cons. 12, p. 62.

108 F. CHIAROTTI, *Dinamica istituzionale*, I, pp. 104 e ss., prezioso per ricostruire gli esatti confini giurisdzionali. Le sue notizie si possono integrare con H. VON VOLTELINI, *Das welsche Südtirol*, pp. 55 e ss.

famiglia Khuen[109]. Un gruppo di piccole giurisdizioni vescovili sparse in punti diversi del bacino del Noce, Tuennetto, possesso immediato di castel Bragher, la chiusa della Rocchetta e castel Visione, Masi di Vigo con il castello eponimo, componevano gli ulteriori tasselli del patrimonio thuniano. Possessi fondiari, redditi decimali, fucine, seghe, ruote di mulino[110], circondavano la residenza dei nobili Cles, un altro grande lignaggio valligiano, che suppliva all'assenza di diritti giurisdizionali con una dotazione in terre in allodio tra le più cospicue del distretto[111].

Il problema delle rivalità nobiliari si era presentato con particolare acutezza durante il tardo Trecento e, annidandosi nelle pieghe delle rivolte cetuali contro il duca Federico IV, ai primi decenni del secolo successivo. Su quei conflitti si innestava un processo di repentina scrematura aristocratica dal quale erano emersi alcuni lignaggi, in parte di origine tirolese, più risoluti nell'orientarsi a un rapporto di servizio con gli Asburgo. L'attrazione esercitata dal governo enipontano risaliva agli insediamenti dei *meliores ministeriales* immessi nei ruoli funzionariali della vallata sul finire del Duecento[112] e si era approfondita con la partecipazione alle le-

109 Durante la rivolta del 1477, i sindaci avevano manifestato al capitano Firmian il loro disappunto verso le costose trasferte ai tribunali di Innsbruck; «... et quod non sunt contenti quod eatur Hisprochum coram Illustrissimo Principe ad conquerendum et ad petendum ius sibi reddi contra Reverendissimum d.d. nostrum Episcopum, nec contra eius officiales et quod volunt ire vadant suismet expensis; scilicet verum sunt contenti quod illi qui habent iustam causam querelandi de officialibus vadant suismet expensis ad ostendendum gravamina sua coram prefato domino vicario sive coram prelibato Reverendissimo d.d. nostro Episcopo Tridenti et non coram alio domino sive officiali»; AST, *APV, s l*, cp 9 n. 51.

110 F. CHIAROTTI, *Dinamica istituzionale*, II, p. 428.

111 TLAI, *Kopialbücher. Ältere Reihe*, 6, cc. 212 e ss.; elenco delle terre fiscali tirolesi stilato nel 1486 comprendente le famiglie anauni citate e le contee di Arco e Lodron. Ma sulla secolare evasione degli obblighi fiscali da parte dei due lignaggi si veda M. BONAZZA, *La nobiltà trentino-tirolese*, pp. 107-111.

112 M. BETTOTTI, *La nobiltà trentina*, p. 41.

ghe del Falco e dell'Elefante, compositi raggruppamenti di feudatari vescovili e tirolesi che ignorando le obbligazioni vassallatiche avevano combattuto assieme la politica ducale[113]. Quando la ribellione cominciò a vacillare e la difesa delle libertà aristocratiche si rintanò nei castelli del Trentino meridionale, le casate anauni furono le prime ad accettare il ritorno della signoria fridericiana[114]. Ripagati dei giuramenti vassallatici con la donazione delle vaste *enclaves* possedute dai conti del Tirolo nel distretto, Thun, Spaur, Cles, approfittarono dell'alto tasso di mortalità aristocratica seguito alle faide per rendere incolmabile il divario di ricchezza esistente tra loro e uno strato disperso e pletorico di nobili minori che trovavano nel servizio al principe vescovo, negli impieghi d'ufficio offerti in cambio di esenzioni dalle colte l'unico modo per sottrarsi all'ignobiltà del lavoro contadino[115]. Così, verso metà Quattrocento, mentre Arco e Lodron perseguivano il miraggio di un'autonomia signorile, le ambizioni dei nobili anauni decantavano nell'iscrizione all'*Adelstand* tirolese[116] e nelle visite alle diete provinciali.

L'adesione alle rivolte feudali poggiava su un sostrato di relazioni familiari che avevano preceduto e sorretto la solidarietà politica. L'aristocrazia della contea costituiva dal XII secolo un mercato matrimoniale più variegato e attraente di quello vescovile, oltre che il tramite d'accesso migliore alla corte asburgica. Un flusso ininterrotto di doti e

113 A. JÄGER, *Geschichte der landständischen Verfassung*, II, pp. 258-408.

114 Del resto, l'adesione alla fronda nobiliare non era stata unanime. In pochi anni il cauto attendismo dei Thun si mutò in sostegno incondizionato al duca. Baldassarre Thun nel 1412 era già tra i «consiliarii sequaces» di Federico IV in Valsugana, capitano a castel Selva, *Pfleger* a Caldonazzo e quindi avversario di Pietro Spaur nelle fasi estreme dell'insurrezione. E. LANGER, *Die Thunische Familie in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts*, I, pp. 8-27.

115 Sul ceto dei *gentiles* vescovili, la cui terra d'elezione fu sempre il bacino del Noce, G. GEROLA, *Sul valore della nobiltà 'gentile'*, pp. 217-222.

116 Le loro registrazioni nella matricola nobiliare tirolese risalgono infatti ai primi decenni del XV secolo: *Verzeichniss sämmtlicher der Tiroler Adelsmatrikel*, pp. 1-24.

di terreni scambiati in doni nuziali caratterizzava la zona di passaggio tra Tirolo ed episcopato. L'iterazione dei patti matrimoniali siglati tra famiglie alloglotte e aventi ad oggetto per lo più i beni della camera enipontana siti in territorio vescovile, inclinò i contraenti verso un uso sempre più percepibile del *Landrecht* tirolese. Nel tardo Medioevo il distacco dalle leggi trentine, affermatosi con la silenziosa compiacenza dei presuli, isolò le consuetudini ereditarie dell'area dov'era più consistente la penetrazione fondiaria asburgica. In un privilegio ducale emanato il 29 aprile del 1407 «super platea castri Boniconsilii» alla nobiltà anaune, Federico IV concedeva che le investiture feudali,

«que per ipsum et successores suos fient vassallis predicte Ecclesie tridentine fient et fieri debeant maiori seu antiquiori cuiuslibet parentelle seu casalis volenti et requirenti pro se et nomine et vice ceterorum suorum attinentium, et quod dicta bona feudalia devolvantur de proximiore in proximiorem sine aliqua nova investitura fienda non obstante aliqua consuetudine noviter in contrarium observata»[117].

Formalmente la lettera concerneva solo le investiture rilasciate dalla camera enipontana ma la sua recezione pratica riguardò presto le infeudazioni di beni vescovili. La figura del *senior familiae* divenne abituale nelle concessioni registrate nei libri della cancelleria trentina a favore della famiglia Thun: il 27 maggio 1468 Giacomo, della linea bertoldina, riceveva l'investitura dei feudi thuniani «tanquam senioris omnium de Thono... vice et nomine dictorum fratrum suorum et aliorum nobilium de Thono suprascriptorum eorumque ac cuiuslibet heredibus masculis»[118]; meno di un anno dopo, il 9 marzo 1469, la sua morte improvvisa spostava la dignità di seniore a Michele, discendente del ramo fridericiano, che rinnovava di fronte al vescovo la supplica dei beni feudali «pro se et tanquam seniorem sue progeniei,

[117] AST, *APV*, *s l*, cp 9 n. 32, alla riunione erano presenti Pietro Spaur con i suoi figli e Baldassarre Thun.

[118] AST, *APV*, *s l*, cp 22 n. 7, cc. 130v e ss (27 maggio 1468). Il seniore dei Thun veniva inoltre investito del titolo di coppiere vescovile.

nec non vice et nomine fratris sui Friderici et Jacobi, Simeonis et Baldessaris fratrum, filiorum olim Sigismundi de Thono et Victoris filii quondam Antonii fratris dicti Sigismundi de Thono»[119], l'unico maschio ancora in vita del ramo di Simone. Benché dunque il patrimonio terriero si spartisse in due linee principali, al più anziano dei fratelli incombeva una sorta di rappresentanza del fedecommesso familiare[120]. Valeva anche per i consorti Thun il principio che «partes inequales in feudo, vel in feudis, totum uni ex filiis assignare non possit». Contrarie a ogni forma di primogenitura, le leggi feudali dell'episcopato spartivano questa prevenzione con quelle tirolese; inutilmente Andrea Arco, in un pausa della faida con Odorico, aveva suggerito a Massimiliano che si delegasse a lui come fratello maggiore il «Regiment» del feudo arcense[121]; dalla corte di Innsbruck non era giunto nemmeno un cenno di riscontro ai suoi desideri. La pretesa di fissare la successione al feudo secondo linee di primogenitura restava quindi un'aspirazione incompiuta. Interrotte da pause precarie, consensuali o forzose, le coabitazioni delle linee agnatizie erano una struttura dell'ecologia nobiliare alpina[122]; e a ogni ricambio di generazione le occasioni di dissenso tra gli agnati, più o meno rumorose, si ripresentavano. Quest'informale gerarchia tra i maschi del casato[123] sembrava aver introdotto un ordine di

119 E. LANGER, *Die Geschichte der Familie Thun im dritten Viertel*, p. 261*.

120 Un riferimento all'istitituto del *Seniorat* in H. COING, *Europäisches Privatrecht*, p. 388.

121 AST, *APV*, *s t*, *Miscellanea*, n. 34, s.d.

122 Che tuttavia, forme striscianti di divisione del feudo fossero *escamotages* consolidati lo si poteva inferire da un *consilium* di Bartolomeo Cipolla, in cui il giurista veronese, per impugnare la validità di una sentenza emessa dal conte Vinciguerra nel 1422, ricordava che in quell'anno egli «non erat dominus Archi nisi pro dimidia [parte], et sic videtur quod non potuerit sententiare super toto ex quo non erat iudex»; B. CAEPOLLA, *Consilia*, cons. 63, f. 246r n. 2.

123 Somigliante alle primogeniture della *Adel* tedesca, favorevoli a un solo erede e nel contempo incapaci di evitare le divisioni patrimoniali. J.J. HURVICH, *Inheritance Practices*, p. 715, riferendosi ai nobili della

preferenza che stentava ad accasarsi in zone pur vicine dell'episcopio.

Ma nemmeno l'autorità conferita di volta in volta al più anziano discendente di Federico, di Simone o di Bertoldo Thun aveva impedito che tre linee ereditarie governassero il patrimonio, nonostante la finzione delle cerimonie d'investitura comune inscenate nella residenza vescovile, e una di esse, i Thun di castel Bragher, fosse investita del feudo tirolese di Castelfondo. In realtà l'esistenza appena velata di rami consortili autonomi e i poteri attribuiti al *senior familiae* erano due tessere dello stesso mosaico; essi raffiguravano quell'area del mondo castellano trentino in cui una disciplina ereditaria severa, ristretta al «maiori seu antiquiori cuiuslibet parentelle seu casalis», combaciava con l'aggregazione precoce dei rami familiari attorno a nuclei terrieri circoscritti. La tendenza costante alla segmentazione della parentela aveva accompagnato una crescente stabilità dei lignaggi in possesso di feudi e di allodi, caratteri materiali che sembravano divenire all'improvviso più importanti di una solida discendenza comune[124]. Minuziose operazioni di permuta stipulate dai cugini Thun nella seconda metà del secolo, scambiandosi prati, campi e porzioni di castelli[125], resero evidente l'aspirazione a identificare i rami della parentela con il possesso di complessi feudali isolati. Furono transazioni che il formulario dei registri vescovili preferì

Germania meridionale, parla di un «trend toward primogeniture... even though divisions of estates continued». Ulrich Zasius nei primi anni del XVI secolo accertava quest'innovazione nelle consuetudini successorie dei vassalli tedeschi: «Certum est, quod olim in feudo marchionatus, sicut et in ceteribus dignitatibus maioribus, filii de iure feudali non succedebant, sed dabantur hae dignitates per investituram... Ex quo infertur quod olim iure feudali successio nec primogenito nec caeteris debebatur: sed quia hodie consuetudine usurpatum est quod filii in talibus dignitatibus succedant et commodius per unum quam per plures in principalibus gubernatur... unde pari introductum est consuetudine quod primogenitus, tanquam in quo praerogativa praeluxit genitura, caeteris praeferretur». UDALRICI ZASII *Operum tomus sextus*, l. II, cons. 20, coll. 538-539.

124 J. CASEY, *La famiglia*, pp. 43-45.

125 Un esempio di questa reciprocità patrimoniale in E. LANGER, *Mittelalterliche Hausgeschichte der edlen Familie Thun*, 1, pp. 44 e ss.

sempre ignorare; l'esaurimento della linea fridericiana nel 1484, quando Erasmo Thun vendette la sua quota di fedecommesso a Vittore, fu per la cancelleria la conseguenza naturale dell'obbligo a tenere unito il feudo «presso il nome e la stirpe» dei Thun[126]. Ma gli strumenti notarili stesi nelle riunioni del lignaggio avevano già da tempo riconosciuto l'esistenza dei nobili «de castro Thoni» e «de Thono de Castrobragherio»[127], sapevano distinguere la dimora di Castelfondo dalla rocca di Altaguarda, comprendendo quali interessi rigassero ormai la compattezza del patrimonio infeudato. Dietro il paravento del *Seniorat*, la memoria del sangue familiare iniziava a confondersi nei patrimoni dei singoli rami familiari, spezzettata in forme di solidarietà più raccolte e restie a considerare vincolanti gli obblighi verso il nome del casato.

Se l'innesto delle consuetudini tirolesi era il frutto quasi scontato della deriva settentrionale a cui si volgevano i matrimoni della nobiltà anaune, le citazioni del *Landrecht* sulle carte dei patti nuziali o dei testamenti non avevano contribuito da sole a fuggire le conseguenze più disastrose dei passaggi generazionali. Confermavano piuttosto i vincoli politici intessuti tra la corte di Innsbruck e un settore importante della feudalità diocesana. Poste su un fondale di giuramenti vassallatici che escludeva l'ambigua fedeltà e i rapidi voltafaccia dei lignaggi meridionali, queste relazioni avevano preso una fisionomia definitiva con la sconfitta delle leghe dell'Elefante e del Falco. Da allora era stato impossibile rintracciare anche defezioni fortuite. Un numero imprecisato di Thun, Spaur, Cles, Firmian, imitati da personaggi meno illustri del panorama nobiliare – Concini[128], de

126 AST, *APV*, *s l*, cp 22 n. 7, c. 394.

127 E. LANGER, *Mittelalterliche Hausgeschichte der edlen Familie Thun*, 1, p. 159* (12 aprile 1452).

128 Corrado Concini, dottore in legge, capitano vescovile a Levico dal 1495 al 1505, e commissario imperiale nella faida arcense, amministrava inoltre nel 1492 il *Gericht* tirolese di «Enn und Caldiff»: TLAI, *Kopialbücher. Ältere Reihe*, 15, c. 34v. Bartolomeo Concini gli succedeva nel 1496, TLAI, *Kopialbücher. Ältere Reihe*, 19, c. 352. La famiglia, come

Moris[129], Migazzi[130], da Coredo – entrarono nella cerchia dell'ufficialità tirolese come consiglieri, uomini d'arme, incaricati di missioni diplomatiche, talora dimorando nel *Hof* tirolese, membri di un apparato cortese che la lunga reggenza di Sigismondo aveva gonfiato di presenze, spesso obbedendo ad occasionali lettere di convocazione[131]. In misura esigua, per famiglie che avevano appreso a barattare i loro trascorsi di libertà con lo sfruttamento degli organi amministrativi, il servizio a una corte 'straniera' significò lo sradicamento dall'episcopato; esso al contrario fu in molti casi l'abbrivio a fortunate carriere nelle cariche politiche locali. Sull'ufficio di capitano delle valli, a cui arrivavano sorretti da inequivoche raccomandazioni tirolesi, tali famiglie fecero valere un diritto di prelazione che a Trento pochi avevano il coraggio o la voglia di contestare: dagli anni venti del XV secolo, la carica transitò con monotona precisione da una residenza all'altra dei quattro lignaggi più influenti del distretto, e da quel perimetro feudale non si mosse più[132].

abbiamo rilevato nel capitolo quarto, possedeva anche il feudo pignoratizio tirolese di Altspaur in val di Non.

129 AST, *APV*, *s l*, cp 14 n. 102; cp. 85 n. 5, c. 133r; cp. 74 n. 1, cc. 45r, 176r, 302v, il dottor Giovanni Antonio de Moris era anche dal 1501 al 1511 massaro e consigliere del principe vescovo; inoltre, D. REICH, *I castelli di Sporo e Belforte*, pp. 186-196.

130 Un ritratto di questo «vicario, per così dire, di carriera» in A. CETTO, *Castel Selva e Levico*, pp. 167-168.

131 W. BAUM, *Sigmund der Münzreiche*, pp. 77, 184-189, 300, 468 e ss., 506, 520. Secondo i libri di conto e le ordinanze del 1464 la corte di Sigismondo comprendeva 164 persone, un seguito più folto della stessa corte imperiale; H. BOOCKMANN, *Laurentius Blumenau*, p. 189. Sulla fluidità dei ruoli nell'apparato curiale massimilianeo, J.-D. MÜLLER, *Gedechtnus*, p. 26.

132 Si veda l'elenco dei vicari-capitani delle valli – a cui apporto qualche integrazione – pubblicato in appendice a F. CHIAROTTI, *Dinamica istituzionale*, II, p. 795: Giovanni Thun (1422-1430); Pietro Firmian (1430-1433); Giovanni Spaur (1433-1435); Sigismondo Spaur (1435-1441); Erasmo Thun (1442); Michele Thun (1442-1447); Giorgio Cles (1445); Giovanni Spaur (1449); Michele Thun (1450); Giorgio Cles (1453-1458); Roland Spaur (1458); Matteo Spaur (1459); Roland Spaur (1460; 1462-1467; 1471; 1475-1476); Nicolò Firmian (1467-1477); Simone Thun (1477-1489); Roland Spaur (1480); Pankratz Khuen (1489-1517); Baldassarre Cles (1517-1528).

La prassi di demandare il governo delle periferie a ufficiali che risiedevano nelle zone della loro destinazione, in parte funzionari pubblici, in parte mediatori tra la corte, le province, le società locali[133], era una regola osservata dal regime vescovile: i conti Lodron feudatari e capitani nelle Giudicarie avevano portato al parossismo quest'equazione. Ma l'irraggiamento amministrativo dei casati anauni superò l'orizzonte della vallata, spingendo i suoi membri a presidiare le sedi capitaneali: a Stenico, per molti anni ricoperta dai Thun abbinando il capitanato giudicariese al controllo del vicino posto daziario di castel Mani, che sprovvisto di poteri giurisdizionali fu un appannaggio a cui si inviarono i figli cadetti; al castello di Tenno, in prossimità dei confini veneziani, scelto da Roland Spaur negli intermezzi del suo interminabile vicariato nelle valli e da Pankratz Khuen che gli succederà nel palazzo assessorile di Coredo; a Pergine e in val di Fiemme, rette dai Firmian, che terranno verso la fine del secolo la dignità di *Hauptmann an der Etsch*; a Termeno, accerchiata dalle terre comitali ma facilmente raggiungibile percorrendo le strade che scendevano dal territorio anaune, piccola giurisdizione vescovile di pianura affidata ai Thun, i quali già possedevano nel circondario numerosi campi vitati di proprietà della mensa vigiliana[134]. Alternandosi agli esperti

[133] S. KETTERING, *Political Clientelism*, pp. 425-426, distingue utilmente la relazione «patron-client» dalla più complessa tipologia della «patron-broker-client relationship». Nella Francia seicentesca, «provincial notables acted as a brokers in negotiating an exchange of resources between a highly placed patron at court or in the royal government at Paris, and his dependents and supporters among the provincial ruling elite including the notables' own clients».

[134] Sono dati che si desumono da fonti edite, come l'elenco dei capitani di Stenico in C. AUSSERER, *Il castello di Stenico*, pp. 103-105, e dalle serie archivistiche vescovili: AST, *APV*, *s t*, cp 23, lett. d, h, i, l, m, n (*Dienstreverse* di Coredo); cp 27, lett. e, h, l, r, s, x, aa, ee, oo, qq (*Quittungen* dei capitani e massari di castel Mani, Termeno, Coredo, Tenno, Pergine); SLB/APB, *Archivio Spaur*, 5 ottobre 1468, Roland Spaur giura fedeltà al vescovo come capitano di Tenno; nel 1478, AST, *APV*, *s l*, cp 7, n. 73, c. 14r è vicecapitano del castello. Pankratz Khuen è capitano a Tenno nel 1481, 1483, 1488: AST, *APV*, *s l*, cp 7 n. 79, cc. 1r-3r. Le innumerevoli testimonianze degli uffici vescovili assegnati ai Thun sono puntualmente indicate nei volumi di E. LANGER, *Die Thunische Familie in der ersten*

ufficiali provenienti dai castelli tirolesi – Weineck, Anich, Botsch, gli stiriani Trapp e Trautsmandorff – un serbatoio di funzionari itineranti al quale i principi vescovi attingevano da sempre, essi furono distaccati nei reggimenti della periferia; lì reincontravano notai, dottori in legge e massari giunti dai loro stessi paesi, che dopo il tirocinio svolto ai banchi di giustizia delle signorie feudali, in cerca dei guadagni che il rogare atti non garantiva a sufficienza, muniti di qualche raccomandazione e di un predicato nobiliare si erano decisi a tentare la sorte degli uffici.

Quest'intensa mobilità, salendo fino al gradino più alto della gerarchia militare, coinvolse il capitano del Buonconsiglio. La nomina di un *miles* comandante della piazza cittadina e responsabile per la sicurezza difensiva di tutti i luoghi fortificati del territorio era prevista dalle 'compattate'; spettava al conte del Tirolo proporre la candidatura di un ufficiale da inviare a Trento affinché tutelasse le prerogative avvocaziali nel territorio, dalla sorveglianza dei confini, ai commerci delle compagnie d'oltralpe, alle collazioni dei benefici. Una volta preso alloggio a Trento il capitano, che doveva essere persona gradita al vescovo, giurava fedeltà al signore ecclesiastico e con quel gesto di sottomissione entrava di fatto nel novero dei suoi consiglieri[135]. Nelle loro stanze del Buonconsiglio i capitani dovevano quindi ponderare l'imbarazzante opportunità di essere al contempo ufficiali tirolesi e trentini. Senza avvertire alcuna contraddizione nel giuramento di fedeltà all'avvocato e al signore ecclesiastico, nei panni del *Hauptmann* o del *capitaneus*, quest'emblematica figura di ufficiale sbrogliò in genere felicemente la doppiezza del suo mandato. La clausola delle 'compattate' che lo designava come straniero al dominio vescovile – «vir nobilis et sub dominiis nostris oriundus» – mantenne il suo rigore fino alla prima metà del XV secolo: cavalieri comitali spesso invisi all'ambiente urbano portarono a

Hälfte des XV. Jahrhunderts, I, pp. 8 e ss.; II, pp. 4 e ss. e *Die Geschichte der Familie Thun im dritten Viertel*, pp. 15 e ss.

135 I. ROGGER, *Struttura istituzionale*, p. 25.

termine l'incarico con la durezza raccomandata nelle loro commissioni. Dopo di che, eclissato il pericolo veneziano, invalse un'interpretazione più indulgente delle lettere d'incarico e la fisionomia dei capitani finì per ritagliarsi sui tratti somatici della nobiltà trentina che coniugava la fedeltà verso la corte d'oltralpe a un prestigio locale incontestato[136].

Personaggi ideali del nuovo copione burocratico furono ancora una volta i lignaggi che pur abitando a qualche miglia dalla città comparivano nelle liste dell'*Adelstand* tirolese e nei conteggi della *Kammer* di Innsbruck per i salari versati agli ufficiali. Erasmo Thun nel 1448[137] inaugurò la serie dei nobili trentini proiettati all'incarico di capitano. Che qualcuno della sua casa travisasse la clausola dell'indigenato era prevedibile; ben addentro la politica tirolese, in quell'anno Erasmo teneva in pegno dal duca Sigismondo la giurisdizione di Königsberg, a nord della pretura, i Thun possedevano tutti i requisiti necessari alla carica. Ma altrettanti buoni motivi, sebbene celati dalle istruzioni stese a Innsbruck, consigliavano la sua nomina; ragioni pratiche, che contraddicevano sia gli assunti d'imparzialità richiesti ai capitani sia la postulata assenza di interessi nel luogo ove si accingevano ad abitare. I Thun non erano mai stati del tutto estranei alla città e ai maneggi della corte: l'avevano visitata per prestare l'omaggio vassallatico al nuovo vescovo o per contrattare i loro emolumenti di capitani; avevano anche minacciato di porla sotto assedio nel mezzo delle insurrezioni aristocratiche. Poi però le loro frequentazioni cittadine si erano indirizzate a scopi decisamente più prosaici.

I 300 ducati d'oro prestati da Simone Thun nel 1415 allo speziale e *civis tridentinus* Nicolò da Coredo «per far marchanderia a la mità del guadagno e dela perzeda»[138], testimoniavano una spregiudicatezza mercantile insospettata negli

136 M. BELLABARBA, *I capitani tirolesi*, pp. 68 e ss. in particolare.

137 M. BELLABARBA, *I capitani tirolesi*, p. 72.

138 E. LANGER, *Die Thunische Familie in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts*, I, p. 49*.

abitanti di castel Bragher ma non un avvicinamento reale alla società cittadina. Tutt'altro che avventati e sporadici furono invece gli infiniti acquisti di case, canoni di locazione e campi in cui si gettò il casato thuniano negli anni centrali del XV secolo, un carosello di contratti immobiliari e di esborsi in moneta così cospicui da confermare l'amara verità esposta nelle suppliche dei contadini anauni. Venivano dalle loro fatiche le ingenti somme di denaro reinvestite in città per la compera del palazzo in contrada Belenzani, legato da Erasmo alla moglie nel 1450 in vista del suo pellegrinaggio a Roma[139], delle possessioni a Vigolo, a Civezzano, delle chiusure vignate e dei campi nella Bolghera, appena fuori porta Santa Croce, allivellati ai contadini della pretura, del *balneum*[140], degli affitti riscossi in «platea magna comunis», della casa «in contrata merchati veteris» acquistata nel 1445 da un suo cugino più giovane, Sigismondo di Bragher, allora capitano di Stenico[141]. Non fu un impegno accidentale di rendite agrarie la politica di acquisti che il lignaggio mise in cantiere, così come non tramontò in pochi anni l'invasione dei Thun nelle cariche dell'episcopato. I legami d'ufficio e la voracità patrimoniale si sostenevano a vicenda, sintomo di un'attenzione verso il mondo urbano che la famiglia avvertiva ormai non differibile.

L'inserimento nella vita pubblica del capoluogo avvenne per gradi e seguendo le tracce degli impieghi funzionariali. Il vecchio palazzo della famiglia Belenzani comperato da Erasmo negli anni del suo incarico a Trento e a Königsberg fu il primo investimento di rilievo in città. Alla sua morte, in assenza di discendenti maschi, l'edificio e gli altri possessi erano arrivati al *senior* del lignaggio, Sigismondo di castel Bragher, che si premurò d'incamerare l'eredità del cugino quando ancora le sue funzioni di capitano a Stenico e a

139 E. LANGER, *Die Thunische Familie in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts*, I, p. 107*.

140 E. LANGER, *Mittelalterliche Hausgeschichte der edlen Familie Thun*, pp. 65-69.

141 E. LANGER, *Die Geschichte der Familie Thun im dritten Viertel*, p. 36.

castel Mani lo tenevano lontano dalla città. La fine dell'incarico in Giudicarie e un matrimonio prestigioso, sua figlia Dorotea nel 1450 aveva sposato il fratello del vescovo Happe Hack, schiusero un secondo periodo d'intenso lavoro per i notai invitati a registrare gli atti di permuta con Calepino e Bonaventura Calepini o i debiti d'affitto dei Pona, quella striscia di *cives* abbienti le cui visite nel palazzo in contrada Belenzani si infittivano con il prolungarsi dei soggiorni del suo nuovo proprietario in città[142]. Anche il nuovo mandato a Stenico, dal 1462 al 1465, e i contatti per ottenere che Innsbruck ridesse in pegno al figlio Simone la signoria pignoratizia di Königsberg, non distolsero Sigismondo dai suoi impegni cittadini; eletto tra i reggenti di Giorgio Hack e, qualche anno dopo, nominato capitano del Buonconsiglio, il patriarca dei consorti Thun entrava nel consiglio vescovile[143] alla vigilia della morte.

L'altero disprezzo nei confronti del mondo urbano che forse era stato dei suoi predecessori, e che la trattatistica nobiliare si affannava a ripetere, non agli apparteneva più. Chiunque «nobilibus ortus parentibus, non ducit vitam nobili homine dignam – scriveva Sebastian Münster agli inizi del XVI secolo – vivendo scilicet ex censibus et redditibus feudorum hereditariorum aut feudorum ob ministerium concessorum, aut victitando ex militari stipendio, aut donativo sibi ob suas consulationes a principe designato, aut ex propriis allodiis vivendo» e si immischi nella mercatura, compri qualcosa e la rivenda, «nocet proximis aut subditis suis, contemptibilemque reddit nobilitatem suam»[144]; chiunque abbandoni «arces et robustiora splendidioraque aedificia in

[142] E. LANGER, *Die Geschichte der Familie Thun im dritten Viertel*, pp. 40, 44-63.

[143] E. LANGER, *Die Geschichte der Familie Thun im dritten Viertel*, pp. 76 e 89; la nomina a luogotenente risaliva al 1462, mentre quella di capitano del castello al 1467.

[144] S. MÜNSTER, *Cosmographia universalis*, p. 745. Riprendeva alla lettera la condanna di Münster un celebre trattato sulla nobiltà composto in area asburgica poco dopo metà Seicento: PH. KNIPSCHILTIUS, *Tractatus politico-historico-iuridicus*, lib. I, cap. 2, p. 40.

montibus, sylvis et rure collocata», e non si limiti a frequentare «regum curias», a combattere o a sostentarsi con il patrimonio ereditato «non parum minui generis sui splendorem»[145]. L'identificazione della nobiltà con la professione del soldato era un luogo comune retorico duro a morire, tanto più esibito nella precettistica quanto più evanescente nella realtà. L'irritante contraddizione[146] tra ideologie rigonfie di valori militari e comportamenti individuali assai meno bellicosi, condotte prudenti, levigate dalle relazioni con i 'borghesi' di città, si attagliava alla personalità di Sigismondo Thun. *Senior* di un immenso patrimonio feudale spostatosi in un palazzo urbano a combinare buoni affari con i suoi vicini mercanti, aveva scordato l'esercizio delle armi; il cumulo degli uffici, delle signorie pignoratizie comperate in Tirolo per i suoi figli e l'intrinsichezza con la corte vescovile gli erano parsi la sola condizione per mantenere integro l'appannaggio feudale.

In questa zona grigia di passaggio tra due secoli e di instabili affinità tra guerra e torneo, tra duello giudiziario e faida, un cosmo di valori prima uniformanti stentava a legare le funzioni politiche rivendicate dalla nobiltà alle sue rappresentazioni culturali. Nonostante l'impegno degli scrittori a mostrare l'immutabilità di una struttura territoriale basata sulle cellule dei feudi e sulle virtù militari dei suoi signori, sfuggiva a queste descrizioni lo scivolamento semantico che

[145] S. MÜNSTER, *Cosmographia universalis*, pp. 324-325.

[146] Uso l'espressione di J.A. MARAVALL, *Potere, onore, élites*, p. 220; dalla fine del XV all'inizio del XVII secolo, «ci sarà sempre qualcuno che pretenderà di vedere riservati ai nobili i grandi valori guerrieri, l'adempimento alla funzione militare e molti altri, facendoli dipendere dalla trasmissione di virtù e capacità che verrà determinata dal sangue. E, tuttavia, era ormai chiara a tutti, inclusi coloro che erano più direttamente interessati, la perdita, o forse meglio, l'abbandono delle funzioni militari da parte dei nobili – eccezione fatta in alcune occasioni in cui costoro avevano una funzione repressiva interna» (pp. 219-220). La polemica sul decadimento delle virtù cavalleresche spunta di continuo nei primi anni del Cinquecento imperiale: J.-D. MÜLLER, *Gedechtnus*, pp. 40 e ss. Percorsi difformi seguono però aristocrazie di altri Stati italiani, come rileva per il caso sabaudo W. BARBERIS, *Le armi del principe*, p. 104 in particolare.

aveva coinvolto l'*honor* nobiliare quale principio ordinatore, rassicurante ed estremo, delle gerarchie sociali. Se in un'accezione originaria esso includeva per lo più il sostrato materiale della vita e del potere aristocratico, fermandosi a una gamma di sinonimi – *feudum*, *possessiones*, *munus*, *districtus* – di cui si percepiva subito la fisicità, nella fase di transizione al XVI secolo il significato corrente della parola assumeva una dimensione incorporea, svincolata dalle risorse economiche o dalla disponibilità della terra, e poggiante su qualità – la reputazione pubblica, il rispetto, la fama – che definivano un atteggiamento conforme a un codice morale esteriore[147]. Il sentimento dell'onore, concludeva Barthélemy de Chasseneux riassumendo l'enciclopedico indice di definizioni sull'*honor* compilato nei primi paragrafi del *Catalogus gloriae mundi*[148], preferiva lasciarsi alle spalle i

[147] F. ZWINKEL, *Ehre, Reputation*, pp. 7 e 17; F.R. BRYSON, *The Point of Honour*, pp. 12 ss.

[148] In cui offre un segno della plurivocità di significati che il vocabolo richiama. Esso prova una virtù personale, come suggerisce Aristotele, che afferma «honorem esse reverentiam et dignitatis collationem, quae datur in testimonium virtutis», ma è un merito di cui ci si avvede solo attraverso le testimonianze e gli occhi altrui, «nisi per aliqua signa exteriora, vel verborum, vel factorum, vel rerum»; impossibile stimarlo con il denaro, è un valore immateriale e altissimo visto che secondo Baldo per difenderlo è lecito ricorrere al duello, ma nonostante ciò «honor affert utilitatem»; talvolta designa una carica pubblica, «et honor administratio magistratus dicitur», talvolta il compenso di quella carica «et inde dicitur honorarium»; «quandoque ponitur pro sepoltura, ... aliquando pro observantia et cultu, ... aliquando pro pudicitia, ... aliquando pro amore», da cui discendono le espressioni «honorum, honoro, honoras, honorificus, honorifico, honorificentia, honorabile et honestus»; onore è disporre la propria successione, «quoniam maximus est honor filio succedere patri titulo et iure, seu nomine institutionis», onori sono detti quelli tributati ai podestà italiani o ai balivi francesi nel giorno dell'ingresso in carica come «novi praesidis provinciae»; B. CASSANEUS, *Catalogus gloriae mundi*, pp. 1-13. Barthélemy de Chasseneux (1480-1541), fu consigliere dei parlamenti di Digione, Parigi e infine presidente di quello di Aix en Provence. Il *Catalogus* fu pubblicato per la prima volta nel 1529 ed ebbe numerose riedizioni italiane. All'apertura del concilio di Trento, e proprio per una «quaestio honoris», il cancelliere dell'episcopato trentino citava il «quendam Cassaneum Doctorem Gallum, in libro praedicto suo intitulato Catalogus gloriae mundi»: A. QUETTA, *Centum consilia*, cons. 1, p. 4. Uno dei punti cruciali del suo discorso, secondo C. DONATI,

risvolti concreti e divenire un «in se ab aliis», un'immagine di sé indistinguibile da quella che altri coglievano, «quaedam praestatio alicuius preminentiae in aliqua exhibitione illi, qui honoratur»[149]. L'immagine pubblica offerta dalla letteratura sui duelli[150], lo sfoggio delle prime collezioni d'armature ospitate assieme ai campi riservati per i tornei entro le nuove architetture castellane[151], divulgarono un'etica militare artefatta e ricercata, che ostentava la superiorità nobiliare dagli affanni materiali ribadendo l'eccezione del ricorso alle armi.

Le trasformazioni politiche migrate sullo scorcio del XV

L'idea di nobiltà, pp. 114-15, «consisteva nell'idea che godesse dei privilegi della nobiltà solo chi 'exerceat actus nobilitatis'. A tale riguardo, era ricordato il caso 'de quodam populari alicuius civitatis, qui licet fuisset nobilitatus a principe, tamen quia actus nobilium non exercebat, immo semper cum popularibus morabatur more populari; et ipse uxor eius vestibus popularibus semper vestiebatur, et debebant reputari populares, et non nobiles'».

149 B. CASSANEUS, *Catalogus gloriae mundi*, p. 2. L'opera «paradossale ed enciclopedica» di quest'esperto funzionario regio offre lo spunto ad alcune fini osservazioni di M. MONTORZI, *Fides in rem publicam*, pp. 23 e 178-179 in particolare.

150 L'emergere alla fine del Quattrocento di una trattatistica specifica sul duello d'onore pone le basi della progressiva assimilazione delle categorie dell'universo nobiliare e cavalleresco allo *ius commune*; M. CAVINA, *Gli albori di un «diritto»*, pp. 404-413. Portato all'estremo delle sue conseguenze, quando la declinazione moderna dell'onore invade l'esistenza delle nobiltà e si coagula nello scambio delle «sfide» combattute alla macchia o nel gioco in apparenza futile delle questioni di precedenza, il duello d'onore rifiuterà qualsiasi richiamo ai legami parentali o ai beni dei contendenti come oggetti da tutelare nello scontro armato per risolversi in un atto violento di ribellione individuale contro le leggi del principe. A questo punto, circa alla metà del XVI secolo, la solidarietà tra gli affiliati del corpo nobiliare sovrasterà i vincoli di sangue: F. BILLACOIS, *Le duel*, pp. 108-109.

151 H. RÖSSLER, *Adelsethik und Humanismus*, pp. 237-240. Sulla recezione iconografica di tali soggetti dalla corte imperiale di Massimiliano I ai castelli trentini, N. RASMO, *Un ciclo cavalleresco*. La feudalità trentino-tirolese compare nelle matricole dei nobili ammessi ai tornei, che costituiscono il criterio discretivo più in voga tra l'alta nobiltà germanica; Thun, Firmian, Arco, Lodron, Khuen, Castelbarco, Spaur, Castellalto, Cles, sono elencati da Georg Rüxner nel famoso *Thurnier Buch*, ai ff. 77r, 78r, 83v, 152v, e ai ff. 10r-13r della *Vorrede*.

secolo dalle reggenze tirolesi ai consigli trentini colpirono l'assoluta devozione dei lignaggi meridionali alla pratica delle armi. Bloccato il pendolarismo delle condotte militari, dissolte le bande di armati in divisa signorile, le dinastie comitali erano state costrette a giostrare il loro potere entro uno spazio fattosi più sorvegliato. La guerra certo non usciva dall'orizzonte dei conti d'Arco e Lodron, capitani e reclutatori di fanterie tedesche negli eserciti asburgici per tutto il secolo a venire: accanto alla folla di dottori, teologi, patrizi e nobili rurali inurbati, la *Landesbeschreibung* di Wolkenstein riconoscerà solo a loro in tutto l'episcopato il merito di essere esperti in faccende militari[152]; ma l'impegno bellico si divincolava dall'appartenenza alle terre del lignaggio, tendendo a divenire un servizio individuale al sovrano, uno fra i molti episodi gloriosi che punteggiavano le storie di famiglia assieme ai matrimoni illustri e alle dignità ecclesiastiche conseguite nelle città imperiali[153].

Decise a margine delle vicende belliche, al fine di salvare una residua armonia tra i rami consortili, le divisioni dei patrimoni furono un'ammissione di debolezza. Provavano le difficoltà dei signori rurali a fare a meno del mercenariato e del saccheggio quali sorgenti di reddito, ad accettare nessi di vassallaggio univoci, in cui fosse l'obbedienza politica e non la parentela a tracciare i confini territoriali. Per questo, laddove i raccordi personali con le magistrature di governo erano cresciuti in mezzo al traffico degli uffici, le guerre e le riforme massimilianee non innescarono processi così concitati di ridefinizione della disciplina familiare. L'imporsi di nuove gerarchie sociali in cui onore e ricchezza si mescolavano, aveva del resto già compromesso l'orgogliosa

152 M.S. VON WOLKENSTEIN, *Landesbeschreibung*, p. 73: «Nicht allain werden erfunden in geistlichen und gelehrten sachen und notarien grosser menge, sondern auch in weltlichen krig und dreflichen erfaren oberisten und krigsleyt – daß sich man wol in ob angezogen capitlen und im stambaumen bey den grafen von Arch und Lathron allein so vil bey unsern tagen gehabt haben...».

153 A. SPAGNOLETTI, *Prìncipi italiani e Spagna*, pp. 206-207, in merito alla durata cinque e seicentesca dell'ideologia militare.

solitudine delle famiglie che esaltando la nobiltà di sangue nascondevano «una sotterranea polemica nei confronti dei sovrani, rei di aver reso la nobiltà un oggetto di mercato»[154]. La precoce discesa in città di alcuni lignaggi feudali[155], risiedendo nei paraggi di *cives* facoltosi che si procacciavano figure araldiche da un imperatore perennemente squattrinato, adeguava le loro risorse a una mobilità sociale che faceva della ricchezza economica un veicolo efficace per ottenere prestigio e onore[156].

Sigismondo Thun spingerà il 'tradimento' delle sue origini rurali fino a eleggere come luogo di sepoltura non la cappella posta in castel Bragher ma il monastero agostiniano di San Marco, nel quartiere tedesco della città; una decisione presa nel 1456, undici anni prima della morte, dotando la chiesa di affitti e livelli affinché il priore facesse celebrare ogni anno, in perpetuo, il giovedì e il venerdì delle quattro tempora le «vigilias mortuorum supra sepulcrum ipsius domini Sigismundi», disponendo un piccolo lascito al campanaro che suonasse la domenica precedente la funzione per «indicere et manifestare populo qua die dicta officia fieri debeant»[157]. I delicati condizionamenti a cui obbedivano le scelte del sepolcro, l'«influenza della famiglia di appartenenza, delle famiglie alleate, della politica generale del gruppo nobiliare»[158], si rivelavano così l'ennesimo segno del facile ambientamento cittadino occorso ai nobili Thun. Seguendo l'esempio paterno, anche i figli di Sigismondo, benefattori del monastero degli Agostiniani, dove ordineranno di esse-

154 C. DONATI, *L'idea di nobiltà*, p. 279.

155 Il primo estimo delle case cittadine, portato a termine nel 1507, elencava le residenze urbane di quattro feudatari 'tirolesi', Baldassarre Thun, Jacob Trapp, Nicolò Firmian e Nicolò Trautsmandorff; non a caso lignaggi che da tempo figuravano quali componenti dell'ufficialità vescovile: BCT, *AC*, ms 3484, *sub voce*.

156 J.A. MARAVALL, *Potere, onore, élites*, p. 141.

157 E. LANGER, *Die Geschichte der Familie Thun im dritten Viertel*, pp. 109 e 230*-231* (30 luglio 1456).

158 M.A. VISCEGLIA, *Il bisogno di eternità*, pp. 122-123.

re seppelliti[159], avrebbero diviso le loro occupazioni tra il patrimonio feudale, le cariche di capitano del Buonconsiglio e le cure del palazzo di contrada Belenzani. L'assuefazione alla piccola società trentina doveva conoscere freni insormontabili; l'*Adel* tirolese insediata in città si sarebbe sempre rifiutata, e con successo, di pagare i carichi fiscali assegnati ai *cives*[160]. Difficile però ignorare le conseguenze di un'opzione che proseguiva a frammentare l'unità del lignaggio, dislocava le sue solide basi patrimoniali, appoggiava lo stesso ricordo degli avi in luoghi di culto separati: durante le funzioni i monaci di San Marco avrebbero dovuto «nominare personas defunctorum ipsius domini Sigismundi que sibi dabuntur scripte in zedula»[161], non gli eredi di tutto il casato. L'affievolirsi delle solidarietà di sangue, il lento distacco tra i rami consortili, si accoppiava alla stabilità dei possessi; i feudi tirolesi e vescovili puntualmente confermati, gli allodi che ciascuna linea trasmetteva senza impacci ai discendenti[162]. Ora la famiglia Thun non sentiva più il bisogno di un senso dell'onore che s'identificasse, come sinonimo di rispetto e di notorietà pubblica, nella difesa della terra. Lo sciogliersi dell'onore familiare dalle sue radici materiali, proprio nell'attimo in cui esse diveniva-

159 ATD, Karton 8, Simone Thun, figlio di Sigismondo e signore della contea di Castelfondo, testava l'8 aprile 1497 decidendo di essere sepolto «in Sannd Marx Closter zu Trient», accanto alla tomba del padre.

160 Come raccomandava Nicolò Firmian al cognato Baldassarre Thun: ATD, Karton 125, 8 maggio 1507; del resto, «dominus Nicolaus Formianer et nobiles de Thono» erano i primi ad essere ricordati dai consoli, nel 1493, tra i nobili che possedevano «bona et redditus» a Trento; BCT, *AC*, ms 889.

161 E. LANGER, *Die Geschichte der Familie Thun im dritten Viertel*, p. 231*.

162 Allo stesso tempo, la struttura del lignaggio aristocratico subiva un processo di disciplinamento. Non a caso i pastori cattolici e calvinisti che batterono la Scozia del secondo Cinquecento misero da parte le differenze confessionali nel condannare ogni atteggiamento lesivo della «familia autorithy». Ciò era sufficiente, osserva K.M. BROWN, *Bloodfeud in Scotland*, p. 202, «to preserve the family as an organic social unity, but, in common with much of the rest of Europe, it was not enough to guarantee the same level of political potency for kinship».

no più sicure, rendeva quasi superfluo tutelare i legami di parentela attraverso l'idioma della *vendetta; altri* linguaggi, altre pratiche, apprese nel tempestivo inurbamento e capaci di orientare in modo efficace le scelte della famiglia, potevano soddisfare quello scopo.

Capitolo settimo

Le leggi della città

1. *Avvocati di fiducia*

C'è quasi un moto di stupore nelle parole dettate da Sigismondo Thun ad Approvino degli Approvini, due giorni prima di morire. Ha chiamato al suo capezzale uno dei notai più in vista della città per informarlo della causa che Vittore, figlio del fratello Antonio, ha da poco intrapreso contestando le quote di eredità pervenutegli. Premette ad Approvino che le divisioni tra lui e il fratello si erano fatte equamente, quando nel 1429 Antonio aveva rinunciato alle sue parti dei castelli di Bragher e Altaguarda trasferendosi nel *Gericht* di Stein am Ritten, sopra Bolzano, concesso in pegno ai fratelli dal duca Federico IV per risarcirli dei loro crediti[1]. Avrebbe fatto qualsiasi cosa prima di venire al litigio con Vittore: «Sed nepos meus volebat me equitare et fortiter pungere. Nolui pati»[2]. Il processo aperto a pochi mesi dalla morte rispetta la sua volontà di moderazione e percorre le solite tappe delle cause nobiliari, in un'atmosfera discreta d'incontri e di contrattazioni private.

I tre figli di Sigismondo, rappresentati da Francesco Arco, dal *Hofmeister* tirolese Jakob Trapp e da Balthasar von Liechtenstein, assieme a Lienhart von Welseck e Oswald von Wolkenstein, procuratori del cugino Vittore, annunciano di rinviare la decisione a un giudizio arbitrale. La ratifica del compromesso, siglata di fronte al principe Hinderbach e al

[1] E. Langer, *Die Geschichte der Familie Thun im dritten Viertel*, p. 5.

[2] E. Langer, *Die Geschichte der Familie Thun im dritten Viertel*, p. 257, la scrittura notarile risale al 22 gennaio 1467.

capitano all'Adige Christof Botsch, conferma che la causa non verrà mai sottratta agli sguardi rassicuranti di una commissione arbitrale[3]. Un esito scontato nella fitta sequela di discussioni che accompagnano le morti dei feudatari trentini; l'andirivieni di commissari e di giudici delegati nella contea d'Arco è stato in fondo il prologo istituzionale alla sentenza emessa da Adriano Castellesi nel rispetto dell'informalità che distingue i processi nobiliari. Tuttavia, anche le querele tra i consorti Thun prima del verdetto arbitrale s'imbattono in un genere di diritto estraneo alle consuetudini tirolesi. Sigismondo sul letto di morte non ha raccomandato ai propri figli di ricorrere al *Landrecht* comitale nella causa; in quelle circostanze la fonte giuridica citata nei testamenti familiari non gli è parsa vantaggiosa ad appianare lo scontro con il nipote: «Sed adhuc – ha aggiunto nelle ultime righe della sua dichiarazione – quando vellet differentiam nostram ponere in manibus quatuor doctorum qui nostram differentiam et questionem cognoscerent et [esa]minarent, ego essem contentus»[4]. Simone, Giacomo e Baldassarre, capitano della città, onorando la volontà del padre, hanno commmissionato ad Approvino la ricerca dei pareri legali. Il notaio è un vecchio conoscente della famiglia e non ha accampato scuse nell'incamminarsi alla volta di Padova, in compagnia di Calepino Calepini, «per spazar li fati» dei fratelli Thun come «lo inpromese ala Magnificentia de vostro pare in le soi fine»[5]. Servitore accorto e fedele, Approvino scriverà da Padova ai suoi clienti soddisfatto di aver ricevuto «consilii dei cossì excelenti homini che siano in Italia, ei quali mediante la iusticia conseia el instrumento dele partison valer». Scusandosi di qualche imprevisto, manda subito in città un corriere che custodisce nei suoi bagagli i *consilia* di tre professori dello studio, Alessandro Tartagni, Bartolomeo Cipolla e Pietro «de Barbo-

[3] E. LANGER, *Die Geschichte der Familie Thun im dritten Viertel*, p. 108: il compromesso veniva sottoscritto a Bolzano il 2 gennaio 1468.

[4] E. LANGER, *Die Geschichte der Familie Thun im dritten Viertel*, p. 257.

[5] E. LANGER, *Mittelalterliche Hausgeschichte der edlen Familie Thun*, p. 299* (originale della lettera in ATD, Karton 123, 31 ottobre 1467).

lis»[6], d'accordo nel provare la bontà dello strumento di divisione tra Antonio e Sigismondo[7]; essi documentano con asciutta essenzialità l'inconsistenza delle richieste accampate da Vittore sui beni confluiti nell'altro ramo familiare dopo la firma della convenzione.

La sentenza arbitrale emessa dal vescovo Hinderbach a Bolzano nel giugno del 1469[8], presenti i Thun e i nobili tirolesi che hanno fatto da loro procuratori, dimentica di menzionare le opinioni dei giuristi. La relegazione dei *consilia* patavini ai momenti intermedi della causa, semplici materiali preparatori da cui togliere alla fine gli argomenti del verdetto, ha conservata la pacata simbologia delle mediazioni aristocratiche. La stessa successione di registri processuali, le letture dei pareri giuridici travasate nella sommarietà di un verdetto arbitrale, esprime la riluttanza ad accettare gli schemi canonici dello *ius commune*. Eppure le crepe aperte nel tessuto familiare[9] vengono richiuse pacificamente grazie all'impiego di fonti giuridiche magari poco amate entro le commissioni arbitrali ma da cui adesso è scomodo prescindere. Legami esterni che conducono alla cultura di un professore patavino o all'attività di un commissario imperiale si aggiungono alla pervasività dei legami di parentela[10]. La sosti-

[6] Probabilmente Pietro Barbò da Soncino, che dal 1464 risulta lettore ordinario di diritto civile *de sero* a Padova; A. BELLONI, *Professori giuristi*, p. 298.

[7] E. LANGER, *Mittelalterliche Hausgeschichte der edlen Familie Thun*, pp. 330*-331*; l'originale del *consilium* di Tartagni è in ATD, Karton 123; quello di Cipolla è stampato nella silloge dei *Consilia criminalia*, cons. 22, ff. 90r-94r.

[8] E. LANGER, *Die Geschichte der Familie Thun im dritten Viertel*, pp. 268-270.

[9] Rese più frequenti dalla crisi delle comunità consortili che fino al XV secolo erano state il modello consueto di aggregazione nobiliare: A. ROMANO, *Famiglia, successioni*, pp. 42 e ss. Per quanto riguarda il ricorso ai *consilia*, I. BAUMGÄRTNER, *Consilia – Quellen zur Familie in Krise und Kontinuität*, pp. 43-66.

[10] Proprio come l'emergere del processo penale risiede «dans cette spécialisation des appareils étatiques pour le règlement des conflits que les liens de parentée et d'allégeance ne peuvent plus réguler». D. SALAS, *Du procès*, p. 75.

tuzione delle norme procedurali alle ragioni del sangue, nelle violenze del processo Arco, nei tranquilli compromessi della causa Thun o nelle divisioni dei conti Lodron, tende dunque ad assicurare ciò che i tradizionali meccanismi familiari e le scarne consuetudini del *Landrecht* tirolese garantiscono sempre meno.

Ricucire gli strappi a una situazione di legalità compromessa, sciogliere un conflitto o punire un criminale, non esaurisce le incombenze dei processi; il linguaggio delle sentenze ritaglia attorno ai convocati uno spazio di sottomissione. Se i continui litigi sulle quote d'eredità aristocratiche scivolano nella penombra dei compromessi è perché l'immagine delle inimicizie risolte con il dialogo e la persuasione della parentela protegge la solidità familiare dalle intrusioni di una giustizia formale e autoritaria. L'armonia e la pace tra i membri del lignaggio, o almeno l'illusione della pace, difendono la sua indipendenza[11]. Le contese patrimoniali risolte da un arbitrato sono un comodo sotterfugio per offrire il più a lungo possibile quest'impressione di immunità. Ma anche nelle controversie più ostiche, le commissioni dei giudici delegati hanno immesso nell'ideologia dell'azione penale logiche di compromesso in grado di attenuare le tecniche più cupe della repressione.

È una realtà che si allaccia ai condizionamenti sperimentati dalle istituzioni per imporsi su quello sfondo di poteri connessi al dominio diretto o indiretto della terra, al possesso delle armi e al vassallaggio che si ritrovano nelle campagne del tardo Medioevo; se tali istituzioni «hanno potuto stabilirsi in modo durevole, se hanno saputo, beneficiando di tutta una serie di alleanze tattiche, farsi accettare, è perché si sono presentate come istanze di regolazione, di arbitraggio, di delimitazione, come un modo d'introdurre un ordine tra questi poteri, di fissare un principio per unificarli e distribuirli secondo delle frontiere ed una gerarchia stabilita»[12].

[11] Spunti di grande interesse sulla «ideology of harmony» sono nel saggio di L. NADER, *The Crown, the Colonists*, pp. 332 e ss.

[12] M. FOUCAULT, *La volontà di sapere*, p. 77.

La fiducia prestata a *consilia* in cui si dimostra la validità di un «instrumentum stipulatum et scriptum... in districtu et diocesi tridentina, in qua servatur ius commune»[13] e, poco dopo, l'attestazione di obbedienza al *Landrecht* comitale[14] ingenera curiosi rimandi a leggi e a consuetudini discordi sotto cui si muovono pratici accomodamenti. I *nobiles maiores* dell'episcopato respingono sdegnati le citazioni degli sbirri podestarili e in occasione di contenziosi tollerano solo di adire il loro *Hofgericht*, la corte di giustizia riservata che i conti del Tirolo hanno premurosamente istituito a Bolzano. Ma la presunzione di vivere sempre «nach gewonhait unnd ordnung des Lanndsprauchs der graveschaft Tyroll»[15], dura il lasso di tempo sufficiente ad accorgersi che le leggi cittadine proteggono altrettanto bene l'onore aristocratico.

L'assommarsi di norme romane e canoniche, statuti e consuetudini locali assemblate nello *ius commune* corrisponde all'estesa varietà di meccanismi a cui fa ricorso la giustizia di antico regime. Coesistono nei processi razionalità che possono escludersi a vicenda, completarsi oppure susseguirsi in un'unica sequenza temporale; i riti inquisitorio o accusatorio, le condanne d'ufficio o i compromessi possono sovrapporsi e invertirsi lungo uno stesso procedimento[16], o cedere il passo a quei rimedi di tipo compositivo, gli arbitrati o le paci, che gli uffici spesso preferiscono alle formalità dell'*ordo iudiciarius*[17]. Tra i modelli di procedura le solu-

[13] B. CAEPOLLA, *Consilia criminalia*, cons. 22, f. 93v, n. 24.

[14] Il diritto della contea accettò solo nel 1619, tra gli ultimi territori tedeschi, la formale sussidiarietà dello *ius commune*; G. STRAUSS, *Law, Resistance and the State*, p. 89.

[15] ATD, Karton 126, 17 novembre 1502, da una lettera di Antonio Thun a Paul von Liechtenstein. Ma si vedano anche i patti nuziali di Aliprando Cles, sottoscritti nel 1477 «nach gewonhait adels herkomen und landsrecht der Grafschaft Tyrol»; BCT, ms 5287/12.

[16] D. SALAS, *Du procès*, p. 103, e, di taglio più generale, le considerazioni esposte da N. ROULAND, *Aux confins du droit*, p. 167.

[17] Sugli intrecci dei modi di soluzione dei conflitti esiste una bibliografia ormai vastissima. Mi limito a segnalare, anche per la diversità di approcci seguiti e la ricchezza di spunti: T. KUEHN, *Law, Family*; A. ZORZI, *Ius*

zioni di continuità risultano meno brusche di quanto appaia in superficie; così la separatezza delle corti giudiziarie in cui un giudice infligge l'*inquisitio* al riparo dalle curiosità degli avvocati, o le riunioni familiari in cui le parti vengono chiamate a trovare un accordo discutendo di fronte a un arbitro o a un giudice delegato non sono momenti che sempre si respingono.

Preme al capitano Pankratz Khuen che le ingiurie pronunciate da Antonio Cimarost contro la memoria di Aliprando «de castro Clesii ac suorum filiorum et totius sue agnationis et cognationis» non facciano divampare la spirale sanguinosa delle vendette. Ricevuto il «libellum diffamatorium» e avviata l'indagine, ha speso con saggezza il proprio tempo convincendo l'incauto Cimarost a ritrattare l'oltraggio. Di questa monca *inquisitio* rimangono così le parole pronunciate da Michele Cles che accetta l'umile petizione di scuse «pro se et fratribus suis et generaliter pro omnibus suis attinentibus amicis benivolis et sequacibus» e promette di scordare le offese «nec ultionem, sive vindictam facere»[18]. Preme a Sigismondo Thun che la causa con il massaro Antonio da Coredo intorno al possesso di alcuni immobili non si areni nel foro podestarile; nominato suo procuratore Approvino degli Approvini, d'accordo con gli avvocati del da Coredo consegna una semplice narrazione dei fatti al dottor Antonio de Fatis, che ospitato nella sala grande del palazzo Thun apre il procedimento. L'omissione del libello, con il quale iniziano i procedimenti ordinari, non preclude il ricorso ai «mendicata suffragia»[19] dei consulenti di Sigismondo e alle repliche stizzite di Giovanni Antonio Guaschetta che patrocina il da Coredo e vorrebbe procedere nello stile degli avvocati trentini, ma snellisce l'iter del litigio togliendolo inoltre dal tribunale del giudice cittadino.

erat in armis; A.M. HESPANHA, *La gracia*; C. POVOLO, *La conflittualità nobiliare*; D.J. CLAYTON, *Peace Bonds and the Maintenance of Law*, e i saggi raccolti in J. BOSSY (ed), *Disputes and Settlements.*

18 BCT, ms 5291/10, 6 marzo 1506.

19 E. LANGER, *Die Geschichte der Familie Thun im dritten Viertel*, p. 99.

Le combinazioni entro modi istituzionali e informali di giudicare sono innumerevoli. Sotto forma di prescrizioni e di consigli, la dottrina ha raffigurato l'incompatibilità teorica che oppone certe soluzioni procedurali, ma la pratica giudiziaria ha disatteso la rigidezza di ogni categoria formale. E sorprende solo in parte che gli interpreti della profonda compenetrazione tra i modi giudiziari siano i giurisperiti locali. Con i primi anni del XVI secolo, la lettura dei protocolli notarili fa luce su quel lato della loro professione che, ignoto alle carte processuali, non è meno decisivo per capire la crucialità del collegio nella società cittadina.

Paci private, compromessi, remissioni concordate di offese verbali, cospargono i libri notarili ingrossando una *routine* giudiziaria di cui si cercherebbero invano riscontri negli archivi del podestà o del tribunale vescovile. Per risolvere un caso d'eredità o comporre l'omicidio commesso da un ciabattino bergamasco in un atto di pace privata basta quel po' di diritto che Giovanni Antonio Da Ponte ha appreso sui manuali d'arte notarile[20]; quando però aumenta lo spessore cetuale dei clienti, le conoscenze o l'autorevolezza del notaio si fermano sulle soglie delle residenze di qualche giurista; «in domo et stuba» dello «spectabilis utriusque doctore» Antonio de Moris, i fratelli di Margherita Clementi accettano un matrimonio riparatore allo stupro della sorella[21]; i «nobiles de castro Volsanae» in lite con gli eredi di Gualtiero Calepini, il conte Alessandro Arco, che protesta per gli sconfinamenti di Nicolò Castelbarco nel giudizio di Mori e

20 AST, *Notai di Trento*, Giovanni Antonio Da Ponte, III 17, cc. 8r-9r e c. 46v; ma i protocolli di questo notaio, che roga nel primo trentennio del Cinquecento, sono ricchissimi di paci private e compromessi: I 1, c. 3v, c. 6v, c. 37v, c. 41v, c. 44r; I 2, cc. 23r-v; I 4, cc. 43r-v; c. 3v, c. 43r; I 9, c. 12v, c. 95v; II 13, c. 85v, c. 91r, c. 164r, anche se in quest'ultimo caso il da Ponte riconosceva che alla stesura «concordium» aveva contribuito il dottor Antonio Gardelini, già podestà di Trento.

21 BCT, ms 2270, Atti del notaio Girolamo Gallo, c. 42, 7 luglio 1498. Un altro «instrumentum pacis» sottoscritto per intercessione di Antonio de Moris, massaro e consigliere vescovile, «per tactum manus in signum vere et perpetue pacis per se et eorum heredes» in AST, *Notai di Trento*, Giovanni Giacomo Calavino, II 5, c. 101v, 30 marzo 1504.

Brentonico, ratificano il loro compromesso nello studio di Antonio Quetta, ultimo esponente di una dinastia notarile anaune e influente cancelliere principesco[22]. I due aristocratici, cercando una soluzione, si sono rivolti dapprima al vescovo quale «dominus feudi» e ai reggenti tirolesi considerati gli «iura» che la maestà cesarea detiene nei feudi; la proposta della soluzione amichevole è venuta da Innsbruck, racchiusa in una lettera al capitano della città, e ora Alessandro elegge il proprio arbitro nella persona del barone Giorgio Firmian mentre il Castelbarco nomina suo procuratore Andrea Regio, *civis* addottorato e come il Quetta membro del consiglio vescovile. Il succedersi di udienze formali o di riunioni in case private[23], di arbitri togati o laici, risponde a criteri precisi: nel palazzo di Giovanni Antonio Pona, «volentes litium anfractus evitare ac gravioribus expensis facere» il notaio Girolamo Gallo risolve il contenzioso ereditario di un uomo abitante a Pergine, dove il Pona amministra le sue concessioni minerarie[24]; il conte Vinciguerra Arco e Nicolò Madruzzo, presenti nel monastero di Santa Maria a Sarche, sono gli inevitabili pacificatori di un omicidio perpetrato ai confini delle loro giurisdizioni in quanto «arbitros, arbitratores et optimos patronos» delle parti[25].

Affiora dalle commissioni arbitrali un orizzonte di stretta

22 AST, *Notai di Trento*, Giovanni Antonio da Ponte, II 15, c. 92v e II 16, c. 177r, 17 settembre 1530.

23 AST, *Notai di Trento*, Guglielmo Gallo, II, 23 marzo 1514, cc. 44 e ss. La «transactio sive concordium» stipulata nella casa del dottor Giovanni Antonio Tesino, viene da un lungo giro processuale; una sentenza podestarile, un appello al vescovo e quattro sentenze difformi pronunciate da un canonico, dai *doctores* Antonio Quetta, Giovanni Paolo Schrattenberg e Antonio a Prato. Simili complicati passaggi contraddistinguono il compromesso di fronte al podestà riportato in AST, *Notai di Trento*, Guglielmo Gallo, I, 19 settembre 1528, c. 116r-v.

24 AST, *Notai di Trento*, Girolamo Gallo, I 6, c. 33v, 7 maggio 1532.

25 AST, *Notai di Trento*, Giovanni Giacomo Calavino, I 3, cc. 82r e ss., 23 luglio 1535. Come a Terlago, le proprietà fondiarie dell'*eques* Giovanni Conto de Fatis ne fanno l'arbitro naturale per accantonare in un contratto di matrimonio vecchie ruggini dotali; AST, *Notai di Trento*, Giovanni Giacomo Calavino, I 2, c. 85v, 7 ottobre 1499.

compatibilità tra rituali pubblici e mediazioni private, tra sentenze e lodi arbitrali[26], che riversa sul capoluogo le ansie di certezza della litigiosa società vescovile. I protocolli notarili danno uno spaccato della giustizia trentina che, sul filo del *patronage* nobiliare, procede di pari passo con il cauto accentramento delle sue magistrature. E la parvenza di semplicità trasmessa da queste scritture è spesso altrettanto ingannevole delle dichiarazioni di armonia verbalizzate nelle righe iniziali. L'assidua presenza di giuristi cittadini «amicabili compositores» convocati per porre fine alle vendette nobiliari testimonia l'elegante ecclettismo con cui essi legittimano quelle pratiche sociali e i loro autori[27]. Avvocati, agenti d'affari, paceri, amministratori di terre: un groviglio d'interessi troppo consistente unisce i dottori collegiati ai *nobiles castellani*[28] per garantire che i contadini visti in uno studio notarile a promettersi un «antiquum amorem» non tacciano storie d'indicibili persuasioni sofferte dai loro «otpimos patronos».

[26] Intreccio già messo bene in luce nei lavori di T. KUEHN, *Law, Family and Women*, e di C. POVOLO, *La conflittualità nobiliare*.

[27] J. WORMALD, *The Blood Feud*, pp. 132-133; egualmente i giuristi del XV e XVI secolo «were entirely aware of the strength of kinship, when they were lobbied by kinsmen and friends of a man involved in a court action, or saw them actually coming into court on his behalf».

[28] Interessi reciproci coagulati nei primi scambi matrimoniali, ad esempio nei matrimoni tra Lodron e Tabarelli de Fatis (BCT, ms 4975, c. 97v), o tra i conti Arco e i de Concini (AST, *Notai di Trento*, Angelo Costede, I 6, c. 57r, 27 febbraio 1535) o nella carriera giuridica raccomandata ai figli cadetti (AST, *Notai di Trento*, Giovanni Antonio da Ponte, III 20, c. 6r-v, 15 gennaio 1534, Sigismondo Thun, è il primo del casato ad addottorarsi «in utroque»). Sui ramificati intrecci matrimoniali dei giuristi con i lignaggi rurali, R.H. HARDING, *Aristocrats and Lawyers*, pp. 109 e ss.; G. STRAUSS, *Law, Resistance and the State*, pp. 181 e ss. A metà Seicento, anche il trattato *De juribus et privilegiis Nobilitatis* dell'austriaco Philip Knipschild consentiva sul fatto che le dignità dottorali o l'avvocatura non derogassero alla nobiltà; ed è interessante che per validare questa opinione egli si rifacesse, oltre che a Tiraqueau, al prologo della *Constitutio criminalis carolina* nel quale si giustificava «quod iudicandi sive iudicis officium nobilitati nihil quicquam deroget...»; PH. KNIPSCHILTIUS, *Tractatus politico-historico-iuridicus*, Lib. I, cap. XIV, p. 357.

In un'attività che si conforma immancabilmente a un compito di mediazione è pressoché impossibile separare le mansioni pubbliche dai quotidiani impegni professionali. Non è solo Joseph Rapp, un *Beamte* dell'amministrazione austro-ungarica, a biasimare la vocazione affaristica dei dottori trentini; anche un seccato Bernardo Cles, nel 1528, redarguisce i suoi luogotenenti affinché i «privati negocii» non impediscano di provvedere «ad causarum expeditionem et regiminem nostrum»[29]. Ma l'ammonizione di un principe che ha ispirato la propria carriera alla fusione tra la *militia* degli avi e lo studio giuridico, e conosce uno ad uno i dottori insediati nella reggenza, assomiglia a un rimprovero passeggero. Il suo fiscale, il notaio Angelo Costede, il fidatissimo cancelliere Antonio Quetta, continueranno a tessere mediazioni e arbitrati approfittando del prestigio di essere ben introdotti a corte[30]; e i suoi luogotenenti non avranno esitazioni nell'eleggersi arbitri di un omicidio, scegliendo poi la solennità della «stuba cancelleriae» per siglare con la remissione di «omnes et quascunque offensas et iuniurias illatas ex causa dictae mortis»[31] un alacre lavorio di abboccamenti personali, ufficiosi e lautamente retribuiti, condotti dal dottor Andrea Regio. Verso tale genere di vincoli giudiziari il Cles deve essere indulgente. Intuisce l'importanza,

[29] AST, *APV, CC*, B 15 II s., fasc. 2, c. 60r-v: «Si tamen privati negocii quacunque necessitas urget non inficiamur aliquem ex vobis ad biduum absentari posse, sed ita quod dum unus abest alii residant ad causarum expeditionem et regiminem nostrum. Si extranea commissione aliquo locorum concedere oportuit (ut asseruistis) non videmus cum illorum de regimine aut alterius cuiusvis mandatum potius quam nostrum observandum sit, qui servitutem nobis tantummodo et non cuipiam alio debetis quos ad curam civitatis et iurisdictionum nostrarum suscepimus quod si pro arbitrio alieno in futurum facere proposuissetis rescribetis et rebus nostris consulemus in tamen res esset tante importantiae ut secus fieri non conduceret».

[30] AST, *Notai di Trento*, Angelo Costede, I 1, c. 2r, c. 4r, c. 7v, c. 10r, c. 37v, c. 51v, c. 82v, c. 96r, c. 128r, c. 158v; I 2, c. 10r, c. 12r (con Antonio Quetta «iudex et compromissarius»); I 4, c. 68r («compositio et transactio» ottenuta per intercessione del notaio e di Antonio Quetta); I 6, c. 57r, c. 63r, c. 95r; II 7, c. 17r, c. 26r, c. 150r, c. 182v.

[31] AST, *Notai di Trento*, Angelo Costede, I 6, cc. 63r-65v, 3 marzo 1535.

appena nascosta alle carte pubbliche, del tessuto clientelare che avvolge la capitale dell'episcopio e le periferie rurali, la costrizione dei legami privati quando li si rafforzi con le formule del diritto. Perciò, nonostante i richiami, egli non spingerà mai a fondo i rimproveri all'indubitabile sete di guadagno dei *doctores* cittadini e chiuderà un occhio su quei vizi caratteriali che tanto urteranno la burocratica moralità del *Kammerprokurator* Rapp.

Il quale tuttavia non aveva mancato di notare come l'avidità dei giuristi fosse ben protetta dalle istituzioni trentine. Era una convizione, benché non esplicitata sino in fondo, che gli veniva dall'esame degli statuti clesiani. Descritto nel *liber de criminalibus*, il processo penale era un misto di accusa e inquisizione in cui ancora una volta la qualità dei riti, ad esempio l'applicazione dei tormenti, o la misura delle pene venivano comminate a discrezione del podestà e del ceto forense[32]; sanzioni efferate, relitto di leggi medievali, erano previste per crimini di cui si stentava a intuire la gravità. Ma se gli statuti non esitavano a punire con l'impiccagione un semplice furto, quelle stesse leggi contemplavano per l'omicidio o le ferite di sangue l'assurda scappatoia della pace privata, che consentiva di estinguere reati pubblici gravissimi con il versamento di una somma monetaria qualora il colpevole avesse chiesto perdono alla famiglia della vittima entro un mese o, nel caso di una vittima forestiera, entro un tempo doppio.

All'istituto del *facere pacem* il magistrato asburgico riservava le accuse più sferzanti della sua trattazione. Ignorando le riserve statutarie[33] il «Friedenmachen gelang auch beinahe

[32] J. RAPP, *Über das vaterländische Statutenwesen* (1834), p. 43: «Oefter war das Verfahren ein Mitteldïng zwischen dem Anklagsprozesse und der ämtlichen Untersuchung, was von dem Ermessen des Richters und wohl auch von dem Gutbesinden des aktuirenden Notares und der eingeschrittenen Advokaten abhing».

[33] T. GAR, *Statuti della città di Trento*, rubrica 97, De homicidio, p. 291: «Decernentes etiam quod pacis beneficium non prosit in homicidio facto per conductum pecunia, vel praemio dato, vel promisso, nec in parricidio, nec homicidio commisso contra consanguineos, vel affines, usque ad

immer», era pratica comune insomma anche quando il reo, fuggito in altri territori per sottrarsi alla giustizia, aspettava che i propri parenti, o meglio i loro avvocati, concordassero la ritrattazione delle accuse. Rapp non dubitava che la maggiore frequenza dei crimini di sangue nelle parti del Tirolo italiano rispetto a quello tedesco fosse tuttora il portato di un costume giudiziario sopravvissuto alla morte delle istituzioni vescovili. Solo le norme dell'«österreichischen Strafgesetzbuches» avrebbero posto fine al conservatorismo dei consoli trentini. Perché i compilatori degli statuti si fossero impuntati a difendere procedure criminali così obsolete, perché avessero rifiutato ogni ragionevole modifica a uno stile forense prolisso e iniquo risultava incomprensibile al *Kammerprokurator*; non così, ovviamente, ai virtuali imputati della sua requisitoria.

2. *I molti autori dello statuto clesiano*

Tre secoli prima, l'esigenza di porre fine all'irrisolta questione degli statuti udalriciani, entrati in vigore ma mai formalmente accettati negli ambienti consolari, veniva ripresa in mano dal vescovo Neideck. Due ordini di cancelleria intimavano nel 1509 «ai homini eletti che fano i statuti novi» di procedere celermente nella redazione del nuovo codice[34]. C'erano le premesse per un lavoro finalmente avviato; in aprile il massaro registrava l'uscita di sedici lire e otto grossi pagati al podestà che su invito dei «savi di Consei» aveva fatto portare a Trento un esemplare degli statuti di

quartum gradum de jure canonico, quibus casibus si pacis beneficium prodesse debeat, vel non, stetur arbitrio Rever. Domini, vel Jusdicentis sui. Et idem in quocunque homicidio proditorie commisso...».

[34] BCT, *AC*, ms 2199, c. 10v: conti del massaro della comunità Calepino Calepini: «Ittem ho spexo per cavar doi mandati dala Canzelaria del signor che vada uno mandato ai *homini eletti che fano i statuti novi* chei deba dar spazament et riva da far li statuti sotto una pena, et laltero mandato si va a misser Nicholo Aprovin che deba solicitar ali sorascritti homini che daga spazament ali ditti statuti per comision di savi de Consei; adi 16 del mese de zenar 1509...».

Ferrara; altre piccole somme venivano devolute per i pasti della commissione statutaria e, il mese seguente, per scaldare «la stua» dove era solita ritrovarsi[35]. La guerra contro Venezia e gli impegni militari del Neideck, luogotenente di Massimiliano I a Verona dopo la vittoria di Agnadello, interrompevano i lavori, con presumibile sollievo del magistrato, poiché occorreva attendere nove anni prima che gli statuti tornassero nell'agenda degli impegni consolari. Solo in una riunione del maggio 1518 infatti, «cum absistentia et convocatione quamplurimorum convicinium» il consolato ordinava che si provvedesse «super confirmatione statutorum compilatorum et noviter factorum, et quod solicitetur quod sexdecim ellecti alias revideant si vivunt, si minus quod subrogentur alii»[36]. Dodici nuovi membri sostituivano i defunti nella commissione e ad essi si aggiungevano tre consoli «ad solicitatores pro statutis perficiendis»[37]. Uno di essi, a riprova dello scarso entusiasmo dell'*élite* cittadina, ricusava già a luglio l'incarico, mentre il notaio della comunità Giovanni Giacomo Callavino si disponeva a verbalizzare «omnia que per deputatos ad statuta fuerint decreta et conclusa»[38].

Ma i lavori procedevano a rilento e verso fine anno il vescovo Cles ammoniva i consoli a terminarli, minacciando in caso di negligenza «ne decetero statuta antiqua huius nostre civitatis amplius sint in usu nec secundum ea in futurum iudicetur»[39]. La perentorietà dell'ordine clesiano smuoveva l'indolenza del consolato. Un brogliaccio di rubriche civili

[35] BCT, *AC*, ms 2199, c. 18v e 19v.

[36] BCT, *AC*, ms 3867, c. 14v, 27 maggio 1518.

[37] BCT, *AC*, ms 3867, c. 16r, 29 maggio 1518.

[38] BCT, *AC*, ms 3867, c. 19r, 2 luglio 1525.

[39] AST, *APV*, *Libri copiali*, serie I n. 2: c. 43r, 12 dicembre 1518: «quia tamen advertimus vos fuisse sub nobis tardos et negligentes et ittidem fecisse predecessores vestros etiam sub bona memoria predecessorum nostrorum qui usque in diem hodiernum confirmationem statutorum vestrorum et antiquorum et de novo edendorum aliarum vestrarum exemptionum et iurium si quae vobis competunt a nobis obtinere et consequi distulistis».

in parte esemplate sul testo statutario veronese del 1450, cosparso di correzioni e di cancellature, circolava tra gli uffici comunali nei primi anni venti. La commissione aveva proceduto a rivedere la copia manoscritta sbarrando con un «deleatur» i capitoli ritenuti incongrui all'ordinamento trentino: si erano tolte le rubriche che permettevano di ricusare i notai sospetti, limate alcune espressioni giudicate offensive al decoro dei procuratori; la devoluzione di certe multe al «massario Collegii notariorum»[40] e l'aggiunta di qualche rubrica, ad esempio la *De captis non incarcerando nisi in episcopali palatio*[41], facevano indovinare autori forse svogliati ma dalla fisionomia riconoscibile. Dopo un sollecito da parte del cancelliere Quetta[42] e un secondo monitorio clesiano a concludere «reformationem statutorum dudum inchoatam»[43], l'irritante flemma consolare dovette fare i conti con un abbozzo statutario prodotto dal consiglio vescovile. Per esaminarlo – nel frattempo si era arrivati al febbraio del

[40] BCT, *AC*, ms 1285, c. 27r-v, cc. 29r-30v e ms 1417 (che costituisce la continuazione del precedente), c. 80r. Il plagio degli statuti veronesi è evidente a c. 99r, nella rubrica n. 44 «De habendo consilio...»; l'*incipit* veronese suona infatti «Ex forma etiam partis captae in Consilio Rogatorum et litterarum ducalium...», frase che, cancellata da un tratto di penna, compare nel manoscritto. Alle cc. 53r, 54r del ms 1417 due rubriche, «De advocatis compellendis ut causis intersint» e «De patrocinio prestando pre quemlibet advocatum contra alium advocatum», entrambe cancellate dal notaio Calavino, corrispondono alle prime rubriche degli *Statuta advocatorum sive consiliorum* immessi nell'edizione veronese del 1450. Ma altre, ad esempio la «De advocatis Communis Tridenti», anch'essa segnata con «deleatur», non hanno alcuna analogia con l'esemplare scaligero. Numerose affinità con lo statuto veneto aveva già rilevato, senza conoscere questo manoscritto, H. VON VOLTELINI, *Gli antichi statuti di Trento*, ammettendo per altro la possibilità d'intersezioni con altri codici d'area veneta e lombarda. Inoltre G. GENTILINI, *La genesi degli statuti perginesi*, in un interessante lavoro ha potuto dimostrare come molte rubriche clesiane si ritrovino già tra gli statuti del grosso borgo minerario di Pergine, conclusi nell'anno 1516.

[41] BCT, *AC*, ms 1417, c. 150r; si eccettuavano solo gli imputati di omicidio proditorio, di lesa maestà e della «diffidationem contra patriam».

[42] BCT, *AC*, ms 3867, c. 93r, 23 gennaio 1522, «vigore monitionis» di Antonio Quetta.

[43] BCT, *AC*, ms 1747, 26 giugno 1523.

1525 – la comunità eleggeva quattro cittadini, uno per quartiere, incaricati di rivedere le

«novas additiones factas per Reverendissimum Dominum et illis revisis in uno quaterno separato conclusiones suas ad partem negativam vel affermativam prout eis videbitur faceant reproducere infra sex dies proximi futuri coram dominos consules, qui eas revidebunt una cum aliis ellectis»[44].

Le tergiversazioni sarebbero probabilmente continuate se in maggio, a scombinare i piani dei due avversari, non fosse sopraggiunto ciò che a Sigismondo Thun, dal suo castello anaune, era parso il preavviso dell'imminente diluvio universale[45]. Lo scoppio del *Bauernkrieg*, annunciato dal moltiplicarsi delle *Absagen* rurali[46], colse di sorpresa la nobiltà vescovile. Propagatisi velocemente dalle regioni tedesche i focolai della guerra contadina avevano attecchito nelle vallate del Noce, a oriente nella Valsugana, tra Pergine e Levico, e di lì erano penetrati velocemente nel capoluogo. Il 12 maggio, Giovanni Ettinger, segretario del vescovo, descriveva l'arrivo della rivolta a Trento: «in momento omnia mutantur, iam omnes platee armorum strepitu clangunt, concurrunt omnes, et si viginti causam interrogant quare ista fiant, nulla est responsionis concordia»[47]. In preda al panico il vescovo Bernardo Cles era già fuggito a Riva del Garda, da dove pensava di raggiungere la Serenissima su una barca fornita dai rettori veronesi; pochi giorni più tardi lo imitava il podestà Giovanni Castelvetro, «furorem rustico-

44 BCT, *AC*, 3867, c. 169v, 15 febbraio 1525.

45 Di «Sintflut» egli parlava in una lettera scritta al fratello Martino il 23 maggio 1525 citata da J. MACEK, *Der Tiroler Bauernkrieg*, p. 104.

46 C'erano infatti «Absager in grande abbondanza» nella contea del Tirolo e nel principato brissinense del primo Cinquecento a giudizio del cronista e giudice di Neustift (Novacella) Georg Kirchmair von Ragen, la cui testimonianza è riportata da G. POLITI, *Gli statuti impossibili*, p. 16. Ma nel territorio trentino le condizioni dell'ordine pubblico non dovevano essere migliori. In un mandato del 17 gennaio 1525, il Cles rammentava a tutti i giusdicenti un'ordinanza della contea che, constatando l'aumento degli omicidi e i reati commessi da «oziosi e vagabondi», interdiva il porto di armi da fuoco: AST, *APV*, *Libri copiali*, serie I n. 2, c. 48v-49r.

47 AST, *APV*, *s l*, cp 80 n. 125.

rum vellens aufugere», trovando riparo nel borgo tirolese di Rovereto. «In discessu – comunicava al vescovo – vidi domum capitullarem omni genere redituum spoliari dividique inter pauperes, audivi etiam publicum consilium sono campanae preambulo in platea ordinari»[48]. Restarono a presidiare la città i luogotenenti, il capitano Cristoforo Thun e Francesco Castellalto, un nobile valsuganotto da anni arruolato nelle fanterie imperiali, costretti per il momento a recedere da ogni impulso repressivo e a misurarsi con quel «publicum consilium» di rivoltosi che agitava la quiete della città. Si accinsero a riportarvi un minimo d'ordine con un provvedimento che, quando venne reso noto, inorridì gli animi ottimatizi dei *nobiles cives*. La scelta di rompere la secolare tradizione del governo stretto, ponendo a fianco del consolato una giunta degli eletti di quartiere, «que simul cum dominis consulibus» dovesse trattare i negozi della città, era un espediente tattico, per di più ritrattabile, poiché i luogotenenti l'avevano insediata solo «usque ad decisionem in concilio provinciali facienda»[49]. E benché i consoli avessero compreso la strumentalità dell'accorgimento, espressero, a futura memoria, il proprio disappunto verso la decisione:

> «quod quo ad electionem, quod nos consules non consentiebamus, nec consentimus tali electione, et quod tali electio non habeat generare nobis ullam imputationem apud superiores ...».

Al «concilio provinciali» di Merano e poi a quello di Innsbruck, cominciato il 12 giugno alla presenza di Ferdinando I e di duecento delegati contadini[50], gli ambasciatori della città presenziarono senza alcun entusiasmo assieme agli «aliqui de quarteriis». Piuttosto cauto durante la dieta meranese, l'atteggiamento dei nunzi fu a Innsbruck così smaccatamente partigiano da contrariare i rappresentanti delle giuris-

[48] AST, *APV*, *s l*, cp 80 n. 129, 17 maggio 1525.

[49] AST, *APV*, *s l*, cp 80 n. 144, c. 1r, 22 maggio 1525.

[50] J. MACEK, *Der Tiroler Bauernkrieg*, p. 230 e A. STELLA, *La rivoluzione contadina*, pp. 76 e ss.

dizioni tirolesi, i quali ben presto li cacciarono dai comitati[51], e da porre in difficoltà i deputati del vescovo Nicolò Trautsmandorff e Andrea Regio, che con l'espulsione dall'*Ausschuß* perdevano un paio di utili informatori. I quattro nunzi della città, due dei consoli e due dei quartieri, si detestavano; «quum nuncii dominorum consulum cum aliis non bene se intelligent» riferiva un edulcorato messaggio degli osservatori clesiani a commento delle divergenze da cui era scaturito l'allontanamento di Andrea Crivelli e del *doctor utriusque iuris* Tommaso Tabarelli[52]. Dissensi profondi ma repressi sul nascere con l'invito fatto ai due consoli di lasciare Innsbruck il giorno stesso dell'allocuzione di re Ferdinando alla dieta, prima che i dissapori tra «cives primarii et plebei»[53] creassero serio imbarazzo alla diplomazia vescovile[54].

Regio e Trautsmandorff avevano stilato una personale classifica dei sudditi vescovili in dieta; i più fidati erano i cittadini, pur con l'incognita dei «nunci popularium», «perfidissimi» quelli della val di Non e di Levico, si meritavano invece un «discrete» gli uomini della val di Fiemme[55]. All'origine di tanta fiducia nei confronti della delegazione trentina stava il tono prudente di un'«Instructio super articulis examinandis in concilio provinciali» stilata sulla base degli *Articoli meranesi* e acclusa al bagaglio dei nunzi consolari. Era una presa di distacco complessiva dalla dieta contadina

[51] «... et sicut a principio eos diligere ostendebant, nunc vero odio ipsos prosequantur et de Hauschus escluserunt», riferivano da Innsbruck al Cles i suoi delegati; AST, *APV*, *s l*, cp 80 n. 124, c. 1r, 18 giugno 1525.

[52] AST, *APV*, *s l*, cp 80 n. 119, c. 1v, 13 giugno 1525.

[53] Il giorno successivo all'espulsione, Tommaso Tabarelli, raccontavano Trautsmandorff e Regio, «ausus fuit intrare dietam et quasi incontinenti eiectus fuit et adeo est exosus nobilibus, ceterisque omnibus, quod nisi fuisset admonitus ab Andrea Cribello, periculum sibi imminebat ne ex fenestra palacii eiceretur, quamplures rustici id facere dixerunt»; AST, *APV*, *s l*, cp 80 n. 120, c. 2v, 14 giugno 1525.

[54] AST, *APV*, *s l*, cp 80 n. 103, c. 1r, 23 giugno 1525: «Andreas Cribellus hoc mane ab hinc discesit et domum versus tendit; Tabarellus eques a nobis etiam licentiam recedendi habuit».

[55] AST, *APV*, *s l*, cp 80 n. 124, c. 1r, 18 giugno 1525.

di maggio, di cui non si condivideva praticamente alcuna risoluzione: non la proposta di abolire i monasteri, «quum ad laicos forte simpliciter non spectet», non la diminuzione delle *corvées* signorili, «quum hoc dependeat a potestate Serenissimi Principis et dominorum castrorum», non, soprattutto, le proposte di riforma della giustizia espresse dal quattordicesimo capoverso degli *Articoli*:

«Circa XIIII de brevitate sententiarum et quod appellationes transferantur Maranum et deinde ad serenitatem principis etc. et curia in Hynspruk non habeant spirituales nec doctores etc. Deducatur quod civitas Tridenti habet principem suum Reverendissimum Dominum Tridentinum qui est princeps imperialis a quo appellationes devolvuntur ad sacram Caesaream Maiestatem et eius Cameram imperialem. Unde quo ad civitatem Tridenti et districtum non est consentiendum quod fiat aliqua immutatio in damnum Reverendissimi Domini et ecclesiae Tridenti, quod etiam esset preiudicium iurium sacrae Caesaree Maiestatis et Romani Imperii ad quod devolventur appellationes... Nec etiam ascentiendum [sic] circa statuta instantiae quia civitas Tridenti habet sua statuta confirmata a sacra Caesarea Maiestate et Serenissimis Archiducibus Austriae, quae confirmationes debent manuteneri»[56].

La città aveva «iura et statuta separata a comitatu Thirolensi», pesi e misure proprie, e non si avvertiva il bisogno di confonderli; quanto ai salari dei procuratori e degli avvocati, proseguiva l'istruzione, «habeamus statuta et leges circa hoc disponentes». Un patriottismo vescovile mai in discus-

[56] BCT, *AC*, ms 2150. Ci si riferiva esattamente al quattordicesimo articolo della dieta meranese: «Item die ogni lite che siano declarate per via de sententia da chi indrio in altre forme sia a venir, et non come erano in prima sopra la quarta et la quinta raxon tirada nientedimancho la parte che voleno tor dì et dilation si togia al primo dì quando veneno in rason et questa dilaction debia esser cognoscuda per via de sententia, zoè sopra soi testimonianze et rason in lo paese in termino triplicado de quelli del paeso, reservando le appellatione, le quale prima siano transferte a Maran e poi da Maran ala camera de la serenità del principe in Hispruck, et quello regimento a Hynspruck sia de honesti paesani che sapiano le usanza del paeso, teutonice landsprauk, come de nobili e de terre et bachete, et non de forestieri spirituali ne de doctori, et che queli del regimento togano tute le cause in loro incontinente et senza indusia sia appellatione over altre cause et a bocha, in quello loco avanti de queli eleti se procedia et non per scripti»; cfr. M. ACLER, *La completa versione*, pp. 241-242.

sione avevano messo in mostra, d'altra parte, i consoli rimasti in città, intrecciando un regolare carteggio con l'esilio rivano di Cles, il cui tema di fondo, eloquente al limite dell'adulazione, era la durevole fedeltà cittadina opposta alla cattiveria dei popolari[57]. Lettere e memoriali pubblici tacevano però il dibattito che la nervosa coreggenza tra consoli ed eletti di quartiere aveva prodotto proprio intorno agli statuti nei mesi estivi del 1525. Gli eletti dei quartieri avevano suggerito di modificare il vecchio codice sulla falsariga delle dicussioni ascoltate nella dieta meranese; a queste, con una sollecitudine negata fin lì al principe vescovo, avevano replicato i *cives*. Il documento finale, presentato al vescovo tra maggio e giugno, non era la sintesi delle due posizioni ma la somma di entrambe; lasciava intatte le reciproche diversità in un testo che, volendo esporre «alcuni gravamenti et cose... utili et honorevoli al pubblico commodo», finiva per testimoniare ancor più chiaramente le ragioni dei dissensi.

I «plebei»[58] erano ovviamente decisi a cogliere l'occasione per allargare il governo comunale; alcune richieste, ad esempio la presenza di otto eletti dai quartieri nelle nomine del magistrato e del podestà, miravano a incrinare il dominio oligarchico del reggimento[59]. I «cives primarii» invece approfittarono dell'emergenza per riscoprire motivi di ruggine con la giustizia vescovile covati dal tardo Quattrocento e che adesso, sotto la pressione della rivolta, si sperava di risolvere a proprio vantaggio. Andavano in questa direzione i capitoli sulle difese dei rei, sul ruolo, che si desiderava più ampio, degli avvocati, sull'esame dei testimoni e sull'impiego delle paci private contrapposte al processo inquisitorio[60].

57 Si vedano le tre lettere al Cles in AST, *APV*, *s l*, cp 80 n. 59, c. 1r-v, n. 133 e n. 136, tutte del maggio, giugno 1525.

58 Così nella lettera al Cles di Regio e Trautsmandorff da Innsbruck, AST, *APV*, *s l*, cp 80 n. 124.

59 AST, *APV*, *s l*, cp 4 n. 38, fasc. 1, c. 4v, suscitando però il secco diniego consolare che commentavano: «A questo capitulo li signori Consuli non hanno consentito ne consentono che se fazia questa tal zonta».

60 AST, *APV*, *s l*, cp 4 n. 38, cc. 7v-24r: «Item che se alcuno è incarzera-

Quei dottori che in una parte del memoriale erano definiti «incredibile ruina de tuto el populo»[61], venivano trattati premurosamente in altre carte, di marca consolare, proponendo che solo ad essi, non ai notai o ai giurisperiti, spettasse «lo officio de advocare, allegare, consultar et far scripture come se richiede a suo grado», senza tuttavia eccedere nelle mercedi o «consultare doi parte in una medema causa zoè pro et contra»[62].

Alla fine della scrittura, quasi ad attenuare il tono prescrittivo delle domande, il notaio introduceva una nota a margine delle proposte riguardanti il collegio:

«Nota per memoria che li suprascripti cinque capitulli non sono sta conclusi per la mazor parte ma sono reservadi in pectus Reverendissimi Domini nostri Tridenti, quando ne sarà pervenuti ala resolution del capitulo de li statuti novi posito sub rubrica de doctoribus non debentibus officium procuratoris exercere etc., quod est Capitulum 147».

to per il criminal il podestà et cadauno altro iudice debia dare la copia de indicii azioché quelo che sarà reputato reo posia legiptimamente defenderse et aziò non sia in podestà dil iudice de dir le parso così alo officio, con grave iniuria et danno de li rei»; «Item che siano deputati quatro doctori o iurisperiti sufficienti docti et discreti li quali siano ellecti per il Comun quando se creano li altri offici in lo principio de l'anno. Li quali advocati habita digna mercede siano obligati a prestar il patrocinio in ogni causa criminal di rei et lo iudice sia obligato darge uno o più de li diti advocati a requisition de li rei et se queli rei non havranno da pagar siano tamen obligati a servire gratis et amore Dei et processo fato quelo non observato sia nullo et de nisuno valore»; «Che quando se procede per via de querela non se possia examinar testimonii alcuni se prima il querelato non haverà risposto, et questo per alievamento de le spexe de rei, alias se procedia in contumatia»; in caso di rissa o parole tali che non intervenga lesioni o «gran fractura se fra zorni octo haverano fato la pace dopo questo tal delicto comesso non siano astreti uno alaltro dar querela ne per quelo lo offeso possia proceder a inquisition alcun ne tor pene»; che per ogni utilità e onore si provveda che «li doctori solum faciano lo officio de advocare, allegare, consultar et far scripture come se richiede a suo grado come fi observado per le citade de Italia come è Verona, Mantua, Brexa Vizenza et Padoa, donde li doctori per niuno modo pono procurare se non siano privati de dicto grado doctoral».

61 AST, *APV*, *s l*, cp 4 n. 38, fasc. 2, c. 3v.

62 AST, *APV*, *s l*, cp 4 n. 38, fasc. 1, cc. 24r-25r.

C'era dunque una copia di lavoro, dalla quale i luogotenenti[63] avevano ricavato le «novas additiones» presentate nel febbraio 1525, un esemplare rimasto allo stato di abbozzo nella cancelleria, che gli uffici della comunità avevano rielaborato durante le fasi più acute della rivolta.

Questa traccia statutaria verrà ripresa in autunno, mentre i commissari di Ferdinando, aiutati dalle compagnie dei conti Lodron[64] e Arco, concludevano la repressione delle bande contadine[65]. Riportato nel proprio territorio da una tragica serie di condanne capitali, il vescovo Cles tornava a premere il governo cittadino affinché ultimasse la redazione del codice. Una prima riunione degli «homines ellectos ad statuta»[66] era indetta già in ottobre, ma occorreva attendere ancora due anni prima che il magistrato chiedesse ai sindaci della pretura un contributo di seicento fiorini da versarsi al principe, al cancelliere e agli statutari per la conferma del codice[67]. Il 19 ottobre 1527 le nuove leggi cittadine erano quindi «perfecta», dopo un ventennio di inascoltate esortazioni vescovili e un trauma rivoluzionario che si era rivelato molto più persuasivo di quelle nel vincere l'apatia dei consoli.

Perché il terrore provocato dal *Bauernkrieg* era un'eredità di diffidenze e paure che si depositavano nel libro criminale

[63] Il 20 gennaio 1523 il Cles aveva infatti raccomandato che i suoi consiglieri vedessero il testo delle rubriche criminali e civili quando fossero complete; «que sic exhibita tres ex vobis qui doctores sint, diligenter de articulo in articulum perlegant et bene examinent...»; AST, *APV*, *s l*, cp. 3 n. 221, c. 1v.

[64] Il conte Antonio Lodron, già il 18 maggio 1525 rassicurava Cles della fedeltà dei propri territori: «In ogni conto, io tosto che ho inteso questi tumulti de vilani son stato drio a fornir il castello et fornito non attendarò ad altro che solicitar li subditi de quello insema cum quelli de castel Romano, ali quali de fato ho scrito et mandato...»; attendeva l'arrivo del fratello Battista con mille fanti, «et siamo tuti de bon animo de meter le persone proprie et tute le facoltà nostre et destenderse ancor più de quello poteremo...»: AST, *APV*, *s l*, cp 80 n. 127.

[65] A. STELLA, *La rivoluzione contadina*, p. 90.

[66] BCT, *AC*, ms 3867, c. 128r, 29 ottobre 1525.

[67] BCT, *AC*, ms 3870, cc. 31v-32r, 19 ottobre 1527.

dello statuto. Ammende contro i delitti campestri, misure premiali per i cacciatori di banditi, rubriche infliggenti pene durissime a chi causava un incendio o lasciava la sua possessione, furono aggiunte *ex novo* alla versione udalriciana[68]. Sul generale inasprimento delle pene si era trovato d'accordo Antonio Quetta al quale i consoli, nel biennio seguente il 1525, avevano presentato l'ultima bozza statutaria. Le note del cancelliere[69] si limitavano a ratificare con integrazioni di poco conto le proposte cittadine miranti «ad malorum castigationem». Alla rubrica *In quibus causis possit procedi ex officio*, che stabiliva di procedere anche senza querela in tutti i malefici «pro quibus poena corporis, vel sanguinis afflictiva veniret imponenda, et in omnibus aliis criminibus et delictis commissis in quibus de iure communi procedi potest, etiam si poena pecuniaria veniat imponenda in eisdem»[70], Quetta annuiva laconicamente «quum idem est de iure communi ut statutum operetur ultra ius»[71]. Ma egual-

[68] Ho collazionato la versione a stampa dell'esemplare clesiano edita da T. GAR, *Statuti della città di Trento* (originale in BCT, G. 2 c 135) con il testo degli Udalriciani reperibile nel fondo *Archivio consolare* della BCT, ms 2630. Alcune delle rubriche aggiunte nella versione data alle stampe nel 1528, e indicative dell'atmosfera che informò il clima cittadino dopo la rivolta, sono: n. 33, *De custodibus nocturnis, et quid facere debeant*; n. 34, *Quod aliqua persona non debeat transire de nocte flumen Athesis*; n. 35, *Qui ligna furantur, quomodo puniantur*; n. 37, *Qui dolose sagittaverit, vel de cuius domo aliquis fuerit sagittatus, quomodo punietur*; n. 43 *De praemio dando illis, qui ceperint aliquem bannitum pro maleficio*; n. 46, *De poena amoventium terminum*; n. 47, *De poena spoliantis aliquem possessione sua*; n. 49, *Quod liceat famulum furem capere et capitum tenere*; n. 52, *De poena recedentis a possessione, vel eam transferentis in alium contra voluntatelm eius, a quo recognoverat*; n. 60, *De poena mutantis sibi nomen, vel cognomen*; n. 62, *De incendiariis*.

[69] Sono diciotto fogli vergati con l'inconfondibile grafia del cancelliere e intitolati «Super reformationibus statutorum hec sunt que maxime videntur Reverendissimo domino consideranda et immutanda; cum ceteris potest pertransiri» in AST, *APV*, *s l*, cp 3 n. 83. Sul ruolo di Quetta nella redazione statutaria, ma con conclusioni in parte divergenti da quanto si esporrà più sotto, F. RANIERI, *Antonio Quetta e gli statuti clesiani*. Nel 1549 il cancelliere Quetta verrà nominato da Ferdinando I tra i commissari imperiali incaricati di riformare lo statuto triestino; R. PAVANELLO, *Il codice perduto*, p. 111.

[70] *Statuti della città di Trento*, p. 254.

[71] AST, *APV*, *s l*, cp 3 n. 83, c. 8v.

mente assentiva alla rubrica seguente, *Qualiter et quando et quibus ex causis possit quis tormentis subiici*, che inverava una delle richieste più caldeggiate negli ultimi decenni dai giuristi cittadini. Essa bandiva la tortura nei crimini inferiori alle cento lire di pena, accogliendo l'unico suggerimento in proposito del cancelliere[72], ma anche nei casi più gravi – «famosus latro, vel fur, vel falsator monetarum, vel proditor» – la circoscriveva all'esistenza di indizi legittimi e al rispetto di severe cautele difensive:

«quorum indiciorum copiam dari reo, aut alteri eius procuratori legitimo, vel advocato, si id postulaverit, cum termino competenti iudicis arbitrio statuendo ad ipsa indicia purganda mandamus, si per viam accusationis, vel aliter, vel alicuius privati promotionem, et seu per viam inquisitionis, ut supra, in praecedentibus statutis, procedatur, et super ipsis indiciis, si copia data fuerit, audiantur allegationes iuris, et defensiones rei, et facta super eis disputatione...»[73].

Disputare e allegare, fornire la copia degli indizi, permettere ai rei di stendere le proprie deduzioni, contenere l'esorbitanza del rito inquisitorio; tutte le condizioni procedurali che avevano sotteso la corrispondenza giudiziaria fra il vescovo e il reggimento urbano dalla fine del XV secolo venivano ora trasposte nelle pagine di un codice statutario. Si ordinava ai notai di leggere in volgare la copia delle inquisizioni o delle querele alla persona incarcerata, «et ei assignare terminum ad faciendum suas defensiones, antequam ponatur ad torturam»[74]; venivano allungati i tempi delle dilazioni e degli esami dei testimoni[75]; si tornava a ribadire:

72 AST, *APV*, *s l*, cp 3, n. 83, c. 8v.

73 *Statuti della città di Trento*, pp. 254-255.

74 *Statuti della città di Trento*, p. 252.

75 *Statuti della città di Trento*, p. 257; la rubrica permetteva all'inquisito di chiedere un giudice «non suspectus... qui requisitur teneatur adesse ipsi examinatione, sub mercede debita». Quetta avrebbe voluto escludere la possibilità dai processi accusatori, in cui questi avrebbe potuto «colludere cum reo et exponere que dicant testes»; sospetto ragionevole ma non accolto, visto che la rubrica aggiungeva: «si vero ex accusatione instituta processum fuerit, idem servari volumus».

«quod potestas, nec aliquis exercens aliquam iurisdictionem, non possit, nec debeat aliquem, seu aliquos criminaliter condemnare, aliqua occasione, nisi prius dederint competentem dilationem ad se defendendum, quae dilatio non possit esse minor dierum trium, sed dari possit maior arbitrio potestatis, inspecta qualitate personae et magnitudine negotii...»[76].

La breve rubrica alessandrina *Quod requirantur gastaldiones ad torturam*, che gli Udalriciani avevano accolto integralmente, subiva ulteriori limitazioni; il podestà e l'ufficiale che avessero comminato la tortura non in presenza dei gastaldioni o, adesso, di due consoli, venivano sottopposti a un processo di sindacato[77]; eccedendo nei tormenti «ultra modum et acriter ac immoderate» o lasciando soli i carnefici «pro aliquo notabili intervallo» i giudici sarebbero incorsi in pesanti sanzioni monetarie[78]. Le stesse norme venivano inserite nella *De modo procedendi in delictis contra absentatos*, a favore dei banditi che consegnatisi spontaneamente alla giustizia non fossero riusciti a purgare l'«indicium fugae»[79], e previste contro i notai del maleficio che avessero mancato di trascrivere «genera tormentorum et quantitatem»[80].

Come raffrenare l'impiego dei tormenti nei processi era un vecchio argomento di disputa nei territori dell'impero[81]; tutte le costituzioni criminali edite nei primi decenni del Cinquecento, dagli statuti di Worms sino alla *Constitutio criminalis Carolina*[82], avevano cercato di proporre una versione 'rego-

[76] *Statuti della città di Trento*, pp. 257-258.

[77] *Statuti della città di Trento*, pp. 251-252.

[78] *Statuti della città di Trento*, pp. 258-259: *De poena potestatis, seu alterius iudicis occidentis aliquem in tormentis, vel relinquentis in tormentis aliquem.*

[79] *Statuti della città di Trento*, p. 251.

[80] *Statuti della città di Trento*, p. 255.

[81] W. TRUSEN, *Strafprozeß und Rezeption*, pp. 80-85.

[82] J.H. LANGBEIN, *Prosecuting Crime*, p. 156; «Although the reception statutes dealt with other matters, the essential concern, especially in the Carolina, was the regulation of torture».

lata' della tortura giudiziaria. I dubbi esistenti tra i pratici, «sulla efficacia strumentale della tortura come tecnica d'indagine della verità»[83], inducevano le corti, se non a disfarsene del tutto, a espungerla dalle udienze[84]. Un'inquisizione meno sanguinaria[85] corrispondeva alle intenzioni dei consoli ma non era difficile cogliere dietro la facciata delle cautele giudiziarie l'obiettivo di una procedura in cui la lentezza delle dilazioni e dei termini a difesa, le allegazioni e i *consilia* di parte potessero controllare facilmente la discrezionalità del giudice[86]. Testimonianze non estorte attraverso la tortura, ratificate dalla presenza degli ufficiali del comune, confessioni più umane e allo stesso tempo meno ritrattabili[87], erano il prezzo fissato dall'irrimediabile capacità di mediazione giudiziaria dei dottori cittadini.

I desideri del buon ordine politico della città s'intersecavano nel testo alle cautele procedurali. Erano suggerimenti che gli statutari e i giurisperiti di collegio ricavavano dalla cultura criminalistica coeva, la quale, pur legittimando il rituale *ex officio*, aveva sempre badato a contenerne le innovazioni rispetto agli schemi classici del diritto comune[88].

83 I. ROSONI, *Quae singula non prosunt*, p. 77.

84 J.H. LANGBEIN, *Torture and the Law of Proof*, pp. 45 e ss.

85 Beninteso esercitata a vantaggio dei *cives* in grado di versare le fideiussioni monetarie che consentivano di sottrarsi alla prigionia cautelare: «posset esse tanta inopia quod ad habendum veritatem debent subiici tormentis», appuntava Quetta, suggerendo con poca fortuna che si lasciasse spazio all'arbitrio del giudice «ex qualitate inditiorum et conditionae personae»: AST, *APV*, *s l*, cp 3 n. 83, c. 10v.

86 La persistenza dei diritti concessi alla difesa nei riti procedurali dei territori soggetti all'impero, sconosciuti all'amministrazione giudiziaria del regno francese, era già rilevata da A. ESMEIN, *A History*, p. 313. Ad essa tenne dietro la lunga vigenza del sistema di prove legali, «manifestata da una parte dal modo in cui questa prova continuò ad essere trattata nele opere dei giuristi, dall'altra dal tentativo, peraltro mai riuscito appieno, del legislatore di sostituirsi alla giurisprudenza nella definizione dei contenuti specifici della confessione»: P. MARCHETTI, *Testis contra se*, p. 20, nota 15.

87 G. KLEINHEYER, *Zur Rolle des Geständnisses*.

88 Esaminata sulle pagine dei trattati *de maleficiis*, infatti, l'esposizione del

Anche lo statuto clesiano, come se ne avvertisse i pericoli, tentava di smorzare le conseguenze annesse a quel meccanismo procedurale. Per i suoi autori, accanirsi a difendere l'ordinarietà dei termini a difesa o l'obbligo di accogliere le fideiussioni non significava confutare l'esistenza di uno spazio pubblico avvolgente l'azione penale: ormai, fosse per iniziativa del giudice o scaturisse da un atto d'accusa, di volta in volta assimilato alla querela o alla denuncia, qualsiasi causa denotava un carattere ufficiale[89]. Nessuno poteva obiettare che fosse questo il timbro dominante dell'attività giudiziaria entro le corti urbane e, magari con minore ortodossia o talvolta osteggiata, nei tribunali periferici. La giustificazione di un processo ricalcato sulle forme del modello accusatorio, tornava però in gioco quando si dispiegava l'azione istruttoria[90] e il giudice avesse raccolto e vagliato le pro-

rito inquisitorio sembrava vissuta con estrema insofferenza. Dal tardo Duecento in avanti, le formule di Alberto da Gandino – «de iure civili iudices potestatum de quolibet maleficio cognoscunt per inquisitionem ex officio suo... et ita servant iudices de consuetudine» – erano state fedelmente ricopiate; bastava arrivare al più grande criminalista del Quattrocento, Angelo Gambiglioni, per accorgersi della loro forza d'inerzia. Ma sebbene mostrassero di conoscere i meccanismi inquisitori e di analizzarli nelle loro opere, i giuristi proteggevano con ostinazione le teorie accusatorie; Gandino, Antelmi (Vitalini), Gambiglioni, ripetevano che l'*inquisitio* costituiva un rimedio non ordinario e applicato «quamvis sit contra ius civile», da maneggiarsi con estrema cautela, mentre l'*accusatio* continuava a rappresentare la soluzione auspicabile. E. DEZZA, *Accusa e inquisizione*, pp. 11 e ss.; P. MARCHETTI, *Testis contra se*, pp. 72 e ss.; D. MAFFEI-P. MAFFEI, *Angelo Gambiglioni*, pp. 41 e ss.; G. ALESSI, *Processo penale*, p. 376.

89 Anche se X. ROUSSEAUX, *Initiative particulière*, p. 59 puntualizza «que la notion d'initiative d'office est plus large que celle d'initiative publique... L'action publique n'apparaît dans l'histoire que dans le cadre de formes étatiques (cités-états, principautés ou monarchies territoriales, nations). L'action d'office évoque l'action d'un office relevant d'un pouvoir qui n'offre pas tous les caractères d'un pouvoir public, comme le pouvoir seigneurial ou le pouvoir ecclesiastique».

90 J.H. LANGBEIN, *Prosecuting Crime*, p. 131, definisce il processo inquisitorio come la somma di due fattori: il primo, l'*Offizialprinzip*, denota l'ufficialità di tutte le fasi rilevanti del processo; esso rappresenta «the duty of governmental organs to conduct the entire proceeding ex officio, by virtue of office». Il secondo elemento, l'*Instruktionsmaxime*, si riferisce al dovere degli organi giudiziari «to investigate judicially (*instruieren*) and to establish the substantive facts and the objective truth».

ve, escusso i testimoni, dialogato con i rappresentati delle parti.

Una prassi giudiziaria dalla parvenza obsoleta, in cui il magistrato, come accadeva nelle cause civili, doveva ascoltare lo scambio di accuse e difese orchestrato dagli avvocati delle parti, veniva ancora considerata la via normale alla soluzione delle liti. La sua riproposizione non era affatto una operazione antiquaria o erudita[91]; lo aveva compreso, e non da ora, il collegio dei giuristi trentini, che da quelle fasi del processo ritraevano la loro funzione sociale[92]; «si in civitate offensus non vult dare querelam – torneranno a ribadire di lì a qualche anno i consoli, svelando la solita sensibilità nei confronti dei rapporti di potere sottesi alle forme del giudizio – tunc nec qualiscumque accusator denunciare possit nec per inquisitionem superinde procedi possit. Querela item data procedatur per querelam et non per inquisitionem»[93]. Ma ne avevano colto l'importanza anche le comunità rurali che oltre ai plichi dei *consilia* ricevevano dalla città i suggerimenti per indirizzare al vescovo richieste e memoriali sulle consuetudini procedurali dall'inconfondibile sapore avvocatesco[94].

[91] Per un'argomentazione più approfondita, mi permetto di rinviare a M. BELLABARBA, *L'infrajustice*.

[92] Non è un caso, ha osservato C. POVOLO, *Il processo Guarnieri*, p. 13 «che in paesi come la Francia in cui il potere monarchico affermò precocemente la superiore legittimità dei suoi ordinamenti, il dibattito sul rapporto tra procedimento accusatorio ed inquisitorio perse rapidamente d'efficacia, trasferendosi, meno ambiguamente, sul terreno dei requisiti e delle garanzie procedurali». In Italia, il nesso-distinzione tra processo accusatorio e inquisitorio, ampiamente utilizzato dai giuristi ancora nei secoli XVI-XVII, è «probabilmente indicativo dei particolari rapporti politici che si instaurarono tra centro e periferia negli stati italiani. Le forti autonomie godute dai centri urbani dell'Italia centro-settentrionale permisero ai ceti aristocratici locali – e il dibattito ideologico sembra esserne una conferma – di mantenere ancora sostanzialmente intatta, per un certo tempo, la doppia natura, giurisdizionale e contraddittoria, del processo penale, garantendosi un notevole controllo sui ceti sottoposti».

[93] BCT, *AC*, ms 3386.

[94] Come certo i *Capitula* che i sindaci delle valli del Noce presentarono al Cles nel maggio 1520: AST, *APV*, *s l*, cp 9 n. 77, cc. 2v-3r. «Item fuit

Il luogo testuale dove però l'identificazione del rito giudiziario con i desideri dell'*élite* urbana emergeva ancora più forte era la rubrica *De homicidio.* I consoli avevano accettato alcune correzioni dell'impianto originale: l'omicidio proditorio, il parricidio, l'uccisione dei parenti fino al quarto grado, godevano del beneficio della pace privata solo «arbitrio Reverendissimi Domini vel iusdicentis sui»[95]. Un limite esiziale alla reciprocità degli schemi vendicatori, ma un limite in fondo non sgradito ai giuristi cittadini, i quali avevano accolto senza batter ciglio l'indicazione di Antonio Quetta[96]. L'istituto della pace in caso di omicidio, come confermavano i protocolli notarili e le sessioni del tribunale principesco, avrebbe mantenuto un'eccezionale vitalità solo integrando le consuetudini dell'onore familiare con le leggi statutarie e le pesantezze della procedura. Sarebbe sopravvissuta anche ai pallidi tentativi riformisti del principe vescovo Cristoforo Sizzo che nel 1773, abolendo le rubriche in materia di omicidio, le aveva surrogate con i capitoli 130-150 della *Constitutio criminalis carolina*[97]. Le norme erano entrate in vigore ma l'inerzia dei giudici trentini aveva tolto ogni funzione pratica alla costituzione imperiale. Quel misto di rituale accusatorio e inquisitorio, di processi intermi-

consuetudo ad liquidandum querellas et denuntias quod servabatur hic modus: primo citabatur querelatus vel denunciatus coram notario ad prestandum cautionem de iuditio sisti et de iudicato solvendo: postea legebatur sibi querella persuadendo sibi dicere veritatem, quod si dicit veritatem habet quartam partem pene, si vero negabatur querella examinabantur testes, si vero non erant testes prestabatur querulato [sic] iuramentum et hec omnia fiebant ante terminos maleficii, et verificata querella querulatus citabatur in terminos et iuxta suum delictum condemnabatur: si vero querella non erat verificata querulatus erat absolutus et notarius pro una querella cum testibus habebat grossos duodecim et sine testibus sex».

95 *Statuti della città di Trento*, pp. 291. Sui generi della pace privata nelle legislazioni statutarie, T. GATTI, *L'imputabilità, i moventi del reato*, pp. 583 e ss.

96 AST, *APV*, *s l*, cp 3 n. 83, cc. 12v-13r.

97 M.R. DI SIMONE, *Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento*, pp. 191 e ss.

nabili e di sottigliezze forensi che Joseph Rapp scorgeva nelle corti trentine ancora a fine Settecento era l'esito consapevole della redazione clesiana.

Fonti e letteratura

Fonti e letteratura

1. *Fonti*

ACAV	Archivio curia arcivescovile, Trento
AST	Archivio di Stato, Trento
APV	*Archivio principesco vescovile*
s l	*sezione latina*
s t	*sezione tedesca*
CC	*Corrispondenza clesiana*
ASMN	Archivio di Stato, Mantova
ATD	Archiv Thun-Hohenstein (conservato presso lo Státní Oblastní Archiv di Děčín, Repubblica Ceca)
BCT	Biblioteca comunale, Trento
AC	*Archivio del Magistrato consolare*
HHSTAW	Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien
SLB/APB	Südtiroler Landesarchiv, Bozen/Archivio provinciale, Bolzano
TLAI	Tiroler Landesarchiv, Innsbruck

2. *Bibliografia delle opere citate*

ACLER M., *La completa versione in volgare italiano degli articoli di Merano*, in «Studi trentini di scienze storiche», 56, 1977, pp. 1-56.

ADLER S., *Die Organisation der Centralverwaltung unter Kaiser Maximilian I.*, Leipzig 1886.

ALCIATUS A., *Responsa*, Basileae 1582.

ALESSI G., *Processo penale (dir. intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVI, Milano 1987, pp. 360-401.

ALESSI PALAZZOLO G., *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli 1987².

ALGAZI G., *The Social Use of Private War: Some Late Medieval Views Reviewed*, in «Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte», 22, 1993, pp. 253-273.

AMBROSI F., *Commentari della storia trentina*, II, Rovereto 1877.

ANGELOZZI G., *La proibizione del duello: Chiesa e ideologia nobiliare*, in P. PRODI-W. REINHARD (edd), *Il Concilio di Trento e il moderno*, Bologna 1996, pp. 271-308.

ANGERMEIER H., *Die Reichsreform. 1410-1555. Die Staatsproblematik in Deutschland zwischen Mittelalter und Gegenwart*, München 1984.

ASCHERI M., *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 1989.

– *La nobiltà medievale: nella Glossa e in Bartolo da Sassoferrato*, in ASCHERI M., *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp. 55-80.

AUERBACH J., *Processus iudiciarius*, Venetiis 1492.

AUSSERER K., *Der Adel des Nonsberges. Sein Verhältnis zu den Bischöfen und zu den Landesfürsten, seine Schlösser, Burgen und Edelsitze, seine Organisation, Freiheiten und Rechte. Die «Nobili rurali»*, Wien 1899.

– *Die Herrschaft Lodron im Mittelalter*, Wien 1905.

– *Gli antichi signori del castello e della giurisdizione di Castelcorno in Vallagarina*, Rovereto 1911 (ed. or. *Die Herren von Schloß und Gericht Castelcorno*, Wien 1911).

BALDI UBALDI PERUSINI *Super feudis opus aureum... cum additionibus doctissimi D. Andreae Barbaciae*, Lugduni 1536.

BARBACOVI F.V., *Memorie storiche della città e del territorio di Trento*, II, Trento 1824.

BARBERIS W., *Le armi del principe. La tradizione militare sabauda*, Torino 1988.

BATTENBERG F., *Beiträge zur höchsten Gerichtsbarkeit im Reich im 15. Jahrhundert*, Köln-Wien 1981.

– *Herrschaft und Verfahren. Politische Prozesse im mittelalterlichen Römisch-deutschen Reich*, Darmstadt 1995.

BAUM W., *Sigmund der Münzreiche. Zur Geschichte Tirols und der habsburgischen Länder im Spätmittelalter*, Bozen 1987.

BAUMGÄRTNER I., *Consilia – Quellen zur Familie in Krise und Kontinuität*, in P.-J. SCHULER (ed), *Die Familie als sozialer und historischer Verband. Untersuchungen zum Spätmittelalter und zur frühen Neuzeit*, Sigmaringen 1987, pp. 43-66.

BELLABARBA M., *I capitani tirolesi del principato vescovile di Trento: regole d'ufficio e di nobiltà*, in «Geschichte und Region/Storia e regione», 4, 1995, pp. 45-75.

– *La représentation des délits entre droit public et droit privé. L'infrajustice dans les criminalistes italiens de l'époque moderne (XV-XVII siècle)*, in *L'infrajudiciare du Moyen Age à l'époque contemporaine*, Dijon 1996, pp. 55-67.

BELLAMY J.G., *Bastard Feudalism and the Law*, Portland (Oregon) 1989.

BELLONI A., *Professori giuristi a Padova nel secolo XV. Profili bio-bibliografici e cattedre*, Frankfurt am Main 1986.

BENECKE G., *Maximilian I. 1459-1519. An Analytical Biography*, London 1982.

BERENGO M., *Patriziato e nobiltà: il caso veronese*, in E. FASANO GUARINI (ed), *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600*, Bologna 1978, pp. 191-213.

BETTOTTI M., *Dal castello al palazzo. La famiglia Roccabruna di Trento nei secoli XII-XIV (con un'appendice di 449 documenti pubblicati o regestati)*, 2 voll., Tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento, a.a. 1989-90, relatore prof. G.M. Varanini.

– *La nobiltà trentina nel Medioevo (metà XII-metà XIV secolo)*, Tesi di Dottorato di ricerca in Storia (Storia sociale europea), VI ciclo, Università dgli Studi di Venezia, a.a. 1993-1994.

BILLACOIS F., *Le duel dans la société française des XVIIe-XVIIe siècles. Essai de psychosociologie historique*, Paris 1986.

BIZZOCCHI R., *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Bologna 1987.

– *Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna*, Bologna 1995.

BLACK A., *Political Thought in Europe 1250-1450*, Cambridge 1992.

BLACK-MICHAUD J., *Cohesive Force. Feud in the Mediterranean and the Middle East*, Oxford 1975.

BLEEK K.-GARBER J., *Nobilitas: Standes und Privilegienlegitimation in deutschen Adelstheorien des 16. und 17. Jahrhunderts*, in «Daphnis», 11, 1982, pp. 49-114.

BLOCH J.R., *L'anoblissement en France au temps de François Ier. Essai d'une définition juridique et sociale de la noblesse au début du XVIe siècle*, Paris 1934.

BLOCH M., *I re taumaturghi. Studi sul carattere sovrannaturale attribuito alla potenza dei re particolarmente in Francia e in Inghilterra* (1973), Torino 1989[2] (ed. or. *Les rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre*, Paris 1961).

BOCER H., *De bello et duello tractatus*, Tubingae 1604.

– *Tractatus academici de crimine diffidationis, praedationis, latrocinii et incendii*, Tubingae 1629.

BOHANNAN P., *The Differing Realms of the Law*, in P. BOHANNAN (ed), *Law and Warfare. Studies in the Anthropology of Conflict*, New York 1967, pp. 43-56.

BONAZZA M., *La nobiltà trentino-tirolese di fronte al prelievo fiscale tra politica di ceto e comportamenti individuali*, in «Geschichte und Region/Storia e regione», 4, 1995, pp. 77-112.

BONELLI B., *Monumenta Ecclesiae Tridentinae*, III 1-2, Trento 1762-1765.

BONIFACIUS DE VITALINIS [BONIFACIO ANTELMI], *Tractatus de maleficiis*, in *Tractatus diversis de maleficiis*, Venetiis 1560.

BOOCKMANN H., *Laurentius Blumenau. Fürstlicher Rat-Jurist-Humanist (ca. 1415-1484)*, Göttingen-Berlin-Frankfurt 1965.

BOSSY J., *Blood and Baptism: Kinshp, Community and Christianity in Western Europe from the Fourteenth to the Seventeenth*

Centuries, in D. BAKER (ed), *Sanctity and Secularity: the Church and the World*, Oxford 1973, pp. 129-143.

– (ed), *Disputes and Settlements: Law and Human Relations in the West*, Cambridge 1983.

BOURDIEU P., *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge 1977.

– *La distinzione. Critica sociale del gusto*, Bologna 1983 (ed. or. *La distinction*, Paris 1979).

BRACCIOLINI P., *Opera omnia*, in *Monumenta politica et philosophica rariora*, ed. L. FIRPO, I, Torino 1964.

BRADY T.A., Jr., *Patricians, Nobles, Merchants: Internal Tensions and Solidarities in South German Urban Ruling Classes at the Close of the Middle Ages*, in M.U. CHRISMAN-O. GRÜNDLER (edd), *Social Groups and Religious Ideas in the Sixteenth Century*, Kalamazoo (Michigan) 1978, pp. 38-45.

– *Turning Swiss. Cities and Empire 1450-1550*, Cambridge 1985.

BRANDSTÄTTER K., *Vescovi, città, signori. Rivolte cittadine a Trento 1435-37*, Trento 1995.

BRAUNSTEIN P., *Confins italiens de l'Empire: Nations, frontières et sensibilité europeénne dans la seconde moitié du XVe siècle*, in *La conscience europeénne aux XVe et XVIe siècles*, (Collection de l'École Normale Supérieure de Jeunes Filles, 22), Paris 1982, pp. 35-48.

BROWN K.M., *Bloodfeud in Scotland. 1573-1625. Violence, Justice and Politics in an Early Modern Society*, Edinburgh 1986.

BRUNNER O., *Terra e potere. Strutture prestatuali e premoderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, Introduzione di P. SCHIERA, Milano 1983 (ed. or. *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter*, Wien 1965[5]).

BRYSON F.R., *The Point of Honor in Sixteenth-Century Italy: An Aspect of the Life of the Gentleman*, New York 1935.

– *The Sixteenth-Century Italian Duel. A Study in Renaissance Social History*, Chicago 1938.

BULST N., *Impôts et finances publiques en Allemagne au XVe siècle*, in J.PH. GENET-M. LE MENÉ (edd), *Genèse de l'État moderne. Prélèvement et redistribution*, Paris 1987, pp. 65-76.

BURCARDO DI ANDWIL, *Bellum venetum. Bellum ducis Sigismundi*

contra Venetos. Carmina varia, ed. M. WELBER, Rovereto 1987.

BURMEISTER K.H., *Vinzenz von Montfort (ca.1420-1486), Domherr zu Trient*, in «Innsbrucker historische Studien» 9, 1986, pp. 37-48.

CAEPOLLA B., *Consilia criminalia*, Florentiae 1543.

– *Consilia*, Venetiis 1577.

– *De imperatore militum deligendo*, in *Tractatus illustrium in utraque... tum pontificii, tum caesarei iuris facultate iurisconsultorum*, XVI, Venetiis 1584, ff. 308r-320r.

– *Consiliorum sive responsorum*, Francofurti ad Moenum 1589.

CAESARII HEISTERBACENSIS *Dialogus miraculorum*, accurate recognovit J. STRANGE, II, Coloniae, Bonnae et Bruxellis 1851.

CASEY J., *La famiglia nella storia*, Bari 1991 (ed. or. *The History of the Family*, Oxford 1989)

CASSANEUS B., *Catalogus gloriae mundi. Editio quarta a mendis repurgata et figuris illustrata*, Francofurti ad Moenum 1612.

CASTELLI TERLAGO F.M., *Cenni biografico-storici su Antonio de Fatis de Terlago*, in «Studi trentini di scienze storiche», 42, 1962, pp. 191-196.

CASTELNUOVO G., *Nobili e nobiltà nel Vaud medievale (secoli X-XV). Ordinamenti politici, assetti documentari, tipologie lessicali*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 18, 1992, pp. 11-56.

CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano 1982².

CAVICEO I., *De bello roboretano*, in *La guerra veneto-tirolese del 1487 in Vallagarina. Fonti narrative del XV e XVI secolo raccolte e tradotte*, ed. P. CHIUSOLE, Rovereto 1987, pp. 19-25.

CAVINA M., *Gli albori di un «diritto»: profili del duello cavalleresco a metà del Cinquecento*, in «Studi senesi», 97, 1985, pp. 379-429.

CAZELLES R., *La société et la crise de la royauté sous Philippe de Valois*, Paris 1958.

CESARINI SFORZA L., *Cristoforo Calapini*, in «Archivio veneto», 27, 1940, pp. 42-79.

CETTO A., *Castel Selva e Levico nella storia del Principato Vescovile di Trento*, Trento 1979[2].

CHABOD F., *Scritti sul Rinascimento*, Torino 1981[3].

CHARTIER R., *La rappresentazione del sociale. Saggi di storia culturale*, Torino 1989.

CHITTOLINI G., *Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche nell'Italia centrosettentrionale del Quattrocento,* in G. CHITTOLINI-G. MICCOLI (edd) *La chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea* (Storia d'Italia. Annali 9), Torino 1986, pp. 147-193.

CHRIST G., *Selbstverständnis und Rolle der Domkapitel in den geistlichen Territorien des alten deutschen Reiches in der Frühneuzeit*, in «Zeitschrift für historische Forschung», 16, 1989, pp. 257-328.

– *Bischof und Domkapitel von der Mitte des 15. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts*, in «Römische Quartalschrift», 87, 1992, pp. 193-235.

CLANCHY M., *Law and Love in the Middle Ages*, in J. BOSSY (ed), *Disputes and Settlements*, pp. 47-67.

CLARUS I., *Sententiarum Receptarum Liber Quintus,... Quibus novissime accesserunt Paraphrases sive Annotationes D. Hieronymi Giacharii Lugiensis*, Venetiis 1607.

CLAVERO B., *Dictum beati. A proposito della cultura del lignaggio*, in «Quaderni storici», 86, 1994, pp. 335-363.

CLAYTON D.J., *Peace Bonds and the Maintenance of Law and Order in Late Medieval England: the Example of Cheshire*, in «Bullettin of the Institute of Historical Research», 58, 1985, pp. 133-148.

CLIFFORD J., *Introduction: Partial Truths*, in J. CLIFFORD-G.E. MARCUS (edd), *Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnograpy*, Berkeley-Los Angeles-London 1986, pp. 1-26.

COHEN E., *The Crossroads of Justice. Law and Culture in Late Medieval France*, Leiden-New York-Köln 1993.

COING H., *Europäisches Privatrecht*, I: *Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800)*, München 1985.

Concilium Basiliense. Studien und Quellen zur Geschichte des Concils von Basel, VIII 1, Nendeln/Liechtenstein 1976 (rist. anast. dell'ed. Basel 1936).

Concilium Tridentinum diariorum, actorum, epistularum, tractatuum nova collectio, edidit Societas Goerresiana, IV, Freiburg in Br. 1965.

CONRAD H., *Deutsche Rechtsgeschichte*, I: *Frühzeit und Mittelalter*, Karlsruhe 1962².

CORSETTUS B., *Lodronii leonis vetustatis ac virtutis inclytae monumenta*, Brixiae 1683.

COSTA P., *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969.

COZZI G., *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982.

Criminalium consiliorum atque responsorum tam ex veteribus quam iunioribus celeberrimis Jurisconsultis collectorum, I, Venetiis 1562; II, Venetiis 1560.

CURZEL E., *Appunti sulle presenze «tirolesi» nel Capitolo di S. Vigilio*, in «Geschichte und Region / Storia e regione», 4, 1995, pp. 27-44.

CUSIN F., *I primi due secoli del principato ecclesiastico di Trento*, Urbino 1939.

DAMAŠKA M.R., *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna 1991 (ed. or. *The Faces of Justice and State Authority*, New Haven 1986).

DAMHOUDER J., *Praxis rerum criminalium opus absolutissimus*, Antverpiae 1601; rist. anast. Aalen 1978.

DANUSSO C., *Ricerche sulla «Lectura Feudorum» di Baldo degli Ubaldi*, Milano 1991.

DECIUS P., *Consiliorum sive Responsorum volumen secundum*, Venetiis 1608.

DE BENEDICTIS A., *Una «nuovissima» storia costituzionale tedesca. Recenti tematiche su stato e potere nella prima età moderna*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 16, 1990, pp. 265-301.

DEGLI ALBERTI F.F., *Annali del principato ecclesiastico di Trento dal 1022 al 1540*, Trento 1860.

DEL GRATTA R., *Feudum a fidelitate. Esperienze feudali e scienza giuridica dal Medioevo all'Età moderna*, Pisa 1994.

DENTI V., *Azione possessoria (diritto intermedio e moderno)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, II, Torino 1964, pp. 98-105.

Deutsche Reichstagsakten unter Maximilian I., I: *Reichstag zu Frankfurt 1486*, ed. H. ANGERMEIER, Göttingen 1989.

Deutsche Reichstagsakten unter Maximilian I., III 1: *1488-1490*, ed. E. BOCK, Göttingen 1972.

Deutsche Reichstagsakten unter Maximilian I., V: *Reichstag zu Worms 1495*, I 1, ed H. ANGERMEIER, Göttingen 1981.

DEZZA E., *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989.

DI SIMONE M.R., *Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento. Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo*, Bologna 1992.

DIESTELKAMP B., *Das Lehnrecht der Grafschaft Katzenelnbogen*, Aalen 1969.

– *Vom Königlichen Hofgericht zum Reichskammergericht*, in G. DILCHER-B. DIESTELKAMP (edd), *Recht, Gericht, Genossenschaft und Polizei. Studien zu Grundbegriffen der germanistischen Rechtshistorie*, Berlin 1986, pp. 44-64.

– (ed), *Das Reichskammergericht in der deutschen Geschichte. Stand der Forschung, Forschungsperspektiven*, Köln-Wien 1990.

DIURNI G., *Vendetta*, in *Enciclopedia dantesca*, V, Roma 1976, pp. 915-918.

– *Pena privata (dir. interm.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXII, Milano 1982, pp. 739-751.

DONATI C., *Ecclesiastici e laici nel Trentino del Settecento (1748-1763)*, Roma 1975.

– *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Bari 1988.

DUBY G., *Lignage, noblesse et chevalerie au XIIe siècle dans la region mâconnaise*, in «Annales ESC», 27, 1972, pp. 803-823.

DUGGAN L., *The Church as an Institution of the Reich*, in J.A. VANN-S. ROWAN (edd), *The old Reich. Essay on German political institutions. 1495-1806*, Bruxelles 1974, pp. 149-164.

DURANTIS W., *Speculum iudiciale. Illustratum et repurgatum a Giovanni Andrea et Baldo degli Ubaldi*, Aalen 1975 (Neudruck der Ausgabe Basel 1574).

ELIAS N., *Potere e civiltà*, Bologna 1983 (ed. or. *Über den Prozeß der Zivilisation*, II: *Wandlungen der Gesellschaft. Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation*, Frankfurt a.M. 1980²).

ENDRES R., *Adel und Patriziat in Oberdeutschland*, in W. SCHULZE (ed), *Ständische Gesellschaft und soziale Mobilität*, München 1988, pp. 221-238.

ESCUDERO LÓPEZ J.A., *Origenes de la administración central austro-alemana: las reformas de Maximiliano a finales del siglo XV*, in «Anuario de Historia del derecho español», 36, 1966, pp. 255-299.

ESMEIN A., *A History of Continental Criminal Procedure. With Special Reference to France*, Boston 1913, New York 1968² (ed. or. *Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours*, Paris 1882).

FALLETTI L., *Duel*, in *Dictionnaire de droit canonique*, V, Paris 1953, coll. 3-40.

FASANO GUARINI E., *La crisi del modello repubblicano: patriziati e oligarchie*, in *La Storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea*, edd. N. TRANFAGLIA-M. FIRPO, III 1, Torino 1987, pp. 553-584.

FELLNER T., *Die österreichische Zentralverwaltung*, I Abteilung: *Von Maximilian I. bis zur Vereinigung der österreichischen und böhmischen Hofkanzlei*, bearb. und voll. von H. KRETSCHMAYR, Wien 1907.

FIORAVANTI M., *Stato (storia)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLIII, Milano 1990, pp. 708-758.

FIORELLI P., *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, I, Roma 1953; II, Roma 1954.

FLECKENSTEIN J., *Nachwort. Ergebnisse und Probleme*, in J. FLECKENSTEIN (ed), *Das ritterliche Turnier im Mittelalter*, Göttingen 1985, pp. 624-651.

FOUCAULT M., *La volontà di sapere*, Milano 1993³ (ed. or. *La volonté de savoir*, Paris 1976).

GAILL A., *Practicarum Observationum tam ad processum iudiciarium, presertim imperialis camerae, quam causarum decisionum pertinentium libri duo*, Coloniae Agrippinae 1595.

GATTI T., *L'imputabilità, i moventi del reato e la prevenzione criminale negli statuti italiani dei sec. XII-XVI*, Padova 1933.

GAUVARD C., «*De grace especial*». *Crime, État et société en France à la fin du Moyen Age*, 2 voll., Paris 1991.

GENTILINI G., *La genesi degli statuti perginesi tra il principato vescovile tridentino e la contea del Tirolo*, in *Statuti di Pergine del 1516 con la traduzione del 1548*, ed. G. GENTILINI, Venezia 1994, pp. 21-39.

GEROLA G., *Bricciche lagarine*, in «San Marco», 2, 1910, pp. 156-165.

– *Sul valore della nobiltà 'gentile' nel principato di Trento*, in «Studi trentini di scienze storiche», 15, 1935, pp. 217-222.

GHETTA F., OFM, *Sentenza capitale emanata contro Marco da Caderzone eseguita il 26 maggio 1490*, in «Studi trentini di scienze storiche», 68, 1989, pp. 3-16.

GIULIANI A., *Prova (filosofia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, Milano 1988, pp. 519-579.

GLUCKMAN M., *The Peace in the Feud*, in «Past and Present», 7, 1955, pp. 1-14.

GOODRICH P., *Reading the Law. A Critical Introduction to Legal Method and Techniques*, Oxford 1983.

– *Legal Discourse. Studies in Linguistic, Rethoric and Legal Analysis*, London 1987.

GÖRNER R., *Raubritter. Untersuchungen zur Lage des spätmittelalterlichen Niederadels, besonders im südlichen Westfalen*, Münster 1987.

GRASS N., *Cusanus und das Fehdewesen dargestellt am Beispiel der Gradner und Brunecker Fehde und des Thurgauer Krieges*, in *Arbeitsleben und Rechtsordnung. Festschrift Gerhard Schnorr zum 65. Geburtstag*, Wien 1988, pp. 771-804.

GREEN T.A., *Verdict According to Conscience. Perspective in the English Criminal Trial Jury, 1200-1800*, Chicago-London, 1985.

GRIFFITHS J., *What is Legal Pluralism?*, in «Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law», 23, 1985, pp. 1-55.

GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale*, Bari 1995.

GRUBB J., *Firstborn of Venice. Vicenza in the Early Renaissance State*, Baltimore-London 1988.

– *Patriziato, nobiltà, legittimazione: con particolare riguardo al Veneto*, in G. ORTALLI-M. KNAPTON (edd), *Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII-XIV) sulle tracce di G.B. Verci. Atti del Convegno di Treviso 25-27 settembre 1986*, Roma 1988, pp. 235-251.

GUENÉE B., *L'Occident aux XIVe et XVe siècles. Les États*, Paris 1981.

GUY J.A., *The French King's Council, 1483-1526*, in R.A. GRIFFITHS-J. SHERBORNE (edd), *Kings and Nobles in the Later Middle Ages. A Tribute to Charles Ross*, New York 1986, pp. 274-287.

HAGENEDER O., *Der Landesbegriff bei Otto Brunner*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 13, 1987, pp. 153-178.

HARDING R.R., *Aristocrats and Lawyers in French Provincial Government, 1559-1648: From Governors to Commissars*, in B.C. MALAMENT (ed), *After the Reformation. Essays in Honour of J.H. Exter*, Philadelphia 1980, pp. 95-127.

HARRIS G., *Political Society and the Growth of Government in Late Medieval England*, in «Past and Present», 138, 1993, pp. 3-57.

HAUSMANN F. (ed), *Das Brixner Briefbuch des Kardinals Nikolaus von Kues* (IV. Briefwechsel des Nikolaus von Kues), Heidelberg 1952.

– *Georg von Neudegg. Humanist und Staatsmann der Zeit Maximilians I.*, in «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», 71, 1963, pp. 331-353.

HESPANHA A.M., *La gracia del derecho. Economia de la cultura en la edad moderna*, Madrid 1989.

– *Storia delle istituzioni politiche*, Milano 1993.

HINTZE O., *Il Commissario e la sua importanza nella storia generale dell'amministrazione: uno studio comparato*, in O. HINTZE, *Stato e società*, a cura di P. SCHIERA, Bologna 1980, pp. 1-26 (ed or. *Der Commissarius und seine Bedeutung in der allgemeinen Verfassungsgeschichte*, in O. HINTZE, *Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungsgeschichte*, II, hrsg. von G. OESTREICH, Göttingen 1962).

HUPPERT G., *Il borghese gentiluomo*, Bologna 1978 (ed. or. *Les bourgeois gentilshommes*, Chicago-London 1977).

HURVICH J.J., *Inheritance Practices in Early Modern Germany*, in «Journal of Interdisciplinary History», 23, 1993, pp. 699-718.

INAMA V., *Gli antichi statuti e privilegi delle valli di Non e di Sole*, in «Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati», 5, 1899, pp. 176-244.

– *Famiglie e castelli de' Malosco e de' Vasio nella valle di Non*, in «Archivio trentino», 19, 1904, pp. 32-53.

INNOCENTII QUARTI PONT. MAX. *In quinque Decretalium libros*, Venetiis 1570.

ISAACS A.K., *Politica e giustizia agli inizi del Cinquecento. L'istituzione delle prime Rote*, in M. SBRICCOLI-A. BETTONI (edd), *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico Regime*, Milano 1993, pp. 341-386.

ISENMANN E., *Reichsfinanzen und Reichssteuern im 15. Jahrhundert*, in «Zeitschrift für historische Forschung» 7, 1980, pp. 1-76, 129-218.

– *Les caractéristiques constitutionnelles du Saint Empire Romain de nation germanique au XVe siècle*, in N. COULET-J.-P. GENET (edd), *L'État moderne: le droit, l'espace et les formes de l'État*, Paris 1990, pp. 143-166.

JÄGER A., *Die Fehde der Brüder Vigilius und Bernhard Gradner gegen den Herzog Sigmund von Tirol*, Wien 1858.

– *Geschichte der landständischen Verfassung Tirols*, I-II, Innsbruck 1881-1885.

JAMES M., *English Politics and the Concept of Honour. 1485-1642*, (Past and Present Supplement 3), Cambridge 1978.

JEDIN H., *Il Concilio di Trento*, 4 voll., Brescia 1973-1981 (ed. or. *Geschichte des Konzils von Trient*, 4 voll., Freiburg in Breisgau, 1957-1977).

JONES M., *'Bons Bretons et Bons Francoys': the Language and Meaning of Treason in Later Medieval French*, in «Transactions of the Royal Historical Society», 32, 1982, pp. 91-112.

JOUANNA A., *Die Legitimierung des Adels und die Erhebung in dem Adelsstand in Frankreich (16.-18.Jahrhundert)*, in W. SCHULZE (ed), *Ständische Gesellschaft und soziale Mobilität*, München 1988, pp. 164-177.

– *Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l'État moderne (1599-1661)*, Paris 1989.

KAEUPER R.W., *War, Justice and Public Order. England and France in the Later Middle Ages*, Oxford 1988.

KEMPIS K., VON, *Andreas Gaill (1526-1587). Zum Leben und Werk eines Juristen der frühen Neuzeit*, Frankfurt am Main 1988.

KETTERING S., *The Historical Development of Political Clientelism*, in «Journal of Interdisciplinary History», 18, 1988, pp. 419-447.

KLAPISCH-ZUBER C., *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Bari 1995².

KLEINHEYER G., *Tradition und Reform in der Constitutio Criminalis Carolina*, in P. LANDAU-F.C. SCHROEDER (edd), *Strafrecht, Strafprozeß und Rezeption. Grundlagen, Entwicklung und Wirkung der Constitutio Criminalis Carolina*, Frankfurt am Main 1984, pp. 7-27.

KNICHEN A., *De iure territorii. Editio eruderata et postrema*, Francofurti ad Moenum 1668.

KNIPSCHILTIUS PH., *Tractatus politico-historico-juridicus de juribus et privilegiis Nobilitatis et Ordinis Equestris S.R.I. liberi et immediati, in libros tres divisus... Opus postumum*, Campoduni 1693.

KNITTLER H., *Herrschaftsstruktur und Ständebildung*, II: *Städte und Märkte*, München 1973.

– *La città austriaca nel basso Medioevo: costituzione e struttura sociale, con particolare riguardo alla problematica «nobiltà cittadina e borghesia»*, in R. ELZE-G. FASOLI (edd), *Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania*, Bologna 1984, pp. 255-289.

KÖFLER W., *Land. Landschaft. Landtag. Geschichte der Tiroler Landtage von den Anfängen bis 1808*, Innsbruck 1985.

KÖGL J., *La sovranità dei vescovi di Trento e Bressanone*, Trento 1964.

KOLLER H., *Aspekte der Politik des Hauses Österreich zur Zeit des Regierungsantrittes Friedrichs III.*, in «Österreich in Geschichte und Literatur», 29, 1985, pp. 142-159.

– *Probleme der Schriftlichkeit und Verwaltung unter Kaiser Friedrich III.*, in F. SEIBT-W. EBERHARD (edd), *Europa 1500*, Stuttgart 1987, pp. 96-114.

KRAMM H., *Streiflichter auf die Oberschichten der mitteldeutschen Städte im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Zur Frage des Patriziats*, in H. RÖSSLER (ed), *Deutsches Patriziat (1430-1740)*, Limburg-Lahn 1968, pp. 125-156.

KRIEGER K.F., *König, Reich, und Reichsreform im Spätmittelalter*, München 1992.

KUEHN T., *Law, Family and Women. Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy*, Chicago 1991.

LACCHÈ L., *Loca occulta. Dimensioni notturne e legittima difesa: per un paradigma del diritto di punire*, in M. SBRICCOLI (ed), *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, Firenze 1991, pp. 127-140.

LAINGUI A.-LEBIGRE A., *Histoire du droit pénale*, 2 voll., Paris 1979.

LANGBEIN J.H., *Prosecuting Crime in the Renaissance. England, Germany and France*, Cambridge (Mass.) 1974.

LANGER E, *Die Thunische Familie in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts*, I: *Die Simeonische und Bertoldische Linie*, Wien 1906.

– *Die Thunische Familie in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts*, II: *Die Friederichische Linie*, Wien 1907.

– *Die Geschichte der Familie Thun im dritten Viertel des XV. Jahrhunderts*, Wien 1908.

– *Mittelalterliche Hausgeschichte der edlen Familie Thun. Jakob II. und seine Familie*, Wien 1909.

LECHLEITNER O., *Der Kampf um die Rechtskraft der deutschen Konkordate im Bistum Trient*, in «Zeitschrift des Ferdinandeums», 57, 1913, pp. 3-132.

LECHNER J., *Reichshofgericht und königliches Kammergericht im 15. Jahrhundert*, in «Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», VII. Ergänzungsband, 1 Heft, Innsbruck 1904, pp. 44-185.

LENMAN B.-PARKER G., *The State, the Community and the Criminal Law in Early Modern Europe*, in V.A.C. GATRELL-B. LENMAN-

G. PARKER (edd), *Crime and the Law. The Social History of Crime in Western Europe since 1500*, London 1980, pp. 11-41.

LEVY J.-PH., *L'évolution de la preuve des origines à nos jours*, in *La preuve*, II: *Moyen Age et temps modernes* (Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, XVII), Bruxelles 1965, pp. 9-70.

LOMBARDI L., *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano 1967.

LOMBARDI SATRIANI L.M., *La rimozione del diritto*, in A. GIASANTI-G. MAGGIONI (edd), *I diritti nascosti. Approccio antropologico e prospettiva sociologica*, Milano 1995, pp. 127-159.

LUZZI S., *La confraternita alemanna degli zappatori. Lineamenti per una storia della comunità tedesca a Trento fra tardo Medioevo e prima età moderna*, in «Studi trentini di scienze storiche», 73, 1994, pp. 213-276, 331-363; 74, 1995, pp. 47-92.

MACEK J., *Der Tiroler Bauernkrieg und Michael Gaismair*, Berlin (Ost) 1965 (ed. or. *Tyrolská selská válka a Michail Gaismair*, Praha 1960).

MAFFEI D., *Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento*, Frankfurt a.M. 1979.

MAFFEI D.-MAFFEI P., *Angelo Gambiglioni giureconsulto aretino del Quattrocento. La vita, i libri, le opere*, Roma 1994.

MALFATTI B., *Degli idiomi parlati anticamente nel Trentino*, estr. da «Giornale di filologia romanza», 2, 1878, pp. 1-76.

– *Libro della cittadinanza di Trento*, in «Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino», 1, 1881-1882, pp. 239-273.

MALINOWSKI B., *Diritto e costume nella società primitiva*, Roma 1972 (ed. or. *Crime and Custom in Savage Society*, London 1926).

MARAVALL J.A., *Potere, onore, élites nella Spagna del secolo d'oro*, Bologna 1984 (ed. or. *Poder, honor y élites en el siglo XVII*, Madrid 1979).

– *Stato moderno e mentalità sociale*, 2 voll., Bologna 1991 (ed. or. *Estado Moderno y mentalidad social (Siglos XII a XVII)*, Madrid 1972).

MARCHETTI P., *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano 1994.

MARIANI M.A., *Trento con il Sacro Concilio et altri notabili*, Augusta 1673; rist. an., Trento 1989.

MAUSS M., *Saggio sul dono*, in M. MAUSS, *Teoria generale della magia e altri saggi*, Torino 1965, pp. 155-292 (ed. or. *Sociologie et anthropologie*, Paris 1965).

– *La religion et les origines du droit pénal d'après un livre récent*, in M. MAUSS, *Œuvres*, II: *Représentations collectives et diversité des civilisations*, Paris 1969, pp. 651-698.

MAYER T., *Die Verwaltungsorganisationen Maximilians I. Ihr Ursprung und ihre Bedeutung*, Innsbruck 1920; rist. anast., Inssbruck 1973.

MELVILLE G., *Vorfahren und Vorgänger. Spätmittelalterliche Genealogien als dynastische Legitimation zur Herrschaft*, in P.-J. SCHULER (ed), *Die Familie als sozialer und historischer Verband. Untersuchungen zum Spätmittelalter und zur frühen Neuzeit*, Sigmaringen 1987, pp. 203-309.

MEREU I., *Storia del diritto penale nel '500. Studi e ricerche*, I, Napoli 1984.

MERTES K., *Aristocracy*, in R. HORROX (ed), *Fifteenth-Century Attitudes. Perception of Society in Late Medieval England*, Cambridge 1994, pp. 42-60.

MEYER A., *Das Wiener Konkordat von 1448. Eine erfolgreiche Reform des Spätmittelalters*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 66, 1986, pp. 108-152.

MIDELFORT H.C.E., *Adeliges Landleben und die Legitimationskrise des deutschen Adels im 16. Jahrhundert*, in G. SCHMIDT (ed), *Stände und Gesellschaft im alten Reich*, Stuttgart 1989, pp. 245-264.

MITTERMAYER C.J.A., *Trattato della pruova in materia penale ovvero esposizione comparata dei principi della pruova in materia penale*, Napoli 1850 (ed. or. *Die Lehre vom Beweise im deutschen Strafprozesse nach der Fortbildung durch Gerichtsgebrauch und deutsche Gesetzbücher in Vergleich mit den Ansichten des englischen und französischen Strafverfahren*, Heidelberg 1834).

MOLAS RIBALTA P., *Monarquía hispánica y monarquía austríaca. Estudio comparativo*, in W. KRÖMER (ed), *Spanien und Österreich in der Renaissance*, Innsbruck 1989, pp. 21-30.

MONTORZI M., *Fides in rem publicam. Ambiguità e tecniche del diritto comune*, Napoli 1984.

– *Diritto feudale nel basso Medioevo. Materiali di lavoro e strumenti critici per l'esegesi della glossa ordinaria ai «Libri feudorum»*, Torino 1991.

MORAW P., *Versuch über die Entstehung des Reichstags*, in H. WEBER (ed), *Politische Ordnungen und soziale Kräfte im alten Reich*, Wiesbaden 1980, pp. 1-36.

– *Die Entfaltung der deutschen Territorien im 14. und 15. Jahrhundert*, in *Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter*, I, München 1984, pp. 61-108.

– *Von offener Verwaltung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittelalter 1250- 1490* (Propyläen Geschichte Deutschlands, 3), Berlin 1985.

– *The Court of the German Kings and of the Emperor at the End of the Middle Ages 1440-1519*, in R.G. ASCH-A.M. BIRKE (edd), *Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Begininngs of the Modern Age c. 1450-1650*, London 1991, pp. 103-137.

MOSER J.J., *Von denen deutschen Reichsständen, der Reichsritterschaft, auch denen übrigen unmittelbaren Reichsgliedern*, Frankfurt a.M. 1767.

MOTTA R., *Teorie del diritto primitivo. Un'introduzione all'antropologia giuridica*, Milano 1986.

– *L'addomesticamento degli etnodiritti. Percorsi dell'antropologia giuridica teorica e applicata*, Milano 1994.

MOZZARELLI C., *Il sistema patrizio*, in C. MOZZARELLI-P. SCHIERA (edd), *Patriziati e aristocrazie nobiliari*, Trento 1978, pp. 52-63.

MUIR E., *Mad Blood Stirring. Vendetta and Factions in Friuli during the Renaissance*, Baltimore-London 1993.

MÜLLER J.D., *Gedechtnus. Literatur und Hofgesellschaft um Maximilian I.*, München 1982.

MÜNSTER S., *Cosmographia universalis libri VI*, Basileae 1559.

NADER L., *The Crown, the Colonists, and the Zapotec Village Law*, in J. STARR-J.F. COLLIER (edd), *History and Power in the Study of Law. New Directions in Legal Anthropology*, Ithaca (N.Y.) 1994[2], pp. 320-344.

NEUGEBAUER U., *I processi per Nomi, Castelcorno e la dogana di San Martino a Trento*, in «San Marco», 4, 1912, pp. 35-63.

– *Il processo di Pasotto di Lenzima (1479)*, in «Studi trentini di scienze storiche», 20, 1939, pp. 300-329.

NICOLAI ARCHII COMITIS *Numerorum libri IV. Quartus ex Codice autographo nunc primum prodit*, Veronae 1762.

NICOLAI DE CUSA *De Concordantia catholica libri tres*, edidit atque emendavit G. KALLEN, Hamburgi 1963.

NUBOLA C., *Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581)*, Bologna 1993.

OBENAUS H., *Recht und Verfassung der Gesellschaften mit St. Jörgenschild in Schwaben*, Göttingen 1961.

OESTREICH G., *Il governo personale dei principi tedeschi all'inizio dell'età moderna*, in E. ROTELLI-P. SCHIERA (edd), *Lo stato moderno*, II: *Principi e ceti*, Bologna 1973, pp. 125-160.

– *Verfassungsgeschichte vom Ende des Mittelalters bis zum Ende des alten Reiches*, in B. GEBHARDT (ed), *Handbuch der deutschen Geschichte*, XI, München 1974.

OLGIATI V., *Il pluralismo giuridico come lotta per il diritto*, in A. GIASANTI-G. MAGGIONI (edd), *I diritti nascosti. Approccio antropologico e prospettiva sociologica*, Milano 1995, pp. 71-104.

ORIANUS L., *Practica iudiciaria...*, Coloniae Agrippinae 1572.

ORTALLI G., *Percorsi statutari trentini*, in *Statuti di Rovereto del 1425*, ed. F. PARCIANELLO, Venezia 1991, pp. 31-52.

– *Il sistema statutario trentino e Pergine: vicende, riletture e snodi*, in *Statuti di Pergine del 1516 con la traduzione del 1548*, ed. G. GENTILINI, Venezia 1994, pp. 9-20.

OURLIAC P.-GAZZANIGA J.-L., *Histoire du droit privé français de l'An mil au Code civil*, Paris 1985.

PAPALEONI G., *Gli statuti delle Giudicarie* I-II, in «Archivio trentino», 7, 1889, pp. 185-198; 8, 1890, pp. 89-116.

– *Della prigionia del conte Galeazzo d'Arco*, in «Studi trentini di scienze storiche», 18, 1937, pp. 58-62.

PATIGLER J., *Beschwerdeschriften der Deutschen zu Trient und der Gemeinden im Stadtbezirk wider die italienischen Consuln*, in «Zeitschrift des Ferdinandeums», 28, 1884, pp. 55-103.

PAULI CASTRENSIS *Commentarium in Codicem Iustinianum. Pars prima*, Lugduni 1540.

PAVANELLO R., *Il codice perduto. La formazione dello Stato assoluto in Austria tra Quattrocento e Cinquecento nelle vicende degli statuti di Trieste*, Trieste 1990.

PERINI Q., *I Castelbarco signori di Nomi*, in «San Marco», 1, 1909, pp. 15-28.

– *La famiglia Lodron di Castellano e Castelnuovo*, in «Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati», 159, 1909, pp. 45-98.

PERISTIANY J.G.-PITT-RIVERS J., *Introduction*, in J.G. PERISTIANY-J. PITT-RIVERS (edd), *Honour and Grace in Anthropology*, Cambridge 1992.

PERROY E., *Social Mobility Among the French Noblesse in the Later Middle Ages*, in «Past and Present», 1962, pp. 25-38.

PIGLIARU A., *Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina*, Milano 1993.

PITT-RIVERS J., *Honour and Social Status*, in J.G. PERISTIANY (ed), *Honour and Shame. The Values of Mediterranean Society*, London 1966, pp. 21-77.

PLATELLE H., *La violence et ses remèdes en Flandre au XIe siècle*, in «Sacris erudiri. Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen», 20, 1971, pp. 101-179.

– *Vengeance privée et réconciliation dans l'Œuvre de Thomas de Cantimpré*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis – Revue d'histoire du Droit», 42, 1974, pp. 269-281.

POLITI G., *Gli statuti impossibili. La rivoluzione tirolese del 1525 e il «programma» di Michael Gaismair*, Torino 1995.

POLLOCK F.-MAITLAND F.W., *The History of English Law Before the Time of Edward I*, II, Cambridge 1895.

POŠPÍSIL L., *Anthropology of Law. A Comparative Theory*, New Haven 1974[2].

POVOLO C., *La conflittualità nobiliare in Italia nella seconda metà del Cinquecento. Il caso della Repubblica di Venezia: alcune ipotesi e possibili interpretazioni*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti», 151, 1992-93, pp. 89-139.

– *Il processo Guarnieri (Buie-Capodistria 1771)*, Koper 1996.

POWELL E., *Kingship, Law and Society. Criminal Justice in the Reign of Henry V*, Oxford 1988.

POWIS J., *Aristocracy*, Oxford 1984.

PRESS V., *The Imperial Court of the Habsburgs. From Maximilian I to Ferdinand III, 1493-1657*, in R.G. ASCH-A.M. BIRKE (edd), *Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age c.1450-1650*, London 1991, pp. 289-311.

Processi contro gli Ebrei di Trento (1475-1478), I: *I processi del 1475*, edd. A. ESPOSITO-D. QUAGLIONI, Padova 1990.

PRODI P., *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992.

QUAGLIONI D., *Il procedimento inquisitorio contro gli Ebrei di Trento*, in *Processi contro gli Ebrei di Trento*, pp. 1-51.

– *Diritto e teologia nel «Tractatus testimoniorum» bartoliano*, in D. QUAGLIONI, *«Civilis Sapientia». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, Rimini 1989, pp. 107-125.

QUETTA A., *Centum consilia circa ius publicum et privatum*, Hamburgi 1609.

RABE H., *Deutsche Geschichte 1500-1600. Das Jahrhundert der Glaubensspaltung*, München 1991.

RAGGIO O., *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino 1990.

– *Costruzione delle fonti e prova: testimoniali, possesso e giurisdizione*, in «Quaderni storici», 91, 1996, pp. 135-156.

RANIERI F., *Antonio Quetta e gli statuti clesiani del 1528. Un capitolo poco noto della storia del diritto comune nel Trentino*, in P. PRODI (ed), *Bernardo Clesio e il suo tempo*, I, Roma 1987, pp. 275-314.

RAPP J., *Über das vaterländische Statutenwesen*, in «Beiträge zur Geschichte, Statistik, Naturkunde und Kunst von Tirol und Vorarlberg», 5, 1829, pp. 1-229; 8, 1834, pp. 1-89.

RASMO N., *Fonti d'iconografia profana nel Trentino: il ciclo cavalleresco di castel Beseno*, in «Studi trentini di scienze storiche», 18, 1937, pp. 15-28.

RAVANELLI C., *Un bandito trentino del secolo XV*, in «Archivio trentino», 14, 1898, pp. 207-266.

RAWCLIFFE C., *The Great Lord as Peacekeeper: Arbitration by*

English Noblemen and Their Councils in the Later Middle Ages, in J.A. GUY-H.G. BEALE (edd), *Law and Social Change in British History*, London 1984, pp. 34-53

REICH D., *Nobiliare trentino* (estr. da «Programma dell'I.R. Ginnasio superiore di Trento» 1895-96), Trento 1896.

– *I castelli di Sporo e Belforte*, Trento 1901.

RIEDMANN J., *Rapporti del principato vescovile di Trento con il conte del Tirolo: le cosiddette «compattate» del 1468*, in I. ROGGER-M. BELLABARBA (edd), *Il principe vescovo Johannes Hinderbach (1465-1486) tra tardo Medioevo e Umanesimo*, Bologna 1992, pp. 119-146.

RILL G., *Storia dei conti d'Arco 1487-1614*, Roma 1982 (ed. or. *Geschichte der Grafen von Arco 1487-1614. Reichsvasallen und Landsassen*, Horn 1975).

ROBERTS S., *The Study of Disputes: Anthropological Perspectives*, in J. BOSSY (ed), *Disputes and Settlements*, pp. 1-24.

ROECK B., *Criminal Procedure in the Holy Roman Empire in Early Modern Times*, in «IAHCCJ Bulletin», 18, 1993, pp. 21-40.

ROGGER I., *Il governo spirituale della diocesi di Trento sotto i vescovi Cristoforo (1539-1567) e Ludovico Madruzzo (1567-1600)*, in *Il Concilio di Trento e la riforma tridentina*, I, Roma 1965, pp. 173-213.

– *Struttura istituzionale del Principato vescovile di Trento all'epoca del Concilio*, in H. JEDIN-P. PRODI (edd), *Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea*, Bologna 1979, pp. 15-32.

ROMANO A., *La giurisprudenza consulente e Paolo di Castro*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma 1990, pp. 605-634.

– *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, Torino 1994.

ROSALDO R., *From the Door of His Tent: The Fieldworker and the Inquisitor*, in J. CLIFFORD-G.E. MARCUS (edd), *Writing Culture. The Politics and Politics of Ethnography*, Berkeley-Los Angeles-London 1986, pp. 77-97.

– *Culture and Truth. The Remaking of Social Analysis*, London 1993[2].

RÖSSLER H., *Adelsethik und Humanismus*, in H. RÖSSLER (ed), *Deutscher Adel. 1430-1555*, Darmstadt 1965, pp. 234-250.

ROULAND N., *Aux confins du droit. Anthropologie juridique de la modernité*, Paris 1991.

– *Antropologia giuridica*, Milano 1992 (ed. or. *Anthropologie juridique*, Paris 1988).

ROUSSEAUX X., *Genèse de l'État et justice pénale, (XIIIe-XVIIIe siècle). Contribution pour une histoire de la Justice*, in *De la Res pública a los Estados Modernos. Journées Internationales d'Histoire du Droit*, Bilbao 1992, pp. 235-259.

– *Initiative particulière et poursuite d'office. L'actione pénale en Europe (XIIe-XVIIIe siècles)*, in «IAHCCJ Bulletin», 18, 1993, pp. 58-92.

RÜXNER G., *Thurnier Buch. Von Anfang, Ursachen, Ursprung und Herkommen der Thurnier in Heyligen Römischen Reich Teutscher Nation*, Frankfurt am Main 1561.

SAHLINS M., *L'economia dell'età della pietra. Scarsità e abbondanza nelle società primitive*, Milano 1980 (ed. or. *Stone Age Economics*, 1972).

– *Storie d'altri*, Napoli 1994.

SALAS D., *Du procès pénal. Éléments pour une théorie interdisciplinaire du procès*, Paris 1992.

SANTARELLI L., *Un giurista nel Quattrocento trentino: Calepino de Calepini*, in «Studi trentini di scienze storiche», 75, 1996, pp. 245-265.

SANTIFALLER L., *Urkunden und Forschungen zur Geschichte des Trientner Domkapitels im Mittelalter*, I, Wien 1948.

SARTORI MONTECROCE T., *Geschichte des landschaftlichen Steuerwesens in Tirol, von Kaiser Maximilian bis Maria Theresia*, Innsbruck 1902.

– *Über die Reception der fremden Rechte in Tirol und die Tiroler Landesordnung*, Innsbruck 1902.

SBRICCOLI M., *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974.

– *«Tormentum idest torquere mentem». Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in J.-C. MAIRE

VIGUEUR-A.P. BAGLIANI (edd), *La parola all'accusato*, Palermo 1991, pp. 17-32.

SCHNELL R., *Deutsche Literatur und deutsches Nationsbewußtsein in Spätmittelalter und früher Neuzeit*, in J. EHLERS (ed), *Ansätze und Diskontinuität deutscher Nationsbildung im Mittelalter*, Sigmaringen 1989, pp. 247-319.

SCHNELLER C., *Falsificazione di un documento fatta in Trento nel XV secolo*, estr. da «Programma dell'I.R. Scuola superiore Elisabettina di Rovereto», 42, 1900-1901, pp. 1-55.

SCHULZ K., *Nobiltà urbana e borghesia specialmente nelle città della Germania meridionale (secolo XV)*, in R. ELZE-G. FASOLI (edd), *Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo medioevo in Italia e in Germania*, Bologna 1984, pp. 223-253.

SCHULZE W., *Deutsche Geschichte im 16. Jahrhundert*, Frankfurt am Main 1987.

– *Die ständische Gesellschaft des 16./17. Jahrhunderts als Problem von Statik und Dynamik*, in W. SCHULZE (ed), *Ständische Gesellschaft und soziale Mobilität*, München 1988, pp. 1-17.

SEIBT F., *Karl IV. Ein Kaiser in Europa 1346-1378*, München 1978.

SELLERT W.-RÜPING H. (edd), *Studien- und Quellenbuch zur Geschichte der deutschen Strafrechtspflege*, I, Aalen 1989.

SERRANO GONZÁLEZ A., *Como lobo entre ovejas. Soberanos y marginados en Bodin, Shakespeare, Vives*, Madrid 1992.

SEVERINUS DE MONZAMBANO [SAMUEL VON PUFENDORF], *De Statu Imperii Germanici*, ed. F. SALOMON, Weimar 1910.

SEYBOTH R., *Kontinuität und Wandel. Vom mittelalterlichen Reichshofgericht zum Reichskammergericht von 1495*, in I. SCHEURMANN (ed), *Frieden durch Recht. Das Reichskammergericht von 1495 bis 1806*, Mainz 1994, pp. 68-74.

SKOCPOL T., *Cultural Idioms and Political Ideologies in the Revolutionary Reconstruction of State Power: A Rejoinder to Sewell*, in «Journal of Modern History», 57, 1985, pp. 86-96.

SNYDER F.G., *Law and Anthropology: A Review* (European University Institute, Florence. Department of Law. Working Paper LAW No. 93/47), Badia Fiesolana (FI) 1993.

Statuti della città di Trento, ed. T. GAR, Trento 1858.

STAUBER R., *Herzog Georg von Bayern-Landshut und seine Reichspolitik. Möglichkeiten und Grenzen reichsfürstlicher Politik im wittelsbachisch-habsburgischen Spannungsfeld zwischen 1470 und 1505* (Münchener Historische Studien, Abt. Bayerische Geschichte, 15), Kallmünz 1993.

SPAGNOLETTI A., *Prìncipi italiani e Spagna nell'età barocca*, Milano 1996.

STELLA A., *La rivoluzione contadina del 1525 e l'utopia di Michael Gaismayr*, Padova 1980².

STIEVERMANN D., *Southern German Courts around 1500*, in R.G. ASCH-A.M. BIRKE (edd), *Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age c. 1450-1650*, London 1991, pp. 156-172.

STOLZ O., *Die Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol im Lichte der Urkunden*, I, München-Berlin 1927.

STRAUSS G., *The Holy Roman Empire Revisited*, in «Central European History», 11, 1978, pp. 290-301.

– *Law, Resistance and the State. The Opposition to Roman Law in Reformation Germany*, Princeton (New Jersey) 1986.

TABACCO G., *L'impero romano-germanico e la sua crisi (secoli X-XIV)*, in *La Storia*, II 2: *Il Medioevo. Popoli e strutture politiche*, Torino 1986, pp. 307-338.

– *La dissoluzione medievale dello stato nella recente storiografia*, in G. TABACCO, *Sperimentazioni del potere nell'alto medioevo*, Torino 1993, pp. 245-303.

THEUERKAUF G., *Zur Typologie spätmittelalterlicher Territorialverwaltung in Deutschland*, in «Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa», 2, 1965, pp. 37-76.

THOMPSON E.P., *Whigs e cacciatori. Potenti e ribelli nell'Inghilterra del XVIII secolo*, Firenze 1989 (ed. or. *Whigs and Hunters. The Origin of the Black Act*, London 1975).

TORRE A., *Faide, fazioni e partiti, ovvero la ridefinizione della politica nei feudi imperiali delle Langhe tra Sei e Settecento*, in «Quaderni storici», 63, 1986, pp. 775-810.

– *Politics Cloaked in Worship: State, Church and Local Power in Piedmont 1570-1770*, in «Past and Present», 134, 1994, pp. 49-92.

TRUSEN W., *Strafprozeß und Rezeption. Zu den Entwicklungen im Spätmittelalter und den Grundlagen der Carolina*, in P. LANDAU-F.C. SCHROEDER (edd), *Strafrecht, Strafprozeß und Rezeption. Grundlagen, Entwicklung und Wirkung der Constitutio Criminalis Carolina*, Frankfurt am Main 1984, pp. 29-118.

UNTERPERTINGER I., *«... und ein unorenlich leben mit essen und trinckhen gefiert». Notizen zu Balthasar (II.) Trautson*, in «Tiroler Heimat», 57, 1993, pp. 115-125.

VALLEJO J., *Ruda equidad, ley consumada. Concepción de la potestad normativa (1250-1350)*, Madrid 1992.

VARANINI G.M., *I Castelbarco dal Duecento al Quattrocento. Punti fermi e problemi aperti*, in E. CASTELNUOVO (ed), *Castellum Ava. Il castello di Avio e la sua decorazione pittorica*, Trento 1987, pp. 17-39.

VERDIER R., *Premières orientations pour une anthropologie du droit*, in «Droit et cultures», 1, 1981, pp. 5-22.

– *Le système vindicatoire*, in R. VERDIER (ed), *La vengeance. Étude d'ethnologie, d'histoire et de philosophie*, I, Paris 1984, pp. 13-42.

– *Ordres juridiques, loi et société politique en Afrique noire*, in «Droit et cultures», 7, 1984, pp. 109-126.

Verzeichniss sämmtlicher der Tiroler Adelsmatrikel einverleibten Geschlechter, in «Zeitschrift des Ferdinandeums», 34, 1890, pp. 1-24.

VIGGIANO A., *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso 1993.

VISCEGLIA M.A., *Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna*, Napoli 1988.

VOLTELINI H., VON, *Beiträge zur Geschichte Tirols. Zur geistlicher Verwaltung der Diöcese Trient im 12. und 13. Jahrhundert*, in «Zeitschrift des Ferdinandeums», 33, 1889, pp. 3-188.

– *Zur Geschichte der alexandrinischen Statuten von Trient*, in «Zeitschrift des Ferdinandeums», 47, 1903, pp. 279–281.

– *Die Entstehung der Landgerichte im Bayrisch-Österreichischen Rechtsgebiet*, in *Abhandlungen zum historischen Atlas der österreichischen Alpenländer*, Wien 1906, pp. 1-39.

– *Das welsche Südtirol. Sonderabdruck aus den Erläuterungen zum historischen Atlas der österreichischen Alpenländer*, Wien 1918.

– (ed), *Die südtiroler Notariats-Imbreviaturen des 13. Jahrhunderts*, I, Innsbruck 1899; rist. anast. Aalen 1973.

– *Gli antichi statuti di Trento*, Rovereto 1989 (ed. or., *Die ältesten Statuten von Trient und ihre Überlieferungen*, in «Archiv für österreichische Geschichtsquellen», 92, 1903, pp. 83-269).

WALKER M., *German Home Towns: Community, State, and General State, 1648-1871*, Ithaca (N.Y.) 1971.

WALTHER A., *Die Ursprünge der deutschen Behörden-Organisation im Zeitalter Maximilians I.*, Stuttgart-Berlin 1913.

WATANABE M., *Duke Sigmund and Gregor Heimburg*, in L. CARLEN-F. STEINEGGER (edd), *Festschrift Nikolaus Grass*, I, Innsbruck-München 1974, pp. 559-573.

WEITZEL J., *Wege zu einer hierarchisch strukturierten Gerichtsverfassung im 15. und 16. Jahrhundert*, in D. SIMON (ed), *Akten des 26. Deutschen Rechtshistorikertages (Frankfurt am Main, 22. bis 26. September 1986)*, Frankfurt am Main 1987, pp. 333-345.

WELBER M., *Le dimensioni della città «clesiana»: note e ipotesi sulla utilizzazione di due estimi cinquecenteschi della città di Trento*, in P. PRODI (ed), *Bernardo Clesio e il suo tempo*, I, Roma 1987, pp. 315-398.

WENGER K., *Belligraphia cum apologetico inter Sigismundum Archiducem Austriae et dominium venetum*, in *La guerra veneto-tirolese del 1487*, pp. 39-46.

WERMINGHOFF A., *Ständische Probleme in der Geschichte der deutschen Kirche des Mittelalters*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. K.A.», 32, 1911, pp. 33-67.

WESTERMARK E., *La vendetta di sangue*, Postfazione di F. SCIACCA, Pisa 1993 (ed. or. *Blood-Revenge and Compensation. The Punishment of Death*, in *The Origin and Devolopment of the Moral Ideas*, New York 1971[2]).

WHITE S.D., *Feuding and Peace-Making in the Touraine Around the Year 1100*, in «Traditio», 42, 1986, pp. 195-263.

WIESFLECKER H., *Kaiser Maximilian I.*, 5 voll., München 1976-1985.

WILLOWEIT D., *Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt. Landesobrigkeit, Herrschaftsrechte und Territorium in der Rechtswissenschaft der Neuzeit*, Köln-Wien 1975.

– *Die Entwicklung und Verwaltung der spätmittelalterlichen Landesherrschaft*, in K.G.A. JESERICH-H. POHL-G.C. VON UNRUH (edd), *Deutsche Verwaltungsgeschichte*, I: *Vom Spätmittelalter bis zum Ende des Reiches*, Stuttgart 1983, pp. 66-143.

– *Allgemeine Merkmale der Verwaltungsorganisation in den Territorien*, in K.G.A. JESERICH-H. POHL-G.C. VON UNRUH (edd), *Deutsche Verwaltungsgeschichte*, I, pp. 289-336.

WOLKENSTEIN M.S., VON, *Landesbeschreibung von Südtirol. Festgabe zum 60. Geburtstag H. Wopfners*, Innsbruck 1936.

WOPFNER H., *Die Lage Tirols zu Ausgang des Mittelalters*, Berlin-Leipzig 1908.

WORMALD J., *The Blood Feud in Early Modern Scotland*, in J. BOSSY (ed), *Disputes and Settlements*, pp. 101-144.

– *An Early Modern Postscript: The Sandlaw Dispute, 1546*, in W. DAVIES-P. FOURACRE (edd), *The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe*, Cambridge 1986, pp. 191-205.

ZASIUS U., *Opera omnia*, Lugduni 1550; rist. anast. Aalen 1966.

ZENOBI B.G., *Simbolica e forme del potere in antico regime*, Urbino 1988.

ZORZI A., *The Judicial System in Florence in the Fourteenth and Fifteenth Centuries*, in T. DEAN-K.J.P. LOWE (edd), *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge 1994, pp. 40-58.

– *«Ius erat in armis». Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in G. CHITTOLINI-A. MOLHO-P. SCHIERA (edd), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna 1994, pp. 609-629.

ZWINKEL F., *Ehre, Reputation*, in O. BRUNNER-W. CONZE-R. KOSELLECK (edd), *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, II, Stuttgart 1975, pp. 1-63.

Indice dei nomi